



m eum

Journal of Constitutional History

Giornale di Storia Costituzionale

48

*Teaching constitutional history in Italy:
issues, challenges and opportunities*

*Insegnare la storia costituzionale in Italia:
problemi, sfide e opportunità*

Francesco Bonini
Ronald Car
Paolo Colombo
Giovanni Di Cosimo
Francesco Di Donato
Romano Ferrari Zumbini
Marco Fioravanti
Massimiliano Gregorio
Sandro Guerrieri

Luigi Lacchè
Anna Gianna Manca
Giuseppe Mecca
Michela Minesso
Dana Portaleone
Sonia Scognamiglio
Francesco Soddu
Bernardo Sordi
Gian Marco Sperelli

2nd semester 2024

II semestre 2024

Giornale di
Storia
costituzionale

n. 48 / II semestre 2024



eum > edizioni università di macerata

Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History
n. 48 / II semestre 2024 Issue No. 48 / 2nd semester 2024

Chief Editors

Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

International Board

Bruce Ackerman (University of Yale), John Allison (Queens' College, University of Cambridge), Vida Azimi (CNRS-Cersa, Paris II), Nick W. Barber (Trinity College, University of Oxford), Olivier Beaud (Université Paris II, Panthéon-Assas), Francis Delperée (University of Leuven), Horst Dippel (Universität Kassel), Alfred Dufour (Université de Genève), Thomas Duve (Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Frankfurt am Main), Ignacio Fernández Sarasola (Universidad de Oviedo), Dieter Grimm (Wissenschaftskolleg zu Berlin), Jean-Louis Halperin (École normale supérieure, Paris), Jacky Hummel (Université de Rennes I), Martti Koskeniemi (University of Helsinki), Lucien Jaume (CNRS Cevipof, Paris), Peter L. Lindseth (University of Connecticut), Martin Loughlin (London School of Economics & Political Science), Dag Michalsen (University of Oslo), Heinz Mohnhaupt (Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Frankfurt am Main), Marcel Morabito (SciencesPo, Paris), Ulrike Müßig (Universität Passau), Peter S. Onuf (University of Virginia), Carlos Manuel Petit Calvo (Universidad de Huelva), Cristiano Paixão (Universidade de Brasília), Michel Pertué (Université d'Orléans), Jack Rakove (University of Stanford), Dian Schefold (Universität zu Bremen), Martin Sunnqvist (University of Lund), Gunther Teubner (Goethe Universität, Frankfurt am Main), Michel Troper (Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense), H.H. Weiler (New York University), Augusto Zimmermann (Murdoch University).

Board of Editors

Ronald Car, Ninfa Contigiani, Giuseppe Mecca, Monica Stronati

Editors' Assistant

Antonella Bettoni

Address

Giornale di Storia costituzionale, c/o Dr. Antonella Bettoni, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata
Piaggia dell'Università, 2 – 62100 Macerata, Italy
giornalestoriacostituzionale@unimc.it
www.storiacostituzionale.it

I testi inviati alla redazione sono sottoposti a referaggio anonimo da parte di due esperti selezionati dalla Direzione sulla base delle proprie competenze e interessi di ricerca. Responsabili del processo di valutazione sono i Direttori della rivista.

The papers submitted for publication are passed on two anonymous referees (double-blind peer review), who are chosen by the Chief Editors on the basis of their expertise. The Chief Editors are responsible for the peer review process.

I libri per recensione, in copia cartacea o digitale, vanno inviati alla Segreteria di redazione.

Books for review should be submitted (paper or digital version) to the Editors' Assistants.

Il Giornale di Storia costituzionale è indicizzato nelle seguenti banche dati / The Journal of Constitutional History is indexed in the following databases:

Scopus – Elsevier; Heinonline; Historical Abstracts – EBSCO; Summon by Serial Solutions (full-text dal/since 01.01.2005); Google Scholar; DoGi (Dottrina Giuridica) – ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica)-CNR; BSN (Bibliografia Storica Nazionale); AIDA (Articoli Italiani di Periodici Accademici); Catalogo Italiano dei Periodici – ACNP; Casalini Libri; EUM (Edizioni Università di Macerata).

Il *Giornale di Storia costituzionale* è una rivista inserita dall'AN-VUR nella fascia A dell'Area 12/H2 (Scienze giuridiche) e nella fascia A dell'area 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche) / *The Journal of Constitutional History* is in the section A of the Area 12/H2 (Law) and section A of the Area 14/B1 (History of political doctrines and institutions) according to the assessment of the National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes

Direttore responsabile

Angelo Ventrone

Registrazione al Tribunale di Macerata n. 463 dell'11.07.2001

Editore / Publisher

Edizioni Università di Macerata
Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata
T (39) 0733 2586080
info.ceum@unimc.it
https://eum.unimc.it

Distributed by Messaggerie

ISBN 978-88-6056-964-6

ISSN 1593-0793

La rivista è pubblicata con fondi dell'Università di Macerata.

In copertina: *La Constitution de 1791*, stampa coeva, autore sconosciuto

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024

Printed in December 2024

Progetto grafico

+ studio crocevia

La versione cartacea del Giornale è disponibile a pagamento / The print version of the Journal is available for a fee

Prezzo di un fascicolo / Single issue price

euro 40

Arretrati / Back issues

euro 40

Abbonamento annuo (due fascicoli) / Annual Subscription rates (two issues)

Italy, euro 65; European Union, euro 75; U.S.A. and other countries, euro 100

Gli abbonamenti debbono essere rinnovati annualmente / Subscriptions must be renewed annually.

Per ulteriori dettagli si prega di contattare / For further information, please contact: ceum.riviste@unimc.it; T (+39) 0733 258 6080

Copyright © 2024 Autore/i. Gli autori mantengono tutti i diritti sull'opera originale senza alcuna restrizione.

Copyright © 2024 Author(s). The authors retain all rights to the original work without any restrictions.

Accesso aperto. Questo numero è distribuito secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0) che consente la ridistribuzione e il riutilizzo di un'opera a condizione che il creatore sia opportunamente accreditato e che qualsiasi opera derivata sia resa disponibile con "la stessa licenza o una licenza simile o compatibile".

Open Access. This issue is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under "the same, similar or a compatible license".

Sommario / Contents

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 48 / II semestre 2024
JOURNAL OF CONSTITUTIONAL HISTORY n. 48 / II semester 2024

Insegnare la storia costituzionale in Italia: problemi, sfide e opportunità / *Teaching constitutional history in Italy: issues, challenges and opportunities*

5 Introduzione / Introduction

LUIGI LACCHÈ, GIUSEPPE MECCA

Fondamenti

13 Storia costituzionale per futuri giuristi / *Constitutional History for Future Jurists*

BERNARDO SORDI

21 Una storiografia empirica. Stipulazioni, esempi e sviluppi / *An empirical historiography. Stipulations, examples, and developments*

FRANCESCO BONINI

29 Per un futuro della storia costituzionale (e non solo). Osservazioni a proposito di didattica e comunicazione del sapere / *For a future of constitutional history (and not only). Remarks on teaching and communication knowledge*

PAOLO COLOMBO

41 La storia costituzionale in Italia e in Germania: tra storia speciale e 'trans'disciplinare' / *On constitutional history in Italy and Germany: Between special and 'trans'disciplinary history*

ANNA GIANNA MANCA

61 I paradossi della Storia costituzionale in Italia / *The paradoxes of constitutional history in Italy*

FRANCESCO DI DONATO

83 La storia costituzionale: metodi pedagogici e progressi scientifici nei (li)miti dell'insegnamento universitario / *Constitutional History: Pedagogical Methods and Scientific Progress in the Limits and Myths of University Teaching*

SONIA SCOGNAMIGLIO

111 L'integrazione europea come storia costituzionale. Profili didattici / *The European integration as constitutional history. Didactic profiles*

SANDRO GUERRIERI

- 129 Un'esperienza di insegnamento alla luce del Giornale di storia costituzionale / *A teaching experience in the light of the Journal of Constitutional History*
LUIGI LACCHÈ

- 135 La storia costituzionale: un *Sabir* per marinai / *Constitutional History: a Sabir for Sailors*
MASSIMILIANO GREGORIO

- 145 La storia costituzionale nei corsi di Storia delle istituzioni politiche all'Università di Sassari / *Constitutional History in the History of Political Institutions courses at the University of Sassari*
FRANCESCO SODDU

- 159 La Storia costituzionale come materia di insegnamento universitario / *Constitutional history as a subject in university teaching*
GIUSEPPE MECCA

- 169 Insegnare Storia Costituzionale in una Facoltà di Studi Umanistici / *Teaching Constitutional History in a Humanities Faculty*
MICHELA MINESIO

- 179 Storia (costituzionale) in una società fuori del Tempo / *(Constitutional) History in a Society beyond the time*
ROMANO FERRARI ZUMBINI

- 183 Tra storia, diritto e comparazione: la Storia costituzionale come incontro tra saperi / *Between History, Law and Comparison. Constitutional History as an Encounter Between Knowledges*
MARCO FIORAVANTI

- 189 Una storia costituzionale, tre articolazioni disciplinari: giuridica, sociologica, politologica / *One constitutional history, three disciplinary specifications: legal, sociological, politological*
RONALD CAR

- 203 La storia nei manuali di diritto costituzionale e di diritto pubblico / *University textbooks on public law and history*
GIOVANNI DI COSIMO

Ricerche

- 211 L'ultimo passo per l'uguaglianza. Eredità e costituzione della società nella Francia post-rivoluzionaria / *The Last Step Toward Equality. Inheritance and the Constitution of Society in Post-Revolutionary France*
DANA PORTALEONE

- 227 I "due corpi" della Costituzione e la venerazione costituzionale: i casi di Francia e Italia nel secondo dopoguerra / *The Constitution's "two bodies" and constitutional veneration: the cases of France and Italy in the post-war period*
GIAN MARCO SPERELLI

Librido

Primo piano / *In the foreground*

- 249 Luigi Lacchè legge / *reads Massimo Luciani, Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*
- 255 Marco Fioravanti legge / *reads Ronald Car, Searching for a Leftist Constitutionalism. The German Left vs Rechtsstaat 1848-1949*
- 259 Ventiquattro proposte di lettura / *Twenty-four reading proposals*

287 Autori / *Authors*

289 Abstracts

Introduzione / *Introduction*

LUIGI LACCHÈ, GIUSEPPE MECCA

Questo numero del Giornale è l'esito del Seminario che si tenne a Macerata il 18 e 19 settembre 2023. Esso fa parte di un "progetto" più ampio che ha avuto inizio con una riflessione di taglio internazionale e comparativo (47, I, 2024) sull'insegnamento della storia costituzionale, con dodici contributi riguardanti significative esperienze europee, nord – e sudamericane.

Il numero che presentiamo completa quindi il quadro e offre, per la prima volta in Italia, uno sguardo approfondito sull'insegnamento della storia costituzionale. Così come era accaduto per il precedente, gli organizzatori hanno riproposto un *set* di domande incentrate sulla questione pedagogica: chi insegna la storia costituzionale nei vari contesti accademici? Che significa parlare di tradizione dell'insegnamento di storia costituzionale? Perché è importante impartire questo insegnamento? Quale cronologia per fare storia costituzionale? Cosa insegna la storia costituzionale? Chi sono e chi dovreb-

bero essere gli studenti dei corsi di storia costituzionale? Più in generale, a chi dovrebbe essere rivolto l'insegnamento di storia costituzionale? Come la disciplina consolida e organizza le proprie conoscenze attraverso i suoi manuali?¹

L'intento era anzitutto quello di tracciare una "mappatura" concettuale e aggiornata per capire come, partendo soprattutto dalle singole *esperienze* di insegnamento, ciascun studioso-docente avesse "costruito" l'oggetto di studio/insegnamento, con quali sviluppi nel tempo e con quali esiti. Era del tutto prevedibile – ed anche auspicabile, almeno entro una certa misura – che il terreno pedagogico stimolasse e determinasse una sorta di "circolo" riflessivo che facesse emergere anche le questioni epistemologiche e di metodo. Il Seminario ha mutuato lo spirito del *Giornale di storia costituzionale*: creare un luogo aperto al confronto, alla riflessione critica, anche severa, alla collaborazione, alle molteplici esperienze e pratiche di ricerca. Tra le parole-chiave,

non a caso, *crocevia* e *pluralità*. Sono riaffiorate immagini che il Giornale ha utilizzato sin dal principio: la storia costituzionale come *politico* e spazio vocato alla *polifonia*.

La storia costituzionale, lungi dall'essere un'analisi statica del passato, si presenta come una disciplina in continua evoluzione, capace di fornire strumenti interpretativi per comprendere sia lo sviluppo delle norme costituzionali sia il loro impatto sulle istituzioni politiche e sociali. È, dunque, un luogo di incontro e di attraversamenti. Lo storico costituzionale – anche quando opera per dare e consolidare *identità* al suo *conoscere il fenomeno costituzionale* – è sempre meno propenso, così ci pare, a praticare uno sport accademico in cui noi italiani eccelliamo: alzare steccati, costruire fortezze, segnare confini, sezionare un *campo* di indagine considerandolo pressoché esclusivo. Certo, il costituzionalista, lo storico del diritto, lo storico delle istituzioni, lo storico delle dottrine politiche, lo storico politico o sociale devono inevitabilmente portare la storia costituzionale verso la propria disciplina accademica. E, tuttavia, uno dei risultati più interessanti e incoraggianti del Seminario è stato proprio quello di vedere come la storia costituzionale sia pensata e insegnata sempre più in maniera cooperativa e con massima attenzione all'ascolto delle diverse esperienze. Ci è parso di cogliere l'esistenza di un "lessico familiare" che si è formato nel corso dei decenni, grazie a grandi Maestri – alcuni scomparsi di recente – e al contributo di un buon numero di studiosi.

Non mancano, ovviamente, i problemi. Restano forti le opzioni metodologiche che tendono a negare o a limitare fortemente

l'"autonomia" della storia costituzionale dal punto di vista epistemologico. Ci sono posizioni radicali espresse in questo numero che gli organizzatori del seminario non sempre condividono ma di cui bisogna tenere conto. I modi di pensare, fare e insegnare la storia costituzionale – come sappiamo bene – sono molteplici ma ciò che va salvaguardato è la capacità di *leggere il fenomeno costituzionale in sé* e non come un mero strumento ausiliario. Emerge anche la necessità di pensare la storia costituzionale al di là del costituzionalismo moderno, recuperando una visione di più lungo periodo, tra il medievale e il moderno, mostrandone l'ampiezza e la ricchezza tematica. Resta forte la tentazione di "segregare" la storia costituzionale in un settore scientifico-disciplinare. Ma qui torniamo all'immagine del politico. Se ogni studioso guarda al fenomeno costituzionale da una determinata angolazione, è solo dalla connessione, dalla visione d'insieme delle singole parti che si potrà trovare nella storia costituzionale una scienza con elementi di specificità per metodo, oggetto e *Weltanschauung*. E alla fine più che le appartenenze contano i risultati.

L'ampiezza di questa disciplina richiede pertanto uno sguardo multidimensionale che integri il giuridico, lo storico e il politico, spaziando dalle costituzioni formali agli ordinamenti sociali che le sostengono. La varietà dei contributi qui raccolti riflette la complessità e la ricchezza di un campo di studi che non può essere confinato in una rigida definizione, ma deve essere inteso come una continua rielaborazione delle radici costituzionali dell'ordinamento, stimolata dalle sfide che il presente ci impone. In particolare, alcuni autori hanno evidenziato la rela-

zione tra costituzionalismo, diritto e potere, mentre altri si sono concentrati sul rapporto tra costituzione e società, attraverso un approccio biografico e narrativo per coinvolgere gli studenti nello studio delle costituzioni. Il dialogo tra le diverse tradizioni arricchisce il dibattito, facendo della storia costituzionale un terreno aperto, in cui il confronto tra approcci diversi non impoverisce ma rafforza la riflessione comune. In questo contesto, l'integrazione europea rappresenta uno degli esempi più interessanti di come la storia costituzionale possa essere declinata su scala sovranazionale. Questo è un esempio di come la storia costituzionale non si limiti ai confini nazionali, ma si espanda verso una dimensione internazionale e comparativa.

È emersa da più parti l'importanza di una didattica che non sia solo descrittiva ma che offra agli studenti strumenti critici per comprendere le dinamiche istituzionali e costituzionali nel loro contesto storico e politico. La didattica della storia costituzionale deve essere costantemente ripensata per affrontare le sfide pedagogiche moderne. È necessario sperimentare nuovi approcci comunicativi per rendere questa disciplina attraente e accessibile alle nuove generazioni, dove l'analisi storica diventa anche essenziale per comprendere lo sviluppo delle istituzioni e delle forme di governo. Parlare di didattica significa, inoltre, risalire ai fondamenti. Si parte da un contesto identitario e "settoriale" tendente alla chiusura – le "terre diverse" – per attraversare il *campo* della storia costituzionale, confrontandosi e traendo beneficio dalla sua molteplice dimensione e dal suo *quid pluris*, individuando concetti, temi e profili

comparativi di comune interesse e su un *range* di lungo periodo: dalla costituzione "antica" al costituzionalismo "moderno", dalla costituzione liberale a quella del Novecento per giungere al fenomeno dell'integrazione europea e della sua complessa "costituzionalizzazione".

C'è la convinzione che della storia costituzionale possano beneficiare gli studenti anche nella prospettiva di un'educazione civica d'alto profilo. Una storia *utile* per formare le giovani generazioni grazie ad una lente multifocale rivolta verso i temi cruciali della cittadinanza consapevole e responsabile, della partecipazione democratica, nutrita da una cultura di base, tanto più in un periodo nel quale la costituzione è messa a dura prova sia come fonte di garanzia e limitazione del potere, sia nella sua capacità di assicurare unità politica e sociale. Una *cultura costituzionale* in grado di alimentare i valori e i principi democratici. C'è bisogno di formazione e non si può prescindere dalla dimensione storica. I "pronipoti" della Costituzione hanno bisogno di memoria ma altrettanto di storia costituzionale con un approccio critico capace di ridare senso al fluire del tempo per interpretare i mutamenti e comprendere più in profondità l'enorme valore della Costituzione.

Fa piacere, infine, vedere che il *Giornale di storia costituzionale* – ormai prossimo al traguardo dei 25 anni e dei 50 fascicoli – venga percepito diffusamente come un luogo autorevole di discussione e di confronto, nazionale e internazionale, una *casa comune* sempre aperta a tutti i "viandanti" che vorranno continuare a varcarne le porte. Se il futuro delle scienze – anche di quelle sociali – risiede nelle intersezioni, la storia costituzionale allora

contiene in sé un pezzo di futuro. E non è cosa da poco.

* * *

This issue of the Journal derives from a seminar held in Macerata on 18 and 19 September 2023. It is part of a broader “project” that began with an international and comparative reflection (47, I, 2024) on the teaching of constitutional history, with twelve contributions on significant European, North and South American experiences.

This issue therefore completes the picture and offers, for the first time in Italy, an in-depth look at the teaching of constitutional history. As in the previous issue, the organisers have proposed a series of questions that focus on the pedagogical issue: Who teaches constitutional history in the various academic contexts? What does it mean to speak of the tradition of teaching constitutional history? Why is this teaching important? What chronology should be used when teaching constitutional history? What does constitutional history teach? Who are and who should be the students of constitutional history courses?²

The intention was, above all, to draw up a conceptual and up-to-date “map” to understand how each scholar-teacher had “constructed” the object of study/teaching, with what developments over time and with what results, mainly on the basis of individual teaching experiences. It was quite predictable – and even desirable, at least to some extent – that the pedagogical terrain would stimulate and determine

a kind of reflective ‘circle’, one that would also bring epistemological and methodological issues to the fore. The seminar borrowed the spirit of the *Journal of Constitutional History*: to create a space open to confrontation, even severe critical reflections, collaboration, multiple experiences and research practices. The key words, not surprisingly, were *crossroads* and *plurality*. Images that the journal has used since its inception resurfaced: constitutional history as a *polyptych* and a space dedicated to *polyphony*.

Far from being a static analysis of the past, constitutional history is a constantly evolving discipline capable of providing interpretative tools for understanding both the development of constitutional norms and their impact on political and social institutions. It is therefore a place of encounters and intersections. The constitutional historian – even if he strives to give an *identity* to, and consolidate his knowledge of the *constitutional phenomenon* – is less and less inclined, it seems to us, to practise an academic sport in which we Italians excel: putting up fences, building fortresses, marking boundaries, dissecting within a *field* of study, considering it to be almost exclusive. Of course, the constitutionalist, the historian of law, the historian of institutions, the historian of political doctrines, the political or social historian must inevitably bring constitutional history into their own academic discipline. And yet, one of the most interesting and encouraging results of the seminar was precisely that of seeing how constitutional history is increasingly being thought of and taught in a cooperative manner and with the utmost attention to listening to different experiences. We

seemed to grasp the existence of a 'familiar lexicon' that has been formed over the decades, thanks to great masters – some recently deceased – and the contribution of a good number of scholars.

There is, of course, no shortage of problems. There remain strong methodological options that tend to deny or severely limit the 'autonomy' of constitutional history from an epistemological point of view. There are many ways of doing and teaching constitutional history – as we well know – but what must be safeguarded is the ability to *read the constitutional phenomenon in itself* and not as a mere auxiliary tool. There also emerges the need to think constitutional history beyond modern constitutionalism, recovering a longer-term vision, between medieval and modern, showing its breadth and thematic richness. The temptation to 'segregate' constitutional history into a scientific-disciplinary field remains strong. But here we revert return to the image of the polyptych. If each scholar looks at the constitutional phenomenon from a certain angle, it is only from the connection, from the overall view of the individual parts that one can find in constitutional history a science with elements of specificity in terms of method, object and *Weltanschauung*. And in the end, more than affiliations, it is results that count.

The breadth of this discipline therefore requires a multidimensional gaze that integrates the legal, the historical and the political, ranging from formal constitutions to the social orders that underlie them. The variety of contributions collected here reflects the complexity and richness of a field of study that cannot be confined to a rigid definition but must be

understood as a continuous reworking of the constitutional roots of the order, stimulated by the challenges that the present imposes on us. Some authors highlighted the relationship between constitutionalism, law and power, while others focused on the relationship between constitution and society, using a biographical and narrative approach to enable students to engage with the study of constitutions. The dialogue between different traditions enriches the debate, making constitutional history an open terrain in which the comparison of different approaches does not impoverish but strengthens common reflection. In this context, European integration represents one of the most interesting examples of how constitutional history can be declined on a supranational scale. This is an example of how constitutional history is not limited to national borders but expands towards an international and comparative dimension.

The importance of a didactics that is not only descriptive but also offers students critical tools to understand institutional and constitutional dynamics in their historical and political context has emerged from many quarters. The didactics of constitutional history must be constantly rethought in order to meet modern pedagogical challenges. It is necessary to experiment with new communicative approaches in order to render this discipline attractive and accessible to new generations, where historical analysis also becomes essential for understanding the development of institutions and forms of government. Talking about didactics also means going back to the fundamentals. It starts from an identity and 'sectorial' context tending towards closure – the

‘different lands’ – to then cross the *field* of constitutional history, confronting and benefiting from its multiple dimensions and its *quid pluris*, identifying concepts, themes and comparative profiles of common interest and over a long-term *range* : from the ‘ancient’ constitution to ‘modern’ constitutionalism, from the liberal constitution to that of the 20th century, to the phenomenon of European integration and its complex ‘constitutionalisation’.

There is the conviction that constitutional history can also benefit students in terms of civic education. A history that is useful for educating the younger generations through a multifocal lens that focuses on the crucial issues of conscious and responsible citizenship, of democratic participation, nourished by a basic culture, all the more so at a time when the Constitution is being severely tested, both as a source of guarantee and limitation of power, and in its capacity to ensure political and social unity. A constitution-

al culture capable of fostering democratic values and principles. Education is needed and the historical dimension cannot be ignored. The “great-grandchildren” of the Constitution need memory, but they also need a constitutional history with a critical approach, capable of making sense of the passage of time, in order to interpret changes and better understand the enormous value of the Constitution.

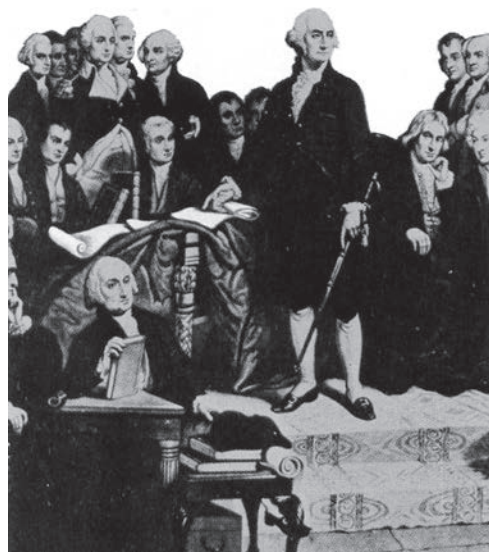
Finally, it is gratifying to see that the *Journal of Constitutional History* – now approaching the milestone of 25 years and 50 issues – is widely perceived to be an authoritative place of discussion and comparison, both nationally and internationally, a *common house* always open to all “wayfarers” who wish to continue to pass through its doors. If the future of the sciences – including the social sciences – lies in intersections, then constitutional history contains a piece of the future within itself. And that is no small matter.

¹ E ancora: Qual è lo stato di salute della storia costituzionale? Quali i ‘confini esterni’ della storia costituzionale? Quali le relazioni tra le discipline e gli steccati accademici? Chi fa la storia costituzionale e quali i modi per raggiungere gli scopi cognitivi (storia dei testi normativi, storia dei concetti, storia di istituti, storia della prassi e dei precedenti costituzionali,

storia delle istituzioni costituzionali, ecc.)? Come si combinano metodo storico, metodo filosofico e metodo giuridico?

² What is the state of health of constitutional history? What are the ‘outer boundaries’ of constitutional history? What are the relationships between disciplines and academic fences? Who does constitutional history and in what ways may

they achieve cognitive goals (history of normative texts, history of concepts, history of institutions, history of constitutional practice and precedents, history of constitutional institutions, etc.)? How are historical method, philosophical method and legal method combined?



Storia costituzionale per futuri giuristi

BERNARDO SORDI

1. *Quale storia costituzionale?*

«La ‘storia’ costituzionale non è un passato inerte ma è la continua rielaborazione delle radici costituzionali dell’ordinamento che ci è imposta nel presente dalle esigenze costituzionali del futuro»¹.

Questa icastica e affascinante definizione della storia costituzionale chiudeva, oltre trenta anni fa, una lunga e meditata riflessione di Gustavo Zagrebelsky, svolta in occasione di un celebre incontro fiorentino, pervicacemente voluto e organizzato da Paolo Grossi, sull’insegnamento della storia del diritto medievale e moderno.

Quella definizione evitava, programmaticamente, divagazioni e inventari sulle diverse accezioni della storia costituzionale. Muoveva, sicura, da un forte ‘cuore’ giuridico, dimostrandosi relativamente poco interessata ad avviare possibili percorsi interdisciplinari. In buona sostanza, era pensata per le sole facoltà di giurisprudenza e a stretto uso dei giuristi, alle

prese, in seguito alle trasformazioni dello Stato costituzionale, con la rivoluzione ermeneutica di una costituzione pluralista, ormai lontana dall’intenzione costituente dei padri fondatori, distaccatasi tanto dal momento imperativo del comando, quanto dal momento pattizio del contratto, e divenuta semplice tavola di principi e valori, ora allineati, ora in collisione tra loro, alla costante ricerca di bilanciamenti ed equilibri. E, infatti, questa riflessione fiorentina era praticamente concomitante con la pubblicazione de *Il diritto mite*, oggi ristampato con l’aggiunta di una interessante *Introduzione* retrospettiva, ragionata *pezza di appoggio* alle tesi del 1992² che, per la prima volta, calavano nell’ordinamento costituzionale italiano i problemi applicativi di un “diritto per principi”.

Sapientemente elaborata attraverso una problematica ricostruzione della storia costituzionale occidentale, tra improvvise fiammate di miti costituenti e risalenti tradizioni costituzionali, periodicamente risorgenti, quella definizione dava conto del

ruolo vieppiù crescente dell'interpretazione costituzionale³, nel quadro di un forte *empowerment* dell'intero sistema giudiziario, che si propagava a cascata, in una crescente giurisprudenzializzazione dell'ordinamento, dal vertice delle corti costituzionali ai più diversi giudici di merito.

Eppure, probabilmente perché frutto della riflessione di un costituzionalista ben calato nel magma del diritto vivente, pur dando spazio e preminente significato alla storia, quella definizione si dimostrava poco disponibile a ricercare l'autonomia storiografica di una disciplina siffatta, vissuta piuttosto come scienza ausiliaria, preziosa sì, perché strategica nel processo di interpretazione costituzionale, ma ancora sostanzialmente ancillare. Posizione ricorrente nei costituzionalisti, pronti a ribadire, negli stessi anni, attraverso alcuni grandi maestri, che la storia costituzionale andava «scritta con l'appproccio proprio dei giuristi», seguendo gli istituti «passo dopo passo, nelle loro successive epifanie, alla cui descrizione giova porre mano con i canoni propri della ricerca giuridica»⁴.

Questo solido ancoraggio giuridico neppure oggi, che con maggiore consapevolezza possiamo testare “il crocevia”, sempre più articolato e plurale, di una storia costituzionale dalle molte anime e naturalmente vocata al colloquio tra discipline diverse, sembra disputabile, specialmente quando la storia costituzionale si rivolge e si indirizza verso giuristi in formazione.

Non è certo diluendo e scolorando lo specifico giuridico della storia costituzionale, che si rende un buon servizio al diritto e alla stessa storiografia.

Al contrario, come di recente, e in modo particolarmente convincente, ha dimostrato Dieter Grimm, un *constitutional turn in historiography* appare indispensabile, imprimendo un forte innesto della problematica giuridica all'interno della stessa storia politica e sociale⁵. Altrimenti – lo dimostra puntualmente il caso tedesco del patriottismo costituzionale e del ruolo della Corte di Karlsruhe nella promozione di un'età dei diritti, non vivificata al momento della Legge fondamentale dall'esercizio di un potere costituente e in larga misura introdotta proprio dalla giurisprudenza costituzionale –, finiremmo per precluderci la stessa comprensione della realtà e del presente.

2. Oltre l'ancillarità: luci e ombre

Una storia costituzionale, quindi, parte integrante della *General History*? Soluzione auspicabile, certo. Sarebbe però imprudente cantar vittoria: le sordità degli storici verso lo specifico giuridico sono ben lungi dall'essere debellate. Sull'altro fronte, le chiusure legalistiche sono sempre in agguato e i «giuspositivisti della costituzione»⁶ continuano a dimostrarsi non troppo disponibili a lasciar spazio alla dimensione storica nella formazione del giurista.

Si può, comunque, iniziare a valutare, *ex parte historiae*, se questa opportunità di dialogo tra storici e giuristi, spinta ora da più estesi bisogni conoscitivi, ora dalla necessità di supportare una pervasiva interpretazione costituzionale, sempre di più vissuta come «l'atto che mette in rapporto un passato costituzionale assunto come

valore e un futuro che ci si pone come problema da risolvere nella continuità»⁷, abbia compiuto qualche passo oltre l'ancillarità.

Se si siano, cioè, nel frattempo, aperte nuove sfide e si sia finalmente dischiusa una piena dignità storiografica, in sede giuridica, alla storia costituzionale.

Una rapida verifica dello stato dell'arte ci mostra una condizione di salute più che buona della disciplina, con il *Giornale*, che ci ospita, felicemente giunto al suo numero 48, attivissimo nel perseguire i più diversi sentieri della ricerca, ma anche nel favorire riflessioni metodologiche e operative a largo raggio, aperte alle più diverse declinazioni della storia costituzionale, con un occhio di riguardo alle *international experiences*, e alla sempre ricca realtà italiana, come proprio questo fascicolo dimostra.

Da qualche mese, nella Biblioteca fiorentina per la storia del pensiero giuridico moderno è apparso il vol. 139 dedicato a *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, che raccoglie i lavori di una giornata di studi particolarmente densa che, nel nome e in memoria di un grande battistrada come Maurizio Fioravanti, aveva riunito, il 10 marzo 2023, giuristi, storici, politologi, di nuovo insieme a un comune banco di lavoro. E potremmo citare altri segni positivi, di straordinaria vitalità e continuità.

Eppure, al tempo stesso, serpeggia forte la sensazione che un'età particolarmente feconda si sia chiusa, con la dolorosa scomparsa, in un breve volgere di tempo, di Joaquín Varela, António Hespanha, Michael Stolleis, Maurizio Fioravanti, Bartolomé Clavero, per citare solo gli specialisti. Ma sappiamo bene che il computo delle perdite è assai più pesante.

Non solo. Sul fronte del diritto costituzionale positivo, sia pur con le dovute eccezioni, dall'ultimo libro di Massimo Luciani, alla *Costituzione* di Raffaele Romanelli, sino al volume coordinato da Sabino Cassese sulla divisione dei poteri⁸, sta prendendo piede un sentimento antistoricista strisciante, animato da un presentismo tecnologico, certo attuale e significativo, ma oltremodo invadente, affiancato da una neo-esegesi di taglio prettamente giurisprudenziale: un perverso combinato di fattori che sta facendo terra bruciata della *Verfassungslehre*, minando le frequentazioni e gli interrogativi sulla lunga durata e rendendo superfluo il colloquio tra presente e passato.

Ad aggravare, infine, il già non facile momento, si aggiungono i *tempi difficili per la costituzione* e i conseguenti *smarimenti dei costituzionalisti*⁹, a causa anche del modestissimo cabotaggio che contraddistingue l'ennesima ripresa degli accanimenti terapeutici sulla seconda parte della costituzione repubblicana, per altro ben poco efficaci a fronte delle «disfunzioni in atto nel sistema politico»¹⁰: sintomo, assai più generale, della «Recent Unpleasantness»¹¹, per usare l'eufemismo di Jack Balkin, che affetta, da tempo, tutti i sistemi politici delle tarde democrazie.

Se questa china non verrà arrestata, possiamo fondatamente temere che il diritto costituzionale venga presto a smarrire la propria funzione storica di *tronco* delle discipline pubblicistiche, sino a perdere la propria, tipica, capacità di rappresentare il punto di elaborazione della teoria generale, conquistata alla fine dell'Ottocento. Trascinando così, fragorosamente, in questo ripiegamento, anche ogni possibilità di storia costituzionale.

3. *Un primo bilancio*

Tirando, sinteticamente, le fila di un primo bilancio, dobbiamo con amarezza riconoscere che ci siamo ritrovati, quasi all'improvviso, senza maestri. Non solo abbiamo le spalle meno coperte, ma anche lo stesso colloquio europeo della disciplina, prima solcato da ripetuti e profondi sguardi storico-comparativi, si è fatto più faticoso e difficile.

Possiamo infine contare su di un numero, sensibilmente minore, di interlocutori interessati ai nostri lavori e alle nostre ricerche. Il presentismo imperante è un macigno cui, nei decenni scorsi, non eravamo abituati e con il quale oggi dobbiamo invece fare i conti.

Naturalmente si tratta, per lo più, di questioni di contesto e di tendenze diffuse e pervasive, sulle quali abbiamo minime possibilità di influenza.

E però, proprio perché il contesto ci è meno favorevole che in passato – penso al grande concorso di studi, spesso di notevole qualità, che nel 1990 converge sulla grande figura di Costantino Mortati, scomparso nel 1985; penso alle ripetute occasioni offerte dai decennali della costituzione repubblicana – questo invito a riflettere sulle condizioni e sulle prospettive disciplinari della storia costituzionale, che il *Giornale* ci propone, risulta quanto mai opportuno.

Rispetto a un momento metà anni Settanta, un momento che definirei sbrigativamente come *momento Ghisalberti* – beninteso non in senso dispregiativo, perché Carlo Ghisalberti aveva avuto non solo il coraggio e il merito di scrivere, già allora, una sintesi, di ottima leggibilità, sul secolo centrale della storia costituzio-

nale italiana (1848-1948), ripercorso nelle sue principali scansioni di storia politica; ma anche quello di aprire la prospettiva, larga, tra antico regime e 1848, per un primo tentativo di problematizzare la difficile *Staatswerdung* della penisola – occorre riconoscere che i passi avanti compiuti sono stati enormi. Passi avanti che io vedo principalmente nell'approfondimento dei singoli temi; nella problematizzazione di cesure e transizioni; nel dominio solido della costituzione liberale e, più recentemente, anche della costituzione del Novecento; nella *Begriffsgeschichte*; nello sguardo comparativo; nella comprensione, infine, del costituzionalismo come fenomeno e grande capitolo della modernità, almeno a scala occidentale.

Restano, tuttavia, anche mancanze e vuoti di non poco conto. Sempre nell'ottica di redigere alcune poste molto sintetiche – e molto personali – di bilancio, a mio avviso difetta ancora una nostra capacità di racconto, accettata e condivisa, sulla lunga durata. Così come manca uno *Standardwerk*, sul modello della *Geschichte* di Stolleis, in grado di condurre il lettore tedesco dalla prima modernità sino alla riunificazione, passando addirittura per un profilo accurato e analitico della vicenda della DDR. Manca, in terzo luogo, un dialogo più serrato con la storiografia generale, che molto ha fatto, in questi ultimi decenni, per il periodo degli antichi Stati italiani, e per la rilettura dell'intera vicenda risorgimentale¹².

Sino a pochissimi anni fa, del resto, la nostra storiografia costituzionale dimostrava una quasi totale estraneità alla dialettica *ancient and modern constitutionalism, constitution ancienne/constitution nouvelle, Verfassung/Konstitution* che sol-

ca tutte le grandi esperienze europee, dal Seicento inglese; all'89 francese; sino al 1815 in Austria e Prussia: tutte, secondo tempi e modi affatto diversi e peculiari, inestricabilmente imbevute di questa miscela tra presente e passato, tra nuovo e antico.

Complice una struttura regionale e plurale, poco disponibile a recepire pressioni nel senso di una nuova unità costituzionale; complice la necessità di coniugare l'obiettivo, a lungo impossibile, di portare a termine contemporaneamente il processo di *State building* e di *Nation building*; complice, anche per questo frammentato retroterra politico, la lenta e faticosa diffusione del lemma *costituzione* e del lemma stesso *diritto pubblico*, ancora nel tardo Settecento¹³, il percorso italiano verso lo Stato costituzionale è come se fosse stato sensibilmente accorciato, espungendo – praticamente sino allo “scarto repentino” del triennio giacobino e, dopo la breve parentesi napoleonica, sino in buona sostanza al 1847/48 – il colloquio con le radici.

Anche nella storia costituzionale si è così finito per accentuare, vuoi sotto il profilo della decadenza¹⁴, vuoi sotto il profilo di un ‘infelice’ *Sonderweg*, il dislivello di statualità rispetto alle esperienze europee maggiori; l'essere la penisola terra di mera recezione e quindi di costituzionalismo intellettualistico, artificiale, importato dalla «costituzione della madre repubblica francese»¹⁵, inevitabilmente destinato a soccombere nei tragici frangenti della Napoli del 1799.

Un meritorio filone di ricerca – penso in particolare agli studi di Luca Mannori – ci ha riportato da qualche tempo alla *costituzione* propria di una Italia plurale, remo-

ta per le consuete periodizzazioni e aliena da codificazioni testuali e in cui pure una costituzione materiale esiste, ma è strettamente municipale, è nata per dividere e non per unire, per garantire «l'originaria separatezza a fasci di città, signorie, territori delle più varie origini»¹⁶.

Il superamento di questo assetto avverrà lentamente nel corso del Risorgimento, con un riposizionamento filo costituzionale di élites scosse dalle prepotenti modernizzazioni napoleoniche e in cerca di nuove difese per una egemonia minacciata.

Storia costituzionale e storia politica s'intrecciano in una rilettura del processo di costruzione della nostra identità nazionale che non è possibile ripercorrere in queste pagine. Ma di certo già qui, dalle illuminazioni fisiocratiche settecentesche, alle costituzioni napoleoniche, alle costituzioni anglo-mediterranee, sino alle costituzioni municipali che animano gran parte della riflessione pubblica del nostro primo Ottocento e che solo con il 1848 cedono definitivamente il passo alle carte francesi, c'è una ricchezza costituzionale che attende di essere compiutamente riannodata, riprendendo il filo di una narrazione che possa finalmente distendersi sulla lunga durata.

Non è affatto una terra incognita, perché, dalla storia degli antichi Stati, all'Italia dei Lumi, dall'incontro tra riforme e rivoluzione, sino alla Restaurazione, disponiamo di ottime indagini.

È invece la rilevanza ‘costituzionale’ di lungo periodo di queste vicende che forse non abbiamo ancora del tutto focalizzato. Mettere in cantiere l'obiettivo di «una storia complessiva della costituzione italiana»¹⁷ serve a restituire la profondità

che anche le nostre norme costituzionali posseggono, facendo risuonare l'eco delle "grandi voci lontane", dei "grandi nomi lontani", evocati suggestivamente da Piero Calamandrei in un discorso del 1955 in cui il nuovo testo costituzionale veniva spiegato agli studenti milanesi¹⁸. Serve, soprattutto, a reimmettere anche la vicenda italiana nel mainstream europeo in cui merita di essere collocata.

4. e ... una prima agenda di lavoro futuro

Volgendo lo sguardo in avanti, per qualche provvisoria conclusione, mi sembra quindi che se vogliamo tesaurizzare il grande lavoro di questi anni, facendo definitivamente uscire la storia costituzionale dalla condizione, sempre minacciata, che prima vedevamo, di ancillarità, ora verso i giuristi, ora verso gli storici, dobbiamo perfezionare il nostro sguardo di lunga durata. Riuscendo a immergere anche il percorso italiano nella storia europea dello Stato e della costituzione e a recuperare il pluralismo dei percorsi e delle 'tradizioni', rompendo così anche il guscio, talvolta troppo stretto, delle 'costituzioni moderne' e dei loro vincoli testuali. Dobbiamo cioè attrezzarci non solo per il racconto, che ben abbiamo dimostrato di saper fare, istituto per istituto, per singole codificazioni costituzionali, per specifici macro-contesti o macro-vicende: dobbiamo essere in grado di snodare per intero una storia costituzionale, tra medioevo e modernità, all'insegna del punto di vista del potere e dei meccanismi della sua legittimazione e limitazione; delle istituzioni politiche e della rappresentanza; delle

funzioni e dei compiti pubblici; dei privilegi e dei diritti; delle relazioni centro-periferia; dei rapporti tra diritto e società ...

Nell'incontro fiorentino del 10 marzo, che ricordavo all'inizio, ci siamo interrogati a lungo sulle griglie interpretative che a Maurizio Fioravanti, che sulla lunga durata della storia costituzionale molto aveva lavorato, erano particolarmente care. Da un lato, la progressione delle tipologie statuali (Stato giurisdizionale, Stato di diritto, Stato costituzionale), secondo una impostazione anti-evolutiva, che muoveva da una definizione 'debole' di Stato, come ragionevole equilibrio tra pluralismo della società e delle istituzioni e unità politica. Dall'altro, la progressione dei modelli costituzionali (costituzione cetuale, liberale, democratica)¹⁹.

E proprio su queste griglie, con l'amico Massimiliano Gregorio, abbiamo prima costruito l'incontro, e quindi strutturato l'edizione degli *Atti* del seminario, che le ha approfonditamente discusse, con risultati, a mio avviso, importanti, anche perché frutto di un autentico approccio interdisciplinare.

La nostra agenda di lavoro futuro, per chi lo vorrà, per chi condividerà questa prospettiva, potrebbe ripartire da qui. Non per cesellare tipologie di vecchia foggia ottocentesca, che servivano a magnificare il ruolo costruttivo dei giuristi che stavano edificando lo Stato di diritto, e che denunciavano perciò evidenti eccessi di sovradeterminazione concettuale, conservando per di più i loro vuoti, le loro difficoltà, in primo luogo di eccessiva generalizzazione. Queste tipologie devono essere oggi derubricate a semplici schemi orientativi: «interpretative Schemata»²⁰, per cogliere, tramite il confronto compa-

rativo, una più ricca profondità di analisi. Tipologie, dunque, mobili e flessibili, da modificare, integrare, e quindi da adattare e contestualizzare ad un percorso, quanto mai accidentato, come quello italiano; descrittori tuttavia essenziali nella ricerca e nello strategico confronto comparativo e ancor più nella didattica, specialmente se questa è rivolta a giuristi in formazione, per un convincente snodarsi del racconto da presentare allo studente di oggi, in vista di uno sguardo diacronico pienamente intellegibile e di una migliore comprensione del presente.

Tornare a riflettere sulle tipologie serve dunque per raccogliere la sfida del racconto di lunga durata e del confronto comparativo, riprendendo, in forma totalmente diversa, la tradizionale dialettica di un costituzionalismo sospeso, tra *ancient and modern*, e che si è posto, in modi tanto plurali, quanto affascinanti, di fronte agli *opening dilemmas* fissati al momento della fondazione delle nostre attuali democrazie, recentemente messi a confronto dallo studioso di Cornell, Richard Franklin Biesel²¹. In quelle pagine, il caso italiano non viene preso in considerazione. Per la nostra sostanziale perifericità, certo, ma anche perché la storia politica italiana è troppo tormentata perché sia in grado di costruirsi, nella lunga durata, una

sua ininterrotta mitologia costituzionale, sull'esempio dei grandi modelli occidentali. Le nostre immediate basi costituzionali sono assai più recenti e anche per questo le celebriamo ad ogni ricorrenza decennale.

Politicamente è un segno di fragilità e di debolezza del nostro sistema costituzionale e, quindi, della sua relativa maturità, che il parossistico accanimento sulle riforme costituzionali drammaticamente rivela.

Per una storiografia costituzionale può essere però un segno di libertà. Può essere un invito a scrivere un racconto scevro da condizionamenti, da itinerari prefissati e aderente alla fisiologica complessità delle cose. Può essere una spinta a ritessere i fili di una narrazione che peschi nelle nostre antiche radici municipali e che si snodi, poi, tortuosamente, sino al presente.

Se questa nostra comunità dialogante riuscirà a mantenere aperto e problematico questo obiettivo conoscitivo, sui tempi lunghi della modernità, diminuirà la nostra ancillarità e crescerà invece la nostra capacità di contribuire alla lettura del presente e delle sue vorticose trasformazioni, assolvendo così anche, nel modo migliore, al nostro compito di formatori di nuove generazioni.

- ¹ G. Zagrebelsky, *Intervento*, in P. Grossi (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinati-ri, prospettive*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 227.
- ² G. Zagrebelsky, *Introduzione. Il diritto mite. Una pezza d'appoggio*, in Id., *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Nuova edizione, Torino, Einaudi, 2024.
- ³ *Interpretazione costituzionale* era appunto l'espressione presa a prestito, da un personaggio sensibile come Giorgio Berti, sin dalla fine degli anni '80, per l'intitolazione del proprio manuale di diritto costituzionale: Padova, Cedam, 1987.
- ⁴ S. Bartole, *Introduzione* a L. Paladin, *Saggi di storia costituzionale*, a cura dello stesso Sergio Bartole, Bologna, il Mulino, 2008, p. 9 ed ivi, pp. 13 e ss., L. Paladin, *La questione del metodo nella storia costituzionale*.
- ⁵ D. Grimm, *Constitutional History as an Integral Part of General History: The German Case*, in «Rechtsgeschichte. Legal History», 31 (2023), pp. 18-30.
- ⁶ Zagrebelsky, *Introduzione. Il diritto mite. Una pezza d'appoggio*, cit., p. XXI.
- ⁷ Zagrebelsky, *Intervento*, in P. Grossi (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., p. 226.
- ⁸ M. Luciani, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, con le mie osservazioni, *Pianisti e compositori. In margine all'ultimo libro di Massimo Luciani*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 53 (2024), pp. 831-836; R. Romanelli, *L'Italia e la sua costituzione. Una storia*, Roma-Bari, Laterza, 2023; S. Cassese (a cura di), *La separazione dei poteri*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023.
- ⁹ Lo segnala, ancora una volta, uno scritto di Gustavo Zagrebelsky, *Tempi difficili per la costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Roma-Bari, Laterza, 2023.
- ¹⁰ E. Cheli, *Costituzione e politica. Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali*, Bologna, il Mulino, 2023, p. 117.
- ¹¹ J.M. Balkin, *The Cycles of Constitutional Time*, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 3.
- ¹² La severità del giudizio può dipendere dalla circostanza particolare che mi vede, ormai da alcuni anni, insegnare prevalentemente in un corso generale di storia del diritto, nel quale far confluire alcuni snodi centrali del percorso costituzionale. Sono convinto che il giudizio e la valutazione sarebbero diversi e assai più positivi, se l'insegnamento si concentrasse sull'Ottocento liberale; le vicende dello Stato unitario; il mosaico fascismo; sulla democrazia costituzionale o la nascita della Repubblica.
- ¹³ B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 72-85.
- ¹⁴ B. Sordi, *Le origini storiche della debolezza dello Stato italiano*, in L. Torchia (a cura di), *Attraversare i confini del diritto*. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 45-54.
- ¹⁵ F. Morelli, A. Trampus (a cura di), *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di Legislazione* (aprile 1799), Venezia, Centro Studi Stiffoni, 2008, p. 122.
- ¹⁶ L. Mannori, *Dal Settecento all'Unità. Gli italiani e la scoperta della costituzione*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 36, II/2018, pp. 35-52; Id., *Costituire l'Italia. Il dibattito sulla forma politica nell'Ottocento preunitario*, Pisa, Pacini, 2019.
- ¹⁷ Mannori, *Dal Settecento all'Unità. Gli italiani e la scoperta della costituzione*, cit., p. 35.
- ¹⁸ Valorizza opportunamente il Discorso ai giovani di Calamandrei (si può leggere in *La Costituente e la democrazia italiana. Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, Vallecchi, 1969, I, pp. 122-123) Sabino Cassese, nel saggio introduttivo del fascicolo della «Trimestrale di diritto pubblico» dedicato ai 70 anni della Costituzione: «Le grandi voci lontane»: ideali costituenti e norme costituzionali, ivi, 2018, fasc. 1, pp. 1-7.
- ¹⁹ Ho cercato di ripercorrerle in *Stato e costituzione: la prospettiva storica*, in M. Gregorio, B. Sordi (a cura di), *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*. Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti. Firenze, 10 marzo 2023, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, pp. 25-37.
- ²⁰ T. Duve, *Rechtsgeschichte und Ordnungsdenken. Zum rechtshistorischen Werk von Paolo Grossi*, in «Rechtsgeschichte. Legal History», 31 (2023), p. 322.
- ²¹ R.F. Bense, *The Founding of Modern States*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022.

Una storiografia empirica. Stipulazioni, esempi e sviluppi

FRANCESCO BONINI

Concordo con la definizione della storia costituzionale, proposta a più riprese dalla Rivista e ripresa in diversi contesti da Luigi Lacchè: un «campo». Popolato, inevitabilmente, e non serve scomodare l'evangelo, di grano e di loglio, detto anche zizzania, ovvero del prodotto seminato ma anche di qualunque cosa capiti sparsa dal vento. Un campo nel quale lavorare, operare, in un incrocio di competenze applicandoci con il triplice punto di vista che connota anche la storia delle istituzioni politiche, ovvero insieme storico, giuridico e politico¹. Con una particolare attenzione al dato concreto e in più con una preoccupazione sintetica.

1. «Stipulazioni» introduttive

Per questo si pone al buon agricoltore – e come sappiamo cultura ha una origine contadina nella sua etimologia – il problema di dividere grano e loglio. Fuor di me-

tafora di definire il prodotto, anche senza avere la pretesa di controllarne la qualità, ovvero di vagliarlo.

Non per fare ego-histoire, come recentemente proposto in un volume anche piuttosto corposo in un contesto circoscrivuto, relativo ad un tracciato di storia delle istituzioni politiche², quanto piuttosto in virtù – e prendo in prestito un famoso titolo di Gianfranco Contini – di «una lunga fedeltà», vorrei ricordare che io stesso ho lavorato in questo senso, ormai molti anni fa, tentando di definire appunto il prodotto.

Ne sono testimonianza due articoli, comparsi l'uno in una rivista di storia «generale», la «Rivista di storia contemporanea»³, l'altro in una rivista di diritto (costituzionale) positivo, *Quaderni Costituzionali*.⁴ Che mi sono valse il primo, ancora *in progress* una citazione del mio maestro Claudio Pavone in una prestigiosa ancorché ormai antica sede di dibattito inter o trans disciplinare, il convegno fiorentino del 26-27 aprile 1985 su

*Storia sociale e dimensione giuridica*⁵, l'altro una animata discussione con un importante gius-comparatista, proseguita non solo sulle pagine di quella rivista, ma anche ad esempio a proposito di Perticone, una di quelle personalità – e non sono poche – che si sono poste a cavaliere di diversi diremmo oggi settori scientifico disciplinari operando anche con una spiccata prospettiva appunto di storia costituzionale⁶.

In realtà l'entusiasmo del giovane cultore di studi storico-politico-istituzionali che ero, rispettivamente da dottore di ricerca e da ricercatore alle prime armi e l'ansia di definire e dunque di picchettare i confini anche rispetto ad altre provenienze non teneva conto della parabola evangelica ricordata in apertura, che ammoniva a non tentare di estirpare alcunché, ma semplicemente di differire la separazione al momento della raccolta. Non varrebbero infatti le appartenenze, ma i risultati, ovvero i “prodotti”. Cosa che peraltro si acquisisce con l'esperienza, anche accademica.

In quelle riflessioni, che ovviamente proiettavano il dibattito italiano, cui non si risparmiavano critiche, sulla scala europea, sottolineavo la distinzione lessicale ma anche disciplinare storia delle costituzioni / storia costituzionale. La quale storia costituzionale nella classificazione milanese radicata nella fondazione dell'Isap e della Fisa, insieme alla storia amministrativa definisce la storia delle istituzioni politiche.

È la linea, presente agli albori dello sviluppo del gruppo milanese Miglio – Benvenuti, affermata da Ettore Rotelli in diverse sedi, come io stesso ho avuto modo di ricordare⁷, e formalizzata in parti-

colare nell'editoriale che apre la serie, ora purtroppo interrotta, dell'Annale ISAP Storia Amministrazione Costituzione⁸. Con nettezza Ettore Rotelli ci ritorna nelle «stipulazioni», che presenta in apertura di un seminario Isap del 2005. Si tratta di una impostazione certamente persuasiva, anche se fortemente assertiva, poi di fatto nella sostanza confermata, anche se in termini diversi, da Schiera in un importante saggio del 2010 comparso proprio sul *Giornale*⁹.

Siamo, a cavaliere dei due secoli, all'apogeo della parabola anche disciplinare della storia delle istituzioni politiche, che, nel dibattito pur tutto formale che accompagna la definizione dei settori scientifico-disciplinari, si vede attribuire, distinguendola dalla storia delle costituzioni, rimasta alla storia del diritto e al diritto costituzionale comparato, la storia costituzionale¹⁰.

D'altro canto l'esperienza stessa del *Giornale* dimostra come, lavorando nel merito, le partizioni accademiche non impediscono di guardare al «campo» nel suo complesso, prendendole appunto per quello che sono, funzionali appunto ad una ossessione tabellare, che sembra meno incalzante in anni recentissimi, ma ha pesantemente segnato l'università italiana nel primo ventennio del ventunesimo secolo.

Ricordati i tentativi, in fin dei conti superfetatori, di “picchettare” il campo, passiamo rapidamente dalla definizione *in himmel* alla pratica della storia costituzionale. Una pratica che apre un multiverso, tanto dal punto di vista della ricerca e del dibattito scientifico che da quello dell'impegno didattico.

Per semplificare, ovviamente schema-

tizzando al massimo, ed assumendo tutti i rischi del caso, mi permetto di definire la mia posizione all'interno di questo "campo" riprendendo una immagine di Luigi Firpo, uno dei capifila di una disciplina che il primo cattedratico di storia delle istituzioni politiche nell'università italiana definì – giustamente – «pericolosamente affine» alla storia delle istituzioni politiche¹¹. Intervendendo, in un momento direi fondativo dell'assetto contemporaneo della storiografia italiana, ovvero il congresso di Perugia dell'ottobre 1967, promosso dalla Società degli storici italiani, Firpo evocava, alle origini della storia delle dottrine politiche – la distinzione (cooperativa, diremmo oggi, ovvero di cooperazione e di contrapposizione) tra «filosofi» e «filologi», ovvero tra un approccio più filosofico-dottrinale ed uno più attento alle fonti, ovvero ai dati. Entrambi – sia chiaro – pertinenti, ma di fatto anche polarizzati e polarizzanti.

Se accettiamo, e non possiamo non farlo, l'idea del «campo», anzi, di più, del «campo largo» è evidente che anche il campo degli studi di storia costituzionale, al di là dei diversi approcci disciplinari di provenienza e del picchettaggio dei confini, che oggi mi interessano molto meno di trent'anni fa, può essere diviso, polarizzato cooperativamente tra filosofi e filologi. Ambedue gli approcci peraltro risultando, come si è detto pienamente legittimi.

L'autore di queste note si colloca risolutamente nel secondo raggruppamento o insieme.

La storia costituzionale dal mio punto di vista è una disciplina, più tecnicamente, non essendo formalmente ricompresa tra i 383 SSD, è un punto di vista positivo, caratterizzato da un approccio sintetico,

realistico e concreto. Così la intendo: una forte, precisa base giuridico-eventuale e una conseguente, ma solo su questa base, ambizione, o più semplicemente attenzione tipologica. A seconda dei temi, degli approcci e delle sensibilità in realtà il punto di partenza della ricerca (e della narrazione didattica) si può collocare vuoi sul piano tipologico, vuoi su quello giuridico eventuale. In ogni caso il nesso che li collega e li spiega risulta la politica: un punto di vista appunto storico, giuridico e politico.

Uso questo termine, «tipologico», così caro a Miglio, non tanto in senso deduttivo, ma anche induttivo, a partire appunto dai dati. Una disciplina multifocale, in quanto comprende i tre connessi punti di vista storico, giuridico e politico, che a sua tempo Marongiu aveva indicato come propri e nella loro combinazione sintetica distintivi dell'approccio della storia delle istituzioni politiche rispetto alle discipline affini. Di fatto, sinteticamente è una storia, «social-strutturale»: e mutuo questa definizione da Roberto Ruffilli, che felicemente sintetizza Miglio, di cui fu «cultore della materia» all'indomani della laurea, e Benvenuti, in dialogo con i suoi coetanei Rotelli e Schiera.

Proprio in ragione di questa lente multifocale, come si è appena detto, è evidente l'utilità, sono chiari i benefici della storia costituzionale, tanto in ordine al dibattito pubblico che alla cultura e all'educazione civica, oltre appunto alla formazione universitaria, su cui ora è necessario concentrarsi.

2. Esperienze di ricerca e dunque di didattica universitaria

Poste queste premesse desideravo segnalare, sviluppando in senso verticale il discorso, alcuni temi, sempre sulla base della «lunga fedeltà» e dell'opzione «filologica» di cui si è detto.

Proprio in ragione di questo approccio «filologico», la questione che nella storia costituzionale privilegio è la governabilità. Cruciale peraltro anche nel processo di formalizzazione della costituzione in un testo, ovvero il costituzionalismo contemporaneo: ne rappresenta, come ricorderemo in conclusione, citando, come non si può non citare, l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, uno dei due *volet*, delle due facce. Ne consegue l'attenzione a tre ordini di questioni, a partire dal processo di elaborazione delle costituzioni. Innanzi tutto proprio il nesso di elaborazione, Assemblee Costituenti o comunque potere costituente ↔ costituzioni formalizzate. Ne conseguono il tema del sistema politico (con particolare riferimento ai partiti, fondamentali sull'asse otto-novecentesco), e quello del sistema delle relazioni apparati – società, così da definire le pratiche modalità di governabilità.

Di qui l'indagine su proposte sintetiche, come a proposito del *pouvoir d'Etat*, come chiave dell'esperienza francese a sua volta paradigmatica nei momenti chiave di un percorso ormai ben più che bicentenario che si dispiega, dalle due coste dell'Atlantico, nel quadro mondiale. Dove, allo stato puro, si può dire dunque *Amministrazione e costituzione*¹².

Questo paradigma, ben formalizzato al di là dei mutevoli equilibri politici, e al di

là stesso del fluire delle costituzioni, che numerano le Repubbliche, con la sua forza di attrazione, offre la prima modalità di unificazione dell'Italia, nel più o meno lungo periodo francese che apre il diciannovesimo secolo. Unificazione che poi si annuncia nel 1848 in termini costituzionali e si compie nella prima parte della seconda metà del XIX secolo. Al momento in cui l'unificazione si compie produce a sua volta una forma peculiare di governabilità, una convergenza centripeta formalizzata nelle diverse configurazioni di quello che ho proposto di definire il «partito della maggioranza»¹³.

Partito ovviamente in un senso peculiare, in uno Stato peraltro in cui la forma partito, nelle diverse stagioni della sua configurazione, gioca un ruolo – chiave. E non a caso la prima costituzione democratica a formalizzare questa istituzione politica è proprio l'Italia nel 1947¹⁴. E nel tempo della repubblica, anche provando delle ricostruzioni sintetiche¹⁵ mi sono proposto di mostrare il duplice meccanismo di inclusione ed esclusione di vincolo cosiddetto esterno.

Proprio questi carotaggi, andando in profondità su queste due esperienze, a loro volta necessariamente connesse con un contesto non solo europeo, suggeriscono la necessità di una prospettiva non semplicemente comparata, ma trans-nazionale.

Una prima esperienza è stata favorita e suggerita dal 70° anniversario della Costituente e della Costituzione italiana, ponendola al centro appunto di un percorso globale, che interessa l'Europa (con destinazione le istituzioni comunitarie) e più ampiamente l'orizzonte mondiale (con destinazione la Dichiarazione universale del 1948). La *Scrittura delle Costituzioni*, titolo

suggerito da Sandro Guerrieri¹⁶ propone un percorso di flussi, su cui ritorneremo.

Si può toccare qui con mano la questione e la pratica ricognizione della circolazione di una cultura costituzionale transnazionale, ben dal di là della questione dei modelli e della stessa cultura giuridica. Lo conferma un altro più recente carotaggio su una caratteristica di una essenziale figura costituzionale, ovvero la durata settennale del mandato del presidente della Repubblica. Un itinerario, sempre compiuto insieme allo stesso Guerrieri, a Simona Mori e ad un costituzionalista sensibile alla prospettiva storica come Marco Olivetti, che ci ha permesso appunto di costruire un percorso transnazionale di lungo periodo sull'intero arco della storia costituzionale (scritta), da Filadelfia ai giorni nostri. Rintracciando contaminazioni e peculiarità¹⁷ anche non del tutto evidenti.

3. *In prospettiva*

Da questa brevissima e schematica ricognizione "esperienziale", emergono e si possono richiamare due ordini di problematiche sui quali si potrebbero ispirare e sviluppare gli studi.

Il primo è appunto a proposito del nesso strutturale amministrazione-costituzione, fondamentale nel periodo della costituzione di Antico Regime, e poi comunque decisivo. In questo senso vorrei ricordare l'idea, poi in sostanza ancora constatata come non realizzabile, di un «atlante» di quelli che abbiamo definito gli *orizzonti di cittadinanza*¹⁸, ovvero della trama delle circoscrizioni a vario titolo amministra-

tive, sociali, e politico-istituzionali, per larga parte non costituzionalizzate, ma comunque di rilievo anche appunto costituzionale, non solo nel senso della governabilità. I quadri territoriali ovvero i confini sono una sorta di impalcatura, di ordito, gli orizzonti appunto di esercizio della cittadinanza, una trama amministrativa su cui si strutturano appunto i dati costituzionali. Ulteriori sviluppi di questi studi anche in Italia permetterebbero tra l'altro anche di introiettare nel quadro della storia costituzionale quelli che sono stati definiti gli, *spatial and global turns*, la geostorica attenzione ai *borders studies*¹⁹. Dimostrando, almeno in questo caso, come i vari «turn» di cui via via si parla possono non risultare delle mere e passeggiere mode, ma un oggettivo arricchimento appunto trans-disciplinare.

Mi limito tuttavia soltanto ad evocare questo tema, per diffondermi un poco di più su due questioni e indirizzi di ricerca più classicamente di storia costituzionale, nel tempo delle costituzioni scritte, su cui sto cercando di lavorare, sempre in équipe con diversi gruppi di colleghi.

Il primo tema sono, come si è accennato, i flussi. Un termine che mi pare persuasivo, in quanto descrittivo, rispetto all'interminato ed interminabile, ma pure necessario e periodicamente aggiornato dibattito sui modelli, dal calco all'*entanglement*. E anche rispetto alla tipologia, sulla quale ci siamo soffermati in apertura e che pure mantiene una pratica valenza. Lavorare sui flussi, penso a partire ad esempio dalla Charte o da Cadice, permette inoltre una sorta di vaccinazione preventiva nei confronti dell'anacronismo: penso al fantasma dell'Europa meridionale (Southern Europe), ricomparso di

recente²⁰ una sorta di sottoprodotto ideologico, che dimostra come la comparazione perda ogni significato quando diventa pura giustapposizione, o geo-sistemazione preordinata.

Lavorare in un quadro di apporto trans-disciplinare appunto storico, giuridico e politico, nella direzione, anche appunto didattica, della definizione, della schematizzazione dei flussi può essere un modo per tenere insieme lo scrupolo sistematico, ovvero la presa in carico della panoplia dei testi, con la necessaria sintesi politico-istituzionale. Il campo di lavoro di questo primo esperimento, svolto necessariamente con uno sguardo particolarmente attento all'Italia, non può che essere l'Europa e in particolare l'Europa dell'Ottocento, fino alla Grande Guerra²¹. Un'Europa come campo dei flussi, che ovviamente è a sua volta generatrice di flussi. Flussi in entrata, in relazione agli Stati Uniti e flussi in uscita, sempre nella rotta transatlantica, verso l'Iberoamerica e anche nello spazio asiatico circa-europeo.

Il ragionamento sui flussi non è il repertorio sistematico, che Werner Daum, sta sviluppando con grande pertinacia ed uno sforzo meritorio al massimo e al quale mi onoro di avere partecipato, né quell'altrettanto e forse ancora più meritorio sforzo manualistico che sta sviluppando Francesca Sofia. Snello e schematico, anche in termini di utilizzazione didattica, si potrebbe configurare il ragionamento sui flussi costituzionali, puntando ad identificarne sorgenti e i percorsi, nei diversi momenti in particolare genetico e di esaurimento e nelle intersezioni.

Un progetto che potrebbe portare alla redazione di un «atlante» dei flussi, così da riprendere ma circostanziare una vec-

chia proposta di «genealogia delle costituzioni», titolo, quello di Conrad Bornhak, più intrigante dello svolgimento, così comunque da aprire il tema della *Genealogie der Verfassungen*. Il fuoco ovviamente non può che essere sui testi, cioè sul processo di redazione e sulla strutturazione dei sistemi istituzionali, ovvero l'incontro tra i testi appunto e la realtà politica, sociale ed istituzionale. Sia pure in questo senso "positivo" non si può fare economia della cultura costituzionale. Da giocare non tanto in una interminata ed interminabile ricerca sulla progettazione o sull'elaborazione teorica, quanto piuttosto su queste personalità, quei luoghi, quelle forze che rappresentando i punti di raccordo, di passaggio, appunto i *gatekeepers* dei flussi. Basti ricordare, per non indulgere sul Coppel, il meno noto, ma fondamentale Jean Denis Lanjuinais. Oppure lo stesso Cesare Balbo, o Laboulaye e Tocqueville, che in quanto costituenti riverberano il riferimento americano dalla Seconda alla Terza Repubblica.

Siccome ci chiedono dei manuali, l'ambizione conclusiva dovrebbe essere quella di un grafico, piuttosto che un'enciclopedia, in cui compaiano in termini di pratica effettiva, sociale, i temi di quelle che, *faute de mieux*, siamo abituati a chiamare forme di stato e forme di governo.

Di qui il secondo tema progettuale, passando dall'Ottocento al Novecento.

Che dal punto di vista della storia costituzionale è caratterizzato da una istituzione, le Costituenti, per la prima volta a suffragio universale. Posto che così si può qualificare solo quello che contempla tutti i maggiorenni, uomini e donne.

La seconda proposta riguarda appunto le Costituenti del XX secolo. Il duplice si-

gnificato del termine permette di chiarire l'ampiezza del tema, che riguarda, tanto le Assemblee Costituenti, quanto le donne che ne facevano parte.

L'Ottocento è il secolo dei flussi, il Novecento delle ondate. Di qui l'attenzione rispettivamente al primo dopoguerra, all'intertempo autoritario e totalitario, al secondo dopoguerra nella bipartizione determinata dalla Cortina di ferro, seguita dall'intertempo del recupero democratico occidentale ed infine al dopoguerra fredda, terzo del secolo ventesimo.

Dovendoci, *pour cause*, concentrare sull'Europa, più che dalla costituzione il Novecento per la storia costituzionale è caratterizzato dalle Assemblee Costituenti, che certamente dell'Europa, dal punto di vista appunto della storia costituzionale rappresentano l'esperienza più significativa a livello mondiale, un mondo appunto di sempre più Stati, in cui lo spazio europeo è sempre più contratto. Uno spazio che tuttavia, fino alle due "costituenti" per le Comunità prima e per l'Unione europea poi, non cessa di sviluppare la sua originalità.

Questa in sostanza è la mia cornice. All'interno della quale si collocano evidentemente ricerche più specifiche, monografiche, cui peraltro si faceva cenno all'inizio di questo breve percorso. Ricerche monografiche che tuttavia devono avere, comunque quella che prima ho definito l'ambizione tipologica ovvero di estrarre il dato sintetico dalla ricerca e dalla narrazione storico-giuridica, anche se senza al-

cuna ossessione politologica. La storia costituzionale, proprio in quanto attenta al dato evenemenziale, filologicamente accurato, non è disciplina meramente analitica, anche quando ovviamente si fanno ricerche d'archivi, né tantomeno deduttiva da categorie giuridiche.

Concludo con una questione aperta, quella dei termini cronologici. Siccome siamo professori universitari siamo in grado di motivare tutto e il contrario di tutto, in termini sempre assolutamente persuasivi. Come chi vorrebbe muovere da Hammurabi o imbarcare la storia romana.

Mi limito a ricordare l'articolo 16 della dichiarazione del 1789: «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione». Una affermazione impegnativa e contestabile, evocando, come pure è giusto, le leggi fondamentali del Regno, ovvero dell'*ancienne monarchie*, per non dire delle repubbliche aristocratiche, ma tale da permetterci comunque di focalizzarci, come si è fatto in queste pagine a partire dalle due modalità statunitensi e francese di guardare al percorso britannico post 1688-'89, o 1648, che poi è anche Westfalia, come punto di avvio dei flussi e riflussi che ci intrigano, fino alla fibrillante attualità contemporanea. In cui per non dire altro solo una delle grandi imprese mondiali pesa, capitalizza più dello Stato italiano, pur componente del club del G 7. Cosa che segna una periodizzazione evidente, definendo, come si è fatto per il termine *a quo*, quello *ad quem*.

- ¹ F. Bonini, *La storia delle istituzioni politiche: sviluppi e metodo*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», anno CL, n. 4/2018, pp. 627-671. Nello spirito di queste note riferirò in larga parte dei miei lavori, cercando di inserirli in un ragionamento più ampio.
- ² G. Melis, *La storia delle istituzioni. Una chiave di lettura*, Roma, Carocci, 2020.
- ³ F. Bonini, *Problemi di una storia costituzionale*, in «Rivista di storia contemporanea», 1987, 2, pp. 266-290.
- ⁴ F. Bonini *Uno statuto controverso. Considerazioni sulla storia costituzionale*, in «Quaderni costituzionali», 1995, 1, pp. 95-109.
- ⁵ P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica*, Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro, Milano, Giuffrè, 1986. Mi viene da collegare questo volume, per il suo valore di riflessione transdisciplinare e di confronto tra diverse (allora) "scuole" con il recentissimo, nella stessa collana, M. Gregorio, B. Sordi (a cura di) *Lo stato costituzionale. Radici e prospettive. Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti*, Firenze, 10 marzo 2023, Milano, Giuffrè, 2023.
- ⁶ *Costituente e Costituzione: una periodizzazione rilevante nella storia dell'Italia contemporanea*, in *Giacomo Perticone. Stato parlamentare e regime di massa nella cultura europea del Novecento*. Atti del Convegno Roma/Cassino, 18-20 maggio 1995, a c. di Maria Silvestri, Cassino, Edizioni dell'Università degli studi di Cassino, 1999, pp. 97-124.
- ⁷ *Storia delle istituzioni politiche: le definizioni*, in «Storia amministrazione costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», 24/2016, pp. 359-371.
- ⁸ *Editoriale*, in «Storia Amministrazione, Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», 1/1993, pp. 9-14.
- ⁹ P. Schiera, *Per la storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, I/2010, pp. 17-25.
- ¹⁰ F. Bonini, *La storia delle istituzioni politiche nell'Università italiana (1970-2010): elementi di genealogia*, in T. Di Maio, G. Malgeri (a cura di), *Storia cultura politica e relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe Ignesti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015 pp. 81-101.
- ¹¹ Citando A. Marongiu, *Valore della storia delle istituzioni politiche*, in *Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo*, Bologna, Zanichelli, 1953, pp. 449-453, l'ho sottolineato in *Il primo concorso di storia delle istituzioni politiche*, in A. Lo Presti e G. Malgeri (a cura di), *Storia e prospettiva del buon governo. Scritti in onore di Rocco Pezzimenti*, Roma, Studium, 2024, pp. 210-211.
- ¹² *Amministrazione e costituzione. Il modello francese*, Roma, Carocci, 1999.
- ¹³ *Dinamiche del sistema politico italiano: il «partito della maggioranza»*, in F. Bonini, T. Di Maio, G. Tognon (a cura di), *L'Italia Europea. Dall'Unificazione all'Unione*, Roma, Studium, 2017, pp. 104-117.
- ¹⁴ F. Bonini, *La democrazia dei (e nei) partiti: l'approccio dei costituenti*, in «DPCE Online», v. 46, n. 1, apr. 2021, 16 pp.
- ¹⁵ *Storia costituzionale della Repubblica*, Roma, Carocci, 2007.
- ¹⁶ F. Bonini, S. Guerrieri (a cura di), *La scrittura delle Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale*, Bologna, il Mulino, 2020.
- ¹⁷ F. Bonini, S. Guerrieri, S. Mori, M. Olivetti (a cura di), *Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2022.
- ¹⁸ F. Bonini, L. Blanco, S. Mori, F. Galluccio (a cura di), *Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell'Italia unita*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.
- ¹⁹ Laura Di Fiore, *Borders and the global turn*, in J. García-Álvarez, P. Puente-Lozano (a cura di), *Beneath the Lines: Borders and Boundary-Making from the 18th to the 20th Century*, Berlin, Springer, 2022.
- ²⁰ M. Isabella, *Southern Europe in the Age of Revolutions*, Princeton, Princeton University Press, 2023, pp. 161-172.
- ²¹ Si veda il primo appuntamento seminario presso l'Università di Torino il 4 luglio 2023, e il secondo presso la Lumsa di Roma il 17 ottobre 2024, "Flussi costituzionali nell'Ottocento europeo".

Per un futuro della storia costituzionale (e non solo). Osservazioni a proposito di didattica e comunicazione del sapere

PAOLO COLOMBO

1. *Molte domande, anche vecchie ma sempre nuove*

Verrebbe istintivo – e ce ne sarebbero le ragioni – di cominciare ad affrontare il problema in oggetto ricapitolando lo stato dell'arte: una sorta di doveroso riepilogo delle puntate precedenti.

Ma proverò a non farlo, e dirò presto il perché: ben inteso, nel pieno rispetto di chi, in questo contesto, prenderà le mosse in tal modo, e che così facendo realizzerà sicuramente un'operazione opportuna, utile, e in buona misura – addirittura – fondamentale. Perché la storia costituzionale ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni: ci abbiamo lavorato in molti e ne abbiamo disquisito in diversi tempi e sedi¹.

Molte intuizioni restano, naturalmente, valide.

Mi pare però che i tempi attuali chiamino a sfide e a corrispettive assunzioni di responsabilità che spostano quasi di necessità altrove, più avanti, più oltre,

il focus della nostra attenzione: quel focus che non per nulla è all'origine stessa del nostro ritrovarci per discutere e per scrivere sul senso della nostra professione e del nostro sapere. Il focus è la questione pedagogica.

Perché l'interrogativo di fondo che ci ha portati in questa occasione a confrontarci tra noi è per molti versi la chiave di tutto. Come trasmettere il nostro sapere? come insegnare la storia costituzionale?

E soprattutto – via, diciamocelo – è questa la domanda: perché? Perché mai dovremmo insistere a insegnare questa sfuggente e complessa materia che abbiamo impiegato anni e anni a definire? Forse la vera sfida sta nel tornare a spostarne i confini, ancora una volta: perché è questa la natura profonda della ricerca scientifica, e se vogliamo essere scienziati (seri) non possiamo sottrarci.

Ormai più di 10 anni fa intitolavo una riflessione sempre sulla storia costituzionale sollecitatami dal «Giornale di Storia costituzionale» (rivista per la quale non

saranno mai sufficienti gli elogi) *On the road again*, volendo con ciò soprattutto riferirmi alla necessità di sperimentare nuovi approcci, nuove modalità comunicative, nuove e sempre aggiornate fonti². Con il che si era già lì assai vicini alle questioni da cui parte la nostra riflessione odierna, ma nel frattempo la ‘frontiera’ pare essersi spostata ancora più in là, obbligando a percorrere ulteriori tratti di strada per essere, se non raggiunta, almeno avvicinata.

Nessuna intenzione di cedere a un’egocentrica autocitazione, ma mi pare che il punto sia – significativamente – ancora quello sotteso da quel titolo volutamente immaginifico.

Credo cioè che sia sempre tempo di rimetterci in strada: sarà anche faticoso, speravamo forse che ci fosse dato un tempo di quiete, di stasi e di paciosa dedizione agli studi in via di intrapresa. Ma è probabile che no: che non sia così.

Provo a spiegarmi.

Nessuna disciplina storica può prender corpo in termini di credibilità e duratura attrazione se non si lega alla propria tradizione, trovando in essa le ragioni del proprio divenire: fosse anche solo per farsi consapevole dei limiti scontati in passato e degli eventuali errori commessi. Ricadere in quegli errori – e farsi dunque ancora ingabbiare dagli stessi limiti – sarebbe, come si dice, diabolico. Errore nuovo, e per ciò stesso ancor più infernale, sarebbe – avendo alle spalle oltre mezzo secolo di esperienze – non tenerne conto e buttarle a mare tutto quel che si è acquisito.

Siamo qui a cercar di rispondere a nuove sfide, fors’anche epocali: non a gettare via residui di acqua sporca con metaforici (e preziosi) bambini dentro.

Fuori di metafore: la storia costituzio-

nale viene dalla storia delle istituzioni politiche, e ne è parte consustanziale. Si è faticato a prendere le misure del rapporto fra le due, ma tutto il lavoro svolto sull’una e sull’altra ha portato a risultati importanti e innegabili, ha fornito coordinate interpretative imprescindibili, ha consentito di assemblare una enorme banca dati sostanziata di ricerche e pubblicazioni rispettabilissime, dense di contenuti e in molti casi acutissime.

Grazie alla storia delle istituzioni politiche ne sappiamo oggi molto di più su come si è andato organizzando nel tempo il potere politico. Suona banale ricordarlo? Anche fosse, facciamolo ugualmente: di questo si occupano le nostre materie, fondamentalmente.

Due possibilità erano date: la storia costituzionale poteva essere iscritta dentro confini cronologici (riferendola cioè al tempo delle costituzioni scritte, che è come dire dal XVIII secolo in poi) o – diciamo così – ‘gerarchici’ (applicandola allo studio degli apparati istituzionali più ‘alti’ del sistema di esercizio del potere e riservando, detto in termini assai semplificati, la storia amministrativa a quelli più bassi).

Tutto lecito, intendiamoci: ma, messo in questi termini, il problema del rapporto fra ‘istituzioni’ e ‘costituzioni’ ha mostrato di generare quasi più problemi che soluzioni.

E se una delle domande che ci vogliamo qui porre è “Quale cronologia per fare storia costituzionale?”, forse sappiamo che la risposta è in buona parte contenuta nel nostro passato recente: chiedersi se la storia costituzionale dovesse necessariamente fermarsi alla seconda metà del 1700 è stato un doveroso e giustificato punto di partenza iniziale di dibattito ma ha finito

poi tuttavia per rivelarsi – come mi è già successo di scrivere altrove – un perno sul quale ci si è avvitati per anni in modo non di rado sostanzialmente gratuito e privo di costruito.

Non era lì il punto, cioè.

Il punto era semmai – ed è – in una delle altre domande che abbiamo messo a farci da segnaletica per il percorso che ci siamo proposti di compiere nelle giornate maceratesi convocate dal collega e amico Luigi Lacché³: cosa insegna la storia costituzionale? Ribadire la risposta ci porterà – io credo – a una terza domanda e al vero al cuore della nostra riflessione.

Ma, tempo al tempo.

Torniamo brevemente sulla questione dei limiti cronologici.

Risolviamola in termini molto sintetici e fin sbrigativi: i limiti cronologici non ci sono. La storia costituzionale può anche opzionare un target di periodizzazione privilegiato ma studia sostanzialmente un problema, non un tempo. Una scansione di date iniziale e finale conseguirebbe eventualmente alla impossibilità di individuare quel problema al di fuori della scansione stessa, ma così non è.

Perché il problema che si pone la storia costituzionale è quello della limitazione del potere: delle sue forme, delle sue modalità, delle sue cadenze e – questo sì – della sua tracciabilità nelle varianti storiche.

Potremmo fare delle scelte diverse e darci oggetti diversi di studio: ma, a parte che non mi pare conveniente farlo, per ora assumiamo questo come un punto saldo.

Detto ciò, la questione del termine *a quo* si svuota per lo più di senso. Lo abbiamo imparato nel lungo dibattito che sul finire del secolo scorso ci ha assorbi-

ti quanto alla retrodatabilità della storia costituzionale al periodo medievale. Non dimentichiamo che le sollecitazioni in quella direzione sono venute in primis e con maggior decisione dagli studi di taglio giuridico⁴: e, in proposito, dovrebbe essere sufficiente ricordare che diversi padri fondatori nostrani della nostra disciplina venivano per l'appunto da studi di giurisprudenza e che è inutile riempirsi la bocca di assennati apprezzamenti sulla utilità della interdisciplinarietà per poi astenersi dall'applicarla non tanto e non solo nel presente ma addirittura nel formarci una idea matura e 'pacificata' del nostro passato.

Quindi: abbiamo capito che dal medioevo venivano premesse indispensabili per capire il "costituzionalismo", cioè appunto lo svilupparsi di quell'estesissimo corpus di dottrine, idee, pratiche, dinamiche, eventi che hanno inoculato nella cultura occidentale (e qui si apre un altro problema, che non andrebbe dimenticato, quello delle coordinate geografiche) la tendenza a porre limiti ad un esercizio del potere che risulti arbitrario.

Da lì, il problema dei limiti temporali in sé e per sé non ha più avuto, a mio vedere, ragione d'essere.

Noi siamo coloro che studiano il potere nelle sue forme concrete di attuazione e si pongono il problema vitale, decisivo, assoluto delle limitazioni da porre a chi, il potere, lo detiene.

Se ancora ce ne fosse bisogno, va sottolineato che la storia costituzionale ha dato un gran contributo nel fare campo sgombrato dal problema dei limiti temporali dal punto di vista metodologico, contributo estensibile anche alla storia delle istituzioni ampiamente intesa.

Tra i nostri temi di studio rientrano a pieno titolo tutte le vicende in cui si esprime il comando dell'uomo sull'uomo, anche nell'antichità, ma fin addirittura dalle sue origini ancestrali. Non si vede ragione per la quale non dovrebbe interessarci la nascita preistorica e addirittura proto-umana della leadership e dei legami di primazia e sottomissione fra individui e fra gruppi.

D'altra parte, questo era uno degli aspetti che più affascinava chi ha aiutato la storia delle istituzioni politiche a muovere i primi passi⁵.

Insomma, non c'è vicenda storica, di qualunque periodo si tratti, che non abbia ragione di venir inclusa nelle nostre ricerche.

2. *Questioni di scelte e di valori*

Se dunque la storia costituzionale studia e insegna essenzialmente le vicende attraverso le quali sono passati i tentativi di limitare il potere, rispondere alla domanda chiave "Perché è importante impartire questo tipo di insegnamento?" spinge a spostarsi su un terreno valoriale che non deve spaventare o anche solo suscitare distanziamento. Anzi. In una scelta di adesione ai valori fondativi della comunità umana che desideriamo per il futuro potrebbe stare la ragione stessa di essere della nostra disciplina e – ancor di più – la variabile capace di farne non (come talvolta è stata considerata) una sorta di Cenerentola delle materie storiche, ma (se mi si consente di restare in metafora) una principessa chiamata a partecipare al ballo sontuoso nel quale si torni a mettere

in scena il ruolo civile della Storia, con la "S" maiuscola.

Come ogni specialista del passato che cede ai suadenti richiami del presente, corro il rischio – consapevole – di incorrere in errore; ciò non di meno risulta davvero arduo sottrarsi alla constatazione della pervasiva tendenza del tempo che stiamo vivendo verso forme di potere sempre più autoritarie, personalizzate e – di fatto – sottratte a quelle forme di controllo che il pensiero e le prassi politico-istituzionali degli ultimi due secoli e mezzo circa si sono arrovelati a predisporre nella speranza in tal modo di contribuire a qualcosa che per lungo tempo abbiamo chiamato, certo con qualche ingenuità, progresso dell'umanità.

Del pari non sembra possibile e neppure congruo chiudere occhi e orecchie davanti alle inquietanti simmetrie che si stanno manifestando con un passato non troppo lontano che si era sperato di non dover riveder presentarsi mai più.

Autoritarismi e dittature si possono naturalmente studiare, ed è importante e doveroso farlo: ma non dovrebbero rientrare nell'orizzonte auspicabile degli sviluppi e tantomeno delle aspettative future. E se fare scienza (più che mai all'interno di una università) implica responsabilità che vanno ben oltre la mera analisi asettica del proprio oggetto di attenzione... beh, eccoci allora arrivati nel pieno di quella *waste land* che abbiamo di fronte e che siamo chiamati a percorrere e a raccontare nella speranza di essere almeno in qualche misura faro per chi voglia illuminare il proprio pensiero e le proprie scelte.

Troppo spesso l'accademia si è mostrata eccessivamente cauta, se non pavida,

nell'attribuirsi compiti alti che le spettano: e invece, se non a lei, a chi?

Vogliamo avere il coraggio di dircelo, che l'oggettività e l'avalutatività dello storico sono non solo un mito (o una chimera) nella misura in cui risultano inattinabili nella realtà e al più rappresentano un lodevole traguardo ideale cui mirare per svolgere con serietà il proprio lavoro ben sapendo che non si arriverà mai a tagliarlo? Si può – e fin si deve – impegnarsi con rigore e misura chirurgica a fare scelte di campo, e dichiararle, perché in ciò sta la nostra vera affidabilità di storici, e perché ciò non significa mistificare la realtà ma sforzarsi di illustrarla non in un preteso succedersi di fatti 'veri' (che veri non si saprà mai in definitiva se sono) ma all'interno di una concatenazione di eventi che illustrino sanamente la differenza tra ciò che merita di essere perseguito e ciò che ci annichilisce invece a livelli solo distruttivi, del mondo che occupiamo e in ultima istanza di noi stessi.

Niente è indifferente e spesso la variabile può essere minima, all'apparenza così poco significante.

Al momento il raggruppamento disciplinare della storia delle istituzioni politiche mette in campo un esiguo esercito di una sessantina di ricercatori⁶: che studiano come si possano inventare per il potere limiti funzionali, fisiologici, allineati con valori che in millenni abbiamo elaborato come rispettabili, elevati, fin prioritari.

'Diritti' e 'libertà', li chiamiamo nei nostri corsi. Più raramente, 'giustizia'. Spesso finiamo col lasciare ai politologi il quasi completo monopolio dell'importantissimo insegnamento di ciò che è 'democrazia'.

Potremo aggiungerci 'uguaglianza' e

'solidarietà'. Qualcuno pensò persino (le ragioni storiche e contingenti noi le conosciamo bene, ma la cosa non attenua la potenza intrinseca dell'idea) di dover annoverare tra quei principi base la 'fraternità'.

Pensate un po' cosa ci siamo persi per strada.

Compito degli storici, al di là del semplice e un po' troppo generico "ricostruire il passato", non dovrebbe proprio essere rivelare ciò che del passato ci siamo persi e che invece converrebbe continuare a portarsi con sé?

Elaborare, applicare e non trascurare mai di tenere vive modalità di limitazione del potere.

Non voglio dire che non ci siano altri studiosi che possono svolgere lo stesso compito, ma per certo so che per noi (se non ho frainteso in tutti questi anni il significato ultimo della storia costituzionale) si tratta dell'oggetto di attenzione primario.

E questo ci rende in qualche modo unici. Pochi. Pochissimi, ma unici.

Ecco perché, a mio modesto parere, è ancora e sempre più importante impartire l'insegnamento di storia costituzionale.

3. *Un afflato potente*

Spero, naturalmente, che gli eventi futuri smentiscano questa mia enfasi sull'impellenza di ciò che facciamo.

Ma tant'è. Al momento non possiamo saperlo e in ogni caso, sicuro, non sta a noi il divinare il futuro.

Quindi, quello che possiamo e dobbiamo fare è domandarci come possiamo trasmettere alle giovani generazioni il nostro

sapere in una maniera che non risulti desueta ma – anzi – che risponda ai bisogni dei tempi e alle trasformazioni in atto, che non possiamo ignorare.

Anche di questo discutevamo già una decina di anni fa: qualche passo è stato fatto, ma – forse – non tanti quanto sarebbe stato possibile.

Di certo ci siamo concessi un approccio più disinvolto e libero alle fonti: soprattutto nel campo della didattica – che è quello che qui, oggi, più rileva – materiali un tempo considerati con grande diffidenza vengono ora portati o almeno citati nelle aule per chiarire o anche solo rendere maggiormente familiare l'uno o l'altro argomento. Penso a film, fotografie, serie Tv, musiche, immagini di vario genere, tra cui fumetti o *graphic novel*, addirittura cartoon. Certo, non si fa la storia con i disegni animati: ma con i disegni animati può accadere di riuscire a insegnarla, e questo in buona misura l'abbiamo ormai capito. I discenti con cui abbiamo a che fare incarnano una mutazione antropologica che sarebbe sciocco disconoscere. Detto in altri termini condividono forme culturali diverse da chi li ha preceduti e che è compito di noi docenti, almeno in parte, mappare, riconoscere e provare a condividere⁷.

Tutto questo, sia detto per inciso, non significa neppure lontanamente rinnegare il valore degli archivi: ripeteva già un maestro come Claudio Pavone che «il rapporto tra l'archivio e l'istituzione è in realtà triplice, non limitandosi a quello tra archivio e istituzione che l'ha prodotto, ma comprendendo anche quello fra archivio, istituzione e gli altri elementi della storia, sia questa storia politico-costituzionale o storia sociale *tout-court*»⁸.

Del pari, come già emerge da questa citazione, mi pare possa ritenersi 'sdoganata' – sempre con le dovute cautele – la questione della interdisciplinarietà: non abbiamo più bisogno di affermare la nostra identità disciplinare arroccandoci all'interno di una cittadella chiusa agli influssi esterni. Il dialogo e le reciproche contaminazioni con gli altri ambiti della storiografia hanno mostrato e stanno mostrando tutta la propria capacità vivificante: non penso che oggi la cosa possa essere messa in discussione. E ciò vale per le discipline in qualche modo e in varia misura 'sorelle' della storia delle istituzioni (storia delle costituzioni, storia del pensiero politico, storia del parlamentarismo...) quanto per quelle in linea teorica più distanti (storia economica, storia politica *tout court*, storia sociale, storia culturale, storia della mentalità, per non dire di campi di studio che propriamente storici non sono neppure come la politologia, la sociologia o l'antropologia...).

Dobbiamo dare respiro alla nostra disciplina, nell'insegnamento prima che in altro, e queste due componenti (un approccio elastico e funzionale alle fonti, e una disponibilità aperta a dialogare con specialisti di diversi ambiti) forniscono un contributo imprescindibile in tale direzione.

Ma, pure in questo caso, il vero nocciolo della questione potrebbe trovarsi altrove. Perché ciò che occorre trasmettere agli studenti è il potente afflato che dal profondo dovrebbe gonfiare le vele degli studi nella nostra materia.

Jacques Godechot presentava le istituzioni come il quadro nel quale si dibattono gli uomini: per gli anni nei quali scriveva, e pensava, il grande storico francese vole-

va essenzialmente dire che erano il prodotto della lotta fra classi o gruppi sociali. Mal'immagine da lui fornita, come avviene nel caso dei più brillanti intellettuali, recupera nell'essenza di ciò di cui sta parlando (e ci continua a restituire nel tempo) qualcosa di più che non le semplici categorie transeunti del momento in cui è stata concepita.

La storia delle istituzioni fornisce il quadro dentro il quale si dibatte l'umanità, con tutte le sue passioni, i suoi scontri di interessi, le sue potenti pulsioni, le sue insopprimibili aspirazioni. Questo dovremo saper vedere dietro le cose che studiamo e che studieremo. Questo dovremo raccontare – e far 'respirare' – ai chi ci ascolta a lezione.

Marc Bloch – di maestro in maestro – concepiva le istituzioni come la punta di un iceberg, e se rileggiamo il suo memorabile *Apologia della storia* ci sorprendiamo a concludere che, in fondo, la storia delle istituzioni politiche si dovrebbe collocare agli antipodi della storia strettamente 'evenemenziale': si propone di lavorare non su ciò che meramente succede, cioè non sul semplice dato sensibile, sul segno lasciato inciso dal passato nella storia, ma su come vive, in concreto, il suo oggetto di studio. Noi non studiamo e ricostruiamo le istituzioni per come sono messe nero su bianco, scolpite rigidamente nella pietra delle regole che dovrebbero seguire, ma nel fluire vitale del loro effettivo funzionamento. Questa è la nostra regola numero 1, e non dovremmo mai dimenticarcela. Così come non dovremmo mai trascurare di trasmetterla nell'insegnamento, non tanto quale prescrizione impositiva ma quale motore della costruzione di senso del nostro sapere.

4. *Un allargamento di orizzonti*

Messa la questione in questi termini, interrogarsi su chi dovrebbero essere gli studenti dei corsi in cui si trattano, anche solo parzialmente, temi di storia costituzionale può anche apparire un falso problema. O, detto diversamente, un problema le cui dimensioni si allargano a dismisura, al punto da non richiedere più una soluzione specifica.

A voler peccare di immodestia (e a voler lanciare una costruttiva provocazione) si potrebbe cioè affermare che non esiste quasi corso di studi post-diploma che dovrebbe prescindere dall'apprendimento della storia costituzionale, perché sarebbe auspicabile che non esistessero cittadini ignari dei fondamenti del processo di costruzione delle libertà, dei diritti, delle autonomie, e – in ultima istanza – della epocale lotta condotta affinché il potere non sia arbitrario, dittatoriale, assoluto (forme istituzionali che peraltro andrebbero comunque conosciute proprio per saperne prendere le misure). Nei tempi recenti abbiamo chiamato questo, come si diceva poco sopra, 'democrazia' ma non sta scritto da nessuna parte che una simile categorizzazione ci debba vincolare. Altre forme e altri nomi compariranno.

Naturalmente, come ho appena rimarcato, si tratta di una provocazione, ma mi spingerei a sostenere che anche medici, manager, ingegneri dovrebbero svolgere il proprio ruolo all'interno delle società padroneggiando almeno l'ABC della nostra disciplina, a patto – sia chiaro – di sapere elaborare una modalità di trasmissione dei suoi contenuti liberata da tecnicismi e orpelli teorici superflui (attenzione: stiamo sempre parlando di didattica, e

qui di qualcosa che potremmo chiamare ‘didattica civile’, e non di scrittura scientifica o di comunicazione accademica!).

Ma ancor di più: perché dare per scontato che ci dovremmo rivolgere solo alla formazione specialistica, quella messa a disposizione solo di chi abbia già ottenuto un diploma?

Non esiste, almeno in teoria, un corpus di saperi che riteniamo fondamentali per la formazione di ogni cittadino? Fondamenti di educazione medica, giuridica, politica, economica. Per quale motivo non dovremmo ambire a che nel DNA dei membri futuri delle nostre comunità sia inoculato un quid essenziale di cognizioni su come ci si difende dagli eccessi del potere politico?

Perché continuiamo a pensare che la nostra disciplina viva e possa abitare in un solo habitat, quello universitario?

Forse perché non abbiamo mai neppure immaginato di poter portare al di fuori di quell’habitat ciò che sappiamo, non abbiamo mai neanche ipotizzato di compiere lo sforzo di adattarlo a un diverso ambiente, condannandoci così – come certe specie animali, il cui ecosistema si va inesorabilmente riducendo – alla stentata sopravvivenza o addirittura all’estinzione.

In buona sostanza: perché non aprirci alle scuole secondarie, o persino a ciò che le precede? E, badate, qualcosa sta già accadendo. Ricordo bene un testo di storia di mio figlio alle scuole medie nel quale si trattavano argomenti (per quanto del tutto comprensibilmente semplificati) pertinenti a quelle che chiamiamo storia delle istituzioni politiche o storia costituzionale e che spesso gli studenti universitari dei nostri corsi non sanno restituire in sede d’esame.

Quello che serve, insomma, è un salto di prospettiva, per certi versi uno scatto evolutivo.

Nessuno dice che sia facile. Non intendo qui disconoscere le gabbie (normative, ministeriali, strutturali, logistiche) che ci attorniano e non voglio per nulla dichiararmi contrario a una politica anche di piccoli passi, che saranno comunque utili e significativi.

Ma niente cambierà mai, se – il cambiamento – non iniziamo a immaginarlo. E per immaginarlo – mi si perdonino le ripetizioni, ma questo è appunto il cuore del problema – dobbiamo credere nella forza del nostro sapere. Se non ci crediamo noi per primi, non ci crederà sicuramente nessun altro.

5. *Un corpus ben definito di conoscenze essenziali*

Una prima osservazione sulla manualistica si interconnette evidentemente con quanto appena detto. Non sono molti gli accademici che amano impegnarsi nella progettazione e nella realizzazione di manuali per le scuole medie e superiori. Certo, tra quei pochi non si trovano poi di norma studiosi di settori specialistici o ritenuti tali, e le ragioni risultano evidenti. Ma se partiamo dal presupposto che si potrebbe anche rimettere in discussione la qualifica di ‘specialistiche’ attribuita alle nostre materie, abbattendo così le paratie stagne che per decenni ci hanno relegato in posizioni magari molto elevate ma isolatissime, e provare a ragionare su di esse come su di un insieme di saperi fondativi del nostro vivere civile, le cose

cambiano. Credo che in ciò stia una sfida che s'impone soprattutto alle giovani generazioni degli studiosi dei nostri campi.

D'altra parte, non mi sento di poter dire che, per parte loro, le 'generazioni' *senior* abbiano lasciato (o stiano lasciando) una eredità particolarmente significativa in termini di produzione manualistica.

Basterebbe constatare – partendo dal più ampio orizzonte della storia delle istituzioni politiche – che, volendo trovare un'analisi di ampio respiro cronologico, ci si veda ancora costretti non di rado ad affidarsi ai meritori volumi di Jacques Ellul, che seguono però con tanta rigidità il filo conduttore della storia francese e peraltro cominciano a mostrare sempre più evidenti limiti di età; il livello qualitativo della loro traduzione, per di più, lascia spazio a non poche critiche⁹.

Non mi risulta che nessuno si sia provato a proporre concretamente un'alternativa in ambito italiano.

Si sono prodotti lavori intenzionalmente rivolti agli studenti, ma su oggetti specifici di ricerca di questo o quel docente, magari con ottime intenzioni di semplificazione e sistematizzazione dell'argomento: riconosco di buon grado di poter essere contato io stesso in quel novero. Ma, diciamocelo, stiamo parlando di materiali utili a chi dovesse preparare l'esame di quello specifico corso, centrato sulle conoscenze, approfonditesi in anni di ricerca, del suo titolare¹⁰. Insomma, in quei casi siamo di fronte a strumenti ad hoc, non ad apparati flessibili e multiuso che mettano a disposizione dei discenti quella tanto evocata cassetta degli attrezzi che si dovrebbe poter andare a prendere nel ripostiglio delle proprie conoscenze acquisite al momento del bisogno per risolvere

i più disparati problemi di analisi o anche solo semplicemente di ragionamento su questioni politiche. E questo, una disciplina della portata della storia delle istituzioni politiche, dovrebbe saper consegnare nelle mani di chi la apprende.

Le cose non cambiano di molto se ci si limita al settore, più ristretto, della storia costituzionale. Qui si è registrato un maggior impegno ma, tutto considerato, sempre piuttosto settoriale, con scansioni cronologiche e territoriali limitate, non di rado avvalendosi dell'espedito (comprensibile e fin lodevole ma dal punto di vista didattico notoriamente non del tutto convincente in termini di uniformità, agevolezza di approccio, linearità pedagogica) della raccolta di contributi a più mani.

La storia costituzionale nostrana vanta diverse proposte di titoli dedicati allo studio da parte degli studenti, ma – spiace dirlo, per quanto le eccezioni esistano – quasi mai con aperture di respiro internazionale o almeno comparativo¹¹.

In ogni caso, nessuno mi sembra abbia tentato un approccio didattico davvero innovativo: potremmo eventualmente dire che ci siamo sforzati di recuperare un po' del terreno perduto nel pressoché completo immobilismo dei decenni passati ma, nell'affanno di un tale impegno, abbiamo perso di vista la necessità di aggiornare le prassi di comunicazione del nostro sapere e di provare ad allinearci con le mutazioni culturali e fin probabilmente antropologiche cui stavano andando incontro i nostri studenti.

Ci piaccia o no, loro sono cambiati e ancora stanno cambiando, velocemente. Forse ancor più velocemente di quanto ci sembri. E se, entrando in aula, non voglia-

mo trovarci a giocare una partita persa in partenza, non possiamo che prenderne atto.

Anche la manualistica, in definitiva, sembra così aver molta strada da fare perché si arrivi a consolidare un corpus contenuto e definito di conoscenze essenziali, quelle davvero fondamentali, che per questo dovrebbero stare per l'appunto nelle pagine dei manuali, senza cedere alla tentazione di riversarvi invece nozioni anche frutto di raffinati approfondimenti su temi molto precisi che però in un testo di studio di base finiscono per generare più ridondanza e confusione che altro.

Operando così, forse, la manualistica potrebbe fattivamente contribuire a organizzare le conoscenze che devono essere ritenute chiaramente basilari per la storia costituzionale e per l'insieme sia di coloro che la insegnano sia di coloro ai quali si chiede di apprenderla.

6. *Il futuro della Storia costituzionale*

Ora. Quanto prospettato fin qui dovrebbe generare coraggio e disponibilità ad un impegno rinnovato ma potrebbe suscitare anche sconcerto o addirittura comprensibile smarrimento: proprio per questo, se vogliamo spingerci a domandarci quale possa essere il ruolo della storia costituzionale nelle università del terzo millennio, conviene forse provare a riprendere e riassumere in pochi punti essenziali gli obiettivi che potremmo porci.

– Sicuramente dobbiamo fare quanto in nostro potere per rin vigorire il nostro raggruppamento disciplinare, dal punto di vista sia del riconoscimento scientifico

sia della composizione numerica. Diversamente, le conseguenze potrebbero rivelarsi estremamente negative: su questo, penso non siano possibili discordanze.

– Per andare in tale direzione, occorre impegnarci a dialogare con gli specialisti del maggior numero possibile di altre discipline, prendendo serenamente e (se il caso) per primi l'iniziativa, senza timori reverenziali né supponenti presunzioni di superiorità, ed evitando di attendere che siano altri a muoversi nella nostra direzione.

– Non dobbiamo abbandonare il percorso di apertura a nuove fonti documentarie e a innovative modalità di comunicazione del nostro sapere rivolgendoci con sempre maggior determinazione all'esterno del mondo accademico, nella più matura e consapevolmente 'impegnata' pratica di quella che via via prende forma come la importantissima "Terza missione" delle università. Tale pratica deve diventare un appiglio saldo e affidabile, non più un semplice, per quanto centrale, stimolo di discussione e progettazione.

– Il perseguimento di questi tre primi obiettivi deve confortarci in una rilettura fondativa delle ragioni profonde, dei contenuti civili e del senso sociale delle nostre discipline, in particolare con riferimento alla storia costituzionale. Non possiamo sottrarci al compito di cercare e assicurare a quest'ultima un posto nella costruzione della socializzazione primaria del nostro paese (e, in epoca di poco reversibile globalizzazione, non solo). Il nuovo millennio chiama indubitabilmente a sfide includibili, e chiede nuove logiche di formazione alla cittadinanza, alle quali, nei limiti delle nostre competenze, non possiamo far mancare il nostro contributo.

– Conseguo a ciò l'onere di una consapevolezza misurata (per non perdersi nulla dell'altissimo percorso scientifico ed epistemologico fin qui già compiuto) ma innovata e rinnovante energia produttiva, che ci faccia capaci di condurre ricerche e scrivere testi in grado di dare respiro agli oggetti dei nostri studi, senza confinarli 'solo' nell'ambito dei pur lodevoli e indispensabili approfondimenti specialistici.

– I risultati di una simile impostazione devono ricadere a cascata sulla manualistica, a fronte di un'apertura 'verso il basso' che mostri la nostra capacità di offrire un utile contributo e di tener vivo un dialogo con le scuole medie e superiori, in una visione della formazione scolastica – come si diceva – che contempra come fondamentali le conoscenze essenziali dei meccanismi di funzionamento del potere politico e di quelli da predisporre al fine di limitarne gli eccessi.

– La nostra didattica, oltre a proporsi come chiara, lineare e doverosamente accessibile (propositi che già sicuramente mira a soddisfare) non deve rifuggire l'afflato 'epico' dei temi trattati. False modestie e pudori di facciata costituirebbero a questo punto peccati – per così dire – di *Hybris* a rovescio, svelando una ridotta disponibilità a mettersi in gioco su terreni che potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro non solo disciplinare e ai quali fini-

remmo per sottrarci colpevolmente. Se ci sono valide ragioni nella costante crescita d'importanza riconosciuta negli ultimi anni alla "Terza missione" occorre farle proprie, coltivarle e trasporle nel campo più ampio della alta divulgazione: ma, mi spingerei a dire, della divulgazione in generale (c'è poco da fare gli schizzinosi quando in gioco c'è l'esistenza stessa di qualcosa di molto prezioso). La didattica, sorta di palcoscenico con annessa audience messoci a disposizione con costanza e regolarità dalla nostra professione, potrebbe essere il contesto ideale di allenamento e verifica per tali scopi: un terreno quasi quotidiano, immediato, praticabile e protetto quanto basta per lasciarsi serenamente andare a sperimentazioni costruttive.

– In definitiva – e con ciò si torna alla nostra chiamata di responsabilità – siamo noi che dobbiamo metterci in gioco, perché – parafrasando senza ironia (al massimo con una sana dose di autoironia) il titolo di una canzone divenuto non a caso ormai vero e proprio refrain della divulgazione e del richiamo a senso di responsabilità di ogni essere umano che vive il proprio tempo, "la storia costituzionale siamo noi". Se non cambiamo noi, come si è cercato qui di argomentare, non possiamo aspettarci, non possiamo pretendere, non possiamo illuderci che nulla cambi.

¹ Si vedano i numeri del «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, 1/2010, *On constitutional history: Questions, methodologies, historiographies* / Sulla storia costituzio-

nale. *Problemi, metodi, storiografie*; n. 32, II/2016, *Ripensare il costituzionalismo nell'era globale / Re-thinking constitutionalism in the global era*; n. 36, II/2018, *Storia e*

storiografia costituzionale in Italia: caratteri originari e nuove tendenze. Per i 70 anni della Costituzione italiana / Constitutional History and Historiography in Italy: key-

elements and new trends. For the 70 years of the Italian Constitution; n. 41, 1/2021, *Venti anni del Giornale di Storia costituzionale / Twenty Years of the Journal of Constitutional History*.

² On the road again: osservazioni propositive intorno alla storia costituzionale, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, 1/2010, pp. 57-63; successivamente si può vedere anche P. Colombo, *Una sfida accolta: la monarchia come oggetto di studio della Storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 36, II/2018, pp. 69-83.

³ Che non a caso è tornato recentemente a esprimersi sui «percorsi storici» della costituzionalità: cfr., L. Lacché, *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, Giappichelli, 2023.

⁴ Restano per me fondamentali i lavori di Maurizio Fioravanti, in particolare, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Giappichelli, Torino, 1995; ma, più recentemente, *Lezioni di Storia Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021.

⁵ Penso soprattutto ai lavori di Gianfranco Miglio; segnalo qui un breve ma significativo articolo riportato all'attenzione da un recente lavoro di raccolta di scritti brevi: *Dall'etologia alla sociobiologia (1979)*, in D. Palano (a cura di), *La lezione del realismo. Scritti brevi sulla politica internazionale, l'Europa, la storia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2022, pp. 143-144. Sull'ap-proccio generale di Miglio in argomento cfr., P. Colombo, *Il carattere ancipite del potere: considerazioni sulla 'pre-istoria' delle istituzioni politiche*, in D. Palano (a cura di), *La politica pura. Il laboratorio di Gianfranco Miglio*, Milano, Vita e Pensiero, 2019, pp. 195-215.

⁶ Così, al momento in cui chiu-

do questo saggio (fine giugno 2024), secondo i dati ufficiali CINECA: <https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/vis_docenti.php>.

⁷ Il Centro di Ricerca «Arti e Mestieri» dell'Università Cattolica di Milano si sta indirizzando da qualche tempo anche ad approfondire tali questioni, con specifico riferimento alle nuove problematiche della trasmissione dei saperi padroneggiati dalle professioni scientifiche: cfr., in tal senso C. Bon (a cura di), *Nuove frontiere nella trasmissione del sapere. Le sfide delle professioni intellettuali e il ruolo dell'università nel XXI secolo*, Milano, Vita e Pensiero, 2023. Mi permetto altresì di rinviare a P. Colombo, *La condivisione del sapere storico. Proposte per una didattica innovativa*, in G. Doria, M.C. Malaguti (a cura di), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2016, pp. 89-106.

⁸ Cfr., S. Francesca, *Come dagli archivi è nata la storia delle istituzioni: una biografia esemplare*, in «Contemporanea», IX, n. 1 (2006), pp. 193-198, p. 196.

⁹ J. Ellul, *Storia delle istituzioni*, Mursia, Milano, 1981 (ed. or. *Historie des Institutions*, Paris, Presses Universitaires de France, 1959-1989).

¹⁰ Faccio un esempio solo, personale, come caso per così dire di 'autocritica', non essendo minimamente mia intenzione esprimere valutazioni azzardate su altri corsi e altri colleghi: P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

¹¹ Compito arduo e antipaticissimo, come si comprenderà, è calare nel concreto simili osservazioni di massima. Cito qui di seguito solo alcuni testi, non per escluderne altri (che potrebbero tra l'altro essermi anche sfuggiti: e in questa eventualità spe-

ro mi si vorrà perdonare) né per porre questi su un qualche piedestallo di preferenza: l'intento è solo quello di fornire poche coordinate essenziali attorno a un tema che meriterebbe trattazione a parte e approfondita. Mi riferisco in ogni caso a titoli che rinviino esplicitamente al 'taglio' costituzionale. Ciò non toglie che il discorso andrebbe allargato alla manualistica non di storia costituzionale ma di storia delle istituzioni politiche più ampiamente intesa e di storia dell'amministrazione: discorso però che qui non sarebbe pertinente. Se proviamo a limitarci agli anni del nuovo secolo, ho presente R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carrocci, 2002; F. Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica. Un profilo dal 1876 a oggi*, Roma, Carrocci, 2007; A. Torre, *Storia Costituzionale del Regno Unito attraverso i Primi Ministri*, Padova, CEDAM, 2020; M. Fioravanti, *Lezioni di Storia Costituzionale*, cit.; Andrea Manzella, *Passaggi Costituzionali*, Bologna, il Mulino, 2023; L. Lacché, *La Costituzione nel Novecento*, cit. Si noterà che il fuoco di attenzione è per lo più sul caso italiano e che, diversamente, ci si concentra comunque su casi singoli (quello britannico); non di rado, poi, gli autori non provengono dal nostro specifico settore disciplinare ma da ambito giuridico. Un cenno merita poi il caso di R.C. Van Canegem, *Il diritto costituzionale occidentale. Un'introduzione storica* (edizione italiana a cura di F. Quaglia), Roma, Carrocci, 2003 (ed. or. Cambridge University Press, 1995) che porta in campo la questione della manualistica (in questo caso di respiro abbastanza ampio) edita originariamente all'estero e tradotta per l'Italia.

La storia costituzionale in Italia e in Germania: tra storia speciale e ‘trans’disciplinare

ANNA GIANNA MANCA

Coltivare la storia costituzionale in ambito accademico richiede molta determinazione, particolarmente in Italia. E soprattutto in un Dipartimento di Lettere, dove le storie cosiddette generali ‘presidiano’ i primi anni del corso di studio triennale a indirizzo storico, e negli anni successivi della magistrale altre storie speciali (storia della scienza, storia economica, storia del diritto, storia delle dottrine politiche, etc.) contendono alla storia delle istituzioni politiche, entro il cui settore disciplinare, SPS/03, si coltiva prevalentemente in Italia la storia costituzionale¹, un ruolo formativo essenziale².

Non minore determinazione è necessaria per portare avanti la ricerca sul campo. La stessa idea che la storia costituzionale sia una storia speciale (*Fachgeschichte*), dotata cioè di una sua autonomia disciplinare, in considerazione del suo punto di vista, del suo oggetto e/o interesse conoscitivo, del suo metodo, questioni queste affrontate in Germania da Hans Boldt³, in Italia non solo non si è af-

fermata, ma non è stata nemmeno mai posta esplicitamente all’ordine del giorno del dibattito scientifico.

In Germania, perlomeno, il dibattito in merito si è svolto apertamente e pubblicamente, seppure a ondate successive, raggiungendo due momenti significativi, nel 1981 e nel 2006, più o meno in coincidenza con l’emergere prepotente della ‘nuova’ storia sociale prima e della ‘nuova’ storia culturale poi⁴. In entrambi i casi, comunque, l’obiettivo polemico principale era il tradizionale primato della storia politica, a cui veniva e viene ancora oggi equiparata, non senza scivolare in una generalizzazione perlomeno affrettata, la storia costituzionale⁵.

Comunque, a ognuno di questi due momenti di emersione della questione dell’autonomia scientifica della storia costituzionale sono seguiti inabissamente carsici più o meno tattici del dibattito metodologico, il secondo dei quali perdura ancora oggi. E questo con buona pace di coloro che, dall’interno della *Vereinigung*

für Verfassungsgeschichte (Associazione per la storia costituzionale) tedesca⁶, si limitano, con atteggiamento ecumenico, a rilevare il contrappunto polifonico di coloro che coltivano la storia costituzionale dal differente punto di vista dei giuristi e degli storici [!]. La proposta del *Vorstand* (giunta) della Associazione di storia costituzionale tedesca nel corso dell'ultima riunione sociale (28-29 febbraio 2024), di porre nuovamente all'ordine del giorno della prossima riunione (2026) il tema dello stato della disciplina, potrebbe tuttavia rappresentare l'occasione per tornare a fare il punto sul metodo e le prospettive della disciplina in Germania.

In Italia, nella migliore delle ipotesi, cioè secondo Ettore Rotelli⁷, che effettivamente si è cimentato con il compito di enucleare e circoscrivere l'oggetto e i contenuti della storia costituzionale dall'osservatorio privilegiato dello storico delle istituzioni politiche, la storia costituzionale, anzitutto, è altro dalla storia delle Costituzioni⁸, la denominazione del settore scientifico-disciplinare sotto cui solitamente si insegna la storia costituzionale nelle Facoltà di giurisprudenza. Per Rotelli, anzitutto, la storia costituzionale «non è storia del costituzionalismo, del pensiero giuridico o politico, delle ideologie o delle 'dottrine', non è storia delle Costituzioni come fonti del diritto accanto o sopra altre fonti del diritto ...»⁹. La storia costituzionale, inoltre, non è un modo di fare meglio e/o diversamente storia, ma ha un suo oggetto ben preciso; essa è infatti «storia dei comportamenti individuali, collettivi e collegiali tenuti nell'esercizio del potere pubblico in relazione a ciò che, con Costituzione in parte o in tutto scritta, si era convenuto o stabilito in ordine

all'organizzazione, appunto 'costituzionale', dello Stato»¹⁰.

Dal punto di vista poi della collocazione nell'albero delle discipline, la storia costituzionale è, per Rotelli, insieme alla storia amministrativa, componente imprescindibile della storia delle istituzioni politiche¹¹, stabilendo così con quest'ultima un legame, non certo di identità, ma comunque di ampia sovrapposizione. Un legame che ha dato alla storia costituzionale italiana una 'casa', entro le cui mura poter sviluppare liberamente la sua ricerca, anche se una casa 'aperta' o «esposta», come lo storico tedesco del Medioevo Frantisek Graus ha efficacemente qualificato la condizione della storia costituzionale del medioevo¹². Del resto il medesimo intreccio tra storia costituzionale e storia delle istituzioni politiche si può constatare anche in Francia, dove, come ha notato anche Hans Boldt, la storia politico-costituzionale concretamente coltivata e insegnata si ritrova più nei contenuti e nell'ambito di indagine della «storia delle istituzioni politiche» che non in quelli della più tradizionale «histoire constitutionnelle»¹³, ancora oggi alla ricerca della propria autonomia scientifica tra storia delle costituzioni e storia politica¹⁴.

D'altra parte non si può certo negare che in Italia anche la storia delle istituzioni politiche abbia faticato alquanto ad affermare la sua autonomia accademica¹⁵. Solo con Antonio Marongiu, com'è noto, essa si è affrancata dalla simbiosi/sudditanza nei confronti della storia delle dottrine politiche, cui appariva ancora indissolubilmente legata sotto il magistero di Gaetano Mosca¹⁶. Fu Marongiu, infatti, il primo in Italia a ottenere una cattedra di storia delle istituzioni politiche, e

a osare una definizione dell'oggetto della storia delle istituzioni politiche: «storia dell'attività umana rivolta a costituire, riformare, o anche soltanto rovesciare le istituzioni fondamentali delle società politiche, e storia propria di quelle istituzioni che di tale attività sono state lo svolgimento, il risultato, lo strumento oppure l'obbiettivo»¹⁷. Anche se, circostanza per il nostro discorso assai significativa, fu sempre Marongiu a esplicitare la sua preferenza per la denominazione disciplinare di «storia delle istituzioni politiche» in alternativa all'altra, per Marongiu evidentemente pure possibile, di «storia costituzionale»¹⁸, motivando la sua opzione con l'argomento che la costituzione fosse solo una «parte, sia pure la più importante, delle istituzioni politiche» di un paese¹⁹. Una “excusatio non petita” che tradisce, evidentemente, come egli non tenesse in conto l'ampio dibattito scientifico-disciplinare avviato in Germania sin dagli anni Venti del Novecento da Carl Schmitt, dibattito attraverso cui si erano prese risolutamente le distanze dalla riduzione giuspositivistica del termine costituzione (*Verfassung*) a quello di moderna costituzione scritta (*Konstitution*), e la cui eco è arrivata prepotentemente a noi italiani solo molto più tardi, e in particolare attraverso la mediazione di Pierangelo Schiera²⁰.

Ad ogni modo, resta il fatto che anche Rotelli considera la storia costituzionale un sottosettore della storia delle istituzioni politiche, spinto, forse, anche dalla esigenza pragmatica di distinguerne più o meno nettamente il campo di indagine da quello dell'altra sottodisciplina, e cioè la storia dell'amministrazione, il secondo asse su cui si impernia e scorre la storia

delle istituzioni politiche. Quell'amministrazione che Schiera, nel sottolinearne con forza la «centralità... nella storia dello Stato moderno», sembra invece veder compresa 'dentro' al contenitore più largo della costituzione e della storia costituzionale. In questo senso pare doversi interpretare quando egli parla della «centralità» dell'amministrazione «...anche, più in generale, nella storia costituzionale europea in età medievale, moderna e contemporanea»²¹, o quando sottolinea «la preminente tonalità amministrativa della storia costituzionale europea, in età medievale, moderna e contemporanea...»²². In amministrazione, insomma, necessariamente si traduce e si deve tradurre ogni decisione politica, a meno di non condannare il principio di unità politica e sociale della costituzione, intesa in senso lato, a restare lettera morta, da un lato riducendo e svilendo l'amministrazione a tecnica o costruzione organizzativa solo esecutiva, dall'altro neutralizzando politicamente quella spinta e energia costituzionale vitale che ne ha richiesto l'attivazione. È piuttosto vero, per Schiera, che l'amministrazione ha il pregio, di valore inestimabile, di prestarsi a contenere «il timore per il caso d'eccezione», un timore «a cui l'amministrazione risponde con procedure e istituzioni tranquillizzanti, sebbene alla fine esse pure inevitabilmente radicate nell'eccezionalità»²³. Del resto, quando Schiera asserisce che l'amministrazione è «sempre stata, nei secoli, il passaggio obbligato per avvicinare le forme di dominio ai bisogni dei soggetti (e al loro consenso)»²⁴, da un lato chiarisce perfettamente cosa egli intenda ogniqualvolta rievoca il motto di Lorenz von Stein sulla «*Verwaltung* (amministrazione) come le-

bendige Verfassung (costituzione vivente)», dall'altro richiama in campo anche la ragione ultima per cui egli, soprattutto negli ultimi tempi, sia tornato a individuare nell'amministrazione, o meglio nel fenomeno che lui chiama del «costituzionalismo amministrativo» (espressione che valorizza ed esalta l'impegno e la partecipazione dei cittadini alla dimensione locale dell'amministrazione), il punto di partenza per tornare a riempire di senso e proiettare nel futuro il concetto di costituzione come principio di unità e di stabile coagulazione delle forze politiche e sociali attorno a un centro unificante e trainante. E questo, non a caso, in un momento, come quello presente, in cui la costellazione costituzionale non appare più in grado, né di garantire la limitazione del potere in funzione di garanzia dei diritti, né di fornire un sostrato certo di unità politica e sociale, dato il neocorporativismo centrifugo dilagante a livello nazionale, e la difficoltà di distinguere, proprio e più che mai nelle maglie dell'amministrazione, ciò che è pubblico da ciò che invece è privato, o di separare la dimensione statale-nazionale da quella sovra- o transnazionale²⁵.

Se Schiera invita a rivalutare la dimensione amministrativa, e tornare così per una nuova via ad assegnarle un ruolo determinante come dimensione vitale e intrinsecamente politica della costituzione dello Stato, al punto da immaginare che una costituzione possa continuare o riprendere a vivere nell'amministrazione, Rotelli invece mantiene separate le due dimensioni e programmaticamente distinte le discipline che ad esse fanno capo.

Per Rotelli, mentre nello studio storico-istituzionale delle forme assunte nella

società dal potere politico in epoche e territori diversi, e in particolare nello studio dei problemi connessi all'affermarsi dello Stato moderno e del suo assetto organizzativo-funzionale, la storia costituzionale è la sottodisciplina che si occupa dei «supremi organi costituzionali cui spetta il compito di manifestare la volontà dello Stato (o del sovrano) attraverso decisioni di immediato valore politico», la storia dell'amministrazione è, invece, la sottodisciplina che si occupa «[de]gli organi/uffici nonché [del]le attività/procedure che esprimono il momento "esecutivo" o "amministrativo" [degli] atti di imperio»²⁶. Una storia costituzionale comunque, quella di Rotelli, che è senz'altro determinata dal suo occuparsi del potere politico-statuale e delle istituzioni pubbliche, e che perciò più di qualsiasi altra disciplina si avvicina a quella *politische Verfassungsgeschichte* (storia politico-costituzionale) in cui Hans Boldt ravvisa la storia costituzionale nella sua dimensione più propria, muovendo essa da un concetto eminentemente politico di «costituzione», intesa cioè come ordinamento politico o sistema di governo²⁷, come «storia di strutture politiche e istituzioni politiche»²⁸.

In Italia, a fronte della presenza attiva e consolidata di una tradizione storiografico-costituzionale di ascendenza e impronta eminentemente politica, non ha tuttavia mancato di farsi sentire il contrappunto di chi rivendica alla storia delle istituzioni politiche un orizzonte di riferimento e un bacino di raccolta dati ben più ampio e variegato che non quello relativo alle 'sole' istituzioni politiche o statuali o pubbliche. E la pluralità di proposte relativamente all'oggetto della storia delle istituzioni politiche, se da un lato è stato

registrato fuori da essa come un segno di ricchezza e di apertura, dall'altro non ha mancato di riflettersi negativamente, come constatato da Guido Melis, sulla capacità di affermazione accademica della disciplina; con inevitabili, seppure indiretti, riflessi sulla capacità di cristallizzazione scientifica della storia costituzionale.

Del resto, che in Italia esistano sensibili differenze nel concepire il campo di lavoro della storia delle istituzioni politiche, e quindi anche di quello della storia costituzionale che in linea di principio in essa potrebbe risolversi, lo si evince anche, distintamente e plasticamente, dal persistere, talvolta dialettico, di due associazioni degli storici delle istituzioni. Da un lato la Società per gli Studi di storia delle istituzioni, che nell'intento del suo fondatore, Guido Melis, doveva raccogliere i cultori in genere della storia delle istituzioni in senso lato, con un'apertura significativa al mondo degli archivi e delle biblioteche, e dall'altro l' AISIP, la Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche, costituita per tenere insieme gli accademici del settore, e dove la specificazione di «politiche», particolarmente nell'intento del suo primo Presidente, Ettore Rotelli, era tutt'altro che marginale²⁹.

A fronte del modo di intendere la storia delle istituzioni politiche da parte di Ettore Rotelli, Guido Melis propugna una storia delle istituzioni intesa in senso più largo e comprensivo. L'opzione è giustificata principalmente in virtù del fatto, in effetti inoppugnabile, che anche istituzioni economiche, sociali o culturali, etc. possono e debbono essere studiate nelle loro implicazioni e nei loro riflessi politici. Come scrive Melis: «il potere non conosce con-

fini, non si manifesta necessariamente nelle forme del "pubblico", non agisce solo in determinati campi, ma "occupa" l'intera sfera delle attività umane»³⁰. Come si può ben intuire, da qui alla perorazione della causa di una «storia delle istituzioni a tutto campo, di tutte le istituzioni...», politiche e non, il passo è comprensibilmente breve. Da qui, invece, all'auspicio salomonico: «dunque via per sempre l'aggettivo 'politiche', la cui valenza semantica è, nel mondo contemporaneo, fortemente in crisi»³¹, il passo appare indubitabilmente troppo lungo per essere compiuto con leggerezza. Esso è comprensibilmente percepito come tale soprattutto da chi si pone dal punto di vista della storia costituzionale, e della storia politico-costituzionale in particolare, quella che in Otto Hintze ha il suo punto di partenza, e in Hans Boldt, al quale si deve la prima ricostruzione completa della storia della disciplina della storia costituzionale, il suo punto di consolidamento metodologico storico-critico.

La storia costituzionale tedesca, con la quale chi scrive è venuta a contatto attraverso il magistero di Pierangelo Schiera, ha infatti il suo baricentro principalmente nella costituzione politica di una comunità organizzata in istituzioni più o meno stabili, è stata ed è prima di tutto storia politico-costituzionale. In particolare, così era, da un lato, prima che, negli anni '60-'70 del secolo scorso, alcune componenti della storiografia sociale tedesca, sulla scia della revisione del paradigma della disciplina intrapresa da Otto Brunner sin dagli anni Cinquanta³², si spostassero verso la storia social-costituzionale, e, dall'altro, sino a quando, a partire dai decenni a cavallo tra XX e XXI secolo,



Otto Hintze tiene un discorso all'Università di Berlino, 1913

si è affermata la storia cultural-costituzionale, in polemica principalmente con la tradizionale predominanza della storia politica di impronta statale-nazionale. La storia cultural-costituzionale, com'è noto, ha spostato risolutamente l'asse dell'interesse conoscitivo, dalle strutture politico-istituzionali, come soggetto e luogo di decisione politica, alla comunicazione politica, alle sue forme e ai processi informali di relazione dei soggetti politico-istituzionali, tra di loro e verso l'esterno, in un'ottica tendente a privilegiare la dimensione pre- e metapolitica, allo stesso tempo, della comunicazione. L'orientamento dell'indagine storica verso la dimensione comunicativa e culturale come livello di interazione immediatamente e politicamente significativa, combinato ad una forte tensione a identificare e far emergere in primo piano vecchie e nuove forme di comunicazione e di *transfer* culturale in senso lato, con l'immane sottolineatura del valore primario della comunicazione politica per l'indagine dei processi di legittimazione politica, ha fortemente contribuito a strutturare un contesto argomentativo che continua ad essere ancora oggi molto attrattivo; in particolare tanto attrattivo quanto più in grado di interpretare i segni e i discorsi che 'anticipano' il carattere sempre più globale e transnazionale del nostro presente³³.

Il punto di avvio dei due percorsi di revisione storiografica, quello storico-social-costituzionale e quello storico-cultural-costituzionale, era comunque il medesimo, almeno stando alle dichiarazioni di intenti: la netta presa di distanza dalla riduzione della storia costituzionale, quale si sarebbe affermata a partire dalla seconda metà dell'800 e fino a tut-

ta la prima metà del Novecento, a disciplina fondata su un concetto eminentemente giuridico-formale di costituzione. A questa medesima esigenza, a partire dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso fornì una risposta, assai meno semplicistica e ben più rispettosa della storia della disciplina, anche Hans Boldt.

Boldt, di formazione giurista, ma anche storico e scienziato della politica, nel 1977 tra i fondatori della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*, insegnò dal 1983 al 1996 presso l'Università di Düsseldorf. Egli è stato colui che più di tutti e dall'interno della disciplina ha contribuito a disodare il campo del metodo e dell'oggetto della storia costituzionale, che lui praticava, nella tradizione di Otto Hintze, come storia (politico-)costituzionale. La *politische Verfassungsgeschichte* si occupa, secondo Boldt, della «*Staatsverfassung* (costituzione dello Stato)», dell'«ordinamento e dell'organizzazione politica della società», cioè del «sistema di governo», della sua «struttura» e del suo «mutamento»³⁴. In altri termini, la storia (politico-)costituzionale indaga la «struttura politica di uno Stato, come organizzazione dello Stato o come Stato in senso stretto (...), ciò che nella tradizione aristotelica si chiama costituzione statale. Intendendo con ciò quelle istituzioni e quei processi che si instaurano tra di esse, e che nelle società ad alto tasso di complessità si estrinsecano in fondamentali prestazioni di guida/governo»³⁵. La storia politico-costituzionale si occupa insomma delle «funzioni istituzionalizzate di guida politica e di governo» di uno Stato, di forme di organizzazione, di legittimazione, di controllo degli uffici e dei detentori delle cariche, ma anche – soggiunge significativamente

Boldt – della cultura politica su cui poggia la struttura costituzionale e le sue procedure³⁶. Le istituzioni di guida politica e di governo, secondo Boldt, possono assumere il carattere di un sistema complesso e differenziato di un «apparato di governo e amministrativo»³⁷. La storia dell'amministrazione rientra perciò per Boldt a pieno titolo nella storia (politico-)costituzionale, e di conseguenza non avrebbe senso coltivarla separatamente dallo studio delle strutture politico-istituzionali con le quali è invece in dialogo costante.

In breve per Boldt, la «costituzione» deve essere intesa, in senso politico, come «sistema di governo»³⁸, e «la storia politico-costituzionale o storia della costituzione dello Stato» è «storia della struttura politica degli stati e del loro mutamento strutturale», senza però che questo significhi storia degli stati nella loro «interezza», cioè con tutte le strutture e gli ordinamenti sociali che si trovano al loro interno, siano essi 'puramente sociali', sgorgati spontaneamente dal movimento sociale, o prodotti più o meno diretti dell'azione di regolamentazione statale. Il significato della struttura politica di uno Stato, della sua costituzione, sta così nel fatto che a essa si richiede di svolgere la funzione di «fattore di guida e di ordinamento per una società intesa nel suo complesso come Stato»³⁹ e che essa effettivamente svolga questa funzione. È evidente con ciò che per Boldt oggetto della storia politico-costituzionale non può essere qualsiasi prodotto dello sforzo di una società di darsi un'organizzazione in qualsiasi ambito vitale, e che per la storia costituzionale rilevano solo le cristallizzazioni dello sforzo sociale di organizzazione che rivendicano o rivestono oggettivamen-

te un qualche ruolo nell'organizzazione e nel funzionamento politico-costituzionale o politico-amministrativo del sistema di governo. L'obiezione per cui il progressivo ampliarsi della commistione pubblico-privato nell'area politico-organizzativo-amministrativa metterebbe in crisi il paradigma della superiorità e dell'autonomia del politico, risulta così neutralizzata nella sua possibile valenza euristica.

Uno studio, come quello prodotto da Boldt sull'impianto metodologico della storia costituzionale non trova corrispondenti in Italia. Se si prescinde dalla riflessione di Pierangelo Schiera, per il quale la diade costituzione e Stato sta alla base di ogni riflessione sulla storia costituzionale, e da quella di Ettore Rotelli, per il quale, come si è visto, la storia costituzionale ha un posto ben preciso nell'organigramma delle scienze storiche, seppure come «sottodisciplina» della storia delle istituzioni politiche e accanto alla storia amministrativa, può anche accadere che la storia costituzionale sia praticamente ignorata nel contesto di un bilancio complessivo sulla condizione ritenuta critica della storia delle istituzioni politiche in Italia. Ancora di recente, nel medesimo contesto in cui si fa un «bilancio» relativo alla collocazione accademica della storia delle istituzioni politiche, che sarebbe segnata da «debolezza identitaria», da «fragilità» numerica, dall'«assenza di un equilibrio identitario»⁴⁰, e nello stesso momento in cui si riconosce il ruolo di primo piano svolto al suo interno dalla storia dell'amministrazione⁴¹, coltivata in effetti prevalentemente dagli storici delle istituzioni contribuendo ad arricchirne la disciplina di sempre nuove prospettive di indagine, si finisce per ricondurre la storia costituzionale alla storia delle costituzio-

ni⁴², cioè alla condizione in cui già l'aveva relegata Gaetano Mosca e in cui ancora oggi spesso è relegata.

Questo continua a verificarsi da noi anche dopo e nonostante che molti storici delle istituzioni politiche abbiano prodotto negli ultimi decenni eccellenti lavori di taglio storico-politico-costituzionale⁴³: sugli esordi dello Stato costituzionale italiano nel biennio 1847/1848, cui Romano Ferrari Zumbini ha dedicato uno studio che affronta anche l'emersione extrastatutaria della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei ministri⁴⁴, istituzione già al centro dei fondamentali lavori di Ettore Rotelli e Alberto Predieri⁴⁵; sulla storia costituzionale dell'Italia unita, con particolare attenzione ai complessi equilibri tra esecutivo e legislativo nella monarchia costituzionale italiana mai evolutasi compiutamente a parlamentare, come quella di Roberto Martucci⁴⁶; sulla storia costituzionale della monarchia italiana con particolare attenzione all'istituzione della Corona e alla figura tutt'altro che super partes del Re, come quella di Paolo Colombo⁴⁷ o, anche, al di là degli steccati disciplinari, di Filippo Mazzonis⁴⁸; sulla storia costituzionale della Repubblica, come delineata da Francesco Bonini⁴⁹; sulla ritardata attuazione politica della nostra costituzione repubblicana, infine, come ricostruita da Livio Paladin⁵⁰.

Tutte storie costituzionali queste che certo prendono le mosse dall'assunto che scrivere di storia costituzionale sia comunque cosa diversa che scrivere una semplice storia politica, da un lato, o una storia delle origini, dell'interpretazione, o anche dell'attuazione legislativa di una carta costituzionale vigente, dall'altro⁵¹. E questo senza rinunciare, come fa nel-

la sua storia costituzionale Umberto Allegretti⁵², alla enucleazione di dinamiche di fondo e costanti storiche, nella forma di valori e idee costituzionali (in questo caso il particolarismo, lo scarso senso nazionale, etc.) che avrebbero caratterizzato lo svolgimento storico della vicenda storico-costituzionale italiana, condizionandola pesantemente nell'evoluzione attraverso differenti forme di stato (monarchia costituzionale, diarchia fascista, repubblica parlamentare), nell'ottica di uno studio sulle «interdipendenze» tra costituzione e cultura politica. Uno studio di questo tipo, praticato anche in Germania⁵³, dovrebbe tuttavia sforzarsi di ricondurre costantemente alle istituzioni politiche e agli effetti su di esse e sul complessivo sistema di governo politico e amministrativo la considerazione delle suddette interdipendenze, come in effetti Allegretti non manca di fare⁵⁴.

In Italia affermazioni sparse sullo status «precario» della disciplina le troviamo anche in colui che ha voluto legare a filo doppio il suo nome e la sua eredità scientifica alla storia costituzionale, pubblicando nel 2021 un fortunato manuale dal titolo *Lezioni di Storia costituzionale*⁵⁵. Mi riferisco a Maurizio Fioravanti, che in un'intervista a cura di Joaquin Varela Suanzes-Carpegna vedeva nella storia costituzionale non una disciplina storica, ma solo «un modo di fare storia» a partire da discipline differenti, o anche, a seconda dei casi, «una necessaria introduzione allo studio del Diritto Pubblico, ed in particolare al Diritto Costituzionale»⁵⁶.

Un orientamento come quello citato di Maurizio Fioravanti si è originato, a mio avviso, a partire da esigenze definitorie insorte fuori dal perimetro disciplinare

della storia costituzionale, e sull'onda di interrogativi nati a monte anziché a valle della pratica della disciplina, cioè a partire dall'esigenza di definire la storia costituzionale, facendo però accuratamente attenzione che essa, la definizione, non entri in contraddizione con l'appartenenza dello studioso alla corporazione accademico-disciplinare di provenienza. In questo caso, a essere pregiudizievole e determinante è cioè il punto di vista e di osservazione dello studioso, un punto di vista esterno, che certo accetta e anzi ricerca la interdisciplinarietà, la contaminazione con altre discipline, ma solo a condizione di preservare intatto il paradigma identitario della disciplina scientifico-accademica di appartenenza o di provenienza.

Se però si vuole pervenire a una collocazione della storia costituzionale nell'albero delle discipline scientifiche in modo da rendere giustizia alla sua specificità e preservarne l'autonomia disciplinare, lo studioso deve partire dalla sua pratica, maturando così preliminarmente e 'sul campo' un punto di vista del tutto differente e, soprattutto, un punto di vista maturato all'«interno» dell'esercizio della disciplina. E per raggiungere tale punto di osservazione non basta certo far propria la specificazione, ovvia, che la storia costituzionale non è solo o non è affatto la storia delle costituzioni scritte, tradizionalmente insegnata dagli storici del diritto. Tale specificazione deve costituire un punto di partenza e non certo un punto di arrivo nella pratica dello storico costituzionale.

A una definizione non meramente accessoria o ancillare della storia (politico-)costituzionale, si deve e si può arrivare solo a partire dal riconoscimento del suo oggetto (la costituzione dello Stato per

Schiera o il sistema di governo e le istituzioni politiche come strutture complesse per Hans Boldt), oltretutto dalla condivisione di un metodo d'indagine; metodo al contempo analitico e ricostruttivo, classificatorio e insieme comparato, attento al mutare delle strutture istituzionali e delle loro interrelazioni nella storia, e non semplicemente descrittivo come nella *Handlungs- und Ereignisgeschichte* (storia delle azioni e degli avvenimenti) in cui si risolve per Boldt la storia politica⁵⁷, in grado pertanto di restituire l'oggetto della considerazione storico-costituzionale nella sua complessità strutturale, organizzativa e funzionale, nello spazio e nel mutare del tempo storico⁵⁸.

Ciò è quanto ha precisato e messo a fuoco Hans Boldt nella sua "Introduzione alla storia costituzionale" e ha poi messo in pratica particolarmente nei suoi due volumi sulla sua "Storia costituzionale tedesca"⁵⁹. Al metodo della storia costituzionale enucleato da Hans Boldt si sono ispirati sostanzialmente e esplicitamente i curatori della storia costituzionale europea progettata in due serie, una per il XIX e una per il XX secolo, presso il Dietz Verlag e ancora non completata⁶⁰. I curatori della prima serie (P. Brandt, W. Daum, M. Kirsch, A. Schlegelmilch), che hanno raccolto la sfida contenuta nella proposta metodologica di Boldt della storia politico-costituzionale, non hanno tuttavia rinunciato a scrivere anche, per ogni paese europeo, quelle che Boldt chiama le *Bindestrich-Verfassungen*, cioè in senso letterale le storie costituzionali col trattino, la storia costituzionale, insomma, di ogni singolo settore dell'organizzazione costituzionale e amministrativa dello Stato (storia costituzionale del territorio,

dell'organizzazione centrale dello Stato, dell'amministrazione, della giustizia, delle elezioni, dei diritti individuali, della cultura politico-costituzionale, delle finanze, dell'economia, dell'esercito, della chiesa, etc.). Un modo questo per far rientrare dentro la storia costituzionale tutte le possibili storie speciali, ma non isolatamente l'una dall'altra, quanto piuttosto in modo che ognuna di esse sia anche funzionale a una ricostruzione storico-costituzionale a tutto tondo e non a compartimenti stagni della costituzione statale, concepita quest'ultima come esito dialettico della 'proposta' di organizzazione politica della società proveniente dall'alto e della risposta sociale ad essa.

La storia costituzionale di Boldt, che è «storia di strutture e del mutamento strutturale dei sistemi politici»⁶¹, certo lavora con tipi ideali e con modelli costituzionali. Questi però, lungi dal costituire l'oggetto proprio della storia costituzionale, sono strumenti che servono a classificare, definire e comprendere la costituzione politica di uno Stato, le strutture costituzionali, cioè le istituzioni politiche nella loro origine e affermazione, nel loro consolidamento, nella loro crisi e nel mutamento strutturale del sistema politico di governo⁶². Tipi ideali e modelli non costituiscono tuttavia in sé l'oggetto della storia costituzionale; a differenza di quanto afferma ad esempio Fioravanti⁶³, che non a caso disegna le coordinate evolutive della Storia dello Stato attraverso la serie modellistica Stato giurisdizionale – Stato liberale o legislativo – Stato costituzionale. Una storia costituzionale dello Stato, quella di Maurizio Fioravanti, che muove da una dottrina delle funzioni dello Stato, che pone cioè al centro il chi, il co-

me e il cosa produce e/o sancisce diritto e diritti, lasciando invece in ombra le strutture e le istituzioni politiche che producono e/o garantiscono integrazione politica. Una storia costituzionale, quindi, chiaramente costruita a partire dalle idee e dai concetti, più che dalle istituzioni realmente esistenti e operanti, una storia costituzionale da cui, non a caso, resta fuori non solo la trattazione delle istituzioni di governo ma anche quella dell'organizzazione amministrativa⁶⁴, quell'amministrazione che per Schiera è invece, ancora oggi, più che mai, costituzione in atto⁶⁵.

Ad ogni modo, a differenza dell'Italia, dove sull'oggetto e il metodo della storia costituzionale si è discusso relativamente poco, in Germania la questione è stata affrontata di petto e ciononostante, come ha rilevato criticamente Boldt, non si è mai smesso di sostenere da più parti che essa ha uno statuto disciplinare «indefinito»⁶⁶, e non rappresenta una disciplina storica a sé stante, come invece aveva ribadito con Boldt, già nel 1981, anche Hartwig Brandt⁶⁷.

Ciò è accaduto nei due paesi nonostante la storia costituzionale sia, a ben vedere, una delle poche discipline, o addirittura l'unica disciplina storica ad avere avuto il 'coraggio' di aprire, e di tenere aperto sino ad oggi, un dibattito ad ampio spettro intorno al suo oggetto, al suo metodo e, di conseguenza, al suo statuto scientifico.

La questione dell'incertezza o dell'indefinitezza del suo statuto è stata talvolta posta anche in Germania in termini che definirei come minimo destabilizzanti. Soprattutto allorché la storia costituzionale è programmaticamente ridotta a parte di un'altra scienza, solitamente la scienza giuridica, o ad una branca ausiliaria di

un'altra disciplina, solitamente la storia del diritto⁶⁸. La sfida 'identitaria' risulta invece più cauta, anche se parimenti insidiosa, quando la storia costituzionale viene concepita come punto o terreno di convergenza di discipline differenti o di «connessione interdisciplinare», dato che anche in questo caso sempre molto alto è il rischio che si possa scivolare nella considerazione della storia costituzionale come «una formazione [disciplina] altamente eterogenea»⁶⁹.

Nel primo caso si può far rientrare ad esempio il punto di vista di Christoph Gusy, docente di diritto pubblico all'università di Bielefeld e membro di antica data della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*. Per Gusy la storia costituzionale, lungi dall'essere una disciplina storica, è piuttosto, da un lato, una «*Teildisziplin* (componente disciplinare)» del diritto pubblico, dall'altro, un terreno d'incontro tra scienza storica e scienza del diritto, ed ha come tale carattere «transdisciplinare»; essa è praticata sia dagli storici che dai giuristi, e il suo oggetto, afferma Gusy, muta a seconda dello studioso⁷⁰. La storia costituzionale, come la storia del diritto del resto, sarebbe meno sviluppata della scienza storica generale dal punto di vista della differenziazione interna delle epoche indagate, ma proprio per questo essa sarebbe senz'altro da assegnare, nel suo nocciolo centrale, alla storia del diritto di epoca moderna o contemporanea. Essendo più che altro «*Geschichte der Verfassungen* (storia delle costituzioni)», verrebbe così più o meno a coincidere con la disciplina, dice Gusy, della «*verfassungshistorische Zeitgeschichte* (storia costituzionale dell'età contemporanea)», anche se, non avendo essa raggiunto un buon livel-

lo di autonomia disciplinare, la sua pratica non sarebbe particolarmente atta, dice Gusy, a favorire una carriera di successo («nicht karriereförderlich») agli storici più giovani⁷¹.

Anche secondo Ulrike Müßig la storia costituzionale è una componente («*Teildisziplin*») della storia del diritto, che è tuttavia a sua volta, per l'allieva di Dietmar Willoweit, una «parte» della storia della cultura (*Kulturgeschichte*). Da qui deriva una definizione «culturalistica» del termine *Verfassung*, come «espressione di una cultura politica che si realizza in una lotta tra diverse idee di ordinamento», in cui ad essere in gioco sono «processi ordinamentali, cioè di fondazione e limitazione del potere, che danno luogo a una costituzione», e per cui la costituzione è «costrutto» o «prodotto» di una cultura politica⁷². Un prodotto di carattere processuale, non statico, che si addensa e trae sostanza, arricchendosi di una sua specifica individualità, dalla comparazione storica, e che ha sempre alla base un intento legittimante, senza il quale non può essere pensato il coagularsi di una costituzione o del potere («*Herrschaft*») in genere. Certo è, dice Müßig, che «la storia costituzionale non è certo storia dei sistemi di governo, come invece la politologia storica»⁷³.

In una impostazione culturalistica come quella di Müßig le strutture costituzionali non sono «grandezze astratte di una storia delle istituzioni o delle idee, ma prodotti concreti di cultura politica»⁷⁴, che devono essere intesi nel senso suggerito dal contesto sociale in cui sono utilizzati e entro cui svolgono la loro funzione all'interno di un processo ordinante e fondativo finalizzato alla creazione e alla emersione di una ben determinata costi-

tuzione di potere⁷⁵. In questo senso si può portare ad esempio il concetto di nazione, che è espressione di una ben determinata cultura politica ogni volta che assume un significato in parte o in tutto differente⁷⁶. Espressione di una cultura politica storicamente determinata è anche l'espressione di 'identità europea', che sta alla base dei trattati europei della seconda metà del XX e della prima metà del XXI secolo⁷⁷.

Come in Müßig così anche in Michael Stolleis, tanto le istituzioni politiche e di governo quanto l'amministrazione stanno fuori da un primo tentativo di definizione dell'oggetto e del campo d'indagine della storia costituzionale.

In uno degli ultimi volumi di Stolleis, cioè *Verfassungs(ge)schichten* (storie costituzionali, o strati della costituzione)⁷⁸, si incontrano formulazioni sull'identità e lo status scientifico della storia costituzionale che, particolarmente a fronte di una dichiarazione di interesse formulata addirittura nel titolo del volume, non possono che sorprendere⁷⁹.

Infatti, ancora più e prima che una fiera rivendicazione di appartenenza, il volume lascia intravedere o supporre una rivendicazione 'appropriativa'. Anzitutto, anche per Stolleis la storia costituzionale è una componente («*Teilgebiet*») della storia del diritto, e per questa via, quindi (solo) mediatamente, parte («*Teil*») della scienza storica. In quanto tale essa sarebbe stata interessata, proprio come la storia politica, a cui la disciplina è sbrigativamente accomunata in una medesima titolazione («*Politik – und Verfassungsgeschichte*»), dal consolidarsi della storia sociale e della storia culturale, che avrebbe portato con sé una caduta di interesse per le «azioni grandiose e dello Stato (*Haupt –*

und Staatsaktionen)»⁸⁰, come se a queste potesse essere ridotto l'interesse conoscitivo della storia costituzionale. La recente apertura della scienza storica alle scienze sociali, la necessità negli ultimi tempi di concentrarsi sull'«Europaproblem» e sulla «Globalisierung», avrebbero ulteriormente «spinto ai margini» e sottratto terreno e interesse alla storia costituzionale. Essa sarebbe inevitabilmente caduta vittima di un processo di «destatalizzazione (*Entstaatlichung*)», che l'avrebbe investita e messa in crisi in modo particolare, in quanto, secondo Stolleis, tradizionalmente legata alle vicende dello Stato nazionale e delle costituzioni degli stati nazionali europei «classici». Come se, si potrebbe obiettare, sotto l'espressione di Stato non si potessero intendere e analizzare anche le istituzioni di una formazione politica *multilevel* sovra- o transnazionale qual è l'Europa, o come se la storia costituzionale di uno e di ogni Stato europeo non fosse rilevante per comprendere le difficoltà e le resistenze dell'Europa a farsi Stato.

Del resto, è lo stesso Stolleis a ripiegare sotto nel testo da questa linea interpretativa e a giustificare, per determinati casi, il ricorso ad un concetto di costituzione più 'politico' (come lo intese, ammette Stolleis, anche Koselleck⁸¹, nel senso cioè delle «istituzioni, in forza delle quali comunità attive a livello sociale si organizzano politicamente», oppure di «quelle regole e strutture che segnano la comunità e con ciò l'ordine politico») qualora si renda necessario un concetto di costituzione da porre alla base di una storia costituzionale «prestatuale», come quella del Medioevo⁸². Un concetto di costituzione più 'politico' può tornare utile, secondo Stolleis, anche in caso di una storia costituziona-

le «post-statuale», nel caso ad esempio si voglia conferire evidenza al fatto che alla base degli odierni stati federali tedeschi (*Bundesländer*) sta una suddivisione della Germania in Stati territoriali risalente a tempi molto precedenti⁸³.

Al di là di ciò che per Stolleis è assodato, vale a dire il concreto risolversi di fatto della storia del diritto e della storia costituzionale l'una nell'altra, al punto da rendere addirittura superflua la distinzione tra le due discipline⁸⁴, come pure la circostanza che mentre la pratica della ricerca storico-costituzionale in Germania starebbe anche in mano agli storici del Medioevo e dell'età moderna o agli scienziati della politica, ad insegnare la storia costituzionale nelle università sarebbero rimasti invece quasi esclusivamente i giuristi⁸⁵, la storia costituzionale, dice Stolleis, resta non solo una disciplina di nicchia ma letteralmente una «disciplina marginale (*Randfach*)»⁸⁶. E questo non da ultimo a causa del fatto che essa si presenta altamente esposta al «pericolo di politicizzazione», come ogni *Historie* del resto, prodotto del presente e, allo stesso tempo, della prospettiva da cui si guarda al passato⁸⁷.

Al termine di queste note, a prescindere dal fatto che, come si è visto, tanto in Germania quanto in Italia si stenta a riconoscere l'autonomia disciplinare della storia costituzionale come scienza storica a sé, speciale per oggetto, metodo e interesse conoscitivo, sembra prematuro tirare delle conclusioni comuni per i due paesi relativamente alle coordinate di un dibattito che da oltre mezzo secolo coinvolge e talora travolge la storia costituzionale.

Di certo si può dire, tuttavia, che mentre in Germania la storia costituzionale

viene 'rivendicata' accademicamente dagli storici del diritto, in Italia si aggiungono a questi e agli storici delle dottrine politiche, gli storici delle istituzioni politiche; circostanza quest'ultima che non pare tuttavia aver favorito in qualche modo il dissodamento sistematico del tema dell'autonomia disciplinare della storia costituzionale, data anche, forse, l'ampia rappresentanza nel settore disciplinare della storia del diritto quale disciplina di provenienza degli stessi storici delle istituzioni.

Di certo, lo stato del dibattito è alquanto avanzato in Germania, in primo luogo per iniziativa e stimolo della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*, che pubblica puntualmente gli atti dei suoi incontri/convegni a cadenza biennale nella prestigiosa rivista «Der Staat». In Italia, invece, dopo la quasi trentennale promozione della ricerca e delle pubblicazioni nel settore svolta da Pierangelo Schiera e Paolo Prodi, sempre in strettissimo contatto e dialogo con gli studiosi di Germania e Austria, all'interno dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, e dopo la cessazione anche delle pubblicazioni di «Storia, Amministrazione, Costituzione», un qualificato strumento e luogo di approfondimento specialistico, è il «Giornale di Storia costituzionale», diretto da Luigi Lacchè, che da qualche decennio garantisce visibilità alla storia costituzionale e ospita un dibattito plurale su identità, oggetto e metodo della storia costituzionale.

In Germania, a oggi, come già accennato, un punto di equilibrio, per la verità tutt'altro che stabile, sembra essere offerto dall'affermazione, che ormai sembra voler più che altro legittimare il silenzio osservato dagli specialisti del settore ne-

gli ultimi quindici anni circa, che la storia costituzionale viene oggi praticata equanimemente da giuristi e da storici, e che in conseguenza di ciò ci si deve attendere un diverso risultato scientifico dall'applicazione di metodi di indagine diversi all'origine o differentemente contaminati.

Ma sono veramente possibili due modi diversi di fare storia costituzionale, quello degli storici e quello dei giuristi, come spesso si sussurra con intento pacificatorio e conciliante nel corso dei lavori dei convegni della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*? Insomma, è possibile immaginare una sorta di *Kondominium*, di pacifica convivenza di studiosi di differente formazione sul terreno della medesima disciplina, la storia costituzionale, senza per ciò stesso metterne in crisi l'univoca fisionomia disciplinare e renderne di conseguenza precaria, marginale e incerta la stessa esistenza e sopravvivenza? È auspicabile che si perseveri nel concepire la storia costituzionale come una parte della storia del diritto, soprattutto se poi quest'ultima viene declinata sempre più spesso, come tende ad avvenire nelle università tedesche e da ultimo anche austriache, come storia del diritto privato (*Privatrechts-geschichte*)⁸⁸, sancendo così una differenza 'di genere' componibile e superabile solo con la riduzione

strumentale della storia costituzionale a «*Propädeutikum* alla comprensione del diritto vigente»⁸⁹, a «disciplina ausiliaria (*Hilfsdisziplin*)» della *Reichspublizistik* oppure, come avviene più spesso, a base storica (*Grundlage*), cioè «introduzione» per la storia del diritto⁹⁰ pubblico o privato che sia? Ha senso sommare due debolezze (tanto in Germania quanto in Austria anche la storia del diritto si è vista progressivamente confinata in posizione 'difensiva' o 'marginale' all'interno delle Facoltà [*Fachbereiche*] di Giurisprudenza⁹¹) pur di non rinunciare a rivendicare l'appartenenza della storia costituzionale alla storia del diritto? Infine, non potrebbe essere il riconoscimento dell'autonomia della storia costituzionale come specialità della scienza storica (*Fachgeschichte*), anche un modo per ridare spazio e respiro all'insegnamento e alla ricerca nel campo della storia dell'amministrazione? Tanto più che essa, coltivata prevalentemente dagli storici, e poggiante sul lavoro sulle fonti d'archivio⁹², è tanto in Italia quanto in Germania assai marginale nei curricula universitari⁹³, nonostante non manchino, sia in Italia («Le Carte e la Storia») che in Germania («Administory»), gli organi interessati a una nuova e più moderna storia dell'amministrazione.

¹ Nel senso della sostanziale corrispondenza storia delle istituzioni politiche e storia (politico-)costituzionale mi sono espressa in A. G. Manca, *La (politische) Verfassungsgeschichte, i.e. la storia delle istituzioni politiche in Germania*, in E. Colombo

(a cura di), *Le istituzioni e le idee: Studi indisciplinati offerti a Fabio Rugge per il suo settantesimo compleanno*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 477-487.

² Di perdita di «centralità culturale» della storia delle istituzioni politiche, dopo la «sciagurata ri-

forma Gelmini (...)» che ha portato alla «frammentazione delle vecchie facoltà di Scienze politiche», parla G. Melis, *La storia delle istituzioni. Una chiave di lettura*, Roma, Carocci, 2020, pp. 110 ss.

³ Fondamentale a questo riguardo H. Boldt, *Einführung in die*

- Verfassungsgeschichte. Zwei Abhandlungen zu ihrer Methodik und Geschichte*, Düsseldorf, Droste Verlag, 1984, su cui mi sono soffermata nel mio *La (politische) Verfassungsgeschichte*, cit. Hans Boldt è autore anche di numerosi saggi e soprattutto di una storia costituzionale tedesca in due volumi: *Deutsche Verfassungsgeschichte. Politische Strukturen und ihr Wandel*, I: *Von den Anfängen bis zum Ende des alten deutschen Reichs*, München, Dt. Taschenbuch-Verl., 1984, e *Deutsche Verfassungsgeschichte. Politische Strukturen und ihr Wandel*, II: *Von 1806 bis zur Gegenwart*, München, Dt. Taschenbuch-Verl., 1990.
- ⁴ Cfr., *Ausprache* [Discussione], su R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme der Verfassungsgeschichtsschreibung*, in H. Quaritsch (Hrsg.), *Gegenstand und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30. /31. März 1981*, Berlin, Duncker & Humblot, 1983, pp. 22-46 (*Ausprache* su intervento di Koselleck, pp. 7-21). Un importante, secondo, momento di verifica dello status quaestionis si è avuto, dopo il 1981, nel 2006, in coincidenza cioè con la pubblicazione del volume curato da Helmut Neuhaus (Hrsg.) *Verfassungsgeschichte in Europa. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 27. bis 29. März 2006*, (Der Staat, Beihefte, Band 18) Berlin, Duncker & Humblot, 2010. Al di là del carattere programmatico del titolo, non ancora matura appare la riflessione nel volume di Hans-Jürgen Becker (Hrsg.), *Interdependenzen zwischen Verfassung und Kultur. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 22.3.-24.3.1999*, (Der Staat, Beihefte, Band 15) Berlin, Duncker & Humblot, 2003.
- ⁵ Cfr., in questo senso ad esempio M. Stolleis, *Verfassungsge-*

- schichten*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, p. 8: «Die ehemals dominierende Sicht auf Staat und Nation brachte lange Zeit eine ebensolche Dominanz der Politik- und Verfassungsgeschichte hervor», discipline queste che si sarebbero interessate da sempre, secondo Stolleis, alle «Haupt- und Staatsaktionen» [!], e M. Stolleis, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Materialien, Methodik, Fragestellungen*, Berlin/Boston, De Gruyter, 2017, p. 14.
- ⁶ Sulla *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*, che già alla sua terza riunione sociale (1981) ha ospitato un dibattito metodologico ampio e aperto sulla condizione della sua disciplina, dibattito poi riaperto a tutto campo nel 2006, cfr., il report di E. Grothe, *Verfassungsgeschichte in Europa*, in «H-SOZ-KULT. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften», 26.04.2006, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-119785>, ottobre 2024.
- ⁷ Pierangelo Schiera ha definito Rotelli «uno storico costituzionale di punta»: P. Schiera, *Per la storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, I/2010, pp. 17-27, in part. p. 19, in cui Schiera richiama anzitutto i lavori di E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, il Mulino, 2005, e *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, il Mulino, 2008.
- ⁸ E. Rotelli, *Fra forma di Stato, forma di governo, sistema politico*, in «Amministrare», 1, 2006, pp. 249-287, qui pp. 250-251.
- ⁹ *Ibidem*.
- ¹⁰ *Ibidem*.
- ¹¹ AISIP, Associazione italiana di storia delle istituzioni politiche, *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, a cura di E. Rotelli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, p. 56.
- ¹² František Graus, *Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, in «His-

torische Zeitschrift», Bd. 243, H. 3 (Dec., 1986), pp. 529-589, qui p. 529.

- ¹³ Vd., H. Boldt, *Einführung*, cit., p. 24: «'Verfassungsgeschichte' wird in Deutschland seitdem [a partire cioè dalla *Deutsche Verfassungsgeschichte* del 1844 di Georg Waitz] genannt, was die Franzosen als 'l'histoire des institutions politiques' bezeichnen» e sempre H. Boldt, *Verfassungsgeschichte und vergleichende Regierungslehre: Zur Geschichte ihrer Beziehungen*, in «Der Staat», 1985, 24, 3, pp. 432-446, qui p. 433. In questo medesimo senso, del resto, anche Marco Fioravanti nel suo resoconto del dibattito svoltosi il 17 ottobre 2008 a Cergy-Pontoise (*Come si scrive la storia costituzionale?*), resoconto pubblicato nel numero 1, 2009 de «Le Carte e la storia», XV, pp. 130-132.
- ¹⁴ Vedi M. Troper, *L'autonomie de l'histoire constitutionnelle*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, I/2010, pp. 33-43.
- ¹⁵ Sulla forbice tra scarsa rilevanza accademica e rilevanza scientifico-culturale della storia delle istituzioni politiche vd., Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., p. 111.
- ¹⁶ Ettore Rotelli è tra coloro che non riconoscono in Gaetano Mosca il padre della storia delle istituzioni politiche (vedi in merito le sue considerazioni in AISIP, Associazione italiana di storia delle istituzioni politiche, *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, cit., pp. 19 ss.). Dello stesso avviso F. Bonini (*Per una storia della storia delle istituzioni politiche in Italia*, in G. Carletti (a cura di), *Storia e critica della politica. Studi in memoria di Luciano Russi*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 539-554); Bonini sottolinea come la disciplina fu insegnata da Mosca per la prima volta all'interno dell'appena fondata Scuola di Scienze Politiche di Roma nell'A.A. 1924-1925 (pp. 540

- ss.), ma sarebbe assurda ad autonomia scientifica solo con Antonio Marongiu (pp. 548). Cfr., in merito anche, sempre di F. Bonini, *La storia delle istituzioni politiche nell'Università italiana (1970-2010): elementi di genealogia*, in T. Di Maio, G. Malgeri (a cura di), *Storia cultura politica e relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe Ignesti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 81-101.
- ¹⁷ Cfr., A. Marongiu, *Valore della storia delle istituzioni politiche*, in «Il Politico», 18, 1953, n. 3, pp. 305-328, qui p. 313, cit. da Rotelli in AISIP, Associazione italiana di storia delle istituzioni politiche, *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, cit., p. 24.
- ¹⁸ Marongiu, *Valore della storia delle istituzioni politiche*, cit., p. 311.
- ¹⁹ *Ibidem*.
- ²⁰ Di P. Schiera vedasi anzitutto la Traduzione e Introduzione a Ernst-Wolfgang Böckenförde, *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono: Problematica e modelli dell'epoca*, Milano, Giuffrè, 1970, e poi O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e Pensiero, 2000², seguita alla pubblicazione in italiano di O. Brunner, *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell' Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983. Sull'introduzione in Italia della storia social-costituzionale di O. Brunner, principalmente in polemica con la moda dilagante della storia sociale delle "Annales", si veda Schiera, *Per la storia costituzionale*, cit., in part. pp. 17-18. Vedasi anche G. Nobili Schiera, *È esistita una storiografia italo-tedesca?*, in A. Prosperi, P. Schiera, G. Zarri (a cura di), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 535-544.
- ²¹ Schiera, *Per la storia costituzionale*, cit., p. 19.
- ²² *Ivi*, p. 20.
- ²³ *Ibidem*.
- ²⁴ *Ivi*, p. 23.
- ²⁵ *Ivi*, p. 22. Sulla sempre più alta valenza politica dell'amministrazione cfr., F. Pedrini, *Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera* (Roncosambaccio, 4 giugno 2018), in «LO STATO. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 10 (2018), pp. 257-311. Sempre di P. Schiera cfr., anche *Dal costituzionalismo sincronico a quello diacronico: la via amministrativa* in «Giornale di Storia costituzionale», n. 32, II/2016, pp. 89-99, in part. pp. 96-97.
- ²⁶ Si veda in merito il capitolo sulla storia delle istituzioni politiche redatto da Ettore Rotelli all'interno della Guida alla Facoltà di Scienze Politiche, Bologna 1980, a cura di Luigi Lotti e Gianfranco Pasquino, cit. in F. Bonini, *Storia delle istituzioni politiche: le definizioni*, in «Amministrare», 1, supplemento 2016, pp. 359-371, qui p. 363. Sulla «storia dell'organizzazione costituzionale» come sotto-disciplina della storia delle istituzioni politiche o pubbliche cfr., anche E. Rotelli, *Della Costituzione nel Settecento: nozione, concetto, idea*, in «Storia, Amministrazione, Costituzione», Annale ISAP, 17/2009, pp. 253-292, qui pp. 253-254.
- ²⁷ Boldt, *Verfassungsgeschichte und vergleichende Regierungslehre*, cit., p. 434.
- ²⁸ *Ivi*, p. 436. Un concetto di costituzione quindi determinato in via principale né in senso giuridico-positivo (storia giuridico-costituzionale), né in senso social-totale (storia social-costituzionale); in quest'ultima, in particolare, alla base del concetto di costituzione è posto un concetto di società non distinguibile dallo Stato, e perciò non meno assoluto, totalizzante e autoreferenziale di quanto sia il concetto di Stato censurato,
- un concetto di società che risulta semplicemente dal rovesciamento hegeliano del paradigma statalista (Boldt, *Einführung*, cit., pp. 20-26).
- ²⁹ La Società per gli Studi di storia delle istituzioni, fondata nel 1995 da Guido Melis (Roma) e ora presieduta da Antonella Meniconi (Roma), ha il suo organo nella rivista «Le Carte e la Storia». LAISIP, Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche, è stata fondata e presieduta nel primo periodo da Ettore Rotelli; successivamente diretta, in una stagione particolarmente ricca di iniziative, da Francesco Bonini, è attualmente guidata da Francesco Di Donato. Nel periodo in cui la Associazione era presieduta da Rotelli, essa era affiancata dalla pubblicazione della rivista «Storia, Amministrazione, Costituzione», rivista che è uscita, come supplemento della rivista «Amministrare», nel periodo 1993-2018.
- ³⁰ Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., p. 131, ma anche pp. 72-73 dove si argomenta sulla base della difficoltà di distinguere, dopo «gli anni veloci di fine secolo», tra il carattere pubblico e quello privato di molte istituzioni.
- ³¹ *Ivi*, p. 130.
- ³² Indicatori della revisione storiografica in senso storicista di Otto Brunner verso la storia social-costituzionale (*Sozialverfassungsgeschichte*) possono essere considerati, nel contesto di una pregiudiziale negazione dell'autonomia della sfera del politico da quella del sociale, la tendenza alla «Totalsicht des sozialen Lebens eines Volkes... und das insbesondere für das Mittelalter» (Boldt, *Verfassungsgeschichte und vergleichende Regierungslehre*, cit., p. 439), come pure la «Nichtunterscheidbarkeit von staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre» (*ivi*, p. 438), e, infine, per converso, la

esaltazione del «totalen Staates, der die Einheit und Harmonie des Volkes in Staat und Gesellschaft wiederherstellt» (ivi, p. 442).

³³ La svolta dalla *politische Verfassungsgeschichte* alla *Kulturverfassungsgeschichte*, con moltiplicazione dei soggetti politici inclusi nell'analisi storica, e cioè con inclusione di quelli anche collettivi tradizionalmente esclusi (in primo luogo le donne o le minoranze), con considerazione di ambiti e spazi prima ritenuti non immediatamente politici, in primo luogo quelli pre-, infra- ed extra-istituzionali (spazi e strumenti di coagulazione dell'opinione pubblica pre-politica, organizzazione scenica dello spazio politico, valorizzazione degli elementi esterni che influiscono indirettamente sulla formulazione della decisione politico-istituzionale), è particolarmente evidente nelle pubblicazioni della *Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien*, un importante e prestigioso istituto di ricerca finanziato dal parlamento (*Bundestag*) tedesco. Della storia costituzionale come storia culturale si sono fatti interpreti attivi, dal versante della storiografia giuridica, sia Dietmar Willoweit, sia la sua allieva Ulrike Müßig, sulla cui concezione della storia costituzionale si tornerà sotto nel testo.

³⁴ Boldt, *Einführung*, cit., p. 7.

³⁵ Ivi, pp. 174-175: «politische Struktur eines Staates, als Staatsorganisation oder als Staat i.e.S.und das ist das, was in der aristotelischen Tradition "Staatsverfassung" heisst. Gemeint sind damit jene Institutionen und die sich zwischen ihnen abspielenden Prozesse, die für Gesellschaften mit höherer Komplexität grundlegende Steuerungsleistungen erbringen».

³⁶ Ivi, p. 175.

³⁷ Ivi, p. 179.

³⁸ Ivi, p. 187.

³⁹ Ivi, pp. 183-184: «politische oder Staatsverfassungsgeschichte ist die Geschichte der politischen Struktur von Staaten und ihres strukturellen Wandels, nicht aber damit gleichzeitig Geschichte 'ganzer' Staaten samt den in ihnen befindlichen sozialen Verhältnissen, Strukturen und Ordnungen, seien sie 'reingesellschaftliche' oder durch staatliche Reglementierung vermittelt. Die Bedeutung der politischen Struktur eines Staates, seiner Verfassung, liegt darin, daß ihr die Funktion eines Steuerungs- oder Ordnungsfaktor für eine als Staat zusammengefasste Gesellschaft angeschlossen wird».

⁴⁰ Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., pp. 107 e 108.

⁴¹ È significativo che, al di là di qualche riferimento letterale (ad es. ivi, pp. 32, 67, 76, 107), nessuna riflessione sulla storia costituzionale e sulla sua relazione con la disciplina della storia delle istituzioni sia reperibile in Melis, *La storia delle istituzioni*, cit.; questo nonostante gli spesso assai lusinghieri giudizi su Pierangelo Schiera, che per primo ha introdotto in Italia sia le problematiche dibattute all'interno della storia costituzionale tedesca (vd., E.-W. Böckenförde, *La storiografia costituzionale tedesca*, cit.), sia grandi protagonisti della storia costituzionale come Otto Hintze, padre di una storia politico-costituzionale che ingloba in sé anche la storia dell'amministrazione, o come Otto Brunner, che cercò di cavalcare la reazione alla tradizionale predominanza della storia politica proponendo una storia social-costituzionale, dove tuttavia la società si sostituiva allo Stato nella pretesa di rappresentare il contenitore unico della storia costituzionale. Il silenzio di Melis sulla storia

costituzionale è assai significativo se solo si pensa che di essa non si sono occupati solo, seppur da versanti differenti, i due curatori dell'antologia in tre volumi (Bologna, il Mulino, 1974-1976) su Lo stato moderno, Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera, ma anche, già nel lontano 1987, uno storico delle istituzioni come Francesco Bonini (cfr., il suo *Problemi di una storia costituzionale* apparso sulla «Rivista di storia contemporanea» (1987, 2, pp. 266-290), come pure, all'interno di un dibattito indubbiamente interdisciplinare, Isabella Zanni Rosiello (*Una storia costituzionale d'Italia* [Recensione], in «Italia contemporanea», 1975, 119, pp. 131-134), Livio Paladin (dalle pagine della rivista «Quaderni costituzionali», sin dalla metà degli anni Ottanta), e Fulco Lanchester (*Alcune riflessioni sulla storia costituzionale*, in «Quaderni costituzionali», 1994, 1, pp. 7-25).

⁴² Vedi ad es. Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., p. 76: «...una sintesi di grande ambizione, anche se certamente più nel campo storico-costituzionale che non in quello storico-istituzionale...», dove la storia costituzionale è collocata addirittura fuori dalla storia delle istituzioni.

⁴³ Sulla svolta registrabile nel settore di studi della storia costituzionale in Italia a partire dagli ultimi 30 o 40 anni si veda il numero II/36 del «Giornale di Storia costituzionale» del 2018, dedicato a *Storia e storiografia costituzionale in Italia: caratteri originari e nuove tendenze. Per i 70 anni della Costituzione italiana*, e in particolare L. Lacchè, *Introduzione. La memoria della costituzione e il valore della storia costituzionale*, pp. 9-24, in part. p. 9.

⁴⁴ R. Ferrari Zumbini, *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'in-*

- verno 1848, Torino, Giappichelli, 2008.
- ⁴⁵ Cfr., E. Rotelli, *La Presidenza del Consiglio dei ministri: Il problema del coordinamento dell'amministrazione centrale in Italia (1848-1948)*, Milano, Giuffrè, 1972, e Alberto Predieri, *Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri*, appena ristampato (2023) dall'editore Giuffrè, con Introduzione di Augusto Barbera e Prefazione di Giuseppe Morbidelli, nella collana Biblioteca «Per la storia del pensiero giuridico moderno» del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno (ora di recente ridenominato Centro Pietro Grossi) dell'Università degli Studi di Firenze.
- ⁴⁶ R. Martucci, *Storia costituzionale italiana: dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002; Martucci, tra le altre cose, ha animato una collana dal titolo *Le grandi date della storia costituzionale* presso i tipi del Mulino, che tuttavia sembrerebbe essersi esaurita. Sulla posizione del Re nella monarchia costituzionale italiana vedi anche R. Martucci, *L'invenzione dell'Italia unita, 1855-1864*, Milano, Sansoni, 1999.
- ⁴⁷ Vedi P. Colombo, *Il Re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Milano, Angeli, 1999, e qui in particolare l'utilissima *Nota critica sulle fonti e sulla letteratura*, pp. 9-27, che contiene importanti riflessioni sulla storia costituzionale alle pp. 9-12, 24-25. Sempre di P. Colombo si veda anche *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma Bari, Laterza, 2001, in part., la sua *Introduzione. Le monarchie costituzionali europee*, pp. IX ss.
- ⁴⁸ F. Mazzonis, *La Monarchia e il Risorgimento. Dalla sovranità dinastica alla sovranità della Nazione*, Bologna, il Mulino, 2003.
- ⁴⁹ Vedi F. Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica*, Roma, Nuova Italia scientifica, 1993, in part. *La Premessa. La storia costituzionale. Problemi di definizione e di metodo*, pp. 39-53; Roma, Carocci, 2007.²
- ⁵⁰ L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004.
- ⁵¹ Questa consapevolezza guida P. Colombo, *Una sfida accolta: la monarchia come oggetto di studio della Storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 36, II/2018, pp. 69-83.
- ⁵² U. Allegretti, *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2014.
- ⁵³ Cfr., Becker (Hrsg.), *Interdependenzen*, cit.
- ⁵⁴ Sul citato lavoro di U. Allegretti si veda l'ampia recensione di C. Giorgi, *La storia costituzionale d'Italia tra interpretazioni storiche, scelte del presente e prospettive future*, in «Rivista di diritto pubblico», n. 3, 2015.
- ⁵⁵ M. Fioravanti, *Lezioni di Storia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021. Su Maurizio Fioravanti vedasi il mio *La costituzione cetuale tra storia delle dottrine costituzionali e storia delle istituzioni politiche*, in M. Gregorio, B. Sordi (a cura di), *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive. Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti*, Milano, Giuffrè, 2023, pp. 157-179.
- ⁵⁶ Cfr., *Costituzionalismo e storia del pensiero giuridico. Intervista al Professor Maurizio Fioravanti*, del Professor Joaquin Varela Suanzes-Carpegna, in «Historia Constitucional», n. 14, 2013 (<<http://www.historiaconstitucional.com>>, ottobre 2024), págs. 583-610, in part. 599 («la Storia Costituzionale dovrebbe essere concepita come una necessaria introduzione allo studio del Diritto Pubblico, ed in particolare al Diritto Costituzionale»), pp. 600 («Per me la storia costituzionale non è un "ramo" della storia. È piuttosto un modo di fare storia, che si realizza a certe condizioni parten-
- do dalla storia del diritto o dalla storia delle istituzioni, o dalla storia politica. La storia costituzionale è la storia del formarsi della legge fondamentale in una certa collettività storicamente determinata, ed è quindi storia della cultura costituzionale e nello stesso tempo storia delle pratiche, delle regole, delle tutele. Non è mai solo storia delle idee o solo storia della legislazione. Sull'altro versante, ritengo essenziale il rapporto con la filosofia del diritto, e della politica. Lo studio storico dei principi fondamentali delle Costituzioni, ad iniziare dallo stesso principio democratico, non è neppure proponibile senza la conoscenza delle dottrine della sovranità, della rappresentanza, del governo, dei diritti, che si affermano in Europa tra medioevo ed età moderna su un piano filosofico»), pp. 605-606 («La Storia Costituzionale ha uno status accademico alquanto precario, voglio dire, non-autonomo, almeno in molti paesi d'Europa, dato che i suoi studiosi provengono da diverse discipline: il Diritto Costituzionale, la Storia del Diritto, la Storia Politica, la Storia delle Idee»).
- ⁵⁷ Boldt, *Verfassungsgeschichte und Vergleichende Regierungslehre*, cit., pp. 436-437.
- ⁵⁸ In termini generali su oggetto e metodo della storia costituzionale vedi Boldt, *Einführung*, cit., pp. 17-26, ma poi anche pp. 7, 146, 167, 183.
- ⁵⁹ Cit. sopra alla nota 3.
- ⁶⁰ Vedasi l'ampia precisazione di carattere programmatico-metodologico al 1° volume della I Serie dell'*Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte* (XIX secolo) di A. Schlegelmilch, *Verfassungsbegriff und Verfassungvergleich*, (pp. 7-17) in *Einleitung* (pp. 7-118), di P. Brandt, M. Kirsch, A. Schlegelmilch, W. Daum (Hrsg.), *Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte*

im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel, 1: Band 1: Um 1800, Bonn, Dietz Verlag, 2006, dove si fa esplicito riferimento al metodo della storia costituzionale così come messo a punto da Hans Boldt (pp. 11-12, note 9, 12, 13). Si veda anche l'introduzione al vol. 5 della II serie (XX secolo) dei curatori (Einleitung. Editorische Vorbemerkung der Herausgeber), a Arthur Benz, Stephan Bröckler e Hans-Joachim Lauth (Hrsg.), *Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel*, Bd. 5: seit 1989, Bonn 2019, pp. 9-14.

⁶¹ Mi sono soffermata sul tema nel par. 2 (Hans Boldt: «Storia di strutture e del mutamento strutturale dei sistemi politici») del mio saggio *La (politische) Verfassungsgeschichte, i.e. La storia delle istituzioni politiche in Germania*, cit.

⁶² Boldt, *Einführung*, cit., pp. 174-175.

⁶³ Cfr., a p. 608 dell'intervista data da Maurizio Fioravanti a Varela cit. supra alla nota 56.

⁶⁴ Cfr., Invece Boldt, *Einführung*, cit., pp. 168-169.

⁶⁵ Cfr. F. Pedrini, *Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera*, cit., in part. p. 301. Sulla relazione tra *Verfassung* e *Verwaltung*, e in particolare sulla amministrazione come «Stato che agisce» rispetto alla *Verfassung* che porta ad espressione la volontà dello Stato, vedi L. von Stein, *Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts*, Stuttgart 1870 (ristampa Tübingen, Mohr Siebeck, 2010), vedi in part. pp. 7 («Die Verwaltung ist daher, ihrem allgemeinen Begriffe nach, dasjenige Gebiet des organischen Staatslebens, in welchem der Wille des persönlichen Staats durch die That der dazu bestimmten Organe in

den natürlichen und persönlichen Lebenselementen des Staats verwirklicht wird. Wie die Gesetzgebung der wollende, so ist die Verwaltung der thätige Staat») e passim.

⁶⁶ Boldt, *Einführung*, cit., p. 15.

⁶⁷ Cfr., *Ausprache* (Discussion) a R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme der Verfassungsgeschichtsschreibung*, cit. sopra alla n. 4, in part. gli interventi di Boldt, pp. 22-23, e di Hartwig Brandt, p. 31, entrambi tesi a ribadire l'autonomia della storia costituzionale come disciplina. Di H. Brandt ci si limita qui a ricordare il suo *Parlamentarismus in Württemberg, 1819-1870: Anatomie eines deutschen Landtags*, Düsseldorf, Droste, 1987, e *Der lange Weg in die demokratische Moderne: deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 – 1945*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.

⁶⁸ Boldt, *Einführung*, cit., p. 190.

⁶⁹ Ivi, pp. 190 e 124.

⁷⁰ C. Gussy, *Verfassungsgeschichte*, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 05.02.2020 <<http://docupedia.de/zg/Gussy-verfassungsgeschichte-v2-de-2020>> (aprile 2024), pp. 1-33, qui 2: «Verfassungsgeschichte begreift sich als Teildisziplin der Rechtsgeschichte...», 4, 8 (sul carattere transdisciplinare della storia costituzionale).

⁷¹ Gussy, *Verfassungsgeschichte*, cit., pp. 2-4, 7.

⁷² U. Müßig, *Forschungsaufgaben, Probleme und Methoden einer europäischen Verfassungsgeschichte*, in H. Neuhaus (Hrsg.), *Verfassungsgeschichte in Europa*, cit. sopra alla nota 4, pp. 175-216, qui pp. 175, 176, 177, 179. Il Parlamento addirittura non sarebbe un'istituzione in concorrenza con la prerogativa regia ma il «foro dell'equilibrio politico» (p. 181) e nel movimento della storia costituzionale a prevalere sarebbe l'andamento «evolutivo» (p. 181).

⁷³ Müßig, *Forschungsaufgaben, Probleme und Methoden*, cit., p. 190.

⁷⁴ Ivi, p. 193.

⁷⁵ Ivi, p. 194.

⁷⁶ Ivi, p. 197.

⁷⁷ Ivi, p. 216.

⁷⁸ Stolleis, *Verfassungs(ge)schichten*, cit., p. 20. Col plurale usato nel titolo («Verfassungs(ge)schichten») Stolleis intende richiamare l'attenzione sul fatto che «ogni epoca e ogni autore producono una propria storia costituzionale... e che da qui si originano più strati significanti [Schichten], così che il più recente prende da quelli più antichi ciò che gli sembra utile».

⁷⁹ Ivi, in part. pp. 59, 60, 77.

⁸⁰ Ivi, pp. 8-9.

⁸¹ Cfr., il mio lavoro su *La (politische) Verfassungsgeschichte, i.e. La storia delle istituzioni politiche in Germania*, cit., p. 477.

⁸² Stolleis, *Verfassungs(ge)schichten*, cit., p. 16, ma anche p. 60.

⁸³ Ivi, p. 18.

⁸⁴ Ivi, pp. 60, ma già 17, 19.

⁸⁵ Ivi, p. 17 (questo si sarebbe verificato a partire dall'introduzione di un nuovo ordinamento degli studi giuridici nel 1935).

⁸⁶ Ivi, pp. 59, ma già 1, 5.

⁸⁷ Ivi, p. 60.

⁸⁸ Così Stolleis, *Verfassungs(ge)schichten*, cit., p. 3.

⁸⁹ Ivi, p. 15.

⁹⁰ Ivi, pp. 4 e 15.

⁹¹ Per la condizione delle università tedesche vd. Stolleis, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, cit., p. VI. Per le università austriache in seguito alla riforma dei corsi di studio per la formazione dei giuristi tra il 1999 e il 2001 cfr., C. Neschwara (Wien), *Verfassungsgeschichte in Österreich: Entwicklungstendenzen und aktueller Stellenwert an den Rechtsfakultäten*, in Neuhaus (Hrsg.) *Verfassungsgeschichte in Europa*, cit., pp. 85-108, qui 89, 90, 105 ss.

⁹² Stolleis, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, cit., p. 65.

⁹³ Ivi, pp. 32, 81, 103.

I paradossi della Storia costituzionale in Italia

FRANCESCO DI DONATO

1. *L'anno zero di una materia troppo scomoda per la forma mentis (giuridica e generale) consolidata*

Per quel che riguarda l'insegnamento della storia costituzionale in Italia siamo all'anno zero. È constatazione fin troppo ovvia che l'insegnamento – almeno quello universitario – dipende dalla ricerca di base. Copiosa e approfondita questa, la qualità di quello aumenta e si assesta su standard elevati. Ma se la ricerca langue o è affidata solo alla volenterosa passione d'isolate monadi, anche la traslazione comunicativa ne risente e finisce con l'essere relegata a ranghi di complemento quando non desolatamente espulsa dalla cosiddetta “offerta didattica” dei corsi universitari¹. Se l'insegnamento della storia costituzionale langue è in primo luogo perché, a monte, la falda acquifera della ricerca rinsecchisce.

Proviamo qui, *in limine* a un discorso molto più ampio e complesso ad abbozzare qualche riflessione tanto sulla ragion

d'essere scientifico-euristica della Storia costituzionale quanto del suo (in Italia finora mancato) inserimento tra le materie considerate di primo piano nella gerarchia dei corsi di studio in settori strategici per la formazione di quelle che una volta si definivano “classi dirigenti” (funzionari della PA, diplomatici, magistrati, avvocati, economisti, sociologi...).

Viene qui subito in rilievo una considerazione che fu già di Vanni Sartori, una delle intelligenze più brillanti e acuminata della seconda metà del Novecento e dei primi anni del secolo successivo: in Italia – per ragioni che cercheremo qui più avanti di delineare brevemente – non s'insegna la storia costituzionale, ma solo la storia del diritto, materia che è tradizionalmente appannaggio dei corsi di “Giurisprudenza” (e anche questa stessa dizione, anziché quella, in tutto il resto del mondo adottata, di Facoltà “di Diritto”, ha molto a che vedere con l'espulsione della storia costituzionale dal novero delle materie considerate di maggior peso)². Que-

sta considerazione va messa in parallelo con quella di un'altra geniale intelligenza, più o meno del medesimo periodo, quella di Gianfranco Miglio, che osservò come la formazione universitaria italiana delle classi dirigenti sia basata in massima parte sulle Facoltà di Giurisprudenza, le quali insegnano un diritto (con tutto il bagaglio esegetico e il corredo tecnico che vi sono annessi) concepito come uno strumento che, nelle mani di un ceto ierocratico di officianti-sacerdoti, deve agire contro lo Stato. *Contro* e non – come sarebbe logico pensare – a favore del grande organismo che del diritto stesso è, e dev'essere, nel contempo fonte e garanzia di applicazione³.

L'idea che quindi è inculcata fin dai primissimi rudimenti dell'insegnamento universitario del diritto è un'idea contro-intuitiva. Nell'ideologia giuridica, ossia nelle strutture di precomprensione che caratterizzano la *forma mentis* dei giuristi italiani, il diritto non è solo un insieme di norme disposte per tutelare la giustizia nella vita di ogni componente della comunità sociale, ma è prima di tutto un'imbattibile arma esoterica a disposizione esclusiva di un gruppo elitario di tecnici-burocrati, i quali fanno valere la loro superiorità politica, istituzionale e sociale, attraverso il *sapienziale* uso di una *Scientia*, la *Scientia Juris*, intrinseca alla loro formazione e qualità specifica di uno *status* esclusivo⁴. Questa *élite* tecnocratica tende quindi *naturaliter* ad assumere atteggiamenti castali che fatalmente degenerano in una vera e propria tirannia degli apparati giudiziari e per emulazione – a un livello considerato nell'inconscio collettivo inferiore al vertice piramidale occupato dalla magistratura – amministrativi. La

trasmissione di quei fondamenti avviene attraverso dispositivi logico-formali che risultano immutati da circa un millennio, passando pressoché intatti da una generazione di giuristi all'altra senz'alcuna possibile revisione critica. L'aggettivo «sapienziale», frequentemente usato dagli storici del diritto, la dice lunga sulla visione del mondo dei *sacerdotes juris* di tutti i tempi: essi credono di possedere una *Veritas* immarcescibile che è loro rivelata attraverso il possesso della *divinarum atque humanarum rerum notitia*, secondo la celeberrima formula ulpiana che campeggia nell'*incipit* del Digesto (529 d. C.), e che a loro volta, mediatori di legittimazione divina, essi *rivelano* attraverso le sentenze. Rispetto alla *legis latio*, per definizione rigida in quanto detta regole valide *erga omnes*, la *juris prudentia* ha il vantaggio – l'enorme vantaggio, in termini di potere – dell'elasticità: la sentenza, di regola *erga partes*, può diventare all'occorrenza – se si vuole e quando se ne abbia interesse – *erga omnes* attraverso la formulazione di massime generali; che naturalmente resteranno astrattamente generali fino a quando un altro provvedimento giurisdizionale, magari con opportuni e sottili distinguo, non le smentirà, affermando il principio opposto. E questo mette il giudice in una naturale posizione di supremazia rispetto al legislatore.

Nessuna motivazione, per quanto dettagliata in diritto possa e debba essere, può perciò giungere nemmeno lontanamente a scalfire quel nucleo imponderabile costituito dalla struttura identitaria, ontologica, della *Scientia Juris* trasfusa nella *sapientia* del *judex*. Essa non è mutata nemmeno nel passaggio dall'Antico al Nuovo Regime. Infatti, malgrado negli or-

dinamenti di diritto positivo il giudice sia obbligato a motivare i suoi provvedimenti giurisdizionali giustificandone il fondamento nell'applicazione della legge (cosa che era impensabile nel regime giuridico di diritto comune⁵), resta sempre intatto quel punto oscuro della *potestas judicandi*, quell'inafferrabile e indefinibile potere interpretativo che conferisce ai giuristi il primato *per orbem terrarum*⁶. E, di conseguenza, attribuisce loro anche l'egemonia culturale e la supremazia sociale e politica. Se è impossibile dispiegare qui un complesso discorso dimostrativo su come e per quali vie la *jurisdictio* del giurista si trasformi in potere sovrano occulto⁷, altrettanto si può dire per la necessità di esplicitare questo fenomeno cruciale nella storia costituzionale europea e occidentale. Senza una specifica attenzione portata su questo tema non vi è storia costituzionale, ma solo una storia del diritto (pubblico) più o meno (invero assai più che meno) agiografico-giuricentrica.

Sembrano descrizioni lamentose, passatiste e inattuali, elementi di un mondo che non c'è (e non tornerà) più, vestigia ormai cascanti adornate di copiose ragnatele? L'evoluzione dei *legum doctores* da giureconsulti di Antico Regime a moderni e preparatissimi tecnocrati ormai totalmente emancipati dalla brama di potere occulto esercitato per secoli in aperto spregio alla trasparenza e alla consequenzialità normativa della decisione, sembra a molti del tutto incompatibile con gli scenari a lungo delineati dal dominio incontrastato degli *arcana juris*⁸. Chi la pensasse così dovrebbe però spiegare come sia possibile imbattersi, ancora nel luglio 2023 durante un seminario di una scuola estiva molto frequentata da giovani dottorandi

provenienti da diverse università italiane, nell'appassionata perorazione da parte di uno dei più alti magistrati della Suprema Corte di Cassazione di quello che, con anglomane neologismo, è definito *over ruling* (alla lettera: al di sopra della o oltre la legge), espressione che altro non è se non una versione (malamente) edulcorata del medievale *arbitrium judicis*⁹. E la sorpresa o lo sconcerto per chi avesse poca o insufficiente esperienza del dibattito che si è avuto in campo scientifico-storiografico negli ultimi quattro decenni su questo delicatissimo tema, tema cruciale nell'esperienza giuridica universale¹⁰, ma divenuto di stringente attualità per lo scontro politico-istituzionale in atto tra potere politico e magistratura, aumenterebbe a dismisura se il nostro anonimo e ideale spettatore di quel seminario avesse ascoltato, oltre all'enunciazione del principio, anche la legittimazione culturale di quella difesa a oltranza dell'assoluta *libertas judicandi*, senza limite alcuno, del magistrato, se non il confine oggettivo della creatività partorita dalla mente umana: noi giudici, affermo l'alto prelato della Giustizia, operiamo sistematicamente – cito le esatte parole da lui pronunciate – con un'azione «alla Paolo Grossi». L'episodio non è un singolo e casuale momento *incidenter tantum*, una sorta di *lapsus vocis* uscito nell'enfasi di un discorso. È, al contrario, profondamente rivelatore di un potere che proclama ormai *apertis verbis* la sua condizione d'incontrastata supremazia¹¹. È qui il nocciolo di tutta la questione. Nella quale l'ostracismo verso gli studi e l'insegnamento della storia costituzionale rientra a pieno titolo. Cercherò di spiegare brevemente perché.

2. Esperienza storica del diritto e primato del ceto giuridico

Riconduciamo, dunque, questi fondamentali elementi nel solco principale del nostro tema e osserviamo che prospettive storiografiche in grado di descrivere il fondamentale snodo della vita giuridica e politico-istituzionale possono essere sviluppate criticamente (come in realtà sono state) solo dalla storia costituzionale. Cosa che nel contesto universitario peninsulare, fatte salve pochissime e isolate eccezioni, e per motivi molto radicati che trovano fondamento nella stessa ragione d'essere della disciplina denominata «storia del diritto», non è avvenuta¹². E sarebbe, del resto, una paradossale insensatezza che una disciplina, creata nel lombardo-veneto austro-ungarico del XIX secolo sotto gli auspici del governo imperiale viennese con i più alti intenti encomiastici rispetto ai patriarchi del ceto giuridico ed espressione perciò della visione del mondo “mitteleuropea” e fieramente antifrancese, cioè con il dichiarato obiettivo di sterilizzare quella positivizzazione del diritto che nel codice di Napoleone aveva consolidato alcuni tra i principali valori del pensiero moderno¹³, potesse poi evolversi in senso opposto come disciplina critica di quegli stessi baluardi teorici ed etico-politici che l'avevano generata. Cosicché persino la semplice descrizione dei sistemi normativi positivizzati, anche in dimensioni protostatuali di decisamente minore importanza nel vasto panorama europeo e mondiale (come fu ad esempio il tentativo di Federico Paolo Sclopis tra il 1840 e il 1864¹⁴) fu immediatamente guardata con sospetto. In generale poi, ogni esperimento volto a

porre in primo piano l'esperienza giuridica concreta – piuttosto che la norma ideale scaturita dalla sacralità della *Scientia Juris* – fu snobbato come una «ruminazione ingloriosa»¹⁵, un trastullo cioè di nessuna utilità nella formazione dei giuristi e anzi molto deleterio per la loro *forma mentis*, che doveva restare tutta focalizzata sul sapienziale uso degli strumenti esegetici per poter svincolare l'attività creativa (e redditizia) del giudice-interprete dal cappio di una normazione stringente.

Quest'opera di sterilizzazione della legislazione a beneficio dell'*arbitrium iudicis* ha caratterizzato l'intera esperienza storico-giuridica italiana, con i risultati tangibili che ancor oggi vedono la magistratura assumere una indebita e assoluta primazia politica in un Paese privo dei più elementari fondamenti della statualità¹⁶ e quindi perennemente in debito di protezione e di affidamento cieco a un potere ‘risolutivo’ che sappia impersonare e conservare l'immagine di garanzia di giustizia¹⁷. Si comprende bene, allora, come sottostante la questione della ricerca e dell'insegnamento in materia di storia costituzionale alberghi il secolare conflitto tra i due maggiori poteri dello Stato, la giurisdizione e la sovranità politica. Conflitto tanto antico quanto irrisolto e semmai aggravatosi nel contesto dello Stato costituzionale democratico, nel quale il potere legislativo è esercitato da assemblee elettive spesso costituite da componenti di scarsa o inadeguata formazione culturale, mentre il potere giurisdizionale resta ancorato a un reclutamento su base concorsuale endogena (sono per lo più i magistrati a scegliere i nuovi magistrati)¹⁸ mirante all'accertamento, in ciascun candidato, del possesso di requisiti che permet-

tano il dispiegamento della *Scientia Juris*¹⁹. Quest'asimmetria, per così dire 'merito-cratICA', comporta di per sé uno squilibrio e determina una fatale *arrière pensée* generale che fa del magistrato una sorta di idolo non soltanto del foro, ma dell'intera struttura della società. Anche nell'immaginario collettivo, che si riverbera su quello individuale, la figura del giudice è intuitivamente associata alla posizione di vertice nella gerarchia sociale. E ciò comporta fatalmente una tanto grave quanto evidente e irrimediabile distorsione che si annida nelle pieghe dell'ideologia giuridica: studiamente consapevole del consenso sociale diffuso e della stima generalizzata per la propria funzione e per la propria figura identitaria, ogni togato/a ha una profonda e radicata struttura di pre-comprensione, un *habitus*, che fa sì che egli/ella pensi se stesso/a e la propria funzione come la sommità della piramide non solo della compagine sociale, ma anche – soprattutto – come la quintessenza del sapere e della unica e vera legittimazione culturale²⁰. Questo strato subculturale che tende a radicarsi nell'inconscio determina un evidente atteggiamento di presunta o presupposta superiorità in ogni manifestazione del pensiero dei *sacerdotes juris*, antichi e moderni.

Tutto ciò ha un enorme impatto sulla questione della storia costituzionale che stiamo affrontando. Se se ne vuol comprendere la ragione profonda e non solo quella estemporanea e superficiale occorre considerare che il punto di fondamentale importanza risiede nella coincidenza tra l'esperienza storica del diritto nella lunga durata e la progressiva, inarrestabile ascesa politica e istituzionale del ceto giuridico. Un'ascesa, questa, che – sulla scor-

ta della grandiosa base romana recuperata nel Medioevo²¹ – si è verificata tanto nella condizione di pressoché totale assenza dei poteri statuali e della statualità sociale (come accade nell'esperienza particolare italiana che per i giuristi-magistrati e per i *legum doctores* in genere costituisce un contesto fortemente privilegiato), quanto nel contesto delle grandi organizzazioni statuali moderne europee, come quella francese. Certo è incontestabile che, malgrado l'esperienza storica del diritto transalpino ci mostri come la potenza dello Stato abbia eretto ostacoli politici e istituzionali alla deriva tirannica del ceto giuridico²², i risultati ultimi ai quali assistiamo nella fase storica che stiamo attraversando incredibilmente si avvicinano sempre più a quelli subalpini, segno di una espansione globale del potere giudiziario²³.

Se la storiografia giuridica (specialmente italiana) è priva di strumenti per indagare su quel profondissimo legame e sui conseguenti giganteschi effetti giuspolitici che si sono riversati nella formazione e nei processi espansivi e di consolidamento delle organizzazioni socio-istituzionali medievali e moderne – effetti che dispiegano la loro veemenza ancora e pienamente ai giorni nostri, entrando nelle storicamente ignare cronache politiche quotidiane –, la storia costituzionale fa invece di questa "sfida" euristica il suo nucleo tematico prioritario²⁴.

3. *Storia del diritto, storia delle costituzioni e storia costituzionale*

Siamo al *quid* dell'intera questione: la tesi che intendo avanzare in questo saggio è

che il motivo fondamentale per cui in Italia la ricerca e l'insegnamento nel campo della storia costituzionale sono rimasti a uno stadio primordiale e non riescono a decollare risiede nell'egemonia esercitata nel ventaglio degli studi socio-politici – e, contrariamente a coloro che vorrebbero isolarli in uno 'specifico' chiuso e impermeabile²⁵, gli studi giuridici attengono a pieno titolo a quel campo euristico – dalla storia del diritto e dai suoi metodi storiografici basati pressoché esclusivamente su una concezione idealistica che esalta i valori astratti e, in contesto positivistico, esaspera il formalismo normativistico-burocratico a scapito dell'esperienza (anche giuridica) vivente: ideale contro reale; formalismo contro fenomenologia; ierocrazia sacerdotale contro democrazia giuridica²⁶.

La proclamazione enfatica dei valori ideali spesso cела nel contesto italiano famelici interessi particolaristici e determina una vita giuridica viziata a monte da un'assoluta indifferenza alla giustizia materiale: mentre si esaltano qualità metafisiche del diritto astratto, si calpestano con indifferente disinvoltura diritti effettivi, fingendo di tutelarli per via giudiziaria. La storia giuridica e con essa la storia delle costituzioni, ossia la storia del diritto pubblico focalizzata su una sorta di esegesi a sfondo storico dei testi normativi costituzionali, è interessata a descrivere solo l'alto ed elevato livello assiologico delle disposizioni legali e deliberatamente snobba tanto la prassi operante nei tribunali e negli organismi amministrativi che vivono applicando il diritto, quanto le mentalità e gli *habitus* che determinano i contesti nei quali quei testi legali sono calati e dai quali traggono origine nella sostanza e nella forma.

Questo – visto dalla prospettiva dello storico costituzionale – resta il desolante scenario italiano odierno. Pessimismo atrabiliare ingiustificato? Scendiamo più in dettaglio e verifichiamo lo stato dell'arte.

3.1. La (de)formazione dei giuristi in Italia

Rafforzata dall'egemonia del tradizionalismo storiografico-giuridico, refrattario a ogni vera innovazione critica e peraltro capace di camaleontici *maquillages* necessari per schermare l'assenza di qualsiasi volontà di costruire un solido baluardo contro la deriva in atto (una *conditio impossibilis*, atteso che lo *status quo* è causato proprio dall'egemonia asfissiante della storia del diritto), l'organizzazione degli studi giuridici continua a formare giuristi e operatori del diritto completamente disattenti tanto alle cause profonde del fenomeno giuridico quanto agli obiettivi effettivi degli ordinamenti positivi. Gli studenti dei corsi di diritto non hanno la benché minima infarinatura critica sulla materia che studiano e sono imbevuti di nozioni tecniche orientate a prepararli al lavoro materiale di giuristi (sempre più spesso d'impresa).

Foss'anche inconsapevolmente e nell'illusione di forgiarsi in via esclusiva gli strumenti per accedere all'*élite* tecnocratica pubblica e privata, i nuovi sacerdoti del giure sono tristemente destinati a divenire in realtà solo i piccoli e dispersi ingranaggi di una macchina mostruosa, ultrakafkiana, che ormai li sovrasta e li annienta²⁷. La storiografia del diritto, anziché ergersi a sapere alternativo alla dogmatica giuspositivistica e affermare il

suo ruolo di antidoto in grado di correggere o quantomeno di attenuare le distorsioni determinate dalla *forma mentis* endogiuridica, ha barattato la sua funzione critica per una misera sopravvivenza, peraltro sempre più isterilita, nelle Facoltà (oggi Dipartimenti) di Giurisprudenza, che la rende pressoché insignificante nella formazione dei nuovi giuristi-tecnocrati. Non si tarderà allora a constatare – osservando in atto uno dei più classici casi di *Serendipity* – come proprio la pavidità blindatura operata dalla storiografia del diritto verso la storia delle istituzioni e la storia costituzionale sarà il principale elemento della propria autoliquidazione che avverrà per prosciugamento della falda acquifera. Come tutti i cinismi di corto raggio – tipici dell'*habitus* microfeudale, un fenomeno che la storiografia giuridica non può studiare e comprendere perché ne fa parte ed è immersa in esso –, anche questo produrrà effetti perversi che si ritorceranno contro la stessa sopravvivenza di questa disciplina negl'insegnamenti universitari. La scelta di puntare su una materia asseverativa delle strutture pre-comprehensive dei giuristi si rivela un *boomerang*. Così la storia del diritto, anziché sottoporre ad analisi critica i baluardi dell'ideologia giuridica, li rafforza dando loro anche la legittimazione e l'autorevolezza del *background* storico.

In questo schema si può collocare – in una relazione binaria e reversibile tra causa ed effetti – il rapporto tra la storia del diritto e la storia istituzionale/costituzionale. Mai come in questo caso si attaglia alla perfezione il modello teorico foucaultiano dei saperi assoggettanti e dei saperi assoggettati²⁸. La storia del diritto, nella sua megalomane pretesa di sintetiz-

zare tutta l'esperienza giuridica in un calco ideale i cui contorni sono tracciati dai ferrei cancelli dell'ideologia giuridica, è stata per molti decenni il sapere assoggettante che ha completamente sottomesso e pressoché annientato sul nascere in Italia la storia costituzionale e con essa l'intera storia delle istituzioni, impedendo a queste materie l'ingresso nei corsi d'insegnamento giuridici. Per metafora si può vedere in questo rapporto leonino la stessa relazione che intercorre nella *pièce* di Maurice Maeterlinck, *La morte di Tantagilo*, tra il mostro e il bambino: nel finale il mostro ingurgita il bambino.

La vicenda accademica di questi ambiti disciplinari è fin troppo nota per poter essere qui riassunta. Valga solo ricordare che in un primo momento l'impresa di sterilizzazione della storia costituzionale/istituzionale ad opera della storia del diritto si è compiuta riducendo lo statuto scientifico della storia delle istituzioni a pochi ed essenziali elementi di una storia del diritto pubblico. Come tale essa è stata prima relegata in un angolo complementare (con una evidente *deminutio*) nelle Facoltà di Giurisprudenza (del resto quasi sempre affidata per supplenza a storici del diritto) e poi confinata nella Facoltà di Scienze Politiche, considerata per difuso e tacito consenso come un'appendice di Giurisprudenza, ossia in buona sostanza una Facoltà figlia di un dio minore²⁹. La condizione ancillare delle scienze politiche e sociali rispetto all'ammiraglia-Giurisprudenza ha determinato una grande facilità nel procedere all'assoggettamento della storia istituzionale/costituzionale alla storia del diritto nella formazione dei giuristi. I quali, non contenti della compiuta opera di asservimento hanno volu-

to stravincere e hanno così proceduto allo spargimento del sale sopra la delenda (e neonata) cittadella cartaginese della storia costituzionale. Nacquero allora e rapidamente si diffusero – prevalentemente se non esclusivamente nelle Facoltà (e poi, dopo la riforma universitaria del 2010, nei Dipartimenti) di Giurisprudenza – le prime cattedre di “Storia delle costituzioni moderne”. E ancora una volta fu l’ateneo fiorentino a determinare le sorti dell’intera comunità scientifica nazionale.

3.2. *Il caso paradigmatico: Maurizio Fioravanti e la storia delle costituzioni intesa come storia costituzionale*

Lo studioso che più di tutti in Italia s’incaricò di realizzare questa operazione – nel contempo culturale e accademica – fu lo storico pratese Maurizio Fioravanti. Allievo di Paolo Grossi, egli – che senza dubbio è stato, nel campo della storia delle costituzioni moderne, tra le voci più influenti in Italia – dedicò molta attenzione e cura a saldare i due campi. Lo fece, ovviamente, dal suo punto di vista di storico del diritto, formato alla scuola di uno dei maestri più tradizionalisti e autorevoli del metodo storiografico-giuridico peninsulare. La schierata difesa grossiana del *mos italicus* e la sua appassionata e fascinosa descrizione dell’ordine giuridico medievale (italiano)³⁰, oltre a rinverdire i fasti calassiani e dar linfa a una tradizione che già mostrava nell’epoca corrispondente agli anni della sua giovinezza (anni Sessanta-Settanta del Novecento) chiari segni iniziali di deperimento³¹, segnarono un momento di grande *revanche* del metodo

storico-giuridico tradizionale, che Grossi riuscì, non senza un grande *savoir-faire*, ad attualizzare rendendolo accessibile alla maggioranza dei giuristi (specie nel campo del diritto privato) e attraente soprattutto nelle fila della magistratura, che ha visto in questo metodo una grande occasione per dare un fondamento anche sul piano storico e quindi una sorta di legittimazione culturale alla ritrasformazione in atto della *jurisdictio* in *gubernaculum* giuspolitico. Informato a una scuola di così grande prestigio e – *last not least* – di formidabile efficacia accademica, Fioravanti intraprese studi che dall’analisi dell’Ottocento giuridico tedesco lo portarono ben presto a occuparsi di temi rientranti nel perimetro della storia costituzionale³².

Tuttavia, senza per questo revocarne in dubbio il valore storiografico, a una lettura attenta non si possono non rilevare alcune differenze profonde che caratterizzano la storiografia fioravantiana rispetto alla storia costituzionale propriamente detta e cioè *la storia costituzionale com’è venuta sviluppandosi nei contesti scientifici, culturali e universitari delle aree che più sono state sensibili e interessate alla crescita di questo ambito di studi*³³. Nella visione di Fioravanti, assunta a modello paradigmatico per una larga maggioranza di studiosi e di giuristi italiani³⁴, la «storia costituzionale» è una descrizione delle dottrine, delle tendenze ideologiche e delle forme giuridiche che hanno nutrito il processo di costituzionalizzazione così com’è venuto dispiegandosi dall’età delle rivoluzioni settecentesche ai giorni nostri³⁵. Si tratta, quindi, prevalentemente se non esclusivamente, di una storia del costituzionalismo nell’età contemporanea, una storia fondata in larga prevalenza sulle norme

costituzionali considerate come il portato di un percorso, di un flusso storico culturale che viene delineato con attenzione tanto diacronica (ma non nella lunga durata) quanto sincronica (nella storia attuale). La costituzione, intesa come «carta costituzionale», è quindi definita come «tipo storico» di un nuovo diritto in regime democratico³⁶. Tutta la prospettiva è focalizzata sulle «trasformazioni costituzionali» prevalentemente intervenute tra Otto e (soprattutto) Novecento³⁷. La linea storiografica di Fioravanti è dunque – come del resto egli stesso dichiara – fondata su una prospettiva endogiuridica che ha per oggetto «la dimensione storico-culturale del diritto pubblico moderno [*rectius* contemporaneo]»³⁸. Siamo quindi di fronte, *ictu oculi*, a un relativamente piccolo tratto del lunghissimo sviluppo storico oggetto della storia costituzionale. Un segmento ricompreso in essa in quanto, proprio a partire dalla fase rivoluzionaria, tanto il pensiero quanto la prassi costituzionale hanno subito – per ragioni che il diritto ha potuto solo registrare e recepire *ex post* – una profonda trasformazione nella forma e nella sostanza rispetto all'assetto normativo e politico precedente, quello del cosiddetto Antico Regime³⁹.

Quelle trasformazioni dipendono in larga anzi in massima parte dal rapporto tra il potere giurisdizionale e il potere politico, vero snodo cruciale della storia costituzionale. La svolta rivoluzionaria impose una costituzione non solo scritta (scritta lo era pure nel regime precedente, ancorché sparpagliata nei registri custoditi negli archivi parlamentari che condensavano la giurisprudenza delle «Corti [non a caso autodenominate] sovrane»), ma ordinatamente e sinteticamente espo-

sta in un testo articolato e semplice da comprendere e quindi alla portata di tutti gli alfabetizzati (almeno nella lettura). Il vero scopo di questa svolta era la volontà politica di sottrarre alla magistratura il potere di stabilire nelle proprie sentenze quale fosse il contenuto delle norme costituzionali. In breve, il costituzionalismo giurisdizionale intrinseco al sistema della cosiddetta «monarchia assoluta» – fondato sul potere pressoché illimitato dei giudici – fu rimpiazzato da un costituzionalismo politico-rappresentativo suffragato dalla sovranità popolare basata sul principio elettorale-maggioritario. Fu questa la principale ragione dell'«ossessione costituyente» rivoluzionaria⁴⁰.

Questo è il punto fondamentale. E non a caso questo è proprio il punto che sfugge all'attenzione dello storico delle costituzioni (ma per nulla allo storico costituzionale). E infatti il *redde rationem* arriva inesorabile nel momento in cui, trattando degli ultimi sviluppi di quel percorso storico delineato, lo storico pratese viene a trovarsi di fronte al problema più rilevante, situato al crocevia tanto della storia del diritto quanto della storia costituzionale: il problema dell'estensione e dei limiti del potere giurisdizionale della magistratura. Qui il peso dell'insegnamento grossiano diventa schiacciante e la ricostruzione di Fioravanti s'invischia in una *impasse* fin troppo evidente nel tentativo di conciliare l'inconciliabile: da un lato l'esaltazione del diritto e dei suoi sacerdoti-interpreti (proveniente dalla grande tradizione medievale italiana), dall'altro i nuovi assetti democratici che oltre a determinare la palinogenesi del Politico producono un impatto relevantissimo anche sul Giuridico. Trattando degli sviluppi contemporanei

del costituzionalismo, la storiografia fioravantiana si è trovata a dover conciliare *arcana juris* e democrazia giuridica, cioè, per dirla tutta, il tradizionalismo grossiano con una visione del mondo *lato sensu* “di sinistra”. Non potendo gettare il bambino con l’acqua sporca, ne è nato un *mélange* ideale, un *melting-pot* argomentativo che ha portato alla giustificazione di un nuovo principio d’ibridazione dei poteri e quindi a un ripensamento (che in realtà è un completo abbandono) del precedente principio della loro separazione⁴¹, considerato dal pensiero giuspolitico post-montesquiviano il maggiore e meno inefficace baluardo a tutela delle garanzie di terzietà del giudice, di non inquinamento politico delle inchieste e dei processi, di certezza e di uniformità del diritto. Tutti valori che risultano fortemente attenuati e diluiti nella nuova centrifuga concettuale dalla quale vien fuori quella che di fatto non può che essere una nuova tirannia degli apparati giurisprudenziali e una formidabile e totalizzante presa del potere dei giudici sulla società: una vera e propria “democrazia totalitaria del giudiziario” in forza della quale scompaiono in primo luogo proprio quelle libertà fondamentali che, secondo lo stesso Fioravanti, costituiscono la «fondazione teorica» della statualità moderna e contemporanea. E così l’ultimo approdo del percorso della «lotta per il diritto», quello che Fioravanti definisce «lo Stato costituzionale», si rivela in realtà lo strumento principe per determinare un esito tombale di quelle libertà, riconosciute solo attraverso il sigillo – l’ottavo sigillo, verrebbe da dire! – delle sentenze dei giudici. I quali, quindi, diventano non solo «custodi dei diritti»⁴², ma addirittura «controllori della virtù»⁴³.

Molte sono le prove testuali. Mi limito a enucleare dall’elaborato discorso ricostruttivo di Fioravanti un passaggio particolarmente significativo. Trattando del tema classico «legislazione e giurisdizione», lo storico pratese afferma che il senso di questa «trasformazione costituzionale» in atto è un nuovo «ruolo attivo e protagonista della giurisdizione» considerato «il filo conduttore» dei cambiamenti che stiamo vivendo nei contemporanei Stati costituzionali democratici. Pertanto nell’attuale

Stato costituzionale, la giurisdizione si è come emancipata dalla funzione di mera applicazione della legge, e riesce dunque a ‘vedere’ direttamente la Costituzione, ponendosi anche, «accanto alla legislazione ed alle funzioni d’indirizzo [corsivo mio], come l’altra funzione costituzionalmente rilevante – la *iurisdictio* accanto al *gubernaculum*, si potrebbe dire – di cui la Costituzione abbisogna per mantenere ed implementare la sua posizione di norma fondamentale. È questo spostamento in atto, nel triangolo tra Costituzione al vertice, e legislazione e giurisdizione sui due lati, che spiega perché in tutte le democrazie del nostro tempo questo sia il punto critico, ovvero quello della ricerca, a fronte della Costituzione, di un *punto di equilibrio* [corsivo dell’A.] tra legislazione e giurisdizione⁴⁴.

Siamo, insomma, apertamente, a un vero e proprio ritorno all’assetto medievale italiano, a una dimensione giuspolitica cioè in cui la *iurisdictio* era, come scrisse fin dal 1969 Pietro Costa (altro autorevole allievo di Grossi), la vera «semantica del potere politico»⁴⁵ e assorbiva di fatto e persino, in molti casi, di diritto il *gubernaculum*, legittimato solo se in accordo con i *sacerdotes juris*. Nella legittimazione del potere i giuristi si sostituivano così alla stessa Chiesa: non più il papa, ma la magistratura determinava la legittimazione

del potere (regio o repubblicano che fosse). Fioravanti si rende ben conto – e lo dice esplicitamente poco oltre – che questa situazione pone *in re ipsa* negli ordinamenti contemporanei «un problema di legittimazione democratica», in quanto il legislatore elettivo e rappresentativo della volontà popolare viene ridotto a un rango subalterno alla giurisdizione dei giudici, sostanzialmente inamovibili e legittimati dalla *Scientia Juris*⁴⁶. Egli ammette che lo «spazio sempre più ampio che viene occupato dalla giurisprudenza nel processo di produzione del diritto» è l'effetto del superamento della concezione illuministico-moderna e dell'ideologia della codificazione⁴⁷ e contestualmente dell'affermazione del «romanticismo politico».

In questo nuovo contesto, affermato si sempre più impetuosamente tra Otto e Novecento e radicatosi ormai nel nuovo millennio, il potere interpretativo dei giudici è tornato, dopo la parentesi rivoluzionaria e napoleonica, a crescere a dismisura, determinando un nuovo dispotismo degli apparati magistratuali che è stato e si rivela ogni giorno di più essere assai peggiore di quello che si era instaurato – non senza conflitti e lotte accanite con la sovranità regale – nell'Antico Regime⁴⁸. Questo fenomeno della risalita del potere giurisdizionale (o meglio del dilagare della giurisdizione nel campo politico) è noto da tempo ed è stato descritto con magistrale puntualità e dovizia di particolari dallo storico francese André-Jean Arnaud che lo ha definito come «recupero»⁴⁹. Nella visione dello storico pratese, al contrario, il medesimo fenomeno – che a molti studiosi appare il più inquietante dei tempi attuali in ogni angolo del pianeta – diventa il segno di un grande progresso che

riporta in auge il ceto giuridico ridivenuto centrale nella società post-moderna dopo la utopistica e velleitaria parentesi rivoluzionaria che si era illusa di ridimensionarne le pretese di dominio politico. Tutto l'enorme travaglio del pensiero giuridico, politico e filosofico moderno è così liquidato con un tratto di penna e confinato nella sfera trasognata dell'ingenuità, la più insulsa e vana (della serie: voi pensavate, biechi illuministi, di esservi liberati degli *arcana juris*! Ecco che indegna fine hanno fatto i vostri bei propositi).

L'imprescindibilità dei tecnici del diritto nei processi decisionali a ogni livello sociopolitico è salutata da Fioravanti come un «esito di grande rilevanza», in quanto «ha spezzato il monopolio legislativo nell'attuazione della Costituzione» e «ha consumato *in modo definitivo* [corsivo mio] quell'idea tradizionale secondo cui la Costituzione ha organicamente necessità della legge, della mediazione legislativa, per divenire norma giuridica»⁵⁰. La prospettiva apocalittica da fine-della-storia (un'attitudine inconscia molto significativa che si rivela in questo passaggio) funge da contesto epocale nel quale inserire il senso del testo. E il senso del testo, per Fioravanti, è la piena legittimazione della *natura politica della giurisdizione*, ossia, in concreto, del potere illimitato di giudici togati che non rispondono a nessuno, nemmeno alla legge, in quanto si sentono e sono legittimati dal nuovo ordinamento a crearla quella legge per via meramente interpretativa. Gli strumenti tecnico-esegetici che il giurista apprende fin dai banchi universitari diventano, insomma, la formidabile (e incontrastabile) arma per legittimare la metamorfosi della giurisdizione in sovranità. La ricostruzione stori-

ca fioravantiana è volta a dimostrare l'ineluttabilità di quel processo, divendando parte integrante dell'esito.

Ne risulta un *pot-pourri* concettuale nel quale la certezza del diritto è divorata dai famelici sacerdoti del giure. Fioravanti ridisegna la struttura delle fonti del diritto nell'assetto contemporaneo: talvolta (ma verosimilmente sempre meno) «sarà preponderante la via legislativa», talaltra (cioè nella quasi totalità dei casi che contano negli equilibri politici e costituzionali dello Stato o di quel che resta di esso) invece «fatalmente» (mi permetto di aggiungere che mai avverbio fu più appropriato) «il principio costituzionale assume consistenza attraverso il lavoro della giurisprudenza ordinaria, e costituzionale» in quanto «sarebbe difficile pensare a una legge che cala dall'alto, e che decide autoritativamente il contenuto, ed il significato esclusivo, di quei principi»⁵¹. Il risultato conclusivo di questo nuovo assetto ordinamentale è che la produzione del diritto è affidata a un farragginoso procedimento infinito nel quale il legislatore ha solo un ruolo di abbrivio, ma il potere decisionale (l'ultima e definitiva parola) è saldamente assunto dai giudici: «Il legislatore *prova* a realizzare *un certo* equilibrio [corsivi ancora miei] tra diversi principi costituzionali, ma non riesce a farlo in modo adeguato, ragionevole, proporzionato, e la sua legge va perciò incontro ad una correzione, che non può realizzarsi altro che per via giurisdizionale, ordinaria e costituzionale, per poi produrre magari un successivo aggiustamento legislativo»⁵². In tal modo non solo si legittimano tutte le molteplici tipologie di sentenze costituzionali (additive, manipolative, a diritto intermittente ecc...) che sono solo il frutto di una inde-

bita e illegittima auto-estensione di quella giurisdizione, ma addirittura si sovverte il senso dell'intero impianto costituzionale vigente nella Carta italiana del 1948. La quale, com'è noto, statuendo (nell'art. 101 comma 2) che i giudici sono *soggetti* alla legge e soltanto alla legge e prevedendo un organo *ad hoc* per decidere sulla costituzionalità delle leggi (artt. 134-137) fa una netta scelta per un sistema in cui i giudici di merito non hanno alcuna legittimazione a deliberare sulla costituzionalità delle leggi e men che meno sull'attuazione di (veri o presunti) principi costituzionali (il cd. "controllo di costituzionalità diffuso"), dovendo limitarsi, in caso di dubbio in merito, a sospendere il giudizio e rimettere gli atti del processo alla Corte costituzionale, dimostrando nell'ordinanza di remissione (il cd. *fumus boni iuris*) che il processo non può essere definito se prioritariamente la Corte non accerti la legittimità costituzionale della norma o delle norme dalle quali dipende la definizione della causa. Non è dunque affatto una prerogativa del giudice, attribuita alla sua mera volontà o curiosità, ma una condizione oggettiva la cui esistenza il giudice stesso deve solo accertare nel corso di un processo⁵³.

Dismesso ogni abito critico, l'individuo della nuova *polis* astatale è dunque costretto ad abbracciare i suoi carnefici e anzi a idolatrarli come il «perno della democrazia». Al contrario, l'analisi condotta con i metodi della storia costituzionale mostra che nel lungo percorso della civilizzazione statale l'aumento di potere della magistratura ha sempre comportato una compressione dei diritti e non un loro ampliamento. Il governo dei giudici, a dispetto delle apparenze, porta a una so-

cietà nella quale la libertà è maggiormente compressa rispetto a una società nella quale il potere legislativo è nettamente e chiaramente distinto da quello giurisdizionale⁵⁴.

4. *Grigio di sera: verso un futuro che si annuncia tutt'altro che roseo*

Schiacciata così tra la storia del diritto da un lato e la storia delle costituzioni moderne dall'altro, la storia istituzionale/costituzionale ha dovuto ripiegare, per sopravvivere in un ambiente ostile e fagocitante, verso la storia delle dottrine politiche, pagando un vertiginoso prezzo di astrazione anche – anzi soprattutto – quando ha trovato interpreti dotati di particolare raffinatezza interpretativa e creativa⁵⁵. Questa linea, proprio perché fondata su una riflessione teoretica sganciata dall'analisi fenomenologica non poteva che terminare nel *cul-de-sac* dell'annientamento della statualità (e con essa della costituzionalizzazione degli ordinamenti politici), liquidata come una parabola storica che, dopo l'esperienza drammatica dei totalitarismi, ha esaurito il suo corso e non ha più nulla da dire⁵⁶.

Nel vuoto, di metodi e di contenuti determinatosi in questa paradossale condizione della storia costituzionale (straordinaria ricchezza potenziale e depotenziamento reale), non era imprevedibile che alcune discipline limitrofe (o che si considerano tali) tentassero di esercitare una sorta di supplenza e avanzassero proposte che hanno generato contributi, talvolta anche di ottimo livello, ma pur sempre limitati nella dimensione cromo-

logica a segmenti che, per quanto significativi, restano delle tessere di un mosaico che stenta a comporsi. Esempio il caso di alcuni settori della storiografia contemporanea che sono stati attratti da studi che hanno inteso qualificare come storia costituzionale e che in realtà con la storia costituzionale propriamente detta hanno solo alcuni tratti comuni⁵⁷.

Nessuno può, naturalmente, prevedere il futuro e non sappiamo al momento se questa tendenza si consoliderà o involverà ripiegando su se stessa. Le idee camminano, com'è noto, sulle gambe degli uomini e il reclutamento di nuove leve nel campo della storia istituzionale/costituzionale, già quantitativamente problematico rischia di esserlo ancor di più sotto il profilo qualitativo. Il fascino di studi – come quelli della storia costituzionale propriamente detta – che permettono di allargare l'orizzonte problematico e di avere una visione molto più critica e per ciò stesso nitida e approfondita dei fenomeni giuridico-politico-sociali, resta idealmente intatto, ma subisce – data la difficoltà intrinseca di quegli studi⁵⁸ – una evidente e comprensibile eclisse nel momento in cui gli enti preposti alla ricerca e all'insegnamento superiore (in primo luogo l'università) stanno subendo un radicale processo di trasformazione che ne ha decisamente attenuato la complessità, abbassandone i livelli qualitativi. Si è così sbilanciato il rapporto tra lo sforzo necessario a produrre opere di elevata qualità nel campo degli studi di storia costituzionale e la 'redditività' nella carriera accademica. Con il risultato d'impoverire ancor più il già magro *plafond* d'intelligenze cui attingere un possibile reclutamento. Il saldo finale è purtroppo di facile intuizione: gli studi e

le ricerche in questo fondamentale campo della conoscenza nell'ambito storico politico-giuridico-sociale, già in grande difficoltà dato il contesto e le ragioni di cui si è discusso, si stanno sempre più assottigliando e impoverendo lasciando una desertificazione culturale che non potrà in alcun modo essere colmata da altri àmbiti disciplinari.

Un ultimo, importante aspetto non può non essere segnalato. La stessa difficoltà appena delineata determina una crescente attenzione per la storia istituzionale/costituzionale contemporanea a discapito della corrispettiva storia istituzionale/costituzionale antica, medievale e moderna. Questa deleteria tendenza si fonda su un presupposto tanto diffuso quanto erroneo: l'idea che i nodi problematici che caratterizzano il nostro tempo abbiano origini recenti e possano essere compresi con la sola ricostruzione di un passato molto o abbastanza vicino. Questo modo di pensare sottovaluta natura e struttura dell'evoluzione umana che uno dei grandi studiosi del Novecento, Arthur O. Lovejoy, definì «la grande catena

dell'essere»⁵⁹. Per comprendere i fenomeni storici non si può fare affidamento sul corto raggio, ma bisogna necessariamente indagare le cause remote che affondano le loro radici nell'*humus* di lunga durata. Il supplemento di difficoltà legato alla dimensione cronologica e alle conseguenti impervie condizioni determinate dal reperimento e dalla lettura dei manoscritti e dei documenti d'archivio, fa giungere alla sconcertante conclusione che gli studi medievistici e modernistici non pagano. E quando la mole di lavoro è troppo sproporzionata rispetto alla remunerazione, l'*homo academicus* fa due conti e imbocca le alternative più vantaggiose.

Così si può dire per gli storici costituzionali ciò che Agostino d'Ippona diceva per i cristiani: ci sono molti che credono di essere storici costituzionali e non lo sono e alcuni che credono di non esserlo e lo sono. L'Italia è la terra delle virtù punite e dei vizi premiati. Mai come nel campo storiografico, e in particolare in quello della storia costituzionale, questa massima si rivela appropriata e reale⁶⁰.

¹ È un chiaro segno di decadenza di una civiltà l'uso e la diffusione nel linguaggio corrente di termini ed espressioni mutate dalla prassi burocratica che, con la pseudo-ragione della sintesi, impoveriscono la lingua parlata e fiaccano il pensiero e i sentimenti civili. È nota al riguardo la descrizione di Machiavelli («si pena un pezzo a ripigliare gli ordini quando sono guasti»: l'intero passo in *Arte della guerra*, II, 302-309): mentre per costruire le strutture

(mentali e materiali) di una civiltà occorre molto tempo – necessario sia per la sedimentazione nelle coscienze dei valori stratificati da una secolare tradizione sia per assicurare l'interazione tra mentalità sociali e istituzioni politiche – per demolirle ne serve molto meno. L'espressione "offerta didattica" – come altre della stessa matrice subculturale oggi in voga – è un esempio paradigmatico di questa nefasta tendenza: essa è costruita per occultare l'essenzia-

le. E l'essenziale si sostanzia nei veri motivi per i quali una determinata materia è portata in auge e un'altra è invece sbassata senza che l'ignara *ingenuitas* dei discenti e perfino di molti, anzi della grande maggioranza dei docenti, inclusi i direttamente interessati (anzi *in primis* costoro), possa esserne minimamente informata e poter imbastire una qualche forma di reazione fondata su ragioni scientifiche. Com'è fin troppo noto e sperimentato da chiunque ab-

bia esperienza di vita universitaria italiana, le ragioni e le dimostrazioni di natura prettamente scientifica concernenti – per usare la celebre espressione nietzscheana – “l'utilità o il danno per la vita” di un determinato sapere nella formazione degli allievi hanno scarsissimo peso nelle scelte che concernono i piani di studio e di conseguenza l'offerta didattica non sarà il risultato di ragionamenti scientifici, ma la risultante di rapporti di forza e di relazioni di potere, spesso precari e cangianti. Su queste problematiche interne alla vita accademica, cfr., P. Bourdieu, *Homo academicus*, Paris, Minuit, 1984, trad. it. con lo stesso titolo di A. De Feo, Bari, Dedalo, 2013.

² Cfr., G. Sartori, *Una violazione macroscopica*, in «Corriere della Sera», anno 138, n. 263, 6 nov. 2013, p. 1. Cfr., anche la mia noterella, in dialogo con Sartori, sul medesimo giornale: F. Di Donato, *Storia costituzionale nelle università*, «Corriere della Sera», 13 nov. 2013, p. 43.

³ Cfr., G. Miglio, *L'amministrazione nella dinamica storica* [1961], in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale I.S.A.P.», n. 12, 2004, pp. 13-33.

⁴ Questa concezione del giurista come ierocrate che deriva la sua autorevolezza dal possesso di una scienza oggettiva – una posizione che non può in alcun modo essere insidiata e addirittura nemmeno soggetta a critica da parte dei ‘laici’, cioè dei profani sprovvisti degli strumenti tecnici di gestione del *corpus* normativo – ha trovato nella storiografia giuridica italiana il suo fondamento legittimante. Il più autorevole esponente di questa visione, che ha raccolto e rilanciato nella sua opera una lunghissima tradizione di pensiero e di valori derivante addirittura dalle stesse ragioni fondative della disciplina denominata «Storia del Diritto

Italiano», è stato Paolo Grossi, il cui libro più rappresentativo, al riguardo, è senz'altro *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995. Per una disamina, sintetica, ma pressoché completa, della storia della storiografia giuridica italiana, mi sia consentito rinviare al mio specifico contributo: F. Di Donato, *Storiografia giuridica*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava Appendice: *Storia e politica*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2013, pp. 723-8. Si vedano al riguardo le geniali osservazioni critiche formulate da R. Ajello ne *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli, Jovene, 2002, un volume di enorme pregio (persino nell'impostazione grafica della pagina) che è stato totalmente e deliberatamente ignorato dalla quasi totalità degli storici del diritto italiano/i. Ma già circa un decennio prima lo stesso A. aveva gettato le basi della sua visione, in un denso e tagliente saggio (pubblicato provocatoriamente in un collettaneo curato proprio da Grossi) intitolato *Problemi e prospettive dell'insegnamento in Italia*, in P. Grossi (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatori, prospettive*, «Atti dell'incontro di studio», Firenze 6-7 nov. 1992, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 61-102. Per un quadro di questi problemi di storia della storiografia giuridica nella seconda metà del '900 e nei primi anni 2000, rinvio al mio contributo *Luci della modernità*, nel I vol. de *Il diritto utile*, cit. *infra* in nota 7, pp. 107-331.

⁵ Cfr., T. Sauvel, *Histoire du jugement motivé*, in «Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger», LXI, 1955, pp. 5-53, trad. it. a cura di F. Losito, *La motivazione delle sentenze in Francia. Lineamenti*

storici, in «Frontiera d'Europa», a. I, n. 1, 1995, pp. 69-120. Per il quadro della giurisprudenza nel contesto del diritto comune, cfr., L. Lombardi Vallauri, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967 (rist. inalt. 1975). L'idea stessa della motivazione del provvedimento giurisdizionale era impensabile e assurda in un contesto nel quale si riteneva che il giudice fosse legittimato (e ispirato) da un *munus* divino che si manifestava attraverso la *Scientia Juris*. La *fides* dei soggetti nella purezza della coscienza del magistrato era perciò presunta in *re ipsa* e non ammetteva eccezioni.

⁶ La formula completa («*Iuris professores per orbem terrarum [scientia juris] facit solemniter principari*» = «[La scienza del diritto] attribuisce solennemente ai giuristi la supremazia sul mondo») è riportata da Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 153, che la considera, a giusto titolo dal suo punto di vista, il maggior vanto della condizione d'interprete autorizzato delle norme giuridiche e come tale divenuta legittimamente un vero e proprio slogan identificativo del ceto dei *sacerdotes juris*. Sul punto mi permetto di rinviare alle osservazioni critiche da me sviluppate nel mio vol.: F. Di Donato, 9871. *Statualità Civiltà Libertà. Scritti di storia costituzionale*, prefaz. di F. Casavola, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, *passim* e spec. pp. 597, 865 e 895.

⁷ Va perciò operato un rinvio, per chi fosse interessato ad approfondire questo tema ai miei studi raccolti nel vol. *testé cit.* 9871 e nei due precedenti studi monografici: *La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, prefaz. di M. Troper, Bologna, il Mulino, 2010; e *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*, cit. *infra* in nota 11. Di fondamentale importanza, al

riguardo, i numerosi studi di R. Ajello che qui non si possono citare individualmente, ma che si possono facilmente reperire nell'appendice del doppio voll. *Il diritto utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica. In onore di Raffaele Ajello*, a cura di F. Di Donato (con la collaborazione di S. Scognamiglio e G. Vallone), prefaz. di L. Labruna, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 1169-1179.

⁸ Sulla parabola di questa evoluzione, cfr., A.-J. Arnaud, *Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, Paris, PUF, 1975, trad. it. a mia cura, *Da giuriconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, Napoli, Jovene, 1993. Ma dello stesso autorevole A. si vedano anche le penetranti osservazioni sviluppate nel brillante saggio *Le médium et le savant. Signification politique de l'interprétation juridique*, in «Archives de Philosophie du droit», 1972, pp. 215-31 (poi ripubbl. in Id., *Le droit trahi par la philosophie*, Rouen, Bibliothèque du Centre d'Étude des Systèmes politiques et juridiques, 1977).

⁹ È appena il caso di osservare – ciò che sarebbe una ovvietà assoluta se ci trovassimo in condizioni di normalità giuspolitica e non nella permanente anomalia italiana nella quale siamo impantanati da circa un millennio – che la sola espressione *over ruling* configura una palese violazione della disposizione costituzionale contenuta nell'art. 101, comma 2, Cost. secondo la quale «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Da questo fondamentale principio della democrazia giuridica si deduce, ad es., che se la legge non prevede una fattispecie il giudice non può ricavarla ricorrendo a più o meno complesse e articolate inferenze di logica giuridica (due clamorosi esempi di questo contemporaneo *arbitrium judicis* ammantato di pseudo-*charme*

inglese sono la richiesta di risarcimento danni rivolta all'amante del coniuge fedifrago; e la medesima richiesta risarcitoria rivolta agli eredi di una persona suicida da parte di soggetti che possono provare di avere con essa rapporti affettivi stabili). Invece – a detta dei giudici stessi – l'*over ruling* si verifica sistematicamente al punto che vi è un'assuefazione generale nella vita forense a quest'idea, che nessuno osa più contestare. Il che prova solo che la rana (la protagonista della nota metafora di Noam Chomsky che in questo caso assume le vesti della Giustizia in uno Stato di diritto democratico e costituzionale) è ormai bollita senza che se ne sia nemmeno accorta (per approfondimenti su questo specifico punto si ricerchi sul web «principio della rana bollita»).

¹⁰ Se ne veda l'efficace e sintetica descrizione dall'antica Grecia ai giorni nostri nel pregevole volumetto di O. Zecchino, *Il perenne conflitto tra i 'signori' del diritto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020. Ma cfr., anche, in una prospettiva più tecnico-processualistica, G. Verde, *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, con introduz. di N. Irti, Napoli, Esi, 2012. È appena il caso di ricordare che Verde, tra i maggiori processual-civiliisti italiani, è stato vice presidente del CSM.

¹¹ Tra "Stato di diritto" (nel quale il potere sovrano è identificato con la legge) e "Stato dei giudici" (in cui il potere sovrano è identificato con la giurisdizione) vi è totale antitesi concettuale ed empirica. Sulla stabilità del potere togato nell'Antico come nel Nuovo Regime, cfr., l'importante ricerca dispiagata in 2 voll. di J. Krynen, *L'État de justice. France, XIII^e-XX^e siècle*, t. I: *L'idéologie de la magistrature ancienne*; t. II: *L'emprise contemporaine des juges*, Paris, Gallimard, rispettivamente 2009 e 2012. Il titolo di quest'opera è dichiara-

ratamente ispirato al mio vol.: F. Di Donato, *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788)*, Napoli, Esi, 2003.

¹² Vale la pena di ricordare che in Italia i contributi più significativi alla comprensione dei fenomeni storico-giuridici sono venuti in prevalenza da studiosi che non erano storici del diritto *stricto sensu*: si pensi ai notissimi lavori di (o curati da) E. Rotelli e P. Schiera o ad alcuni ess. virtuosi e rappresentativi, come L. Lombardi Vallauri (del quale cfr., spec. l'*op. cit. supra* in nota 5); a G. Tarello del quale non sarà mai abbastanza stimata la *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976; o ad A. Giuliani e N. Picardi, *La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici*, in Id. (a cura di), *L'educazione giuridica*, vol. III, Perugia, Università di Perugia-CNR, 1978, 3-74; nonché Id. (a cura di), *L'educazione giuridica*, vol. V: *Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, t. II: *Modelli storici e comparativi*, Napoli, Esi, 1988. Tra le più rilevanti ancorché rare aperture della storiografia giuridica italiana alla storia costituzionale vanno certamente segnalate le opere di R. Ajello (cfr., *supra* nota 7) e di M. Ascheri, uno storico del diritto *sui generis* considerato molto *border line* quando non *over line* dall'establishment disciplinare della storia giuridica italiana e non a caso apprezzatissimo oltre i confini nazionali. Ben diversa è la situazione della storia del diritto negli altri Paesi occidentali e specialmente in Francia dove la materia è denominata *Histoire du droit et des institutions* e pressoché tutta la metodologia storico-giuridica è orientata verso la storia costituzionale: si veda al riguardo il

bel vol. curato da C. M. Herrera, A. Le Pillouer, *Comment écrit-on l'histoire constitutionnelle*, Paris, Kimé, 2012, nel quale tra l'altro si segnalano le «tre grandi questioni» che concernono la storia costituzionale: l'«autonomia», i «contenuti» e la «temporalità» (ivi, p. 11). Assumo, *ex multis*, a paradigma di questa linea alcune opere sinteticamente rappresentative: J. Krynen, A. Rigaudière (eds.), *Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XI^e-XV^e siècles)*, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1992; A. Rigaudière, *Histoire du droit et des institutions*, Paris, Éditions «Les Cours de Droit», 1994 (ma si veda, in una gigantesca produzione in gran parte dedicata a queste tematiche, anche lo splendido saggio: Id., *Les fonctions du mot constitution dans le discours politique et juridique du bas Moyen Âge français*, «Revista Internacional de los Estudios Vascos», Cuadernos, 4, 2009, pp. 15-51); J.-M. Carbasse, G. Leyte, S. Soleil, *La Monarchie française du milieu du 16^e siècle à 1715: l'esprit des institutions*, Paris, Sedes, 2000; M.-F. Renoux-Zagamé, *Du droit de Dieu au droit de l'Homme*, Paris, Puf (coll. «Leviathan»), 2003; F. Saint-Bonnet, Y. Sassier, *Histoire des institutions avant 1789*, Paris, Montchrestien, 2004 (e dello stesso Saint-Bonnet si vedano i bellissimi saggi dedicati ai temi costituzionali in part. *Les Parlements, juge constitutionnel (XVI^e-XVIII^e siècle)*, in «Droits», 34, 2001, pp. 177-197; e *Le «constitutionnalisme» des parlementaires et la justice politique. Les équivoques des «lits de justice» du XVIII^e siècle*, in «Parlement[s] – Revue d'histoire politique», n. 15, 2011, pp. 16-30); A. Vergne, *La notion de constitution d'après les cours et assemblées à la fin de l'Ancien Régime (1750-1789)*, Paris, De Boccard, 2006 (è appena il caso di precisare che gli autori sono tutti storici del diritto).

¹³ Rinvio sul punto a Di Donato, *Storiografia giuridica*, cit., pp. 724-725. Ma cfr., anche Ajello, *Il collasso di Astrea*, cit., pp. 115-180.

¹⁴ F. P. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, 1^o e 2^o vol., Torino, G. Pomba, 1840; 3^o vol., Napoli, Stamperia e cartiere del Fibreno, 1845; 3 voll., Torino, Unione tipografico-editrice, 1863-1864. Sul significato dell'opera di Sclopis nelle fasi costitutive della disciplina denominata «Storia del diritto italiano», cfr., Ajello, *Il collasso di Astrea*, cit., pp. 106-107, 115-118 e 125.

¹⁵ Utilizzo qui riportandola a un contesto più vasto, ma in stretta coerenza discorsiva, la nota e forte espressione di Francesco Calasso ripresa e commentata in seguito criticamente da R. Ajello in *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976, pp. 281-282.

¹⁶ Questo concetto meriterebbe un elaborato chiarimento – impossibile in questa sede – che dovrà essere l'oggetto di uno studio specifico. E tuttavia è indispensabile qui fornire almeno qualche scarna delucidazione. I fondamenti dell'ideologia giuridica possono ben essere considerati «universali», nel senso che essi sono intrinseci all'esercizio della funzione giurisdizionale in qualunque modalità essa si eserciti. Da sempre e in ogni contesto i giudici non vogliono limitare la loro *potestas* alla giustizia contenziosa, ma cercano ovunque nei processi loro sottoposti degli interstizi che consentano la conversione (occulta) della giurisdizione in potere politico. Inutile sottolineare come – in ambiti sociopolitici caratterizzati da un elevato grado di corruzione – questa intrinseca «politicità» della funzione giurisdizionale sia potenziata all'inverosimile nel processo penale e specialmente nell'attività delle indagini svolte dalle procure,

anche se non è affatto da trascurare l'impatto di alcuni grandi processi civili il cui esito può determinare il capovolgimento o l'indebolimento di fortune patrimoniali che fatalmente finiscono con l'avere un considerevole impatto anche sul potere politico. Proprio in virtù di tale constatazione, però, si è sviluppata un'efficace capacità reattiva nella linea del pensiero giuspolitico moderno; il quale ha elaborato sistemi costituzionali e assetti politici in cui la funzione di *jus dicere* ha maggiori difficoltà («*contraintes*» secondo la teoria così denominata da Michel Troper) a espandersi illimitatamente e a trasformarsi surrettiziamente in potere sovrano. Nel corso dell'Età moderna in Francia la tirannia degli apparati giudiziari è stata combattuta e arginata irrendo l'esercizio della funzione giurisdizionale entro un sistema di limiti e di contrappesi la cui efficacia è proporzionata al livello in cui è giunto il consolidamento del processo di civilizzazione statale. Ora, è di tutta e immediata evidenza che la ricostruzione di questi passaggi storici cruciali sulla via del progresso (non solo endogiuridico, ma dell'intera società civile) non può essere effettuata dagli storici del diritto (intesi in senso tradizionale nello stile italiano), che sono essi stessi immersi in quella stessa ideologia. Sarebbe un classico caso di ciò che i giuristi chiamano una «*contradictio in adjecto*». Per studiare una struttura di precomprensione occorre necessariamente esserne distaccati, altrimenti si realizza la condizione metaforica della «mosca nella bottiglia».

¹⁷ Si determina così uno sfasamento tra l'immagine della giustizia e la giustizia materiale: cfr., A. Prosperi, *Giustizia benedetta. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008.

¹⁸ Sulla riproduzione endogena della magistratura e più in generale dei quadri dirigenti di matrice giuridica, cfr., il monumentale studio, esemplare anche per i metodi di ricerca (a cominciare dall'analisi prosopografica) che vi sono utilizzati, di P. Bourdieu, *La noblesse d'État. Grandes Écoles et esprit de corps*, Paris, Minuit, 1989.

¹⁹ Su questo argomento alcuni giuristi fondano la dimostrazione della incomparabile superiorità del potere giurisdizionale-magistratuale su quello legislativo-parlamentare. Di fronte alla impressionante *diminutio* qualitativa della cultura giuspolitica media dei componenti del Parlamento si fa valere l'*argumentum ab auctoritate* della superiorità intrinseca della tecnica giuridica cosa che giustificerebbe il superamento del principio della separazione dei poteri. Perché il cittadino dovrebbe fidarsi maggiormente – si afferma – del Parlamento composto per lo più da semianalfabeti che della magistratura composta da esperti del diritto? L'argomento è velenoso in quanto fondato su una logica formale ineccepibile, frutto di una constatazione che purtroppo emerge *ictu oculi*. A rafforzare questa visione la «teoria realistica dell'interpretazione» interviene a dimostrare che è esclusivamente il giudice ad avere nelle sue mani il vero potere di creazione del diritto: cfr., M. Troper, *Pour une théorie juridique de l'État*, Paris, PUF, 1994, trad. it. a cura di A. Carrino et alii, *Per una teoria giuridica dello Stato*, Napoli, Guida, 1998; Id., *La théorie du droit, le droit, l'État*, Paris, Puf, 2001; Id., *La philosophie du droit*, Paris, Puf («Que sai-je»), 2003, trad. it. a cura di R. Guastini, *Cos'è la filosofia del diritto*, Milano, Giuffrè, 2003. E tuttavia non mancano gli argomenti in senso opposto: cfr., ad es. il bel vol. di M. Aïnès, *La legge oscura. Come e*

perché non funziona, Roma-Bari, Laterza, 2002² (1^a ediz. 1997), che ha sottolineato il valore intrinseco della chiarezza nella formulazione delle disposizioni legislative, giungendo perfino a definire incostituzionali le leggi oscure. Su quest'ultimo punto, cfr., M. De Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, *La qualità delle regole*, Bologna, il Mulino, 2011. Il problema è che le norme le scrivono, nel procedimento legislativo, gli stessi giudici che dovranno poi applicarle in sede giurisdizionale. Essi hanno quindi tutto l'interesse a renderle oscure per aumentare a dismisura il proprio potere interpretativo.

²⁰ Cfr., P. Bourdieu, *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», n. 64, sett. 1986, pp. 3-19; Id., *Spiriti di Stato. Genesi e struttura del campo burocratico*, trad. it. in Id., *Ragioni pratiche*, Bologna, il Mulino, 1995, pp. 89-131 (nuova ediz. 2009); Id., *Les juristes, gardiens de l'hypocrisie collective*, in F. Chazel, J. Commaille (eds.), *Normes juridiques et régulation sociale*, Paris, LGDJ, 1991, pp. 95-99, trad. it. di G. Brindisi, *I giuristi custodi dell'ipocrisia collettiva*, in «Kainos – Annuario», n. 5, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2010, pp. 34-38. Sul concetto di *habitus*, che ricorre come un fondamentale *topos* concettuale in diverse opere di Bourdieu, cfr., G. Sapiro (ed.), *Dictionnaire international Bourdieu*, Paris, CNRS, 2020, pp. 386-389.

²¹ Sul ruolo fondamentale del diritto romano nella formazione del diritto (e della mentalità giuridica) francese medievale e moderna vi è una copiosa e autorevole letteratura. Mi limito qui solo a segnalare (senza citarli singolarmente e rinviando per approfondimenti all'ampia bibliografia del mio 987i, cit.) i fondamentali contributi di V.

Piano Mortari, di A. Rigaudière, di J. Krynen e di J.-L. Thireau. Fondamentale resta comunque il classico di P. Koschaker, *L'Europa e il diritto romano*, trad. it. di A. Biscardi con Introd. di F. Calasso, Firenze, Sansoni, 1962 (ediz. orig. *Europa und das römische Recht*, München und Berlin, Verlag Beck, 1958).

²² Cfr., O. Beaud, *La puissance de l'État*, Paris, Puf, 1994, trad. it. a cura di L. Tullio, *La potenza dello Stato*, Napoli, Esi, 2002. Ma si veda anche la fondatissima ricostruzione storica di J. Meyer, *Le poids de l'État*, Paris, Puf, 1983.

²³ Cfr., C.N. Tate, T. Vallinder, *The Global Expansion of Judicial Power: the Judicialization of Politics*, New York, New York Univ. Press, 1995; A.S. Stone, *Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000.

²⁴ Rinvio su questo cruciale argomento al cap. XVII del mio 987i, cit., pp. 581-609. Feroce come non mai, lo scontro tra magistratura e poteri politici continua a imperversare senza sosta né tregua, determinando di fatto i contenuti dell'agenda politica. In Francia la musica (la tendenza dei sacerdoti del giure a travalicare i confini della giurisdizione contenziosa e lo sfondamento sistematico della linea che demarca la divisione dei poteri) è la stessa anche se l'orchestra (la contestualizzazione socio-istituzionale) è ben diversa: valga il solo es., ma molto rappresentativo, del cd. «mur des cons» su cui si vedano le penetranti osservazioni di J. Krynen, *Petit factum sur un vaste mur*, in D. Salles, A. Deroche, R. Carvais (eds.), *Études offertes à Jean-Louis Harouel. Liber amicorum*, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2015, pp. 1009-1021. La resistenza della magistratura ad accettare riforme che appaiono lapalissiane nella democrazia giuridica (come la separazione tra le due fi-

gure di magistrato inquirente e giudice terzo o la responsabilità del giudice nei casi di errori giudiziari tanto clamorosi quanto produttivi di effetti devastanti sulla vita delle persone e delle loro famiglie) è un chiaro indice di arretratezza culturale ed evidenzia un evidente passo indietro della civiltà giuridica assieme a un netto arresto del processo di civilizzazione statale (tema quest'ultimo che solo la storia costituzionale, con i suoi specifici metodi d'indagine, ha saputo adeguatamente trattare, mentre è stato totalmente ignorato dalla storia del diritto). Di recente questa posizione critica, da me sviluppata in oltre un trentennio di studi e ricerche, sta finalmente iniziando ad entrare anche nella manualistica di diritto positivo (esemplare al riguardo F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, 21ª ediz. Napoli, Esi, 2024, cap. IV.3, 51) e nei libri divulgativi diffusi su larga scala (cfr., S. Cassese, *Il governo dei giudici*, Roma-Bari, Laterza, 2022).

²⁵ Uno spaccato di questa fondamentale tematica si può desumere dalle divergenti posizioni metodologiche e dalla conseguente forte dialettica tra Paolo Grossi (fautore dello specifico giuridico) e Raffaele Ajello (promotore di un diritto 'impuro' e di una mentalità giuridica aperta e 'contaminata' dalle scienze storico-sociali); si vedano al riguardo rispettivamente P. Grossi, *Nessun neo-medievismo, ma anzi modernità giuridica*, in F. Bolgiani, V. Ferrone, F. Margiotta Broglio (a cura di), *Chiesa cattolica e modernità*, «Atti del Convegno della Fondazione Michele Pellegrino», Università degli studi di Torino, Torino, 6 feb. 2004, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 161-168; Ajello, *Arcana juris*, cit., pp. 3-6. Ma entrambi gli AA. hanno coerentemente difeso e argomentato la loro linea interpretativa *passim* in tutta la loro opera.

²⁶ Su questi temi ha indagato la vasta opera di R. Ajello (su cui cfr. *supra* nota 7); in particolare sul complesso (e controintuitivo) tema dell'«idealpositivismo» che è particolarmente presente tra i giuristi, si veda, del medesimo A., il saggio *L'estasi della ragione. Dall'Illuminismo all'idealismo*, in Id., *Formalismo medievale e moderno*, Napoli, Jovene, 1990, pp. 37-184. Sul concetto di «democrazia giuridica», cfr., i numeri monografici di «Frontiera d'Europa», a. XV, nn. 1-2, 2009 («Democrazia giuridica moderna. Problemi, protagonisti, testimoni. Rousseau, Beccaria, Dragonetti»); a. XVI, n. 1, 2010 («Democrazia giuridica moderna. Dalla sovranità deduttiva allo sperimentalismo sociale»).

²⁷ Si può avere uno spaccato di questi problemi nella dialettica tra N. Irti ed E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

²⁸ Cfr. M. Foucault, *Il faut défendre la société*, Seuil-Gallimard, Paris 1997, trad. it. di M. Bertani e A. Fontana, «Bisogna difendere la società», Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 11-27.

²⁹ Si può considerare esemplare al riguardo la faticosa esperienza di Antonio Marongiu (1902-1989), uno dei padri fondatori della storia delle istituzioni in Italia che tentò d'insegnare con risultati alterni e discontinui. Proveniente dalla storia del diritto insegnata nelle Facoltà di Giurisprudenza, M. tentò, con qualche indubbio ma isolato successo, di dar linfa alla storia delle istituzioni in alcune università italiane. I risultati furono fecondi sul piano della linea scientifica, ma abbastanza deludenti sul piano degli sviluppi accademici. La materia fu poi inserita nei piani didattici della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma dove M. concluse onorevolmente la sua carriera. In ogni caso, l'opera di

Marongiu non può considerarsi l'abbrivio di una vera e propria storia costituzionale, anche se a tratti ne contiene diversi elementi embrionali. Si veda l'essenziale ritratto di M. S. Corciulo, *Profilo di Antonio Marongiu (1902-1989)*, in «Le carte e la Storia», n. 2, 2012, pp. 33-39. Non meno significativa la vicenda accademica di Ettore Rotelli, che si era laureato in giurisprudenza alla Cattolica di Milano con una tesi diretta dall'amministrativista Feliciano Benvenuti e che fu indirizzato all'Università Trento dove si stava costituendo la Facoltà di scienze politiche e successivamente a Bologna sempre in scienze politiche.

³⁰ Cfr., l'op. cit. *sup.* in nota 4. L'aggettivo italiano posto tra parentesi si giustifica con l'occhiata ambiguità con la quale Grossi conduce la sua raffinata indagine nel libro in questione. L'assenza di ogni riferimento esplicito al diritto peninsulare e subalpino lascia impregiudicata la possibilità di riferire la descrizione grossiana all'intero continente europeo, come se le categorie giuridiche medievali delineate nel vol. fossero delle strutture dogmatiche universali intrinseche al diritto in quanto tale, ossia – per adoperare il linguaggio di Grossi – al carattere «ontico» del diritto.

³¹ Segni che si possono osservare ad es. nella scelta di nuovi temi e nell'impiego di metodi nuovi in rapporto ai precedenti studi tutti condotti sulle *fonti* del diritto più che sulla *prassi*, ossia sul diritto formale piuttosto che sul diritto realmente vigente nell'esperienza concreta. Si vedano come ess. particolarmente rappresentativi di questa tendenza, le prime opp. di R. Ajello: *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII. I. La vita giudiziaria*; Id., *Il preillumismo giuridico*; Id.,

Preillumismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli, tutti e tre Napoli, Jovene, rispettivamente, 1961, 1965 e 1968.

- ³² Questo percorso euristico emerge *ictu oculi* scorrendo la bibliografia dello studioso. Tra le opp. più significative, cfr., M. Fioravanti, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè, 1979; Id., *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1993; Id., *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo*, Bologna, il Mulino, 1998; Id. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002; Id., *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009; Id., *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali, le forme di governo, le Costituzioni del Novecento*, Torino, Giappichelli, 2021.

- ³³ Anche guardando solo gli aspetti quantitativi posti in comparazione emerge la incolmabile distanza che separa il nostro Paese da quelli europei maggiormente interessati alla storia costituzionale: ad es. in Francia su circa 12.000 scritti storiografici annuali concernenti soggetti storici, oltre 1/3 riguardano argomenti di storia costituzionale. Cfr., il mio articolo F. Di Donato, *Voglia di sapere: Francia batte Italia*, in «La Stampa», 2 gen. 2008, p. 32: il calcolo approssimativo si riferisce alla *Bibliographie annuelle de l'histoire de France* per l'anno 2006, ma negli anni successivi il rapporto ha avuto una tendenza crescente.

- ³⁴ Significativa, al riguardo, un'esperienza diretta di chi scrive: durante un convegno tenutosi a Napoli nel 2016, un noto giurispubblicista, Roberto Zaccaria, affermò che non vi è «alcuna differenza tra la storia costituzionale e la storia delle costituzioni».

citando al riguardo proprio la storiografia di Fioravanti del quale era stato collega all'Università di Firenze.

- ³⁵ Esempio al riguardo il suo ultimo vol. *Lezioni di storia costituzionale*, cit.
- ³⁶ Ivi, pp. 263-282.
- ³⁷ Ivi, pp. 123-154.
- ³⁸ M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2014³, pp. 123-154. Ma la prospettiva endogiuridica della ricostruzione storica è stata sempre difesa coerentemente da Fioravanti; si veda al riguardo l'esemplare saggio *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, in L. Barletta, G. Galasso, *Lo Stato moderno di ancien régime*, «Atti del Convegno di Studi», San Marino 6-8 dic. 2004, San Marino, Univ. Rep. S. Marino, Aiep, 2007, pp. 185-195.
- ³⁹ Su questo tema cruciale rinvio necessariamente al mio 9871, cit., nel quale analizzo i significati storici di quella trasformazione e ne descrivo origini e implicazioni, che si focalizzano soprattutto sul ruolo politico della giurisdizione e quindi della magistratura nei differenti sistemi costituzionali.
- ⁴⁰ Cfr., R. Martucci, *L'ossessione costituyente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino, 2001. Martucci ha dato anche altri importanti contributi che fanno di lui il maggiore storico costituzionale italiano. Sulla rappresentanza, cfr., l'importante *Anthologie* intitolata *La Répresentation politique*, sous la dir. de M. Albertone et M. Troper, Paris, Garnier, 2021.
- ⁴¹ Cfr., M. Troper, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Paris, LGDJ, 1980² (1^a ediz. 1972), trad. it. di S. Romano, *Storia della separazione dei poteri*, Napoli, Esi, 2004.
- ⁴² Cfr., A. Garapon, *Le gardien des promesses. Justice et démocratie*,

Paris, Odile Jacob, 1996, trad. it. di A. Cremagnani, con titolo parzialm. modificato e prefaz. di E. Bruti Liberati, *I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia*, Milano, Feltrinelli, 1997.

- ⁴³ Cfr., A. Pizzorno, *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Roma-Bari, Laterza, 1998. Ma, in una ormai vasta letteratura, si vedano almeno: M. Cappelletti, *Giudici legislativi?*, Milano, Giuffrè, 1984; Id., *Le pouvoir des juges*, Paris-Aix-en-Provence, Economica-PUAM, 1990; L. Violante, *Magistrati*, Torino, Einaudi, 2009; B. Rüthers, *Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. Verfassung und Methoden. Ein Essay*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014-2016, trad. ed ediz. it. a cura di G. Stella, *La rivoluzione clandestina. Dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici*, Modena, Mucchi Editore, (Quaderni della rivista «Lo Stato») 2018.
- ⁴⁴ Fioravanti, *Lezioni di storia costituzionale*, cit., p. 362.
- ⁴⁵ P. Costa, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969.
- ⁴⁶ Fioravanti, *Lezioni di storia costituzionale*, cit., p. 362.
- ⁴⁷ Ivi e p. 363. Medesima posizione è ribadita nel saggio *Il «modello costituzionale» europeo: tradizioni e prospettive*, firmato da Fioravanti con S. Mannoni, in G. Bonacchi (a cura di), *Una Costituzione senza Stato. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco*, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 23-70, 27-37.
- ⁴⁸ Su questi temi rinvio ai miei tre studi monografici: *L'ideologia dei robins*, cit.; *La rinascita dello Stato*, cit.; 9871, cit., ad indicem.
- ⁴⁹ Cfr., Arnaud, *Da giureconsulti a tecnocrati*, cit., pp. 143-215.
- ⁵⁰ Fioravanti, *Lezioni di storia costituzionale*, cit., p. 365.
- ⁵¹ *Ibidem*.
- ⁵² *Ibidem* e p. 366.
- ⁵³ L'abuso e la distorsione di questo principio procedurale, che

invece è chiarissimo nella sua formulazione e non si presta ad alcuna possibile manipolazione interpretativa, ha portato a decisioni gravissime che configurano un'eversione dell'ordinamento. L'esempio più rilevante e clamoroso (ma tutt'altro che unico) è la decisione n. 35/2017 sulla legge elettorale, materia sulla quale la Corte costituzionale non aveva alcuna giurisdizione tanto più che, nel caso di specie, si trattava di una legge a efficacia differita che non avrebbe quindi mai potuto dar luogo a una controversia processuale prima della sua entrata in vigore. Pertanto la causa fu di sana pianta inventata da un pool di avvocati (*factio litis*) al solo scopo di consentire l'intervento giurisprudenziale della Corte costituzionale che, diversamente, non avrebbe mai potuto aver luogo.

⁵⁴ Cfr., il mio 9871, cit., *passim*. Sul "governo dei giudici", cfr., M. Troper, *Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement par les juges*, in Id., *La théorie du droit, le droit, l'État*, Paris, Puf, 2001, pp. 231-47. L'espressione «giudici perno della democrazia» è stata usata oralmente in un dibattito da una nota studiosa di filosofia teoretica, Donatella Di Cesare.

⁵⁵ Il caso paradigmatico al riguardo è costituito dall'opera di Pierangelo Schiera, che non a caso ha prestato una feconda e particolare attenzione all'area austro-tedesca e, più ampiamente, mitteleuropea, introducendo in Italia storici come Otto Brunner e Otto Hintze (pur molto diversi e distanti tra loro): cfr., O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e pensiero, 1970; Id., *Terra e potere: strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Europa medievale*, introduz. di P. Schiera, Milano, Giuffrè, 1983; P. Schiera, *Otto Hintze*, Napoli,

Guida, 1974 (sulla «storia costituzionale come storia dello Stato moderno», cfr., *ivi*, pp. 119-176; molto interessante, in quanto piuttosto affine alla prospettiva qui sviluppata, l'*incipit* del vol. nel quale Schiera, descrivendo sinteticamente la linea metodologica hintzeana, incentrata «intorno al concetto di *costituzione*, intesa come l'insieme delle forze sociali concorrenti a determinare l'unità politica di una determinata situazione storica», ne traccia il profilo identitario internodale tra il definitivo abbandono da un lato degli «aridi campi della mera storia giuridica» e dall'altro degli «ilusori obiettivi di una pura storia delle idee». Di Hintze, cfr., ora il vol. *Storia costituzionale e amministrativa degli Stati moderni: L'Italia medievale e moderna*, a cura di G. Coltorti, Roma, Viella, 2022.

⁵⁶ Rappresentativi di questo modo di pensare sono i saggi dell'ultimo Schiera (cfr., ad es., *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, Bologna, Clueb, 2004) e diversi suoi interventi in dibattiti e seminari (da ultimo quello del 9 dic. 2022 organizzato da G. Melis, «Ventesimo incontro de "Le carte e la storia"», reperibile su <<https://www.storiadelleistituzioni.it/index.php/le-carte-e-la-storia/le-giornate-de-le-carte-e-la-storia?start=18>>, novembre 2024).

⁵⁷ Tra i più recenti e significativi al riguardo, cfr., P. Pombeni, *La questione costituzionale in Italia*, Bologna, il Mulino, 2016; R. Romanelli, *L'Italia e la sua Costituzione. Una storia*, Roma-Bari, Laterza, 2023.

⁵⁸ Le principali difficoltà incontrate dallo studioso che intenda affrontare temi di storia costituzionale risiedono nell'interdisciplinarietà e nella comparazione. Lo storico costituzionale deve padroneggiare, oltre ovviamente agli strumenti storiografici fondamentali, molteplici

ci campi del sapere nell'ambito delle scienze umane e sociali (dalla filosofia alla sociologia, dal diritto all'economia, dalla psicologia sociale all'antropologia, dalla scienza politica alla linguistica...). L'idea che la storia costituzionale sia *solo* una disciplina storica e che debba limitarsi quindi a operare con i soli strumenti metodologici delle altre storiografie è una grave distorsione che immiserisce la linfa di questo campo di studi, annulla la sua specificità, taglia i capelli di Sansone e ne sviscerla la forza. Il 'montaggio' narrativo dei numerosi elementi che occorre considerare nella storia costituzionale richiede, a monte, una opzione teoretica ineliminabile. Pertanto ogni storia costituzionale presuppone una teoria costituzionale e quest'ultima, richiedendo a sua volta una gerarchia di valori etici e di fini politici, non può che sconfinare nel campo della riflessione filosofica. Il percorso inverso – quello che conduce dall'elaborazione ideale alla determinazione di precise regole costitutive degli ordinamenti giuridici – è un'efficace illustrazione di uno degli angoli prospettici più efficaci – non l'unico – alla comprensione dei fenomeni che costituiscono la base fondamentale della storia costituzionale. Sul punto, si veda lo studio, che può considerarsi ormai un classico, di G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, Feltrinelli, 2006, che fornisce ancora molti spunti di meditazione.

⁵⁹ A. O. Lovejoy, *La grande catena dell'essere* [1936], trad. it. di L. Formigari, Milano, Feltrinelli, 1966.

⁶⁰ Cfr., Di Donato, 9871, cit., p. 2. La celebre frase di Agostino è in *Ioh. Evang.* [Commento al Vangelo di San Giovanni] 45,12: «*Quam multae oves foris, quam multi lupi intus!*».

La storia costituzionale: metodi pedagogici e progressi scientifici nei (li)miti dell'insegnamento universitario

SONIA SCOGNAMIGLIO

I

PRIMA PARTE

PROBLEMI STRUTTURALI:

LA CRITICA ILLUMINISTICA E IL NUOVO PARADIGMA PEDAGOGICO

1. *Fare teste per la repubblica: le basi illuministiche dei sistemi educativi*

La premessa necessaria per impostare una riflessione scientifica sui metodi d'insegnamento della storia costituzionale nelle università italiane deve partire dall'evoluzione delle scienze pedagogiche. Ai mutamenti che hanno rinnovato completamente anche l'insegnamento universitario sarà dedicata la prima parte del saggio. La seconda sarà riservata all'innovazione della didattica e, infine, la terza proporrà una ri-definizione dei confini del campo semantico della storia costituzionale.

Il sistema d'insegnamento universitario italiano deve affrontare tre sfide nel nuovo millennio: l'affermazione

di un nuovo statuto pedagogico incentrato sui diversi stili di apprendimento degli studenti; il calo sensibile del numero dei laureati; e il problema dell'analfabetismo funzionale e di ritorno.

L'evoluzione teoretica della pedagogia ha sovvertito la concezione tradizionale dell'insegnamento che era fondato su un approccio pedagogico discendente secondo cui il docente doveva insegnare stabilendo una relazione univoca e monodirezionale con gli allievi. L'esame finale era destinato ad accertare la preparazione sulla base della valutazione delle capacità mnemoniche, idetiche e retoriche. Erano sottostimate le attitudini al ragionamento logico ed empirico e la predisposizione al lavoro di *équipe*. È stato dimostrato che il metodo monolitico d'insegnamento, impartito in modo uguale per tutti e ripetitivo, sia nei tempi sia nei modi, sminuisce le specificità degli individui, ottunde l'entusiasmo, frena l'emersione dei talenti e appiattisce la creatività. L'affermazione del principio di non-direttività nelle pratiche

educative comporta un adeguamento della relazione tra docente e discente. Secondo le nuove teorie, la relazione deve essere basata sulla partecipazione attiva dello studente e su una circolazione democratica della comunicazione. La formazione universitaria svolge un ruolo basilare non solo per trasmettere conoscenze specialistiche ma anche per sviluppare le capacità di risoluzione dei problemi della vita lavorativa e per “insegnare ad esistere”¹ infondendo i principi della *socialitas* e del «vivere civile»: fare teste per la repubblica scriveva Antonio Genovesi citando Montaigne².

La cultura pedagogica contemporanea ha definitivamente recepito la critica verso il sistema d'insegnamento e di valutazione impostato sul modello binario dell'interrogatorio giudiziario-inquisitorio e della Confessione³. L'esame frontale spinge lo studente verso la formulazione di risposte che segue un'unica tensione: far coincidere la propria risposta con quella che ha in mente il docente. Vale la pena di rileggere uno dei passaggi più significativi del discorso di Guido Calogero contro la «scuola giudiziaria»⁴:

Niente è più facile, in fondo, che tradurre una scuola giudiziaria in una scuola di libera e umana conversazione tra maestri e allievi, quando davvero lo si voglia (nel peggiore dei casi, si può farlo almeno nei primi due trimestri, col sistema di quel mio collega). Ma ciò presuppone, appunto, l'avere a un certo punto capito che la scuola non deve essere giudiziaria, o deve esserlo il meno possibile, quando già lo sono, purtroppo gli inevitabili esami: e ciò è tutt'altro che facile in ambienti in cui per vecchia tradizione è giudiziario tutto, non solo nell'aldiquà ma perfino nell'aldilà. [...] Il ragazzo è originariamente sbagliato, storto e deve essere fatto soffrire durante tutta la fanciullezza e l'adolescenza, per diventare adulto.

Egli vorrebbe divertirsi. No, deve sgobbare (quando si potrebbe studiare il modo di farlo lavorare in modo divertente). Egli vorrebbe leggere libri piacevoli. No, deve leggere libri noiosi (noiosi, beninteso, anche per l'insegnante, quando ce ne sarebbero tanti che potrebbero nello stesso tempo divertire lui e loro). Egli vorrebbe sentir parlare di problemi che lo interessano. No, deve sentire parlare di problemi che interessano i suoi maestri (o che i programmi del ministero presuppongono che interessino i suoi maestri, i quali poi troverebbero forse più interessanti i problemi suoi)⁵.

Quanto quest'appassionante analisi critica di Calogero dipende dai lumi di quel capolavoro di pedagogia politica che Filangieri inserì nella *Scienza della legislazione*? Vediamo:

Il professore di una scienza non dovrebbe insegnarla, non dovrebbe montar sulla cattedra, per comunicare con un'orazione continua ciò che potrebbe con uguale utilità manifestare e pubblicare nei suoi scritti, o che si potrebbe dal giovane già provetto apprendere nelle migliori opere su quella scienza pubblicate. Le sue funzioni dovrebbero esser tutt'altro, e ben diversi esser dovrebbero i suoi doveri. Il suo ministero sarebbe meno facile, ma più augusto e più giovevole, quando si raggrasse a prestare una mano amica al giovane che implora il suo soccorso; a distruggere una difficoltà che lo intriga, e che potrebbe distoglierlo dalla scienza, o condurlo in errori; a presentargli quelle gran vedute, che l'uomo superiore, e che osserva la scienza nel suo insieme, somministra sovente a chi lo interroga, senza neppure avvedersene; a dirigerlo nella scelta dei libri, ch'egli crede più opportuni allo studio di quella scienza; a risparmiargli la perdita d'un tempo prezioso, che la gioventù tante volte impiega nella lettura dei libri superficiali, che rovinano doppiamente, e per l'illusione del sapere che procurano, e per l'ignoranza reale che perpetuano; a mostrar sovente a' suoi discepoli l'istoria della scoperta delle più gran verità, che in quella scienza si contengono; a rivelar loro i segreti dell'invenzione per favorire i progressi; a far vedere loro la parte, che vi ha avuta il caso e

quella che vi ha avuta l'ingegno; a mostrare il passaggio che la più gran parte di esse ha dovuto fare dallo stato d'opinione a quello della verità⁶.

L'evoluzione delle teorie dell'apprendimento, risultato del lungo percorso che dal riformismo delle *Lumières* ha portato alla filosofia di John Dewey e di Edgard Morin, ha messo in evidenza le potenzialità del sistema didattico basato sul rispetto degli stili di apprendimento: l'insegnante deve educare non secondo un modello standardizzato ma come ciascuno degli allievi può apprendere. Il nuovo paradigma pedagogico imposto da una riforma generale della didattica universitaria si è però scontrato con una cultura restia al cambiamento. Questa chiusura – che è culturale, mentale e psicologica – riguarda soprattutto il campo degli studi giuridici e politici dove per secoli si è assunto «quale principale obiettivo la trasmissione dei contenuti e degli strumenti propri della dogmatica giuridica»⁷.

Il percorso formativo ideale si basa, invece, sulla scepse metodologica e va verso la creazione di ambienti che favoriscono la partecipazione attiva degli studenti, la formazione di gruppi di studio, lo sviluppo di personalità motivate e capaci di entrare in dialogo⁸. Il metodo inclusivo induce il docente a individuare per ogni allievo il suo modo tipico e stabile d'imparare sviluppando ragionamenti logico-argomentativi e potenziando il pensiero critico⁹.

È utile notare che la parola 'imparare', fulcro del gruppo semantico del lemma 'insegnamento', deriva da *imperium*, perno della teoria della sovranità e quindi lemma decisivo nella storia del costituzionalismo moderno. 'Imperare' e 'imparare' discendono dalla medesima radice

verbale latina: *imperare vitibus*. Nel mondo agricolo, la potatura delle viti era necessaria per uguagliare le tre uscite del tralcio in modo da ottenere la crescita paritaria dei tre rametti (e quindi potenzialmente di tre grappoli) così che nessun ramo potesse sovrastare l'altro nella crescita. Si potavano le due diramazioni più lunghe del tralcio favorendo lo sviluppo organico e ordinato della pianta. Questa duplice derivazione dal linguaggio agricolo, si spiega perché l'insegnante deve mettersi sullo stesso piano dell'allievo più debole ossia meno istruito ed essere abile a guidare gradualmente l'intera classe verso il proprio livello di conoscenze¹⁰.

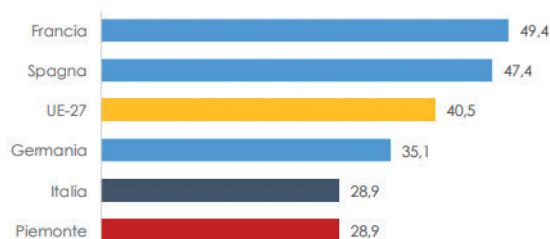
2. Il tortuoso percorso verso l'educazione alla democrazia

Tullio de Mauro ha dedicato gli ultimi decenni della sua vita al tema dell'analfabetismo funzionale e di ritorno ritenendo che l'educazione democratica passi innanzitutto attraverso l'uso adeguato di un linguaggio e di un vocabolario. Ha più volte rimarcato che l'Italia ha il numero di analfabeti funzionali più alto d'Europa: nella classifica negativa risulta seconda solamente alla Spagna e alla Turchia¹¹. Inoltre, la comparazione a livello europeo ci segnala, ormai da diversi decenni, che in Italia vi è una drammatica caduta del numero di giovani laureati. Ha infatti un numero inferiore di 'dottori' sia rispetto alla Turchia sia rispetto a diversi Stati dell'Europa dell'Est¹². Secondo le indagini dell'Istat, in Italia, nel 2021, i giovani inclusi tra i 30 e i 34 anni di età in possesso di un titolo di studio terziario sono

TRAGUARDO 5: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUZIONE TERZIARIA

Il quinto obiettivo stabilisce che, al 2030, almeno il 45% delle persone in età compresa tra i 25 anni e i 34 anni debbano aver ottenuto un titolo di studio di livello terziario.

FIG. 5 ANDAMENTO DELLA QUOTA DI 25-34ENNI CON TITOLO DI LIVELLO TERZIARIO, NEL 2020



Fonte: ISTAT, Eurostat, Indagine sulle forze lavoro dell'UE [Edat_ifse_3]

Fonte: Istat, Eurostat, Indagine sulle forze lavoro dell'Unione europea, Edat_ifse_03.

il solo 26,8%, una percentuale nettamente inferiore alla media dell'Unione europea che raggiunge il 41,6%. La quota italiana di laureati negli ultimi trent'anni è rimasta pressoché immutata, mentre l'obiettivo europeo di politica dell'istruzione pubblica *Traguardo 5* dell'*Agenda 2030* è di raggiungere almeno il 45% entro il 2030, allargando la classe di età che deve includere i giovani tra i 25 e i 34 anni, secondo quanto previsto nella risoluzione del Consiglio¹³.

Le statistiche negative sull'analfabetismo sono peggiorate come ha dimostrato l'indagine dell'Ocse nel 2019¹⁴. Il 28% della popolazione italiana tra i 16 e i 65 anni è analfabeta funzionale: per questa parte della popolazione è difficile o impossibile comprendere testi e fare operazioni matematiche che non siano semplici sommatorie o sottrazioni a una cifra¹⁵. De Mauro ricorda che dalle indagini svolte

risulta che il 70% della popolazione italiana si mantiene stabilmente al di sotto della media europea per la capacità di comprensione di testi complessi¹⁶.

Le diffuse difficoltà nella comprensione dei testi si riverbera sulle abilità di eloquio e di scrittura degli studenti universitari. Esiste un rapporto molto stretto tra il processo di sedimentazione dei saperi e la capacità di realizzare un saggio breve o una tesi di laurea. Non vi è più alcuna abitudine/attitudine a leggere e studiare il pregevole volumetto di Umberto Eco su come si redige una tesi di laurea: edito per la prima volta nel 1977, il testo resta una deliziosa lezione, per molti versi rimasta insuperata, sull'organizzazione del pensiero e sul linguaggio scientifico-academico¹⁷. Gli studenti universitari non sono in grado di produrre elaborati scritti originali. Esiste un illetteratismo molto diffuso. Con questo termine di origi-

ne anglosassone (*illiteracy*), si indicano le scarse competenze di natura pratica e in particolare un basso livello di adeguatezza nei compiti di scrittura¹⁸.

Questo problema, disastroso per i corsi di studio in letteratura, linguistica, giornalismo e filosofia, è stato riscontrato per tutte le aree CUN. Le indagini sulle abilità di scrittura chiariscono che «gli studenti producono testi in cui si mescolano forme appartenenti a registri linguistici distinti, la sintassi è frammentata, la coesione testuale debole e il grado di implicitezza elevato, i legami logici che intercorrono fra i contenuti rimangono spesso impliciti e pertanto devono essere ricostruiti inferenzialmente dal lettore»¹⁹.

3. *Menti limitate: (in)comprensione delle norme e pessima scrittura del ragionamento giuridico*

Il deficit di capacità di scrittura nei testi accademici e nelle tesi di laurea è stato – si fa per dire – colmato nella maniera tipica della mentalità italiana: con il plagio. Il problema della contraffazione delle fonti bibliografiche reperite su internet o costruite artificialmente con l'AI è comune a tutte le università d'Europa. Tuttavia, l'Italia risulta all'apice della graduatoria degli Stati con più reati di plagio nella compilazione delle tesi di laurea. L'analisi del fenomeno nei diversi corsi di studi italiani evidenzia che il record negativo spetta agli studenti di Medicina: nel 70% dei casi di sottoposti al controllo c'è una riproduzione *tel-quel* di testi già pubblicati. A seguire, i corsi di studio di Economia hanno rivelato il 65% di plagio dei testi; quelli di

Agraria il 53%; e quelli di Giurisprudenza il 50% (si aggiungono poi tutti le altre aree). Ovviamente sono dati che non sorprendono i professori: solo il 2% del campione dei professori intervistati pensa che non vi sia alcun fenomeno di plagio²⁰.

Il dato più preoccupante riguarda le Facoltà di diritto (in Italia Giurisprudenza), dove gli studenti dovrebbero essere formati ai principi costituzionali e ai più alti valori repubblicani: lealtà, onestà, trasparenza, legalità, rettitudine. Invece il 50% dei futuri magistrati, avvocati, notai, ed esperti a vario titolo di professioni legali, termina la propria carriera formativa e inizia la propria carriera lavorativa commettendo un reato. La difficoltà di redigere testi istituzionali è il limite maggiore dei corsi di laurea in Giurisprudenza e in Scienze politiche che formano coloro che perlopiù andranno a lavorare nella PA²¹. La limitazione nella capacità di scrittura è uno dei motivi più ricorrenti e gravi riscontrati nella bocciatura ai concorsi per entrare nella P.A. e nel concorso per la magistratura. Di recente, nel 2022, lo svolgimento di quest'ultimo concorso ha avuto esiti particolarmente deludenti. Su 3600 compiti scritti consegnati solo il 5,7 % dei candidati è stato ammesso allo svolgimento della prova orale; i bocciati alle prove scritte oltrepassano quindi il 94%. Uno dei commissari ha denunciato pubblicamente il fatto che le prove scritte di centinaia di candidati erano di un livello non accettabile, essendo scritte in un italiano «primitivo», piene di refusi ed errori e prive di «logica argomentativa»²².

Antonio Montinaro ricorda che il linguaggio amministrativo ha svolto una funzione virtuosa soprattutto nel periodo di scarsa scolarizzazione degli italiani,

ossia fino agli anni '50 e '60 del XX secolo, quando i funzionari della pubblica amministrazione erano pochi ed erano reclutati tra chi possedeva più competenze linguistiche. Molti dei modelli della scrittura amministrativa, allora, erano letterari. Una volta raggiunta la piena scolarizzazione (alla fine degli anni '60), la scrittura amministrativa ha subito un'involuzione diventando pesante e sempre più incline a svarioni linguistici, nella grammatica, nella sintassi e in generale nell'uso modesto e rinsecchito del lessico. Il linguaggio amministrativo è diventato impreciso e verboso, trasmettendo questo limite anche ai cittadini comuni²³. Tra i punti deboli emersi dalle indagini sui testi istituzionali si annovera la gestione errata degli incisi, una categoria tipica del lessico giuridico e amministrativo, la mancata conoscenza della morfosintassi e la incapacità di rendere il testo adeguato sia alla situazione comunicativa sia agli scopi comunicativi²⁴.

II

SECONDA PARTE

LEZIONI POSSIBILI: POLITICHE
DI COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
PER LA STORIA COSTITUZIONALE

4. *Resilienza: quando la ricerca diventa insegnamento originale e divertente*

In questo contesto di gravi carenze, il sistema universitario, invece di garantire risorse per favorire il rinnovamento dei paradigmi pedagogici rendendoli più adeguati alle condizioni culturali degli studenti, ha deciso di quadruplicare gli im-

pegni amministrativo-burocratici dei docenti. Iniziata con il cosiddetto "processo di Bologna", la distrazione di ricercatori e professori dagli obiettivi didattici e di ricerca rappresenta un ostacolo allo sviluppo di sistemi didattici più adeguati alle capacità cognitive degli studenti²⁵.

L'idea di creare uno spazio unico dell'istruzione attraverso il programma Erasmus ha favorito lo sviluppo culturale dell'Unione. Tuttavia, per eterogeneità dei fini, la riforma europea dell'istruzione universitaria, avviata a Bologna nel 1999, ha finito con l'attivare anche un funesto processo di burocratizzazione che non può che riverberarsi sulla qualità dell'insegnamento²⁶. La riforma europea è diventata un freno allo sviluppo culturale, aggiungendosi alle già deboli attitudini nazionali a promuovere riforme efficaci nel campo dell'istruzione pubblica²⁷.

Le necessità, pur legittime, di valutazione della didattica e della ricerca, di gestione del rapporto docenti-studenti, di responsabilizzazione del corpo degli insegnanti hanno prodotto un'abnorme quantità di dispositivi di sorveglianza e di controllo. L'università ha imprigionato docenti e studenti in procedure standardizzate sempre più inutili, ossessive, vessatorie. Commissioni, comitati, deleghe, cataste di documenti che passano da docente a docente e da un ufficio a un altro. Sono state introdotte infinite scadenze amministrative che, sottraendo una quantità gigantesca di tempo, impediscono il pensiero e la meditazione. I tempi amministrativi sono diventate vere e proprie forme di totalitarismo culturale. Neppure Pietro Piovani, che aveva preannunciato nel 1969 la morte (e la trasfigurazione) dell'università avrebbe mai im-

maginato che si arrivasse a un degrado così grave e profondo²⁸.

Questa tendenza, che deriva dal programma *New Public Management in Higher Education*²⁹, si traduce in un'attività quotidiana spasmodica di compilazione di rapporti, *formats* e documenti, i più svariati (e inutili), che, invece di assicurare il principio della trasparenza dell'azione amministrativa e delle decisioni istituzionali, diventa lo strumento ideale per raggiungere tre obiettivi negativi: la valorizzazione non degli studiosi più capaci ma degli stakanovisti che desiderano ossessivamente vivere e godere dell'autoalimentazione del potere burocratico³⁰; l'inibizione della passione in quel piccolo manipolo di resistenti e il conseguente rallentamento del progresso scientifico che implica il peggioramento della qualità dei 'prodotti'; la crescita esponenziale dei piccoli potentati universitari che, nascosti nelle pieghe delle procedure burocratiche e amministrative, riescono a costruire i propri successi attuando una politica predatoria e antimeritocratica.

Come ha ben messo di recente in evidenza Ernesto Galli della Loggia l'«elemento peculiare ed esemplare dell'autonomia universitaria nostrana è la trasformazione, avvenuta all'incirca negli ultimi due decenni, della figura del rettore: mutatosi in genere dal "*primus inter pares*" di un tempo non troppo lontano in un *dominus* autocratico [...] divenuto sempre di più un "businessman" esperto di conti e di gestione anziché un rappresentante del mondo degli studi e del suo *ethos*»³¹. Il processo di burocratizzazione si è tradotto in un'arma di distrazione di massa di professori universitari e ha favorito la snaturamento dell'autonomia universita-

ria dietro cui si nascondono centri di potere che rispondono a interessi localistici e particolaristici e che poco o punto hanno a che vedere con gli studi e la ricerca.

Anche le recentissime affermazioni di uno storico del calibro di Alessandro Barbero vanno in questa direzione: «La burocratizzazione del nostro mestiere ha affermato lo studioso piemontese – il tempo passato a svolgere attività che un amministrativo farebbe molto meglio, la pretesa di trasformare studiosi e ricercatori in capi ufficio ha reso stressante un lavoro bellissimo. Non voglio provare l'ansia di sprecare il mio tempo in attività che non sono quelle per le quali mi sono formato»³². Lo spazio di azione del professore universitario che ha scelto la scienza (e non la burocrazia) come professione si è ridotto a una piccola fiammella che resiste e s'impegna a trovare strumenti didattici adeguati alle nuove generazioni e che hanno perso le capacità di seguire con profitto (e con divertimento) le lezioni frontali³³.

La ricerca nutre l'insegnamento, lo trasforma continuamente, lo migliora, lo rende vivo e variegato e ciò influisce sensibilmente sull'efficacia della formazione universitaria³⁴. Il binomio didattica-ricerca rappresenta la chiave di volta per il coinvolgimento della platea di studenti del terzo millennio che domanda novità, velocità e dinamismo e, nel contempo, rifiuta ogni forma di dogmatismo a favore dell'empirico, della sperimentazione, della concretezza³⁵. Accanto ai limiti che si sono messi in evidenza nei paragrafi precedenti, i giovani studenti universitari mostrano delle attitudini mentali e comportamentali sulle quali un docente può far leva per trasmettere scienza e cono-

scenza. L'empirismo, la sperimentazione e la concretezza sono infatti anche i pilastri del pensiero moderno.

5. *Il “Teatro-canzone”: una inesauribile fonte didattica per un'analisi critica della Costituzione italiana*

Nella disciplina denominata “storia costituzionale” si stanno sperimentando nuove formule didattiche, sviluppando la linea pedagogica inaugurata dall'invenzione del *cineforum*³⁶. Si utilizzano sempre più spesso formule analoghe, ma ancor più dinamiche e interattive: musica, opera lirica, teatro, che, peraltro costituiscono i primati culturali nella storia della civiltà italiana. Si pensi alla funzione pedagogica di una lezione basata sull'analisi del testo della canzone *La legge* scritta da Giorgio Gaber nel 1999³⁷, il cui tema centrale è la divaricazione tra teoria e prassi nella cultura giuridica, politica e costituzionale italiana. Vale la pena di riportare per intero questo straordinario testo:

La legge italiana è assai educativa, è dolce e paterna e un po' permissiva, ma quando abbandona le buone maniere, a volte fa piangere a volte. Godere. La legge italiana che è ricca e abbondante, è molto distratta assai tollerante, ma quando si sveglia colpisce a piacere, si dà un gran da fare e diventa. Potere.

La legge in un paese antico
in cui allo stato ci si crede poco
dove esplodono i valori nazionali
soltanto in occasione dei mondiali

Dove si avverte una coscienza vaga
del vivi del godi del chi se ne frega
che è l'unico orgoglio del vero italiano
ma che porta ogni volta a votare di meno

Ne han parlato alla Camera
e anche al Senato.

La legge in un paese amato
dà per scontato il furto al supermercato
e cerca anche di non disturbare
l'onesto lavoro del contrabbandiere.

E non metter le cinture è un grave errore
soltanto se il vigile ha voglia di scherzare.

La legge c'è la legge non c'è.

La legge in un paese da capire
con tante coste e con tanto mare
dove arrivano persino coi patini
milioni e milioni di clandestini

Dove i nostri operai sono poco pagati
grazie al buon lavoro dei sindacati
dove il geniale impegno del governo
è sviluppare il non-lavoro nel
mezzogiorno.

Ne han parlato alla Camera
e anche al Senato.

La legge in un paese un po' in ribasso
dove le tasse siano un paradosso
dove chi paga tutto proprio tutto
è visto con stupore e con sospetto
dove è implicita l'antica usanza
di fare un buon accordo con la finanza.

La legge c'è la legge non c'è.

La legge in un paese poco serio
dove non manca niente tranne il necessario
e la misura non ci sfiora affatto
e sui giornali si può scrivere di tutto.

Dove in occasione di drammi mondiali
noi modestia a parte siamo i più solidali.

Ne han parlato alla Camera
e anche al Senato.

La legge in un paese birichino
in cui ultimamente si ride di meno
dove ci sono i giochi del gran capitale
che è una specie di mafia però più legale.

Che noi senza perdere neanche una guerra
potremmo un giorno trovarci col culo per terra.

La legge c'è la legge non c'è.

La legge in un paese irrazionale
dove si è ingorgato lo stato sociale
dove i diritti del pensionato e del malato
non li sa né il funzionario né l'impiegato
figuriamoci l'interessato.

Dove le carceri son così accoglienti
che non c'è più posto per altri delinquenti
dove senza isterie e con grande fermezza
ci si pone il problema della sicurezza.

Ne han parlato alla Camera
e anche al Senato.

La legge in un paese alla deriva
fa sì che la giustizia sia un po' riflessiva
e per fare valere le tue ragioni
dovrai aspettare due o tre generazioni.

E nei tribunali in archivi segreti
c'è la storia d'Italia di tutti i partiti
e siccome nessuno è senza peccato
si può ricattare tutto lo Stato.

Di questo alla Camera non han parlato
e neanche al Senato.

Lo Stato c'è lo Stato non c'è.

Leggendo le descrizioni degli insegnamenti di storia costituzionale attivi nelle università si evince la preferenza di un approccio didattico di lettura normativa della Costituzione con l'aggiunta di una contestualizzazione storico-politica dalla fine dell'antico regime alla carta repubblicana. In genere negli insegnamenti erogati sono assenti, anche a livello di suggerimenti bibliografici agli studenti, diverse tematiche-chiave del costituzionalismo, tra cui quella che viene posta in primo piano da Gaber. I giovani studenti vivono il *gap* tra norma ed effettività della Costituzione e sono interessati, quindi, a conoscere i motivi di questa divaricazione. Bisognerebbe costruire i programmi su ciò che li può traghettare non tanto ver-

so l'apprendimento nozionistico dei principi ideali ma attraverso l'individuazione dei problemi concreti che emergono dal vivere quotidiano per comprendere (e superare) le ragioni profonde che fanno crescere in loro una disaffezione verso lo Stato e la Costituzione.

Si pensi, solo per fare un esempio, all'art. 3 Cost., sul quale anche di recente sono stati scritti importanti contributi³⁸. Quanta parte di questo passaggio essenziale della nostra Carta costituzionale ha trovato effettiva applicazione? La Costituzione del 1948 ha dato vita a «norme comportamentali congruenti»³⁹ ai dispositivi normativi? Le disposizioni normative hanno funzionato? Esiste un ufficio pubblico in Italia che si occupi di verificare «l'efficacia reale»⁴⁰ delle norme, ossia la loro concreta esecuzione?

Questi punti di domanda sono indispensabili anche per entrare in comunicazione con gli studenti che vivono una realtà completamente diversa rispetto a quella illustrata dalle tradizionali *Lezioni di storia* e dai grandi principi costituzionali. Questa linea interpretativa della storia costituzionale è stata sviluppata da tre autori americani: Barry Weingast⁴¹, Gretchen Helmke e Steven Levitsky⁴². Eppure già i grandi precursori del costituzionalismo avevano compreso l'importanza di questo approccio empirico che pone al centro dell'attenzione la realtà effettuale della cosa e non l'immaginazione di essa⁴³. Ad esempio, in uno dei passaggi cruciali (e sottostimati) della *Scienza della legislazione*, Gaetano Filangieri scrisse che per svolgere la funzione di magistrato occorre insegnare ai futuri giuristi non solo la legislazione e i luminosi principi dello spirito delle leggi ma anche «la

cognizione del vero *stato* delle cose, quella dei veri interessi e dei suoi rapporti»⁴⁴.

Una prova della divaricazione tra teoria e prassi istituzionale si può reperire paradossalmente all'interno dell'istituzione che nel sistema del costituzionalismo democratico ha l'indispensabile e decisivo compito di sanzionare la discordanza della legge ordinaria con le disposizioni della Costituzione (senza questa particolarissima giurisdizione la legge tornerebbe di fatto a essere sovrana anche al di fuori dei limiti posti dalla Norma fondamentale)⁴⁵: la Corte Costituzionale. Il problema riguarda l'assenza di un archivio di quest'organo centrale per realizzare la democrazia giuridica. Già molti anni fa da Sabino Cassese denunciava l'assenza di un archivio della Corte costituzionale italiana nonostante il dettato normativo dell'art. 42, comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004 che così statuisce: «La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima»⁴⁶. Il giudice emerito della Corte ha posto la questione attraverso un confronto con la Francia:

Nel *Conseil constitutionnel* francese vi è un vincolo di riservatezza limitato a venticinque anni. Dopo, la Corte stessa pubblica i verbali delle discussioni, dove sono riassunte le posizioni dei singoli giudici su ogni caso. Nel primo volume pubblicato, relativo agli anni 1958-1982, consiglio di esaminare le posizioni che vennero prese dal grande costituzionalista Georges Vedel. Dunque, il *Conseil constitutionnel* francese possiede un verbale, cosa che la Corte costituzionale italiana non ha. Questo verbale è analitico; riassume le argomentazioni di ciascun giudice nella Camera di consiglio, e, per legge, dopo venticinque anni, lo stesso *Conseil constitutionnel*, lo pubblica⁴⁷.

La Francia, applicando il principio generale della trasparenza nel governo della cosa pubblica previsto già nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, ha regolato sia l'accesso pubblico alla trascrizione dei verbali delle sedute sia la creazione di un archivio. Le carte sono depositate nel sito delle *Archives Nationales* sede di Pierrefitte, un sobborgo della capitale, che custodisce dunque i dossier delle *questions prioritaires de constitutionnalité* (QPS) ciascuno dei quali è costituito dai seguenti documenti che concernono: la decisione, i commenti, le comunicazioni alla stampa, i sottodossier dei funzionari, i *greffiers*. Vi sono inclusi: il rinvio, ogni tipo di documento che riguarda la questione esaminata, i *mémoires*, le prime osservazioni dei giudici, le seconde osservazioni, le registrazioni dei servizi corrieri e persino le ricevute di consegna. Vengono conservati i dossiers d'istruzione delle pratiche: le *interventions*, i reclami sollevati d'ufficio, i progetti di decisioni, la nota del Segretario generale e tutta la restante documentazione. Infine, l'archivio ha una sezione in cui sono catalogate e custodite le *décisions de non-renvoi* del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione⁴⁸.

Come ha ricordato Martine de Boissdeffre, l'*ouverture des archives* è stata anticipata da una decisione dello stesso *Conseil* che ha «jugé que les missions reconnues à l'administration des archives à l'égard des archives du Conseil constitutionnel ne portent atteinte ni à l'indépendance de ce dernier ni au principe de la séparation des pouvoirs, consacrant ainsi la politique d'archivage résolue et exemplaire que nous menons depuis quelques années déjà en plein accord»⁴⁹.

6. Il costituzionalismo all'opera: dalla Rivoluzione francese a Weimar

In una recente intervista di Massimo Gramellini a Corrado Augias e a Gustavo Zagrebelsky sul tema del conflitto tra i poteri dello Stato, l'intervistatore ha chiesto ai due intellettuali melomani di suggerire due opere liriche che avrebbero fatto studiare agli studenti per comprendere il conflitto tra i poteri dello Stato e in particolare tra politica e magistratura, a loro giudizio argomenti principali del costituzionalismo. Augias ha proposto il *Don Carlos* di Verdi e in particolare l'aria tra il re e l'inquisitore; mentre Zagrebelsky ha pensato al *Fidelio*⁵⁰. L'analisi dei contesti narrativi, dei testi dei libretti e delle melodie, convenientemente spiegati dal docente, posso essere messi in relazione ai mutamenti culturali e istituzionali intervenuti tra XVIII e XIX secolo e possono essere proficuamente utilizzati per spiegare il clima culturale e politico della stagione che partorisce le carte costituzionali.

Un esempio dell'efficacia di questo strumento didattico è il laboratorio lirico-politico inaugurato da Francesco Di Donato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II, con la partecipazione del regista Mario Martone e dell'antropologo Marino Niola. sul *Don Giovanni* di Mozart nell'ambito dei corsi di storia costituzionale (a.a. 2023-'24) con la collaborazione del Teatro San Carlo di Napoli che ha anche ospitato gli studenti alla prima dell'opera *Don Giovanni* messa in scena da Martone⁵¹.

Il *Don Giovanni* è l'opera che più di tutte illustra la complessità dell'uomo moderno, la sua forza intellettuale e le sue fragilità "umane troppo umane". Il perso-

naggio di Don Giovanni richiama l'uomo di Machiavelli. La *pièce* mozartiana è infatti ispirata al dramma spagnolo il *Burlador de Sevilla* scritto da Tirso de Molina nel 1616 e messo in scena per la prima volta nel Collegio gesuitico di Ingolstadt in Germania. La scena finale del *Burlador*, ripresa dalla XVIII scena si chiude con il protagonista che avvolto nelle fiamme brucia all'inferno con un ritratto di Machavelli tra le mani⁵². La straordinaria opera lirica di Mozart è il punto di partenza per spiegare i rivolgimenti culturali e sociali che portarono alla Rivoluzione francese, evento cruciale della storia costituzionale⁵³. La trilogia *Nozze di Figaro/Don Giovanni/Così fan tutte* illustra perfettamente, attraverso la rappresentazione scenica, la musica e i dialoghi, i mutamenti culturali e psicologici che accesero la scintilla rivoluzionaria.

Anche alcune opere di Giuseppe Verdi offrono allo studente di storia costituzionale la possibilità di compiere un viaggio straordinario nel tempo, volando con l'immaginazione tra la Rivoluzione francese, la Restaurazione e l'Unità d'Italia. *La Traviata*, ad esempio, composta negli anni '40 del XIX secolo, disegna perfettamente il conflitto tra la cultura conservatrice della Restaurazione e quella propugnata dal pensiero moderno. Il contesto nel quale si svolge l'azione è una fase storica cruciale del processo europeo di civilizzazione che dev'essere inquadrata, sul piano storiografico, come una seconda «crisi della coscienza europea». Fu un momento decisivo che inaugurò i cambiamenti culturali che condussero al costituzionalismo contemporaneo inaugurato dalla costituzione di Weimar. Come per le tre opere di Mozart/Da Ponte, l'ope-

ra verdiana fa parte di una celebre trilogia che include *Il Trovatore* e il *Rigoletto*, drammi composti rispettivamente nel 1851 e nel 1853. La Spagna del *Trovatore*, ispirato al dramma *El trovador* di Garcia Gutierrez, la Parigi de *La Traviata* ispirata a *La signora delle camelie* di Alexander Dumas figlio e la Mantova del *Rigoletto*, ispirata alla pièce *Le roi s'amuse* di Victor Hugo, sono opere nelle quali emerge lo scontro culturale tra i due grandi vettori della storia: la volontà di conservazione dell'ordine costituito e l'emersione dell'idea di libertà e di progresso sociale basato sull'autodeterminazione dell'individuo⁵⁴. Ed è proprio con la travagliata vittoria dell'idea di libertà individuale e con l'idea di progresso⁵⁵ che si determinano le condizioni per la genesi del costituzionalismo democratico.

Il XX secolo si apre con una formidabile innovazione istituzionale: l'emanazione l'11 agosto del 1919 della Carta costituzionale di Weimar basata sui principi democratici e sulla funzione sociale dei diritti individuali. Dalla democrazia al nazionalismo sciovinista e al totalitarismo il passo fu repentino. La drammatica parabola fu impressa nell'arte pittorica di Paul Klee e Vassilij Kandinskij, nei film di Fritz Lang e di Wilhelm Murnau e nella potenza espressiva di Thomas Mann. Nell'Olimpo di Berlino svetta però il dramma di Bertolt Brecht: l'*Opera da tre soldi* è la rappresentazione di questa tragica parabola avvenuta nel cuore dell'Europa progressista che divenne invece la fucina dell'ascesa hitleriana⁵⁶. Gli studenti dell'Università della Calabria che nel 2005 seguirono un convegno sulla repubblica di Weimar organizzato da Silvio Gambino e Carlo Amirante presso la Facoltà di Scienze politiche, dopo un'intera giornata di relazioni

trovarono proprio nella pièce di Brecht la migliore rappresentazione visuale di quanto avevano appreso dalle relazioni di alcuni tra i maggiori costituzionalisti italiani ed europei⁵⁷.

7. Il potere delle immagini

In generale se ne può inferire che gli attuali studenti universitari trovano di grande interesse seguire percorsi di studio e di riflessione alternativi alle lezioni frontali basate su spiegazioni più o meno approfondite delle pagine dei manuali tradizionali. Per gli studenti nati nell'era digitale, il manuale risulta faticoso e spesso incomprensibile: lo dimostra una ricerca commissionata dall'Associazione degli editori di manuali universitari che negli ultimi 10 anni ha visto un crollo delle vendite in quasi tutti i campi del sapere. La ricerca conferma «che molti studenti si preparano agli esami studiando principalmente i loro appunti, le slide delle lezioni fornite dagli stessi docenti e vari altri materiali, tra i quali le dispense, le registrazioni delle lezioni (oggi, dopo la fine dell'emergenza Covid, divenute, a quanto sembra, illegali), gli appunti presi da altri studenti o le sintesi scaricate online (in genere a pagamento)»⁵⁸.

L'indagine ha messo in evidenza che solo il 32% degli studenti intervistati dichiara di aver usato i libri di testo per la preparazione dell'ultimo esame. Un ulteriore dato riguarda le abitudini di consumo culturale delle giovani generazioni: «molti leggono malvolentieri i libri di testo, ma ascoltano di buon grado le lezioni perché hanno maggiore familiarità con la

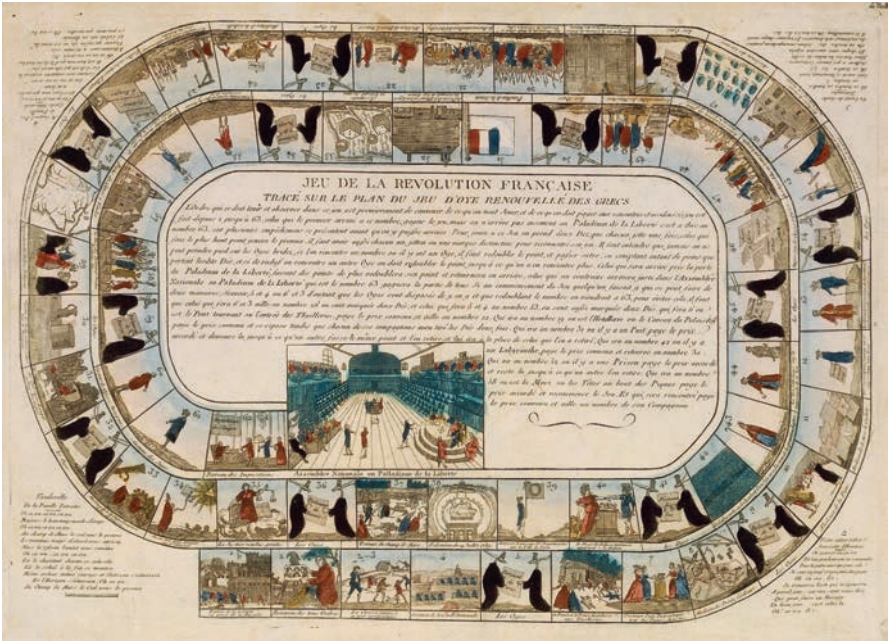
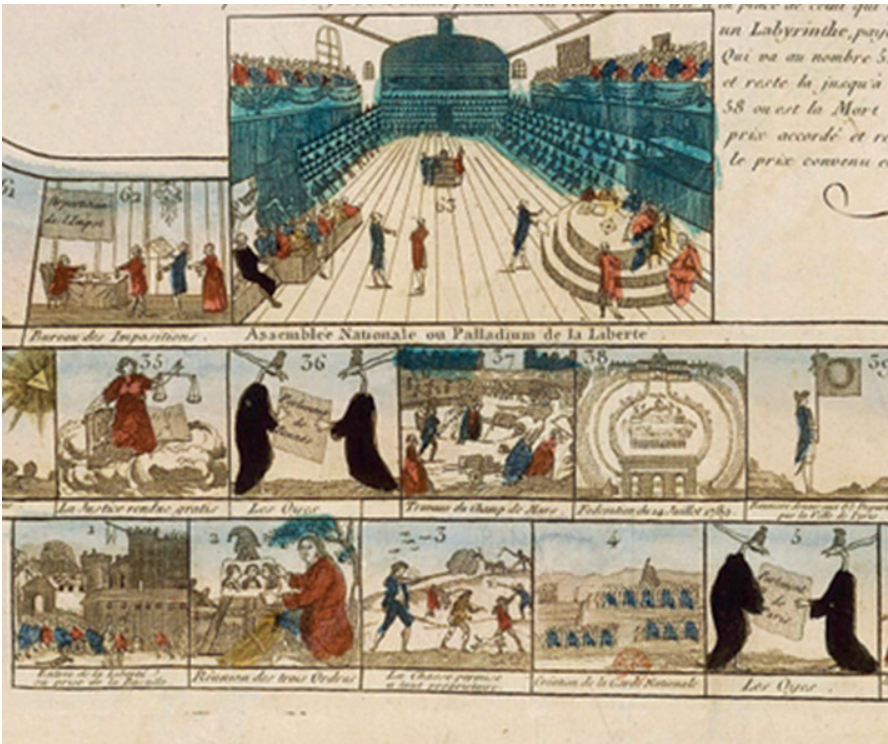
parola parlata che con quella scritta. Per le stesse ragioni preferiscono i messaggi vocali a quelli scritti nella comunicazione telefonica, o i film, i documentari e altri materiali audiovisivi ai saggi e ai romanzi»⁵⁹. La ricerca ha poi messo in rilievo un terzo fattore: l'eccessiva frammentazione e concentrazione temporale di molti corsi universitari disincentiva l'uso dei libri di testo che per essere letti, compresi e studiati hanno bisogno di tempi lunghi e di sedimentazione⁶⁰.

In questo contesto, gli studenti apprezzano la coniugazione tra rigore scientifico e innovazione didattica. Per comprendere le complesse dinamiche politico-istituzionali e sociali della Rivoluzione francese è possibile utilizzare un gioco diffuso proprio durante la Rivoluzione: il gioco dell'oca (Figg. 1 e 2). Prodotto e distribuito in migliaia di esemplari tra il luglio del 1789 e il periodo del Terrore, questo gioco rappresenta una formidabile sintesi storica e propone un viaggio memorabile e divertente (aggettivo che Guido Calogero associava, come abbiamo visto, all'istruzione) attraverso le fasi della Rivoluzione. Il gioco parte dalla presa della Bastiglia e finisce con la casella dell'Assemblea Nazionale a Versailles. Ogni 5 e 9 caselle ci sono le oche che, com'è noto, fanno tornare le pedine dei giocatori indietro. Nel gioco dell'oca della Rivoluzione le caselle 5 e 9 sono tutte rappresentate da oche vestite con la *robe rouge* da udienza solenne o con la *robe noire*, la toga ordinaria dei magistrati (*robins*). Si tratta di coppie di oche travestite da magistrati dei Parlamenti che portano un cartello con il nome di tutte le sedi parlamentari di Francia a iniziare dal cuore dello Stato: il *Parlement de Paris*. Le oche costituiscono gli ostacoli del percor-

so verso il compimento della Rivoluzione e rappresentano i Parlamenti di Antico Regime, che ormai erano finiti sotto il controllo dell'Assemblea Nazionale, stritolati dal corso rivoluzionario e dalla volontà generale di annientare l'uso politico del potere giurisdizionale⁶¹.

È noto del resto che alla base del più significativo momento politico nella storia del costituzionalismo moderno c'è la diffusione della pamphlettistica pornografica e delle rappresentazioni teatrali. La diffusione delle idee rivoluzionarie si avvale più della letteratura popolare che della meditata lettura del *Contrat social*⁶². Libretti e libelli, commedie e versi derisori, monologhi recitati nelle piazze, disegni e incisioni diffusi in ogni angolo delle strade⁶³ schernivano re, regine, favorite, alti magistrati, ministri di Stato, travolgendo quell'aureola di sacralità istituzionale che per secoli aveva sorretto l'ordine costituzionale dell'Antico Regime.

Le incisioni ironiche sulla soppressione dei Parlamenti e sulla disintegrazione della magistratura hanno un analogo valore pedagogico (Figg. 4 e 5). Queste *gravures* restituiscono agli studenti un'immagine istantanea della Rivoluzione attraverso un canale di comunicazione che è loro familiare in quanto utilizza lo strumento universale dell'ironia beffarda e sono assimilabili alla letteratura giapponese manga, ormai amatissima anche in Occidente. Analogamente la lettura in aula dei discorsi enunciati contro il potere arbitrario della magistratura di Antico Regime nel corso delle *séances* dell'Assemblea Nazionale è d'immediata comprensione. Sentiamo il tono e gli argomenti con cui, durante la discussione del 3 novembre del 1789 sulla celebre mozione-Lameth al ter-



Figg 1, 2. Jeu de l'oie, Jeu de la Révolution Française, 1789, BnF, Estampes et photographie, Paris, QB-370(16)-FT 4.



Fig. 4. Anonimo, incisione, 1789, Confrères, quel doit donc être nôtre sort, Pourrons nous échapper à la fois et à la Lanterne et à cette affreuse Tempête ?, BnF, Estampes et photographie, Paris, inv. 1339. Una copia dell'incisione a stampa si trova anche al Musée du Louvre, Département des Arts graphiques, L 489 LR/48 Recto.



Fig. 5. Anonimo, stampa, Suppression des Parlements, 1790, in BnF, Estampes et photographie, Paris, inv. 1342.

mine della quale fu decretata la soppressione del Parlamento di Parigi assieme a tutti gli altri Parlamenti diffusi sul territorio nazionale, si affrontò l'argomento cruciale del rapporto tra magistratura e poteri politici:

La constitution ne sera pas solidement établie, tant qu'il existera auprès des assemblées nationales des corps rivaux de sa puissance, accoutumés longtemps à se regarder comme les représentants de la nation, si redoutables par l'influence du pouvoir judiciaire; des corps dont la savante tactique a su tourner tous les événements à l'accroissement de leur puissance, qui sans cesse seraient occupés à épier nos démarches, à aggraver nos fautes, à profiter de nos négligences, et attendre le moment favorable pour s'élever sur nos débris⁶⁴.

PARTE III

RI-DEFINIZIONE DEI CONFINI E DEI CONTENUTI DELLA STORIA COSTITUZIONALE

8. *La dimensione statuale della costituzione*

Sulla differenza tra storia costituzionale e storia delle costituzioni si è ampiamente soffermato – in questo stesso volume – Francesco Di Donato, secondo il quale è dimostrabile l'esistenza di una costituzione scritta anche nel sistema di Antico Regime; si trattava di una costituzione di natura giurisprudenziale che il Parlamento aveva posto a fondamento e garanzia dello Stato monarchico-assoluto, che di fatto teneva in ostaggio⁶⁵. I magistrati erano i veri custodi della costituzione del regno, intervenivano, attraverso il diritto di rimostranza e di registrazione delle leggi del re, nel procedimento legislativo e usavano la funzione giurisdizionale per aumentare il proprio peso politico ne-

gli affari di Stato⁶⁶. In questo quadro, è del tutto inesatto sostenere che la Rivoluzione abbia introdotto per la prima volta una *costituzione*. Piuttosto va rilevato come il corso rivoluzionario abbia sovvertito l'architettura costituzionale, di cui tradizionalmente la magistratura parlamentare era il perno⁶⁷.

Corollario di questa impostazione storica e storiografica che dimostra l'esistenza di una *constitution avant le constitutionnalisme*, è che essa nasce e si sviluppa insieme alla fondazione dello Stato monarchico. Nel *Traité de droit constitutionnel*, il celebre giuspublicista Joseph Barthélemy (Tolosa 1874-1945) scrisse: «La constitution est l'ensemble des grands principes qui régissent l'organisation de l'État. En ce sens, tout État a évidemment, du fait qu'il existe, une constitution»⁶⁸. Questa definizione, condivisa da due tra i maggiori studiosi di storia delle istituzioni francesi, Albert Rigaudière e Jean-Philippe Genet⁶⁹, è il punto di partenza per chi intende occuparsi di storia costituzionale senza autolimitarsi a un'analisi formalistica del dettato normativo delle costituzioni scritte tra il XVIII e il XX secolo. Seguendo il filo del ragionamento di Barthélemy, esiste un'unione simbiotica tra la genesi medievale dello Stato moderno e la creazione di un'architettura costituzionale che definisce l'insieme dei grandi principi che reggono l'organizzazione statuale: non esiste uno Stato senza una costituzione che lo sorregge egli dia stabilità nel lungo periodo. Questo è il nucleo concettuale fondativo della storia costituzionale. Ciò significa che tra la storia costituzionale e la storia dello Stato vi è un nesso simbiotico inscindibile.

Nel paradigma epistemologico alla ba-

se dell'insegnamento di storia costituzionale vi sono dunque due elementi indispensabili: il primo è basato sull'idea che non è possibile né condurre ricerche in questa materia né insegnarla senza incastonare il tema prescelto, ancorché limitato nel tempo e nello spazio, in una prospettiva visuale di lungo periodo (almeno dal medioevo alla contemporaneità); e il secondo è che non è possibile studiare la genesi del costituzionalismo senza studiare la genesi dello Stato moderno. I due piani sono indissolubilmente intersecati. Se si rinuncia a questo statuto epistemologico non s'insegna la storia costituzionale ma, nella migliore delle ipotesi, la storia delle costituzioni. È ovviamente nella piena libertà di ogni studioso e di ogni docente decidere la prospettiva visuale, anche se optando per insegnare la storia delle costituzioni s'impone una forzatura che ghigliottina il tempo privando gli studenti di una comprensione analitica e profonda del fenomeno oggetto di studio.

È istintivo e rassicurante per uno studioso di scienze sociali gestire la misura del tempo, avere cioè in mente una definizione precisa dell'inizio e della fine di un fenomeno storico. Questo metodo richiama l'ortodossia degli epigoni del razionalismo economico che vedevano nella definizione precisa del comportamento umano razionale la chiave interpretativa unica dello sviluppo⁷⁰. Ma come ci si è resi conto che l'economia non era determinata solo dalla dimensione razionale del vivere civile e che non tutti i fenomeni possono essere misurati con una precisione da letto di Procuste, così gli storici, se intendono comprendere la profondità e l'interezza dei momenti storici studiati, devono sforzarsi di privilegiare una

lettura di lungo periodo dei fenomeni oggetto della loro attenzione e della loro *curiositas* euristica. Nel campo della storia costituzionale la prospettiva di lungo periodo porta naturalmente ad allargare il campo della ricerca, includendo ad esempio non solo un'analisi tecnico-giuridica, ma anche una larga visione che contempli l'evoluzione socio-culturale e psicologico-sociale di una determinata società⁷¹. Gli ordinamenti giuridici (tutti ma quelli costituzionali a maggior ragione) per loro natura tendono all'autoconservazione e alla difesa dell'ordine politico che presiedono, al punto da prevedere al loro interno non solo norme particolarmente aggravate per quanto riguarda i procedimenti di revisione, ma persino definizione e disciplina normativa dello stato di eccezione⁷². Pretendere, perciò, di realizzare una storia costituzionale seguendo il solo profilo giuridico, porta a risultati distorsivi e incompleti e non adegua una lettura persuasiva e soddisfacente del fenomeno costituzionale in tutte le sue prismatiche dimensioni.

Una costituzione nasce dal bisogno di dare stabilità all'organizzazione dei poteri e limiti al loro esercizio in una comunità sociale evoluta nelle forme della statualità. L'esperienza storica (di)mostra che il raggiungimento di una solidità costituzionale che perduri nel tempo è condizione imprescindibile per assicurare tutele giuridiche ed eguaglianza nella fruibilità di beni e di servizi comuni. Nella premessa alla riedizione del classico lavoro di Strayer, William Chester Jordan, che ha prefato insieme a Charles Tilly l'ultima edizione inglese delle *Origini medievali dello Stato*⁷³, ha sottolineato che «Strayer reminded that the state was in his day (and

remains in ours, despite the pressure of globalization) the “dominant way” of securing cooperation for large-scale collective efforts»⁷⁴. Secondo la prospettiva di Strayer, lo Stato medievale che si formò in Francia e in Inghilterra «era ai suoi tempi» – e, possiamo aggiungere, resta anche ai nostri, nonostante la pressione della globalizzazione – «la “via dominante” per garantire la cooperazione per la domanda collettiva su larga scala»⁷⁵.

Medievista e studioso di storia costituzionale all'università di Princeton, Strayer intese evidenziare un punto cruciale del processo di civilizzazione statale: lo stretto legame tra l'organizzazione della società nella forma organizzativa statale e la necessità di trovare una risposta su larga scala ai bi-sogni (doppi sogni o sogni rafforzati) individuali e collettivi dell'uomo. Nella plurimillenaria esperienza delle comunità umane⁷⁶ lo Stato moderno si è rivelato lo strumento di gran lunga più efficace per organizzare le comunità politiche. Laureato in matematica, come Alexandre Koyré, W. Chester Jordan usa in un senso specifico l'espressione «domanda collettiva su larga scala». Intende, infatti, richiamare un elemento costitutivo dello Stato: la sua vasta dimensione territoriale e la conseguente spinta a trovare soluzione a problemi complessi condivisi dall'intera comunità che resterebbero insoluti in una dimensione microfeudale.

Lo Stato che nasce in Occidente tra il X e il XIII secolo non è un'entità politica di piccole dimensioni, ma ha una estensione territoriale molto ampia e per questo si è dovuto dotare di un'organizzazione istituzionale articolata capace di tutelare, garantire, assistere, salvaguardare, difendere e curare gl'interessi e i

bisogni dell'intera comunità. In questo arco di tempo la domanda pubblica crebbe notevolmente, poiché la popolazione passò da 7.000.000 nel 987 a 16.000.000 nel 1226. Si espanse contestualmente anche l'esigenza (inconscia) di solidità e di continuità temporale delle istituzioni. Quest'ultima si tradusse in una domanda di costituzionalizzazione della società politica ossia in un processo di stabilizzazione delle procedure che regolavano le azioni umane⁷⁷.

Sotto questa formidabile spinta sono nati in Francia gli apparati amministrativi, poi divisi nelle due branche dell'amministrazione e della giurisdizione. Ma soprattutto è così che in quel grande Paese centro-europeo si è realizzata l'interazione tra istituzioni e società⁷⁸ e si è dato luogo a quel complesso fenomeno della civilizzazione statale⁷⁹. Quando la storiografia specialistica francese parla di “Stato territoriale” in Francia si vuol riferire a un'entità politica poderosa che amministra un vasto territorio e che richiede una specifica organizzazione amministrativa per soddisfare i bisogni della collettività⁸⁰. La vastità del territorio e della popolazione che lo abita sono fattori determinanti per la nascita di un'architettura istituzionale e costituzionale stabile. Nel corso del Regno dei Capetingi – dal X a tutto il XIV secolo – l'esagono raddoppiò la propria estensione territoriale, giungendo a quasi 400 mila chilometri quadrati di estensione. Alla fine del XV secolo aveva raggiunto quasi la dimensione attuale di circa 550 mila chilometri quadrati.

9. *I macrofeudi francesi e le microentità politiche italiane*

Se si segue questo ragionamento in prospettiva storica non tutte le esperienze storico-istituzionali possono essere considerate antesignane dello Stato e di conseguenza del costituzionalismo moderno. A pieno titolo entrano le entità politiche caratterizzate da una grande estensione territoriale come i regni di Francia e d'Inghilterra o, ma solo per alcuni aspetti, la repubblica di Venezia. Deve, invece, essere drasticamente ridimensionato il peso di entità di piccole dimensioni come i comuni medievali, le repubbliche, i principati e le signorie. In queste entità politiche di piccole o medio-piccole dimensioni, quella che impropriamente viene, talvolta, denominata sperimentazione 'costituzionale' è in realtà un laboratorio di statuti di governo locale (che esistevano anche in Francia ma entro il quadro costituzionale della monarchia) nei quali si attuava quella che si può definire un contrattualismo politico microfeudale⁸¹.

L'esperienza storica italiana richiederebbe una seria riflessione sull'uso dell'espressione «Stati territoriali» come categoria storiografica per definire le esperienze politiche dell'Italia medievale e moderna. La precisazione è dovuta perché nella storiografia italiana si è completamente travisato il concetto di «Stato territoriale», snaturandolo rispetto al suo significato obiettivo (che invece è diffuso e acquisito nella storiografia francese, inglese e spagnola). Esso infatti è diventato sinonimo di entità politiche che ben poco hanno a che vedere con lo Stato territoriale così come è venuto conformandosi in Europa. In Francia le forme politiche feuda-

li (signorie, principati e territori di grandi estensioni quali il ducato di Borgogna o la Bretagna) furono stadi intermedi di un processo che senza soluzione di continuità condusse già nel XIV secolo alla formazione dello Stato. L'aggettivo 'territoriale' in Francia indica la progressiva unificazione dello Stato che inglobò gradualmente territori e città⁸². Per questo il rapporto tra città/territori e Stato nella Francia medievale e moderna non è in alcun modo comparabile con la situazione che si verificò al di qua delle Alpi. Tendere ad assimilare, con l'uso di definizioni e termini impropriamente uguali, le due realtà è una mistificazione che distorce profondamente la realtà storica e rende impossibile la sua comprensione. Le formazioni politiche italiane medievali e moderne (comuni, città, signorie, principati) non hanno mai attraversato la fase di transizione verso la statualità e sono rimaste allo stadio semi-primordiale di piccole e piccolissime entità disperse e conflittuali tra loro. La divisione e il frazionamento politico della penisola italiana durò fino al 1861⁸³: l'unificazione politica del Paese — una vera e propria 'invenzione' secondo una linea storiografica rimasta ingiustamente isolata in Italia — fu soprattutto il risultato di fortunate circostanze (forse irripetibili) che un accordo diplomatico internazionale tra Francia e Piemonte sabauda, ossia in concreto tra Napoleone III e Cavour, seppe intercettare e gestire⁸⁴.

Queste entità micro-politiche sono state descritte (ed esaltate) dalla storiografia italiana con diverse espressioni improprie quali, «Stati territoriali» o «Stati regionali»⁸⁵, «piccoli Stati»⁸⁶, «Stati minori»⁸⁷ come se nelle scienze giuridiche e politico-istituzionali fosse possibile

espandere o contrarre a seconda delle necessità storiografiche la dimensione territoriale necessaria alla definizione di 'Stato'⁸⁸. Per indicare l'insieme delle variegate agglomerazioni politiche della penisola è occorso usare espressioni ingegnose e talvolta fantasiose come «Stati mosaico»⁸⁹, «Stati compositi»⁹⁰ o «sistema degli Stati italiani»⁹¹. Sono nate così formule necessariamente vaghe e a volte contraddittorie che indicano configurazioni micro-politiche discontinue e spesso incerte nei confini⁹², non di rado con un perimetro poco più che urbano e a sovranità limitata nello spazio e nel tempo, la cui evoluzione storico-politica non condusse mai al grande fenomeno europeo definito la «genesì dello Stato moderno»⁹³.

In occasione dei trattati della Lega Italiana sottoscritti tra il 1454 e il 1455 l'insieme dei soggetti politico-territoriali della Penisola che vennero espressamente menzionati nei documenti raggiungeva lo stratosferico numero di 110 entità politiche⁹⁴, una realtà fattuale che sfonda persino il numero-mito delle "cento città". È sufficiente questo dato empirico per escludere ogni possibile raffronto con il metaconcetto di 'Stato'. Quando si considerino queste "ragioni pratiche", emergono *ictu oculi* le radici della frammentazione politica della penisola italiana, e prendono corpo quegli ancestrali "spiriti animali di fazione"⁹⁵ che si configurano agli antipodi degli "spiriti di Stato"⁹⁶ che si formarono in Francia.

Anche lo Stato Pontificio, nonostante la carismatica figura del «sovrano pontefice»⁹⁷, fu uno Stato dimezzato – come ha dimostrato Angela De Benedictis – anche a causa della sovranità limitata su Bologna e i suoi territori⁹⁸. Il regno di

Napoli fu soggetto a cinque secoli di dominazioni straniere. Questa circostanza – che la storiografia idealistico-crociana ha sottovalutato giungendo addirittura a valutare positivamente la dominazione spagnola (Croce scrisse che gli spagnoli avevano governato il regno di Napoli come governavano se stessi) – ne ha profondamente condizionato lo sviluppo socio-istituzionale⁹⁹. L'unica vera eccezione è stata la repubblica di Venezia dove, come hanno dimostrato le ricerche di Alberto Tenenti, si è sviluppato e radicato un embrionale «senso dello Stato»¹⁰⁰, embrione che, naturalmente, non ha potuto diventare mai un individuo adulto.

Del resto, è sufficiente confrontare le coloratissime cartine geografiche della Penisola in un qualunque atlante storico per notare che i piccoli «potentati italiani», deboli e quasi sempre incatenati da un rapporto vassallatico verso il papa o l'imperatore non erano paragonabili né per estensione territoriale né per indipendenza politica ai (macro)feudi delle realtà politiche più evolute d'Europa che già nel corso del XIII secolo avevano avviato il processo di civilizzazione statale che ha portato all'«invenzione della sovranità»¹⁰¹.

In Francia la civilizzazione statale, che pure emergeva da una storia molto importante di 'autonomie' regionali (ma non cittadine), tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo aveva già inglobato i feudi più estesi e potenti dell'esagono. Fin dal medioevo i sovrani e i loro *entourages* di efficientissimi tecnici (anche del diritto) avevano pianificato la costruzione di una struttura reticolare, di strade e di ordinata gestione dei corsi fluviali che univa le principali città del

Regno e tutte con la capitale¹⁰². I geometri di Stato furono un indispensabile *pivot* della costruzione statale¹⁰³. La medesima struttura reticolare si può rintracciare nell'organizzazione amministrativa e giudiziaria: fu creata una corte sovrana di giustizia in ogni grande centro urbano. Una massa copiosa di studi e ricerche ha dimostrato che in Francia l'immensa energia intrinseca al bisogno popolare di religiosità fu drenata verso la regalità così da creare le basi del consenso verso le istituzioni pubbliche, quella che nelle mani di Rousseau (seguito in questa linea dal nostro Gaetano Filangieri) diventerà poi la «religione civile». Si realizzò l'impresa, sconosciuta nelle altre realtà d'Europa e del tutto impensabile nell'Italia frammentata e sottoposta al sostanziale controllo del potere della Chiesa, di radicare nella base sociale una

sacralità statale ossia una straordinaria base socio-culturale per la costruzione dello «spirito delle istituzioni»¹⁰⁴.

Si è così creato nel corso dei secoli uno Stato di diritto che assicurava la soggezione del potere sovrano alla «civilté du Droit» e alla «conservation de l'ordre constitutionnel»¹⁰⁵. Ed è in questo contesto che si è sviluppata la storia costituzionale, come storia costituzionale dello Stato nell'orizzonte di senso del lungo periodo. La storiografia italiana, all'opposto, imbevuta delle categorie derivanti dal contesto microfeudale – rurale o urbano che fosse – si è diluita nella celebrazione, perfino iconografica, della città ideale e del buongoverno immaginario, microcosmo di cui è facile tessere l'infinito encomio, se si ha solo cura di erigervi intorno l'alta siepe che il guardo esclude.

¹ Cfr. F. Crespi, *Imparare ad esistere. Fondamenti della solidarietà sociale*, Roma, Donzelli, 1994.

² Cfr. S. Scognamiglio, *Pédagogie Politique et civilisation étatique chez Machiavel*, in *Education des citoyens, éducation des gouvernants*, Actes du Colloque international de l'AFHIP, Aix-en-Provence, 19-20 sept. 2019, Marseille, PUAM, 2020, pp. 69-86.

³ Cfr. A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 2009; M. Vallerani, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen âge*, Rome, Roma, École Française de Rome, 2008, pp. 123-142.

⁴ G. Calogero, *Scuola sotto inchiesta*, Torino, Einaudi, 1957, pp. 110-14, spec. P. 112. Sui protago-

nisti del riformismo pedagogico nel secondo dopoguerra, cfr. S. Scognamiglio e F. D. Vittoria, *Pensare e costruire una coscienza nazionale. L'educazione civica da Dewey a Moro*, in «Le Carte e la storia» n. 1, 2024, pp. 106-16.

⁵ Calogero, *Scuola*, cit., p. 112.

⁶ G. Filangieri, *La Scienza della Legislazione* [I ed. 1780-1788], a cura di E. Palombi, Napoli, Grimaldi Editore, 2003, lib. IV, capp. IV e LI, p. 381. Cfr. F. Di Donato e S. Scognamiglio, *La civilizzazione statale nell'opera di Gaetano Filangieri. Teoria politica, educazione giuridica, rivoluzione costituzionale*, «Giornale di Storia costituzionale», vol. 39, n. 1, 2020, pp. 17-52 e S. Scognamiglio, *Educazione morale, istruzione pubblica e civilizzazione istituzionale in Gaetano Filangie-*

ri, in A. Le Quinio, Th. Santolini (eds.), *Trois précurseurs italiens du droit constitutionnel Giuseppe Compagnoni – Gaetano Filangieri – Pellegrino Rossi*, Actes du Colloque Les précurseurs italiens du droit constitutionnel, Laboratoire CDPC – Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras, Université de Toulon, perf. M. Morabito, Paris, La mémoire du droit, 2019, pp. 485-610.

⁷ C. Blengino, *Dall'università alla magistratura: considerazioni sul rapporto tra studio e lavoro*, pubblicato il 26 ottobre 2023, *Questione giustizia online*, intervista n. 3, 3, www.questionegiustizia.it/articolo/dall-universita-alla-magistratura-considerazioni-sul-rapporto-tra-studio-e-lavoro. Sul

- punto, cfr. anche J. H. H. Weiler, *L'insegnamento preso sul serio*, in «Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale», n. 1, 2024, pp. 65-76; F. Ruggieri, *Universitas e didattica nei corsi di giurisprudenza. Riflessioni intorno ad alcuni dati sulle modalità di insegnamento del diritto processuale penale*, in «Rivista italiana di diritto processuale penale», n. 4, 2014, pp. 1761 e ss.
- ⁸ Cfr. C. Rogers, *Libertà nell'apprendimento*, Milano, Giunti Barbera, 1980.
- ⁹ Cfr. P. Boscolo, *Psicologia dell'apprendimento scolastico*, Utet, Torino 2006; C. Cornoldi, R. De Beni (eds.), *Imparare a studiare*, Trento, Erickson, 2001; R. De Beni, F. Pazzaglia, A. Molin, C. Zamperlin (eds.), *Psicologia Cognitiva dell'Apprendimento*, Trento, Erickson, 2000; L. Mariano, *Portfolio. Strumenti per documentare e valutare cosa si impara e come si impara. Per le Scuole*, Torino, Zanichelli, 2000; M. Ehrman, R. Oxford, *Adult Language Learning Styles and Strategies in an Intensive Training Setting*, in «The Modern Language Journal», vol. 74, n. 3, 1990, pp. 311-27; C. Pontecorvo et al. (eds.), *Intelligenza e diversità*, Torino, Loescher, 1981. Sull'insegnamento universitario, cfr., K. Morss e R. Murray (eds.), *Teaching at University: A Guide for Post-graduates and Researchers*, New York, Sage, 2005.
- ¹⁰ Cfr. D. Nardoni, *Imperium sine fine dedi*, in Id., *Catacanna. Problemi di lingua, letteratura latina e storia romana*, Roma, Accademia italiana di scienze biologiche e morali, 1979, pp. 50-64.
- ¹¹ T. De Mauro, *L'educazione linguistica democratica*, Roma, Laterza, 2024.
- ¹² Consiglio dell'UE, *Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione dell'Unione Europea (2021-2030)*, Risoluzione del 2021: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/strategic-framework-for-european-cooperation-in-education-and-training-towards-the-european-education-area-and-beyond.html>.
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ T. De Mauro, *Migliorare le competenze degli adulti italiani Rapporto della Commissione di esperti sul Progetto PIAAC*, Rapporto della commissione esperti progetto-PIACC, Programme for international assessment of adult competencies, Roma 2013: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Migliorare%20le%20competenze%20degli%20adulti%20italiani/Migliorare-le-competenze-degli-adulti-italiani.pdf>.
- ¹⁵ Cfr. S. Loiero, E. Lugarini (eds.), *Tullio De Mauro: Dieci tesi per una scuola democratica*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2019.
- ¹⁶ T. De Mauro, *Intervista sull'indagine PIAAC e sull'analfabetismo funzionale*, in collaborazione con la RAI, 2016, <https://www.ina.gov.it/piaac/conosci-piaac/video-gallery-piaac/indagine-piaac-intervista-a-tullio-de-mauro>.
- ¹⁷ U. Eco, *Come si fa una tesi di laurea*, Milano, La nave di Teseo, 2017.
- ¹⁸ Si tratta di un problema condiviso da diversi Stati (E. Louvet, Y. Prêtre Yves, *L'illettrisme: un facteur explicatif de l'échec universitaire?* in «Revue française de pédagogie», vol. 142, 2003, 105-114) ma che in Italia è notevolmente amplificato dalle difficoltà di lettura degli studenti universitari che mostrano indicatori statistici molto al di sotto della media europea, cfr. M. L. Restivo, *L'italiano scritto degli studenti universitari: prime osservazioni sul corpus università*, in «Italiano LinguaDue», n. 1, 2022, pp. 797-818 e A. Sobrero, C. Lavinio (eds.), *La lingua degli studenti universitari*, Firenze, Nuova Italia 1991.
- ¹⁹ Restivo, *L'italiano scritto*, cit., p. 818.
- ²⁰ Cfr. *Copiata una tesi su due. Un software inchioda gli studenti: per laurearsi saccheggiano i lavori altrui su Internet*, La stampa, 18 aprile 2009: <https://www.la-stampa.it/cronaca/2009/04/18/news/copiata-una-tesi-su-due-1.37067180/>. Sul punto, cfr. anche P. Guibert, C. Michaut, *Les facteurs individuels et contextuels de la fraude aux examens universitaires*, in «Revue française de pédagogie», n. 169, 2009, pp. 43-52; M. Potthast, M. Hagen, A. Beyer, M. Busse, M. Tippmann, P. Rosso, B. Stein, *Overview of the 6th International Competition on Plagiarism Detection*, in «Pan at Clef», n. 1, 2014, pp. 845-76; M. Bergadaà, P. Peixoto (eds.), *L'urgence de l'intégrité académique*, Caen, EMS Edition, 2021.
- ²¹ Cfr. F. Pani, *Problemi e soluzioni delle difficoltà degli studenti a scrivere testi istituzionali*, in *Enciclopedia Treccani*, 28 maggio 2024, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/linguistica-testuale3.html; M. A. Cortelazzo, F. Pellegrino, *A proposito di linguistica testuale, Guida alla scrittura istituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2003.
- ²² Cfr. C. Agnella, *Una ricerca sulla cultura giuridica dei giovani magistrati*, in «Questione giustizia trimestrale», n. 4, 2023 1-10. Sul punto specifico degli ultimi concorsi, cfr. P. Frosina, «Linguaggio primitivo e logica assente: 95% di bocciati alla prova scritta in magistratura. Il commissario: "Centinaia i temi imbarazzanti"», *Il Fatto quotidiano*, 20 maggio 2022, www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/22/linguaggio-primitivo-e-zero-logica-record-di-posti-scoperti-al-concorso-in-magistratura-il-commissario-centinaia-i-temi-imbarazzanti/6600161/. Il punto resta controverso, per un'altra prospettiva rispetto a

- quella di Frosina, cfr. L. Milella, *Il flop del concorso in magistratura, agli esami scritti passa solo il 5,7 %*. Intervista a due voci, La Repubblica, 21 maggio 2022; e P. Gattari, A. Simonetti, *Concorso in magistratura in tempo di Covid: brevi riflessioni sulle ragioni del fallimento*, in «Questione giustizia online», 12 giugno 2022 (www.questionegiustizia.it/articolo/concorso-in-magistratura-intempo-di-covid?fbclid=IwAR3FdVPe2MkDIVusGEIOUvcWP2ELk9W9xugvvn7iWJoRgEYM3-XOSSk98D).
- ²³ Cfr. Pani, *L'italiano e la scrittura amministrativa*, cit.
- ²⁴ *Ibid.*
- ²⁵ Cfr. O. Beaud, *Les libertés universitaires à l'abandon*, Paris, Dalloz, 2010.
- ²⁶ Cfr. A. Cabanis, M.L. Martin M.L., *Ni chercher, ni enseigner: l'administration alors?*, in H. Roussillon (ed.), *Etudes en l'honneur du professeur Jean-Arnaud Mazères*, Paris, Litec/Lexis-Nexis, 2009, pp. 47 e ss; A. Gornitzka, K. Svein, I.M. Larsen, *The bureaucratization of universities*, in «Minerva, Learning and Policy», vol. 36, n. 1, 1998, pp. 25-47. Sul problema internazionale della decadenza delle università: B. Readings, *The University in Ruins*, Harvard University Press, Boston, 1996.
- ²⁷ Cfr. A. Stella, *Le politiche italiane sull'università: un serio ostacolo sulla strada della ripresa e della crescita del paese*, in «RT. A Journal on Research Policy & Evaluation», n. 1, 2017, pp. 1-24. Sugli effetti perversi delle riforme istituzionali: R.K. Merton, E.G. Barber: *Viaggi e avventure della Serendipity*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 2008; A.O. Hirschman, *The rhetoric of reaction: perversity, futility, jeopardy*, Cambridge, Harvard University Press, 1991; R. Boudon, *Effets pervers et ordre social*, Paris, PUF, 1977.
- ²⁸ Cfr. P. Piovanì, *Morte (e trasfigurazione?) dell'università*, Napoli, Guida, 1969.
- ²⁹ Cfr. B. Broucker, K. De Wit, *New Public Management in Higher Education*, in J. Huisman, H. de Boer, D.D. Dill, M. Souto-Otero (eds.), *The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance*, London, Palgrave Macmillan, 2015, 57-75.
- ³⁰ Cfr. P. Legendre, *Godere del potere. Trattato sulla burocrazia patriota*, a cura di D. Caliaro, Milano, Hoepli, 2014.
- ³¹ Cfr. E. Galli della Loggia, *I poteri delle nostre università*, «Corriere della sera», 11 aprile 2024.
- ³² Cfr. F. Rivano, *Il professor Barbero va in pensione: "La prima aula era un prefabbricato. Fuggo dalla burocrazia"*, «La Stampa», 17 ottobre 2024.
- ³³ Cfr. F. Zuolo, *Stakanovisti, guerrieri o imboscanti. Resistere alla burocrazia universitaria*, «Domani», 11 ottobre 2023.
- ³⁴ Cfr. D. A. Maisano, L. Mastrogiacomo, F. Franceschini, *Empirical evidence on the relationship between research and teaching in academia*, in «Scientometrics», n. 128, 2023, pp. 447-507; J. Hattie, H.W. Marsh, *The Relationship between Research and Teaching: A Meta-Analysis*, «Research Review of Educational», vol. 66, n. 4, 1996, pp. 507-542 e P. Montanaro, R. Torrini, *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, in «Questioni di Economia e finanza», Occasional papers della Banca d'Italia, n. 219, 2014, 1-71, <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/qef/2014-0219/index.html>.
- ³⁵ Cfr. Cfr. C. Seemiller, M. Grace, *Generation Z Goes to College*, Wiley, 2016 e M. Thomas, *Reconstructing Digital Natives. Young People, Technology, and the New Literacies*, New York, Routledge, 2011.
- ³⁶ Sull'invenzione del cineforum come metodo didattico sperimentato nel 1952 nel teatro Arecco di Genova dal gesuita, critico cinematografico e scrittore Angelo Arpa (1909-2003), cfr. S. Casavecchia (ed.), *Io sono la mia invenzione: le carte, gli scritti e le idee di Angelo Arpa: l'Europa, Fellini e il cinema italiano*, Roma, Edizioni studio 12, 2003.
- ³⁷ Cfr. P. Jachia (ed), *Giorgio Gaber. 1958-2003. Il teatro e le canzoni*, Milano, Editori Riuniti, 2003.
- ³⁸ Oltre alla letteratura specialistica esistente, cfr. M. Dogliani, C. Giorgi, *Costituzione italiana: articolo 3*, Roma, Carocci, 2017 e C. Pontorieri, «Rimuovere gli ostacoli». le origini del dettato costituzionale, tra letteratura e diritto, in «Storia e Politica», vol. XVI, n. 1, 2024, pp. 220-250.
- ³⁹ Cfr. S. Holmes, *Constitutionalism*, in S.M. Lipset (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Washington, Congressional Quarterly, 1995, pp. 299-306.
- ⁴⁰ Cfr. P. Lascombes, «Effectivité», in A. J. Arnaud (dir.), *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, Paris, LGDJ/ Storyscientia, 1988, ad vocem; F. Rangeon, «Réflexions sur l'effectivité du droit», in *Les usages sociaux du droit*, Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, PUF, Paris, 1989, p. 130 e F. Rouvillois, *L'efficacité des normes. Réflexions sur l'émergence d'un nouvel impératif juridique*, Working paper, Fondation pour l'innovation politique, nov. 2006, www.fondapol.org.
- ⁴¹ B. Weingast, *The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law*, in «The Political Science Review», vol. 91, n. 2, 1997, pp. 245-263.
- ⁴² G. Helmke, S. Levitsky, *Informal institutions and democracy: Lessons from Latin America*, Washington, Johns Hopkins University Press, 2006.
- ⁴³ Cfr. Scognamiglio, *Educazione morale*, cit., pp. 485-610.
- ⁴⁴ Cfr. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., lib. IV, capo XXIII, art. VII, p. 334.
- ⁴⁵ Non a caso la Corte è definita nella dottrina costituzionalistica come «il giudice delle leggi»:

- cfr., *ex pluribus*, E. Cheli, *Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*, Bologna, Il Mulino, 1996; L. Carlassare, *L'influenza della corte costituzionale, come giudice delle leggi, sull'ordinamento italiano*, estr. da «Quaderno n. 11: Seminario 2000», Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Torino, Giappichelli, 2000, 80-103; G. Zagrebelsky, *Il giudice delle leggi artefice del diritto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.
- ⁴⁶ Cfr. S. Cassese, *Intervento di Sabino Cassese*, in «Nomos. Le attualità del diritto», n. 2, 2015, numero monografico *Pensare la Corte costituzionale. La prospettiva storica per la comprensione giuridica*, pp. 41-46.
- ⁴⁷ Sull'assenza di un archivio della Corte Costituzionale, cfr. anche S. Cassese, *Dentro la Corte, Diario di un giudice costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 172. In modo più criptico anche F. Lanchester ha messo in evidenza che «il caso della mancanza di un Archivio alla Corte costituzionale deve essere considerato come non confacente al ruolo della stessa ed un sintomo delle cautele di una democrazia a basso rendimento di cui si dirà a breve»: F. Lanchester, *Intervento di F. Lanchester*, in «Nomos. Le attualità del diritto», n. 2, 2015, numero mon. *Pensare la Corte costituzionale. La prospettiva storica per la comprensione giuridica*, pp. 3-10 spec. p. 6.
- ⁴⁸ Rimando al sito degli Archivi di Stato di Pierrefitte che custodisce gli inventari e l'archivio del *Conseil Constitutionnel*: https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_054810.
- ⁴⁹ Martine de Boisdeffre, *Ouverture des archives du Conseil constitutionnel*, in «Cahiers du Conseil constitutionnel, hors série 2009 – 25 ans de délibérations», 30 janvier 2009, <https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/ouverture-des-archives-du-conseil-constitutionnel>.
- ⁵⁰ Cfr. M. Gramellini, *In altre parole*, La7, 20 ottobre 2024, <https://www.la7.it/in-altre-parole/rivedila7/in-altre-parole-domenica-puntata-del-20102024-20-10-2024-563538>
- ⁵¹ Cfr. <https://www.lasud.eu/2024/02/20/teatro-san-carlo-comunicato-stampa/>; <https://www.scienzepolitiche.unina.it/?p=4162>; <https://www.rainews.it/tgr/campania/video/2024/02/don-giovanni-mozart-teatro-san-carlo-storia-delle-istituzioni-bba1b460-9322-40b5-8ecb-478ff3712359.html>. Negli ultimi anni Di Donato ha proposto agli studenti del corso di laurea magistrale lo studio di un'opera mozartiana: l'anno 2022-'23 *Le nozze di Figaro* (1785); l'anno 2023-'24 il *Don Giovanni* (1787); l'anno 2024-'25 il *Così fan tutte* (1789). Tre opere d'impianto machiavelliano (grazie anche ai tre straordinari libretti scritti da quel geniale rimatore che fu Lorenzo Da Ponte) dall'analisi delle quali emergono tutti i principali temi e problemi della storia costituzionale moderna europea.
- ⁵² Cfr. M. Niola, *Diventare Don Giovanni. Un viaggio attraverso l'Europa sulle tracce del grande seduttore*, Milano, Giunti, 2019; G. Macchia, *Vita avventure e morte di Don Giovanni*, Milano, Adelphi, 1991.
- ⁵³ Cfr. A. Trampus, *La Naissance du langage politique moderne. L'héritage des Lumières de Filangieri à Constant*, Paris, Garnier, 2017, pp. 40-41.
- ⁵⁴ Cfr. E. Capuzzo, A. Casu A. G. Sabatini (eds.), *Giuseppe Verdi e il Risorgimento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015.
- ⁵⁵ Cfr. P. Rossi, *Naufragi senza spettatore. L'idea di progresso*, Bologna, Il Mulino, 1995.
- ⁵⁶ Cfr. C. Pontorieri, *Musica da tre soldi. Musicisti e istituzioni nella Repubblica di Weimar tra avanguardie artistiche e reazione politica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
- ⁵⁷ Cfr. C. Amirante, S. Gambino (eds.), *Weimar e la crisi europea*, Cosenza, Periferia Editore, 2013.
- ⁵⁸ Cfr. M. Marzano, *Perché gli studenti universitari ormai non studiano più sui libri?*, «Domani», 18 mar. 2024.
- ⁵⁹ *Ibid.*
- ⁶⁰ Cfr. A. Scotto di Luzio, *Un sistema perverso: il 3 + 2*, in «Il Mulino. Rivista culturale di politica», n. 1, 2024, <https://www.rivistailmulino.it/a/un-sistema-perverso-br-il-3-2>.
- ⁶¹ Cfr. J. Leith, *La pédagogie par les jeux: le jeu de l'oie pendant la Révolution française*, in J. Boulad-Ayoub, *Former un nouveau Peuple? Pouvoir, éducation, révolution*, Paris, L'Harmattan, 1996, pp. 159-186.
- ⁶² Cfr. R. Darnton, *The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary*, New York, Norton & Co, 1996, trad. it. a cura di V. Beonio Brocchieri, *Libri proibiti. Porno-grafia, satira e utopia all'origine della Rivoluzione francese*, Milano, Mondadori, 1997.
- ⁶³ Cfr. D. Freedberg, *Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico*, Torino, Einaudi, 2009.
- ⁶⁴ Discorso tenuto durante la seduta dell'Assemblea Nazionale, 3 novembre 1789, dal deputato Alexandre Théodore Victor de Lameth (Parigi, 28 ottobre 1760 – Parigi, 18 marzo 1829) sulla soppressione dei Parlamenti avvenuta con decreto il medesimo giorno: *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, Tome IX, Du 16 septembre au 11 novembre 1789, E. Laurent, J. Mavidal (eds.), Paris, Paul Dupont, 1877, p. 664.
- ⁶⁵ Cfr. F. Di Donato, *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale*

- nale della magistratura di antico regime (1715-1788), Napoli Esi, 2003; Id. *La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, Prefaz. di M. Troper, Bologna, Il Mulino, 2010; Id., 9871. *Statualità Civiltà Libertà. Scritti di storia costituzionale*, Prefaz. di F. P. Casavola, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021. Sulla Rivoluzione come 'risultato' pressoché naturale dell'Antico Regime, cfr. U. Eco, *Le migrazioni di Cagliostro*, in Id., *Tra menzogna e ironia*, Milano, Bompiani, 1998, pp. 5-19.
- ⁶⁶ Cfr. D. Richet, *La France moderne: l'esprit des institutions*, Paris, Flammarion, 1973 (nuova ediz. 1991), trad. it. a cura e con saggio introduttivo di F. Di Donato, *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1998 (3ª ediz. inalterata 2002).
- ⁶⁷ Cfr. M. Troper, L. Jaume (eds.), *1789 et l'invention de la constitution*, «Actes du colloque de Paris organisé par l'Association Française de Science Politique», 2-4 mar. 1989, Paris, LGDJ-Bruylant, 1994. Sulla coerenza delle tre diverse costituzioni che si susseguirono dal 1791 al 1795, in ordine ai poteri e alle funzioni della magistratura, cfr. M. Troper, *Terminer la Révolution. La constitution de 1795*, Paris, Fayard, 2006.
- ⁶⁸ J. Barthélemy, P. Duez, *Traité de droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 1926 [rééd. fac-similé, Paris, Panthéon-Assas, 2004], p. 184.
- ⁶⁹ Cfr. A. Rigaudière, *Un grand moment pour l'histoire du droit constitutionnel français: 1374-1409*, in «Journal des savants», n. 2, 2012, pp. 281-370, p. 281; J.-P. Genet, *Les constitutions avant le constitutionnalisme*, in F. Foronda, J.-P. Genet (eds.), *Des chartes aux constitutions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, pp. 11-30, p. 11.
- ⁷⁰ Il superamento di questa tesi è stato sancito dai premi Nobel assegnati rispettivamente a Douglass North nel 1994 e, a distanza di trent'anni, nel 2024 all'ultima generazione di istituzionalisti, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson. Questi quattro studiosi hanno dimostrato l'importanza dell'analisi istituzionale per comprendere perché nascono e si sviluppano istituzioni politiche ed economiche inclusive e soprattutto perché si radicano istituzioni estrattive il cui obiettivo è l'arricchimento di gruppi sociali a discapito dell'interesse della collettività. Cfr. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2024/press-release/#:~:text=This%20year's%20laureates%20in%20the,or%20change%20for%20the%20better>.
- ⁷¹ Sui problemi di misurazione degli eventi storici e sulla differenza tra gli approcci economici, sociologici e storici rispetto al tempo, cfr. F. Braudel, *Histoire et Sciences sociales. La longue durée*, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 13° a., n. 4, 1958, pp. 725-53, spec. pp. 739-753.
- ⁷² Cfr. M. Troper, *L'état d'exception n'a rien d'exceptionnel*, in S. Théodorou (ed.), *L'exception dans tous ses états*, Marseille, Éditions Parenthèses, 2007, pp. 162-175.
- ⁷³ Cfr. J. R. Strayer, *On the Medieval Origins of the Modern State*, con saggi d'introduzione di C. Tilly e W. C. Jordan, Princeton, Princeton U. P., 2005 [1ª ediz. 1970], trad. it. (modificata nel titolo) a cura di A. Porro, *Le origini dello Stato moderno*, Milano, Celuc Libri, 1975 (2ª ediz. 1980).
- ⁷⁴ W. C. Jordan, *Foreword to the Princeton Classic Edition: Medieval Origins*, in Strayer, *On the Medieval Origins*, cit., pp. XIX-XXV: XXII-XXIV.
- ⁷⁵ Ivi, p. XXIV.
- ⁷⁶ Per una efficace sintesi dell'esperienza umana si veda il bel vol. di Y. N. Harari, *Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità* (ediz. orig. 2011), trad. it. di G. Bernardi, Milano, Bompiani 2014.
- ⁷⁷ Su questi aspetti evolutivi, cfr. i lavori di F. Giusti dedicati all'evoluzione della specie umana e ai prerequisiti genetici della statualità: *I primi Stati. La nascita dei sistemi politici centralizzati tra antropologia e archeologia*, Roma, Donzelli, 2002. Segnalo gli altri due titoli della trilogia: F. Giusti, *La scimmia e il cacciatore* (vol. I: *L'evoluzione umana*). *Interpretazioni, modelli sociali e complessità nell'evoluzione umana*, Roma, Donzelli, 1994; Ead., *La nascita dell'agricoltura* (vol. II: *L'evoluzione umana*). *Aree, tipologie e modelli*, Roma, Donzelli, 1996.
- ⁷⁸ Interazione descritta alla perfezione dalle opere capolavoro di R. Mousnier, *La plume, la faucille et le marteau. Institutions et société en France du Moyen Âge à la Révolution*, Paris, Puf, 1970; Id., *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, 2 voll., I. *Société et État*; II. *Les organes de l'État et la société*, Paris, Puf, 1974 e 1980 (2ª ediz.: I vol. 1990 e II vol. 1992). In traduz. it. cfr. R. Mousnier, *La costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento*, a cura di F. Di Donato, Napoli, Esi, 2002.
- ⁷⁹ Su cui si vedano ora i primi 4 capp. di Di Donato, 9871, cit., pp. 19-133.
- ⁸⁰ Cfr. L. Dauphant, *Le royaume des quatre rivières: l'espace politique français, 1380-1515*, préf. É. Crouzet-Pavan, Seyssel, Champ Vallon, 2012; M. Gaillard, M. Margue, A. Dierkens, H. Pettau (eds.), *De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia media. Une région au cœur de l'Europe (c. 840-c. 1050)*, Luxembourg, CLUDEM, 2011; D. Bitterling, *L'invention du pré carré: construction de l'espace français sous l'Ancien Régime*, Paris, Albin Michel, 2009; D.

Nordman, *Frontières de France: de l'espace au territoire XVI^e-XIX^e siècle*, Paris, Gallimard, 1998.

- ⁸¹ Se passiamo dall'esperienza storica italiana alla teoria politica, allora si può sostenere, a ragione, che il contributo offerto dai più autorevoli filosofi, tra l'umanesimo e l'illuminismo, ha offerto un contributo fondamentale allo sviluppo del costituzionalismo. Spesso, però, la storiografia italiana confonde il piano dei fatti storici con quello del pensiero politico e quindi sostiene la tesi di una continuità tra l'instabilità delle micro-forme politiche dell'Italia medievale e moderna e la genesi dello Stato costituzionale. Cfr., *ex multis*, L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso (eds.), *Il piccolo Stato. Politica storia diplomazia*, «Atti del convegno di studi», 11-13 ott. 2001, S. Marino, Aiep Editore, 2003.

- ⁸² Cfr. A. Rigaudière, *Penser et construire l'État dans la France du Moyen Âge. XIII^e-XV^e siècle*, Paris, Comité pour l'Histoire économique et financière de la France, 2003. Ma, sul rapporto tra città e Stato, cfr. dello stesso A. anche *Gouverner la ville au Moyen Âge*, Paris, Anthropos, 1993. Non si trascurino i tre studi classici (e per niente datati) di C. Petit-Dutaillis, *La monarchie féodale en France et en Angleterre. X^e-XIII^e siècle*, Paris, La Renaissance du livre, 1933; Id., *L'essor des États d'Occident: France, Angleterre, Péninsule ibérique*, in *Histoire du Moyen-Âge*, t. IV, deuxième partie, Paris, Puf, 1944; Id., *Les communes françaises. Caractères et évolution des origines au XVIII^e siècle*, Paris, Albin Michel, 1947.

- ⁸³ Cfr. F. Bruni, *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna, il Mulino, 2003.

- ⁸⁴ Su quest'ultimo punto restano di grande suggestione le pagine di R. Martucci: *L'invenzione dell'Italia Unita, 1855-1864*, Mi-

lano, Sansoni, 1999, studio che non è stato per nulla condiviso dalla comunità degli storici italiani e che non fa parte se non in qualche raro caso dei programmi di Storia istituzionale.

- ⁸⁵ Cfr. G. Chittolini, *L'Italia delle civitates. Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Viella, 2015; A. Spagnoletti, *L'Italia dei potentati*, in L. Barletta, G. Galasso (eds.), *Lo Stato moderno di Ancien Regime*, cit., pp. 111-127; M. Ascheri, *La città-Stato. Le radici del repubblicanesimo e del municipalismo italiani*, Bologna, il Mulino, 2006; Isabella Lazzarini, *L'Italia degli Stati territoriali, Secoli XIII-XV*, Roma, Laterza, 2003; L. Mannori, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in M. Ascheri, A. Contini (eds.), *La Toscana in Età Moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*. Atti del Convegno, Arezzo, 12-13 ottobre 2000, Firenze, Olschki, 2005, pp. 59-90; G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale*, in «Rivista storica italiana», n. 82, 1970, pp. 99-120 e *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni Storici», XIX, 1972, pp. 57-130, ora in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV-XV*, Torino, Einaudi, 1979, rispettivamente pp. 3-35 e 36-100. Per un'analisi critica del microfeudo italiano medievale, moderno e contemporaneo, cfr. F. Di Donato, 9871, cit., pp. 79-84, 177-180, 628-631 e 892-894.

- ⁸⁶ G. Tocci, *il sistema dei piccoli stati padani tra cinque e seicento*, in U. Bazzotti, D. Ferrari, C. Mozzarelli (eds.), *Vespasiano Gonzaga e il ducato di Sabbioneta*, Accademia Nazionale Virgiliana di Lettere, Scienze e Arti, Firenze, Olschki, 1993, pp. 11-13 e R. Fubini, *'Potenze grosse' e piccolo*

Stato nell'Italia del Rinascimento. Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, in L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso (eds.), *Il piccolo Stato. Politica, storia, diplomazia*, Atti del convegno di studi. San Marino. Antico Monastero di Santa Chiara, 11-13 ottobre 2001, AIEP, San Marino 2003, pp. 91-126. Cfr. F. Somai, una storia spezzata: la carriera ecclesiastica di Bernardo Rossi tra il "piccolo stato", la corte sforzesca, la curia romana e il "sistema degli stati italiani", in L. Arcangeli e M. Gentile (eds.), *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 109-186: 135-158.

- ⁸⁷ R. Greci, *Gli stati minori della padania: un anacronismo funzionale*, in G. Cherubini, F. Della Peruta, E. Lepore, G. Mori, G. Procacci, R. Villari (eds.), *Storia della società italiana*, 25 voll., Roma, Teti Editore, 1980-1998, vol. VIII: *I secoli del primato italiano: il Quattrocento*, 1988, pp. 203-232.

- ⁸⁸ Nel ricordare il saggio del 1924 di A. Anzilotti (*Il tramonto dello Stato cittadino*, ora in Id., *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a cura di N. Raponi, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 72-105), L. Mannori precisa che la nozione "Stato territoriale" e di "Stato cittadino" e di altre analoghe espressioni sono «vittima in primo luogo di quella stessa nozione di 'Stato moderno' prescelta come proprio termine di riferimento: nozione manifestamente troppo esigente rispetto al carattere compromissorio dello Stato postcosimiano e alla sua esasperante staticità»: Mannori, *Effetto Domino*, cit., p. 63.

- ⁸⁹ Chittolini, *Guerre, Guerricciolo*, cit., p. 223.

- ⁹⁰ O. Raggio, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in P. Anderson, M. Aymard, P. Bairoch, W. Barberis, C. Ginzburg (eds.), *Storia d'Europa*, vol. IV, *Il Medio-*

- evo, a cura di M. Aymard, Torino, Einaudi, 1995, pp. 483-527.
- ⁹¹ V. Reinhardt, *Die Renaissance in Italien*, München, Geschichte und Kultur, 2002, trad. it. *Il Rinascimento in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 17.
- ⁹² Cfr. G. M. Varanini, *Aristocrazia e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alla guerra d'Italia*, in R. Bordone, G. Castelnuovo e G. M. Varanini (eds.), *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 121-93, p. 153.
- ⁹³ Cfr. J.-P. Genet, *L'État moderne: Genèse. Bilans et perspectives, Actes du Colloque tenu au CNRS à Paris, 19-20 sett. 1989, organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique*, Paris, Éditions du CNRS, 1990; Id., *La genèse de l'État moderne. Culture et société politique en Angleterre*, Paris, PUF, 2003; J.-P. Genet, M. Le Mené (eds.), *Genèse de l'État moderne. Prélèvement et Redistribution, Actes du colloque de Fontevraud, 26-28 avril 1984*, Paris, Éditions du CNRS, 1987; J.-P. Genet, Michel Le Mené (eds.), *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État. Actes du colloque tenu à la Baume Les Aix, 11-12 octobre 1984, organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique*, Paris, Éditions du CNRS, 1990; J.-P. Genet, G. Lottes (eds.), *L'État moderne et les élites. XIII^e-XVIII^e siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique, Actes du colloque international CNRS-Paris I, Paris 16-19 ott. 1991*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996; J.-P. Genet, E. I. Mineo (eds.), *Marquer la prééminence sociale, Actes de la conférence organisée à Palerme en 2011, École française de Rome, Università di Palermo*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014; J.-P. Genet, B. Vincent (eds.), *État et Église dans la genèse de l'État moderne, Actes du colloque organisé par le Cnrs et la Casa Velázquez, Madrid, 30 nov.-1^o dic. 1984*, Madrid, Casa de Velázquez, 1986.
- ⁹⁴ Cfr. Somaini, *Una storia spezzata*, cit., p. 144.
- ⁹⁵ Cfr. Bruni, *La città divisa*, cit.
- ⁹⁶ Cfr. P. Bourdieu, *Esprits d'État. Genèse et structure du champ bureaucratique* in Id., *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil, 1994, trad. it. *Ragioni pratiche*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 89-131. Questo capitolo in origine era il testo di una conferenza che il sociologo francese aveva tenuto con il medesimo titolo ad Amsterdam il 29 giugno 1991: *Esprits d'État. Genèse et structure du champ bureaucratique* in «Actes de la recherche en sciences sociales», nn. 96-97, 1993, pp. 49-62.
- ⁹⁷ Cfr. P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- ⁹⁸ Cfr. A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Una città (Bologna) nello stato (pontificio)*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», vol. 2, n. 4, 1990, pp. 59-72.
- ⁹⁹ Sul Regno di Napoli, in una vastissima bibliografia, indico qui solo S. Tramontano, *Il Mezzogiorno medievale, Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV*, Roma, Carocci 2020; R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia*, Napoli, Società Editrice Storia di Napoli, 1972, pp. 459-717.
- ¹⁰⁰ Cfr. A. Tenenti, *Il senso dello Stato*, in G. Cracco, G. Ortalli (eds.), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, voll. 14, Roma Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1991-2002, vol. 4, 1996, ora on line [https://www.treccani.it/enciclopedia/il-senso-dello-stato_\(Storia-di-Venezia\)/#Territorio_e_senso_dello-Stato](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-senso-dello-stato_(Storia-di-Venezia)/#Territorio_e_senso_dello-Stato); in part. A. Tenenti, U. Tucci, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, 1996, pp. 311-344, ora in Id. *Venezia e il senso del mare. Storia di un prisma culturale dal XIII al XVIII secolo*, Milano-Napoli, Guerini e associati, 1999, pp. 373-414.
- ¹⁰¹ Cfr. A. Rigaudière *L'invention de la souveraineté*, in «Pouvoirs», n. 67, 1993, pp. 5-20; Id., *Un rêve royal français: l'unification du droit*, in «Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 2004», nov.-déc., fasc. IV, Paris, De Boccard, 2004, pp. 1553-67; e la parte del manuale dedicata alla costruzione della sovranità nello Stato monarchico francese, Id., *Introduction historique à l'étude du droit et des institutions*, Paris, Economica, 2003, pp. 304-317; J. Krynen, *L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France. XIII^e-XV^e siècle*, Paris, Gallimard, 2003, pp. 345-346 e Id., 'Voluntas domini regis in suo regno facit ius'. *Le roi de France et la coutume*, in A. Iglesia Ferreirós (ed.), *El dret comú i Catalunya*, Barcelona, Fundació Noguera, 1985, pp. 59-89.
- ¹⁰² Cfr. Petit-Dutallis, *Les communes françaises*, cit.; B. Chevalier, *Les Bonnes villes de France du XIV^e au XVI^e siècle*, Paris, Aubier, 1992; Rigaudière, *Gouverner la ville*, cit.; D. Rivaud (ed.), *Les villes et le roi: Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l'émergence de l'État moderne (v. 1440-v. 1560)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007; P. Bonin, C. Leveleux-Teixeira, A. Rousselet-Pimont, F. Garnier (eds.), *Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen-Âge entre puissance et négociation: Villes, Finances, État. Actes du colloque en l'honneur d'Albert Rigaudière Paris, les 6, 7 et 8 novembre 2008*, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2010; N. Bulst, J.-P. Genet (eds.), *La Ville, la bourgeoisie et la genèse de l'État moderne*, Paris, Éditions du CNRS, 1988; P. Boucheron, J.-P. Genet (eds.), *Marquer la ville: Signes, traces, empreintes du pouvoir (XIII^e-XVI^e siècle)*, Actes de

la conférence organisée à Rome en 2009 par le LAMOP en collaboration avec l'École française de Rome, Rome-Paris, École française de Rome-Publications de la Sorbonne, 2014.

¹⁰³ Cfr. E. Brian, *La mesure de l'État. Administrateurs et géomètres au*

XVIII^e siècle, Paris, Albin Michel, 1994.

¹⁰⁴ Cfr. Richet, *Lo spirito delle istituzioni*, cit.

¹⁰⁵ Cfr. J. Hilaire, *La construction de l'Etat de droit dans les archives judiciaires de la Cour de France au XIII^e siècle*, Paris, Dalloz, 2011; P.

Pichot-Bravard, *Conserver l'ordre constitutionnel (XVI^e siècle-XIX^e siècle). Les discours, les organes et les procédés juridiques*, Prefaz. di F. Saint-Bonnet, Paris, LGDJ, 2011; Id., *Histoire constitutionnelle des Parlements de l'ancienne France*, Paris, Ellipses, 2012.

L'integrazione europea come storia costituzionale. Profili didattici

SANDRO GUERRIERI

1. Introduzione

La storia costituzionale, come è stato ampiamente dimostrato dall'esperienza di questa importante rivista, si è venuta configurando come un campo di indagine che si arricchisce del contributo di varie discipline. Ne è scaturita una pluralità di percorsi e di metodologie di ricerca che non mancano di riflettersi sulle sue diverse traduzioni sul piano della didattica. Nel mio caso, l'angolazione da cui tratterò la questione sarà quella dello storico delle istituzioni politiche. Mi baserò sulla mia esperienza, che si svolge tanto nella classe di laurea triennale L/36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) quanto nella classe di laurea magistrale LM/52 (Relazioni internazionali). Sia nel corso che svolgo per la laurea triennale, sia in quello che tengo per la magistrale, la storia costituzionale ha senz'altro un ruolo centrale. Il corso della triennale, "Storia delle Istituzioni politiche", dedica ampio spazio alla genesi dei model-

li costituzionali britannico, statunitense e francese – operando un confronto tra le loro principali caratteristiche – e alle loro dinamiche evolutive. Si sofferma successivamente sul modello delle Costituzioni *octroyées* e sottolinea in particolare quanto sia importante, per comprendere appieno il valore dell'esperienza costituente italiana del secondo dopoguerra, la ricostruzione della nascita dello Statuto albertino, che rispetto a quella esperienza si presenta come un contro-modello perfetto, come è attestato dai verbali del Consiglio di Conferenza che lo elaborò, i quali ci trasmettono una visione non propriamente entusiasta dell'approdo costituzionale, inteso come una "disgrazia" ormai impossibile da scongiurare¹. Il corso segue poi l'evoluzione costituzionale dell'Italia liberale e affronta la genesi e gli sviluppi istituzionali del regime fascista. Sul fascismo, la metodologia politico-istituzionale consente di analizzare diversi aspetti che suscitano solitamente un notevole interesse da parte degli studenti. Le grandi

questioni storiografico-interpretative già da loro affrontate nell'insegnamento di Storia contemporanea (la crisi dello Stato liberale, la vocazione totalitaria del fascismo, le radici politico-culturali delle leggi razziali) vengono infatti rilette alla luce di un'attenta disamina di meccanismi istituzionali la cui ricostruzione permette di approdare a una visione più precisa del funzionamento del regime². Si pensi al rapporto tra partito e amministrazione o anche alla natura delle leggi elettorali. Per quanto riguarda quella del 1928 sulla lista unica, applicata nel 1929 e nel 1934, considero importante partire dalle sue premesse teoriche ("un riconoscimento della totalitarietà del regime"³, dichiarò Mussolini alla Camera) per arrivarne a illustrare le modalità pratiche: il modo in cui erano fatte le schede del "sì" e del "no", la particolare procedura di voto all'interno del seggio, i sotterfugi a cui si poteva ricorrere per controllare le scelte degli elettori⁴. Una serie di aspetti "tecnici", in sostanza, il cui impatto sugli organi costituzionali era dirompente.

Il corso che svolgo nella laurea magistrale ha come titolo "Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee" e si focalizza sulla storia costituzionale del nostro Paese a partire dalla caduta del regime fascista e sulla storia istituzionale delle Comunità e poi dell'Unione europea. Le due dimensioni, quella italiana e quella europea, hanno naturalmente la propria specificità ma risultano spesso intrecciate. Uno degli obiettivi del corso è pertanto la sottolineatura della centralità del nesso nazionale/internazionale nei percorsi politico-istituzionali del secondo dopoguerra. La parte italiana si sofferma a lungo sul processo costituente avviato do-

po la Liberazione, inquadrato nella fase di elaborazione di nuove Costituzioni aperte a livello mondiale⁵ (nell'arco di pochi anni ne sarebbero state redatte una cinquantina), e ricostruisce la lenta e complessa opera di attuazione del dettato costituzionale nei decenni successivi, per poi approdare all'analisi della crisi del sistema politico negli anni Novanta, quando inizia una transizione accidentata e dagli sbocchi parziali e contraddittori. In questo articolo, tuttavia, preferisco concentrarmi sulla parte europea della mia esperienza didattica. In fondo, la dimensione europea, intesa appunto come processo di costruzione delle Comunità e dell'Unione, figura come l'aspetto meno scontato di una riflessione sulla storia costituzionale. Quando si esaminano i percorsi nazionali, ci possono essere differenze interpretative piuttosto sensibili sulla latitudine e la metodologia di questo filone di studi, ma l'oggetto è più facilmente identificabile, anche quando ci si rivolge a un fenomeno storico peculiare quale la "English Constitution". Nel caso europeo, invece, a tutt'oggi la situazione è più indefinita. Siamo di fronte a un processo di costituzionalizzazione che non riuscirà mai a emanciparsi a dovere dal diritto internazionale per approdare al rango di una "vera" Costituzione? Si può dire che esista ormai di fatto una Costituzione la cui natura è però ancora lontana da quei canoni fondamentali del costituzionalismo che certamente ritroviamo anche nel classico modello incrementale britannico?

La lettura che qui propongo della didattica della storia costituzionale europea si articola attorno a tre aspetti. Durante il corso, essi risultano fortemente intrecciati, in quanto credo che per gli studenti

sia più agevole orientarsi sulla base di una scansione cronologica che metta in rilievo le tappe fondamentali dell'evoluzione delle istituzioni europee. Ma in questa sede è preferibile esaminare in successione quelli che a mio avviso risultano essere i tre assi tematici fondamentali: il processo di costituzionalizzazione incrementale, con i suoi limiti e le sue aporie; i tentativi di conferire alle Comunità e all'Unione una natura politico-costituzionale più solida; il rapporto tra i sistemi costituzionali nazionali e le scelte europee, nel senso sia di quanto i primi abbiano inciso sulle seconde, sia di come le seconde si siano a loro volta riverberate sui primi.

2. *Portata e limiti di una costituzionalizzazione progressiva*

Una delle maggiori originalità del processo di integrazione europea⁶ è l'essersi fondato su un diritto internazionale che sin dall'inizio si predispose ad andare oltre sé stesso, aprendosi alla sovranazionalità. I Trattati istitutivi, dapprima quello che nel 1951 creò la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e successivamente i Trattati di Roma che nel 1957 diedero vita alla CEE e all'Euratom, stabilirono una serie di regole e opportunità destinate a incidere profondamente nel tessuto economico e sociale degli Stati partecipanti. Come ha sottolineato Giuliano Amato, le Comunità nascevano come organizzazioni internazionali, ma contenevano un «gene costituzionale»⁷ che si sarebbe sviluppato nel tempo. Ne sarebbe derivato un crescente intreccio tra un polo internazionalistico e un polo costituzionalistico, con

combinazioni variabili, multiformi e dal differente grado di efficacia.

Affrontare la storia dell'Unione dal versante della storia costituzionale comporta quindi che agli studenti si presentino i fattori che hanno concorso ad attivare questo processo di costituzionalizzazione incrementale e che lo hanno potenziato con il passare dei decenni. La giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ça va sans dire, è stata ovviamente fondamentale. Dalle celeberrime sentenze Van Gend en Loos del 1963 e Costa contro Enel del 1964 – con le quali furono proclamati i principi dell'autonomia, dell'effetto diretto e della preminenza del diritto comunitario sulle norme nazionali con esso confliggenti⁸ – all'attribuzione a partire dal 1986 della natura di carta costituzionale al Trattato CEE, la Corte di Lussemburgo è stata un vettore cruciale del dispiegarsi dei tratti costituzionalistici. L'Assemblea parlamentare, incaricata sin dal Trattato CECA del 1951 di rappresentare «i popoli degli Stati riuniti nella Comunità»⁹, ne è stata sicuramente un altro, su un piano politico-valoriale. Il Parlamento comunitario, che il 30 marzo 1962 si attribuì il nome «Parlamento europeo» in tutte e quattro le lingue ufficiali di allora, si era impegnato sin dalla sua nascita come Assemblea Comune della CECA a garantire un controllo democratico sul percorso di integrazione¹⁰, in modo da evitare che i suoi indirizzi fossero il frutto unicamente di un confronto tra esperti in chiave funzionalistica e tra rappresentanti degli Stati in chiave intergovernativa. Un apporto significativo al processo di costituzionalizzazione di Comunità originariamente concepite come organizzazioni di natura prevalentemente economi-



J. Monnet nella sede dell'Alta Autorità della CECA a Lussemburgo

ca fu dato dal Parlamento europeo quando emerse, negli anni Sessanta, la questione degli accordi di associazione con Paesi che avevano un regime politico dittatoriale. La relazione «sugli aspetti politici ed istituzionali dell'adesione e dell'associazione alla Comunità», presentata nel gennaio 1962 dal socialdemocratico tedesco Willi Birkelbach¹¹, frenò il percorso di avvicinamento della Spagna franchista alle Comunità¹². E, cinque anni dopo, il Parlamento richiese e ottenne, a causa del colpo di Stato dei colonnelli, un congelamento quanto meno parziale dell'accordo di associazione con la Grecia stipulato nel 1961. In entrambi i casi, il Parlamento si fece promotore di una visione dell'integrazio-

ne europea come campo di costruzione di una comunità che assurgesse anche a una dimensione di diritti e valori¹³. L'Europa comunitaria cominciò così a riconoscersi in un'identità democratica che necessitava di un'affermazione esplicita: gli scarsi riferimenti presenti al riguardo nei Trattati istitutivi o la sua deduzione semplicemente dal carattere democratico dei sei Paesi fondatori furono considerati insufficienti. L'intento di trasporre a livello sovranazionale i principi del costituzionalismo condusse a una serie di progressive consacrazioni sul piano formale: dalle Dichiarazioni sulla democrazia adottate dai vertici europei negli anni Settanta ai criteri politici, in aggiunta a quelli economici,

stabiliti nel 1993 a Copenaghen per l'accoglienza di nuovi membri; dalla procedura di protezione dei valori europei introdotta con il Trattato di Amsterdam del 1997 alla Carta dei diritti fondamentali del 2000.

Il passaggio all'elezione diretta del Parlamento, nel 1979¹⁴, è stato certamente una tappa molto significativa del processo di costituzionalizzazione incrementale. I cittadini, che avevano guardato all'integrazione europea come a un fenomeno complessivamente positivo ma distante – salvo ovviamente che per i settori più direttamente coinvolti, come l'industria mineraria, la siderurgia o l'agricoltura – dai loro principali interessi (atteggiamento per il quale è stata coniata la definizione di *permissive consensus*), erano da questo momento chiamati a far sentire la loro voce. Dotato ancora di poteri decisamente inferiori rispetto a quelli dei parlamenti nazionali, il Parlamento elettivo avrebbe gradualmente acquisito nuove prerogative in campo legislativo e nel rapporto con la Commissione. Nell'evidenziare questa crescita di ruolo, occorre tuttavia porre in rilievo come dal 1984 al 2014 il tasso di partecipazione alle elezioni sia costantemente diminuito, e come quando, dal 2019, è risalito, ciò si sia accompagnato a un rafforzamento delle forze euroscettiche. Questa constatazione solleva la questione di come affrontare, nell'esperienza didattica, il tema del rapporto tra i cittadini e le istituzioni europee, la cui problematicità è emersa in tutta evidenza anche in alcuni importanti referendum di ratifica dei Trattati. La risposta non può essere quella del ricorso alla trasposizione sul piano europeo, secondo l'acuta osservazione di Marc Gilbert, di una sorta di “Whig History”, e cioè l'utilizza-

zione di una narrazione lineare e celebrativa in virtù della quale le forze europeiste sarebbero l'equivalente delle forze liberali inglesi tra '800 e '900, essendo l'espressione, le une e le altre, di un campo del progresso in perenne lotta contro tendenze semplicemente definibili come retrograde e passatiste¹⁵. Le apprensioni e le paure emerse nel percorso di ratifica del Trattato di Maastricht del 1992, con la sua bocciatura nel primo referendum danese e la sua risicata approvazione (il 51%) nella consultazione popolare francese, sono ad esempio da presentare agli studenti come un serio campanello d'allarme di cui va spiegata con attenzione l'origine. Esse anticiparono la comparsa, in seguito, di sentimenti euroscettici ancora più ostili, in relazione sia all'approfondimento dell'integrazione sia alla crescita del numero dei Paesi membri dell'Unione¹⁶.

Una didattica sul modello della “Whig History” non aiuta alla piena comprensione di altri passaggi essenziali della costituzionalizzazione comunitaria. Trovo importante, ad esempio, che sul compromesso di Lussemburgo del gennaio 1966¹⁷, che come è noto impedì quasi completamente per circa due decenni il ricorso al voto a maggioranza all'interno del Consiglio dei ministri, gli studenti siano posti a conoscenza anche della tesi di Joseph Weiler. A suo giudizio, questo compromesso non solo non avrebbe rappresentato una pesante battuta d'arresto nel processo di costruzione comunitaria, ma potrebbe anzi essersene considerato un suo inevitabile corollario: nel momento in cui la giurisprudenza della Corte di giustizia esaltava, con un'interpretazione tutt'altro che scontata, la portata prescrittiva delle norme comunitarie, il persistente ricor-

so al voto all'unanimità costituì la garanzia che l'introduzione di questa dose massiccia di sovranazionalità avvenisse con il consenso di ogni Stato¹⁸. Se è vero che le conseguenze negative del compromesso di Lussemburgo sarebbero presto emerse in tutta evidenza, è però necessario inquadrare questo passaggio proprio alla luce di quel «gene costituzionale» che stava cominciando a svilupparsi nella cornice dei Trattati.

L'intreccio crescente tra il polo internazionalistico e quello costituzionalistico va comunque esposto dedicando ampio spazio all'analisi della struttura e dell'attività delle singole istituzioni e alle interrelazioni che tra queste si sono determinate. Del Parlamento europeo si è già detto¹⁹ e nel prossimo paragrafo ne esamineremo l'impegno verso la costruzione di un'Europa politica. Ma è importante certamente mostrare l'organizzazione, i compiti e il funzionamento dell'Alta Autorità della CECA, delle Commissioni CEE ed Euratom e, dal 1967, della Commissione unica. Le ricerche su di esse si sono ormai alquanto sviluppate²⁰ e volendo si può attingere, anche a fini didattici, alle centinaia di interviste effettuate a ex presidenti, commissari e funzionari disponibili sul sito degli Archivi storici dell'Unione europea²¹. Un aspetto di rilievo riguarda l'alternanza tra presidenze molto forti, come quelle di Walter Hallstein e Jacques Delors, presidenze «ordinarie» e presidenze maggiormente succubi del protagonismo dei governi, come la decennale presidenza Barroso²². L'azione delle prime si è maggiormente indirizzata al rafforzamento del polo costituzionalistico, con un sensibile indebolimento peraltro, riscontrabile tanto nel caso di Hallstein quan-

to in quello di Delors, negli ultimi anni di mandato.

Il versante intergovernativo del sistema politico europeo, rappresentato dal Consiglio dei ministri e dal Consiglio europeo dei capi di Stato o di governo, è stato invece tradizionalmente un caposaldo del polo internazionalistico. Anche in questo caso occorre, tuttavia, fare attenzione a non fornire agli studenti un'immagine dicotomica che risulterebbe quanto mai semplificata: il Consiglio europeo istituito formalmente nel 1974, dopo che si erano già tenuti importanti vertici dei leader politici europei, ha impresso in alcuni momenti storici un impulso fondamentale all'approfondimento dell'integrazione, e di conseguenza anche al suo processo di costituzionalizzazione²³.

La Corte di Giustizia di Lussemburgo, dal canto suo, ha continuato in questo percorso a svolgere il ruolo di primo piano assunto negli anni Sessanta. Non bisogna nascondere, tuttavia, quanto ha sottolineato Dieter Grimm: la costituzionalizzazione *de facto* dei Trattati promossa dalla giurisprudenza della Corte ha condotto paradossalmente, da un certo punto di vista, a una sorta di «over-constitutionalization» dell'Unione europea. Infatti, contrariamente a quel che avviene abitualmente nelle Costituzioni nazionali, che si limitano a definire il quadro dei diritti e dei valori e le regole del gioco istituzionale, nel caso dell'Unione è venuta a mancare una chiara differenziazione «between the rules for political decisions and the decisions themselves»²⁴: i Trattati, in coerenza con la loro origine nel diritto internazionale, hanno continuato ad abbondare di disposizioni «that would be ordinary law in the member states»²⁵.

La combinazione di tratti internazionalistici e costituzionalistici, quindi, ha assunto configurazioni che sono il frutto della spettacolare estensione in diversi campi della portata del processo di integrazione, ma che su vari aspetti non sono certo risultate ottimali. La metodologia storico-istituzionale si propone di illustrare, come si è detto, le dinamiche concrete di questo intreccio, in relazione alle principali tappe dell'avventura comunitaria. Sul piano delle fonti, è senz'altro utile condurre gli studenti, anche in previsione di possibili tesi di laurea, a un contatto diretto sia con i documenti ufficiali, sia con i fondi archivistici, pubblici e privati. Sotto questo profilo, devo dire che ha avuto sempre un impatto positivo sull'iter formativo la visita che organizzo annualmente (ad eccezione del periodo della pandemia) agli Archivi Storici dell'Unione europea, a Firenze. In un tempo in cui avanza in maniera inesorabile la comunicazione dematerializzata, è un vero piacere osservare con quale interesse gli studenti prendano contatto con la realtà fisica di un documento, soprattutto, ma non solo, se proviene dai fondi privati di alcuni dei principali protagonisti della costruzione europea. Naturalmente, le fonti delle istituzioni europee abbondano solitamente di tecnicismi tutt'altro che avvincenti, ma la sfida è quella di mostrare come un'opportuna integrazione tra fondi pubblici e privati possa condurre a mettere a fuoco gli aspetti cruciali di un processo storico che, sia pure con diverse contraddizioni e aporie, ha esteso oltre i confini della nazione gli orizzonti della rappresentanza e degli assetti democratico-costituzionali.

3. *I progetti di unione politico-costituzionale*

La costituzionalizzazione *de facto* nei termini complessi e a volte farraginosi in cui si è venuta profilando nell'arco di più di sette decenni non è, tuttavia, l'unica dimensione della storia costituzionale dell'Unione europea. Essa, infatti, è stata accompagnata dai ricorrenti tentativi di dar vita a un'identità politico-costituzionale più solida. Dai primi progetti risalenti alla seconda guerra mondiale al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato in Campidoglio il 29 ottobre 2004, si è cercato a più riprese di indirizzare la costruzione europea verso una forma di unione politica maggiormente ispirata ai principi costituzionalistici. La storia di questa ambizione costituente rientra a pieno titolo in un percorso didattico che illustri le vie della costituzionalizzazione dell'Europa. È necessario mettere in evidenza le ragioni che hanno indotto a intraprendere periodicamente la strada della progettazione di un'entità politica di questa natura, analizzare gli obiettivi e il ruolo effettivamente svolto dai suoi diversi promotori, descrivere gli ostacoli emersi e ricostruire quale impatto i progetti elaborati abbiano avuto sulla struttura delle Comunità e poi dell'Unione.

L'analisi, che svolgo all'inizio del corso, del processo costituente italiano dopo la Liberazione, inquadrato come si è detto nel vasto processo di elaborazione di nuove Costituzioni che si apre in varie regioni del mondo con la fine della guerra, consente di mettere innanzitutto in evidenza le analogie e le diversità tra i processi costituenti a livello nazionale da un lato e l'elaborazione di una Costituzione sul piano sovranazionale dall'altro, a co-

minciare dall'assenza, nel secondo caso, di un popolo di riferimento e la presenza invece di una pluralità di popoli con tradizioni politiche certamente non omogenee. Va poi sottolineato un aspetto presente in tutti i tentativi che si sono succeduti sul piano europeo: l'intreccio tra il polo internazionalistico e quello costituzionalistico, elemento fondamentale della costituzionalizzazione *de facto*, si è in realtà costantemente riproposto anche nei progetti di unione politica via via elaborati. La differenza, in questo caso, risiede sia nella visione più organica con cui si è proceduto a configurare il sistema istituzionale, sia nelle maggiori possibilità di sviluppo assegnate al polo costituzionalistico nella sua dialettica con il polo concorrente.

Come è noto, il primo effettivo esperimento di natura costituente a livello europeo ebbe luogo con l'esperienza dell'Assemblea ad hoc, formata dai 78 membri dell'Assemblea Comune della CECA e da altri nove rappresentanti²⁶. Nel fervore europeistico dei primi anni Cinquanta, si era deciso di procedere all'applicazione anticipata dell'art. 38 del Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa, firmato a Parigi il 27 maggio 1952. Questo articolo, fortemente voluto da Alcide De Gasperi²⁷, aveva aperto la strada alla progettazione di una forma di unione politica. L'Assemblea ad hoc si mise al lavoro e approvò il 10 marzo 1953 il *Progetto di Trattato concernente lo Statuto della Comunità europea*, con il quale si istituiva una Comunità a carattere sovranazionale «fondata sull'unione dei popoli e degli Stati», che avrebbe gradualmente incorporato la CED e la CECA. Erano previsti un Parlamento bicamerale formato da una Camera dei popoli di natura elettiva e da un Senato i cui membri

erano designati dai parlamenti nazionali, e un Consiglio esecutivo responsabile verso di esso²⁸. Secondo quanto affermato dal presidente della Commissione costituzionale dell'Assemblea ad hoc, Heinrich von Brentano, l'obiettivo perseguito era stato quello di redigere «un Trattato internazionale» che rappresentasse «al tempo stesso una Costituzione»²⁹.

Modificato in senso più rispettoso delle sovranità statali dalla conferenza intergovernativa che lo esaminò dal settembre 1953, questo primo progetto di Trattato/Costituzione seguì tuttavia la sorte del Trattato CED a cui era indissolubilmente legato, che fu stroncato in Francia dalla «question préalable» approvata dall'Assemblea nazionale il 30 agosto 1954. Agli studenti va mostrata tutta la complessità di questa vicenda, a partire dall'estrema radicalità dell'integrazione militare prevista nella CED, che non istituiva un parziale meccanismo di difesa comune, idea che in seguito sarebbe periodicamente riemersa, bensì un esercito comune – peraltro soggetto alla supervisione della NATO – che avrebbe inglobato gran parte delle forze armate nazionali (la totalità nel caso della Germania). Si sarebbero così realizzati spettacolari trasferimenti di sovranità sul piano funzionale e simbolico, la cui necessità apparve in Francia meno evidente una volta attenuatasi la spirale della guerra fredda e una volta registratasi invece, con la sconfitta di Dien Bien Phu e la perdita dell'Indocina, una consistente incrinatura dell'impero coloniale. Gli studenti dovrebbero essere chiamati a riflettere attentamente, senza per l'appunto che sia loro presentata una narrazione lineare e semplificata da “Whig History”, se, in quel determinato momento storico,

con la mancata ratifica della CED l'Europa abbia inaspettatamente perso una delle sue grandi occasioni, o se invece non sia andata incontro a un insuccesso alquanto prevedibile, dovuto a un'ambizione, quella delle forze armate integrate, sorta sulla base di condizioni che nell'arco di qualche anno si erano modificate. «Nell'interesse della costruzione dell'unità europea sarebbe stato bene che Stalin fosse vissuto ancora un anno», commentava nel suo *Diario* Altiero Spinelli il giorno dopo la morte di Stalin, avvenuta il 5 marzo 1953³⁰. Se la CED era nata sull'onda della paura del comunismo internazionale, era alquanto probabile che in un Paese come la Francia, dove bruciava ancora il ricordo della disfatta militare del 1940, una percezione meno immediata di quel pericolo favorisse l'approdo a soluzioni meno drastiche sul piano dell'organizzazione delle forze armate.

Le conseguenze dell'affossamento della CED e del connesso progetto di comunità politica furono in ogni caso di lunga durata: dalla Conferenza di Messina del giugno 1955 l'integrazione europea si sarebbe estesa privilegiando nuovamente la dimensione economica. Cosicché per la riapertura di una prospettiva costituyente si dovette attendere la formazione, nel 1979, del primo Parlamento europeo elettivo. La figura chiave fu Altiero Spinelli, approdato al Parlamento europeo già nel 1976 (una volta eletto alla Camera dei deputati come indipendente nelle liste del Partito comunista italiano) dopo un'esperienza di sei anni come commissario europeo. Il percorso politico-biografico di Spinelli si presta di per sé a catturare l'attenzione degli studenti: dal carcere al confino, dalla militanza comunista al federa-

lismo, dai movimenti europeisti all'azione nelle istituzioni comunitarie³¹. In relazione all'impegno da lui profuso per condurre il Parlamento a rilanciare l'obiettivo di un'unione politica, si deve partire dalla sua capacità di creare un gruppo di pressione trasversale – il club del Coccodrillo – per poi mettere in luce il complesso di fattori che consentirono l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 14 febbraio 1984, del *Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea*³². Rispetto al testo dell'Assemblea ad hoc, il Progetto Spinelli riconosceva uno spazio più ampio alla dimensione intergovernativa, in modo da evitare una rottura con la configurazione che le Comunità avevano assunto nella loro evoluzione pluridecennale. Così, da un lato istituzionalizzava il ruolo del Consiglio europeo dei capi di Stato o di governo, che necessitava ancora di una consacrazione nei Trattati; dall'altro abbandonava l'idea di dar vita a una seconda Camera formata dai rappresentanti dei parlamenti nazionali: l'adozione delle norme legislative sarebbe avvenuta in codecisione tra il Parlamento e il Consiglio dei ministri³³.

Il testo del 1984, nato da un'autonoma iniziativa del Parlamento europeo, venne accantonato dai governi, che non ritennero opportuno trarne ispirazione per una rifondazione di ampia portata dell'impianto istituzionale comunitario. Esso concorse d'altra parte al rilancio della costruzione europea avviato alla metà del decennio, che, sull'onda del grande dinamismo mostrato dalla Commissione presieduta da Jacques Delors, trovò espressione nell'Atto Unico del 1986. Inoltre, è importante evidenziare che diverse proposte contenute in quel progetto, quali l'introduzione del principio di sussidi-

diarietà e la stessa codecisione, sarebbero tornate all'ordine del giorno nelle successive riforme dei Trattati.

L'adozione del Progetto Spinelli fu la massima espressione della volontà del Parlamento elettivo di assumere un ruolo costituente. Dieci anni più tardi, il 10 febbraio 1994, il Parlamento non se la sentì di approvare con la stessa determinazione un progetto di Costituzione, presentato dal belga Fernand Herman, che era stato anch'esso il risultato di un lungo processo di elaborazione³⁴. Alla fase del dinamismo politico di Spinelli era subentrata quella dell'incertezza sui passi da compiere. A seguito delle prime manifestazioni, nei referendum di ratifica del Trattato di Maastricht, di diffuse posizioni critiche nei confronti dell'approfondimento dell'integrazione, l'Assemblea di Strasburgo non si sentiva più sufficientemente legittimata a cercare di riaprire, con le sue sole forze, un processo costituente sovranazionale.

Nella prudente risoluzione approvata sul progetto Herman, il Parlamento europeo aveva in effetti suggerito di coinvolgere anche i parlamenti nazionali, i rappresentanti dei quali si sarebbero dovuti riunire assieme a quelli europei nell'ambito di una Convenzione. L'idea di una collaborazione tra i due livelli del parlamentarismo sarebbe riemersa nel 1999 e si sarebbe concretizzata nella convocazione di un organo, che di sua iniziativa adottò il nome "Convenzione", incaricato di redigere una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione³⁵. Ai parlamentari europei e nazionali furono aggiunti i rappresentanti dei governi e della Commissione: nasceva così un inedito modello deliberativo che sarebbe stato nuovamente utilizzato, nei primi anni del nuovo

millennio, per la progettazione di una riforma in profondità di tutto l'assetto istituzionale dell'Unione. Infatti, dal febbraio 2002 al luglio 2003, si riunì, con l'aggiunta in questo caso dei rappresentanti dei tredici Paesi candidati, la Convenzione europea presieduta dall'ex presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing, il quale fu affiancato dai vicepresidenti Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene³⁶. Questa seconda Convenzione approvò un testo che, con le modifiche introdotte dalla successiva e accidentata Conferenza intergovernativa, sarebbe divenuto nel 2004 il *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*³⁷.

Di fatto, dal 1999 si era aperto una sorta di "decennio costituzionale" che si sarebbe concluso con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° novembre 2009. Si tratta naturalmente di un punto centrale di tutto il discorso sulla storia costituzionale dell'Unione, e gli studenti devono essere messi in grado di coglierne gli elementi di novità e gli aspetti problematici. Quali furono i fattori che indussero a intraprendere, nel passaggio di secolo, un tentativo costituente che sembrò raccogliere tra gli attori politico-istituzionali un grado di consenso molto elevato? Quale fu, nell'ambito intellettuale, l'apporto fornito a questa impresa da personalità come Jürgen Habermas³⁸, e quali furono invece i rilievi critici di cui essa fu oggetto? Cosa permise alle due Convenzioni di concludersi con l'approvazione di testi largamente condivisi? Che caratteristiche ebbero questi testi? E quali furono le principali cause della bocciatura del Trattato costituzionale del 2004 nei referendum di ratifica francese e olandese che si svolsero l'anno successivo?

La risposta all'ultima di queste do-

mande è probabilmente la meno scontata. Nell'invitare gli studenti a ragionare sui diversi aspetti da prendere in considerazione, credo si debba far loro presente quanto sia superficiale un'interpretazione, che è stata all'epoca avanzata e che ogni tanto viene riproposta, secondo la quale l'esito negativo delle consultazioni referendarie in Francia e in Olanda sia stato principalmente dovuto a motivi di politica interna, e cioè alla volontà del corpo elettorale di esprimere il proprio malcontento nei confronti dei governanti nazionali. Questo elemento era sicuramente presente, ma ritengo che si possa senz'altro affermare, ed è questo un punto da sottoporre in ogni caso alla riflessione, che il risultato dei referendum sia stato determinato *in primis* proprio dalle tematiche europee. Il testo costituzionale proposto, che fondeva il Trattato sull'Unione europea del 1992 e il Trattato CE³⁹ del 1957, inglobando inoltre la Carta dei diritti fondamentali, comprendeva ben 448 articoli che includevano tutte le norme relative alle politiche dell'Unione. In questo modo, però, non se ne favoriva un'efficace presentazione all'elettorato che, particolarmente in Francia, fu sensibile all'argomentazione secondo la quale la costituzionalizzazione delle *policies* comunitarie ne avrebbe rafforzato l'impianto neoliberista⁴⁰. Gli oppositori del Trattato costituzionale agitarono questo spettro in maniera assai demagogica, ma, paradossalmente, trovarono un valido aiuto tra coloro che, all'interno delle istituzioni comunitarie, l'indirizzo neoliberista lo promuovevano energicamente. Era quel che avveniva con la versione originaria del progetto di Direttiva Bolkestein (che fu in seguito notevolmente modificata) sulla liberalizzazione dei servizi, che

alimentava i timori di spinte regressive nei sistemi di protezione sociale⁴¹. A quel punto, il malessere di una parte dell'opinione pubblica non si esprime solo nei confronti del Trattato costituzionale in sé, bersaglio dal canto suo anche degli strali lanciati dalle forze sovraniste. Con il consueto understatement, a Strasburgo il leader del Front national Jean-Marie Le Pen si era lanciato ad esempio in questa cupa profezia: «La Constitution européenne est donc bien l'acte fondateur d'un super État européen. C'est la mort de nos nations souvent millénaires [...]. Les constituants ont trahi leur patrie. Leur responsabilité est écrasante. Ils seront maudits par l'Histoire et par les générations qui viennent»⁴². Ma, al di là appunto dei contenuti del testo, le preoccupazioni investirono anche altre dimensioni del processo di integrazione. Come può accadere nelle consultazioni referendarie, i cittadini si recarono alle urne per rispondere non solo al quesito formulato, ma anche ai quesiti che avrebbero desiderato che fossero loro sottoposti. Nello specifico, si pronunciarono indirettamente sull'impostazione neoliberista esaltata dal progetto iniziale della Direttiva Bolkestein e, anche in connessione a questo, su un processo di allargamento dell'Unione (nel maggio 2004 vi era stato il passaggio da 15 a 25 membri) la cui dinamica aveva suscitato e continuava a suscitare sensibili apprensioni.

Il “decennio costituzionale” apertosi nel 1999 si concluse con l'approvazione del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore due anni più tardi⁴³. Gran parte delle novità previste nel testo costituzionale non ratificato furono inserite nei Trattati esistenti, che quindi rimasero in vigore come tali (con la ri-

denominazione però del Trattato del 1957, che divenne il Trattato sul funzionamento dell'Unione). Occorre tuttavia far presente che se da un lato la tensione tra il polo internazionalistico e quello costituzionalistico aveva continuato per vari aspetti a manifestarsi anche all'interno dello stesso Trattato costituzionale⁴⁴, dall'altro, con il Trattato di Lisbona, il polo internazionalistico aveva riguadagnato terreno in maniera consistente. Espunte la terminologia e la simbologia costituzionali, si tornava ai più tradizionali sentieri della costituzionalizzazione implicita e settoriale. Sul piano didattico, è importante sollecitare gli studenti a trarre un bilancio da tutta questa tortuosa vicenda, conclusasi la quale il tema dell'elaborazione di una formale Costituzione europea non si è più riproposto nell'agenda politica. E del resto non si è concretamente ripresentato nemmeno quello di una nuova riforma in profondità dei Trattati vigenti: mentre dall'Atto Unico del 1986 al Trattato di Lisbona il periodo intercorso tra una riforma e l'altra non aveva superato i sei anni, dal 2009 in poi si sono avuti solo interventi settoriali ancorché di grande rilevanza, come è avvenuto nel caso delle misure adottate per far fronte alla crisi economico-finanziaria.

4. *I sistemi costituzionali nazionali e la dimensione europea*

A completare l'impianto didattico della storia costituzionale della costruzione europea interviene la disamina del rapporto instauratosi con i regimi politici degli Stati membri. È un rapporto da analizzare su

entrambi i versanti: le tradizioni e le culture politico-giuridiche nazionali hanno concorso a plasmare l'assetto europeo, e quest'ultimo non ha mancato di esercitare una crescente influenza sulla vita costituzionale dei vari Paesi.

Per quanto concerne il primo aspetto, si può partire dalle riflessioni e dalle proposte emerse durante e dopo la seconda guerra mondiale in un ampio arco di Paesi che nel 1949 avrebbero dato vita a un'organizzazione che inizialmente suscitò grandi speranze, il Consiglio d'Europa⁴⁵. Su un piano generale, le esperienze vissute dalle diverse nazioni alimentavano percezioni diverse sul modo in cui si sarebbe dovuta costruire l'Europa. È chiaro che l'aver alle spalle le degenerazioni nazionalistiche e autoritarie del fascismo aveva favorito l'approdo, nel Manifesto di Ventotene, a una visione estremamente critica dell'essenza stessa dello Stato nazione. Viceversa, l'impegno europeista di Winston Churchill e di suo genero Duncan Sandys, principale organizzatore del Congresso dell'Aia del maggio 1948⁴⁶, non prescindeva dall'orgoglio di aver saputo resistere alla Germania hitleriana, nell'«ora più buia», grazie a una solida coesione nazionale. Al valore di un'indipendenza conquistata dopo secoli di lotta si richiama dal canto suo la Repubblica d'Irlanda, la cui scarsa propensione, per questa ragione, ad accettare forme di sovranazionalità politica anticipava quanto sarebbe avvenuto, dopo la fine della guerra fredda, con l'ingresso nell'Unione europea dei Paesi usciti da decenni di controllo politico-militare da parte dell'URSS.

A queste divergenze di fondo nell'impostazione del rapporto tra nazione ed Europa si accompagnavano contrasti più

specifici nell'affrontare il tema della possibile apertura di un processo di natura costituzionale. Agli studenti va chiaramente mostrato che, nei primi dibattiti su questa prospettiva tenutisi nel dopoguerra, la disponibilità di diversi parlamentari francesi e italiani (oltre che di importanti figure politiche belghe come Paul-Henri Spaak, il cui retroterra costituzionale era però di natura diversa) a indirizzarsi verso scenari di unione politica era favorita dall'esperienza costituente svoltasi dopo la Liberazione tanto in Francia (sia pure con diverse difficoltà) quanto in Italia⁴⁷: una sua proiezione a livello europeo era considerata un'ipotesi plausibile. Viceversa, la ritrosia britannica nei confronti di un momento costituente europeo era rafforzata dall'ancoraggio a una tradizione che rifuggiva da rifondazioni politico-istituzionali che trovassero espressione in Costituzioni scritte. Per i britannici, il modello negativo per eccellenza era quello di Sieyès, da cui l'Europa doveva decisamente evitare di trarre ispirazione⁴⁸.

Dopo aver messo in evidenza il peso delle culture costituzionali nazionali nelle prime fasi di confronto sull'avvio di forme di cooperazione europea, è opportuno portare all'attenzione degli studenti il modo in cui le posizioni iniziali si sono evolute nel corso del tempo. Il caso della Francia, da questo punto di vista, è certamente uno dei più interessanti, poiché con il passaggio alla Quinta Repubblica emersero nuove direttrici di intervento. Infatti, da un lato fu avanzata la proposta, formulata inizialmente con il Piano Fouchet del 1961 e ripresa poi dai successori di de Gaulle all'Eliseo, di attribuire un ruolo chiave nel sistema istituzionale europeo ai leader politici al massimo livello: ciò si sarebbe tradotto

nella nascita, nel 1974, del Consiglio europeo dei capi di Stato o di governo; dall'altro, quanto meno durante i due mandati presidenziali di de Gaulle, furono decisamente ostacolati i tentativi di valorizzare il ruolo del Parlamento europeo. In entrambi i casi, vi era un evidente riflesso dei nuovi equilibri introdotti dalla Costituzione del 1958, che aveva potenziato i vertici dell'esecutivo e ridimensionato lo spazio d'azione dell'organo parlamentare.

Diversa sarebbe stata invece la vicenda dell'Italia⁴⁹. Il radicamento di una visione costituzionale che si richiamava alla centralità del Parlamento si traduceva in una maggiore propensione a promuovere i diritti dell'Assemblea di Strasburgo. E la persistenza del modello positivo dell'esperienza costituente conduceva a guardare in maniera più favorevole ai tentativi di dotare le Comunità di una forma di Costituzione. Prova ne fu che nel referendum di indirizzo abbinato alle elezioni europee del giugno 1989, una percentuale altissima di elettori (la partecipazione al voto fu dell'81% e i "sì" ammontarono all'88% dei voti validi) approvò la proposta di conferire al Parlamento europeo un esplicito mandato costituente. Nel clima di euro-ottimismo della seconda metà degli anni Ottanta, l'Italia si rivelava il Paese più ben disposto verso un'unione politica orientata in senso federale. Peraltro, va messo in evidenza che questo consenso così ampio era anche piuttosto superficiale, e che con i nuovi vincoli introdotti dal Trattato di Maastricht⁵⁰ e il crollo del sistema partitico nato nel dopoguerra, all'interno del quale era alla fine maturato un condiviso europeismo⁵¹, il grado di adesione all'approfondimento dell'integrazione sarebbe, nel corso del tempo, vistosamente calato.

Il rapporto con le Costituzioni nazionali va però illustrato sul piano didattico anche dalla prospettiva di quanto i sistemi politici dei Paesi membri siano stati condizionati dall'approfondimento dell'integrazione europea. Un primo livello è quello delle esplicite modifiche introdotte a questo riguardo in vari testi costituzionali. Un campo di osservazione privilegiato, ancora una volta, è quello francese, visto che a partire dalla stipula del Trattato di Maastricht sono state inserite nella Costituzione numerose "clausole europee"⁵². Ma in un corso di Storia delle istituzioni non si tratta naturalmente di ricostruire nel dettaglio ciò che viene puntualmente esaminato dalle discipline giuspubblicistiche. E' più conforme alla natura dell'insegnamento soffermarsi sugli effetti concreti che le scelte adottate in seno alle Comunità e all'Unione hanno avuto sull'evoluzione costituzionale dei diversi Paesi. Se si torna alla vicenda italiana, è del tutto evidente che a partire dagli anni Novanta, con la necessità di adeguarsi ai parametri di Maastricht, essa è stata sempre più influenzata dal rapporto con la UE. Un esempio importante che può essere mostrato agli studenti sono le conseguenze che ne sono derivate per la funzione di garanzia svolta nel nostro ordinamento dal presidente della Repubblica. A partire dalla presidenza Scalfaro, infatti, il capo dello Stato ha acquisito sempre di più il ruolo di garante anche dell'impegno europeo dell'Italia⁵³, e la sua azione in questa direzione è entrata progressivamente a far parte della Costituzione materiale del Paese.

5. Conclusioni

I profili didattici della storia costituzionale dell'integrazione europea comprendono quindi una pluralità di dimensioni. Descriverne gli intrecci, illustrarne le dinamiche evolutive, mostrarne gli aspetti problematici è un compito da svolgere con un indirizzo metodologico che conduca gli studenti a cogliere le interrelazioni tra visioni ideali e interessi materiali, priorità nazionali e progetti comuni, aspirazioni federali e protagonismi dei governi. Un uso diretto delle fonti, anche di natura archivistica, può servire ad accendere curiosità che possono poi tradursi in ricerche già di un certo impegno per la stesura di tesi di laurea. Un percorso didattico di questo tipo ha la sua collocazione naturale nei Dipartimenti di Scienze politiche, ma la lettura in chiave costituzionale della storia della costruzione europea necessita di uno spazio adeguato anche nei corsi di laurea in Giurisprudenza e in Scienze storiche. Comprendere l'effettivo funzionamento delle istituzioni europee, individuare, in tutti i loro risvolti, i nodi principali con i quali l'Unione europea deve fare i conti, è un compito tutt'altro che agevole anche per chi abbia seguito dei percorsi formativi che alla dimensione europea abbiano dedicato largo spazio: più ancora forse di quanto non avvenga in altri ambiti, il rischio, in effetti, è di cadere in una certa genericità o, al contrario, di perdersi nei dettagli. Da parte sua, la storia costituzionale, intesa come terreno di incontro pluridisciplinare, può aiutare a far maturare una visione più consapevole delle sfide a cui le Comunità e l'Unione hanno dovuto far fronte in passato e di quelle che oggi si pongono all'ordine del giorno. In

questo senso, concorre anche a un'effettiva educazione alla cittadinanza, una cittadinanza che non può non misurarsi con questioni vitali che travalicano i confini,

la soluzione delle quali non potrà essere raggiunta con una delega di competenza ai futuri sviluppi dell'intelligenza artificiale.

¹ Cfr. P. Colombo, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 2003.

² Cfr. G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2018.

³ Camera dei Deputati, *Discussioni*, Tornata di sabato 8 dicembre 1928, p. 9767.

⁴ L. Rapone, *Un plebiscitarismo riluttante. I plebisciti nella cultura politica e nella prassi del fascismo italiano*, in E. Fimiani (a cura di), *Vox populi? Pratiche plebiscitarie in Francia, Italia, Germania (secoli XVIII-XX)*, Bologna, Clueb, 2010, pp. 145-177.

⁵ F. Bonini, S. Guerrieri (a cura di), *La scrittura delle Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale*, Bologna, Il Mulino, 2020.

⁶ Per una ricostruzione storica di insieme si vedano D. Dinan, *Europe Recast. A History of European Union*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014; L. Rapone, *Storia dell'integrazione europea*, Nuova edizione, Roma, Carocci, 2015; W. Loth, *Building Europe. A History of European Unification*, Berlin, De Gruyter, 2015; B. Oliivi, R. Santaniello, *Storia dell'integrazione europea. Dalla Guerra fredda ai nostri giorni*, Bologna, Il Mulino, 2015; K.K. Patel, *Project Europe. A History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020; L. Warlouzet, *Europe contre Europe. Entre liberté, solidarité et puissance*, Paris, CNRS Éditions, 2022; A. Varsori, *Storia della costruzione europea. Dal 1947 ad oggi*, Bologna, Il Mulino, 2023.

⁷ *Una democrazia senza Costituzione? L'Europa e gli europei dopo i referendum*, Lezione magistrale di Giuliano Amato, a cura di G. Laschi, Bologna, Clueb, 2007, p. 17.

⁸ W. Phelan, *Great Judgements of the European Court of Justice. Rethinking the Landmark Decisions of the Foundational Period*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

⁹ Questa formulazione è stata modificata dal Trattato di Lisbona del 2007, in virtù del quale il Parlamento europeo rappresenta oggi «i cittadini dell'Unione».

¹⁰ S. Guerrieri, *Un Parlamento oltre le nazioni. L'Assemblea Comune della CEEA e le sfide dell'integrazione europea (1952-1958)*, Bologna, Il Mulino, 2016.

¹¹ Assemblea parlamentare europea, Doc. n. 122, 1961-1962, 15 gennaio 1962, p. 4.

¹² M. Trouvé, *L'Espagne et l'Europe. De la dictature de Franco à l'Union européenne*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2008.

¹³ D.C. Thomas, *Constitutionalization through enlargement: the contested origins of the EU's democratic identity*, in «Journal of European Public Policy», n. 8, 2006, pp. 1190-1210.

¹⁴ Cfr. D. Pasquinucci, *Uniti dal voto? Storia delle elezioni europee (1948-2009)*, Milano, Franco Angeli, 2013; U. Tulli, *Un Parlamento per l'Europa. Il Parlamento europeo e la battaglia per la sua elezione*, Milano, Mondadori Education, 2017.

¹⁵ M. Gilbert, *La storicizzazione della storia dell'integrazione europea*,

in «Il mestiere di storico. Rivista della Società italiana per lo studio della Storia Contemporanea», XII, 2020, 2, pp. 27-41.

¹⁶ Cfr. D. Pasquinucci, L. Verzi chelli (a cura di), *Contro l'Europa? I diversi scetticismi verso l'integrazione europea*, Bologna, Il Mulino, 2016; B. Leruth, N. Startin, S. Usherwood (eds.), *The Routledge Handbook of Euroscepticism*, London-New York, Routledge, 2018; G. Levi, D. Preda (a cura di), *Euroscepticisms. Resistance and Opposition to the European Community/European Union*, Bologna, Il Mulino, 2019.

¹⁷ Cfr. P. Ludlow, *The European Community and the Crises of the 1960s. Negotiating the Gaullist Challenge*, London-New York, Routledge, 2006; J.-M. Palayret, H. Wallace, P. Winand (eds.), *Visions, Votes and Vetos. The Empty Chair Crisis and the Luxembourg Compromise Forty Years On*, Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2006.

¹⁸ J.H.H. Weiler, *The Constitution of Europe. «Do the New Clothes have an Emperor?» and Other Essays on European Integration*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 16-39.

¹⁹ Per una ricostruzione degli indirizzi storiografici sul Parlamento europeo si veda D. Dinan, *The European Parliament: Moving to the Centre of Historical Interest in the European Union*, in «Journal of European Integration History», 2021, 1, pp. 139-155.

²⁰ Sull'Alta Autorità della CEEA lo studio più dettagliato è quello di D. Spierenburg, R. Poidevin, *Histoire de la Haute Autorité*

- té de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Une expérience supranationale*, Bruxelles, Bruylant, 1993; si veda anche A. Isoni, *L'Alta Autorità del carbone e dell'acciaio. Alle origini di un'istituzione pubblica*, Lecce, Argo, 2006. Sulla Commissione europea, il progetto storiografico più impegnativo è quello patrocinato dalla Commissione stessa: M. Dumoulin (ed.) in collaboration with M.-T. Bitsch et al., *The European Commission 1958-72. History and Memories*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007; E. Bussière, V. Dujardin, M. Dumoulin, P. Ludlow, J.W. Brouwer, P. Tilly (eds.), *The European Commission 1973-86. History and Memories of an Institution*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014; V. Dujardin, E. Bussière, P. Ludlow, F. Romero, D. Schlenker, A. Varsori (eds.), *The European Commission 1986-2000. History and Memories of an Institution*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019.
- ²¹ https://archives.eui.eu/en/oral_history, <27.10.2024>.
- ²² Cfr. J. van der Harst, G. Voerman (eds.), *An Impossible Job? The Presidents of the European Commission, 1958-2014*, London, John Harper Publishing, 2015; H. Müller, *Political Leadership and the European Commission Presidency*, Oxford, Oxford University Press, 2020.
- ²³ Per una veduta generale del ruolo del Consiglio europeo cfr. W. Wessels, *The European Council*, London-New York, Palgrave, 2016. Sulla crescita del suo ruolo dopo il Trattato di Maastricht cfr. U. Villani-Lubelli, *Il profilo storico-istituzionale del Consiglio europeo dopo il Trattato di Maastricht*, in «Istituta. Rivista di Storia delle istituzioni europee e internazionali», 2022, 2, pp. 53-83.
- ²⁴ D. Grimm, *Constitutionalism. Past, Present and Future*, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 307.
- ²⁵ *Ibidem*.
- ²⁶ Cfr. D. Preda, *Sulla soglia dell'Unione. La vicenda della Comunità politica europea (1952-1954)*, Milano, Jaca Book, 1994; R.T. Griffiths, *Europe's First Constitution. The European Political Community, 1952-1954*, London, Federal Trust, 2000; S. Guerrieri, *Un Parlamento oltre le nazioni*, cit.
- ²⁷ Sull'europeismo di De Gasperi cfr. D. Preda, *Alcide De Gasperi federalista europeo*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- ²⁸ Assemblea ad hoc, *Progetto di Trattato concernente lo Statuto della Comunità europea*, Strasbourg, Service des publications de la Communauté européenne, 1953.
- ²⁹ Assemblea ad hoc, Doc. 12, 26 febbraio 1953, Relazione introduttiva dell'on. H. von Brentano, p. 11.
- ³⁰ A. Spinelli, *Diario europeo, 1948-1969*, a cura di E. Paolini, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 167.
- ³¹ Cfr. P. Graglia, *Altiero Spinelli*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- ³² W. Kaiser, *Towards a European Constitution? The European Parliament and the Institutional Reform of the European Communities 1979-84*, in «Journal of European Integration History», 2021, 1, pp. 79-98.
- ³³ Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, in «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee», C 77, 19 marzo 1984, pp. 33-54, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1984:077:FULL&from=IT>, <27.10.2024>.
- ³⁴ *Résolution sur la Constitution de l'Union européenne*, A3-0064/94, https://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/a3-0064-94_fr_fr.pdf, <27.10.2024>.
- ³⁵ La proposta della stesura di una Carta dei diritti fu avanzata dal ministro degli Esteri tedesco Joschka Fischer nel gennaio 1999.
- ³⁶ S. Guerrieri, *Una presidenza forte per un nuovo tipo di istituzione rappresentativa: l'esperienza delle due Convenzioni dell'Unione europea (1999-2003)*, in «Giornale di Storia Costituzionale», 46, 2/2023, pp. 237-257.
- ³⁷ Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea», C 310, 16 dicembre 2004, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2004%3A310%3ATOC>, <27.10.2024>. Cfr. C. Curti Gialdino, *La Costituzione europea: genesi, natura, struttura, contenuto*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2005.
- ³⁸ J. Habermas, *Perché l'Europa ha bisogno di una Costituzione?*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 94-118.
- ³⁹ Con il Trattato di Maastricht, la CEE aveva perso l'aggettivo "economica" ed era diventata più semplicemente la "Comunità europea".
- ⁴⁰ Cfr. N. Sauger, S. Brouard, E. Grossman, *Les français contre l'Europe? Le sens du référendum du 29 mai 2005*, Paris, Presses de Sciences Po, 2007.
- ⁴¹ L. Warloutzet, *Europe contre Europe*, cit., pp. 317-327.
- ⁴² *Parlement européen, Compte rendu in extenso des débats*, Mardi 11 janvier 2005, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-6-2005-01-11-INT-2-063_FR.html, <27.10.2024>.
- ⁴³ Cfr. N.W. Barber, M. Cahill, R. Ekins (eds.), *The Rise and Fall of the European Constitution*, Oxford, Hart Publishing, 2019, con saggi tra gli altri di Giuliano Amato e Dieter Grimm.
- ⁴⁴ Si veda su questo tema l'analisi di M. Fioravanti, *Il Trattato costituzionale europeo: una nuova tappa del processo costituente in Europa*, in B. de Giovanni, S.

- Guerrieri (a cura di), *Dalla Convenzione alla Costituzione*, monografia del *Rapporto 2005 della Fondazione Istituto Gramsci sull'integrazione europea*, a cura di G. Vacca, Bari, Dedalo, 2005, pp. 103-116.
- ⁴⁵ Cfr. B. Wassenberg, *Histoire du Conseil de l'Europe (1949-2009)*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012.
- ⁴⁶ Sul Congresso dell'Aia si vedano J.-M. Guieu, C. Le Dréau (sous la direction de), *Le « Congrès de l'Europe » à la Haye (1948-2008)*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2009; D. Preda, F. Velo (a cura di), *A settant'anni dal Congresso d'Europa a l'Aja. Unità ideale e unità politica*, Bari, Cacucci, 2020.
- ⁴⁷ S. Guerrieri, *Costituzioni allo specchio. La rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la liberazione*, Bologna, Il Mulino, 2021.
- ⁴⁸ Intervento di Harold Macmillan all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, *Reports*, First Session, Sixth Sitting, 17 August 1949, p. 238.
- ⁴⁹ Cfr. L. Lacché, *La tradizione costituzionale italiana e il dibattito sulla "costituzione europea"*, in «Giornale di Storia Costituzionale», 16, 2/2008, pp. 71-81.
- ⁵⁰ Cfr. D. Pasquinucci, *Il frutto avvelenato. Il vincolo europeo e la critica all'Europa*, Milano, Mondadori Education, 2022, pp. 129-151.
- ⁵¹ Cfr. A. Varsori, *La Cenerentola d'Europa? L'Italia e l'integrazione europea dal 1947 ad oggi*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.
- ⁵² All'Unione europea è dedicato il Titolo XV della Costituzione.
- ⁵³ Cfr. F. Niglia, *Il "vincolo presidenziale" alla politica europea da Maastricht a oggi. Italia e Germania a confronto*, in G. Orsina, M. Ridolfi (a cura di), *La Repubblica del presidente. Istituzioni, pedagogia civile e cittadini nelle trasformazioni delle democrazie*, Roma, Viella, 2022, pp. 189-204.

Un'esperienza di insegnamento alla luce del Giornale di storia costituzionale

LUIGI LACCHÈ

1. *Storia del diritto e storia costituzionale*

Visto il fine di questo numero del Giornale, mi riprometto di proporre qualche rapida riflessione a partire dalla mia esperienza didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, cercando di rispondere ad alcune delle domande poste all'inizio del nostro Seminario.

Sono arrivato alla storia costituzionale – uso l'“etichetta” che da tempo ritengo la più omnicomprensiva e feconda – dalla storia del diritto. Provenivo dalla storia del penale e della giustizia, seguendo il magistero maceratese di Mario Sbriccoli. Solo più tardi mi sono reso conto che la prima fase dei miei studi (1988-1995)¹ – per l'impostazione oggettivamente *costituzionale* – poteva essere un viatico confacente per entrare in maniera più diretta e consapevole nel campo della storia costituzionale.

Tuttavia, a differenza, in particolare, del settore della Storia delle istituzioni po-

litiche – da tempo alla ricerca in Italia di una più solida e condivisa identità disciplinare ed accademica – nella Storia del diritto il fenomeno storico-costituzionale non aveva attirato molta attenzione, a parte poche eccezioni², dando vita quindi ad un significativo terreno di indagine e a una consistente riflessione di taglio metodologico³. Si deve al compianto Maurizio Fioravanti⁴ se tra la fine degli anni '80 e i primi '90 ha avuto inizio una riflessione che muoveva dalla didattica (formalmente della Storia delle costituzioni moderne) e poneva le basi per una visione teorico-storica della costituzione⁵, in un disegno tematico e cronologico che non aveva difficoltà a muoversi tra il Medioevo e il Novecento. Sino ad allora il campo della storia costituzionale era stato percepito o come meno “strategico” di altri nell'ambito della storia del diritto o, invece, come un interesse da “contendere” ad altri settori scientifico-disciplinari, pur nella diversità di approccio e definizione dell'oggetto. Pietro Costa ha colto questo vero e proprio *turning point*

che ha introdotto la storia costituzionale nel contesto dell'identità disciplinare della storia del diritto⁶.

Professore di storia del diritto dal 1992, ho iniziato ad insegnare "Storia delle costituzioni moderne" nell'anno accademico 1995-96. Questa "disciplina" non era mai stata inserita tra gli insegnamenti "complementari" della laurea in Giurisprudenza dell'Ateneo maceratese. Allora la "Storia delle costituzioni moderne" ne era l'insegnamento storico-giuridico "tipico" mentre la "Storia costituzionale" conduceva univocamente ai corsi di Scienze politiche e, in pochi casi, di Lettere e Filosofia. L'idea dominante, legata alla forte influenza del positivismo legalistico, rafforzata da preoccupazioni dottrinali ed empiriche, era che gli studi giuspubblicistici dovessero concentrarsi anzitutto sulla dimensione formale dei fenomeni costituzionali, incentrata anzitutto sui testi e in primo luogo sui documenti costituzionali moderni, privilegiando così anche un determinato asse cronologico. La Storia costituzionale studiava invece il funzionamento e l'evoluzione concreti delle istituzioni (a cominciare dallo Stato), le strutture costituzionali "materiali", il rapporto tra potere, società ed istituzioni.

2. Il *Giornale di storia costituzionale* come "fattore" peculiare

A Macerata, però, l'attivazione nel 1995 del corso di storia delle costituzioni presso la Facoltà di Giurisprudenza è legata ad un contesto molto peculiare. Mi riferisco alla fondazione nel 1992, a Scienze politiche, del "Laboratorio di storia costituziona-

le A. Barnave". Tale Centro, voluto da Roberto Martucci, ha organizzato negli anni successivi importanti convegni e seminari, ha promosso collane editoriali, un Dottorato di ricerca, una biblioteca altamente specializzata⁷. In continuità con questa esperienza nel 2001 è stato fondato il *Giornale di storia costituzionale / Journal of Constitutional History*⁸, divenuto nel tempo un punto di riferimento per la ricerca nazionale e internazionale, le questioni metodologiche, la storia costituzionale comparata, il dialogo tra studiosi di diversa provenienza.

Il "Giornale" è nato e ha sempre cercato di essere un *forum* di discussione e di confronto. Lo spazio della storia era ed è lo spazio "naturale" per cercare di comprendere più in profondità il fenomeno che chiamiamo costituzione, in tutta la sua straordinaria complessità. Nella presentazione al primo numero del 2001 avevamo fatto ricorso all'immagine del politico. In esso ogni suo elemento «esiste in piena autonomia, [ma] è solo dalla connessione delle singole parti che scaturisce la polifonia dell'insieme». Questa dimensione è stata di nuovo e convintamente richiamata pochi anni fa: «Una forma storiografica inevitabilmente polifonica, dunque, chiamata a valorizzare la pluralità e la complessità dei contesti di esperienza di volta in volta indagati, più che a tracciare linee monodirezionali di evoluzione storica. Ad uscirne in qualche modo rinvigorito è, perciò, un modello di storia costituzionale programmaticamente di confine, pensato e praticato senza tenere conto dei tradizionali steccati disciplinari – il modello che nei suoi quasi dieci anni di attività il Giornale ha concretamente sperimentato attraverso il sistematico

coinvolgimento di decine di studiosi di diversa formazione e specializzazione»⁹.

Il Giornale non ha voluto mai «enunciare troppo impegnativi 'programmi' o intavolare pregiudiziali e paralizzanti discussioni sui canoni metodologici della 'storia costituzionale'». Voleva essere una rivista – una vera e propria scommessa – pensata per aggregare e «per favorire il dialogo tra gli studiosi, ma come è auspicabile, senza che l'intersezione si traduca in una inappagante confusione metodologica»¹⁰.

Mi piace qui ricordare la metafora del territorio e dei viandanti usata da Maurizio Fioravanti in un intervento del 2010¹¹ richiamato da Massimiliano Gregorio in questo numero. Il campo di indagine si apre e non si chiude, non risponde a logiche di inclusione/esclusione. I viandanti, storici della costituzione, provengono dalle più diverse e lontane terre e si sforzano di “uscire” dai loro campi disciplinari che da soli non sembrano offrire tutto l'*outillage* per ricomprendere il quadro complessivo (come nella metafora iniziale del politico).

L'insegnamento della storia costituzionale fu una tessera fondamentale di questo “progetto totale”. E anche per l'insegnamento valeva e vale un'esigenza che sottolineavo nel 2007, ovvero la necessità di ripensare vecchi temi con nuove idee¹² per sottrarsi alla trappola dell'abitudine e delle *idées reçues*.

In questa prospettiva storico-critica, ho dedicato il corso inaugurale al tema “Costituzioni e costituzionalismo in Francia e Svizzera nel XIX secolo”. Ogni due anni il corso ha cambiato argomento, a seconda degli interessi che man mano si andavano definendo. Nel 1998 mi occupai

della storia costituzionale italiana dal periodo liberale alle trasformazioni durante il regime fascista; poi degli sviluppi storici della Costituzione britannica; della forma di governo nella storia italiana; del regime politico di Weimar e della sua Costituzione; delle origini e delle caratteristiche della Costituzione repubblicana del 1948. Didattica e ricerca procedevano di pari passo creando un'osmosi tra corsi e pubblicazioni scientifiche¹³.

La metodologia utilizzata si è basata soprattutto sulla didattica partecipativa, incoraggiando gli studenti frequentanti a muovere i primi passi nell'attività di ricerca, leggendo testi, scrivendo una piccola tesi e presentando oralmente i propri elaborati. Gli studenti non frequentanti hanno avuto come manuale gli *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*¹⁴ di Maurizio Fioravanti, integrato da altri testi che variavano di anno in anno.

3. *Insegnare la storia costituzionale comparata. Alcuni problemi, sfide, opportunità*

In occasione di una modifica dell'ordinamento didattico di Giurisprudenza a Macerata, la cattedra di “Storia delle costituzioni moderne” è stata ridenominata, due anni fa, “Storia costituzionale”. Questo cambiamento lessicale – inusuale per un corso di Giurisprudenza – ha voluto registrare la sostanza dell'attività didattica, anche se ho sempre ritenuto che le etichette – sin dal principio – non rispecchiassero la complessità della “materia”. Posso dire che a Macerata ho sempre cercato di sviluppare percorsi di storia

costituzionale comparata. Questo approccio appare particolarmente utile anche per demistificare l'uso eccessivamente semplificato, meccanico, di tipologie, modelli, genealogie e *cliché* "generali". Abbiamo inoltre bisogno di superare il divario tra la storia costituzionale comparata e altre discipline che nelle scienze sociali studiano lo stesso insieme di fenomeni¹⁵. Questa visione può rivelarsi utile anche nell'affrontare le nozioni centrali di "eredità costituzionale" e di "tradizioni costituzionali comuni".

In questa direzione, la storia costituzionale comparata¹⁶ può aiutarci a mostrare e valorizzare la complessità del fenomeno costituzionale. Ciò che la storia costituzionale comparata ci offre è proprio la possibilità di sottoporre a revisione critica posizioni e prospettive già consolidate. Questo approccio può servire a gettare nuova luce su temi familiari e ad aiutare a liberarci di stereotipi e interpretazioni eccessivamente schematiche. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che miti e tradizioni sono parte integrante della costruzione della storia costituzionale. La demistificazione e la critica dell'uso a-storico di "modelli costituzionali" sono elementi importanti per rinnovare la materia. In questo modo la storia costituzionale può contribuire ad integrare altre prospettive di ricerca, ad esempio il diritto costituzionale comparato e la scienza politica. Uno dei problemi affrontati dalla storia costituzionale riguarda la "creazione" dei testi costituzionali. Non di rado questa storia è stata ridotta a una sorta di storia di mere genealogie. L'uso di "modelli" come quadri prescrittivi suggerisce che esistano costituzioni "originali" e costituzioni meramente "derivate".

Grazie a questa prospettiva gli studenti possono capire meglio che una costituzione è allo stesso tempo un fattore di condivisione e di separazione, di identità e di differenza. Una costituzione è sempre un *patchwork* composto da elementi diversi. Una costituzione non è un progetto fisso perché vive sempre attraverso discorsi, lingue, lo scambio transnazionale di flussi, idee e l'interazione degli attori costituzionali. Una costituzione è un mezzo di comunicazione tra Stato e società, istituzioni e classi sociali.

Per questo motivo la storia costituzionale necessita di approcci di ricerca diversi e integrati, capaci di combinare o almeno di tenere conto della storia del diritto pubblico, della dottrina dello Stato, delle dottrine e delle istituzioni politiche, della scienza dell'amministrazione, dello studio delle condizioni politiche e sociali. Questo approccio può servire a scongiurare il rischio sempre presente dell'anacronismo.

Tra i problemi legati all'insegnamento del diritto costituzionale dobbiamo considerare il divario esistente tra pratica di ricerca e attività didattica. Negli ultimi anni – dopo il riordino delle classi di laurea – la storia costituzionale sembra aver perso spazio accademico "autonomo" e interlocutori. Come ha mostrato questo seminario, i temi della storia costituzionale sono insegnati all'interno di materie più ampie, a cominciare dalla storia delle istituzioni politiche che, secondo un orientamento prevalente, vede proprio nella storia costituzionale uno dei pilastri costitutivi¹⁷. L'insegnamento autonomo di per sé non assicura i vantaggi di cui si è cercato di dire, piuttosto sarebbe l'evidenziazione di un discorso accademico e scientifico capa-

ce di assegnare alla storia costituzionale un certo grado di consistenza e di visibilità. Questo è in fondo uno degli obiettivi fondamentali del *Giornale di storia costituzionale*, ovvero chiamare a raccolta – ovvero come solido campo di studi – un’ampia gamma di approcci e punti di vista che sono, senza alcun dubbio, una grande ricchezza ma rischiano anche di essere percepiti come “spezzoni” di materie “generalisti”.

La storia costituzionale può essere utile per la formazione degli studenti e la trasmissione di una cultura della partecipazione e della cittadinanza, offrendo la possibilità di comprendere meglio il passato per avere una visione più ampia e profonda del presente. Inoltre, vari attori pubblici (giudici, membri di assemblee rappresentative e funzionari pubblici) potrebbero trovarvi uno strumento utile. Adottando una prospettiva storica, coloro che sono chiamati a governare le istituzioni pubbliche possono trarne beneficio per svolgere meglio il loro ruolo e interpretare le trasformazioni costituzionali del loro tempo.

L’insegnamento della storia costituzionale offre un’opportunità unica per riflettere sugli sviluppi storici e giuridici

che hanno plasmato la moderna società italiana. Affrontando i problemi e le sfide in questo campo, gli educatori possono cogliere l’opportunità di promuovere cittadini informati che comprendano il loro patrimonio costituzionale. La storia costituzionale in Italia affronta diverse sfide nel panorama accademico, soprattutto perché le scienze sociali si confrontano con sistemi educativi che danno priorità alle competenze pratiche e immediatamente applicabili. Nonostante queste sfide, un rinnovato interesse per la *governance* democratica e i diritti civili ha ringiovanito lo studio approfondito della Costituzione e della sua evoluzione storica.

Infine, l’approccio della storia costituzionale comparata può essere, nella prospettiva globale, uno strumento che aiuta studenti e futuri professionisti a decifrare meglio due questioni molto importanti per i tempi che viviamo: innanzitutto valutare l’identità e la sostanza costituzionale di un nucleo comune europeo di tradizioni costituzionali; quindi considerare la storia costituzionale come un modo per affrontare i diversi livelli del costituzionalismo globale e le nuove tendenze nella *governance* mondiale.

¹ Ricordo le prime monografie: *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988; *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell’Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè, 1990; *L’espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia*

dell’Ottocento, Milano, Giuffrè, 1995.

² In particolare C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d’Italia: 1849-1948*, Roma-Bari, Laterza, 1974.

³ Lo si può evincere per es. dal volume P. Grossi, a cura di, *L’insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive*, Atti dell’Incontro di studio, Fi-

renze 6-7 novembre 1992, e più tardi da B. Sordi, a cura di, *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, Firenze, 18-19 ottobre 2012, Milano, Giuffrè, 2013.

⁴ Sulla cui opera v. adesso *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, Atti della Giornata di Studi in memoria di Maurizio Fioravanti, 10 marzo 2023, a cura di M. Gregorio e B. Sordi, Milano, Giuffrè Francis & Taylor, 2023.

- ⁵ Sulla proposta di Fioravanti di un insegnamento di "Teoria e storia della costituzione" v. *Quale futuro per la «Costituzione»?*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 21, 1992, pp. 636-637; *Intervento in L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno*, cit., pp. 149-151.
- ⁶ P. Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari: dai primi anni Settanta a oggi*, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 162. Cfr. anche L. Lacchè, *Italian Legal History: a survey of recent trends and themes (2006-2017)*, in «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte», 40, 2018, 3-4, pp. 280-295.
- ⁷ R. Martucci, *Laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave" dell'Università di Macerata, 1992-2001*, in «Historia Constitucional» (revista electrónica), 2, 2001, <http://hc.rediris.es/02/index.html>.
- ⁸ Lacchè, *Un nuova rivista italiana ed europea: il "Giornale di storia costituzionale"*, in «Historia Constitucional» (revista electrónica), 3, 2002, <http://hc.rediris.es/03/index.html>; Lacchè, Martucci, Luca Scuccimarra, *For constitutional history, ten years later*, in «Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History», 19, I, 2010, pp. 9-14; Lacchè, *Il "Giornale" e la sua storia costituzionale*, in «Giornale di Storia Costituzionale / Journal of Constitutional History», 41, I, 2021, pp. 11-17.
- ⁹ Scuccimarra, *Polifonie costituzionali*, in «Giornale di Storia costituzionale», 17, I, 2009, p. 7.
- ¹⁰ Nondimeno la rivista ha organizzato momenti di riflessione di taglio metodologico: cfr., in particolare, n. 19, 1/2010, *On constitutional history. Questions, methodologies, historiographies / Sulla storia costituzionale. Problemi, metodi, storiografie*, <http://www.storiacostituzionale.it/GSC19.html>; n. 32, 2/2016, *Ripensare il costituzionalismo nell'era globale / Rethinking constitutionalism in the global era*, http://www.storiacostituzionale.it/doc_full-text/GSC_32_full-text.pdf; n. 36, 2/2018, *Storia e storiografia costituzionale in Italia: caratteri originari e nuove tendenze. Per i 70 anni della Costituzione italiana / Constitutional History and Historiography in Italy: key elements and new trends. For the 70 years of the Italian Constitution*; n. 41, 1/2021, *Venti anni del Giornale di Storia costituzionale / Twenty Years of the Journal of Constitutional History*, <http://www.storiacostituzionale.it/GSC41.html>.
- ¹¹ Fioravanti, *Sulla storia costituzionale*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 19, I, 2010, pp. 29-32.
- ¹² Lacchè, *Ripensare vecchi temi con nuove idee*, in «Giornale di Storia costituzionale», 14, II, 2007, pp. 5-6. Scrivevo allora: «Eppure è sufficiente spostare lo sguardo, intrecciare terreni e temi apparentemente distanti per rendersi conto facilmente di come sia possibile vedere diversamente le cose al di là dell'abitudine. Nella nostra organizzazione del sapere (dalla sua formazione alla sua trasmissione) aleggia terribile lo spettro dell'abitudine che assume per lo più la forma burocratica della ripetizione e della standardizzazione. L'abitudine – il germe più infettivo del conservatorismo – può uccidere le idee nuove e finanche un paese. Le nazioni possono morire per pigrizia. Ripensare vecchi temi con nuove idee è un modo per ripensare la società, per stimolare, da ogni pur piccolo angolo visuale, le ragioni del presente a guardare con maggiore forza e intelligenza verso la sponda del futuro. Il fresh thinking conserva giovani gli uomini e tiene desta la fiaccola naturale dei giovani in ogni società. Gli studiosi dovrebbero essere in questo un'avanguardia capace di pensare criticamente il mondo. Ma non mi pare che questi tempi, al di là della vernice retorica, incoraggino le nuove intraprese» (ivi, p. 5).
- ¹³ Ricordo in particolare due raccolte di scritti che contengono in tutto 31 articoli: Lacchè, *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th-20th centuries)*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016; Id., *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, Giappichelli, 2023.
- ¹⁴ Su questo testo v. Lacchè, *Il costituzionalismo liberale e la legge fondamentale*, in *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, cit., pp. 135-155.
- ¹⁵ Cfr. A. von Bogdandy, *National Legal Scholarship in the European Legal Area – A Manifesto*, in «International Journal of Constitutional Law», 10, 2012, p. 624; R. Hirschl, *Comparative Matters. The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 191-192.
- ¹⁶ Lacchè, *Crossing boundaries. Comparative constitutional history as a space of communication*, in «Glossae. European Journal of Legal History», 15, 2018, pp. 126-139, <http://www.glossae.eu>.
- ¹⁷ V. per es. in questo numero il contributo di Paolo Colombo e quello di Anna Gianna Manca che riporta le posizioni di Ettore Rotelli sul punto. Cfr. P. Aimo, *Le materie storico-istituzionali nella Facoltà di Giurisprudenza*, in «Le Carte e la Storia», 2, 2001, pp. 83-88, per una riflessione articolata, utile anche per cogliere lo scarto temporale, ovvero, come da allora, sia passata un po' d'acqua sotto i ponti.

La storia costituzionale: un *Sabir* per marinai

MASSIMILIANO GREGORIO

1. *A che punto siamo?*

Qual è lo stato dell'arte degli studi – e dunque anche dell'insegnamento – della storia costituzionale? Negli scorsi decenni la disciplina – fingiamo per un momento che non sia necessario definirne i contorni – è fiorita vivendo una straordinaria età dell'oro, grazie al contributo di molti importanti Maestri. Alcuni di questi, troppi a dire il vero, ci hanno però di recente lasciato: Michael Stolleis se ne è andato nel 2021 e l'anno successivo, *annus horribilis* per i nostri studi, si è portato via, nel giro di una sola estate, Paolo Grossi, Maurizio Fioravanti e Bartolomé “Pipo” Claveró. È quindi naturale avvertire un certo senso di smarrimento, persino di orfanità. Ma se il venir meno di tante voci autorevoli ha purtroppo ristretto il campo degli interlocutori all'interno della disciplina, anche il dialogo con l'esterno sembra segnare, in questi anni, una fase di riflusso. Dall'unica prospettiva che sono in grado di offrire, ossia quella del giurista, posso dire che

negli ultimi anni anche il colloquio con i colleghi di diritto positivo attraversa una fase di minore vivacità. Ciò è imputabile soprattutto all'irrompere di nuove tematiche che hanno catalizzato l'attenzione di molti studiosi, soprattutto i più giovani, di diritto costituzionale: quelle imposte cioè dall'avvento della società digitale e dell'intelligenza artificiale. Non si tratta naturalmente di ridimensionare la portata di tali trasformazioni, né di dubitare della validità scientifica di questi nuovi indirizzi di ricerca, quanto piuttosto di prendere atto dei caratteri del momento attuale, consapevoli – al tempo stesso – della sua possibile, financo prevedibile, transitorietà¹. Del resto, gli studiosi di diritto costituzionale, originariamente un po' restii a concedere a colleghi provenienti da altri ambiti disciplinari il biglietto di ingresso necessario ad accedere al territorio della storia costituzionale, hanno ormai da tempo compreso la ricchezza che proviene dal confronto con altre impostazioni metodologiche e altri patrimoni di conoscenze.

2. *Di cosa parliamo quando parliamo di storia costituzionale? In dialogo con Maurizio Fioravanti*

Si è appena descritta la storia costituzionale come un territorio; è questa infatti la metafora più comune con la quale si è soliti approcciare la questione, quanto mai annosa, della definizione della materia. Ma il problema, a dire il vero, risulta mal impostato sin dalla partenza. Perché l'etimo del verbo definire, come è noto, richiama per l'appunto l'idea di apporre *finis*, ossia confini, steccati. Del resto, l'utilità dell'espressione verbale si rivela soprattutto nella sua capacità di agire per differenza, di escludere; perché l'apposizione di frontiere definite risponde precipuamente alla logica dell'espungere dal campo che si intende delimitare tutto quanto si ritiene non debba entrarvi. È del tutto evidente che, procedendo su questo piano, ogni tentativo di definire la storia costituzionale è destinato a fragorosi fallimenti. Perché questa nostra materia – come aveva ben preconizzato anni fa Maurizio Fioravanti, intervenendo proprio sulle colonne di questa rivista² – non si lascia descrivere nell'immagine del territorio circoscritto, caratterizzato magari da un senso profondo e ben definito di identità sviluppato da coloro che lo abitano. Somiglia invece di più ad un «terreno d'incontro», frequentato da «una straordinaria pluralità di soggetti, provenienti da terre diverse, che non sono arrivati lì per omologarsi, per fondare una nuova comunità»³. Vale la pena ripartire da qui per riflettere sulla storia costituzionale, perché la citazione ci mette di fronte a due importanti verità. Che la storia costituzionale sia un terreno sul quale si incontrano

studiosi provenienti da differenti ambiti disciplinari è considerazione, infatti, tutto sommato piana: la stessa variegata ed ampia composizione del parterre di contributori a questa discussione lo dimostra appieno. Si tratta peraltro anche di uno degli elementi di maggior fascino di questo nostro campo di indagine, nel quale giuristi (storici, filosofi o giuristi di diritto positivo che siano), storici della politica e del pensiero politico, filosofi, economisti possono dialogare su temi comuni senza correre il rischio di perdere la propria identità disciplinare. Si giunge così alla seconda considerazione: i viandanti che frequentano il territorio della storia costituzionale non sono giunti lì per darsi una nuova identità; ognuno di loro ne possiede già una propria e non ha nessuna intenzione di perderla. Né sarebbe questo, del resto, un esito auspicabile, giacché condurrebbe ad omologare le diversità di approccio e quindi ad impoverire la ricchezza della riflessione, con conseguente smarrimento di uno degli elementi più attrattivi della storia costituzionale.

Tuttavia queste verità nascondono anche un aspetto decisamente problematico. Perché se un campo disciplinare non è delimitabile con sufficiente chiarezza e l'identità di coloro che lo frequentano è necessariamente disomogenea, si pone con urgenza una questione: di cosa parliamo allora quando parliamo di storia costituzionale? Il rischio evidente è che ogni ricerca – e dunque nessuna ricerca – possa essere ricondotta a tale ambito. L'esperienza ci insegna però che così non è. Anzitutto il fatto che molti studiosi di provenienza diversa si siano qui ritrovati a discutere del problema costituisce di per sé una presunzione di esistenza del cam-

po di indagine. Ma riallacciando ancora il dialogo con Fioravanti, ci si può spingere anche più in là, fino ad ipotizzare l'esistenza di un *quid* che caratterizzerebbe la materia. «Può darsi» – diceva Fioravanti – «che in un volume esplicitamente dedicato alla storia costituzionale di un certo paese non vi sia neanche un grammo di storia costituzionale [...] E può darsi invece che in una monografia di diritto pubblico, o di diritto privato, o magari nella storia di un certo territorio, vi sia in senso pieno ed autentico storia costituzionale»⁴. Tentiamo allora di metterci sulle tracce di questo *quid*, distinguendo il profilo sostanziale della disciplina dall'identità di chi la frequenta.

Cominciando dal primo aspetto, se non possiamo porci nell'ottica della *definizione* – che abbiamo appurato essere un vicolo cieco – possiamo provare a battere la strada dell'*evidenziazione*. Anche in questo caso è l'etimologia ad illuminare nuove prospettive, perché evidenziare significa mettere in risalto cioè che visibile, con conseguente invito a concentrarci più su quanto tangibilmente ci accomuna che su quanto è idoneo ad escludere e a differenziare. Ma cosa accomuna i vian-danti che frequentano quel luogo indefinito che chiamiamo storia costituzionale? La più semplice risposta possibile è che li accomuni un interesse per la costituzione, ma si tratta di una risposta destinata unicamente a spostare il problema, perché ci impone di interrogarci su cosa sia la costituzione; e rispondere a questa domanda è tutt'altro che agevole, visto che il concetto ha cambiato significato più volte nel corso dei secoli. L'idea di costituzione ottocentesca, ad esempio, ben cristallizzata in una celeberrima definizione di Ge-

org Jellinek, è assai diversa da quella che aveva in mente Hugo Preuss quando contribuiva a progettare la *Weimarer Reichsverfassung* del 1919. Così come si trovano agli antipodi la concezione di Kelsen e quella di Schmitt, entrambe peraltro assai distanti dagli esiti del costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra. E tutta questa grande varietà emerge in meno di un secolo di storia costituzionale dell'Europa continentale che, naturalmente, rappresenta solo una piccolissima per quanto densa porzione spazio-temporale del campo di indagine dello storico della costituzione. Come uscire dunque dall'impasse? Visto che nei momenti di maggiore difficoltà lo studioso trova spesso conforto nell'*auctoritas* dei Maestri, suggerirei di proseguire il dialogo con Fioravanti riprendendo un suo noto e fortunatissimo volumetto, intitolato per l'appunto *Costituzione*, che scrisse per la celebre collana de il Mulino dedicata al *Lessico della Politica*. Dovendo approcciare il tema in un intervallo temporale che spaziava dalla Grecia antica al secolo XX, l'autore avvertì evidentemente il bisogno di dichiarare nella *Prefazione* che idea di costituzione potesse accomunare una tale varietà di esperienze diversissime tra loro. La proposta che egli fece al lettore fu quella – generalissima – di intendere per costituzione il complessivo «ordinamento generale dei rapporti sociali e politici»⁵. Di solito quella definizione non colpisce l'attenzione perché, essendo volutamente amplissima, viene spontaneo rubricarla per ciò che in fondo essa è: ossia una necessaria premessa logico-argomentativa ad un ragionamento che non si è ancora dipanato. Ma ad uno sguardo più attento potrebbe fornire qualche interessante suggerimento ai poveri vian-

danti che, vagando sul terreno della storia costituzionale, finissero per interrogarsi su dove si trovino. Ciò è possibile però, a patto di non focalizzare tanto l'attenzione sugli aggettivi che accompagnano il sostantivo *rapporti*, quanto invece sull'altro ben più pregnante sostantivo, quello cioè di *ordinamento*, capace di illuminare prospettive decisamente più interessanti. Per nostra sfortuna, però, occorre precisare che anche il concetto di ordinamento risulta straordinariamente polisemico; giacché molte teorie ordinamentali sono state elaborate, giungendo ad esiti assai distanti tra loro. Se ad esempio ci affidassimo al concetto di ordinamento elaborato da Hans Kelsen, che lo identificava con l'insieme delle norme di diritto positivo, dovremmo necessariamente concludere che la storia costituzionale coincide con la storia delle costituzioni positive e che gli unici attori titolati a dibattere di storia costituzionale siano dunque i giuristi. Per fortuna il positivismo giuridico è stato, negli anni, ampiamente superato e al riduzionismo normativistico kelseniano preferiamo la teoria ordinamentale di Santi Romano, che dimostrò chiaramente come un ordinamento sia qualcosa di molto più ampio e complesso delle norme che lo innervano. Il fatto però che neppure Romano ritenesse di poter prescindere da esse ci fornisce quantomeno una indicazione minima di contenuto. Perché se la costituzione è un ordinamento, è vero che essa non è in alcun modo riducibile alle sole norme che lo compongono, ma è altrettanto vero che di queste non si può tuttavia fare a meno. Quanto preme sottolineare, cioè, è che ogni attività ordinante presuppone uno scopo regolamentare, presuppone un dare (o un rinvenire o

un sistematizzare) norme. Queste ultime possono provenire dallo Stato, ma possono anche scaturire – e anzi più spesso scaturiscono – da una prassi, da una consuetudine, ovvero da un comportamento nel quale gli attori sociali coinvolti si riconoscono e al quale spontaneamente si adeguano perché vi trovano convenienza. Solo che, come Santi Romano aveva ben inteso, l'insieme di quelle norme non esaurisce ancora l'idea di ordinamento; perché ad esse sono sottesi valori e principi che ne informano la *ratio*; e vi è poi una dimensione organizzativa, che condiziona ampiamente sia l'efficacia, sia i risultati dell'attività ordinamentale. Insomma: se Romano ci ha mostrato che il diritto proviene direttamente dall'autorganizzazione della società, allora il terreno della costituzione – in senso materiale avrebbe detto Costantino Mortati – è identificabile in quel continuo movimento che porta gli attori politici e sociali a ridefinire i loro rapporti, a darsi dei fini e a predisporre gli strumenti adeguati per perseguirli, in un quadro che garantisca quella necessaria patente di stabilità normativa indispensabile a proiettare queste relazioni in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Se accediamo ad un'idea di costituzione come quella appena descritta, diviene allora possibile immaginare quale debba essere l'oggetto di studio della storia costituzionale, il cui compito pare dunque quello di ricostruire criticamente tutte le vicende e la varietà delle dinamiche (istituzionali, dottrinali, culturali, politiche, sociali, economiche, sociologiche o filosofiche) che incidono sui processi appena descritti. Potrebbe apparire una descrizione ancora troppo vaga, troppo ampia;

ma in verità essa individua al contrario un contenuto minimo. È la nostra materia infatti che pretende ampiezza, che chiede ai suoi interpreti la disponibilità ad uscire dai familiari confini disciplinari per intraprendere viaggi dall'itinerario sghebbato. Solo per fare un esempio, dettato dalla personalissima esperienza di chi scrive e si è dedicato a lungo a ricostruire le dottrine costituzionali del partito politico, mai quell'obiettivo sarebbe stato raggiungibile, ammesso sia stato raggiunto, senza esercitare uno sforzo di comprensione dei processi di trasformazione sociali e politici che hanno influito sul modo di pensare i partiti e, soprattutto, sul modo con il quale i partiti si sono autorappresentati.

3. *Un Sabir per gli studiosi di storia costituzionale*

È in questo senso che ci pare vadano interpretate le affermazioni di Maurizio Fioravanti quando diceva che i viandanti che si incontrano sul terreno della storia costituzionale sono accomunati da un senso di insoddisfazione, da un condiviso bisogno di superare i rispettivi steccati disciplinari per ibridare il proprio sapere e arricchirlo con quelli altrui: «è come se ogni generazione di studiosi» – notava – «producesse all'interno dei campi disciplinari codificati una quota di spiriti insoddisfatti, se non proprio ribelli, o comunque maggiormente disponibili all'avventura, alla innovazione. Tra questi si sviluppa la prospettiva della storia costituzionale»⁶. È importante sottolineare questo aspetto, anche solo per precisare che il contributo dei vari settori disciplinari alla storia

costituzionale è egualmente fondamentale. Nell'evidenziare, come si è fatto, l'inevitabile ricaduta di tutte queste riflessioni su un piano giuridico-ordinamentale, non deve infatti leggersi un tentativo di colonizzazione della materia da parte dei giuristi. Ammesso – e non concesso – infatti che le categorie del diritto bastino a loro stesse anche solo nell'interpretazione delle norme giuridiche propriamente intese, è proprio l'idea di ricostruire il campo della storia costituzionale piantandovi bandiere che pare privo di senso. Per non incappare dunque nella tentazione di dibattere quale ambito disciplinare sia più indispensabile di altri nel contribuire alla costruzione del nostro campo di indagine, può risultare allora utile cambiare prospettiva, spostando cioè l'attenzione dagli statuti disciplinari di provenienza dei nostri viandanti – per continuare ad usare la metafora di Fioravanti – al linguaggio da essi parlato. Anzi, a ben vedere, potremmo anche pensare di aggiornare e modificare la metafora. Perché il nostro caso, in fondo, più che ai viandanti che si incontrano per terra, sembra somigliare maggiormente a quello dei popoli marinai che, pur abitando su diverse sponde e parlando idiomi differenti, hanno in comune proprio il fatto di viaggiare per lo stesso mare: condividendo le competenze necessarie a farlo e, al tempo stesso, la magia e i pericoli che esso sempre porta con sé. Nel corso della storia è capitato che questi popoli, per meglio gestire le relazioni reciproche senza però rinunciare alla propria identità, finissero per mettere a punto degli idiomi ibridi, dei *pidgin* per usare un termine caro ai linguisti. Uno di questi, il *Sabir* (o per meglio dire, secondo la formula usata dalla migliore dottri-

na, «la lingua franca barbaresca»⁷), nacque nell'area del Mediterraneo intorno al Cinquecento e continuò a diffondersi per oltre tre secoli, fino alla conquista francese dell'Algeria, avvenuta nel 1830. Nata nelle Repubbliche corsare di Tripoli, Algeri e Tunisi (la cosiddetta Barberia) dove i pirati si guadagnavano la propria amplissima autonomia di governo svolgendo la cosiddetta guerra di corsa⁸ per conto dell'Impero Ottomano, la lingua franca barbaresca – poi ribattezzata *Sabir* nel secolo XIX – si componeva in larga parte di vocaboli provenienti dai dialetti italiani, ma molte altre parole provenivano dallo spagnolo, dall'arabo, dal catalano, dal greco e dal turco. La comparsa di questa lingua – la cui ampia diffusione è testimoniata da frasi in lingua franca comparse persino in alcune commedie di Goldoni e di Molière – non si spiega solo con la necessità dei pirati barbareschi di comunicare con il resto delle popolazioni mediterranee, nemici e prigionieri in primis; perché lingue a disposizione ve n'erano in abbondanza, a partire dall'italiano, che mai come in quei secoli godeva di altissima reputazione. Il problema, per i pirati musulmani al soldo del Sultano ottomano, era piuttosto quello di non adottare la lingua (o una delle lingue) della cristianità. Per cui ne forgiarono un'altra che, se pure da quelle fortemente derivava, consentiva però loro di farsi intendere e, al tempo stesso, di non perdere né l'onore né la propria identità, sia culturale sia religiosa.

Se una morale si può trarre da questa affascinante vicenda, sulla quale ci si è forse sin troppo soffermati, è che quando persone provenienti da precise realtà identitarie si incontrano ed interagiscono – e ciò avviene, vale la pena ricordarlo,

perché evidentemente se ne avverte la necessità – interrogarsi sulla natura di quel dialogo muovendo dal punto di partenza, ossia dalle specifiche caratteristiche delle reciproche identità, conduce necessariamente ad un ragionamento tautologico. Molto più interessante è invece concentrare l'attenzione sugli strumenti che rendono quel dialogo possibile, primo tra tutti l'alfabeto comune adottato. Uscendo dalla metafora, possiamo dunque affermare che la ricchezza della storia costituzionale finirà per coincidere con la ricchezza del *Sabir* che sapremo mettere a punto, consapevoli peraltro che, sotto questo profilo, molta strada è già stata fatta. Agli inizi della mia carriera di giovane ricercatore, ricordo chiaramente di essermi trovato talvolta in imbarazzo quando, conversando con colleghi di discipline non giuridiche, faticavo molto a spiegare loro concetti e istituti giuridici che costituivano fondamentali presupposti logici del mio ragionamento. Era particolarmente viva, e altrettanto urticante, insomma, la sensazione di non riuscire ad intenderci e sarei pronto a scommettere che, con ogni probabilità, anche i miei interlocutori abbiano avvertito lo stesso disagio. Però io da quelle conversazioni ho imparato molto e, chissà, forse anche a quei miei colleghi è successa la stessa cosa. Oggi mi sentirei di dire che, tra i tanti studiosi che partecipano a questa odierna riflessione, il problema non si pone. Pur provenendo da diverse realtà disciplinari riusciamo perfettamente a comprenderci e ciò significa che il dialogo, aperto qualche decennio fa, ha già dato frutti importanti. Quando nel preparare la tesi di laurea mi confrontai per la prima volta con autori quali Paolo Pombeni o Raffaele Romanelli, sco-

prii con stupore che non solo le categorie giuridiche potevano essere perfettamente comprese anche da chi giurista di formazione non è, ma scoprii anche che tali categorie si arricchivano, nei saggi di quegli autori, di sfumature e di significati nuovi, difficili da reperire nelle riflessioni della dottrina giuridica. In fondo, questa, mi pare l'anima della storia costituzionale e anche la cifra fondamentale dello studioso che intende frequentarla: riuscire cioè ad imparare nuovi *Begriff*, appartenenti ad altri linguaggi, per poi accoglierli ed inserirli nel proprio, allo scopo di descrivere e di interpretare criticamente l'assetto ordinamentale della *res publica*, le sue trasformazioni e i processi che li hanno originati. Posta in questi termini, pertanto, l'appartenenza o meno a questo campo disciplinare si risolverebbe in una semplice – ma non per questo irrilevante – questione di reciproca comprensione: possiamo ascrivere alla storia costituzionale ogni riflessione sul tema capace di esprimersi e di farsi intendere anche al di fuori del proprio specialistico ambito disciplinare di provenienza.

4. *Del metodo e dell'insegnamento della storia costituzionale*

Corre l'obbligo, accingendoci a chiudere questa breve riflessione, di spendere almeno alcune parole su altre due importanti questioni emerse durante il seminario maceratese dello scorso anno che, di questa pubblicazione, costituì la premessa. Si tratta della questione della metodologia da adottare nello studio della storia costituzionale e, in seconda battuta, del-

la questione relativa all'insegnamento di quest'ultima. Sono due aspetti strettamente collegati l'uno con l'altro e che pertanto ben si prestano ad essere trattati assieme.

Sotto il primo profilo, in verità, molto si è già detto. Se la possibilità di individuare il campo della storia costituzionale passa infatti dalla messa a punto di una comune lingua franca, ciò presuppone anche l'esistenza di una disponibilità ad ibridare le proprie metodologie di indagine. Vi è però una questione che attraversa trasversalmente ogni lavoro di ricerca storiografica e che tende a riproporre, con una certa frequenza, una presunta dicotomia metodologica sulla quale vale la pena spendere qualche parola. Ci si riferisce al crinale che separerebbe chi predilige un lavoro di archivio, centrato sull'analisi delle fonti e chi preferisce invece un approccio maggiormente modellizzante, orientato a fornire quadri interpretativi d'insieme. Se non vado errato, nel seminario maceratese dello scorso anno, questa distinzione venne brillantemente sintetizzata nella formula dicotomica *filologi vs. filosofi*. La sintesi è brillante, ma la distinzione lo è molto meno. Perché è indubbio che essa possieda una sua capacità evocativa, ma non mi pare dotata di una altrettanto efficace capacità descrittiva. Quanto si intende affermare è che è tutto sommato semplice ascrivere questo o quel saggio al primo o al secondo indirizzo, perché, in base alla diversa sensibilità dell'autore, ogni lavoro è più portato ad evidenziare la parte filologica rispetto a quella filosofica, o viceversa. Ma si tratta per l'appunto di una diversità di accenti, di un peculiare e personalissimo bilanciamento che porta ad enfatizzare una

dimensione piuttosto che l'altra. Quanto però è importante sottolineare è che non ci troviamo di fronte a due differenti indirizzi metodologici; per il semplice motivo che nessuno dei due potrebbe bastare a sé stesso. Nessuna ricostruzione modellizzante potrebbe infatti fondarsi su qualcosa di diverso dalle fonti, pena il rischio di perdere ogni aggancio con la realtà e, con esso, probabilmente anche il carattere della scientificità. Ma d'altro canto neppure la più accurata attività di interpretazione delle fonti può bastare a sé stessa, pena questa volta il rischio di ridursi ad autoreferenziale sfoggio di erudizione. Se i modelli interpretativi non possono dunque essere elaborati se non partendo dalle fonti, l'interrogazione di queste ultime non può al tempo stesso esimersi dallo sfociare in un discorso significativo sul contesto.

Il motivo per cui si è scelto di affrontare questo tema in relazione all'insegnamento della materia è che se esiste un ambito capace di mettere in evidenza l'assoluta necessità di tenere assieme approccio filologico e approccio filosofico, quello è certamente lo spazio della didattica. Come è noto, l'incontro degli studenti con le fonti è un momento particolarmente delicato e denso di fascino. La fonte porta sempre con sé un alone di mistero; è un portale di accesso capace di condurre nelle profondità del tempo storico oggetto dell'indagine; e promette di disvelare segreti a chi saprà interrogarla. Mai come in questo momento il docente assume il ruolo di mentore, essendo chiamato a fornire ai ragazzi il bagaglio di conoscenze necessario a svelare il mistero, permettendo così loro di confrontarsi criticamente con i processi storici. Una delle cose più im-

portanti (e forse anche più difficili) da insegnare in questo frangente è che interrogare le fonti non equivale però a risolvere un enigma. Il motivo per cui gli studenti non sono novelli Edipo di fronte alla Sfinx che proteggeva le mura di Tebe è che le fonti storiche non forniscono un'unica risposta corretta, non essendo custodi di una sola verità. Possono invece disvelarne una molteplicità, in funzione delle domande che si deciderà di rivolgere loro. Interrogare le fonti dunque presuppone un atto di libertà dell'interprete, ma questi – per esercitare una scelta consapevole – non può che muovere da una determinata interpretazione del contesto. E ciò – si badi bene – è sempre vero, anche quando l'interpretazione non viene esplicitata. Conviene dunque esplicitarla, specialmente quando la si propone agli studenti. E tanto più chiaramente lo faremo, più l'interpretazione proposta cioè sarà costruita attorno ad un'idea forte, tanto più semplice sarà scegliere le domande da rivolgere alle fonti storiche. Si spiega così la fortuna di un approccio modellizzante⁹, le cui potenzialità peraltro vanno ben al di là della mera utilità didattica. Occorre però intendersi sui termini. Modellizzare non significa infatti effettuare una mera opera di semplificazione; significa piuttosto adottare un determinato punto di vista (determinato e dunque opinabile) e, alla luce di questo, interpretare il contesto per scegliere le domande da rivolgere alle fonti. Proprio il confronto dialettico con gli studenti, peraltro, rappresenta un banco di prova formidabile per testare l'adeguatezza del quadro interpretativo (o del modello se si preferisce), perché nessuno meglio della platea dei discenti è in grado di restituire al docente un quadro limpido

dei punti di forza e dei punti di debolezza della propria riflessione. Ciò naturalmente presuppone che esista quella relazione virtuosa tra ricerca e didattica, basata sull'idea che il docente sia messo nelle condizioni di poter restituire a lezione gli esiti delle proprie indagini. Sappiamo che non sempre ciò è possibile, ma sappiamo altrettanto bene quanto sia importante tendere all'obiettivo.

Sia consentito concludere, dopo queste brevi considerazioni su metodologia e didattica, con una chiosa consuntiva sulla metodologia della didattica, una crasi utile a chiudere il cerchio di questo ragionamento. Se la storia costituzionale è davvero quel meticcio luogo di incontro di cui si è parlato nelle pagine precedenti, infatti, è piuttosto evidente che la peculiare natura di questo campo di ricerca debba riflettersi anche sul modo di insegnarla. Il che di per sé dovrebbe essere considerazione sufficiente a sconsigliare un approccio didattico alla storia costituzionale di tipo monocorde, che la priverebbe di quella ricchezza sinfonica che ne rappresenta invece la cifra essenziale. Ancora una volta, a venire in evidenza è proprio la questione del linguaggio. Se per studiare la storia costituzionale abbiamo messo a punto un determinato *Sabir*, in definitiva, è in questa stessa lingua franca che siamo chiamati a rivolgerci ai nostri studenti: gli studenti di diritto (ma lo stesso immagino possa accadere e accada negli altri ambiti disciplinari) sono così invitati – e in genere aderiscono all'invito più che vo-

lentieri – ad aprirsi a considerazioni sociologiche, a conoscere la storia politica, ad irrobustire la loro preparazione filosofica. Non solo. Prima che nelle Università italiane si diffondesse il *must* della cosiddetta *didattica innovativa*, nella nostra materia si era già fatto largo l'utilizzo di fonti meno convenzionali ma estremamente utili, come quelle provenienti ad esempio dal mondo delle arti¹⁰. È un primato, credo, che possiamo a buon diritto rivendicare. Tornando alla condivisione delle proprie esperienze, per spiegare ad esempio quanto la società ottocentesca fosse permeata di positivismo filosofico (e per capire dunque quanto autentica e profonda fu la «crisi di fine secolo»¹¹ nella quale sprofondò), nulla più dell'ostentata e per certi versi cieca esibizione di fiducia contenuta nel balletto *Excelsior*¹² mi è parsa adeguata ad esprimerlo. E allo stesso modo, dovendo spiegare agli studenti l'insufficienza del principio di eguaglianza formale, nessuna fonte risulta più efficace delle poche righe con le quali Anatole France, nel suo romanzo *Il giglio rosso*¹³, ne demolisce clamorosamente la portata egualitaria. Sono solo due esempi, in fondo anche piuttosto banali; però testimoniano molto bene le straordinarie potenzialità del nostro *Sabir* e, al tempo stesso, illustrano plasticamente quella che possiamo ritenere la nostra principale vocazione: considerare cioè ogni esperienza costituzionale – per continuare ad adoperare una metafora artistica – non come un bassorilievo, ma come una scultura a tutto tondo.

¹ In una prima fase l'attenzione dei cultori del diritto costituzionale è stata infatti comprensibilmente attratta dalle dimensioni più tecniche del problema: per capirsi, quelle inerenti al funzionamento interno degli algoritmi, alle logiche seguite dall'intelligenza artificiale (ammesso sia dato conoscerle appieno), alla trasmissione dei dati, alle responsabilità connesse alla loro gestione. Il che, a pensarci, è abbastanza ovvio, perché si tratta di aspetti indispensabili ad un'adeguata comprensione del fenomeno. È tuttavia ragionevole immaginare che, in un futuro assai prossimo, questi attualissimi processi di trasformazione avranno bisogno di essere ricollocati sulla linea del tempo, nella convinzione che solo contestualizzandoli all'interno delle traiettorie di sviluppo del pensiero costituzionalistico sia possibile maturare un'idea degli scenari futuri che si vanno disegnando.

² M. Fioravanti, *Sulla storia costituzionale* in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, I/2010, pp. 29-32.

³ Ivi, pp. 29-30.

⁴ Ivi, p. 31.

⁵ M. Fioravanti, *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 7.

⁶ Fioravanti, *Sulla storia costituzionale*, cit., p. 30.

⁷ Cfr. G. Cifoletti, *La lingua franca barbaresca*, Roma, il Calamo, 2011².

⁸ Sull'impatto dei Corsari sulle coste italiane e sulle testimonianze notarili giunteci al proposito, con particolare riguardo alle procedure di riscatto dei prigionieri, si veda l'interessante volume *Corsari e riscatto dei Captivi*, Milano, Giuffrè, 2010, a cura di V. Piergiovanni.

⁹ L'esempio più mirabile di questo approccio resta, a mio parere, il volume di M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2014, poi successivamente ampliato in Id., *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali, le forme di governo, le Costituzioni del Novecento*, Torino, Giappichelli, 2021.

¹⁰ Non è un caso che – nelle Scuole di Giurisprudenza – siano stati gli storici del diritto i primi a frequentare con una certa assiduità quel nuovo spazio di ri-

cerca che, nato dall'espressione anglosassone *Law and Literature*, si è poi espansa in un più generale *Law and Art*, e che adesso trova anche un eccellente riferimento editoriale nella Rivista *LawArt. Rivista di Diritto, Arte e Storia*, nata nel 2020 e pubblicata da Giuffrè e disponibile online in *open access*.

¹¹ Il riferimento è ovviamente a L. Mangoni, *Una crisi di fine secolo. La cultura italiana e la Francia tra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985.

¹² Excelsior è un "gran ballo" scritto da Luigi Manzotti su musiche di Romualdo Marengo che debuttò alla Scala di Milano nel febbraio 1881. Sull'autore, si veda C. Celi, *Luigi Manzotti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, vol.69 (2007), ora disponibile anche online.

¹³ A. France, *Le lys rouge*, Paris, Calmann-Lévy, 1894.

La storia costituzionale nei corsi di Storia delle istituzioni politiche all'Università di Sassari

FRANCESCO SODDU

Nella lettera di invito al seminario da cui origina questo volume, Luigi Lacchè notava che la storia costituzionale «è un terreno di ricerca fecondo e innovativo» anche perché «punto di intersezione tra saperi diversi». E richiama il ruolo che il «Giornale di storia costituzionale» ha saputo svolgere per mettere a fuoco aspetti metodologici e contenuti, ricordando anche quanto scritto (con Roberto Martucci) nell'introduzione del primo numero del 2001, ricorrendo all'immagine del *politico*. Ogni suo elemento, scrivevano, «esiste in piena autonomia, [ma] è solo dalla connessione delle singole parti che scaturisce la polifonia dell'insieme». Dunque, una storia d'insieme, una storia fatta di storie, inevitabile terreno d'incontro, di confronto e di contaminazione. Sempre Lacchè, in un contributo nel ventennale della rivista, ricordava un'efficace espressione di Paolo Colombo: «Lo storico delle istituzioni mette a fuoco la predella che si preoccupa del funzionamento del potere

politico»¹. Si potrebbe dire, il funzionamento concreto delle istituzioni.

La storia delle istituzioni ha certamente delle componenti ascrivibili alla storia costituzionale. Non si esaurisce però nelle prospettive e nei temi di quest'ultima, e viceversa. È anch'essa, come la storia costituzionale, terreno di incontro, luogo di confine, di scambi e contaminazioni.

Provo, seguendo il focus «pedagogico» evocato dagli organizzatori, a dare delle indicazioni per rispondere agli interrogativi: Chi insegna la storia costituzionale? Come ed a chi si insegna? Premetto che non ho mai avuto un incarico di insegnamento con quella denominazione. Il mio intento, perciò, è di mostrare le tracce dei temi propri della storia costituzionale che si possono trovare negli insegnamenti di Storia delle istituzioni politiche e che a me sembrano numerose e significative. Lo farò descrivendo un caso specifico: quello dell'Università di Sassari, nell'arco temporale che mi ha visto tra i soggetti che hanno ricoperto incarichi di insegnamento in quel settore.

Ho iniziato, nell'a.a. 1998/1999, con l'affidamento di un corso di Storia delle istituzioni parlamentari. Una materia opzionale nel corso di laurea in Scienze politiche, che intendeva (riporto quanto indicato nella *Guida alla Facoltà di Scienze politiche*, Università degli studi di Sassari A.A. 1998/1999) sviluppare «i temi relativi alle istituzioni rappresentative nello Stato costituzionale, avendo un'attenzione privilegiata alle vicende del Parlamento italiano». Per gli studenti non frequentati indicavo i testi di Carlo Ghisalberti, *Storia costituzionale italiana 1848-1924*, Roma-Bari, Laterza, 1994; di Nicola Antonetti, *Gli invalidi della Costituzione. Il Senato del Regno 1848-1924*, Roma-Bari, Laterza, 1992 e il saggio di Stefano Merlini, *Il governo costituzionale*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma, Carocci, 1995. Non mi pare inutile, anche per il nostro ragionamento, ricordare questi elementi della concreta esperienza degli insegnamenti di storia delle istituzioni politiche, che mostrano visibilmente il legame con la storia costituzionale. Lo confermano anche i testi adottati per l'esame. Quegli elementi, come si vedrà, segnalano – almeno nel caso di Sassari – una certa continuità ma anche i tentativi di messa a punto di un programma di studi adeguato non solo allo sviluppo della ricerca storiografica ma anche alle esigenze poste dalla riforma degli ordinamenti universitari (con esiti, devo riconoscerlo, non sempre soddisfacenti).

In quell'anno accademico (1998/1999), il nostro corso di laurea prevedeva anche (sarebbe più corretto dire soprattutto) l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche (materia obbligatoria nell'indirizzo politico-amministrativo e in quel-

lo storico politico), affidato ad Antonello Mattone; e l'insegnamento di Storia dell'amministrazione pubblica (materia obbligatoria nell'indirizzo politico-amministrativo), affidato per supplenza a Saverio Carpinelli (da quando Guido Melis, che ne era il titolare, si era trasferito all'università di Siena nel 1991). Mattone adottava il testo di Nicola Matteucci, *Lo Stato moderno*, Bologna, Il Mulino, 1993 e, a scelta, il volume di Giuseppe Galasso, *Potere e istituzioni in Italia*, Torino, Einaudi, 1975 o quello di Guido Astuti *La formazione dello Stato moderno*, Torino, Giappichelli, 1967; e, a scelta dello studente, un testo tra Denis Richet, *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1998, Giuseppe Ricuoperati, *Le avventure di uno Stato "ben amministrato". Rappresentazioni e realtà nello spazio sabaudo tra Ancien Régime e rivoluzione*, Torino, Tirrenia stampatori, 1994, *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di Elena Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978, *Lo stato moderno*, a cura di Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera, vol. I, Bologna, Il Mulino, 1978. In parziale continuità con le indicazioni fornite nell'anno precedente quando ai testi di Galasso e Astuti erano, invece, affiancati i volumi di Charles H. Mc Ilwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna, Il Mulino, 1990 e Joseph H. Shennan, *Le origini dello Stato moderno in Europa*, Bologna, Il Mulino, 1976; per la "parte speciale" Mattone aveva indicato un volume a scelta tra Pierre Goubert, *L'ancien régime*, Milano, Jaka book, 1993, Italo Birocchi, *La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno*, Torino, Giappichelli, 1992, Giovanni Vergottini, *Lezioni di storia del diritto pubblico italiano*, Milano, Giuf-

frè, 1993), Perry Anderson, *Lo Stato assoluto*, Milano, Mondadori, 1980, Daniel Waley, *Le città repubblica dell'Italia meridionale*, Torino, Einaudi, 1980, Paolo Prodi, *Il sacramento del potere*, Bologna, Il Mulino, 1992, Frances A. Yates, *Astrea. L'idea di impero nel Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1990, Antonio I. Pini, *Città, Comuni, e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna, Clueb, 1986. Riporto questo lungo elenco di indicazioni bibliografiche perché mostra una scelta ricca ed articolata che consentiva agli studenti di approfondire diversi settori in cui si sviluppava l'oggetto del corso di Storia delle istituzioni politiche e che, per molti versi, rimandano anche alla storia costituzionale.

Nella Guida per il 1998/1999 non compare il programma di Storia dell'amministrazione pubblica che presumo fosse in continuità con quanto Carpinelli aveva indicato nell'a.a. precedente (e confermato negli anni successivi): Guido Melis, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna, Il Mulino, 1996 ed un testo tra Sabino Cassese, *Questione amministrativa e questione meridionale. Dimensioni e reclutamento della burocrazia dall'Unità ad oggi*, Milano, Giuffrè, 1977, Dora Marucco, *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1996, Guido Melis, *La cultura e il mondo degli impiegati*, in *L'amministrazione centrale* a cura di S. Cassese, Torino, UTET, 1984, Raffaele Romanelli, *Centralismo e autonomie*, nel già ricordato volume *Storia dello Stato italiano*, a cura dello stesso Romanelli. Per questo insegnamento il legame con la storia costituzionale può sembrare meno evidente, ma in realtà la configurazione e il ruolo svolto dagli apparati amministrativi – al centro come in periferica – furono fortemente condizio-

nati dal quadro più generale dell'evoluzione degli equilibri tra i poteri dello Stato, e quindi inevitabilmente investono questioni che sono proprie della storia costituzionale².

Di entrambi, Carpinelli (ma sarebbe più giusto dire Melis) e Mattone, in tempi diversi, avrei, almeno in parte, raccolto il testimone. Del primo già con l'a.a. 2001/2002. Fu l'anno in cui fu messa in pratica la riforma degli ordinamenti universitari nota come 3+2. Nella Facoltà di Scienze politiche di Sassari furono attivati tre corsi di laurea triennale: Scienze politiche (classe 15), Scienze del governo e gestione delle risorse umane (classe 19), Scienze della comunicazione e giornalismo (classe 14). Furono attivati progressivamente, convivendo con il vecchio corso quadriennale (che fu, a sua volta, progressivamente dismesso).

Nel nuovo corso di laurea triennale in Scienze politiche l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche fu indicato come materia obbligatoria nel curriculum Istituzioni e politiche pubbliche e in quello in Studi sociologici e sistemi complessi (nel primo curriculum per 8 CFU, nel secondo per 4). A Scienze del governo fu previsto come materia obbligatoria (8 CFU) mentre nel corso di laurea in Scienze della comunicazione figurava, con 4 CFU, come materia alternativa a Storia delle relazioni internazionali (collocata al primo anno: un esperimento azzardato, che durò poco). La Storia dell'amministrazione pubblica, invece, fu indicata come materia nel corso di laurea in Scienze del governo e, da quell'anno, mi fu affidata. Era prevista come insegnamento obbligatorio per 4 CFU ma gli studenti potevano aggiungere anche un secondo modulo "facoltati-

vo" (era così anche per altri insegnamenti che lo prevedessero) con il quale potevano acquisire "crediti a scelta": sicché ad un primo modulo con lezioni dedicate allo sviluppo della pubblica amministrazione dall'Unità al secondo dopoguerra si poteva aggiungere un secondo modulo articolato in forma seminariale. Per conseguire 4 CFU indicai, come testi, quello di Melis, *La burocrazia*, Bologna, Il Mulino, 1998 e, a scelta, parti del già ricordato volume di Melis, *Storia dell'amministrazione italiana*, indicato nella sua interezza per chi volesse conseguire 8 CFU. Il corso di Storia delle istituzioni parlamentari restò come esame a scelta, organizzato anch'esso in due moduli: una parte generale ed una seminariale. Quest'ultima sviluppata con un'attenzione specifica alle fonti, in particolare gli atti parlamentari, che il Dipartimento di Storia di Sassari aveva acquisito in microfilm (sia la serie *Discussioni* che quella *Documenti*, dal Parlamento subalpino fino alle prime legislature del Parlamento repubblicano).

Gli anni successivi furono caratterizzati, a Sassari come credo anche nelle altre sedi, da una faticosa messa a punto del nuovo sistema, con modifiche che causarono "aggiustamenti" nell'offerta formativa destinati, inevitabilmente, a creare qualche disagio e forse anche un po' di confusione tra gli studenti (e, probabilmente, anche tra i colleghi meno addentro alle regole che quella modifica di sistema comportava). Sicché, per esemplificare quella fase attraverso il caso sassarese, nell'a.a. 2003/2004, mentre restava operativo il quarto anno della vecchia laurea in Scienze politiche (con l'insegnamento di Storia dell'amministrazione pubblica), nel nuovo ordinamento triennale si spe-

rimentava anche una certa fantasia volta a conservare la pluralità della precedente offerta formativa cercando però di mantenere il numero degli esami contenuto. Comparvero, così, nel corso di laurea in Scienze politiche (curriculum Istituzioni e politiche pubbliche) l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche nell'età moderna e contemporanea da 10 CFU, costituito da due moduli (il primo, 8 CFU, affidato a Mattone, che verteva sui temi relativi alla formazione dello Stato moderno, dalle istituzioni feudo-vassallatiche alle monarchie nazionali e all'assolutismo fino al processo di costituzionalizzazione nell'età della rivoluzione francese; il secondo, 2 CFU, con il quale avrei coperto, in estrema sintesi, i passaggi fondamentali relativi alle istituzioni politiche nei secoli XIX-XX). Nel curriculum Studi sociologici e sistemi complessi figurava un originale Storia contemporanea + modulo di Storia delle istituzioni parlamentari (8+4 CFU), destinato ad essere presto dismesso. Nel corso di laurea in Scienze dell'amministrazione era invece previsto l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche e dell'amministrazione pubblica, 12 CFU (il primo modulo era quello da 8 CFU affidato a Mattone, mentre in quello da 4 avrei analizzato in particolare le vicende dell'amministrazione pubblica italiana tra Otto e Novecento). Mattone mantenne alcuni dei testi che aveva adottato negli anni precedenti, specie nelle letture a scelta (i volumi di Mc Illwain, Anderson, Matteucci, Ricuperati), che si aggiungevano al testo di Richet e al volume di Gian Giacomo Ortu, *Lo Stato moderno* (Roma-Bari, Laterza, 2001), questi ultimi previsti come obbligatori. Per quel che riguarda i moduli che mi erano affidati, in un caso (2

CFU) indicavo i saggi di Stefano Merlini, *Il governo costituzionale*, di Paolo Pombeni, *La rappresentanza politica*, di Raffaele Romanelli, *Centralismo e autonomie*, di Guido Melis, *L'amministrazione*, nell'ormai più volte citato volume *Storia dello stato italiano dall'Unità ad oggi*; ai quali, nel modulo da 4 CFU, aggiungevo due capitoli a scelta del volume di Melis *Storia dell'amministrazione italiana*. Dei saggi di Merlini e Pombeni mi servivo anche per l'indicazione dei testi dell'esame di Storia delle istituzioni parlamentari, per il quale aggiungevo alcuni saggi dal volume *Il Parlamento. Storia d'Italia. Annali 17*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 2001. Per coloro che volevano conseguire 8 CFU erano previsti il testo già ricordato di Ghisalberti ed una parte di quello di Umberto Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana*, Bologna, Il Mulino, 1989. Sull'utilità di un uso contestuale di questi due ultimi volumi avrò modo di tornare.

Era un quadro destinato in parte a chiarirsi e in parte a complicarsi ulteriormente quando si aggiunsero anche le lauree specialistiche. Nell'a.a. 2005/2006 l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche dei due corsi triennali fu ridotto, passando rispettivamente da 10 a 8 e da 12 a 10 CFU. A pagare il prezzo della riduzione dei CFU fu il modulo affidato a Mattone che passò da 8 a 6. Per l'esame indicò i volumi di Ortu e Matteucci, già adottati in passato, cui si aggiunse il testo di Raul Van Caenegem, *Il diritto costituzionale occidentale*, Roma, Carocci, 2003, oltre al saggio di Vicens Vives, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, nel già ricordato volume *Lo Stato moderno* a cura di Rotelli e Schiera. Nel corso di Storia delle istituzioni parlamentari introdussi, in al-

ternativa ai testi indicati precedentemente il volume di Roberto Martucci, *Storia costituzionale italiana*, Roma, Carocci, 2002. Le variazioni (parziali) dei testi adottati ribadirono il rapporto dei corsi di storia delle istituzioni politiche con la storia costituzionale.

Nella laurea specialistica in Scienze politiche (classe 70/s) furono previsti l'insegnamento di Storia delle istituzioni europee e americane, 4 CFU, nel curriculum di Studi europei e internazionali³; e quello di Storia delle istituzioni politiche e dell'amministrazione (corso avanzato), 6 CFU, nel curriculum in Amministrazione e politiche pubbliche. Furono assegnati unitariamente a me e a Mattone, senza distinzione di moduli (o almeno così risulta nella *Guida alla Facoltà* di quell'anno, da cui ricavo queste informazioni), come era invece avvenuto fino ad allora. Adottammo per il primo insegnamento il già ricordato volume di Raul Van Caenegem (mostrando, in questo caso, una certa difficoltà nell'individuare una netta cesura con il percorso triennale), completato da un testo a scelta fra Giuseppe Floridia, *La costituzione dei moderni* Torino, Giappichelli, 1991 e Giorgio Rebuffa, *Costituzioni e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 1990⁴; per il secondo, invece, il libro di Luca Mannori e Bernardo Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001. Era una scelta adatta alla logica del secondo livello della formazione accademica.

Negli anni successivi il quadro che ho appena descritto doveva ulteriormente variare anche in virtù della modifica degli ordinamenti conseguente al D.M. 270 del 2004. Quella riforma, che entrò in vigore nell'a.a. 2008/2009, indusse la Facol-

tà di Scienze politiche di Sassari, da un lato, a ridurre il numero dei corsi di laurea triennali, sicché si varò un corso interclasse di Scienze della politica e dell'amministrazione, rispondente alle nuove classi L-16 (Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione) e L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali), con due curricula (Amministrazione e politiche pubbliche; Politica e relazioni internazionali) che dovevano in qualche modo raccogliere l'eredità dei due corsi di laurea precedenti (in Scienze politiche e in Scienze dell'amministrazione). Dall'altro, la Facoltà decise di istituire due corsi di laurea magistrale: Politiche pubbliche e Governance (Classe LM-62 Scienze della politica); e Comunicazione e pubbliche amministrazioni (interclasse: LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni), nei quali era più evidente l'innovazione rispetto ai precedenti corsi di laurea specialistica.

Nella laurea triennale l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche era previsto al terzo anno di uno dei due curricula (Amministrazione e politiche pubbliche), per 9 CFU. L'organizzazione del corso, in due moduli (il primo fu affidato ad Annamari Nieddu, che prese il posto di Mattone)⁵, confermava sostanzialmente l'impianto sperimentato negli anni precedenti anche nei testi indicati per la preparazione dell'esame. Tale sarebbe rimasto anche quando (nell' a.a. 2019/2020) quel corso di laurea interclasse sarebbe stato disattivato a favore di un nuovo corso in Scienze politiche (classe L-36), attualmente in vigore. In quest'ultimo si prevedono due indirizzi (politico-amministra-

tivo e politico-internazionale: uno schema che tende a confermare la struttura fondamentale dell'offerta formativa degli anni precedenti), nel primo dei quali figura la Storia delle istituzioni politiche. La continuità è confermata dalla struttura in due moduli ed anche dai testi adottati: per il primo, anche in questo anno accademico (2023/2024) Nieddu ha indicato una parte del libro di Matteucci ed una parte di quello di Van Caenegem. Per il secondo ho confermato i saggi dal volume *Storia dello Stato dall'Unità ad oggi*, che continuo a trovare lo strumento più convincente (nonostante sia da tempo fuori commercio), cui ho aggiunto i saggi di Livio Antonielli, *Le istituzioni dell'età napoleonica*; di Daniela Novarese, *Le istituzioni politiche della Restaurazione*; di Marco Meriggi, *Dal liberalismo alla democrazia (1848-1914)*; di Isabella Rosoni, *Le istituzioni politiche coloniali*; di Chiara Giorgi, *Le istituzioni del welfare*; di Antonella Meniconi, *Le istituzioni politiche del totalitarismo: Italia, Germania, Unione Sovietica*, in *Storia delle istituzioni politiche*, a cura di M. Meriggi e L. Tedoldi, Roma, Carocci, 2014.

Quest'ultimo volume è indicato (per intero) per la preparazione dell'esame di Storia delle istituzioni politiche che dall'a.a. 2018/2019 è stato inserito (per 6 CFU) anche nel corso triennale in Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione (L-20) che ha raccolto l'eredità del precedente corso di laurea in Scienze della comunicazione (dove l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche, invece, non era previsto). Quest'ultima esperienza mi ha confermato le difficoltà di adattare le tematiche proprie di un corso di storia delle istituzioni agli interessi e alle competenze di una comunità studentesca come quella dei corsi di laurea in

scienze della comunicazione, che avevo già sperimentato in un corso di laurea magistrale, quello in Comunicazione e pubbliche amministrazioni, su cui è utile spendere qualche parola.

In effetti, come accennato, la riforma degli ordinamenti del 2008 aveva interessato anche le lauree magistrali, con modifiche più significative di quanto non fosse accaduto per le lauree triennali. Al momento della sua istituzione, nella laurea magistrale in Politiche pubbliche e governance l'insegnamento di Storia delle istituzioni politiche (corso avanzato), affidato a Mattone, era previsto come esame in alternativa a Storia economica (da 9 CFU): a testimonianza delle difficoltà che queste modifiche ordinamentali incontravano nel conciliare l'innovazione nell'offerta formativa con la tutela del pluralismo degli insegnamenti già esistenti e – problema non secondario – con l'esigenza di collocare adeguatamente le risorse umane disponibili. Con l'a.a. 2012/2013 quell'insegnamento fu sostituito da Storia della pubblica amministrazione, previsto come esame obbligatorio da 9 CFU. L'insegnamento, che mi fu affidato, restò anche nel nuovo impianto che, dal 2016/2017, lo prevede in alternativa a quello denominato «Alle origini dell'Europa unita» (affidato ad una compianta collega di storia contemporanea, Susy Trova). Quest'ulteriore aggiustamento rispondeva alla necessità di garantire, con una serie di coppie di esami in alternativa tra loro, una flessibilità del piano di studi che consentisse agli studenti un maggior margine di scelta nel definire il proprio percorso formativo. Il testo indicato per la preparazione dell'esame restò quello di Mannori e Sordi, già ricordato.

Per la laurea in Comunicazione e pubbliche amministrazioni, al momento dell'istituzione si prevedeva, invece, che lo studente dovesse sostenere due esami fra Analisi delle politiche urbane, Storia della pubblica amministrazione, Teorie del linguaggio e della mente. Ma già nell'a.a. 2010/2011 l'insegnamento di Storia della pubblica amministrazione fu indicato come esame obbligatorio da 9 CFU. L'insegnamento fu poi ridotto a 6 CFU in un riequilibrio formalizzato nell'a.a. 2013-2014, ma per le lezioni restò come modulo integrato nel corso da 9 CFU. Anche per questa ragione i testi indicati per la preparazione dell'esame furono il saggio di Luca Mannori e Bernardo Sordi, *Giustizia e amministrazione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma – Bari, Laterza, 2002 ed il volume di Melis, *Storia dell'amministrazione italiana*.

Ritorno così alle difficoltà, cui prima accennavo, che si possono incontrare (o almeno io ho incontrato) nell'adeguare i temi propri della storia delle istituzioni ai destinatari cui sono diretti. In questo caso le lezioni erano, infatti, impartite ad una classe che metteva insieme gli studenti dei due corsi di laurea magistrale. Si trattava di studenti che avevano un background spesso differente: quelli di Politiche pubbliche e governance provenivano prevalentemente dal corso triennale in Scienze della politica e dell'amministrazione; quelli di Comunicazione e pubbliche amministrazioni, invece, in buona parte dalla triennale di Scienze della comunicazione. I primi avevano buone nozioni di diritto (avendo tutti sostenuto Diritto privato e Diritto pubblico, e secondo l'indirizzo scelto, Diritto amministrativo e Diritto del lavoro o Diritto internazionale e dell'Unione eu-

ropea). Ma potevano contare anche sulle competenze e conoscenze assicurate dalle altre discipline del percorso “tradizionale” di Scienze politiche, utili per approcciarsi alle questioni che si potevano affrontare in un corso avanzato di Storia delle istituzioni politiche (qualunque fosse la denominazione adottata). Mi riferisco alle storie generali (moderna e contemporanea) e a quelle specialistiche (dalla Storia delle dottrine politiche, prevista per tutti al primo anno del corso di laurea triennale; a quelle specifiche secondo l’indirizzo scelto: rispettivamente Storia delle istituzioni politiche o Storia e istituzioni dell’Asia, previste al terzo anno); al secondo anno era previsto per tutti sia l’insegnamento di Scienza politica che di Filosofia politica. Le discipline politologiche erano completate con gli esami di Scienze dell’amministrazione o Relazioni internazionali, secondo l’indirizzo scelto. Non mancavano le discipline economiche (Economia politica, Politica economica, Statistica) e quelle sociologiche (Sociologia generale, al primo anno; e, in un indirizzo, Sociologia urbana). Questa formazione multidisciplinare era diversamente declinata nel corso di laurea in Scienze della comunicazione, dove le discipline giuridiche si limitavano a due esami (Elementi di diritto costituzionale e dell’organizzazione pubblica; Diritto dell’informazione); era previsto l’esame di Filosofia politica ma non quello di Storia delle dottrine né quello di Storia delle istituzioni politiche. Delle storie generali era prevista solo quella contemporanea. Naturalmente erano assai articolate le discipline sociologiche, specie quelle legate alla comunicazione. Sicchè, sia durante le lezioni che durante gli esami di profitto, queste differenze si rivelarono (per me

e per gli studenti) una complicazione talvolta di difficile soluzione. Con i frequentanti risolvemmo, in parte, adeguando il programma di studio con un modulo introduttivo che riprendeva le tematiche sviluppate nel corso previsto alla triennale di Scienze politiche; in parte, valorizzando l’attività seminariale che si svolgeva con una ricerca sulle fonti. Utilizzammo, per esempio, la raccolta di articoli ed indici (in fotocopia) di riviste (circa 150), non necessariamente specialistiche, relativi alla genesi e alla formazione degli istituti e delle discipline vigenti della Pubblica Amministrazione italiana e ai loro sviluppi tra Otto e Novecento, realizzata grazie a due contratti stipulati, negli anni 1989 e 1990, fra l’allora Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari e il CNR – Progetto finalizzato Pubblica Amministrazione, diretto da Sabino Cassese. I fascicoli contenenti quel materiale sono tuttora depositati presso la sede del Dipartimento di Storia. Gli studenti del corso dell’a.a. 2010/2011, grazie alla disponibilità di un altro docente del corso in Comunicazione e pubbliche amministrazioni – Luca Pulina, al quale era affidato l’insegnamento di Progettazione di ambienti tecnologici per la comunicazione – misero a punto un portale sperimentale, ARAP (archivio riviste sull’amministrazione pubblica), realizzato solo a scopo didattico, che aveva l’obiettivo di rendere possibile la consultazione degli articoli on line una volta digitalizzati. Si iniziò con una dozzina di testate (da «Acque e trasporti» a «Il rinnovamento amministrativo», da «L’Italia moderna» alla «Rivista delle comunicazioni»). Mi piace ricordare che quest’esperienza fu anche l’oggetto della tesi di laurea di una delle studentesse di quel corso, Nicole Pinna.

Un'altra studentessa, Laura Pandolfo, ora ricercatrice di Informatica presso il nostro ateneo, ha messo a frutto quell'esperienza anche successivamente. In qualche modo è stata infatti fonte di ispirazione per un saggio (*A domain ontology for historical research documents*), che Laura Pandolfo ha scritto con Giovanni Adorni, Marco Maratea, Salvatore Mura, Luca Pulina e il sottoscritto⁶. Lo ricordo anche perché mi pare una conferma della bontà dell'intuizione che aveva portato all'istituzione del corso di laurea in Comunicazione e pubbliche amministrazioni e delle sue potenzialità, per favorire occasioni di contaminazione tra saperi diversi.

Quel corso fu disattivato nell'a.a. 2017/2018 a causa, soprattutto, della disattivazione del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione (che aveva raccolto l'eredità della Facoltà di Scienze politiche dopo la riforma Gelmini) e la conseguente dispersione del suo corpo docente in diversi dipartimenti. I "suoi" corsi di laurea furono distribuiti tra il Dipartimento di Giurisprudenza (cui furono assegnati il corso di laurea triennale in Scienze della politica e dell'amministrazione e quello magistrale in Politiche pubbliche e governance: una sorta di ritorno alle origini, visto che il corso di laurea in Scienze politiche erano nato proprio nella Facoltà di Giurisprudenza nel 1972, prima di emanciparsi, come Facoltà autonoma, nel 1993). Al Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione fu assegnato il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione (l'unico che potesse adattarsi alle caratteristiche di quel Dipartimento).

Per completezza va segnalata un'ultima

modifica. Nell'a.a. 2019/20 il corso in Politiche pubbliche e governance avrebbe ceduto il passo ad un nuovo progetto, il corso di laurea magistrale in Scienze politiche e giuridiche per l'amministrazione: un corso interclasse delle classi LM-62 – Scienze della politica e LM/SC-GIUR – Scienze Giuridiche, con due diversi percorsi formativi: un indirizzo in "Innovazione e pubblica amministrazione" e uno in "Servizi giuridici per le amministrazioni". È stato immaginato come sbocco naturale della triennale di Scienze politiche (scegliendo di limitare i possibili sbocchi che può offrire quella laurea ad una formazione specialistica che guarda ad un settore specifico come l'amministrazione, sia pure in senso lato); ma anche come possibile scelta per i laureati del corso triennale in Scienze dei servizi giuridici (anche se questo intento non sembra, per ora, aver avuto successo: quei laureati sono attratti dalla laurea quinquennale in Giurisprudenza, alla quale accedono con il riconoscimento del percorso svolto nel triennio). L'insegnamento di Storia della pubblica amministrazione è previsto, in alternativa a quello in Etica pubblica e educazione alla legalità, per CFU 6, nel curriculum Innovazione e pubblica amministrazione. Il testo indicato per la preparazione dell'esame è il volume di Melis, *Storia dell'amministrazione italiana*, nella sua ultima edizione.

Il quadro dell'esperienza degli insegnamenti di Storia delle istituzioni politiche all'Università di Sassari mostra (forse inevitabili) incertezze nell'organizzazione dell'offerta formativa ma anche alcune costanti, negli obiettivi formativi dichiarati e in quelli ricavabili dall'indicazione dei testi da studiare, nelle quali è facile co-

gliere diversi aspetti collegati alla storia costituzionale.

Se penso ai temi che sviluppo nei miei corsi questa contaminazione risulta piuttosto evidente. Esempifico con tre casi: lo Statuto albertino; il Senato del regno; l'avvento del fascismo.

Il primo è un tema su cui mi soffermo sempre a lungo perché mi sembra uno di quegli argomenti nei quali si possono portare gli studenti a ragionare con (e da) punti di vista diversi su un tema complesso. Mi riferisco alla natura dello Statuto albertino ed alla sua funzione nell'equilibrio costituzionale. Nel ragionare di questi aspetti, a lezione richiamo un episodio che mi accadde qualche anno fa (nel 2000). In un convegno a Trento, organizzato da Gianna Manca e da Luigi Lacchè, feci una relazione in cui contestavo la tesi della flessibilità dello Statuto, seguendo le sollecitazioni che venivano in particolare da contributi di due giuristi di epoche diverse, Luigi Rossi e Alessandro Pace⁷. In quella occasione Maurizio Fioravanti intervenne nel dibattito introducendo una figura (il tavolo da biliardo) che mi colpì molto perché rende bene l'idea dei limiti e dei vincoli che lo Statuto poneva. I bordi del tavolo sono limiti rigidi ed invalicabili. Ma all'interno di quei confini, sul pannello verde in cui si sviluppa il gioco, i protagonisti possono realizzare soluzioni molto differenti, spesso inaspettate, assicurando un equilibrio "dinamico" tra i poteri dello Stato che si fondava su una forma di governo dualistico equilibrata, per usare un'altra espressione di Fioravanti⁸. È (quella del tavolo da biliardo) un'immagine efficace che credo aiuti gli studenti a memorizzare la complessità del problema, superando la lettura (predominante)

che finisce per esaurire il tema flessibilità/rigidità nella mera esistenza o meno di un procedimento aggravato per la modifica delle norme costituzionali. Suggerisco però agli studenti che, qualora in un concorso pubblico dovessero essere chiamati a rispondere su questo tema (rigidità/flessibilità), è più prudente non avventurarsi con quelle (complesse e in parte contraddittorie) argomentazioni e affidarsi invece all'opinione più tradizionale. Io stesso – confesso agli studenti – ho affinato negli anni (ed in parte modificato) le mie posizioni, convinto, da ultimo, dalla tesi avanzata da Romano Ferrari Zumbini sulla natura pattizia della costituzione del Regno di Sardegna⁹. Questa interpretazione emancipa la lettura delle vicende statutarie dai precedenti parametri di rigidità/flessibilità, consente di interpretarli in modo più elastico (mobile, direbbe Ferrari Zumbini). Gli studenti hanno così una pluralità di chiavi di lettura dalle quali confido possano ricavare la loro opinione (critica) su un tema complicato e complesso.

Sempre al tema dello Statuto è legato un altro ragionamento che sviluppo a lezione utilizzando le letture, per certi versi contrapposte, che forniscono i testi di due autori che ho già avuto modo di ricordare: la *Storia costituzionale d'Italia* di Carlo Ghisalberti ed il *Profilo di storia costituzionale* italiana di Umberto Allegretti. In breve, mentre per quest'ultimo la classe dirigente che guidò la stagione costituente si appiattì in un atteggiamento di passiva recezione di modelli stranieri che avrebbe impedito la piena maturazione di una strada autonoma e più attenta alle istanze democratiche, per Ghisalberti, invece, il ruolo del movimento liberale va giudicato

positivamente: l'opera di ricezione dei modelli stranieri si svolse all'insegna di una mediazione consapevole, fu cioè una scelta soppesata e razionale. Questa contrapposizione interpretativa interessa anche altri aspetti della ricostruzione delle vicende costituzionali. È il caso dei proclami di Moncalieri con i quali il sovrano ventilò, a più riprese, la possibilità di revocare la costituzione. Come è noto, nel 1849 tra il governo moderato e la maggioranza democratica della Camera dei deputati si svolse un prolungato braccio di ferro in merito al trattato di pace con l'Austria che provocò il reiterato scioglimento anticipato e le conseguenti elezioni a gennaio, poi a luglio, infine a dicembre. Nelle due ultime occasioni il sovrano si rivolse agli elettori per invitarli a considerare che «l'Europa minacciata nella sua esistenza sociale, è costretta a scegliere tra questa e la libertà», concludendo: «sta in voi, nel vostro senno [...] non rendere la libertà impossibile, né impraticabile lo Statuto» (primo proclama di Moncalieri). A novembre un intervento più determinato (secondo proclama) con il quale il sovrano rivendicava alla Corona la prerogativa di esercitare, secondo lo Statuto, il diritto di «dichiarare la guerra e di fare i trattati di pace» (art. 5) e invitava gli elettori ad eleggere un'assemblea più responsabile in modo da «salvare lo Statuto e il paese dai pericoli che lo minacciavano», aggiungendo: «se gli elettori mi negano il loro concorso, non su me ricadrà la responsabilità del futuro; e dei disordini che potessero avvenire non avranno a dolersi di me, avranno a dolersi di loro». L'episodio – faccio notare agli studenti – è stato valutato in modo diverso: un vero e proprio colpo di stato, un'illegittima e incostituzionale forzatura della libertà degli

elettori (secondo Allegretti); un inevitabile e ragionevole intervento per salvare il paese e le stesse istituzioni rappresentative (secondo Ghisalberti). Anche in questo caso li incoraggio a maturare una propria opinione, a non accontentarsi di una sola lettura, a diffidare dell'infallibilità del manuale (ed anche di quella del docente).

Il secondo esempio è quello del Senato del regno. Anche su questo tema cerco di accompagnare gli studenti a ragionare criticamente sulla interpretazione in genere fornita sull'argomento. Metto così in discussione quella che fornisce Meriggi nel saggio indicato per l'esame («ombre del passato» è il titolo del paragrafo in cui si occupa delle Camere alte). È una lettura che mi riprometto di completare e in parte “correggere” attraverso le pagine che Stefano Merlini dedica al Senato del regno nel paragrafo «Il bicameralismo e il problema del Senato» in uno dei saggi indicati per la preparazione dell'esame. A lezione, introduco gli studenti ai risultati degli studi più approfonditi (a cominciare dal già ricordato volume di Nicola Antonetti) e, soprattutto, li sollecito a verificare quelle opinioni con le indicazioni che forniscono le fonti, ora disponibili in gran numero, anche on line, grazie all'imponente lavoro realizzato dall'archivio storico del Senato. Se ne ricava un quadro meno scontato, più articolato di quanto non faccia pensare la lettura che tende a liquidare, a mio giudizio frettolosamente, il ruolo svolto dalla Camera vitalizia vuoi come appiattito in una funzione di mera conservazione, vuoi come secondario ed influente. Entrambi (la vocazione conservatrice e il ruolo secondario rispetto alla Camera elettiva) sono aspetti presenti ma che non sono in grado di spie-

gare, da soli, il ruolo che svolse il Senato nella storia d'Italia. È un tema, quello del Senato, che propongo anche agli studenti del corso di laurea in Comunicazione e professioni dell'informazione con i quali ho anche provato a sviluppare un ragionamento su come si racconta il Parlamento: come quest'ultimo racconta sé stesso, come organizza la propria memoria; e come è raccontato dagli storici, dai politologi, dai mezzi di comunicazione, dalla letteratura. Provo a farlo anche in chiave comparata, utilizzando soprattutto l'esempio del parlamento inglese, sul quale il materiale disponibile on line è vario ed assai interessante, a cominciare dal sito dell'History of Parliament (<https://www.historyofparliamentonline.org/>) <24 ottobre 2024>.

Infine, il terzo caso, l'avvento del fascismo. Anche questo è un argomento nel quale il "tecnicismo" (se posso dir così) della storia costituzionale mi pare un elemento determinante per raccontare un evento contraddittorio e complesso. Agli studenti faccio notare come in merito all'avvento del fascismo si è discusso se esso sia fondato su un atto rivoluzionario (così per gli storici del regime) o piuttosto (come sostengono molti storici e giuristi antifascisti sulla scia di Gobetti) su un colpo di Stato monarchico-fascista. Io ritengo non sia stato né l'uno né l'altro. Era nelle prerogative costituzionali del sovrano («il Re nomina e revoca i suoi ministri»: art. 65 dello Statuto) attribuire l'incarico a Mussolini. E solo apparentemente la nomina del leader di un partito di esigua minoranza in Parlamento era in contrasto con i caratteri che era andata assumendo la nostra forma di governo "tendenzialmente" parlamentare (è un avverbio, quello utilizzato da Merlini, che

suggerisco agli studenti di memorizzare perché aiuta a descrivere le vicende del sistema politico istituzionale del Regno d'Italia). Del resto – ricorda lo stesso Merlini – già sette anni prima il re aveva conferito l'incarico non al leader della maggioranza parlamentare, che era Giolitti, ma ad un – sia pur autorevole – parlamentare, Antonio Salandra, che garantiva al sovrano una maggiore sintonia di intenti, in particolare sulla scelta di far entrare l'Italia nel primo conflitto mondiale. Con queste considerazioni – avverto gli studenti – non intendo affatto attenuare le responsabilità del sovrano e le forzature (se non l'illegittimità) dei suoi comportamenti, a cominciare dal rifiuto di firmare il decreto per lo stato d'assedio richiesto dal governo Facta. Né, tantomeno, dimenticare la diffusa illegalità che accompagnò le vicende che portarono all'avvento del fascismo e quelle che ne seguirono. Ma queste forzature non diedero luogo ad una formale rottura della continuità costituzionale. Il primo governo Mussolini – ricordo agli studenti – fu un governo di coalizione (tra fascisti, popolari, democratico-sociali, liberali e nazionalisti) e fu votato a larga maggioranza dal Parlamento, dopo un discorso che – nota Martucci nel suo *Storia costituzionale italiana* – segnava un significativo strappo nella forma e nei contenuti, intimidatorio e irriverente nei confronti delle prerogative dell'istituto rappresentativo. Quel discorso – scrive Martucci – è una «sapiente miscela di bluff insurrezionale e d'investitura regia».

Questa apparente forzatura valoriale (tra il giudizio morale sugli avvenimenti che accompagnarono l'avvento del fascismo ed una valutazione "tecnica" che su questi si può argomentare) mi consente,

come del resto per gli altri due temi che ho evocato, di insistere con gli studenti sulla necessità di maturare un'intelligenza critica. Quanto più si riesce a raggiungere questo obiettivo tanto più credo si possa

essere soddisfatti per il ruolo che la storia delle istituzioni e la storia costituzionale possono svolgere nella formazione delle future classi dirigenti e, più in generale, di cittadini consapevoli.

¹ L. Lacchè, *Il «Giornale» e la sua storia costituzionale*, in «Giornale di storia costituzionale», 41, 2021, p. 13.

² Per completare il quadro degli insegnamenti ascrivibili al settore scientifico disciplinare di Storia delle istituzioni politiche attivi nel corso di laurea quadriennale in Scienze politiche di Sassari, va ricordato che Mattone era titolare dell'insegnamento di Storia delle istituzioni economiche e giuridiche della Sardegna. I testi consigliati per l'esame erano: il saggio di E. Besta *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in «Studi sassaresi», III, 1903-1904, il testo di B. Anatra, A. Mattone e R. Turtas, *L'età moderna dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, in *Storia dei sardi e della Sardegna*, vol. III, Milano, Jaka Book, 1989; il saggio di Mattone *Istituzioni e riforme nella Sardegna sabauda*, in *Dal trono all'albero della libertà*, Roma, Ministero per i beni culturale e ambientali, 1991.

Mi piace anche ricordare che in quel corso, come materia obbligatoria dell'indirizzo Storico-politico, uno storico del diritto come Mario Da Passano insegnava Storia delle codificazioni e, tra quelle che si chiamavano materie opzionali, Storia del diritto italiano. Entrambi gli insegnamenti sarebbero rimasti anche nel corso di laurea triennale che sarebbe stato avviato nel 2001: la prima come materia obbligatoria del curriculum Istituzioni e politiche pubbliche, la seconda come materia opzionale, resistendo (solo l'insegnamento opzionale) per un paio di anni alla prematura scomparsa di Da Passano, affidati alla sua allieva, Franca Mele. Oggetto del primo: la codificazione penale in Italia.

Per l'esame erano indicati alcuni capitoli del volume di G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, Il Mulino, 1976, cui Da Passano avrebbe aggiunto, negli anni successivi, il suo *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia*, Torino, Giappichelli, 2000. Oggetto del secondo, invece, le costituzioni della Rivoluzione francese e dell'impero. I testi consigliati: G. Floridia, *La costituzione dei moderni*, Torino, Giappichelli, 1991 e G. Rebuffa, *Costituzioni e costituzionalismi*, Torino, Giappichelli, 1990; in alternativa: M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne*, Torino, Giappichelli, 1991. A conferma di un terreno di confine e di interscambio tra le discipline che intercettano il tema della storia costituzionale.

³ Nell'a.a. 2006/2007 in quel curriculum si sarebbe sperimentato l'insegnamento di Storia delle istituzioni e del diritto internazionale (8 CFU). Mattone indicò i testi *Guerra*, a cura di C. Galli, Roma-Bari, Laterza, 2004, A. Mattone, P. Sanna, *Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell'Antico Regime*, Milano, Franco Angeli, 2007, oltre al consolidato volume di Matteucci, *Lo Stato moderno*. Nel curriculum Amministrazione e politiche pubbliche il corso fu denominato Storia della amministrazione pubblica (avanzato). Confermai il testo di Mannori e Sordi.

⁴ L'indicazione di questi testi sembrava quasi voler tenere vivo il legame con i temi che aveva saputo coltivare Da Passano, a conferma di quanto la storia costituzionale sappia essere luogo di confine, di condivisione e di scambio.

⁵ Nieddu raccolse il testimone di Mattone anche per l'insegnamento di Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna, per il quale continuò ad adottare il testo *La Carta de Logu nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Biorocchi e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza, 2004 (che lo stesso Mattone aveva adottato a partire dall'a.a. 2005/2006).

⁶ G. Adorni, M. Maratea, S. Mura, L. Pandolfo, L. Pulina, F. Soddu, *A domain ontology for historical research documents, in Artificial intelligence for cultural heritage*, ed. by L. Bordini, F. Mele, A. Sorgente, Newcastle on Tyne, Cambridge scholar publishing, 2016, pp. 25 ss.

⁷ Mi riferisco a L. Rossi, *La «elasticità» dello Statuto italiano*, in *Studi in onore di Santi Romano*, vol. 1, Padova, Cedam, 1940, pp. 25 ss.; A. Pace, *La causa della rigidità costituzionale*, Padova, Cedam, 1996 che richiamo nel mio *Lo Statuto albertino: una costituzione flessibile?*, in *Parlamento e costituzione nei sistemi costituzionali europei ottocenteschi*, a cura di A.G. Manca, L. Lacchè, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 425 ss.

⁸ M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990.

⁹ Di questa evoluzione ho dato atto nel mio *L'arca santa dello Statuto. Note sulla natura e l'uso della Carta costituzionale in età liberale*, in *Oltre l'Università. Storia, istituzioni, diritto e società Studi per Andrea Romano*, a cura di D. Novarese, E. Pelleriti, V. Calabrò, P. De Salvo, C. Trimarchi, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 387 ss.

La Storia costituzionale come materia di insegnamento universitario

GIUSEPPE MECCA

1. *Sui contenuti dell'insegnamento: una 'storia integrata' di fatti, dottrine, concetti e istituzioni*

La Storia costituzionale ha iniziato a prendere forma nell'Ottocento. Le università francesi, tedesche ed inglesi sono tra le prime a offrire corsi specifici sulla Storia costituzionale, concentrandosi sulla nascita dello Stato moderno, sulle prime costituzioni politiche e giuridiche. In Gran Bretagna, i primi studi storico-costituzionali si sono concentrati perlopiù sul funzionamento del sistema parlamentare. Le università di Oxford e Cambridge iniziarono a includere corsi di Storia costituzionale nei loro programmi di studio di diritto e scienze politiche, contribuendo a formare una nuova generazione di studiosi e giuristi.

Alla fine del XIX secolo, in Italia, le ricerche nel campo della storia costituzionale erano diffuse e oggetto di ampio interesse. Sono una prova, oltre alla *Storia costituzionale* di Arangio-Ruiz (1898), la

pubblicazione di due importanti collezioni di fonti: da un lato, *Le assemblee del Risorgimento*, promossa dalla Camera dei deputati in occasione dei cinquant'anni dell'unificazione (1911) e concepita da Camillo Montalcini; dall'altro, gli *Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831*, iniziati nel 1913 su iniziativa dell'Accademia dei Lincei, con il primo volume pubblicato nel 1917.

In quanto disciplina accademica la storia costituzionale ha tradizionalmente rappresentato uno dei due pilastri fondamentali, insieme alla storia dell'amministrazione¹, su cui si è costruita la storia delle istituzioni politiche². Marongiu sosteneva che «un ruolo di rilievo spetta a quella che si prefigge di collocare le istituzioni e gli altri fenomeni politici nel contesto storico e nell'insieme dei fatti sociali, in connessione con la struttura giuridica, politica e sociale delle collettività: cioè alla storia delle costituzioni o, utilizzando un'espressione più precisa e comprensiva, alla storia delle istituzioni politiche.

Ogni definizione è, in misura maggiore o minore, pericolosa»³. Se, per comprendere le istituzioni, la conoscenza del diritto è indispensabile, non si può però fare storia della società limitandosi esclusivamente all'analisi degli ordinamenti giuridici, ossia essenzialmente ai testi legislativi; l'indagine sulla funzione e applicazione delle norme diventa invece "essenziale" per lo storico delle istituzioni. Questa ricostruzione mirava indubbiamente a sottolineare le specializzazioni e a legittimare, a livello accademico, l'autonomia della storia delle istituzioni politiche.

A partire dagli anni Settanta del Novecento, la storia costituzionale ha conosciuto un rinnovato interesse. Oggi, si osserva come molte delle barriere disciplinari dell'epoca siano in gran parte cadute. Approcci e metodologie che un tempo erano distinti sono oggi in larga misura convergenti, con una crescente interscambiabilità di metodi e oggetti di ricerca, e la consapevolezza che il "costituzionale" debba essere declinato al plurale, favorendo l'incontro di prospettive diverse. In particolare, è ora possibile dire che la storia costituzionale si occupa dello studio delle costituzioni intese non solo come documenti scritti, ma anche come insieme di valori, mentalità, prassi, tradizioni e interpretazioni che ne derivano. Il termine "costituzione" evoca immediatamente l'idea di un *patto fondamentale*, che stabilisce i principi e i valori sui quali si fonda un ordine politico⁴. È molto più di un semplice documento legale: è il prodotto di un lungo processo storico che riflette le lotte, le aspirazioni e i compromessi di un corpo politico. Le costituzioni riflettono i valori e le aspirazioni delle società che le hanno create. Studiare la storia costituzionale

significa, dunque, esplorare le dinamiche del potere, i conflitti tra diverse forze sociali e politiche, e le modalità attraverso le quali queste forze hanno cercato di modellare le istituzioni in funzione dei loro obiettivi⁵.

Procedendo nel merito della questione, ritengo di poter affermare a ragion veduta che l'insegnamento della storia costituzionale non possa essere limitato alla semplice analisi dei principali testi normativi o alla descrizione del processo di formazione delle carte costituzionali. Un approccio simile risulterebbe di scarsa utilità, avvicinandosi più al mero 'collezionismo antiquario' che a un percorso formativo strutturato e scientificamente valido. Non ritengo inoltre che il dato cronologico sia di primaria importanza. L'estensione temporale dell'insegnamento, che potrebbe risalire fino alle costituzioni cetuali dell'età medievale, dipende sostanzialmente dalla sensibilità individuale di ciascun docente. Risultano parimenti validi tanto gli approcci di lungo periodo quanto i corsi a carattere monografico, che, per esempio, privilegiano lo studio delle costituzioni democratiche. Ciò che reputo fondamentale, tuttavia, è che l'insegnamento della storia costituzionale si sviluppi attraverso una combinazione equilibrata di fatti storici e accadimenti politici, dottrine giuridiche, concetti fondamentali e istituzioni.

Ogni aspetto poc'anzi menzionato svolge un ruolo cruciale nella comprensione dell'evoluzione dei sistemi costituzionali. I fatti storici consentono di contestualizzare il percorso delle costituzioni, identificando gli eventi che hanno portato alla loro nascita o trasformazione. Le dottrine, invece, offrono una riflessio-

ne teorica sulle basi giuridiche che hanno informato i diversi ordinamenti costituzionali. La storia delle costituzioni è anche storia di idee, che rivestono un ruolo fondamentale, influenzando e orientando spesso gli eventi. Queste idee non appaiono quasi mai dal nulla, ma sono sempre legate al contesto storico in cui nascono. Pensieri, concetti e teorie si evolvono in risposta alle circostanze, si costruiscono e si integrano reciprocamente. Attraverso i concetti, come sovranità, separazione dei poteri e diritti fondamentali, gli studenti sviluppano gli strumenti per comprendere le strutture profonde e le dinamiche che caratterizzano le costituzioni. Infine, l'analisi delle istituzioni permette di esplorare il funzionamento concreto delle norme costituzionali e il loro impatto nella pratica. La storia costituzionale non è solo storia di aspettativa, ma storia di esperienze politiche. Le mentalità, o se si vuole le culture costituzionali, sono aspetti non di poco conto. Solo integrando questi elementi l'insegnamento della storia costituzionale può risultare completo e stimolante.

2. *Come si insegna la storia costituzionale? Sulle metodologie didattiche*

La ricerca scientifica e la didattica universitaria non sono temi che possano essere semplicemente fusi o trattati allo stesso modo. Qualche anno fa, Mario Sbriccoli ha notato che il rapporto tra ricerca ed insegnamento «si presenta come una questione irrisolta, quasi ancora da impostare sul terreno stesso del metodo. Scontiamo anche in questo, probabilmente, il nostro ri-

tardo; o, più semplicemente, raccogliamo il frutto di una storica sottovalutazione della funzione didattica, messa in ombra dal modo probabilmente non corretto con cui abbiamo sentito ed affermato il primato della ricerca»⁶.

La ricerca presenta un'architettura complessa, con metodi e strumenti che talvolta mal si adattano all'esposizione in lezioni universitarie soprattutto quando si parla a studenti dei primi anni. Con ciò non si vuol dire che lo studioso non debba giovare delle ricerche compiute, anzi l'uso dei risultati della ricerca è fortemente auspicabile e ciò arricchisce notevolmente il contenuto delle lezioni, ma il modo di comunicare i risultati non può essere quello adoperato per la scrittura di un testo scientifico o per una conferenza.

La didattica si avvale, oggi, di una pluralità di metodologie. L'approccio giuridico-comparativo, basato sul confronto tra diverse costituzioni e sistemi giuridici per evidenziare similitudini e differenze, nonché per comprendere meglio le influenze reciproche e le specificità di ciascun contesto costituzionale, dà sicuramente dei buoni frutti e consente ai discenti di mettere alla prova concetti e dottrine costituzionali apprese in altre discipline. Attraverso la comparazione, gli studenti possono analizzare come diverse nazioni hanno affrontato questioni comuni, quali la separazione dei poteri, i diritti fondamentali e le modalità di revisione costituzionale. Questo metodo è particolarmente utile per evidenziare i principi universali e le varianti specifiche che caratterizzano i sistemi costituzionali. Ad esempio, confrontare la Costituzione degli Stati Uniti con quella della Germania può rivelare come entrambi i paesi abbiano

affrontato la questione del federalismo in modi distinti, influenzati dalle rispettive esperienze storiche e culturali. Inoltre, l'approccio comparativo aiuta a mettere in luce l'evoluzione delle idee costituzionali nel tempo e la loro diffusione attraverso i confini nazionali, offrendo una prospettiva globale sulla Storia costituzionale⁷.

All'analisi giuridico-comparativa andrebbe affiancata, e questo per sfuggire al formalismo e al culto della legge, l'analisi e la discussione di fonti documentarie che oggi è possibile consultare anche grazie alla massiccia digitalizzazione e ai numerosi archivi digitali⁸. Questo metodo prevede l'analisi diretta di documenti storici, quali costituzioni, atti delle assemblee costituenti, dibattiti parlamentari, discorsi politici, corrispondenza ufficiale e memorie dei protagonisti. L'esame di queste fonti permette agli studenti di entrare in contatto con il materiale originale, fornendo una comprensione diretta e approfondita degli eventi e delle dinamiche storiche.

Durante le mie lezioni mi avvalgo spesso di fonti e materiale inedito. Quando, ad esempio, mi trovo a trattare del periodo della transizione costituzionale e a discutere le posizioni che si sono espresse nell'Assemblea costituente ricorro ai verbali digitalizzati e da lì si parte per spiegare come effettivamente ha lavorato questa istituzione, l'attività di supporto del *Ministero per la Costituente* e così, a seguire, per affrontare i principali problemi costituzionali discussi dentro e fuori dell'Assemblea⁹.

L'utilizzo delle fonti primarie non solo arricchisce la conoscenza storica degli studenti, ma sviluppa anche le loro competenze critiche e interpretative. Gli stu-

denti imparano a contestualizzare i documenti, a valutare la loro attendibilità e a interpretare le intenzioni e i contesti politici sottostanti.

Le *fonti archivistiche-documentarie*, conservate in biblioteche, archivi nazionali e digitali, sono essenziali per ricostruire il contesto storico e per comprendere l'evoluzione delle istituzioni costituzionali. La loro consultazione consente di seguire il percorso di formazione e sviluppo delle norme costituzionali e di analizzare il modo in cui queste sono state applicate e interpretate nel tempo.

Oltre alle fonti prettamente giuridiche e prodotte dalle istituzioni di riferimento, il ricorso a *fonti metagiuridiche* rappresenta un altro importante ausilio didattico. Le fonti metagiuridiche includono opere letterarie, filosofiche, sociologiche e storiche che, pur non avendo carattere strettamente giuridico, offrono preziose informazioni sul contesto culturale, sociale e politico delle costituzioni.

Queste fonti aiutano a comprendere meglio le influenze ideologiche e culturali che hanno plasmato le istituzioni costituzionali. Ad esempio, l'analisi delle opere di filosofi politici come Locke, Rousseau e Montesquieu fornisce una comprensione più profonda delle idee che hanno influenzato la formazione delle costituzioni moderne. Locke, con il suo concetto di governo basato sul consenso e sulla protezione dei diritti naturali, e Montesquieu, con la sua teoria della separazione dei poteri, hanno avuto un impatto duraturo sul pensiero costituzionale e sulla pratica politica.

Inoltre, di straordinaria utilità sul piano didattico sono le *fonti visive* capaci di offrire una visione più ricca e com-

plexa delle vicende costituzionali. Sicché, ad esempio, le diverse teorie sui processi di unificazione nazionale italiana possono essere chiarite tramite le immagini presenti sui giornali illustrati del Risorgimento oppure la questione della legittimità dello Statuto Albertino e del *vulnus* di democraticità, evidenziato al momento della pubblicazione, si può spiegare ricorrendo alle immagini con oggetto la personificazione della prima carta costituzionale oppure tramite le rappresentazioni del giuramento del Re.

Sono convinto che tutti questi approcci didattici sono tra loro complementari, ciascuno offre strumenti unici per comprendere le complesse dinamiche politico-costituzionali.

3. *Quale ruolo per l'insegnamento di Storia costituzionale?*

Tra gli obiettivi formativi di un insegnamento universitario non c'è solo quello di trasmettere conoscenze, ma anche di sviluppare competenze argomentative, stimolando negli studenti un atteggiamento di curiosità intellettuale. In questo caso, si tratta di fornire una base solida di conoscenze storiche, incoraggiando anche ad un approccio critico e analitico allo studio della dimensione costituzionale.

Wim Voermans, in un recente volume dedicato alla storia delle Costituzioni, si è interrogato in modo esplicito su cosa la storia delle costituzioni possa insegnarci, suggerendo che essa non ci trasmette lezioni concrete o un destino prestabilito¹⁰. Piuttosto, la storia delle costituzioni rivela – dice l'autore – chi siamo e come vediam

mo oggi la nostra realtà. Le costituzioni non seguono un percorso lineare ma derivano da una serie di eventi contingenti e casuali, privi di una direzione necessaria o di rivelazioni illuminanti. Le costituzioni fungono da meccanismi che generano fiducia artificiale, permettendo la cooperazione sociale su larga scala. Esse definiscono ruoli sociali e istituzioni, e conferiscono un senso collettivo di appartenenza e di ordine giuridico, un “salto di fede” verso un mondo di diritto e di valori condivisi.

Così come ha fatto il costituzionalista olandese, rispondiamo anche noi a questa difficile domanda, enunciando nel dettaglio i possibili ruoli della Storia costituzionale nella società moderna. Credo che la questione andrebbe collegata con il tema più ampio del significato da attribuire oggi alle scienze storiche, ma in questa breve riflessione non mi è consentito farlo¹¹.

A mio avviso, l'importanza della storia costituzionale come materia d'insegnamento risiede, anzitutto, nella sua capacità di fornire agli studenti una comprensione profonda e critica del contesto nel quale vivono. In un'epoca caratterizzata dal *presentismo*, la conoscenza delle radici storiche delle nostre istituzioni democratiche diventa fondamentale per formare cittadini consapevoli e partecipi.

La Storia costituzionale fornisce, anzitutto, un quadro di riferimento fondamentale per comprendere i processi politici. Analizzando l'evoluzione delle costituzioni e delle istituzioni politiche, si possono identificare le radici storiche delle attuali strutture di governo e dei conflitti politici. Questo aiuta a interpretare meglio le dinamiche del potere e le intera-

zioni tra diverse forze politiche. Ad esempio, la comprensione del processo che ha portato all'adozione della Costituzione degli Stati Uniti nel 1787 offre *insight* preziosi sulle tensioni tra federalismo e diritti statali, che continuano a influenzare la politica americana oggi.

Lo studio della Storia costituzionale è essenziale per la formazione di una coscienza civica informata e responsabile. Conoscere le origini e l'evoluzione delle proprie istituzioni politiche aiuta i cittadini a comprendere meglio i propri diritti e doveri, nonché il funzionamento del sistema democratico. Questo sapere incoraggia la partecipazione attiva e consapevole alla vita politica, promuovendo il senso di appartenenza e responsabilità verso la comunità.

La Storia costituzionale è strettamente legata alla comprensione dei principi fondamentali dello Stato di diritto, quali la separazione dei poteri, la legalità e la protezione dei diritti individuali. Analizzando i documenti storici e le vicende che hanno portato alla formulazione di questi principi, gli studenti acquisiscono una maggiore consapevolezza della loro importanza e delle implicazioni pratiche nella vita quotidiana. Ad esempio, lo studio della Magna Carta del 1215 evidenzia l'importanza della limitazione del potere sovrano e della garanzia dei diritti.

La Storia costituzionale fornisce un contesto storico essenziale per comprendere l'evoluzione e la protezione dei diritti umani. Analizzando come diversi paesi hanno affrontato la questione dei diritti civili e politici, si possono trarre lezioni importanti per la tutela dei diritti nel presente. Gli studenti imparano a riconoscere le violazioni dei diritti umani e a

comprendere l'importanza delle garanzie costituzionali per prevenire abusi di potere.

Lo studio della Storia costituzionale contribuisce alla trasmissione della memoria collettiva di una nazione. Le costituzioni e le istituzioni politiche sono espressioni della storia di un popolo, riflettendo le sue lotte, i suoi successi e i suoi valori. Mantenere viva la memoria di questi eventi è fondamentale per costruire un'identità nazionale condivisa e per comprendere le radici delle attuali strutture sociali e politiche.

La Storia costituzionale gioca un ruolo cruciale nella promozione della democrazia. Attraverso lo studio dei processi storici che hanno portato all'istituzione delle democrazie moderne, gli studenti apprendono l'importanza della partecipazione politica, del rispetto delle regole democratiche e della protezione dei diritti fondamentali. Questa conoscenza ispira e motiva gli individui a difendere e promuovere i valori democratici nella loro vita quotidiana.

Infine, la Storia costituzionale è fondamentale per la costruzione dell'identità europea. L'Europa è un continente caratterizzato da una grande diversità culturale e politica, ma anche da una storia comune di lotte per la libertà, la democrazia e i diritti umani. Lo studio delle varie tradizioni costituzionali europee aiuta a comprendere le basi comuni che uniscono i paesi membri dell'Unione Europea e a promuovere un senso di identità e solidarietà europea. Questo è particolarmente importante in un momento in cui l'UE affronta sfide significative come il populismo, il nazionalismo e le crisi migratorie.

4. *Dove va la storia costituzionale? Costituzione e Governance globale*

La Storia costituzionale, come materia di insegnamento e campo di studio, si trova ad affrontare numerose sfide e ad esplorare nuove prospettive future. Questi sviluppi sono strettamente legati ai cambiamenti globali e alle trasformazioni politiche, sociali ed economiche che caratterizzano il nostro tempo¹². Due aspetti fondamentali di queste sfide e prospettive sono la globalizzazione e le istituzioni sovranazionali.

La globalizzazione ha avuto un impatto profondo sulle istituzioni costituzionali e sul modo in cui vengono studiate e comprese. Con l'intensificarsi delle interconnessioni economiche, politiche e culturali a livello globale, le costituzioni nazionali devono confrontarsi con un contesto internazionale sempre più complesso. Questo fenomeno ha portato alla nascita e al consolidamento di istituzioni sovranazionali come le Nazioni Unite, l'Unione Europea e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che influenzano le legislazioni nazionali e promuovono standard globali.

Le istituzioni sovranazionali pongono nuove sfide alla sovranità statale e sollevano questioni riguardanti il bilanciamento tra autonomia nazionale e cooperazione internazionale. Ad esempio, l'Unione Europea ha sviluppato un sistema giuridico complesso che interagisce con le costituzioni dei suoi stati membri, creando un quadro normativo multilivello. Questo contesto richiede una nuova comprensione del diritto costituzionale che tenga conto delle influenze e delle interazioni tra diversi livelli di governo.

La globalizzazione ha anche portato a una maggiore attenzione verso i diritti umani e la giustizia globale, promuovendo la diffusione di principi costituzionali universalmente riconosciuti. Tuttavia, questo processo non è privo di tensioni, poiché diversi paesi possono avere interpretazioni e applicazioni differenti dei principi costituzionali. Lo studio della Storia costituzionale deve quindi adattarsi a queste nuove realtà, esaminando come le costituzioni nazionali rispondono alle sfide poste dalle istituzioni sovranazionali e dalla globalizzazione.

Oltre alle sfide poste dalla globalizzazione, la Storia costituzionale è caratterizzata da nuovi approcci metodologici e ricerche emergenti che arricchiscono e trasformano il campo di studio. Tra questi approcci, l'uso delle tecnologie digitali ha rivoluzionato la ricerca e l'insegnamento della Storia costituzionale. Le risorse digitali, come gli archivi online e le banche dati giuridiche, permettono un accesso più rapido e completo ai documenti storici e alle fonti primarie.

Le tecnologie digitali facilitano anche l'analisi quantitativa e comparativa dei testi costituzionali, utilizzando strumenti di *data mining* e analisi testuale per individuare tendenze e modelli nelle costituzioni di diversi paesi e periodi storici. Questo approccio interdisciplinare combina competenze storiche, giuridiche e informatiche, aprendo nuove prospettive di ricerca.

Un altro aspetto emergente nello studio della Storia costituzionale è l'attenzione verso le voci e le esperienze marginalizzate. Tradizionalmente, la Storia costituzionale si è concentrata sulle figure politiche dominanti e sugli eventi princi-

pali, ma un numero crescente di studiosi sta esplorando le prospettive delle minoranze, delle donne e di altri gruppi storicamente esclusi dai processi decisionali. Questo approccio inclusivo arricchisce la comprensione della Storia costituzionale, offrendo una visione più completa e sfaccettata delle dinamiche istituzionali.

Inoltre, la crescente interazione tra le scienze sociali e la Storia costituzionale porta a una maggiore integrazione di prospettive sociologiche, antropologiche ed economiche. Questo approccio interdisciplinare permette di esaminare non solo le norme giuridiche, ma anche le loro implicazioni sociali e culturali, contribuendo a una comprensione più profonda delle costituzioni come strumenti di governo e di regolazione sociale.

Le ricerche emergenti nel campo della Storia costituzionale stanno anche esplorando le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla sostenibilità e dalle nuove tecnologie. Questi temi richiedono un ripensamento dei principi costituzionali tradizionali e l'elaborazione di nuove norme e istituzioni capaci di affrontare le sfide globali del XXI secolo. Ad esempio, il concetto di "giustizia climatica" sta diventando sempre più rilevante, richiedendo una riflessione su come le costituzioni possano garantire la protezione dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

La capacità di adattarsi e innovare sarà essenziale per mantenere la rilevanza e l'efficacia della Storia costituzionale nell'affrontare le sfide del presente e del futuro.

- ¹ Per approfondire questo indirizzio storiografico rinvio a G. Miglio, *Premesse ad una metodologia della storia amministrativa* [1964], in «Amministrare. Rivista quadrimestrale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica», 1/2016, pp. 289-298; G. Melis, *La storiografia dell'amministrazione dopo Ruffilli: un bilancio*, in «Scienza & Politica», 40, 2009, pp. 105-114.
- ² Sulla storia delle istituzioni come disciplina accademica si veda: E. Rotelli, *Introduzione*, in *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, a cura dell'AI-SIP, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 7-58; Id., *Storia delle istituzioni politiche: nascita di una storiografia*, in «Amministrare. Rivista quadrimestrale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica», 1/2016, pp. 311-358; F. Bonini, *Storia delle istituzioni politiche: le definizioni*, in «Amministrare. Rivista quadrimestrale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica», 1/2016, pp. 359-372; Id., *La storia delle istituzioni politiche: sviluppi e metodo*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», CL, 4, 2018, pp. 627 ss.; G. Melis, *Come nacque e si sviluppò in Italia la storia delle istituzioni (politiche)*, in *La storia delle istituzioni. Una chiave di lettura*, Roma, Carocci, 2020, pp. 13-27.
- ³ A. Marongiu, *Valore della storia delle istituzioni politiche*, in «Il Politico», 18, 3/1953, pp. 305-328. La citazione è a p. 310.
- ⁴ Sul concetto di costituzione rinvio a due volumi che per me costituiscono anche un valido sussidio per preparare il materiale per le lezioni dei miei corsi: M. Fioravanti, *Costituzione*, Bologna, il Mulino, 1999 e H. Mohnhaupt, D. Grimm, *Costituzione. Storia di un concetto dall'antichità a oggi*. Traduzione italiana a cura di M. Ascheri e S. Rossi, Roma, Carocci, 2008.
- ⁵ Per questo si veda la lucida analisi di P. Schiera, *Per una storia costituzionale laica, ...su misura, "a misura laica"*, in «Le Carte e la Storia», 2/2013, pp. 5-20.
- ⁶ Mi riferisco all'intervento di M. Sbriccoli contenuto in P. Grossi (a cura di) *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno: strumenti, destinatari, prospettive. Atti dell'incontro di studio Firenze 6-7 novembre 1992*, Milano, Giuffrè, p. 123. Sulle ragioni del ritardo rinvio ai cenni contenuti in Luigi Lacchè, Giuseppe Mecca, *Constitutional History Teaching in Italy: problems, challenges, opportunities*, in «Giornale di storia costituzionale», 47, 1/2024, p. 102.
- ⁷ Per una riflessione ampia del tema si veda M. Brutti, A. Somma (a cura di), *Diritto: Storia e Comparazione: nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt a M., Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, 2018. Consultabile all'indirizzo: https://www.lhlt.mpg.de/1525784/gplh_11_01-intro.pdf.
- ⁸ Per l'Italia penso, ad esempio, al ricchissimo materiale che oggi è possibile consultare accedendo al portale <https://storia.camera.it>, al ricco archivio del Quirinale (<https://archivio.quirinale.it/aspr/>) oppure al materiale accessibile sul portale dell'Archivio storico del Senato <https://patrimonio.archivio.senato.it>. Per il fruttuoso rapporto tra archivi e storia delle istituzioni si veda: G. Melis, *L'incontro decisivo con gli archivisti*, in *La storia delle istituzioni. Una chiave di lettura*, cit., pp. 91-103. Per una lettura problematica delle metodologie esposta da Melis si vedano le note di S. Vitali, *Archivi, archivisti e storia delle istituzioni*, in «Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni», 1/2021, pp. 13-19 e poi anche Id., *Archivi di ieri, di oggi e di domani. Rileggendo gli scritti archivistici di Guido Melis*, in A. Meniconi, F. Soddu, G. Tosatti (a cura di), *Mescolare le carte e la storia. Come si studiano le istituzioni. Saggi per Guido Melis*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 261-275.
- ⁹ Il materiale è qui consultabile: <https://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F>.
- ¹⁰ W. Voermans, *The Story of Constitutions: Discovering the We in Us*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023, spec. pp. 193-199. Tra le domande che il noto costituzionalista si pone vi sono: What are the Lessons of history? What does the history of constitutions teach us? Can the past teach us anything at all?
- ¹¹ A. Prosperi, *Un tempo senza storia. La distruzione del passato*, Torino, Einaudi, 2021 e ora anche F. Benigno, *La storia al tempo d'oggi. Un'introduzione alla storia contemporanea*, Roma, Donzelli Editore, 2017.
- ¹² Sul tema delle trasformazioni globali rinvio a T.G. Weiss, *Global Governance: Why? What? Whither?*, Cambridge and Malden, Polity Press, 2013; S. Casese, *Chi governa il mondo?*, Bologna, il Mulino, 2013; H. Kissinger, *Ordine mondiale*, Milano, Mondadori, 2015; L. Casini, *Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati*, Bologna, il Mulino, 2018; M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi*, Bologna, il Mulino, 2022.

Insegnare Storia Costituzionale in una Facoltà di Studi Umanistici

MICHELA MINESSO

1. *La Storia costituzionale e gli studenti di Scienze storiche*

Come insegnare Storia costituzionale in una Facoltà di Studi umanistici è stata la prima domanda che mi sono posta anni orsono quando iniziai questa esperienza didattica e di ricerca. La risposta andava cercata, ritenevo, nella sensibilità e nelle attese culturali di giovani che non si erano iscritti ad una facoltà di Giurisprudenza, bensì ad un corso di laurea in Scienze storiche. L'insegnamento si teneva peraltro al secondo anno della laurea magistrale, quando gli studenti avevano ormai maturato, e in parte completato, la loro formazione nelle discipline *generaliste* del percorso di studio. Era importante scoprire, dunque, i loro interessi culturali, per motivarli a seguire un corso più specialistico come quello che proponevo.

Indubbiamente l'elemento che spiccava maggiormente considerando la platea di coloro che seguivano le lezioni, era rappresentato dalla limitatezza, se non dall'as-

senza, di competenze giuridiche. Nella migliore delle ipotesi i nostri studenti possedevano una cultura di base in ambito storico-giuridico legata alla frequenza nel triennio di base del corso di Storia del diritto. Ma in generale erano abituati a ragionare e interpretare fenomeni di natura politico-sociale piuttosto che non tematiche relative all'ambito giurisprudenziale.

Un altro aspetto collegato alla prevalente formazione storica dei frequentanti era costituito dalla loro capacità e consuetudine a riflettere e studiare i fenomeni umani adottando una prospettiva di lungo periodo. Si trattava dunque di giovani capaci di orientarsi attraverso le grandi fasi e le principali svolte della storia, almeno occidentale, dall'antichità ai giorni nostri. Ciò favoriva una proposta di studio da parte mia fondata non soltanto sul presente. Al contrario, essi potevano agilmente essere coinvolti in uno studio dello sviluppo costituzionale non limitato al contesto contemporaneo, bensì rivolto al lungo periodo come quello che intendevo proporre.

Puntavo a sfruttare inoltre un altro aspetto connesso alla formazione storica che li caratterizzava in larga parte orientata allo studio delle società europee nel loro sviluppo politico ed economico-sociale secondo parametri di comparazione, non privi al tempo stesso dei necessari approfondimenti legati alle specificità di ciascun territorio/stato/regione e delle diverse fasi storiche dal Medioevo ai giorni nostri. Sulla base di un'abitudine già acquisita, il metodo della comparazione poteva quindi essere applicato proficuamente anche al campo della Storia costituzionale.

Lungo periodo e comparazione risultano subito aspetti importanti per attrarre interesse alla materia, specie se affiancati talora da ciò che definirei un "approccio biografico" alla Storia, e, nello specifico, alla Storia costituzionale. Con tale definizione mi riferisco all'intreccio virtuoso tra Storia e vita come chiave di accesso all'analisi di processi storici complessi. Attraverso la biografia dei grandi protagonisti del passato, oppure le biografie collettive di gruppi sociali, rappresentanti di ceti o classi accomunati da esperienze comuni, può risultare più immediato suscitare il coinvolgimento di chi ne affronta per la prima volta lo studio. Spiegare come un determinato esito costituzionale sia anche il frutto dell'opera di un singolo individuo e/o di un gruppo di soggetti accomunati da un progetto comune e come ciascuno di essi abbia maturato le proprie convinzioni e comportamenti anche alla luce delle vicende personali, rende più comprensibile e simpatetico l'intero processo, ne accresce l'interessamento da parte di chi lo deve studiare. Più d'un esempio si potrebbe citare a conferma dell'interesse che la chiave biografica può

suscitare anche nell'ambito della Storia costituzionale. Pensiamo alle vite tumultuose di alcuni dei padri costituenti americani oppure dei rivoluzionari francesi di fine '700 oppure, restando a tempi più recenti, ai percorsi personali di molti dei costituenti italiani. Del resto, senza voler peccare di determinismo, le ragioni per le quali un singolo o un "gruppo" in un determinato momento storico ha compiuto le proprie scelte, indirizzando in un senso piuttosto che in un altro lo sviluppo storico, trova spesso nella sua biografia una parte della risposta. E la biografia è qualcosa di vissuto, di reale, di comprensibile, che attrae interesse e curiosità, spingendo a cercare ragioni e spiegazioni.

Per chi condivide la convinzione che sia utile ricorrere anche alla biografia per suscitare un primo coinvolgimento verso il campo della Storia costituzionale, considerato talora troppo tecnico e specialistico, si apre a quel punto un ventaglio di fonti utili a rafforzare la partecipazione. Si è rivelato, ad esempio, molto produttivo proporre in aula la lettura e il commento di testi coevi agli eventi esaminati e prodotti dai diretti protagonisti quali memorie, pamphlet o articoli di giornale. Ma in questa logica, si possono usare a lezione con profitto anche altri fonti. Rispetto alla rappresentazione di fasi storiche dense di trasformazioni costituzionali, è stata molto apprezzata la lettura di brani tratti da romanzi storici e la proposta, per i tempi a noi più vicini, di film storici e documentari. Com'è ovvio si tratta di "fonti", ovvero, in questi ultimi casi, di "materiali" dal valore interpretativo diverso naturalmente, la cui natura e i cui limiti andranno opportunamente illustrati, ma utili, come ho avuto modo di appurare in numerose occasioni, per introdurre



“Prima seduta dell’Assemblea costituente ed elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza provvisorio - 25 giugno 1946” (credits: Archivio storico della Camera dei Deputati)

al carattere, al clima di un’epoca e favorire, ancora una volta, la passione per l’analisi storica vera e propria. Quante riflessioni suscitano alcuni passi dell’*Essai sur les privilèges* dell’abate Sieyes oppure tanti brani delle *Reflections on the Revolution in France* di Burke! Ma dobbiamo proprio escludere che una prima spinta ad approfondire lo sviluppo costituzionale anglosassone possa essere generata da poche scene di film come *Elisabeth* di Shekhar Kapur oppure *The Patriot* di Roland Emmerich? Naturalmente, lo ripeto, i materiali ai quali mi riferisco offrono un carattere di attendibilità assolutamente incomparabile tra loro, per questo motivo il loro utilizzo a fini didattici va ben introdotto e spiegato, ma in ogni caso

avvicinano ad un processo da approfondire in seguito con gli strumenti propri del sapere storico. Naturalmente un ragionamento diverso si applica alle fonti visive più autorevoli, a partire, ad esempio, per il Novecento dai documentari dell’Istituto Luce, compresi i filmati che ci restituiscono il clima dei lavori all’Assemblea Costituente in Italia.

2. La prima chiave di lettura: il rapporto tra costituzione e società

Descritti pur sommariamente il background e le competenze dei nostri giovani,

passo ora a tracciare un profilo complessivo dei contenuti del corso che, considerate le premesse e il contesto di studi nel quale si colloca, ho deciso di non organizzare secondo un'analisi giuridico-filologica, bensì proponendo un esame dei percorsi costituzionali europei in rapporto stretto con l'evoluzione politico-sociale dei territori che li hanno espressi. L'analisi si dipana dunque nel tempo lungo che separa il costituzionalismo delle origini dalle costituzioni moderne sino alle costituzioni democratiche, seguendo un approccio comparativo che valuta da un lato le *risposte* costituzionali elaborate da contesti territoriali diversi in una medesima fase storica e, dall'altro, le soluzioni adottate in tempi successivi da una stessa area nazionale. Si individuano in questo modo due principali tradizioni costituzionali in Europa: la prima rappresentata dalla costituzione *materiale* britannica; la seconda che sfocia nelle costituzioni continentali francesi di fine Settecento con il corollario dei codici napoleonici.

Il percorso proposto rappresenta l'evoluzione costituzionale dell'Occidente europeo come riflesso dell'organizzazione dei poteri nei diversi tempi e luoghi storici e come espressione dei corpi e dei gruppi, dei ceti e delle classi sociali presenti nelle diverse aree d'Europa con le loro dinamiche, le loro tradizioni, le loro culture. Nel concreto andamento delle lezioni, l'esame dei due percorsi costituzionali europei privilegia il caso del costituzionalismo anglosassone, poiché quest'ultimo appare meno noto ai nostri giovani nelle sue origini e nei caratteri di fondo. Il punto di partenza è rappresentato da una descrizione della società medievale europea e britannica, osservando come quest'ul-

tima abbia trovato un proprio punto di equilibrio nella Magna Charta del 1215 per svilupparsi poi attorno ad altri principali passaggi: la *Petition of Rights* nel 1629 e il *Bill of Rights* del 1689 che introdusse la monarchia temperata e concludendo con il ruolo sempre più centrale del Parlamento inglese tra Ottocento e Novecento nell'ambito della divisione dei poteri garantiti dalla tradizione costituzionale¹.

Per sintetizzare in una formula, lo studio delle Costituzioni è stato interpretato alla luce del binomio costituzione-società, una prospettiva che mi sembra sia stata apprezzata e forse possa essere riproposta anche in facoltà diverse da quella di Studi umanistici alla quale appartengo.

3. Costituzione e cittadinanza

Numerosi sono stati gli autori che con i loro studi e le loro riflessioni mi hanno consentito di elaborare un percorso adatto ai nostri studenti, ma ad alcuni sono maggiormente debitrice per le stimolanti suggestioni e la lezione di metodo. L'impostazione deve molto, in particolare, a due studiosi, le cui opere hanno rappresentato, e ancora rappresentano, parte significativa del programma di letture proposte ai giovani. Non posso non ricordare innanzi tutto Valerio Onida, giudice costituzionale e a lungo docente nel nostro Ateneo. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il prof. Onida, avendo egli con grande generosità accettato di tenere alcune conferenze all'interno del mio corso di Storia costituzionale nel 2019 e nel 2021.

Onida intervenne in quelle occasioni

sulla Costituzione italiana, sottolineandone naturalmente, da fine giurista, i caratteri peculiari e innovativi dal punto di vista del diritto costituzionale, ma ribadendo al tempo stesso, con sensibilità da storico, la necessità di legare strettamente lo studio delle Costituzioni ai processi materiali dei quali esse sono state l'espressione e insistendo più volte sul valore euristico e assolutamente irrinunciabile dell'intreccio tra Costituzione e società e sulla necessità di valorizzare la dimensione storica di ogni processo costituzionale, come si evince anche dal passo seguente:

poiché le Costituzioni in senso moderno nascono per limitare il potere e garantire i diritti, è insito in questa idea anche un aspetto di *patto* tra chi detiene il potere, e si impegna a rispettare e garantire i diritti, e i soggetti titolari di questi diritti, che riconoscono l'autorità in quanto si impegna a rispettare il patto. Da questo punto di vista, gli antecedenti delle moderne Costituzioni sono quegli atti, come la celebre *Magna Charta* inglese del 15 giugno 1215, che sancivano patti di questo genere fra sovrani e gruppi qualificati di soggetti [...]. L'idea di base è sempre quella del potere *limitato* e dunque non più assoluto. Nelle esperienze moderne il "patto" che fonda la Costituzione interviene spesso fra un sovrano, che rinuncia al carattere assoluto del suo potere, e il popolo che rivendica le sue libertà. Più di recente, acquisita l'idea che sovrano è solo il popolo, si parla del patto costituzionale stretto fra le forze sociali e politiche che si riconoscono nel quadro definito, appunto, dalla Costituzione².

Il secondo studioso al quale alludevo in precedenza è Maurizio Fioravanti, che ho potuto apprezzare attraverso le sue ricerche e la raffinata analisi sulle origini del costituzionalismo³. La prospettiva offerta da Fioravanti, gli approfondimenti in specie sulla natura e la dialettica del potere nella società dell'Europa medievale fini-

va per rafforzare la sollecitazione e l'invito espressi da Onida a favore di uno studio costituzionale come storia del rapporto tra Costituzioni e società.

In Fioravanti l'efficacia interpretativa di quel legame venne ampiamente rappresentata, ad esempio, laddove egli individuava, e noi con lui, le origini lontane del costituzionalismo e delle Costituzioni moderne nel regime pattizio, legandolo magistralmente all'analisi della *Magna Charta* britannica.

Qui nasce dunque la Costituzione, come ordinamento dei poteri che, nella sua prima versione, relativa alla prima età moderna, non conosce ancora lo Stato come soggettività politica dotata di forza e di capacità di coazione, e fonda quindi la sua esistenza politica direttamente sul *patto* tra i poteri medesimi, come accade in modo esemplare nella *Magna Charta* [...]. All'avvio dell'età moderna, quando ancora non si poteva pensare nei termini del grande progetto, o del grande ordinamento – nei termini della rivoluzione o dello Stato –, c'era già la Costituzione: nasceva dal territorio, come patto tra i poteri⁴.

La Carta del 1215, la "Costituzione come patto", per usare le parole dello storico fiorentino, appariva l'esempio non unico, ma forse tra i più maturi, di un possibile equilibrio tra poteri funzionale al mantenimento della pace nella società europea del tempo, un sistema di governo del territorio:

Ciò che sta emergendo dalla ricerca è che la Carta del 1215 non è solo, o non è tanto, una *collection of rights*, ovvero una ricognizione dei diritti e dei privilegi riconosciuti dalla Legge del paese, quanto anche, e forse soprattutto, uno *statement of law*, ovvero un ordinamento di regole che nel loro insieme esprimono il governo del territorio⁵.

La *Charta Libertatum*, veniva rappresentata come il fondamento di un patto



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.



Testo Costituzione: "Costituzione della Repubblica Italiana . Riproduzione dall'originale" (credits: Archivio storico della Camera dei Deputati)

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Enrico De Nicola

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giuseppe De Gasperi

Enrico De Nicola

Stefano, il Guardasigilli:

Giuseppe Prati

virtuoso per la società nel suo insieme, un patto che creava un nuovo equilibrio di pace, contrapposto al caos rappresentato dal tempo del conflitto sociale. Riconoscere e mantenere il patto consentiva a ciascun gruppo riconosciuto socialmente di tutelare la propria esistenza e i propri diritti. E la tutela valeva anche nei confronti di ogni possibile arbitrio da parte del potere regio. A partire dalla società medievale che l'aveva generata, la Carta, affermava di fatto, secondo Fioravanti, il concetto di limite rispetto ad ogni potere che avanzasse pretese di assolutismo, fosse anche lo stesso potere del re, ribadendo il vantaggio collettivo ad operare all'interno di un sistema politico che, riconoscendo i diritti altrui, dava forza a quelli di ciascuno⁶.

Naturalmente la società che aveva generato quel patto era fondata sulla presenza di corpi e ceti sociali riconosciuti, si trattava di una comunità all'interno della quale l'individuo come tale non esisteva ancora e i diritti, anzi dovremo parlare di "privilegi", tutelati erano quelli dei gruppi sociali al cui interno, e giammai al di fuori, il singolo individuo poteva esistere ed essere rappresentato. Ciò ribadito, appare molto chiaro il valore simbolico del patto inglese siglato nel 1215, fissando nel contempo per l'intera storia europea successiva il concetto della necessità di limitare il potere. Da quel momento storico si dipartì un percorso che condusse, in tutt'altro clima culturale e sociale, alle Costituzioni di fine Settecento.

Questa alla fine è la storia costituzionale così come noi la intendiamo. Non è mai la storia della singola Costituzione formalmente intesa e della sua vigenza, ma è piuttosto la Storia di un Paese o di un territorio dal punto di vista delle dottrine e delle istituzioni ovvero degli

elementi codificati teorici e pratici che danno vita ed identità a quel Paese, a quel territorio. È questo che a noi interessa⁷.

La Magna Charta costituiva, appunto, l'esito naturale, la forma di accordo realizzabile in una società strutturata in "parti" e non fondata su individui. E qui naturalmente il ragionamento potrebbe articolarsi ulteriormente, come avviene a lezione. Ma poiché mi sembra di aver sufficientemente definito l'asse principale attorno al quale ruota all'Università degli Studi il corso di Storia costituzionale, cioè il legame tra Costituzioni come organizzazione dei poteri in una società data e realtà socio-politica che lo esprime, sposterei ora l'attenzione su una seconda chiave di lettura che fa da perno all'insegnamento: l'analisi cioè del rapporto nel tempo tra "Costituzioni", definite come organizzazione specifica dei poteri e "forma" storica della cittadinanza vigente in ogni società⁸.

Costituzione e cittadinanza definiscono, a mio avviso, un binomio altrettanto forte ed efficace rispetto al precedente – costituzione e società – al fine di approfondire la dinamica degli assetti di potere rappresentati nelle Carte costituzionali e per comprendere le ragioni in base alle quali, nella trama dei poteri presenti nella società, sempre alla ricerca di un punto di equilibrio nel divenire del tempo storico, taluni soggetti sociali siano compresi e altri esclusi.

Sottolineando il nesso tra Costituzione e cittadinanza si possono approfondire i motivi per i quali soltanto in una determinata fase della storia occidentale, cioè dopo il 1776 e ancor più dopo il 1789, la dialettica sociale tra le "parti" ceda definitivamente il passo a nuovi protagonisti,



“Presentazione della Costituzione al Presidente della Repubblica Enrico De Nicola - 22 dicembre 1947” (credits: Archivio storico della Camera dei Deputati)

mentre il riferimento delle nuove Costituzioni atlantiche divenivano i singoli, gli individui, sui diritti dei quali si ricostruivano allora le fondamenta della comunità sociale nazionale e il “patto” che la rappresentava. Quel nuovo patto si fondava, come sappiamo, su principi radicalmente nuovi rispetto al passato: divisione dei poteri fondamentali, uguaglianza dei cittadini, sovranità popolare. Al *suddito*, tutelato nei secoli precedenti solo come parte di un *corpo* sociale, si sostituiva il *cittadino*, titolare dalla nascita di diritti fondamentali e ciò determinava un mutamento profondo di assetti, formule e linguaggi costituzionali, dalla rielaborazione dei quali sarebbero scaturite le Costituzioni dello Stato

di diritto ottocentesco⁹ e, nel Novecento, le Costituzioni democratiche come la Costituzione italiana¹⁰.

In Italia [...] una volta messe in parentesi le prospettive “dottrinarie” [...] la persona e i diritti si prestano a divenire per la grande maggioranza dei costituenti il pilastro del nuovo ordine in quanto essi per un verso rafforzano la comune pregiudiziale antifascista [...] mentre per un altro verso traducono in termini giuridico-costituzionali le aspettative [...] della libertà, della partecipazione, della liberazione dal bisogno. In una serrata discussione che vede impegnati Dossetti, Moro, La Pira, Togliatti, Basso, la centralità della persona finisce per diventare un valore condiviso pur nella diversità delle motivazioni¹¹.

- ¹ W. Bagehot, *La Costituzione inglese*, Bologna, Il Mulino, 1995; E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti, 1689-1799*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- ² V. Onida, *La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 9.
- ³ Cfr. in particolare: M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenza attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009; Id., *Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi*, Roma, Carocci, 2018; Id., *Lezioni di Storia costituzionale. Le libertà fondamentali, le forme di governo, le Costituzioni del Novecento*, Torino, Giappichelli, 2021.
- ⁴ Id., *Costituzionalismo. La storia*, cit. pp. 13-14.
- ⁵ Ivi, pp. 37-38.
- ⁶ Id., *Lezioni di Storia costituzionale*, cit.
- ⁷ M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi*, cit., p. 18.
- ⁸ Cfr P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa* Vol. 1: *Dalla civiltà comunale al Settecento*. Roma-Bari, Laterza, 1999, vol. 2: *L'Età delle rivoluzioni*, 2000; vol. 3: *L'età liberale*, 2001; vol. 4: *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, 2002.
- ⁹ Molto ampia risulta la bibliografia sullo sviluppo costituzionale europeo tra Settecento e Novecento. Tra le opere utilizzate nella discussione in aula e/o nel sollecitare relazioni individuali o di gruppo da parte degli studenti si richiamano in questa sede le seguenti senza alcuna pretesa di esaustività: F. Di Donato, 9871. *Statualità civiltà libertà. Scritti di storia costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021; L. Lacché, *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th – 20th centuries)*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2016; F. Ridoia, *Stato e Costituzione in Germania*, Torino, Giappichelli, 2016; R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2015; C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1994)*, Roma-Bari, Laterza, 2010; E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, Il Mulino, 2005; L. Lacché, *La libertà che guida il popolo. Le tre giornate gloriose del luglio 1830 e le "Chartes" nel costituzionalismo francese*, Bologna, Il Mulino, 2002; T. Bonazzi (a cura di), *La Costituzione statunitense e il suo significato odierno*, Bologna, Il Mulino, 1988; M. Duverger, *Le costituzioni della Francia*, Napoli, Esi, 1984.
- ¹⁰ Sulle Costituzioni del Novecento nello specifico: L. Lacché, *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, Giappichelli, 2023; Roberto L. Blanco Valdes, *Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978*, Torino, Giappichelli, 2017; D. Novacco, *L'officina della Costituzione italiana (1943-1948)*, Milano, Feltrinelli, 2011; P. Colombo, *La monarchia fascista. Storia costituzionale della Corona durante il ventennio*, Bologna, Il Mulino, 2010; F. Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica. Profilo e documenti (1948-1992)*, Roma, Carocci, 2007; F. Fernandez Segado, ed., *The Spanish Constitution in the European Constitutional Context*, Madrid, Editorial Dykinson, 2003.
- ¹¹ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 4, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 467-468.

Storia (costituzionale) in una società fuori del Tempo

ROMANO FERRARI ZUMBINI

In Italia, sotto i Borgia, per 30 anni hanno avuto guerra, terrore, omicidi e stragi ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera, con 500 anni di amore fraterno, democrazia e pace cos'hanno prodotto? L'orologio a cucù.

(O. Welles dal film *Il terzo uomo* – *The Third Man*, 1949).

Ci son tanti equivoci da dissipare sulla *Storia costituzionale*. Una sorta di nebbia da diradare. Perché troppe correnti d'aria convergono. La materia è un crocevia fra discipline e tanti voglion passare di lì, troppi per un passaggio culturale che non si presta a voli improvvisati.

Già la duplice denominazione esprime un potenziale formidabile: si cumula il fascino della Storia (la scienza del Tempo) con la torbida, irresistibile attrazione del potere (il costituzionale). È un crocevia nel quale convergono tante piste: dal diritto positivo alle dottrine politiche, dalla filosofia del potere alle istituzioni pubbliche. E come in una piazza del paese tutti parlano e scrivono. Ma di cosa parla-

no e scrivono? Ciascuno delle cose che sa, ma tale è la diversità di provenienze, che forse potrebbe esser utile una riflessione e, quindi, ben ha fatto Luigi Lacché, quale decano della materia, a chiamare a raccolta gli studiosi della disciplina.

A maggior ragione è opportuna una riflessione in un XXI secolo nel quale viepiù incombente è la 'sovranità' esercitata dal potere occulto di soggetti privati, per cui s'impone in partenza il quesito se non sia da ribaltare il paradigma fondante del costituzionalismo – “come proteggere i privati dal potere pubblico” – per raffigurarlo con le medesime parole, ma in ordine invertito: ossia “come proteggere il potere pubblico dai privati”. Un recente presidente degli Stati Uniti ne sa qualcosa, essendo stato silenziato in piena campagna elettorale da un soggetto privato, quotato alla Borsa di New York; e pure l'ayatollah Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, il 24 febbraio 2024, è stato bannato da un'altra piattaforma *social*.

Il problema di base è duplice, sintetizzabile in due semplici, apparentemente banali domande: *cosa* scrivere? e *come* scrivere?

Alle radici della Storia si trova Erodoto (τα εόντα λέγειν), ma fu criticato (anche se nei secoli XIX e XX scavi archeologici confermarono la validità di molte delle sue osservazioni): si affermò la *narrazione*; ai primi dell'800 L.v.Ranke affermò una banale esigenza, quella per cui lo storico deve occuparsi di ciò che effettivamente è stato, ma pure lui fu criticato.

Poi si passò alla *narrativa*: nel '900 in un'azione a tenaglia dalle due sponde dell'Atlantico quell'aspirazione all'oggettività fu massacrata. A sintetizzare: H. White (e la *Meta-History*) da una parte e gli annalisti dall'altra. Erano, le loro, impostazioni raffinate, intriganti e non stupisce che si siano imposte. A tal punto si sono imposte, che hanno conquistato il terreno dei manuali scolastici per decenni. Tuttavia, dovrebbe indurre a riflettere la disaffezione che prova verso la Storia chi termina gli studi scolastici. Quindi, la circostanza per cui la sensibilità storica è stata espulsa dalla (quasi) totalità di chi ha frequentato le scuole negli ultimi decenni deve indurre ad una lama di perplessità verso quei due approcci storiografici: sì, la vita diurna delle prostitute in qualche vallata dei Pirenei nel XVII secolo può essere interessante — il tema ora citato è di pura fantasia, sia chiaro —, ma con certa microstoria sono andati persi l'uomo e la donna, i singoli soggetti e gli accadimenti: questo può quindi spiegare la drammatica disaffezione verso lo studio storico nelle più recenti generazioni.

A questo punto s'impone a chi scrive il dover parlare di sé, *rectius* del proprio in-

segnamento di Storia costituzionale. Ed è solo vincendo una naturale ritrosia che adempio e rievoco con massima sommarietà. Esordii nel 3+2 di Giurisprudenza alla Luiss di Roma con *Storia delle costituzioni*; poi l'insegnamento trasmigrò nella *School of Government* — dove ora è radicato — con una denominazione a me più consona, ossia *Storia costituzionale*.

In entrambe assunsi e assumo a perno ineliminabile il deprecato 'avvenimento'; ossia ciò che era stato (o comunque quel che si crede fosse stato). In altre parole, i miei sono corsi banalmente evenemenziali.

Solo così è possibile tessere una linea del Tempo con un senso compiuto. Negli anni più recenti ho assunto a parametri espositivi il rapporto delle vicende *con* il Tempo, *contro* il Tempo e *fuori* del Tempo, distinguendo fra costituzione (testo) e Costituzione (contesto)¹.

Risponde infatti a logiche profonde, e non casuali, che gli imperi (da Roma al Sacro Romano impero, a quello britannico) non si siano avvalsi di testi costituzionali proprio perché operavano *con* la Storia, mentre le esperienze rivoluzionarie abbiano abbondato di testi costituzionali (ben quattro in Francia, fra il 1791 e il 1799), proprio perché operavano *contro* la Storia. E il costituzionalismo di *One world* nel XXI secolo opera in un illimitato presente, quello del vorace turbo-capitalismo globalista, quindi *fuori* della Storia.

Nel XXI secolo s'impone indagare verso nuove impostazioni, assumendo a parametro l'effetto che la ricerca storica produce, insomma l'impatto. Una materia infatti nasce quando ha una ragione d'essere; una materia cresce quando coltiva la sua essenza vitale e viene capita; una ma-

teria si estingue quando è venuta meno la comprensione del suo ruolo.

E così lo scrivere di Storia costituzionale nel XXI secolo deve contribuire a vedere il presente. Altrimenti si scivola nel *framing* e sui preconcezioni: certo il luogocomunismo è comodo e appagante, ma della Storia è la negazione. E quel *framing* è l'anticamera per la perdita del senso della realtà, vizio immanente nella società contemporanea.

A mio modesto avviso si impone un'alternativa di metodo:

- a) rivivere un rigoroso approccio tradizionale, à la Ernst Rudolf Huber²: significherebbe – senza scivolare in una deriva politica, che invece connotò lo Huber – riportare l'indagine alla sua essenza intima. Avrebbe il pregio di portare a nuova chiarezza la scansione dei fatti, talora resi poco nitidi dall'abbondanza di informazioni talora confuse. Andrebbe affrontato il problema attuale se privilegiare una visione sezzionalista o universalista nell'osservazione dell'organo-parlamento³;
- b) intraprendere un cammino nuovo, a forti connotati interdisciplinari, ferma restando la specificità della nostra disciplina. Per valutare appieno tale prospettiva innovativa bisogna prender spunto dalla circostanza in forza della quale si vive in un'epoca avvolta dalla meta-narrativa⁴. Da intendersi come superamento della narrazione "pura", perché arricchita e manipolata da interpretazioni di comodo (narrativo) infiltrate da interessi politici, commerciali e non solo.

L'imperante modo di raffigurazione degli eventi si alimenta, infatti, di varie

fonti (cinema, pubblicità, manifestazioni sportive etc.), ispirate a loro volta da finalità non scientifiche. Questa avvolgente narrativa forgia immagini e crea personaggi (positivi o negativi), indipendentemente dal rispetto del *principio di realtà*.

Ebbene, potrebbe essere una nuova frontiera per la disciplina lo scandagliare all'interno della meta-narrativa e – in parallelo con altre discipline – verificare la fondatezza delle immagini costruite artatamente.

Si potrebbe assumere ad oggetto, ad esempio, un politico che abbia assunto incarichi istituzionali in *apicibus* e – in questo la sinergia con le altre discipline (dal diritto amministrativo alla politica di bilancio) – verificare se ed in quale modo abbia arrecato benefici (o danni) alla comunità che dichiarava di voler servire.

Verrebbe ad essere un'indagine rivolta non solo a mostrare le doti archivistiche di chi scrive, ma ad evidenziare la capacità di tessere connessioni fra campi diversi. A continuare negli esempi può essere interessante e proficuo il valutare la proficuità di un'azione di politica pubblica (nella sanità o nell'*automotive*), di una compagine governativa. Si tratterebbe di lavorare in modo interdisciplinare fra atti parlamentari, decreti ministeriali, documenti della Cassa depositi e prestiti etc. Si attraverserebbero varie materie (dalle relazioni industriali all'amministrativo), ma sarebbe comunque una ricostruzione su basi scientifiche delle relative responsabilità. Studi e ricerche condotte con onestà intellettuale potrebbero offrire metri di valutazione per giudicare politici, imprenditori, la cui immagine altrimenti sarebbe rimessa a superficiali bolle comunicative (non di rado dagli stessi gonfiate *ad hoc*) in

un mondo nel quale molto si afferma, ma poco si argomenta.

Il rischio al quale un tale approccio si espone è quello di una politicizzazione del metodo. E come in tutte le umane cose, dipende dalla avvedutezza ed onestà di chi opera. Un po' come l'autonomia del giudice: essa principia proprio nell'animo di chi ha l'onore di giudicare gli altrui destini.

Il pregio, invece, risiederebbe nel render centrale la materia, un crocevia fra

ambiti disciplinari che, solo e proprio tramite l'indagine storico-politica, possono fra loro dialogare. Muta radicalmente l'orizzonte performativo della Storia costituzionale.

La Storia è, a prescindere da chi scrive e la descrive. Quindi, compito dello storico costituzionale (e non solo) viene ad essere quello di rendere nel modo più completo e puro quell'esser stato. Il resto sono chiacchiere.

¹ Mi sia lecito rinviare a R. Ferrari Zumbini, *Fra Costituzione e costituzione-riflessioni a geometria variabile fra mosaico e testo in Le danze di Clio e Astrea (Fondamenti storici del diritto europeo)*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 513-558.

² *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, 8 vv., Stuttgart 1957-1991.

³ N. Lupo, *Parliamentary studies between sectionalism and universalism* in «International Journal of Parliamentary Studies», 1-5, 2023, pp. 151-155.

⁴ Per un approfondimento sul rapporto fra narrazione, narrativa e post-narrativa sia nuovamente lecito rinviare a R. Ferrari Zumbini, *Il Grande Giudice. Il Tempo e il destino dell'Occidente*, Roma, Luiss University Press, 2024².

Tra storia, diritto e comparazione: la Storia costituzionale come incontro tra saperi

MARCO FIORAVANTI

Muovendo dalle intelligenti e nient'affatto scontate questioni poste alla base del confronto organizzato da Luigi Lacchè e Giuseppe Mecca, sul metodo della storia costituzionale e sul rapporto tra teoria, storia e diritto, vorrei partire da una recente recensione di Paolo Ridola all'ultimo volume di Franco Gaetano Scoca, *Costituzione e Risorgimento*, dove in ideale colloquio con il maestro del diritto amministrativo, Ridola sottolinea il nesso metodologico inscindibile (che a volte lo stesso Scoca sottovaluta) tra ricognizione dei fatti e interpretazione storiografica¹. La lettura incrociata del testo di Scoca e di quello di Ridola confermano come l'approccio storico del giurista sia, o addirittura debba essere, intrinsecamente realista, non in chiave meramente fattuale, bensì, potrebbe dirsi, di diritto costituzionale vivente. «La forma di governo – osserva Scoca – non dipende, se non in parte, dalle disposizioni scritte e dalle convenzioni acquisite; a renderla morfologicamente diversa e variabile intervengono altri fattori, tra

i quali ha un rilievo notevole la personalità dei titolari degli organi costituzionali, la loro autorevolezza (anche in rapporto all'autorevolezza degli altri comprimari), la loro popolarità ed il loro fascino politico».

Il libro di Scoca, muovendo dalle pionieristiche ricerche di Carlo Ghisalberti (che forse la storiografia ha troppo sbrigativamente accantonato), affronta la questione costituzionale italiana e la “lotta per la costituzione”, in un arco di tempo relativamente breve, che muove dal Congresso di Vienna al 1861. Scelta cronologica apparentemente inconsueta ma che è dettata da una tesi di fondo che si dipana per tutto il volume: la costituzione, intesa quale risposta alle sfide del presente e lascito per le generazioni future, come il motore principale delle vicende risorgimentali. Non sfugge inoltre all'Autore la centralità proprio in questo denso lasso di tempo di un tema che avrebbe accompagnato la storia costituzionale europea come quello del rapporto tra rappresentanza e responsa-

bilità o, detto in altri termini, tra eletti ed elettori. La questione, dunque, del vincolo di mandato e della conseguente responsabilità dei rappresentanti nei confronti dei loro elettori che, scrive correttamente l'Autore, «non può dirsi ancora definitivamente risolto»².

A questa lettura fornita da un amministrativista e da un costituzionalista, mi permetto di aggiungere un ricordo personale di quando ero studente alla Sapienza dove Ridola, nel suo corso di Diritto comparato, sosteneva, in maniera lapidaria e per me all'epoca piuttosto imperscrutabile, che «il giurista o è storico e comparatista o non è». Forse solo dopo tanti anni di studio, molti discorsi sul metodo e alcuni lustri di docenza, sono riuscito ad apprezzare pienamente quella che all'epoca mi sembrò una provocazione (di un costituzionalista che, come sanno chi lo conosce bene, si è sempre detto uno storico mancato, visto il suo stretto legame con Armando Saitta).

Rimanendo nella scuola romana di diritto pubblico, un insegnamento simile, forse maggiormente eclettico, è stato impartito a generazioni di studenti da Fulco Lanchester, un altro Maestro che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia formazione, che ha fatto sempre interagire storia, politica e diritto dentro una fucina, un coacervo, un crogiuolo, dove prevaleva l'approccio storico ed esperienziale allo studio del diritto.

Ovviamente, andando per salti a ritroso, la pietra miliare da cui muovere è rappresentata dal *Corso di diritto costituzionale italiano e comparato* di Costantino Mortati, dove, in continuità con le intuizioni sulla *costituzione in senso materiale*, il giurista calabrese emancipava il diritto dalla me-

ra contabilità di norme positive aprendo la strada al diritto inteso come esperienza e come prassi. Ma andiamo per gradi: Mortati non è Capograssi. Il riferimento all'esperienza, alla prassi e alla storicità non si traduce in un rimpianto della «costituzione degli antichi», di quella *Verfassung* tutta dentro un'immutabile fotografia del reale, ma si proietta dentro la svolta avvenuta con le costituzioni del Novecento, di cui quella weimariana è esempio paradigmatico nonché quella italiana del 1948 una sua razionalizzazione, di testi pensati per programmare il futuro, dotati di una «eccedenza progettuale» come ha scritto Luigi Lacchè o di una «eccedenza democratica», secondo le parole di Mario Dogliani in riferimento all'art. 3. Non a caso Mortati, negli anni Trenta, aveva mosso i suoi primi passi di costituzionalista confrontandosi con l'esperienza weimariana, da Carl Schmitt liquidata come episodio del passato e non all'altezza delle nuove sfide.

Questa rivoluzione metodologica ha avuto una ricaduta non secondaria sia sulla formazione del giurista che sui giuristi positivi stessi: tale approccio impedisce di rimanere fermi sui confini nazionali ma costringe il giurista in formazione ad elevare lo sguardo verso il diritto non più circoscritto in un ordinamento nazionale ma aperto, per lo meno, a una dimensione europea. Approccio del resto, non posso non ricordarlo in questa sede, seguito fin dal momento della sua formazione (avventura alla quale ho, in piccola misura, partecipato) del *Giornale di Storia costituzionale* sotto l'infaticabile guida di Roberto Marzucchi prima e di Luigi Lacchè poi.

Un altro grande maestro che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia formazione, Mario Caravale, ha sempre esortato

a non distinguere la storia del diritto dalla storia delle istituzioni, discipline da lui sempre studiate come aspetti dello stesso fenomeno sociale e insegnate ponendosi i medesimi interrogativi. Così come Gaetano Calabrò, che mi ha fornito gli attrezzi del mestiere e l'abecedario dottrinale da quando muovevo i primi passi nel mestiere di storico, ha sempre guardato con diffidenza e con la sua proverbiale umanità e ironia, le distinzioni disciplinari. La storia delle dottrine quale storia del pensiero crocianamente inteso come un sistema dialettico in continua ricerca di sintesi. Basti pensare, a titolo di esempio ma particolarmente significativo, al suo contributo su Gianbattista Vico e le forme di governo, prima presentato al corso romano di Diritto costituzionale italiano e comparato di Antonio Cervati (un altro cultore "ombra" della storia costituzionale), poi apparso, *pour cause*, sul primo numero del *Giornale di Storia costituzionale*³. Calabrò, filosofo crociano attento alla dimensione giuridica del pensiero moderno⁴ (avendo insegnato tra l'altro Filosofia del diritto alla Sapienza di Roma) e interlocutore amichevole di Paolo Grossi nella loro stagione maceratese nella metà dei Sessanta, proietta la riflessione vichiana in una dimensione costituzionale che lo allontana dalle antiche letture di un Vico estraneo al secolo dei Lumi, e lo inserisce nella riflessione sullo Stato moderno, come garante della pace.

Ma torniamo al nostro tema dopo queste digressioni di carattere biografico.

Le istituzioni che si muovono sulle gambe degli individui sono parte integrante di quella *lebende Verfassung* che non è solo, come spesso i formalisti sottolineano, quella emersa dal dialogo tra le corti

e neanche, come amano i realisti, una pura espressione dei rapporti di forza nella società, ma una continua e per definizione instabile dialettica tra diritto, società e interpreti. Un romanziere che stimo molto quale Erri De Luca, senza conoscenze tecniche, giuridiche o storiche, è riuscito, credo più di altri "addetti ai lavori", a individuare lo slittamento dei ruoli e il ribaltamento delle prospettive costituzionali. Sosteneva in tribunale De Luca nel 2015 in occasione del suo processo per istigazione a delinquere: «ciò che è costituzionale credo che si decida e si difenda in posti pubblici come questo, come anche in un commissariato, in un'aula scolastica, in una prigione, in un ospedale, su un posto di lavoro, alle frontiere attraversate dai richiedenti asilo. Ciò che è costituzionale si misura al pianoterra della società». Riprendendo un linguaggio meno enfatico e più tecnico, e ricorrendo al magistero di Oliver Holmes, come è noto precursore del compito dei giudici nella formazione del diritto e del ruolo progressivamente marginale della norma, il diritto non è forma, non è neanche semplice espressione dei rapporti di forza, ma è esperienza e storia.

In una recente intervista di Francesca Sofia a Pietro Costa apparsa su *Società e Storia* – mi sembra, passata inosservata –, quest'ultimo ricorda come la storia del diritto, disciplina alla quale si era avvicinato in buona parte per il grande fascino intellettuale di Paolo Grossi, acquisisse ai suoi occhi una peculiare determinazione: non era il diritto come 'norma' a interessarlo, bensì le 'dottrine' giuridiche e più esattamente, sottolinea, politico-giuridiche, (*horribile dictu* all'epoca...e non solo) che lo affascinarono⁵. Il giovane autore alle prese con la semantica medievale si ap-

prestava a studiare storicamente concetti giuridico-politici, interpretando la nozione di *iurisdictio* attraverso il prisma, inedito all'epoca, per lo meno nella scienza del diritto italiana, del potere. Insieme a Pierangelo Schiera, Costa aveva intuito come non solo la storia del diritto pubblico facesse parte della storia del potere, ma la storia del diritto *tout court* era un aspetto della storia politica. Non fu solo la grande curiosità e libertà intellettuale profusa da Grossi a contribuire alla formazione di Costa, ma anche quella di altri maestri, se vogliamo iconoclasti, quali Piero Fiorelli con un approccio che possiamo definire "diversamente filologico" (molto prima del *linguistic turn*!), o di Mario Sbriccoli che come è noto aveva espresso il suo disaggio verso le "muraglie cinesi" degli specialismi. Non a caso proprio qui a Macerata a Pietro fu dato l'incarico di *Storia delle dottrine politiche* prima, di *Soria del diritto* poi. E tutti noi sappiamo quanto le comuni idiosincrasie anti-disciplinari, di Costa e di Sbriccoli così come di Grossi e di Fiorelli, abbiano contribuito a svecchiare la nostra disciplina e a traghettarla verso orizzonti più estesi.

Già in *Iurisdictio* Costa si faceva anticipare di un nuovo modo di raffrontarsi con le fonti medievali: non attraverso le categorie ottocentesche dello Stato, divenuto già all'epoca un *pass partout* interpretativo o una categoria onnicomprensiva, ma servendosi della categoria weberiana del potere, strumento interpretativo «assai più duttile grazie al carattere formale e generale delle definizioni di cui si avvaleva»⁶.

E tra questi traghettatori, tra questi *passeurs*, il ruolo di Caronte è interpretato sicuramente da Maurizio Fioravanti il cui

magistero ci impedisce di seguire una divisione disciplinare nello studio della storia costituzionale: storia delle costituzioni e storia delle istituzioni, ma anche diritto pubblico e diritto costituzionale comparato sono tutti ambiti tra loro fortemente imbricati, la cui separazione nuocerebbe soltanto a una comprensione di un fenomeno squisitamente giuridico, sociale e politico. La storia costituzionale dunque intesa come terreno di incontro di saperi e di discipline, riluttante, per sua stessa natura a trasformarsi in uno spazio chiuso di inclusione ed esclusione⁷.

Ma al di là degli aspetti metodologici, ciò che è avvenuto nel corso degli ultimi anni, grazie al bagaglio fornitoci dai pionieri appena evocati, è un epocale cambiamento di prospettiva: dal diritto come norma al diritto come istituzione, ovvero, detto in altri termini, dal diritto nella sua dimensione statica e predittiva al diritto nella sua profondità istituzionale e prospettica. "Il punto e la linea", per dirla con Grossi. La ricerca di un nesso tra dottrine giuridiche e prassi politico-sociali che dobbiamo tra i primi proprio a Sbriccoli non ha semplicemente un valore metodologico fondante, ma contribuisce a scardinare una augusta e antiquata distinzione tra settori disciplinari e a spianare la strada a "un altro modo di insegnare il diritto" e, non secondariamente, un altro modo di formare i giuristi. E forse solo oggi possiamo capire l'importanza di quelle intuizioni e aperture: di fronte a specialismi, tecnicismi esasperati e, non da ultimo, presentismi, il recupero della componente storica e umanistica degli studi giuridici e della loro capacità di agire *dentro* e, perché no, *contro* la società presente (e la sua miseria), può rendere la nostra disci-

plina più consapevole, così come i nostri studenti più maturi.

La storia delle istituzioni come storia del diritto pubblico e la storia del diritto come storia del diritto privato, distinzione tanto utile quanto fittizia, che per tanti anni è sembrata soddisfacente per dare un senso alle due discipline, viene meno alla prova dell'insegnamento⁸. La mia ormai non più brevissima esperienza di docente di entrambe le discipline mi ha insegnato proprio che il tentativo di distinguerle secondo un presupposto metodologico così rigido non è foriero di grandi risultati. Nel mio corso di Storia delle istituzioni a Scienze politiche e in quello di Storia del diritto a Giurisprudenza è risultato controproducente, poco utile per i discenti e infruttuoso per il docente, distinguere le due discipline. Al principio mi ero detto, forse per tranquillizzarmi: a Scienze politiche maggiore attenzione al diritto pubblico e alle dottrine, a Giurisprudenza approfondire il diritto privato e le fonti. Non solo: nel primo caso più insistenza sull'età moderna, nel secondo sull'evo inter-

medio. Ma queste rassicuranti coordinate cronologiche e concettuali se potevano contribuire a tranquillizzare un novello professore (cosa che non avvenne affatto), rischiano di ridurre l'insegnamento del diritto a un poco fertile esercizio di equilibrismi tra le discipline e tra i saperi alla ricerca di un generico statuto epistemologico della materia. Tale metodo, come si è visto discutibile in linea teorica, risulta alla prova dei fatti del tutto staccato dalle esigenze formative dei futuri giuristi o dei futuri scienziati politici. Ai ragazzi che faranno gli avvocati, i magistrati, i notai o percorreranno la carriera di economisti, di giornalisti o di diplomatici dobbiamo delle risposte al loro ruolo nella società e tali risposte non si possono trovare in combinati disposti o in elenchi di date né tantomeno in storie generali e teleologiche, ma collocando in ponderato equilibrio capacità tecnico-giuridiche, conoscenze storiche e analisi politiche. Insomma, riprendendo l'apologo iniziale, il giurista e, *a fortiori ratione*, lo scienziato sociale, o è storico e comparatista o non è.

¹ P. Ridola, *La "questione costituzionale" nella storia del Risorgimento. A proposito di "Costituzione e Risorgimento" di Franco G. Scoca*, in «Nomos», 3/2022, pp. 1-9.

² F.G. Scoca, *Risorgimento e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 46 in nota.

³ G. Calabrò, *Le forme di governo in Giambattista Vico*, in «Giornale di Storia costituzionale», 1/2001, pp. 55-60.

⁴ Come dimostrato dai suoi primi scritti: *La legge individuale*, Napoli, Morano, 1963; *Dilthey e il diritto naturale*, Napoli, Morano, 1968.

⁵ Intervista di Francesca Sofia a Pietro Costa, in «Storia e Società», 2022, pp. 583-599; si veda anche l'Intervista di Filippo Del Lucchese e Marco Fioravanti, sempre a Pietro Costa, in Appendice alla ristampa del suo *Il progetto giuridico. Ricerche sul-*

la giurisprudenza del liberalismo classico (1974), Bologna, Derive Approdi, 2024, pp. 393-407.

⁶ Ivi, p. 395.

⁷ Cfr., Mau, Fioravanti, *Sulla storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», 19, 1/2010, pp. 29-32.

⁸ Magistrale sul punto B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020.

Una storia costituzionale, tre articolazioni disciplinari: giuridica, sociologica, politologica

RONALD CAR

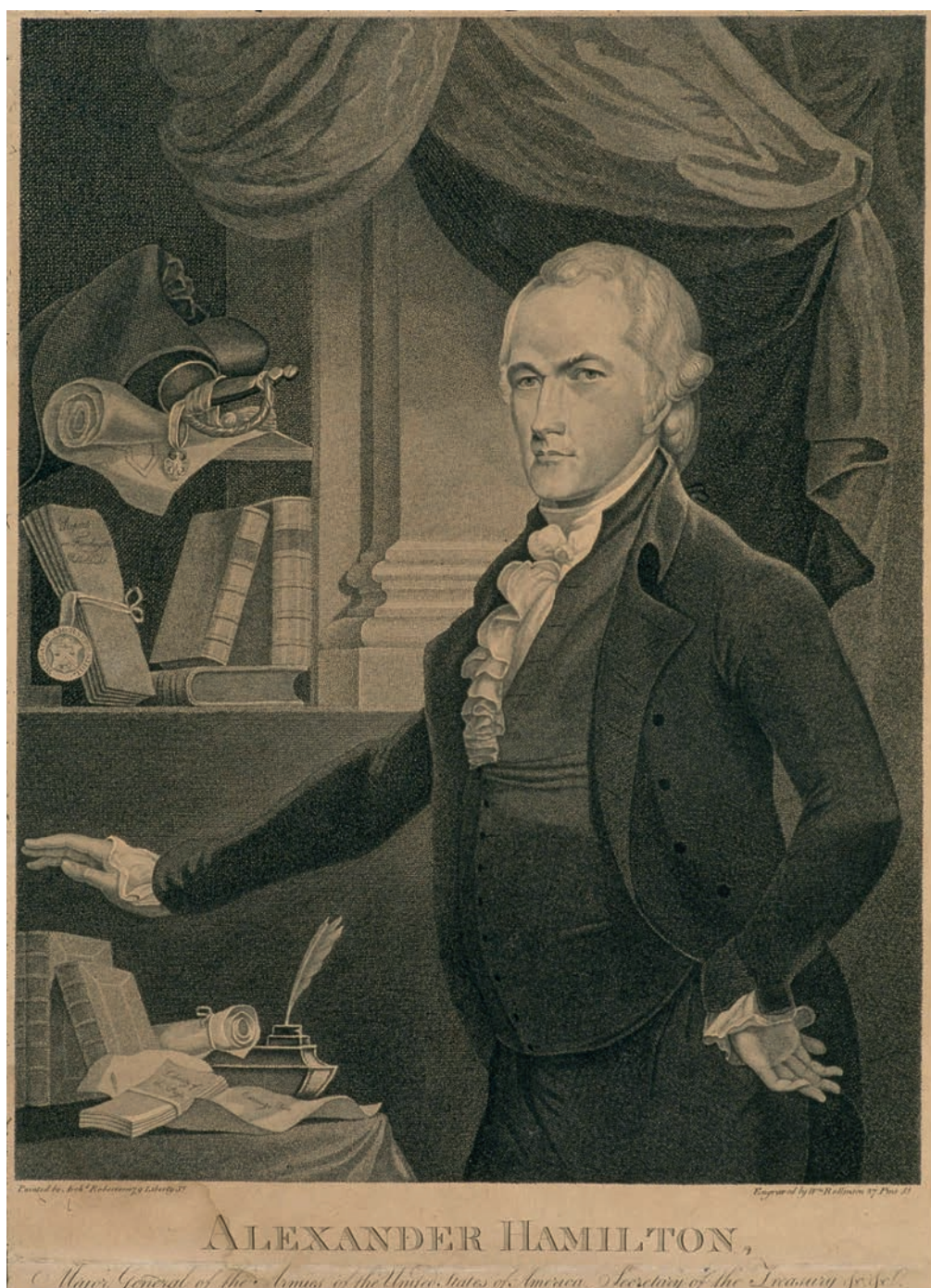
1. *Introduzione*

Inteso come ideologia, il costituzionalismo moderno aveva acquisito forza sin dal XVIII secolo prospettando in termini realistici la sottomissione del potere al diritto. Come enunciato nell'articolo del «Federalist» a firma di Alexander Hamilton, la corretta definizione dei termini costituzionali costituisce una sfida per le società umane: o saranno in grado di «fondare un buon governo per via di riflessione e scelta», oppure «le costituzioni politiche dipenderanno sempre solo dal caso e dalla forza»¹. Ciò detto, il nostro compito come storici delle costituzioni e del costituzionalismo è di traghettare la questione della fattibilità di un patto tra governanti e governati fondato sulla “riflessione e scelta” attraverso le varie epoche fino ad oggi. Entro tale prospettiva, la domanda su cui si vuole incentrare il seguente contributo è se la storia costituzionale costituisca un campo di ricerca e di insegnamento unitario e quindi autonomo. Oppure se

dobbiamo rassegnarci all'idea della sua irriducibile scissione tra: una storia costituzionale guidata dalla storia del diritto, che dunque in primo luogo rifletta sui modi in cui il diritto cerca di controllare il potere; un'altra guidata dalla sociologia, volta a rintracciarne i presupposti socio-strutturali; e una terza, politologica, dedicata alle dinamiche del conflitto e/o compromesso tra le forze politiche?

2. *La declinazione giuridica*

La prima – e senza dubbio la più consolidata – tra le tre prospettive, quella giuridica, colloca la storia costituzionale in una posizione ancillare rispetto alla disciplina madre, la storia del diritto. Perentoria in questo senso è la definizione redatta da Christoph Gusy per l'Associazione tedesca per la storia costituzionale (*Vereinigung für Verfassungsgeschichte*): «La storia costituzionale è concepita come una par-



Alexander Hamilton, ritratto da William Rollinson, 1804

te della disciplina della storia del diritto. [...] Importanti contributi alla disciplina derivano anche dalle scienze politiche, in particolare dai loro orientamenti teorici e storici (“idee politiche”, “storia delle idee”)»². Come testimonia il rimando alla storia delle dottrine politiche, lo statuto dell’Associazione indubbiamente apre al dialogo interdisciplinare. Tuttavia, nelle loro linee essenziali, la ricerca e l’insegnamento non possono non essere determinati e quindi dominati dal diritto sul piano epistemologico. Parimenti in Italia, la declaratoria dell’insegnamento della storia del diritto medievale e moderno specifica un «particolare riferimento alle fonti (legislative, dottrinali, documentarie, giurisdizionali), agli istituti, ai giuristi e al metodo giuridico»³.

La domanda però è se tali riferimenti alle fonti, istituti e metodi giuridici siano sufficienti per vagliare a fondo le multiformi connessioni tra il diritto e le relazioni sociali e politiche. Tali connessioni costituiscono la linfa vitale del costituzionalismo, poiché in uno stato costituzionale il diritto è il prodotto dell’azione politica, ma allo stesso tempo l’attività politica *dovrebbe essere* organizzata e limitata dal diritto. Di conseguenza, l’evoluzione del costituzionalismo racchiude in sé sia l’essere che il dover essere. Come ebbe a dire Hermann Heller riflettendo sull’incapacità della scienza giuspubblicistica tedesca di rimediare alla sempre più acuta crisi costituzionale della Repubblica di Weimar, bisogna comprendere che «il diritto e la politica possono essere separati solo dialetticamente» giacché sono legati dalla «unità della teoria e della prassi»⁴. Se ciò è vero, può il metodo giuridico da solo sciogliere i complessi intrecci tra la

teoria e la prassi, tra l’essere e il dover essere?

Per rispondere al quesito dovremmo in primo luogo disporre di una definizione condivisa del costituzionalismo giuridico moderno e dei suoi tratti fondamentali. Tra i più recenti contributi in questo senso merita indubbiamente menzione l’opera di Horst Dippel, *Moderner Konstitutionalismus*. In essa, Dippel sviluppa i dieci criteri in virtù dei quali i governi costituzionali affermatosi dalla Rivoluzione Americana ad oggi possono essere separati con certezza dai governi anti – o pseudo-costituzionali. I criteri sono: 1) sovranità popolare, 2) universalità dei principi, 3) diritti umani, 4) governo rappresentativo, 5) superiorità della costituzione alla legge ordinaria, 6) separazione dei poteri, 7) governo limitato, 8) responsabilità dei governi, 9) indipendenza della giustizia e 10) diritto del popolo a modificare in parte o in tutto la costituzione⁵. Grazie ad essi, Dippel elabora il modello euristico che permette di osservare la dinamica della diffusione del costituzionalismo moderno da una prospettiva transnazionale. Concretamente, tutte le costituzioni vanno misurate secondo la loro maggiore o minore capacità di garantire i principi enunciati. Le costituzioni che rispettano i criteri in maniera adeguata fanno parte della storia del costituzionalismo moderno e ne costituiscono quindi oggetto di studio e di insegnamento. Alle altre, seppur formalmente valide, spetta lo stigma di *Scheinkonstitutionalismus* – termine coniato dal liberalismo ottocentesco tedesco per denunciare le garanzie di facciata delle carte *octroyée*⁶.

Il modello euristico di Dippel si pone quindi come uno *gatekeeper* che controlla

l'accesso alla categoria del 'vero costituzionalismo'. Tuttavia, tale *benchmark test* non è privo di ambiguità, poiché per decidere chi è dentro e chi è fuori occorrerebbe innanzitutto stabilire la maniera adeguata di interpretare ciascuno dei criteri menzionati. Ed è in questo punto che il quadro si complica, poiché ciascuno tra i criteri elencati da Dippel può rivelarsi più equivoco di quanto comunemente creduto.

Ciò vale anche per il primo e più importante di essi – la sovranità popolare. Difatti, essendo documenti fondativi di un nuovo ordine legale, le costituzioni non possono che ancorarsi su ciò che i padri fondatori dichiarano di volta in volta essere delle *self-evident truths*. Cionondimeno, i termini che definiscono tali verità apodittiche mutano con l'evolversi del contesto sociale e vanno quindi affrontati con tutto il loro carico di problematicità. Basti pensare al valore paradigmatico che il noto *We the people* invocato dai *Founding Fathers* svolse sia per la neonata Federazione, sia in generale per la storia successiva del costituzionalismo repubblicano. Sul piano giuridico, tale autoproclamazione era indispensabile: la legittimità delle regole costituzionali ratificate dagli stati membri tra il 1787 e 1790 poggiava sulla premessa ipotetica che il potere costituente coinvolgesse la volontà di tutti i membri della comunità. Ma, come è stato affermato di recente, non sorprende che il concetto di potere costituente abbia «più peso tra i giuristi che non tra politologi e sociologi»⁷. Per i primi, la priorità è di ancorare l'ordine legale su una *Grundnorm* extralegale. Tuttavia, ad uno sguardo politico o sociologico, il potere costituente del popolo richiamato nella carta redatta a Fi-

ladelfia è inconciliabile con l'attuale modo di intendere la sovranità popolare. Sappiamo difatti che all'epoca circa quattro quinti della popolazione adulta erano stati esclusi dal processo costituente: donne, neri – non solo schiavi ma anche liberi, nativi americani, maschi bianchi se privi di proprietà o se non parlavano inglese⁸. La maniera adeguata di intendere il criterio della sovranità popolare può quindi essere determinata solo in modo relativo, declinandola a partire dalle specificità della sua cornice storica.

Per quanto concerne i restanti criteri, le interpretazioni divergenti – sul modo adeguato di intendere il loro ruolo e le garanzie istituzionali connesse – costituiscono il cuore pulsante della riflessione costituzionale. Se vogliamo evitare le letture teleologiche sull'inevitabile progresso verso l'era del costituzionalismo realizzato, dobbiamo aprire lo studio e l'insegnamento anche alle voci che avevano contestato la "santa trinità" del costituzionalismo liberale, ossia i diritti fondamentali, la separazione dei poteri e l'indipendenza del giudiziario. Tali voci, infatti, non di rado rivelano la difficoltà di conciliare il costituzionalismo con l'effettivo operare di un governo democratico. Le diverse fasi di polemica anticostituzionale succedutesi nella storia dell'occidente contemporaneo hanno dimostrato come l'eccessivo indebolimento della rappresentanza popolare e la sua sostituzione con l'apparato amministrativo e giudiziario possano alimentare l'ascesa delle forze populiste che esprimono un diffuso disprezzo per le regole costituzionali in generale. Per un promotore del costituzionalismo politico come Martin Loughlin, tali tendenze sono da ascrivere

alle «tensioni apparentemente ineliminabili tra democrazia e diritti, volontà e ragione, potere e diritto, e in ultima analisi tra fatti e norme»⁹.

La tensione diviene particolarmente problematica quando si tratta di combattere con armi costituzionali le dinamiche di dominio non solo nell'ambito pubblico, ma anche in quello privato. Come aveva avvertito la filosofa politica Judith Shklar ancora nel 1964, il potenziale trasformativo del discorso legalistico è fortemente ridotto dal fatto che il suo ruolo istituzionale è essenzialmente la protezione dello status quo¹⁰. Uno status quo che si rivela troppo spesso illusorio. Difatti, i movimenti di protesta – in particolare di natura economica – hanno sovente percepito le garanzie costituzionali come null'altro che un imbroglio al servizio dell'ordine sociale classista. Anche un noto sostenitore della *judicial review* come Mark Graber ha concluso di recente che «la teoria e la pratica costituzionale dovrebbero prestare attenzione tanto alla questione di una governance efficace quanto alla difesa dei diritti fondamentali». Con un argomento caro alla polemica marxista contro lo stato di diritto, Graber si spinge ad affermare che i giudici in generale sono «oggettivamente *class biased*», e quindi «molto più bravi a inibire che a promuovere l'azione del governo», in particolare quando si tratta di «quella redistributiva»¹¹.

3. La declinazione sociologica

Osservazioni di questo tenore ci ricordano che la storia del costituzionalismo moderno riflette la storia della modernizza-

zione in generale e dei conflitti sociali che essa comporta. Con la rapida industrializzazione e urbanizzazione all'insegna della mercificazione dell'economia, «tutto quel che è statuito e stabile si dissolve nell'aria, tutto quel che è sacro viene profanato»¹², come famosamente affermava il Manifesto Comunista. Fuor di metafora, un'accelerazione progressiva nella divisione e specializzazione del lavoro, e di conseguenza nei livelli di differenziazione funzionale all'interno della società, avevano in breve tempo generato una crescente complessità, in cui si intrecciavano e confliggevano diversi interessi economico-sociali e diverse identità politico-culturali. Tale realtà sociale strideva sempre più con l'ideale del costituzionalismo democratico declinato nelle rivoluzioni di fine Settecento sull'immagine del popolo quale soggetto unitario in grado di autogovernarsi in vista del bene comune. La percezione del rapido aumento della disomogeneità conduceva piuttosto ad una raffigurazione dei rapporti sociali e culturali nei termini di un conflitto tra vincitori e vinti. In pari tempo i vincitori andavano affermando un nuovo ordine sociale entro la cornice dello stato-nazione fondato sulla narrativa dominante riguardante il processo costituente. Come ha efficacemente sintetizzato Antje Wiener, la funzione di tali narrative era di

forgiare l'unità nazionale basata su una storia convincente riguardante l'origine, il ruolo e lo scopo a lungo termine di una particolare costituzione. Benché ciò non funzioni sempre, l'esperienza delle narrazioni costituzionali coronate dal successo indica la loro importanza nella storia del moderno state-building¹³.

Non a caso quindi, ormai da decenni la storia costituzionale non è incentrata

solo sulla storia del diritto, ma – traendo ispirazione dall'accostamento tra la teoria della modernizzazione e quella dei sistemi – anche sulla storia della evoluzione, della transizione e della crisi delle strutture sociali che sono alla base dell'ordine pubblico¹⁴. Nel contesto tedesco, le costituzioni, in senso sia formale sia materiale sono oggetto di studio di una storia costituzionale sociale sviluppata dalla scuola di Bielefeld sin dagli anni Settanta del secolo scorso. Hans Boldt ne aveva tracciato il profilo disciplinare nei termini di «una storia politica delle strutture sociali e delle loro trasformazioni», che indaga la dinamica che intercorre tra il sistema e il suo ambiente domestico ed internazionale. Essa cerca di categorizzare i modi in cui l'ambiente agisce sul sistema (*input*), nonché i modi in cui questo si adatta (*output*) e re-agisce nei confronti dell'ambiente (*feed-back*)¹⁵. Ne consegue che la tradizionale dicotomia stato-società viene superata, o quantomeno fortemente relativizzata, giacché i temi centrali del costituzionalismo come dominio, legittimità o amministrazione vengono vagliati storicamente in primo luogo dal punto di vista della continuità/discontinuità del loro rapporto con l'ambiente sociale circostante. Un contributo fondamentale in questo filone è costituito dallo studio in cinque volumi di Hans-Ulrich Wehler che ripercorre la storia sociale tedesca dal Sacro Impero settecentesco alla riunificazione della Germania nel 1990¹⁶.

Nel contesto anglosassone, un proposito non dissimile, ma che pone al suo centro la storia della democratizzazione delle società (in primo luogo occidentali), ha dato il via all'emergente disciplina della sociologia delle costituzioni. Il suo principa-

le promotore, Chris Thornhill, muove dalla premessa che gli studi seminali dei padri nobili della sociologia, quali Weber, Tönnies e Durkheim, erano incentrati proprio sul tema delle origini, del ruolo e delle funzioni sociali delle costituzioni. Da qui l'invito generale di Thornhill di riscoprire e rivalutare l'importanza della ricerca sociologica nell'ambito degli studi sul costituzionalismo. La sollecitazione è stata accolta con alcune riserve e variazioni da diversi studiosi, tra cui Kim Lane Scheppele, Gunther Teubner e Hauke Brunkhorst¹⁷.

Thornhill, dunque, insiste sulla necessità di contrapporre all'odierna teoria costituzionale, a suo avviso dominata dalla seconda metà del Novecento dall'approccio formalistico-normativo, un recuperato interesse per lo studio delle «strutture costituzionali della società e della legittimità delle istituzioni politiche»¹⁸. Nell'indagare la dimensione politica del potere, Thornhill quindi prende le distanze dalla lettura di John Rawls focalizzata eccessivamente sull'aspetto normativo. Ma d'altro lato, egli si discosta anche dalla teoria del conflitto sociale di Marx o dalla microfisica del potere di Foucault. A suo dire, in tali letture viene a mancare invece una chiara relazione tra il potere e la norma legale, che pure caratterizza le società moderne¹⁹. Quale posizione mediana tra questi due estremi, Thornhill si richiama alla teoria dei sistemi di Niklas Luhmann²⁰. Questa, infatti, riconduce il potere politico ad un processo funzionale messo in atto da un insieme di istituzioni, che sono a loro volta generate da processi sociali con lo scopo di raggiungere degli obiettivi politici. Obiettivi che vanno però intesi in un senso piuttosto stretto ed isolato: nelle sue parole,

Al pari di quanto avviene nei rapporti economici, legali, religiosi e scientifici, nella sua relazione con altre sfere di prassi sociale il potere politico mantiene un livello di relativa differenziazione, astrazione ed esclusività istituzionale. [...] Le società moderne si caratterizzano per il fatto che si fondano sulla capacità di astrarre ed usare il potere politico come uno strumento ampiamente autonomo, di solito chiaramente distinto da altri modelli di rapporti sociali²¹.

Da tale prospettiva, che definisce storico-funzionalistica, Thornhill cerca di rispondere a una domanda ad un tempo importantissima e difficilissima: quali sono i motivi per cui determinate società in certi momenti della loro evoluzione accettano di sottomettersi solamente ad un potere politico legittimato costituzionalmente e rifiutano qualsiasi altro tipo di legittimazione? Ovviamente, si pone anche la domanda inversa, ossia quali motivi sociali impediscono ad altre società di raggiungere e mantenere la legittimazione costituzionale delle loro dinamiche di governo. Per rispondere, Thornhill indaga il costituzionalismo delle società dell'occidente europeo dalle sue origini medievali fino alla transizione democratica di fine Novecento, ricercando gli strumenti che in ciascuna fase avevano provveduto al consolidamento delle norme legali e all'affermazione dello stato quale formazione sociale preminente.

A suo avviso, la chiave di volta di tutto il processo (e dell'eccezionalità dell'occidente in tale senso) sono i diritti e, in particolare, la capacità di distinguere i diritti pubblici da quelli privati. Ciò ha permesso l'affermazione di una statualità piena, nettamente distinta e superiore alle forme di dominio derivanti dai rapporti di natura sociale, siano essi fondati sul fami-

lismo, sul corporativismo o sulle distinzioni di ceto. Solo in virtù della statualità forte e stabile costituitasi per via del processo di *nation-building* nel corso dell'Ottocento, si è potuto radicare appieno il rispetto delle costituzioni statali in luogo delle precedenti posizioni di forza derivanti dalle costituzioni sociali.

La legittimità costituzionale poggerrebbe quindi sui diritti di matrice liberale ottocentesca. Parimenti, il declino del costituzionalismo e l'emergere delle forme totalitarie nel primo Novecento si spiegherebbe con il dominio burocratico e l'abbandono delle garanzie giuridiche causato dalla Prima guerra mondiale e dalle crisi successive. Infine, l'evoluzione inversa nella seconda metà del Novecento – dal totalitarismo alla legittimità costituzionale – è stata possibile grazie alla graduale regressione dai diritti collettivi e alla piena riaffermazione di quelli individuali, meglio garantiti delle istituzioni giudiziarie.

Quale prova storica, Thornhill evoca «la traiettoria costituzionale di molti stati europei tra le due guerre». Questa traccerebbe a suo dire, «la transizione da un espansivo corporativismo di stato, sperimentato nella Prima guerra mondiale, all'autoritarismo semi-privatistico dei regimi fascisti»²². Il nesso causale che conduce dal primo al secondo è «l'uso della legislazione di emergenza per stabilizzare l'economia e il mercato del lavoro»: «da questo punto di vista il fascismo si sviluppò come continuazione diretta del corporativismo autoritario della Prima guerra mondiale»²³. Ma il vero obiettivo polemico sono «le stesse costituzioni democratiche create dopo il 1918». Queste, a dire di Thornhill,

avevano creato delle circostanze molto propizie per la successiva formazione dei regimi autoritari e alcuni aspetti del regime fascista si erano sviluppati direttamente dal modello costituzionale della democrazia semi-corporativa creata dopo il 1918. Difatti, la seconda precondizione per il fascismo può essere identificata nelle strutture costituzionali con cui gli stati dopo il 1918 cercarono di gestire l'espansione dei loro nuovi obblighi di inclusione. [...] Ciò creò il terreno sociale, legale e politico su cui le soluzioni ai problemi di gestione economica e di inclusione sociale offerti dai partiti fascisti erano in grado di affermarsi e di apparire plausibili [...] Legando la legittimità dello stato ad una molto espansiva inclusione materiale/volitiva e alle disposizioni programmatiche, le costituzioni corporativistiche avevano allo stesso tempo ineluttabilmente sovraccaricato lo stato e oscurato i limiti funzionali della statualità²⁴.

In definitiva, la sociologia delle costituzioni di Thornhill avanza un'argomentazione di tipo storico a sostegno della tesi generale secondo la quale l'estensione dei diritti oltre quelli individuali di matrice liberale provoca necessariamente la cancellazione dell'autonomia funzionale della politica, che a sua volta erode la costituzione statuale ed apre le porte al totalitarismo. Nelle sue parole, «soprattutto, il fatto che tali costituzioni avevano definito i diritti alla stregua di istituzioni che, in quanto espressioni della volontà generale della società, devono legittimare lo stato [...] finì per erodere la struttura astratta dello stato e indebolire la capacità degli stati di costruire il loro potere politico in maniera relativamente autonoma e dotata di una coerenza politica interna»²⁵.

Senza entrare nel dettaglio della ricostruzione storica che qui risulta abbozzata per linee molto sommarie, va segnalato un problema di metodo a monte che rende problematica la legge generale individuata

da Thornhill. Vale a dire, se decidiamo di tracciare un disegno complessivo delle dinamiche costituzionali sulla base di ipotetiche necessità strutturali-funzionali, dobbiamo essere coscienti del rischio di una razionalizzazione *ex post* degli eventi storici. Ciò appare evidente dall'immagine troppo lineare e dicotomica con cui l'autore contrappone lo stato liberale ai suoi due successori, quello democratico-sociale e quello totalitario. L'esito è che i tratti degli ultimi due si confondono in un'unica matrice anti-liberale e quindi per estensione anti-costituzionale. Per contro, bisogna sottolineare che una ricostruzione più attenta alle scelte dei vari attori politici può rivelare un panorama diverso da quello tracciato seguendo il metodo strutturalista.

A prova che il quadro di causa-effetto avanzato da Thornhill rischia di fornire una conclusione ribaltata rispetto a quanto suggerisca un'attenta ricostruzione della vita politica, si rifletta su alcuni esempi paradigmatici del fascismo europeo. Il nesso tra l'economia di guerra e l'avanzare del fascismo risulta piuttosto debole nei contesti portoghese e spagnolo, coinvolti in misura minima nella Grande Guerra. Quanto al caso italiano, si rifletta sull'esperienza del Blocco Nazionale durante la crisi del primo dopoguerra. Proposto da Giovanni Giolitti in occasione delle elezioni parlamentari del 1921, il Blocco coalizzava le autoproclamate forze costituzionali e i fascisti al fine di precludere la via ai partiti che sfidavano lo status quo sociale. A tal fine, la tradizionale classe dirigente fece consapevolmente «propria, invece che combatterla, quella "brutalizzazione della lotta politica" che costituiva la più drammatica eredità della guerra

mondiale»²⁶. Tale «torsione antidemocratica del liberalismo italiano»²⁷, come venne efficacemente definita da Alberto De Bernardi, sembra rispondere a una logica politica che ha poco a che vedere con la difesa dell'autonomia funzionale dello stato, nonché, come la definisce Thornhill, con la "molto espansiva inclusione materiale/volitiva" dei cittadini. Furono anzi proprio i fautori del ritorno al costituzionalismo liberale a minare il tentativo di riconoscere uno stato di diritto fondato sulla piena estensione della cittadinanza democratica, e non viceversa.

Parimenti nel contesto di Weimar, bisogna ricordare che furono i governi di nomina presidenziale succedutisi dal marzo 1930 (in ordine: i gabinetti Brüning, Papen, Schleicher, Hitler) a compromettere il rispetto per la legittimità costituzionale e ad imporre le politiche di austerità rifiutando il dialogo con le parti sociali. Ciò fu fatto consapevolmente, con l'intento politico di riportare il rapporto tra stato e società ai termini precedenti alla rivoluzione democratica del novembre 1918. Già nella primavera del 1929, dunque prima sia del crollo di Wall Street che della morte di Gustav Stresemann avvenuti nell'ottobre di quell'anno, nonché prima dell'avanzamento della NSDAP alle elezioni del 1930, il generale Schleicher vagliava per conto del presidente Hindenburg la disponibilità di Brüning a modificare la costituzione in senso autoritario²⁸. Quanto agli organi giudiziari che Thornhill giudica più affidabili di quelli legislativi nel custodire i diritti dei cittadini, si ricordi il ruolo svolto dal Tribunale di Stato (*Staatsgerichtshof*) che nel 1927 si era autodefinito "il difensore della costituzione". Nel 1932, il Tribunale non poté non giudicare anti-

costituzionale il famigerato *Preussenschlag* del governo Papen, compiuto per via del decreto presidenziale che commissariava il governo prussiano. Tuttavia, i giudici non vollero o non osarono intralciare il progetto di restaurazione dello stato autoritario ordinando il reinsediamento del governo legittimo²⁹. Come affermò Michael Stolleis, fu proprio la capitolazione dell'alta corte di fronte alla prevaricazione del governo presidenziale a segnare la fine della storia costituzionale di Weimar³⁰.

Come già detto, al di là del giudizio storico, il punto che qui si intende sollevare è di natura più generale e riguarda la prospettiva metodologica a monte. Si può dunque sostenere che lo studio storico-funzionalistico delle norme e delle istituzioni, nonché della loro corrispondenza con le necessità sistemiche dello stato, difetti della capacità di cogliere la ratio politica? Dietro gli eventi chiave della storia costituzionale spesso si cela una ratio che non può essere astratta dalle volontà soggettive dei protagonisti. Pur muovendosi entro le cornici strutturali che la sociologia delle costituzioni ha l'indubbio merito di aver portato alla luce, sono le persone che, compiendo scelte, danno vita alla costituzione materiale. Detto con le parole di Hauke Brunkhorst, la sociologia costituzionale dovrebbe «evitare l'esternalizzazione luhmanniana dei corpi umani e delle anime umane dai sistemi sociali»³¹. In generale poi, come ha osservato Paul Blokker, la sociologia delle costituzioni sembra sottovalutare l'insolubile problematicità della categoria del politico nell'epoca moderna, quella problematicità che le deriva dal venir meno dell'ancoramento «nell'autorità di un superiore principio extra-politico»³².

4. La declinazione politica

Il motivo principale che rende indispensabile anche un vaglio delle dinamiche politiche nell'insegnamento e nello studio della storia costituzionale è la presunzione sulla neutralità politica del costituzionalismo. Quest'ultimo viene troppo spesso raffigurato come un insieme di regole dettate dalla razionalità in vista di un fine condiviso. In realtà, sarebbe più opportuno parlare di un'ideologia, o nelle parole di Martin Loughlin, di una «filosofia del governo»³³, mai definita in modo del tutto chiaro ed univoco. Nel corso della sua storia, le diverse interpretazioni del costituzionalismo hanno oscillato senza soluzione: da una declinazione forte, in nome del popolo quale soggetto unitario in grado di autogovernarsi in vista del 'bene comune', a una declinazione debole, fondata sull'immagine della società pluralistica in cui il rispetto delle regole costituzionali comporta un 'mutuo beneficio' alle parti contrapposte.

Benché sia un vizio comune, i sostenitori della tradizione costituzionale liberale appaiono particolarmente propensi a rappresentare le loro soluzioni come apolitiche, razionali e vantaggiose per tutte le parti disposte ad accettare le regole comuni. Il liberalismo vanta una specie di diritto di primogenitura: i principi costituzionali erano stati originariamente concepiti come strumenti istituzionali idonei a raggiungere gli obiettivi del liberalismo, cioè a garantire determinati diritti degli individui di fronte al potere pubblico. Non per nulla, le radici della teoria del mutuo vantaggio vanno rintracciate nei testi chiave del liberalismo pubblicati tra il Settecento e gli inizi dell'Ottocento, come *La demo-*

crazia in America di Tocqueville, *Ricerca sui principi della morale e Ricerca sull'intelletto umano* di Hume, *La storia della società civile* di Ferguson e *Le cause della ricchezza delle nazioni* di Smith³⁴.

Tuttavia, non si può ignorare che altre forze politiche avevano ripetutamente denunciato la promessa del mutuo vantaggio come una mera dissimulazione dei conflitti che avevano accompagnato la modernizzazione nei secoli successivi. Il rapido aumento della disomogeneità sociale ha frequentemente compromesso la fiducia non solo nell'ideale forte di un unico 'bene comune', ma anche nel più sfumato e pluralistico 'mutuo beneficio'. È stato opportunamente affermato che «tutte le prospettive hanno i loro limiti» e quella strutturale-liberale, lungi dall'essere universale, si era «sviluppata in risposta a un insieme particolare di circostanze sociali e politiche». Pertanto, «mentre la visione strutturale-liberale del costituzionalismo è cresciuta fino a dominare sia il costituzionalismo comparato sia quello cosmopolitico, c'è un crescente bisogno di esplorare non solo cosa essa realizzi, ma anche cosa non realizza e cosa è incapace di realizzare»³⁵.

Una lettura propriamente politica della storia costituzionale deve quindi definire e delimitare reciprocamente i due momenti chiave dell'agire politico – il conflitto e il compromesso. Contrariamente alle impostazioni che vogliono assolutizzare sia lo stato di conflitto sia la fattibilità dei compromessi, un esame storico-politico dei singoli contesti sociali evidenzerebbe quali materie del contendere rendono relativamente plausibile ciascuna delle due prospettive. Solo così è possibile evitare, da un lato, il nichilismo giuridico

a cui tende la teoria sull'irriducibilità del conflitto e, dall'altro lato, la fede aprioristica nel mutuo beneficio derivante dalle regole comuni. Ai fini dell'insegnamento della storia costituzionale sarebbe interessante tracciare una casistica storica in base ad una matrice, di cui le categorie di conflitto e di compromesso formerebbero le righe e le colonne. Ne risulterebbe una mappatura della rilevanza e del grado di efficacia delle regole costituzionali relativamente alle principali problematiche delle società moderne.

Sempre al fine di contrastare la pretesa neutralità e oggettività sovrapartitica del costituzionalismo, l'insegnamento della storia costituzionale deve mantenere vitale la connessione con la realtà politica anche sotto un altro aspetto. Segnatamente, non bisogna trascurare il fatto che i partecipanti a un processo costituzionale non inseguono una prospettiva oggettiva e a volo d'uccello sul diritto costituzionale comparato. Anzi, come è stato giustamente osservato, le categorie di "oggettività" e "soggettività" non possono essere lette che da un punto di vista storico. In caso contrario, il dibattito sullo scopo del diritto costituzionale rischierebbe di essere seriamente distorto³⁶. L'insegnamento della storia costituzionale non può esimersi dall'identificare i protagonisti dei dibattiti costituzionali per ciò che sono, ossia degli esponenti di forze politiche socialmente definite. Coinvolti in prima persona, essi sono portatori di un punto di vista particolare e di un'agenda politica che detta le loro priorità. La ricostruzione storica di uno qualunque dei processi di elaborazione costituzionale della modernità rivelerebbe l'inconsistenza delle immagini astoriche e apolitiche sui "pa-

dri fondatori". Al contempo, è chiaro che tale presunzione sia uno strumento indispensabile delle narrazioni che mirano a consolidare la legittimità del nuovo ordine sociale.

La consapevolezza che un dibattito costituzionale coinvolga differenti agende politiche non basta. Bisogna anche tenere a mente che le scelte di valenza costituzionale non riflettono solo le strategie a lungo termine miranti a realizzare uno specifico insieme di valori. Altrettanto importanti sono le tattiche a breve termine, dalla natura più opportunistica. Vale a dire, anche le scelte che non coincidono con i valori a monte possono – almeno agli occhi dei protagonisti – apparire indispensabili al raggiungimento del fine ultimo.

Il paradosso che la storia costituzionale deve essere in grado di cogliere è che, non di rado, il piano della tattica finisca per sovrapporsi alle strategie e ai valori di fondo fino a cannibalizzarli. A tal fine, l'insegnamento e la ricerca devono essere in grado di cogliere fino a che punto le diverse soluzioni 'sistemiche' sono esito di scelte contingenti. L'eventualità che i protagonisti di battaglie costituzionali siano motivati dall'autopromozione o dal banale carrierismo è reale, tanto più che il coinvolgimento a livello esistenziale, come ammonì Pierre Vergniaud nel 1793, può spingersi fino al punto in cui «la révolution, comme Saturne, ne dévore successivement tous ses enfants»³⁷. Appunto per questo, il tema della concretizzazione sociale della trama costituzionale non deve essere trascurato né sottaciuto. Desidero con affetto ricordare i preziosi insegnamenti in questo senso forniti da Roberto Martucci. La sua intera opera sta a ricordarci come anche in questioni apparente-

mente impersonali come la stabilizzazione dei sistemi istituzionali non dobbiamo prescindere mai dal fattore umano³⁸.

Un altro aspetto a cui l'insegnamento stenta ad attribuire il dovuto riconoscimento riguarda la semantica destra/sinistra. Sembra esservi una sorta di timidezza nell'ammetterne – soprattutto in un'aula accademica – la centralità per la modernità politica nel suo insieme e quindi anche per il costituzionalismo moderno. Eppure, la comunicazione politica, la comprensione degli eventi sociali, e di conseguenza anche la rielaborazione dei concetti costituzionali ruotano attorno a questi lemmi. Invece di rigettarli in quanto eccessivamente semplificatori del dibattito costituzionale, dobbiamo riconoscere che “destra” e “sinistra” sono dei punti cardinali indispensabili dell'azione comunicativa³⁹. Grazie ad essi, riduciamo la complessità del reale: in un modo facilmente comprensibile ed efficace, restituiamo tramite le parole-chiave un senso coerente all'affastellarsi degli eventi e siamo in grado di collegarli tra loro, elaborarli e dotarli di senso a livello teorico.

Questo tema è chiaramente collegato con quanto affermato in precedenza a proposito della presunta neutralità del costituzionalismo. Emerge quindi la necessità di dedicare la ricerca e l'insegnamento della storia costituzionale al confronto con le teorie e i movimenti che hanno contestato il costituzionalismo liberale posizionandosi a destra o a sinistra del mainstream. Basti pensare che già le carte dei vari stati americani redatte sull'onda della rivoluzione introducevano delle visioni opposte di legittimità. La prima costituzione adottata dalla Pennsylvania nel settembre 1776 ne fornisce un esempio cal-

zante. Redatta tra gli altri da Benjamin Franklin, ripudiava la separazione dei poteri a favore di un sistema di governo radicalmente democratico. Nella supremazia di un'assemblea legislativa unicamerale, i suoi promotori intravedevano il riflesso istituzionale di un senso civico condiviso a pari titolo tra tutti gli elettori. Ma nel 1790 la fazione che sosteneva la ratifica del progetto federale affermò la necessità di riscrivere la costituzione statuale per armonizzarla con la carta di Filadelfia. Come quella federale, la nuova carta prevedeva un *bill of rights*, una magistratura indipendente e, soprattutto, la convinzione generale che «il dovere pubblico veniva adempiuto al meglio quando era maggiormente connesso all'interesse privato»⁴⁰. Al contempo però, dall'altra parte dell'Atlantico la medesima matrice radical-democratica ispirava il progetto costituzionale giacobino. Questo, a sua volta assurgerà a modello per il costituzionalismo di sinistra su scala globale lungo tutto l'Otto-Novecento.

L'esempio citato rivela come la declinazione della legittimità politica lungo l'asse destra/sinistra tenda a focalizzarsi sul modo in cui viene articolata l'autorità pubblica tra i tre rami del potere. Laddove il liberalismo di regola enfatizza il ruolo statico delle garanzie costituzionali affidate alla magistratura, sia la destra che la sinistra spostano l'accento sul momento dinamico della decisione sovrana. Così, mentre l'ideologia liberale confida nel diritto quale forza anonima che guida la costituzionalizzazione incrementale delle relazioni sociali, la destra e la sinistra non credono alla mano invisibile della legge, bensì al soggetto che decide l'indirizzo programmatico del quadro costituziona-

le. Non appare quindi fuori luogo parlare di un ideal-tipico costituzionalismo di destra, in cui l'esecutivo decide per voce del leader plebiscitario, e di sinistra, in cui il legislativo formula la volontà popolare per via di deliberazioni libere e inclusive.

Riassumendo, questa rapida panoramica degli intrecci tra i tre percorsi della storia costituzionale – giuridico, sociologico e politologico – non ha alcuna pretesa ad esaurirne le problematiche. Indubbiamente a chi scrive si può obiettare un *bias*, un'inclinazione *pro domo sua*, che, si spe-

ra, non venga giudicata come una distorsione del valore della ricerca e dell'insegnamento d'ognuno dei settori esaminati. Né ci si spinge ad avanzare soluzioni in un senso o nell'altro per ciò che concerne l'organizzazione dell'insegnamento della storia costituzionale. Più modestamente, essa vuole contribuire ad un dialogo interdisciplinare più consapevole non solo delle potenzialità del lavoro in comune, ma anche degli ostacoli che necessariamente derivano dalla pur giusta specializzazione di ciascuna disciplina.

¹ A. Hamilton, in «The Federalist», n. 1, 1787.

² Ch. Gusy, *Verfassungsgeschichte*, in *Docupedia-Zeitgeschichte*, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, 2020, p. 2, consultabile alla pagina https://zeitgeschichte-digital.de/doks/frontdoor/deliver/index/docId/1720/file/docupedia_gusy_verfassungsgeschichte_v2_de_2020.pdf (gennaio 2024).

³ La declaratoria è consultabile sul sito del MURST alla pagina <https://www.miur.it/UserFiles/116.htm> (gennaio 2024).

⁴ H. Heller, *Autoritärer Liberalismus?* [1933], in *Gesammelte Schriften*, voll. 2, *Recht, Staat, Macht*, Tübingen, Mohr, 1992, p. 644.

⁵ H. Dippel, *Moderner Konstitutionalismus. Entstehung und Ausprägungen. England – Nordamerika – Frankreich – Deutschland – Europa/Europäische Union – Lateinamerika*, Berlin, Duncker&Humblot, 2021, p. 11.

⁶ La polarizzazione, cara alla tradizione liberal-democratica tedesca, tra il vero costituzionalismo e quello di facciata è alla base delle riflessioni di Hugo Preuss relative alla portata epo-

cale del passaggio dal regime guglielmino a quello weimariano; si vedano in particolare i saggi *Um die Reichsverfassung von Weimar* (1924), *Der deutsche Nationalstaat* (1924) e *Die Bedeutung des Artikel 48 der Reichsverfassung* (1925), raccolti in H. Preuss, *Gesammelte Schriften*, Bd. IV, *Politik und Verfassung in der Weimarer Republik*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, rispettivamente pp. 307-366, 367-440, 571-575.

⁷ A. Wiener, *Constitutionalism*, in A. van Aaken, P. d'Argent, L. Mälksoo, J.J. Vassel (eds.), *The Oxford Handbook of International Law in Europe*, Oxford Handbooks Online, OUP, 2023, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198865315.013.15> (gennaio 2024), p. 4.

⁸ Sull'esclusione dal diritto di voto nella Rivoluzione Americana cfr. A. Keyssar, *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States*, New York, Basic Books, 2009.

⁹ M. Loughlin, *Against Constitutionalism*, Harvard, HUP, 2022, p. 107.

¹⁰ J.N. Shklar, *Legalism: Law, Morals, and Political Trials*, Harvard, HUP, 1964, p. 135.

¹¹ M. Graber, *What's in Crisis? The Postwar Constitutional Paradigm, Transformative Constitutionalism, and the Fate of Constitutional Democracy*, in M. Graber, S. Levinson, M. Tushnet (eds.), *Constitutional Democracy in Crisis?*, New York, OUP, 2018, pp. 665-690, qui p. 685 ss.

¹² K. Marx, F. Engels, *Manifesto del partito comunista* [1848], Milano, Feltrinelli, 2017, p. 10.

¹³ Wiener, *Constitutionalism*, cit., p. 3.

¹⁴ Tale accostamento si può ricondurre al seminale lavoro di Marion Joseph Levy Jr., *Modernization and the Structure of Societies*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1966. Per l'interesse della storia costituzionale alla prospettiva strutturale-funzionalista si veda anche Gusy, *Verfassungsgeschichte*, cit., pp. 19-20.

¹⁵ H. Boldt, *Einführung in die Verfassungsgeschichte. Zwei Abhandlungen zu ihrer Methodik und Geschichte*, Düsseldorf, Droste, 1984, p. 23, p. 32, p. 84.

¹⁶ H.-U. Wehler, *Deutsche Gesellschaftsgeschichte*, 5 voll., München, Beck, 1987-2008.

¹⁷ Si vedano i loro contributi in P. Blokker, Ch. Thornhill (eds.),

- Sociological Constitutionalism*, Cambridge, CUP, 2017.
- ¹⁸ Ch. Thornhill, *A Sociology of Constitutions. Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective*, Cambridge, CUP, 2011, p. 8.
- ¹⁹ Ivi, p. 18.
- ²⁰ Ivi, p. 13.
- ²¹ Ivi, p. 16.
- ²² Ivi, p. 310.
- ²³ *Ibidem*.
- ²⁴ *Ibidem*.
- ²⁵ Ivi, p. 311.
- ²⁶ A. De Bernardi, *Una dittatura moderna: il fascismo come problema storico*, Milano, Bruno Mondadori, 2006, p. 105.
- ²⁷ *Ibidem*.
- ²⁸ Per i colloqui tra Schleicher e Brüning nella primavera del 1929 si veda L.E. Jones, *The German Right, 1918–1930: Political Parties, Organized Interests, and Patriotic Associations in the Struggle against Weimar Democracy*, Cambridge, CUP, 2020, pp. 528–529.
- ²⁹ Per una ricostruzione storico-costituzionale del colpo di stato in Prussia del 1932, si veda da ultimo U. Di Fabio, *Die Weimarer Verfassung: Aufbruch und Scheitern: eine verfassungshistorische Analyse*, München, C.H. Beck, 2018, in particolare pp. 222–230.
- ³⁰ M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, München, C. H. Beck, 1999, p. 121.
- ³¹ H. Brunkhorst, *Sociological Constitutionalism. An Evolutionary Approach*, in Blokker, Thornhill (eds.), *Sociological Constitutionalism*, cit., pp. 95–132, qui p. 95.
- ³² Si veda il contributo di P. Blokker, *Politics and the Political in Sociological Constitutionalism*, in ivi, pp. 178–208, qui p. 178.
- ³³ Loughlin, *Against Constitutionalism*, cit., p. X.
- ³⁴ Per una ricostruzione in questo senso si veda R. Hardin, *Liberalism, Constitutionalism, and Democracy*, Oxford, OUP, 2003, pp. 1–34.
- ³⁵ M.W. Dowdle, M.A. Wilkinson, *Introduction and Overview*, in M.W. Dowdle, M.A. Wilkinson (eds.), *Constitutionalism beyond Liberalism*, Cambridge, CUP, 2017, pp. 1–14, qui p. 1.
- ³⁶ Th. Wischmeyer, *Zwecke im Recht des Verfassungsstaates : Geschichte und Theorie einer juristischen Denkfigur*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015, pp. 398–399.
- ³⁷ Le parole di Vergniaud secondo la classica ricostruzione di F.A.M. Mignet, *Histoire de la Révolution française*, vol II, *Depuis 1789 jusqu'en 1814*, Paris, Firmin Didot, 1824, p. 350.
- ³⁸ Tra i tanti lavori di Roberto Martucci in questo senso, segnalo in particolare *L'ossessione costituente: forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese, 1789–1799*, Bologna, Il Mulino, 2001, e Idem, *Deriva parlamentare” e Assemblée “alla deriva” durante la Rivoluzione francese (1789–1795)*, in «Giornale di Storia Costituzionale», numero monografico *La “deriva parlamentare” nella storia costituzionale francese*, n. 8, 2/2004, pp. 63–78.
- ³⁹ Sulla questione si veda E. Zechmeister, *Left-right semantics as a facilitator of Programmatic Structuration*, in H. Kitschelt et al. (eds.), *Latin American Party Systems*, New York, CUP, 2010, pp. 76–118; R.J. Dalton, D.M. Farrell, I. Mcallister, *Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy*, Oxford, OUP, 2011; A. Freire, K. Kivistik, *Western and Non-Western Meaning of the left-right divide across four continents*, in «Journal of Political Ideologies», n. 18, 2/2013, pp. 171–199.
- ⁴⁰ Si veda J.S. Foster, *The Politics of Ideology: The Pennsylvania Constitutional Convention of 1789–90*, in «Pennsylvania History», n. 59/2, 1992, pp. 122–144.

La storia nei manuali di diritto costituzionale e di diritto pubblico

GIOVANNI DI COSIMO

Quadro

Non è infrequente e che gli studiosi di diritto costituzionale si avvalgano dei dati storici. Del resto, senza una comprensione degli sviluppi storici non si avrebbe una chiara cognizione della ragion d'essere della maggior parte degli istituti che compongono l'ordinamento costituzionale¹.

Posto che i riferimenti alla storia si trovano tanto nella produzione scientifica, quanto nei manuali universitari di diritto costituzionale e di diritto pubblico, l'obiettivo di queste pagine è tracciare un quadro essenziale dei rimandi alla storia contenuti nei manuali destinati agli studenti. A questo scopo paiono opportune due scelte di metodo.

La prima consiste nel limitare l'esame a una parte, sia pure maggioritaria, dei testi per non appesantire l'esposizione². Ciò non impedirà di segnalare i profili di maggiore interesse, malgrado il carattere inevitabilmente discrezionale della selezione. Nel campione è opportuno com-

prendere anche due opere non recenti, le *Istituzioni di diritto pubblico* di Costantino Mortati e le *Lezioni di diritto costituzionale* di Vezio Crisafulli, per la ragione che offrono tuttora spunti assai interessanti.

La seconda consiste nel distinguere fra semplici cenni storici e vere e proprie analisi. In base a questa definizione stipulativa i cenni costituiscono meri richiami di circostanze e precedenti storici, le analisi invece consistono in approfondimenti volti ad offrire una chiave di lettura dell'evoluzione nel tempo di un determinato tema³.

Analisi

I manuali presi in considerazione trattano in prospettiva storica delle forme di stato e di governo. Propongono analisi muovendo dal presupposto che le trasformazioni dello stato e del governo costituiscono l'esito di un processo storico⁴. Propongono inol-

tre analisi che documentano i mutamenti che le istituzioni italiane hanno subito a partire dallo Statuto albertino⁵. Al di là delle diverse impostazioni e orientamenti, i testi considerano che i dati storici siano essenziali per elaborare i concetti di forma di stato e di governo, e per illustrare le trasformazioni istituzionali.

I riferimenti storici sono invece decisamente meno frequenti ed estesi nelle parti dedicate alla illustrazione degli organi costituzionali. Va comunque segnalata la ricostruzione delle origini dei parlamenti proposta da Mortati⁶, il quale più avanti illustra anche i precedenti storici relativi al governo⁷.

Cenni

Nelle altre sezioni dei manuali i riferimenti storici risultano meno frequenti e in prevalenza ascrivibili alla categoria dei cenni. In estrema sintesi, i testi illustrano il processo di costruzione dell'ordinamento europeo⁸; espongono l'amministrazione pubblica a partire dal modello affermatosi nell'epoca liberale⁹; evidenziano che i tratti essenziali della funzione giurisdizionale sono un portato del pensiero illuminista¹⁰. Infine, spiegano in chiave storica la complessità del sistema delle fonti del diritto¹¹.

Una parziale eccezione è costituita dal tema del decentramento e delle autonomie locali, la cui illustrazione, in parallelo con quel che accade per le forme di stato e di governo, difficilmente può prescindere dalle trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Come rileva Temistocle Martines, i complessi problemi della società ita-

liana, che l'amministrazione rigidamente accentrata non aveva risolto, dipendono anche da un fattore storico «che si ricollega alle vicende politiche che, nel corso dei secoli, hanno travagliato l'Italia, sottoponendola a dominazioni straniere e spezzettandola in numerosi Stati»¹².

Infine, si ricorre a cenni storici ugualmente significativi per illustrare il tema dei diritti fondamentali, che pure richiede consapevolezza degli sviluppi intercorsi nel corso del tempo¹³.

I costituzionalisti e la storia

Insomma, l'esame sul campo evidenzia come i manuali di diritto costituzionale e di diritto pubblico ricorrano in misura più o meno ampia ai dati storici per illustrare l'ordinamento costituzionale. I riferimenti storici si trovano sotto forma di cenni e qualche volta mancano del tutto per temi come i diritti fondamentali, le fonti normative, la giustizia costituzionale; invece, il tema delle forme di stato e di governo, viene sempre illustrato in prospettiva storica e il più delle volte mediante articolate analisi. In una posizione intermedia si colloca il tema del decentramento e delle autonomie locali.

Prendendo spunto da ciò si possono brevemente evidenziare tre profili che caratterizzano l'uso che i costituzionalisti fanno della storia¹⁴. Innanzitutto, come accennato all'inizio, sono interessati alle trasformazioni ordinamentali. Si avvalgono della storia per esplicitare i fondamenti e gli sviluppi nel tempo dell'ordinamento costituzionale.

Inoltre, sono interessati a capire co-

me cambia nel tempo l'esercizio del potere pubblico e come le classi emergenti arrivano a conquistarlo¹⁵.

Infine, sono interessati a fondare il diritto costituzionale sulla concreta esperienza storica piuttosto che su categorie astratte¹⁶. Ciò fa intendere come le analisi degli storici e quelle dei giuristi divergano per gli obiettivi che perseguono, oltre che naturalmente per l'ampiezza del campo di indagine. L'obiettivo dei costituzionalisti è misurare «lo spessore culturale della carta del 1947, anche ai fini della spiegazione delle ragioni del suo difficile ma progressivo radicamento nella società italiana»¹⁷. E quindi il loro specifico am-

bito di indagine corrisponde ai presupposti storici e culturali della Costituzione repubblicana, allo scopo di comprenderne meglio l'impatto sulla società e sulle istituzioni.

La circostanza che tali profili vengano esplorati anche nei manuali universitari svela la doppia anima di queste opere, particolarmente evidente nei manuali di Mortati e di Crisafulli e anche nel testo di Paladin, il cui obiettivo «era quello di tracciare un quadro quanto più possibile verace e preciso dell'ordinamento italiano, sia nella prospettiva odierna che in quella storica»¹⁸.

¹ Sull'importanza dell'indagine storica e politica per lo studio del diritto costituzionale cfr. la prelezione di D. Zanichelli, *La politica e la storia nello studio del diritto costituzionale*, Bologna, Zanichelli, 1904; più di recente v., fra gli altri, P. Ridola, *L'esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio*, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 1998, pp. 241 (dello stesso autore cfr. *Profilo storico del costituzionalismo moderno*, in *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 11 ss.); C. Pinelli, *Diritto e Storia costituzionale*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 1, 2001, pp. 17 ss. («A partire da Vittorio Emanuele Orlando, la storia costituzionale non era mai stata un *quid* di aggiuntivo o di esornativo rispetto agli interessi e alla stessa identità della scienza costituzionalistica italiana. Era sempre stata una sua costola, meglio un pezzo del suo cervello»); U. Allegrretti, *Il percorso*

storico recente della forma di governo italiana: ai limiti della Costituzione, in «www.rivistaaic.it», n. 2, 2013, <<http://www.rivistaaic.it>> (17 maggio 2013) («Vi sono buoni motivi perché non ci si limiti all'esame costituzionalistico classico degli eventi costituzionali più rilevanti e perché nell'analisi si uniscano profili tipici della storia costituzionale. La storia costituzionale ha di peculiare rispetto alla prospettiva tipologica del diritto costituzionale classico tre caratteristiche, che non contraddicono ma alimentano lo studio costituzionalistico. Primo, essa guarda ai fatti costituzionali dinamicamente, nei loro sviluppi e nei loro effetti nel tempo, e non isolando il singolo momento dal corso complessivo in cui è inserito. Secondo, ciò facendo consente di cogliere più largamente i nessi del singolo evento col quadro integrale dello stato e della società considerati, che conferiscono a ciascun fatto un segno parzialmente diverso da

quello che risulterebbe da un'analisi unicamente puntuale. Terzo, per ciò stesso consente di guardare in maniera più penetrante (non si dice che il diritto costituzionale classico non lo faccia) ai presupposti socioeconomici sottostanti e talora nascosti dietro i vari eventi»).

² Per un elenco dei manuali più recenti cfr. G. de Vergottini, *Diritto costituzionale*, Milano, Wolters Kluwer, 2023, pp. 814 s.

³ Va aggiunto che l'esame si concentrerà sui riferimenti storici relativi ai vari settori del diritto costituzionale (forme di stato e di governo, diritti, giustizia costituzionale, fonti normative), per la ragione che risultano assai più frequenti dei riferimenti alla storia della cultura giuridica (quest'ultimo profilo caratterizza F. Bilancia, S. Civitarese, *Il diritto pubblico nella società contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2023).

⁴ Cfr. C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, to. I, 10ª ed., a cura di F. Modugno, A. Baldassarre,

- C. Mezzanotte, Padova, Cedam, 1991, pp. 141 ss.; V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale, Introduzione al diritto costituzionale italiano*, vol. I, Padova, Cedam, 1970, pp. 52 ss.; L. Paladin, *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1998, pp. 27 ss. V. inoltre, R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 34 ss.; P. Caretti, U. De Siervo, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 19 ss.; A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 39 ss. e pp. 274 ss.; G. Zagrebelsky, V. Marcenò, F. Pallante, *Lineamenti di Diritto costituzionale*, Milano, Le Monnier Università, 2023, pp. 71 ss.; V. Onida, in *Compendio di diritto costituzionale*, a cura di V. Onida e M. Pedrazza Gorlero, Milano, Giuffrè Francis Leffevre, 2018, pp. 1 ss.; C. Pinelli, *Diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 62 ss.; R. Manfredi, *Diritto Pubblico*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 45 ss.; A. Pisaneschi, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 246 ss.; F. Giuffrè, I. Nicotra, F. Paterniti, *Diritto pubblico e costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 31; T. Groppi, A. Simoncini, *Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 20 ss.; M. D'Amico, G. Arconzo, S. Leone, *Lezioni di diritto costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2022, pp. 26 ss.; A. Vignudelli, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 101 ss.; G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, a cura di A. Gentilini, Bologna, Zanichelli, 2022, pp. 57 ss.; G. Amato, *Forme di Stato e di governo*, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 37 ss.
- ⁵ Cfr., fra gli altri, C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico cit.*, pp. 81 ss.; V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale cit.*, pp. 111 ss.; L. Paladin, *Dritto costituzionale cit.*, pp. 75 ss.; P. Barile, E. Chelli, S. Grassi, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 2005, pp. 47 ss.; M. Dogliani, I. Massa Pinto, *Elementi di diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 109 ss.; G. Falcon, *Lineamenti di diritto pubblico*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. 147 ss.; A. Cerri, *Istituzioni di diritto pubblico nel contesto europeo*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 26 ss.; A. Reposo, *Vicende storiche del diritto costituzionale italiano*, in L. Pegoraro, A. Reposo, A. Rinnella, R. Scarciglia, M. Volpi, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 31 ss.; F. Politi, *Diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 67 ss.
- ⁶ C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico cit.*, pp. 468 s. V. anche A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto costituzionale cit.*, pp. 341 ss. (cenni storici relativi al Parlamento in Italia si trovano a p. 343 s.); A. Papa, *Il Parlamento*, in P. Bilancia, E. De Marco, *L'ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. 219 ss. Sul modello inglese cfr. anche Q. Camerlengo, F. Furlan, *Lezioni di diritto costituzionale vivente*, Milano, Wolters Kluwer, 2023, pp. 7 ss. e G. Guzzetta, F.S. Marini, *Diritto pubblico italiano ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 219 ss.
- ⁷ C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico cit.*, pp. 558 s.
- ⁸ F. Bilancia, S. Civitarese, *Il diritto pubblico nella società contemporanea cit.*, pp. 115 ss.; P. Costanzo, *Le tappe dell'edificazione euromunitaria: dall'idea d'Europa all'Unione europea*, in P. Costanzo, L. Mezzetti, A. Ruggeri, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 23 ss. Cfr. anche R. Bin, P. Caretti, G. Pitruzzella, *Profili costituzionali dell'Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 43 ss.; A. Celotto, *L'Italia e l'Unione europea*, in F. Modugno, *Lineamenti di diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 215 ss.
- ⁹ G. Serges, *Principi in tema di amministrazione*, in F. Modugno, *Lineamenti di diritto pubblico cit.*, pp. 441 ss.
- ¹⁰ G. Serges, *Principi in tema di giurisdizione*, in F. Modugno, *Lineamenti di diritto pubblico cit.*, pp. 613 ss. Sulle origini della giustizia costituzionale cfr. A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto costituzionale cit.*, pp. 533 ss.
- ¹¹ L. Paladin, *Diritto costituzionale cit.*, p. 134.
- ¹² T. Martines, *Diritto costituzionale*, sedicesima ed. interamente riveduta da G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2022, p. 692. Cfr. anche L. Paladin, *Dritto costituzionale cit.*, pp. 515 ss.
- ¹³ «L'origine storica dei diritti costituzionali è tradizionalmente rinvenuta nell'età delle grandi rivoluzioni borghesi, nell'affermarsi di una precisa idea di Costituzione, mirabilmente espressa nella nota formula dell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: "Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione". È l'idea base del costituzionalismo, sottoporre il potere a regole, subordinando quest'ultimo ai bisogni della società e degli individui. È il grande "sogno" dello Stato di diritto, che comincia a tradursi nelle Costituzioni e nelle Carte dei diritti che segnano gli esiti della rivoluzione parlamentare inglese, dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, della Rivoluzione francese» (M. Ruotolo, *Diritti e libertà*, in F. Modugno, *Lineamenti di diritto pubblico cit.*, p. 533). Cfr. anche P. Caretti, G. Tarli Barbieri, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 3 ss.; M. Olivetti, *Diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli,

li, 2018, pp. 13 ss.; F. Rigano, M. Terzi, *Lineamenti dei diritti costituzionali*, Milano, FrancoAngeli, 2022, pp. 38 ss.; S. Curreri, *Lezioni sui diritti fondamentali*, Milano, FrancoAngeli, 2023, pp. 27 ss.

¹⁴ Sui diversi modi di intendere la storia da parte dei giuristi cfr. S. Cassese, *La storia, compagna necessaria del diritto*, in «Le Carte e la Storia», n. 2, 2009, pp. 5 ss.

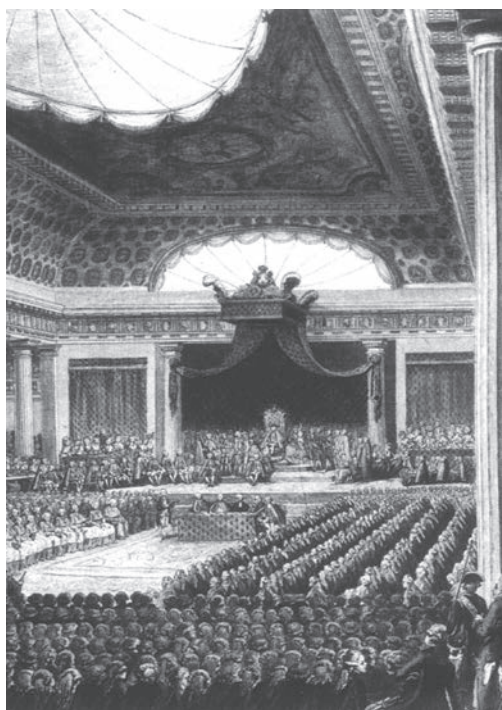
¹⁵ Per esempio, «dal punto di vista costituzionalistico, la storia dello Stato liberale può essere anche descritta come la storia di un faticoso percorso, spesso caratterizzato da contrasti violenti, che le classi e i ceti emarginati hanno dovuto percorrere per potere accedere all'effettivo esercizio del potere» (R. Bifulco, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 32).

¹⁶ G. Zagrebelsky, V. Marcenò, F. Pallante, *Lineamenti di Diritto costituzionale* cit., p. 71.

¹⁷ E. Cheli, *Introduzione*, in L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 12, il quale ricorda che queste ragioni «sono state in prevalenza individuate non solo nelle caratteristiche del “compromesso” tra le culture diverse (liberale, cattolica, marxista) su cui la Carta repubblicana venne fondata, ma anche nelle finalità divergenti perseguite – ora per obiettivi di politica contingente, ora per disegni di politica istituzionale di più “lunga durata” – dalle forze in campo nella Costituente. La conseguenza fu che nel patto costituzionale vennero composte fratture antiche della nostra storia nazionale (ereditate tanto

dallo Stato liberale che dal fascismo), ma si posero anche le basi di fratture nuove, destinate a condizionare (attraverso la continua alternanza tra fasi di “congelamento” e fasi di “disgelo”) l'intero percorso attuativo della carta del 1947, e successivamente l'interminabile contesa, ancora in atto, sulle possibili riforme da apportare a tale carta. Questa vicenda risulta appena accennata nella “storia degli storici”, mentre assume un rilievo centrale nella “storia dei giuristi”, di cui questo lavoro di Livio Paladin viene oggi a rappresentare il prodotto più raffinato».

¹⁸ S. Bartole, *Prefazione alla IV edizione*, in L. Paladin, L.A. Mazzarolli, D. Giroto, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. XVII.



L'ultimo passo per l'uguaglianza. Eredità e costituzione della società nella Francia post-rivoluzionaria*

DANA PORTALEONE

1. *La scoperta del dispotismo ereditario*

L'abolizione dell'eredità è forse la condizione preliminare a ogni trasformazione della proprietà privata o invece è l'ultima conseguenza della rivoluzione?

Attorno a questa domanda, che apre al problema del rapporto tra eredità e rivoluzione, si sviluppa nel 1869 la polemica tra Karl Marx e Michail Bakunin¹. La disputa si consuma quasi al termine di un secolo che ha fatto dell'eredità un vero e proprio terreno di scontro tra autori e posizioni differenti², un secolo in cui il sistema di trasmissione dei beni è stato messo radicalmente in discussione fino a prefigurare una vera e propria abolizione dell'eredità³.

Queste diatribe possono essere comprese fino in fondo solo in quanto eredità della Rivoluzione francese, vera e propria anticamera delle ipotesi di riforma e delle contestazioni che investiranno il tema delle successioni nel corso dell'Ottocento. È la Rivoluzione, infatti, a scoprire, ed evidentemente non risolvere, il proble-

ma dell'eredità. In particolare, essa fa luce su due aspetti dapprima invisibili: il suo anacronismo di fronte a una società in rapida trasformazione e il suo carattere costitutivamente costrittivo. È a partire dal riconoscimento di questi due elementi che la Rivoluzione francese afferma alcune fondamentali novità in materia successoria che arrivano fino ai nostri giorni⁴.

Oltre le miserie moderne, ci opprime tutta una serie di miserie ereditarie, che sorgono dal vegetare di modi di produzione antiquati e sorpassati, che ci sono stati trasmessi col loro corteggio di rapporti sociali e politici anacronistici. Le nostre sofferenze vengono non solo dai vivi, ma anche dai morti. *Le mort saisit le vif!*⁵

In questo passaggio Marx fa luce su entrambi questi elementi utilizzando un'espressione del diritto medievale entrata in seguito in quello moderno: «*le mort saisit le vif*»⁶.

Si tratta della formulazione giuridica del principio secondo cui «*le roi ne meurt jamais*»: sembra infatti che l'espressio-

ne trovi origine dalla formula «le roi est mort, vive le roi!» proclamata per la prima volta ai funerali di Carlo VIII nel 1498, di fronte alla morte del monarca e alla successione secondo il principio ereditario della corona. Originariamente nata per indicare la continuità della corona, il legame tra passato e presente, l'espressione è stata progressivamente utilizzata per descrivere l'accesso dell'erede ai beni del defunto ma anche una vera e propria cattura dell'erede da parte di colui che lascia un'eredità, la presa dei morti sui vivi, una forza che lega l'erede al passato e dunque il carattere di costrizione e di dominio insito nell'eredità. Il criterio ereditario assicura dunque un essenziale vincolo al passato e alla tradizione, ma come dimostrano i casi dei molti giovani che non abbracciano la Rivoluzione a causa delle minacce di diseredazione dei padri, esso costituisce anche una vera e propria arma del dispotismo paterno di antico regime di cui la Rivoluzione intende disfarsi. Una volta abolito il carattere assoluto del potere sovrano e dichiarata l'uguaglianza tra i cittadini, i rivoluzionari si trovano infatti di fronte al problema di limitare il potere, altrettanto assoluto, del padre di famiglia. Si tratta di un tema su cui si è soffermata Anne Verjus, la quale ha ricostruito in modo esemplare come l'emancipazione rivoluzionaria sia stata in primo luogo un'emancipazione dal potere dei padri, un'emancipazione il cui grande protagonista è il figlio di famiglia⁷.

Le trasformazioni che investono le modalità di trasmissione dei beni e le successioni durante il decennio rivoluzionario possono infatti essere lette e inquadrare all'interno dei più ampi mutamenti che riguardano la concezione del potere

paterno e la famiglia a partire dai primi anni della Rivoluzione. Si tratta di novità che possono essere ripercorse attraverso l'analisi della semantica di transizione del concetto stesso di emancipazione⁸. Con la Rivoluzione si afferma progressivamente l'idea illuminista di potersi emancipare da sé⁹: l'emancipazione non è più solo l'atto unilaterale del diritto romano con cui il padre libera il figlio dalla propria potestà, esso diventa un processo politico e sociale attraverso cui gli individui si liberano da sé, iniziano a pensarsi indipendenti dal vincolo generazionale, dal dispotismo paterno, dalla costrizione e dal ricatto che l'eredità e il testamento rappresentano simbolicamente e materialmente. I rivoluzionari, che si formano all'ombra della grande opera dell'enciclopedia illuminista¹⁰, iniziano dunque a percepirsi come sottoposti a un vincolo rimovibile, non più sudditi di antico regime, ma cittadini dotati di una volontà autonoma. L'erede è dunque, a questa altezza, il cittadino libero ed eguale della Rivoluzione, il figlio di famiglia che pretende di emanciparsi dal dispotismo paterno. Questo passaggio è testimoniato dall'affermazione di un tratto volontaristico, accanto a quello oggettivo, della proprietà. Lo rivelano le voci "erede" dell'*Encyclopédie* illuminista e dell'*Encyclopédie méthodique* dove il moderno erede viene presentato in quanto erede volontario¹¹: l'eredità può essere accettata o respinta, la costrizione del padre può essere ora allentata. L'erede, in quanto cittadino libero ed eguale, può sfidare il dispotismo ereditario.

2. *Rivoluzione, tempo, trasmissione*

La Rivoluzione francese, cesura storico-politica fondamentale, inaugura una nuova concezione e un inedito rapporto con il tempo storico: mentre pretende di farla finita con i privilegi di antico regime e di liberarsi dal peso della tradizione, deve fare i conti con l'ipoteca del passato che stabilisce un limite alla trasformazione delle condizioni sociali¹². La *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, emanata il 26 agosto 1789, con il suo universalismo e l'apertura della cittadinanza moderna¹³, è il simbolo per eccellenza di una spinta egualizzatrice della Rivoluzione che rivela, di fronte a una società teatro di rapide e violente trasformazioni, il carattere dispotico e anacronistico dell'eredità.

Reinhart Koselleck ha osservato come con la Rivoluzione si affermi una nuova percezione del tempo che intreccia passato, presente e futuro in modo del tutto inedito, e come si assista a una vera e propria accelerazione del tempo storico. «Il tempo non si accontenta – secondo Koselleck – di restare la forma nella quale avvengono tutte le storie, ma acquista una qualità storica. La storia non si compie più nel tempo, ma grazie al tempo. Il tempo acquista un carattere dinamico, poiché diventa una forza della storia stessa»¹⁴. Se per Koselleck la Rivoluzione francese è un evento dirimente nel processo di temporalizzazione che costituisce la modernità¹⁵, la questione del tempo storico è stata anche oggetto di analisi e approfondite riflessioni da parte della storiografia della Rivoluzione francese. Numerose e differenziate sono le posizioni sul tema: vi è stato chi si è riferito alla Rivoluzione come il tempo degli uomini nuovi ma rico-

noscendovi una profondità storica, mentre altri lo hanno descritto come tempo agganciato al presente, senza legami con il passato o con la posterità. Michel Vovelle a più riprese si è riferito alla tabula rasa operata dalla Rivoluzione francese¹⁶, che tuttavia non impedirebbe un certo recupero del passato, mentre un'idea diversa è quella avanzata da Mona Ozouf¹⁷, la quale ha parlato di tabula rasa assoluta soffermandosi sul pessimismo degli autori rivoluzionari per i quali non vi era nulla da salvare del passato¹⁸. Al di là delle diverse letture che sono state proposte circa il rapporto dei rivoluzionari con il tempo storico, è indubbio che con la Rivoluzione si assista a una sua dinamizzazione a partire dalla scoperta del presente in quanto dimensione privilegiata dell'agire politico e dall'esigenza di inscrivere nel futuro un processo di rigenerazione da lasciare alle generazioni successive, ai propri eredi. La riforma del calendario gregoriano può, del resto, essere compresa in tal senso e inquadrata come lo sforzo compiuto dai rivoluzionari di avere una presa sul tempo, un tempo nuovo figlio della Rivoluzione. Lo sconquassamento che subisce la concezione del tempo storico durante gli eventi rivoluzionari, la questione della successione delle generazioni nello spazio storico è evidentemente legata a doppio filo con quella della successione della proprietà nello spazio giuridico.

A cogliere il nuovo rapporto con il tempo storico affermato dalla Rivoluzione, ma anche il nesso tra la sua concezione, in quanto serie di successioni, e l'eredità, in quanto rapporto tra proprietà e tempo, è uno dei suoi più celebri e attenti critici, Edmund Burke. Egli la accusa di aver reciso i legami con il passato e con la tra-

dizione per costruire una società fondata sulla mera speculazione razionale: «non si rivolgerà alla posterità chi mai si volge indietro ai propri avi»¹⁹. Non è un caso che nelle sue *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia* l'eredità abbia un posto di rilievo: i rivoluzionari avrebbero, a suo avviso, rotto quel legame con il passato che il criterio ereditario assicurava. La sua critica permette di sottolineare che la Rivoluzione, una volta liberata dalle gerarchie e dalle distinzioni di antico regime, si trova a dover fare i conti da una parte con il peso della tradizione e dall'altra con la responsabilità della trasmissione alle generazioni future. Dalle sue pagine l'eredità si presenta come un terreno di scontro nel quale si giocano specifiche e differenti concezioni del tempo, ma anche della sovranità, della famiglia e in ultima istanza della società nel suo insieme. Non si tratta esclusivamente di un istituto che la Rivoluzione intende ripensare, bensì una questione al cuore delle stesse possibilità rivoluzionarie. A proposito del criterio ereditario Burke si serve dell'esempio della Costituzione inglese e sostiene:

Si noterà come, dalla *Magna Charta* fino alla Dichiarazione dei Diritti, sia stata politica costante della nostra Costituzione esigere e affermare le nostre libertà come *eredità inalienabile* tramandataci dai nostri progenitori e da trasmettere alla nostra posterità quale proprietà appartenente in modo speciale al popolo di questo regno, senza alcun tipo di rimando ad alcun altro diritto più generale o antecedente [...] Abbiamo una corona ereditaria, un'aristocrazia ereditaria nonché una Camera dei Comuni e un popolo che ereditano privilegi, franchigie e libertà da una lunga linea di antenati²⁰.

E aggiunge in una maniera che non lascia adito a dubbi:

Con la scelta di questo criterio ereditario, abbiamo dato alla struttura della nostra cosa pubblica l'aspetto di una parentela di sangue che lega la Costituzione del nostro Paese ai nostri più cari vincoli personali, che accoglie le nostre leggi fondamentali nel seno degli affetti familiari e che tiene uniti il nostro Stato, i nostri focolari, i nostri sepolcri e i nostri altari²¹.

Il criterio ereditario assicura la parentela di sangue e istituisce la relazione tra la società e la famiglia: «la capacità di perpetuarla nelle nostre famiglie è uno degli aspetti più preziosi e interessanti della proprietà, nonché quello più adatto a garantire la continuità della società stessa»²². Burke sottolinea come il sistema ereditario tenga insieme la società nel suo complesso, tracciando una linea che dal sovrano giunge all'interno delle mura domestiche di ogni famiglia. Egli coglie in modo significativo il nesso tra il criterio ereditario della successione al trono e il sistema di trasmissione nella famiglia, quel rapporto tra la grande e la piccola famiglia. È precisamente in virtù di un tale legame che per farla finita con l'antico regime e con la feudalità sarà necessario portare i principi rivoluzionari all'interno della famiglia. Le novità in materia di eredità e la legislazione rivoluzionaria sulle successioni seguono dunque un più ampio movimento di trasformazioni che investono la famiglia²³.

Nei primi anni della Rivoluzione la famiglia viene travolta da importanti cambiamenti grazie a leggi che aprono veri e propri spazi di libertà per i figli e le donne²⁴: il 16 agosto 1790 viene votata la legge sui tribunali di famiglia, concepita per contrastare il potere dei padri che facevano incarcerare i loro figli nelle regie prigioni, il 26 marzo 1790 vengono abolite le *lettres de cachet*. È in questo clima che

si apre la discussione sull'eredità e sulle successioni all'Assemblea costituente e nel quale, già nel novembre del 1790, Merlin de Douai presenta un progetto di riforma con lo scopo di disciplinare le successioni che operavano fino a quel momento secondo regole differenti.

3. Dall'uguaglianza al partage égal...

Stabilire le regole in materia successoria, definire i criteri delle divisioni tra eredi e i limiti della facoltà di testare sono evidentemente compiti del diritto civile: nel *Code civil des français*, precisamente nel libro terzo, si trovano infatti le disposizioni e le norme che regolano la materia²⁵. E tuttavia i dibattiti rivoluzionari attorno al problema dell'eredità, come anticipato, nascono all'interno delle più ampie discussioni sulla necessità di integrare i principi rivoluzionari nella famiglia e anticipano i dibattiti preparatori del Codice civile: quando, nel 1793, Jean-Jacques Régis de Cambacérès presenta il primo progetto di Codice²⁶, la materia successoria era già stata argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea costituente.

Il tema impegna politici, giuristi, filosofi nel corso dell'intero decennio rivoluzionario, si tratta di un arco temporale nel quale Mélanie Plouviez ha distinto tre fasi: una prima che corrisponde all'Assemblea costituente, una seconda alla Convenzione e infine una terza che si sviluppa tra il Direttorio e il Consolato²⁷. È utile almeno ricordare alcune delle principali novità introdotte, nel corso di queste fasi, dalla legislazione in materia successoria²⁸. Il 15 marzo 1790 viene approvato il decreto che

abolisce il *droit d'aînesse* e il principio di mascolinità previsto sotto l'antico regime. Dal 2 al 6 aprile 1791 si svolgono le importanti discussioni che porteranno l'8 aprile al decreto sull'uguaglianza nelle divisioni *ab intestat*. Nella seconda fase viene approvato il decreto del 14 novembre 1792 che abolisce le sostituzioni ereditarie e quello del 7 marzo 1793 che interdice la possibilità di disporre per testamento in linea diretta. In questa seconda fase si assiste anche alla più celebre legge rivoluzionaria in materia: la legge del 17-21 nevosio anno II (6-10 gennaio 1794) consacra le disposizioni precedenti in un'uguaglianza perfetta, restringe la *quotité disponible*, ma soprattutto introduce la retroattività sancendo un indiscutibile legame tra il diritto di successione e il regime politico affermatosi il 14 luglio 1789. Infine, nel corso della terza fase si assiste a un riflusso rispetto all'uguaglianza precedentemente sancita: viene sospeso l'effetto retroattivo, sono annullati gli atti in sua esecuzione e la *quotité disponible* viene estesa.

Queste importanti novità rivelano come tutta la legislazione in tema di eredità sia orientata sin dagli esordi dal principio di uguaglianza che la Rivoluzione afferma nel 1789. L'uguaglianza perfetta e retroattiva, realizzata dalla Legge di nevosio, non è dunque l'esito del Terrore bensì l'applicazione del principio di uguaglianza dell'89 e la traduzione di discussioni che si svolgono all'Assemblea costituente fin dal 1790. Si intende qui soffermarsi proprio su questi dibattiti: essi permettono di mostrare come nella questione dell'eredità sia in gioco il significato stesso dell'uguaglianza rivoluzionaria e la possibilità di abbattere i privilegi di antico regime. Se abolire il dispotismo ereditario signi-

fica per i rivoluzionari abolire gli ultimi resti della feudalità, l'eredità eccede allora il perimetro del diritto civile e mostra un vero e proprio portato costituzionale.

Come ha notato Jean Carbonnier «dans l'institution de l'héritage, plutôt que le rapport vertical d'autorité entre le père (subsidiariamente la mère) et les enfants, ce qui a remué le législateur révolutionnaire, c'est le rapport horizontal, qui va s'établir entre les enfants, entre les frères et sœurs. Ce qui explique le mot clé de sa législation: l'égalité»²⁹. È in ragione del principio rivoluzionario di eguaglianza che si aprono infatti le discussioni sul *partage égal*³⁰ e sulla libertà di testare che impegnano i costituenti nell'aprile 1791. I protagonisti delle discussioni, che si svolgono tra il 2 e il 6 aprile, dimostrano di cogliere la posta in gioco costituzionale dell'eredità, tutti svelano che le leggi di successione sono lo strumento per distruggere gli ultimi resti della proprietà e della famiglia feudale. Mirabeau, a meno di un mese dalla sua morte, il 12 marzo 1791 arriva a qualificare come costituzionali la questione delle successioni *ab intestat*, quella della libertà testamentaria e delle sostituzioni. Egli esplicita la capacità delle leggi di successione di distruggere la feudalità:

Vous avez commencé par détruire la féodalité, vous la poursuivez aujourd'hui dans ses effets; vous allez comprendre dans vos réformes ces lois injustes que nos coutumes ont introduites dans les successions. Mais, Messieurs, ce ne sont pas seulement nos lois, ce sont nos esprits et nos habitudes entachés des principes et des vices de la féodalité³¹.

Il testo di Mirabeau, intitolato *Discours sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe*, è una perfetta chiave di ac-

cesso al dibattito del 1791. Il suo intervento può esser letto come la sua personale eredità alla Rivoluzione: egli lo scrive subito prima di morire e sarà Talleyrand a leggerlo all'Assemblea il giorno successivo alla sua morte in un clima di solennità e rispetto³². Non si tratta solo di un discorso sull'uguaglianza nelle divisioni nelle successioni in linea diretta come promette il titolo, ma di un testo polemico simbolo della causa rivoluzionaria antipaterna. Mirabeau attacca l'autorità del padre di derivazione romana, questo deve spogliarsi degli abiti del *pater familias* e i francesi devono affermare le proprie leggi abbandonando quelle del diritto romano.

Peut-être est-il temps qu'après avoir été subjugués par l'autorité des lois romaines nous les soumettions elles-mêmes à l'autorité de notre raison. [...] Peut-être est-il temps que nous rejetions des lois où la servitude filiale découlait de l'esclavage, autorisé par ces lois mêmes, où un chef de famille pouvait non seulement déshériter tous ses enfants, mais les vendre [...] Peut-être est-il temps que les Français ne soient pas plus les écoliers de Rome ancienne que de Rome moderne: qu'ils aient des lois civiles faites pour eux³³.

Mirabeau attacca la libertà dei padri di fare testamento, per lui «essere morti o non aver mai vissuto sono la stessa cosa» e per questo il padre non dovrebbe poter disporre dei propri beni dopo la morte. Il diritto di proprietà non può essere esteso oltre la morte del proprietario perché la proprietà non è un diritto naturale bensì una creazione sociale. Le leggi non si occupano solo di mantenere e proteggere la proprietà ma la fanno «nascere», la determinano e le conferiscono il ruolo che occupa all'interno dei diritti del cittadino. Per questo alla morte del proprietario spetterà alla società il diritto di determi-

nare l'ordine delle successioni e dunque di regolamentare la facoltà di disporre. Per contrastare l'autorità del padre e limitare la sua facoltà di testare Mirabeau utilizza l'argomento dell'uguaglianza naturale.

Or, Messieurs, que nous dit cette nature, dans la matière que nous discutons ? Si elle a établi l'égalité d'homme à homme, à plus forte raison de frère à frère, cette égalité entre les enfants d'une même famille ne doit-elle par être mieux reconnue encore et plus respectée par ceux qui leur ont donné la naissance³⁴.

Muovendo dall'uguaglianza tra cittadini Mirabeau svela il paradosso delle disuguaglianze che permangono all'interno della famiglia. Per lui occorre conciliare la nuova Costituzione, fondata sull'uguaglianza politica, con delle nuove leggi di successione.

Je ne sais, Messieurs, comment il serait possible de concilier la nouvelle Constitution française, où tout est ramené au grand et admirable principe de l'égalité politique, avec une loi qui permettrait à un père, à une mère, d'oublier à l'égard de leurs enfants, ces principes sacrés d'égalité naturelle; avec une loi qui favoriserait des distinctions que tout réprouve, et accroîtrait ainsi, dans la société, ces disproportions résultantes de la diversité des talents et de l'industrie, au lieu de les corriger par l'égal division des biens domestiques³⁵.

Mirabeau svela il legame tra l'organizzazione della famiglia e la felicità pubblica, quest'ultima deve essere garantita da un'uguaglianza politica che tuttavia risulta impossibile in assenza di un'uguaglianza di successione tra figli nati dagli stessi genitori. Contro gli abusi del padre romano, Mirabeau promuove dunque una paternità di tipo roussoviano, fondata sulla pedagogia, sulla ragione e i sentimenti³⁶; egli svela il legame tra società e famiglia mostran-

do che nell'organizzazione della famiglia si gioca il carattere costituzionale della società, per lui occorre affermare l'uguaglianza rivoluzionaria all'interno della famiglia, ciò porterà a vedere completamente realizzata la costituzione rivoluzionaria, a inverare i principi rivoluzionari ed abbattere i privilegi e i resti della feudalità.

4. ...Dal partage égal alla lotta per l'uguaglianza

Fin dall'inizio della Rivoluzione l'uguaglianza costituisce il punto di partenza e il principio cardine attraverso cui pensare il problema delle successioni. Nell'aprile del 1791 anche Robespierre attacca la libertà di testare del padre a partire dalla legge dell'uguaglianza. Per lui vi è una vera e propria incompatibilità di principio tra quella libertà e l'uguaglianza delle divisioni. Occorre perciò scegliere:

C'est vous dire assez que vous avez à choisir entre ces deux principes différents ; car votre intention n'est pas de conserver deux lois pour un même empire qui a pour premier principe le bien public. Quel sera donc le principe de votre choix et de votre décision ? Le premier qui se présente à l'esprit, le plus frappant peut-être au premier coup d'œil, et j'ajoute encore le seul qui ait été proposé, a été le vœu de la nature qui semble exiger l'égalité entre les enfants d'un même père; j'ose dire que ce n'est point là le principe fondamental de cette question; il en est un supérieur et plus étendu, qui s'applique point seulement aux successions directes, mais aux successions collatérales; c'est ce principe politique qui dire que la base de la liberté, la base du bonheur social, c'est l'égalité.³⁷

Laddove Mirabeau si era servito dell'uguaglianza naturale tra cittadini per sostenere l'uguaglianza tra figli nati dagli

stessi genitori, Robespierre ha il problema di allargare l'uguaglianza a tutti i membri della società, non limitarla alle successioni in linea diretta e includervi quelle collaterali. Nelle pieghe del suo intervento l'uguaglianza non è più solo il contrario del privilegio di antico regime, essa si allarga a qualcosa di ulteriore, è la fonte di tutti i "beni".

*L'égalité est la source de tous les biens et l'inégalité des fortunes, la source de tous les maux politiques; c'est par celle-ci que l'homme avilit l'homme et fait de son semblable l'instrument de son orgueil, le jouet de ses passions et souvent même la complicité de ses crimes*³⁸.

Sebbene una perfetta uguaglianza sia, secondo Robespierre, impossibile da stabilire ad essa devono tuttavia sempre tendere le leggi. L'uguaglianza si presenta come un sistema complesso, un principio che deve essere adottato nella sua "interessezza":

*La volonté du testateur règne et elle ne se plaît qu'à troubler et à anéantir les salutaires dispositions de la loi de l'égalité. Il faut donc que vous adoptiez le principe tout entier, ou bien que vous consentiez à regarder comme nul le décret que votre sagesse et votre justice vous ont dicté, ou bien que vous défendiez aux citoyens de la troubler. Et quel serait le motif si puissant de tomber dans cette contradiction ? La propriété de l'homme peut-elle s'étendre au-delà de la vie ? Peut-il donner des lois à sa postérité, lorsqu'il n'est plus ? Peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivé, lorsqu'il est lui-même réduit en poussière ? Non, la propriété de l'homme, après sa mort, doit retourner au domaine public de la société. Ce n'est que pour l'intérêt public qu'elle transmet ses biens à la postérité du premier propriétaire ; or, l'intérêt public est celui de l'égalité. Il faut donc que dans tous les cas l'égalité soit établie dans les successions*³⁹.

Per adottare il principio di uguaglianza tutto "intero" è necessario però non fa-

re concessioni alla libertà di testare del padre. In ragione del fondamento sociale della proprietà dovrà essere interdotta la facoltà di disporre dei propri beni dopo la morte, sarà la società a dover garantire l'uguaglianza tra i beneficiari della trasmissione. Per forzare dall'interno l'uguaglianza e includervi le successioni collaterali Robespierre si serve dell'interesse pubblico e del suo principio morale, il *bonheur public*. In questo modo egli articola una vera e propria critica dell'uguaglianza naturale in un regime di disuguaglianza di fortune, una critica dell'uguaglianza parziale e non intera. Il suo obiettivo non è quello di democratizzare la famiglia e integrarvi l'uguaglianza naturale, bensì quello di utilizzare le successioni per forzare i limiti stessi dell'uguaglianza rivoluzionaria, far luce sulla disuguaglianza di fortune e allargare il significato stesso del concetto di uguaglianza. Una critica simile dell'uguaglianza formale si legge nell'intervento all'Assemblea di Jérôme Pétion de Ville-neuve.

*Vous avez, Messieurs, déterminé les conditions nécessaires pour l'exercice des droits les plus sacrés de l'homme. S'il est libre à des pères et mères de déshériter leurs enfants, car la réduction à la légitime est une véritable exhérédation, sans cause, si vous leur laissez le droit de faire des citoyens actifs ou non actifs, éligibles ou non éligibles, vous dépouillez des citoyens sans nombre de leurs politiques : vous en faites des étrangers*⁴⁰.

Anche per Pétion l'uguaglianza dei diritti mostra tutti i suoi limiti in un regime di disuguaglianza di fortune.

Cette inégalité dans les partages se présente encore, s'il est possible, sous un aspect plus défavorable dans ses relations politiques. Elle

accumulerait les propriétés dans les mains de quelques êtres privilégiés. Or, c'est une vérité reconnue et démontrée, que la division des propriétés est la source la plus féconde de la prospérité publique. Quand le petit nombre a tout et que le plus grand nombre n'a rien, il n'existe plus que des maîtres et des esclaves. Les riches mettent les pauvres dans leur dépendance, les maltraitent, les oppriment. De l'inégalité des fortunes à l'inégalité des droits, il n'y a qu'un pas, et il est glissant. De l'inégalité des droits à la destruction de la liberté, il n'y en a plus qu'un autre et il est insensible⁴¹.

Gli interventi all'Assemblea rivelano dunque non solo la centralità del principio di uguaglianza all'interno del dibattito sulle divisioni del 1791, ma anche il suo carattere complesso: l'uguaglianza è ciò che permette di pensare il dispositivo del *partage égal*, ma a partire da queste discussioni essa si rivela un concetto che può continuamente essere allargato e forzato dall'interno. Nel dibattito sull'eredità l'uguaglianza viene utilizzata in primo luogo in senso antifeudale ma questa si apre progressivamente a nuove possibilità nelle quali si gioca il significato stesso della Rivoluzione.

Pierre-Louis Roederer, protagonista degli eventi rivoluzionari, avrebbe scritto anni dopo che l'uguaglianza sarebbe stato il vero principio ispiratore della Rivoluzione⁴². Prima di Tocqueville, Roederer si sofferma sul rompicapo dell'uguaglianza arrivando a distinguere l'uguaglianza di diritto da quella di fatto.

Bien que la propriété, la liberté, l'égalité, soient inséparables, et se garantissent réciproquement contre les attaques violentes, elles peuvent néanmoins être fort inégalement affectonnées par les nations, y être fort inégalement partagées, y avoir une existence plus ou moins parfaite, et elles se prêtent à cette inégalité. [...] entre l'égalité de droit et l'égalité de

fait, et les supériorités réelles et d'opinion auxquelles l'égalité de droits autorise à prétendre, il y a de grands intervalles⁴³.

Egli diffida dell'uguaglianza di fatto, secondo lui gli uomini della Rivoluzione avevano preferito l'uguaglianza di diritto, che aveva avuto il vantaggio di sostenere il merito ed aveva messo in primo piano le glorie acquisite al posto di quelle ereditate. Sebbene non creda che l'uguaglianza di diritto possa condurre all'uguaglianza di fatto, nel suo scritto Roederer pone il problema di un'idea complessa di uguaglianza, di diritto e di fatto, formale e reale. Si tratta dell'apertura infinita del concetto di uguaglianza che si coglie in maniera esemplare a partire dalle discussioni in materia successoria.

Infatti, se da una parte Robespierre e Pétion arrivano a fare dell'uguaglianza qualcosa in più e, a partire dal *partage égal* pongono il problema dell'uguaglianza nella società, vale la pena notare che, in quegli stessi anni, l'argomento ereditario è mobilitato anche al fine di estendere il perimetro dell'uguaglianza politica in direzione di un'uguaglianza sociale. Sono diversi gli esempi di coloro che utilizzano l'uguaglianza nelle divisioni per aprire una vera e propria lotta per l'uguaglianza. È il caso di Antoine Cournand, autore nel 1791 di *De la propriété ou la cause du pauvre*, il quale utilizza il contemporaneo dibattito sulle successioni per parlare di una più generale uguaglianza tra fratelli in società portando elle estreme conseguenze alcuni elementi del discorso di Mirabeau. Egli dichiara che mentre l'Assemblea discute di successioni e trasmissione dei beni, ci sarebbe bisogno di provvedere non solo alle proprietà e alla trasmissione dei beni dei ricchi ma anche a quella dei poveri e alla



Luigi XVIII e la famiglia reale, dipinto di Antoine-Jean-Baptiste Thomas, 1823

questione più generale dell'uguale distribuzione dei beni fra i cittadini. Egli scrive: «il reste maintenant à s'occuper de la propriété des pauvres et de l'égalité de partage entre tous les citoyens, qui sont aussi des frères, membres de la même famille, et ayant tous les mêmes droits au commun héritage»⁴⁴. Cournand si serve dell'idea che l'uguaglianza tra fratelli rinsaldi i legami familiari — tesi che circola all'interno del dibattito sulle successioni — per affermare che l'uguale divisione delle terre rafforzerebbe anche i vincoli che uniscono l'uomo ai suoi simili. Cournand, dunque, applica il lessico della *fraternité* alla società e in questo senso permette di rilevare come, all'interno del dibattito sull'eredità, il principio rivoluzionario di *fraternité* definisca e strutturi quello di *égalité*.

È infatti la concezione della fraternità che stabilisce i limiti dell'uguaglianza: laddove Mirabeau aveva parlato di fraternità in senso letterale per stabilire una più equa divisione dei beni tra fratelli di sangue, Cournand allargando la concezione della fraternità arriva a pensare l'uguaglianza sociale.

A restare ai margini di una pure estesa concezione di fraternità maschile sono le donne, le quali tuttavia utilizzano anch'esse l'argomento del dispotismo ereditario per forzare i limiti dell'uguaglianza. Le loro mobilitazioni⁴⁵ hanno trovato nella questione delle successioni un terreno di scontro e il lavoro di Susanne Desan dedicato alle petizioni delle donne durante la Rivoluzione⁴⁶, rivela in tal senso un certo numero di rivendicazioni che ri-

guardano la questione dell'uguaglianza nelle divisioni e l'eredità. Ma soprattutto vale la pena ricordare Mary Wollstonecraft, autrice della celebre *Vindication of the Rights of Woman*, la quale indirizza proprio a Edmund Burke una lettera dal titolo *Vindication of the Rights of Men* in cui lo attacca sul tema della successione ereditaria. In questo scritto Wollstonecraft mette in luce alcuni aspetti della costituzione britannica che Burke aveva elevato a modello, critica il ruolo della proprietà, i criteri della sua trasmissione, i privilegi di natura cetuale, i diritti ereditari di primogenitura che secondo lei dovevano essere divisi in modo più equo tra i membri della famiglia. Per sostenere queste tesi muove anche lei dal principio di eguaglianza chiarendo che «tra persone diseguali non può esservi società», senza eguaglianza non può esservi libertà né giustizia. Sebbene Wollstonecraft non metta in crisi l'istituto della proprietà, tuttavia ne immagina una sua più equa distribuzione; essa deve diventare diffusa e poggiare sul nuovo fondamento del lavoro e del merito.

La proprietà, non mi faccio scrupolo di affermarlo, dovrebbe essere fluttuante, cosa che avverrebbe se fosse più equamente divisa tra tutti i figli all'interno di ogni famiglia. Ma un bastione imperituro, conseguenza di una barbara istituzione feudale, consente al figlio maggiore di sopraffare i talenti e di deprimere le virtù dei fratelli⁴⁷.

E ancora: «cosa ha arrestato il progresso? La proprietà ereditaria e gli onori ereditari. L'uomo è stato trasformato in un mostro artificiale dalla posizione in cui è nato, e dall'omaggio reso al suo status, che immobilizza le sue facoltà come il tocco di una torpedine»⁴⁸. Wollstonecraft critica, dunque, l'anacronismo e il dispotismo

ereditario nella sua più ampia riflessione sull'uguaglianza e i diritti delle donne.

Ancora una volta, la discussione sulle successioni si rivela una diatriba sul significato dell'uguaglianza e sul regime politico che si intende stabilire. Si tratta di un aspetto che è colto non a caso dal padre del *Code civil*⁴⁹, Jeanne-Étienne-Marie Portalis, il quale sostiene che dalle successioni dipende il sistema che si intende stabilire⁵⁰ e che tutto ciò che riguarda le divisioni non attiene che al diritto civile o politico⁵¹. Le leggi sulle successioni hanno in questo senso il potere specifico di generare un vero e proprio regime politico confermando l'ordine proprietario. A tali questioni fa eco Tocqueville, il quale guardando all'altra sponda dell'Atlantico, non si limita a riconoscere il legame indissolubile tra l'uguaglianza nelle successioni e l'uguaglianza nella società⁵², ma attribuisce alle leggi che le regolano⁵³ il potere di stabilire la forma politica del governo: per lui non era il regime aristocratico ad aver generato il diritto di primogenitura, bensì le pratiche successoriali di antico regime e il diritto di primogenitura ad aver prodotto l'aristocrazia; così in modo analogo l'uguaglianza nelle divisioni avrà il potere di generare istituzioni democratiche.

Guardando allo *Stato sociale degli anglo-americani* Tocqueville afferma che esso: «è eminentemente democratico [...] ma fu la legge di successione che fece fare l'ultimo passo all'uguaglianza»⁵⁴. Per questo, egli guarda con stupore al fatto che i «pubblicisti antichi e moderni» non abbiano attribuito alle leggi sulle successioni una maggiore influenza «sul cammino delle cose umane». Per lui, in America, tutto è uguaglianza, quest'ultima è una for-

za innegabile che pervade ogni parte dello stato e della società richiedendo un adeguamento da parte del primo delle leggi che pesano sulla seconda. Per questo occorre che le leggi di successione si adeguino a quel motore storico che è l'uguaglianza. Dire che esse fanno fare «l'ultimo passo» all'uguaglianza significa accordare loro un potere che è costituzionale e politico, capace di produrre effetti originali a seconda del contesto sociale in cui operano. L'ordine totalmente nuovo che si è affermato in America ha bisogno di negare la legittimità dell'esorbitante pretesa radicale e rivoluzionaria di farla finita con la proprietà. Le leggi di successione hanno dunque anche il compito di far riconoscere l'ordine che caratterizza questa nuova società degli uguali.

Il potere politico e costituzionale dell'eredità è del resto confermato dalle discus-

sioni rivoluzionarie qui analizzate: non solo perché il tema interessa giuridicamente l'Assemblea costituente, ma perché le nuove leggi sulle successioni contengono la promessa di abolire gli ultimi resti della proprietà e della famiglia feudale, cioè di realizzare l'uguaglianza opposta al privilegio di antico regime. Si tratta di quel movimento che a partire dall'uguaglianza rivoluzionaria giunge all'affermazione del *partage égal*. Ma soprattutto perché la rivendicazione del *partage égal* e le discussioni sulle successioni hanno funzionato da innesco per le lotte di soggetti con differenti pretese di accesso alla proprietà, lotte che mentre svelano il potere dell'eredità di costituire la società e le sue gerarchie, contribuiscono a forzare i limiti dell'uguaglianza pretendendo di portarla oltre il suo «ultimo passo».

* Questo saggio costituisce una versione ampiamente rivista di un intervento che ho tenuto il 27 giugno 2023 presso l'Université Côte d'Azur di Nizza all'interno del workshop *Penser l'Héritage*, nel seminario intitolato «La Révolution française et l'héritage». Desidero ringraziare Stefania Ferrando e Mélanie Plouviez per avermi invitata a intervenire in quell'occasione, dandomi la possibilità di tornare su una questione cruciale del decennio rivoluzionario, ma anche per le conversazioni e gli scambi avuti successivamente, durante il mio soggiorno a Nizza nel quadro del progetto ANR JCJC PHILHERIT, nel corso del quale ho potuto approfondire temi e problemi relativi al rapporto tra eredità e giustizia.

¹ Ci si riferisce, in particolare, al quarto congresso di Basilea del 1869. Lo scontro tra Marx e Bakunin può essere approfondito in G.M. Bravo (a cura di), *La Prima Internazionale. Storia documentaria*, Roma, Editori Riuniti, 1978; M. Bakunin, *La prima internazionale in Italia e il conflitto con Marx: scritti e materiali in Opere complete*, Catania, Edizioni della rivista anarchismo, 1976. Sul punto si vedano almeno G.M. Bravo, *Bakunin e il dibattito nella Prima Internazionale*, in «Studi Storici», 1966, 4, pp. 767-802; M. Musto (a cura di), *Prima Internazionale. Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!* Roma, Donzelli, 2014, il capitolo VI dedicato al *Diritto all'eredità*.

² Su questo si veda l'importante lavoro di Mélanie Plouviez de-

dicato all'eredità nel XIX secolo: M. Plouviez, *L'injustice en héritage*, Paris, La Découverte (in corso di pubblicazione).

³ I primi a parlare di abolizione dell'eredità sono i sansimoniani, su questo ma anche sulle posizioni abolizioniste di Durkheim rimando a M. Plouviez, *L'injustice en héritage*, cit. Per un approfondimento di questi temi in Durkheim si veda M. Plouviez, *Le projet durkheimien de réforme corporative: droit professionnel et protection des travailleurs*, in «Société d'économie et de science sociales», 157-158, 2013, 1, pp. 57-103, in part. pp. 97-101; S. Ferrando, *Durkheim's theory of the modern family: freedom, the state and sociology*, in G. Fitzi, N. Marcucci (edited by), *The Anthem Companion to Émile*

Durkheim, London, Anthem Press, 2022, pp. 199-220, in part. p. 219.

⁴ Si pensi solo all'abolizione del *droit d'aînesse*, all'uguaglianza nelle divisioni e all'obbligo di registrazione delle proprietà trasmesse.

⁵ K. Marx, *Il Capitale*, tr. it., M. L. Boggeri, libro primo, Roma, Editori Riuniti, 1980, p. 33.

⁶ Sulla genesi medievale dell'espressione si veda J. Krynen, "Le mort saisit le vif". *Genèse médiévale du principe d'instantanéité de la succession royale française*, in «Journal des savants», 1984, 3-4, pp. 187-221; sul suo ingresso nel diritto moderno F. Lalière, *Le mort saisit le vif. De la saisine héréditaire au droit réel de possession*, Bruxelles, Larcier, 2019. La formula sarà utilizzata anche da Pierre Bordieu in relazione al problema della riproduzione della società, P. Bordieu, *Le mort saisit le vif. Les relations entre l'histoire réifiée et l'histoire incorporée*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», vol. 32-33, 1980, pp. 3-14, sul punto cfr. M. Ricciardi, *Dominio e uguaglianza. Sulla critica della riproduzione sociale*, in L. Basso, S. Chignola (a cura di), *Critica e Politica*, Firenze, Firenze University Press, 2023, pp. 1-15, p. 2.

⁷ A. Verjus, *Il Buon marito. Politica e famiglia negli anni della Rivoluzione francese*, Bari, Edizioni Dedalo, 2012, in part. la prima parte; ma anche A. Verjus, *Et le fils de famille devint citoyen: une émancipation masculine dans la France révolutionnaire*, 2010, pp. 51-85, hal-00523377.

⁸ Su questo mi permetto di rimandare alla mia tesi di dottorato: D. Portaleone, *Che cosa significa emancipazione? Organizzazione sociale, norme giuridiche e potere paterno dalla Rivoluzione francese agli anni Quaranta dell'Ottocento*, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, École de hautes études en Sciences Sociales

de Paris, 2022. Più in generale sul concetto di emancipazione rimando alla sezione monografica di «Scienza&Politica. Per una storia delle dottrine»: D. Portaleone (a cura di), *Il problema dell'emancipazione e l'emancipazione come problema*, in «Scienza&Politica. Per una storia delle dottrine», XXXIV, 2022, 67.

⁹ Sul concetto illuminista di emancipazione cfr. I. Kant, *Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?* (1784), in Id., *Scritti di storia, politica e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1995. Quello kantiano è lo scritto di riferimento per comprendere il significato illuminista del concetto di emancipazione che si afferma all'interno di una più ampia costellazione di concetti come progresso, ragione, autonomia e che afferma un'idea di emancipazione come processo in capo all'uomo, nel quale esso è responsabile del proprio miglioramento e del buon uso della propria ragione. Sul punto si veda M. Mori, P. R. More, *Kant e l'Illuminismo*, in G. Paganini (a cura di), *La filosofia dei moderni*, Roma, Carocci, 2020, pp. 321-349, i quali sostengono giustamente che l'illuminismo kantiano è espressione della «più ampia nozione di *Selbstdenken*, del pensare autonomo, intorno al quale Kant costruire il programma di emancipazione del singolo e dell'intera epoca», pp. 323-324.

¹⁰ Nell'autunno del 1791 il leader girondino Brissot scrive: «la nostra rivoluzione non è il frutto di un'insurrezione, è l'opera di mezzo secolo di *Lumières*. I lumi hanno fondato la libertà, i lumi debbono sostenerla», M. Matucci (a cura di), *Gli Idéologues e la rivoluzione. Atti del colloquio internazionale (Grosseto, 25-27 settembre 1989)*, Pisa, Pacini Editore, 1991, p. 91. Sul rapporto tra *Lumières* e Rivoluzione il dibattito è ampio: da una parte gli storici dell'Illuminismo tendo-

no generalmente a considerare conclusa la stagione dei Lumi con la morte delle principali figure del movimento, dall'altra è innegabile che esponenti di grande influenza come Diderot, Voltaire, D'Holbac, D'Alembert e molti altri, abbiano lasciato un'eredità intellettuale nella Francia prerivoluzionaria e rivoluzionaria. In particolare, Sergio Moravia ha insistito sul passaggio di questa eredità illuminista nelle mani degli *Idéologues*, gruppo di studiosi che si riuniscono nel salone di Auteuil di Madame Helvétius, cfr. S. Moravia, *Il Pensiero degli Idéologues. Scienza e filosofia in Francia (1780-1815)*, Firenze, La Nuova Italia, 1974; S. Moravia, *Il Tramonto dell'Illuminismo*, Roma-Bari, Laterza, 1986. Sul rapporto tra Lumi e Ideologia: G. Hassler, *Lumières et Idéologie: continuité ou rupture?*, in M. Matucci (a cura di), *Gli Idéologues e la Rivoluzione*, cit., pp. 37-45.

¹¹ P. Persano, *La catena del tempo. Il vincolo generazionale nel pensiero politico francese tra Ancien régime e Rivoluzione*, Macerata, Eum, 2007, p. 64. In particolare, sul rapporto tra proprietà e tempo durante la Rivoluzione francese si veda P. Persano, *La proprietà nel tempo: il rapporto generazionale durante la Rivoluzione francese*, in «Cheiron», 49, 2010, pp. 89-106.

¹² Su questo rimando a M. Ricciardi, *Un problema di tempi. Tradizioni, anacronismi, rivoluzioni*, in G. Angelini, G. Bissiato, A. Capria, M. Farnesi Camellone (a cura di), *Congetture politiche. Scritti in onore di Maurizio Merlo*, Padova, Padova University Press, 2022, in part. pp. 249-253.

¹³ M. Ricciardi, *Rivoluzione*, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 83.

¹⁴ R. Koselleck, *Futuro passato*, Genova, Marietti, 1986, p. 276.

¹⁵ Cfr. L. Scuccimarra, *Uscire dal moderno. Storia dei concetti e mutamento epocale*, in «Storica», 32, 2005, pp. 109-134; L. Scuccimarra, *Modernizzazione*

come temporalizzazione. Storia dei concetti e mutamento epocale nella riflessione di Reinhart Koselleck, in «Scienza&Politica. Per una storia delle dottrine», XXVIII, 2016, n. 56. Sull'uso delle categorie koselleckiane per analizzare le trasformazioni politico-istituzionali che si determinano nella transizione che si inaugura in Francia intorno agli anni Sessanta del XVIII secolo e poi compiutamente dagli anni Ottanta, cfr. P. Persano, *La catena del tempo*, cit., pp. 22 ss.

¹⁶ M. Vovelle, *Il "tempo" della Rivoluzione francese: fra mito e realtà*, in B. Consarelli, *Pensiero moderno ed identità politica europea*, Padova, Cedam, 2003, pp. 71-82.

¹⁷ M. Ozouf, *Rigenerazione*, in F. Furet, M. Ozouf, *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1989, pp. 748-758.

¹⁸ Sul punto e per approfondire le diverse interpretazioni si veda Persano, *La catena del tempo*, cit., pp. 13-35.

¹⁹ E. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, Roma, Ideazione, 1998, p. 57.

²⁰ Ivi, p. 56.

²¹ Ivi, p. 57.

²² Ivi, p. 74.

²³ Sulle trasformazioni che investono la famiglia durante la Rivoluzione francese la letteratura è ampia, si vedano almeno: B. Landes, *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution*, Ithaca, Cornell University Press, 1988; I. Thery, C. Biet (a cura di), *La famille, la loi, l'État. De la Révolution au Code civil*, Paris, Imprimerie nationale, 1989; L. Hunt, *The family romance of the French Revolution*, Berkeley, Los Angeles, University of California press, 1992; A. Burguière, *La famille comme enjeu politique. De la Révolution au Code civil*, in «Droit et Société» 14, 1990, 1, pp. 25-38; A. Burguière, *Le mariage et l'amour en France: de la Renaissance à la Révolution*, Paris, Éditions du

Seuil, 2011; S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France*, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2004; Verjus, *Il Buon marito*, cit.; Lévy (a cura di), *L'enfant, la famille et la Révolution française*, cit.; In particolare, sulla questione della trasmissione dei beni e dei saperi nella famiglia cfr. A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), *La justice des familles: autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, Nouveau monde, XII^e-XIX^e siècles)*, Roma, École française de Rome, 2011.

²⁴ Questa tendenza sarà invertita a partire dal Terrore quando si porrà l'urgenza di ripristinare l'autorità paterna per definire un nuovo ordine della società e chiudere la Rivoluzione, cfr. M. S. Staum, *Images of Paternal Power: Intellectuals and Social Change in the French National Institute*, in «Canadian Journal of History/Annales canadiennes d'histoire», 17, 1982, 3, pp. 425-445; M. S. Staum, *Minerva's Message: Stabilizing the French Revolution*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 1996. Sulla necessità di chiudere la Rivoluzione cfr. B. Bacsko, *Come uscire dal Terrore: il Terrore e la Rivoluzione*, Milano, Feltrinelli, 1989; A. Jainchill, *Reimagining Politics after the Terror: The Republican Origins of French Liberalism*, Ithaca, Cornell University Press, 2008, pp. 96-97; sul ruolo del Codice civile nel chiudere la Rivoluzione cfr. L. Jaume, *Terminer la Révolution par le code civil?*, in «Histoire de la justice», 19, 1/2009, pp. 183-202.

²⁵ Sulla storia e sui lavori preparatori del Codice civile si veda il classico J.-L. Halperin, *L'impossible Code Civil*, Paris, Presses Universitaires de France, 1992. Ma anche A.-J. Arnaud, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris, LGDJ, 1969; C. Atias, *L'influence des doctrines dans l'élaboration du Code civil*, in «Histoire de la justice», 19,

1/2009, pp. 107-120; J.-F. Niort, *Retour sur l'"esprit" du Code civil des français*, in «Histoire de la justice», 19, 1/2009, pp. 121-160. S. Safatian, *La rédaction du code civil*, in «Napoleonica. La Revue», 16, 1/2013; F. Ewald, *Naissance du Code civil*, Paris, Flammarion, 1989.

²⁶ J.-J.R. de Cambacérès, *Rapport sur le premier projet de Code civil devant la Convention au nom du Comité de législation civile et criminelle*, 9 août 1793, in P.-A. Fener, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, Paris, 1836. Cambacérès è definito l'uomo dei tre codici in ragione dei tre progetti presentati nel 1793, 1794 e 1796, si veda J.-M. Poughon, *Cambacérès. Des approches du code civil*, in «Histoire de la Justice», 19, 1/2009, pp. 161-172; Una biografia si trova in L.C. de Brancion, *Cambacérès*, Paris, Perrin, 1999. Sui progetti di codice si veda il già citato Halperin, *L'impossible Code Civil* cit.

²⁷ Plouviez, *L'injustice en héritage*, cit.

²⁸ Sulle leggi di successione durante la Rivoluzione oltre al lavoro di Plouviez si veda il datato ma importante G. Aron, *Étude sur les lois successorales de la Révolution depuis 1789 jusqu'à la Promulgation du Code civil*, in «Nouvelle revue historique de droit français et étranger», 25, 1901, pp. 444-489.

²⁹ J. Carbonnier, *Le statut de l'enfant en droit civil pendant la Révolution*, in M.-F. Lévy, *L'enfant, la famille et la Révolution française*, pp. 297-305, p. 299.

³⁰ P. Steiner, *L'héritage égalitaire comme dispositif social*, in «European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie» 46, 1/2005, pp. 127-149.

³¹ *Archives parlementaires de 1787 à 1860 – Première série (1789-1799) – Tome XXIV (Du 10 mars 1791 au 12 avril 1791)*, Librairie administrative P. Dupont, Paris, 1886, p. 510.

- ³² La morte di Mirabeau è evocata da più parti negli interventi all'Assemblea, Talleyrand introduce il testo dicendo: «l'auteur de cet écrit n'est plus; je vous apporte son dernier ouvrage; et telle était la réunion de son sentiment et de sa pensée, également vouée à la chose publique, qu'en l'écoulant vous assistiez Presque à son dernier soupir», *Ibidem*. Sugli ultimi giorni di Mirabeau si veda la descrizione di Cabanis, P.-J.-G. Cabanis, *Journal de la maladie et de la mort d'Honoré-Gabriel-Victor Riquetti Mirabeau*, Paris, Chez Grabit, 1791.
- ³³ *Archives parlementaires de 1787 à 1860 – Première série (1789-1799) – Tome XXIV (Du 10 mars 1791 au 12 avril 1791)*, cit., p. 510.
- ³⁴ Ivi, p. 512.
- ³⁵ Ivi, p. 513.
- ³⁶ Cfr. E. Pulcini, *Amour-passion e amore coniugale: Rousseau e l'origine di un conflitto moderno*, Venezia, Marsilio, 1990; su Rousseau e le donne si veda la tesi di dottorato di Stefania Ferrando cfr. S. Ferrando, *La liberté comme pratique de la différence. Rousseau, Olympe de Gouges et les saint-simoniennes*, Thèse de doctorat, EHESS-Università degli studi di Padova, 2015; L. Rustighi, *Il governo della madre. Percorsi e alternative del potere in Rousseau*, Milano, Franco-Angeli, 2017. Più in generale sul pensiero di Rousseau cfr. G. Silvestrini, *Diritto naturale e volontà generale. Il contrattualismo repubblicano di Jean-Jacques Rousseau*, Torino, Claudiana, 2010; ma anche A. Marchili, *Genealogia della comunità. Amor di sé e legame sociale in Rousseau*, Macerata, Eum, 2014.
- ³⁷ *Archives parlementaires de 1787 à 1860 – Première série (1789-1799) – Tome XXIV (Du 10 mars 1791 au 12 avril 1791)*, cit., pp. 562-563.
- ³⁸ *Ibidem*.
- ³⁹ *Ibidem*.
- ⁴⁰ Ivi, p. 509.
- ⁴¹ Ivi, pp. 509-510.
- ⁴² «Quel a été donc son esprit, son caractère? Dire que c'a été l'amour de la liberté, de la propriété, de l'égalité, c'est confondre plusieurs idées fort distinctes. Entre ces trois affections, il en est une qui a décidé le premier éclat de la révolution, a excité ses plus violents efforts, obtenu ses plus importants succès, assure le succès des deux autres: c'est l'amour de l'égalité», P. L. Roederer, *Esprit de la Révolution*, Paris, 1831, p. 6. Si tratta di un testo che viene pubblicato nel 1831 ma che, come scrive lo stesso Roederer nell'introduzione, sarebbe stato scritto nel 1815 ed elaborato a partire dal Terrore. Sul testo cfr. M. Ozouf, *Égalité* in Furet, Ozouf (a cura di), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, cit., pp. 624-638; I. Xoxa, *L'esprit de la révolution de 1789 nel pensiero di Pierre-Louis Roederer*, in «Politics. Rivista di Studi Politici», 7, 1/2017, pp. 91-106.
- ⁴³ Roederer, *Esprit de la Révolution*, cit., p. 6.
- ⁴⁴ A. Courmand, *De la propriété ou la cause du pauvre*, Paris, éditeur non identifié, 1791, p. V. Sul testo di Courmand cfr. Persano, *La catena del tempo*, cit., pp. 136-144.
- ⁴⁵ Come noto sono le donne a marciare per il pane a Versailles il 5 e il 6 ottobre del 1789 chiedendo di uscire dall'ignoranza e da uno stato di dipendenza. Sulle mobilitazioni delle donne la letteratura è vasta, si vedano almeno P.-M. Duhet, 1789: *cahiers de doléances des femmes: et autres textes*, Paris, Des femmes, 1989; D. Godineau, *Citoyennes tricoiteuses: les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française*, Aix-en Provence, Allinea, 1988.
- ⁴⁶ S. Desan, *Pétitions de femmes en faveur d'une réforme révolutionnaire de la famille*, in «Annales historiques de la Révolution française», 344, 2006, pp. 27-46.
- ⁴⁷ M. Wollstonecraft, *I diritti degli uomini. Risposta alle Riflessioni sulla Rivoluzione francese di Edmund Burke*, a cura di B. Casalini, Pisa, Edizioni Plus, 2003, p. 30.
- ⁴⁸ Ivi, p. 8.
- ⁴⁹ J.-L. Chartier, *Portalis: le père du Code Civil*, Paris, Fayard, 2004.
- ⁵⁰ «Le droit de succéder a-t-il sa base dans la loi naturelle, ou simplement dans les lois positives? De la solution de ce grand problème dépend le système que l'on doit établir», J.-É.M. Portalis, *Discours Préliminaire sur le projet de Code Civil, présenté le 1 Pluviose an IX par la commission nommée par le gouvernement consulaire*, in Id., *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil*, Paris, Joubert, 1844, pp. 1-62, p. 57. E ancora: «On a besoin de bouleverser tout le système des successions, parce qu'il est expédient de préparer un nouvel ordre de citoyens par un nouvel ordre de propriétaires», ivi, p. 3.
- ⁵¹ «Le droit de succéder en général est donc d'institution sociale. Mais tout ce qui regarde le mode du partage dans les successions, n'est que le droit politique ou civil», ivi, p. 58.
- ⁵² Sul punto G. Radica, *Les savoirs juridiques de la famille. Le point de vue de la philosophie sociale*, in «Archives de Philosophie», 85, 4/2022.
- ⁵³ «Intendo per leggi sulle successioni tutte le leggi che hanno come scopo principale quello di regolare la sorte dei patrimoni dopo la morte del proprietario. La legge delle sostituzioni è di questo genere; essa ha, è vero, il risultato di impedire al proprietario di disporre dei suoi beni per testamento, ma lo obbliga a conservarli solo allo scopo di farli pervenire intatti al suo erede. Il fine essenziale della legge sulle sostituzioni è dunque di regolare la sorte dei patrimoni dopo la morte del proprietario. Tutto il resto non è che il mezzo da essa impiegato», A. de Tocqueville, *La Democrazia in America* (1835), Milano, BUR, 2005, p. 58 n. 1.
- ⁵⁴ Ivi, p. 58.

I “due corpi” della Costituzione e la venerazione costituzionale: i casi di Francia e Italia nel secondo dopoguerra

GIAN MARCO SPERELLI

Introduzione

Ricorrendo alla celebre definizione coniata da Kantorowicz¹, si può risalire ad un “corpo” politico della Costituzione, da analizzare assieme alla questione della legittimità dei moderni regimi liberaldemocratici? Partendo dalle esperienze storico-costituzionali della Francia e dell'Italia nel secondo dopoguerra, il saggio proverà a tracciare punti di contatto e differenze nelle due esperienze storiche prese in esame, cercando di dimostrare la centralità non soltanto giuridico-normativa delle Costituzioni, ma soprattutto la portata politica e – per taluni aspetti – legittimante delle Carte costituzionali nei processi di costruzione delle democrazie sorte dalle ceneri della seconda guerra mondiale.

In Francia, infatti, il regime repubblicano è il pilastro su cui edificare e portare a compimento la riforma dello Stato golliasta, in virtù del passaggio tra la IV e la V Repubblica dalla primazia del principio di

legalità a quello di legittimità. Potere dello Stato e legittimazione popolare si compenetrano e si sostengono a vicenda con la conclusione del processo costituente tra il 1958 e il 1962, con la controversa riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Il corpo politico, in definitiva, della Costituzione francese è nient'altro che la permanenza dello Stato nella evoluzione dei regimi politici che hanno attraversato la storia transalpina a partire dalla Monarchia, passando per l'Impero fino alla nascita della Repubblica².

In Italia, invece, è la Carta del 1948 a tramutarsi essa stessa nel corpo politico della democrazia repubblicana. La continuità istituzionale del regime repubblicano, nel passaggio complesso e traumatico dalla “prima” alla “seconda Repubblica”³, è garantita dalla centralità istituzionale della Costituzione. Un filo rosso ben sintetizzato da Paolo Grossi, storico del diritto e allora giudice della Corte costituzionale, in occasione del 65esimo anniversario

della Carta del 1948, perché la Costituzione repubblicana rappresenta «un ponte fra presente e futuro», capace, tuttavia, di tenere assieme la tradizione storico-costituzionale del paese anche nei momenti più delicati di crisi:

La lettura della società collega inscindibilmente la Costituzione repubblicana agli anni fra il 1945 e il 1948, a un terreno storico fecondo perché momento di ritrovata consapevolezza nei valori capaci di fondare robustamente una comunità politica, di scelte coraggiose, di speranze costruttive; ma proprio perché quei valori si trasformavano in un lievito di principi all'interno della stessa dimensione costituzionale della Repubblica, quella dimensione si trasformava da disciplina del mero tempo presente a ponte lanciato verso il futuro. Oggi, noi, uomini di quel futuro, siamo orgogliosi di verificarne la piena attualità⁴.

1. *Il corpo politico della Costituzione francese: la consacrazione della monarchia repubblicana sotto la V Repubblica*

«Je n'ai pas fondé une nouvelle République. J'ai simplement donné des fondations à la République.[...] Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'opérer la synthèse entre la Monarchie et la République»⁵. Una sintesi icastica che ben racchiude la *réforme de l'État* realizzata da Charles de Gaulle nell'estate del 1958⁶. Quest'ultimo è, infatti, «il fusibile tra il grande apparato burocratico statuale e l'anima popolare francese nel momento più acuto della guerra civile in Algeria»⁷. Nel ribadire le radici democratico-repubblicane della V Repubblica⁸, la Costituzione del 1958 fa un ulteriore passo in avanti ricorrendo al concetto di legittimità⁹. Sotto la III e la IV Repubblica, infatti, per designare la con-

formità dell'azione governativa ai dettami costituzionali si fa esclusivamente riferimento alla nozione di legalità¹⁰. La trasposizione del principio di legittimità¹¹ si ha, così, attraverso la *leadership* carismatica di de Gaulle, prima che quest'ultimo la consolidi definitivamente grazie all'investitura elettorale nel passaggio costituente tra il 1958 e il 1962¹². Esempio della prima tipologia di legittimità è l'allocuzione ai cittadini francesi pronunciata, il 29 ottobre 1960, a seguito dell'aggravarsi della situazione politico-militare ad Algeri:

Enfin, je m'adresse à la France. Eh bien! Mon cher et vieux pays, nous voici donc ensemble, encore une fois, face à une lourde épreuve. En vertu du mandat que le peuple m'a donné et de la légitimité que j'incarne depuis vingt ans, je demande à tous de me soutenir quoi qu'il arrive¹³.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi de Gaulle insiste sul mandato popolare, ricevuto in occasione della consultazione referendaria dell'8 gennaio 1961 sulla risoluzione della crisi algerina, come fonte suprema della propria legittimità: «Je m'affirme pour aujourd'hui et pour demain en la légitimité française que la Nation m'a conférée et que je maintiendrai, quoi qu'il arrive»¹⁴. Con l'elezione a suffragio universale diretto, a partire dal 1965, il principio di legittimità su basi democratiche è definitivamente istituzionalizzato o — per dirla con Kantowicz — compiutamente secolarizzato. Sul radicamento di questa legittimazione democratica, tornerà ad esprimersi due decenni più tardi anche Debré:

Alors que les institutions de la III^e avaient très tardivement acquis une légitimité, alors que celles de la IV^e ne l'avaient jamais obtenue, les récentes élections de cette année 1978 ont il-



Campagna elettorale per l'Assemblea Costituente della Quarta Repubblica Francese, ottobre 1945

lustré l'enracinement des institutions neuves. Vingt ans après 1958, l'opinion française se reconnaît en elles et l'acceptation immédiate et totale des résultats, donc de la légitimité du pouvoir, a été un fait très significatif¹⁵.

Una superiorità della legittimità democratico-popolare consacrata dalla decisione di de Gaulle di dimettersi all'indomani della *débâcle* referendaria del 27 aprile 1969. Se, da un lato, l'uscita di scena definitiva di de Gaulle appare come la quintessenza della conformità del regime politico al rispetto della volontà popolare, d'altra parte si può scorgere una deriva di natura plebiscitaria – seppur non connotata in maniera autoritaria o dispotica – nel ricorso all'istituto del referendum¹⁶. La nazione – per dirla con Rénan – sarebbe dunque un plebiscito quotidiano?¹⁷ La ricerca di un consenso o –piuttosto – di una legittimazione popolare da parte della classe di governo è la pietra angolare delle moderne liberal-democrazie, pur non mancando rischi di eventuali cortocircuiti attorno a questo nodo cruciale, in modo particolare nel caso francese. Riflettendo sulla cesura tra la IV e la V Repubblica, in talune analisi si è insistito sulla distinzione tra «democrazie dirette» e «democrazie mediate»¹⁸. In quest'ultima categoria rientrerebbe a pieno titolo la IV Repubblica definita polemicamente da Duverger come «une démocratie sans le peuple»¹⁹, poiché in tali regimi gli elettori sono limitati nella sola scelta di eleggere i propri rappresentanti che indicheranno a loro volta il capo dell'esecutivo. Di segno diametralmente opposto sono le cosiddette «democrazie dirette», di cui la V Repubblica – in modo particolare dopo la controversa riforma costituzionale del 1962 – rappresenta una non replicabile sintesi di

regime parlamentare a propulsione presidenziale²⁰.

L'unità del corpo politico nella V Repubblica, soprattutto sotto la *République gaullienne*²¹, è incarnata da una *leadership* politica carismatica gratificata da un doppio strumento di investitura popolare: l'elezione diretta del Capo dello Stato e il referendum. Il secondo strumento in particolare acquisisce una evidente importanza riguardo al tema della successione del Presidente de Gaulle nel 1969. Venu- to meno il fusibile delle istituzioni repubblicane nate nel 1958, si pone la questione della istituzionalizzazione e del riordino della prassi presidenziale adottata da de Gaulle. Per comprendere la portata di tale processo politico, occorre affidarsi alle riflessioni sviluppate da Kantorowicz sul tema della successione:

Interpretando il popolo come universitas che «mai muore», i giuristi erano giunti a concepire il carattere perpetuo sia dell'intero corpo politico (membra e capo insieme), sia dei suoi singoli componenti. La perpetuità del solo «capo» aveva tuttavia una importanza non meno grande in quanto il capo appariva tradizionalmente la parte responsabile, la cui assenza avrebbe reso l'intero corpo politico incompleto e incapace di agire²².

I successori di de Gaulle hanno avuto il merito di separare e circoscrivere con maggiore precisione il referendum, evitandone il ricorso sistematico come strumento di legittimazione della prima carica dello Stato con il corpo elettorale. Questo dato è emerso chiaramente nell'utilizzo del referendum non più in maniera plebiscitaria legando il destino dell'inquilino dell'Eliseo all'esito di una consultazione referendaria come accaduto nel 1969, per non compromettere la continuità e la sta-

bilità delle istituzioni di governo. Durante il secondo mandato presidenziale di Mitterrand, peraltro, si è cercato di chiarire definitivamente, nel corso dei lavori del *Comité Vedel*²³, la differenza sostanziale tra il referendum legislativo e il referendum costituyente, nel circoscrivere la possibilità di far ricorso a quest'ultimo nella sola cornice fissata all'art. 89. La dinamica di verticalizzazione del rapporto tra potere statale e cittadinanza, consolidatasi e con l'elezione diretta del Capo dello Stato e con l'utilizzo dello strumento referendario, ha a che fare con quello che Burdeau definisce – seppur in forma secolarizzata – come il processo necessario di sacralizzazione del potere:

Seule une croyance peut cimenter l'union des individus que, dans la quotidienneté de l'existence, trop d'intérêts séparent pour qu'ils puissent se rapprocher ailleurs que dans l'irrationnel. La sacralisation du Pouvoir opère cette fusion. Certes nous n'y prenons pas garde, mais nos attitudes politiques sont imprégnées d'animisme et latrerie qui, par-delà nos allégeances partisans, assurent la transcendance et l'autorité. Nous récusons tel chef, nous discutons la compétence de telle équipe gouvernementale, mais nous croyons à une légitimité [...]. Le langage populaire dirait que nous croyons au Père Noël. Or, tant que les peuples croiront aux miracles, le Pouvoir sera sacré²⁴.

Le elezioni anticipate nel giugno 1997 sono d'altra parte uno spartiacque decisivo nella storia costituzionale francese recente, poiché decretano il trionfo delle sinistre con 319 seggi ottenuti a Palais Bourbon, di cui 250 per i socialisti. Jospin, il leader del partito socialista, è così designato Primo ministro, dando inizio alla più lunga coabitazione della storia della V Repubblica. Chirac, conscio della ineludi-

bile erosione del “potere” presidenziale, decide di riproporre il progetto istituzionale rimasto incompiuto sotto la Presidenza Pompidou: il quinquennato²⁵. Qui si intravede la netta differenza con l'esperienza d'oltralpe. In Italia, infatti, la forza istituzionale del Quirinale risiede nella “invisibilità” del proprio *domaine réservé*, posto al riparo dal continuo alternarsi delle maggioranze parlamentari²⁶. Il Presidente della Repubblica in Italia, infatti, può continuare a svolgere il complesso e delicato compito di stabilizzare il quadro istituzionale in situazioni di crisi. In Francia, invece, la progressiva presidenzializzazione della forma di governo ha privato il sistema politico di questa risorsa, riducendo i necessari contrappesi istituzionali alla inarrestabile ascesa del potere esecutivo²⁷.

La riforma, approvata dal corpo elettorale in occasione del referendum costituzionale del 24 settembre 2000, consacra, così, la definitiva presidenzializzazione della forma di governo della V Repubblica, cercando di allineare a tal fine – almeno teoricamente – ²⁸, la maggioranza parlamentare con quella presidenziale alla durata di cinque anni²⁹. Sono i segnali sempre più evidenti del processo di erosione della legittimità politica delle istituzioni nate a seguito del ritorno al potere di de Gaulle nell'estate del 1958.

2. La Costituzione come corpo politico dell'identità repubblicana: il caso italiano nel dopoguerra

L'esperienza italiana nei primi anni '90 del secolo scorso chiarisce una volta per

tutte come il momento dell'ingegneria costituzionale non possa mai esser disgiunto da un processo di investitura popolare, in modo particolare nelle fasi di rifondazione di un sistema politico. Si tratta di un dato che l'ex Presidente della Repubblica Cossiga avrà modo di sottolineare in una significativa conversazione epistolare col suo successore Scalfaro nei primi anni del nuovo millennio, rievocando il mancato aggiornamento del dettato costituzionale del 1948 dinanzi al cambiamento epocale con il passaggio dalla "prima" alla cosiddetta "seconda Repubblica":

Caro Oscar,

[...] Non sono ovviamente d'accordo sulla tua ammirazione per la nostra Costituzione. Essa è stata per prudente volontà politica di De Gasperi e dello stalinista Togliatti il nostro piccolo Trattato di Yalta, che ha concorso ad impedire che l'Italia precipitasse dopo la Resistenza in una ancora più sanguinosa guerra civile. La parte relativa ai diritti fondamentali è una "marmellata" di liberalismo occidentale all'americana, di velleitarismo social-cristiano da Codice di Camaldoli[...] e di socialismo reale alla Costituzione dell'Urss del 1936: esemplare anche se ridicola la disposizione per cui: "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", frutto del noto compromesso tra Dossetti e Togliatti, che voleva una più pregnante e significativa: "L'Italia è una Repubblica fondata su i lavoratori", enunciato ben più teoricamente e politicamente fondato sulla concezione classista dello Stato, propria della dottrina marxista e poi di quella più matura del marxismo-leninismo[...]. E così che dire delle sconclusionate disposizioni sulla proprietà che non hanno alcun fondamento né nella scienza economica né nella sociologia, ma solo nelle fumoserie dei "professorini della Cattolica", traduttori affrettati del corporativismo fascista tanto caro a Padre Gemelli?³⁰

Degna di nota è la risposta di Scalfaro, perché quest'ultimo ribadisce la propria contrarietà, già affermata al momento

della lettura del messaggio presidenziale di Cossiga nel giugno 1991, alla convocazione di un'Assemblea costituente per ricucire il rapporto di legittimità e di credibilità della classe politica nei confronti degli elettori:

Caro Francesco,

grazie per la lettera dove esprimi il Tuo pensiero sulla nostra Costituzione, pensiero che, in sostanza, avevi comunicato al Parlamento con un messaggio, sul quale io stesso presi la parola in Aula a Montecitorio. Può essere che avendo io vissuto la splendida avventura dell'Assemblea costituente, e avendo visto nascere, tra non poche difficoltà, parola per parola, quella bellissima Carta, sia preso troppo dall'amore alla stessa che rappresentò, e rappresenta tuttora, la risurrezione, dopo tanto sangue, dei diritti della Persona. Da qui la mia totale contrarietà alla Tua dissacrante demolizione: lo dico con rispetto, ma con verità. Che si possa e si debba rivedere la Costituzione (l'articolo 138 parla di "revisione") non è contestabile. Rimango però convinto che sia ortodosso pensare a una Assemblea costituente, quando, come avvenne al termine della guerra, c'è un popolo che non ha più alcuna norma che sia a fondamento del suo esistere e del suo operare³¹.

Il timore della messa in discussione dell'unità nazionale esclude l'ipotesi – anche per i vincoli troppo onerosi per gli attori politici – di una cesura costituzionale in Italia nei primi anni '90. A differenza dell'Italia, la Francia, infatti, ha potuto e dovuto portare a compimento il proprio "decennio costituente" per dare risposta al principio successivamente sancito all'art. 5 della Costituzione, vale a dire la difesa e il mantenimento dell'indipendenza nazionale di cui il Presidente della Repubblica è il supremo garante. In definitiva, non vi può essere una nazione francese senza il mantenimento della propria autonomia e sovranità politica,

perché in tal caso verrebbe meno la legittimità stessa dell'ordinamento statuale. In Italia i termini della questione, invece, sono diversi, in virtù di una legittimità statale fondata sul mantenimento dell'unità nazionale raggiunta soltanto nel 1861.

Sul fronte interno, la riconferma dell'unità nazionale ha nel passaggio costituyente, tra il 1946 e il 1948, il suo atto fondativo³². La Costituzione diviene il corpo politico della democrazia repubblicana, la cui legittimazione non è sublimata una volta per tutte dal responso delle urne del 2 giugno 1946, ma anche dal nesso euro-atlantico come rilevato da Di Nolfo:

Nessuno di questi gruppi (coinvolti nello sganciamento dal fascismo) ritiene possibile superare da soli, cioè con le sole forze interne italiane, la crisi. Tutti temono che, senza un provvidenziale soccorso dall'esterno, i controlli sociali che caratterizzano la natura del sistema politico salteranno. Da questa comune preoccupazione nasce una serie disordinata di iniziative tendenti a riallacciare i contatti con gli alleati [...]. Se gli alleati aiuteranno le forze dominanti italiane a superare la crisi, questa potrà essere evitata e in cambio il sistema internazionale potrà confidare in avvenire nell'Italia su un umile, devoto e fedele elemento d'ordine, obbediente al cenno dei vincitori occidentali³³.

Posta sotto la dominazione di potenze straniere per secoli, l'Italia del XIX secolo — per dirla con Chabod — si è caratterizzata per la natura volontaristica del proprio nazionalismo³⁴. A seguito dell'unificazione sabauda, infatti, le élites politiche italiane «hanno scelto di avere un destino comune, ma non hanno eliminato la presenza di tanti mondi diversi al loro interno»³⁵. Per tenere insieme le tante anime del “Belpaese”, in modo particolare dopo la disfatta nella seconda guerra mon-

diale, la classe dirigente vede nel vincolo esterno euro-atlantico la “cintura di sicurezza” per il mantenimento della propria unità nazionale. Nel secondo dopoguerra si assiste ad una dinamica di doppia legittimazione del neonato regime repubblicano, come ricordato da Bonini:

La Costituzione nella storia della Repubblica è un elemento conformativo e propulsivo. Ma anche dialettico. Modesto nello spazio iniziale, ma dinamico, in quanto appunto fortemente legittimato in un contesto, quello stesso dell'Italia unita, sempre di fronte al problema della legittimazione. Si disegnano così due *cleavages* e due archi politico-istituzionali; quello dell'amplessissima maggioranza costituente, limitata a destra, e quello della cortina di ferro, che segmenta quello che sarà poi identificato come “l'arco costituzionale”, distinguendo un'area della governabilità leale alla democrazia occidentale, limitata a destra e a sinistra, rispetto alla quale la Dc funge, con il costante consenso dell'elettorato, da elemento catalizzatore permanente³⁶.

A differenza di quanto avviene in Francia dove il cambio di regime è suffragato dall'avvento di una nuova Carta costituzionale, il riferimento alla Costituzione del '48 è il pilastro su cui si edificherà il patriottismo costituzionale italiano nel dopoguerra, contrapposto, tuttavia, non casualmente in maniera polemica, durante la crisi di regime dei primi anni '90, al tema della “morte della patria” con la riproposizione del vuoto istituzionale scaturito dall'armistizio di Cassibile e dalla successiva guerra civile³⁷. Un patriottismo costituzionale che dovrà fare i conti a più riprese con gli oneri stringenti della appartenenza italiana all'Alleanza atlantica. Quest'ultima — ça va sans dire — è percepita costantemente dalle opposizioni di sinistra — in misura maggiore dal Pci — come un *vulnus* alla sovranità nazionale:

La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale, nell'Italia di oggi, fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano, Ecco perché gli altri partiti possono provare d'essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche³⁸.

La legittimità del regime repubblicano sarebbe minata dalla preclusione all'ingresso comunista nell'area di governo, essendo, nella visione di Berlinguer, quest'ultimo l'unico antidoto alla crisi del sistema politico. Definita comunemente come esempio di democrazia bloccata, l'Italia della "prima Repubblica" è l'unico grande paese occidentale in cui è assente una adesione univoca da parte dei principali attori politici sulle linee strategiche della politica estera³⁹.

«La classe dirigente – ricorda Franco De Felice – è spaccata. Un'analisi comparativa andrebbe fatta con la Francia, dove però, al di là di elementi apparentemente comuni, la dinamica è molto diversa: la centralità della questione tedesca che divide e scompone i gruppi dirigenti, l'orientamento nei confronti degli alleati, vede una convergenza assai alta»⁴⁰. A partire dalla fine degli anni '60, in misura sempre più crescente, si consolida dunque sia a livello storiografico che nell'immaginario collettivo l'idea di un vero e proprio Stato parallelo⁴¹, che avrebbe governato la democrazia repubblicana in Italia impedendo al più

grande partito comunista dell'Europa occidentale di giungere al potere. Dalla strage di Portella della Ginestra, nel maggio del 1947, passando per il cosiddetto "Piano Solo"⁴² nell'estate del 1964, fino ad arrivare all'epoca della strategia della tensione⁴³ tra il 1969 e il 1980, la storia repubblicana andrebbe analizzata seguendo un ipotetico filo rosso che legherebbe tutti i misteri d'Italia all'azione coperta della *longa manus* del blocco occidentale coadiuvata dai settori più reazionari e oltranzisti degli apparati di sicurezza italiani.

Una tesi che avrà largo seguito nell'immaginario collettivo in virtù anche delle rivelazioni, il 24 ottobre 1990, da parte del Presidente del Consiglio Andreotti nell'aula di Montecitorio sull'organizzazione segreta anticomunista "Gladio". Le dichiarazioni di Andreotti sono piuttosto pesanti perché coinvolgono direttamente anche il Presidente della Repubblica Cossiga, il quale da giovane sottosegretario alla Difesa ha tenuto a battesimo la neonata organizzazione:

Si tratta di una istituzione che esiste nel quadro della Nato e che, riproducendo quella che fu la vita vissuta nel periodo dell'occupazione nazista, prevedeva, in caso di occupazione da parte di forze nemiche, che vi fosse una rete di salvaguardia, sia informativa sia di reazione: tutto nel quadro dell'Alleanza, con regole estremamente rigide anche di controllo reciproco e con una successione nel tempo che ha visto, in un primo momento, togliere armi a disposizione di questa rete cautelativa (proprio per evitare che vi fossero armi diffuse nel territorio nazionale e concentrarle); e man mano adesso, nel clima di sicurezza che si sta fortunatamente sviluppando, ritengo che l'Alleanza possa facilmente attenuare o forse addirittura sopprimere questa forma di sicurezza⁴⁴.

A venire colpito dalle affermazioni di Andreotti non è semplicemente il Ca-

po dello Stato ma la legittimità stessa del regime politico del dopoguerra, con ripercussioni evidenti sulla valutazione dell'intera parabola repubblicana⁴⁵. Il processo di delegittimazione che travolge la "Repubblica dei partiti"⁴⁶ sembra così in grado di lavare, una volta per tutte, i delitti su cui è stata edificata la democrazia repubblicana. A seguito della disgregazione della Democrazia cristiana, ad assumere il ruolo di partito della governabilità – da intendersi in una più ampia dimensione multilivello – è il polo progressista che poi diverrà, nel 2008, la formazione partitica di riferimento del centro-sinistra: il Partito democratico⁴⁷.

Il nodo della legittimazione esterna per la classe di governo italiana non viene così attenuato dalla fine della contrapposizione bipolare tra Stati Uniti e Unione sovietica, venendo di fatto sostituito dal rafforzamento del vincolo esterno europeo⁴⁸. Guido Carli, firmatario del Trattato di Maastricht per conto del governo italiano in qualità di ministro del Tesoro, definirà la nascita della Unione Europea come un fatto epocale capace di «innescare nel ceppo della società italiana un insieme di ordinamenti che essa dal suo intimo, non aveva avuto la capacità di produrre»⁴⁹. Si tratta di una dinamica di lunghissimo periodo che attraversa l'intera traiettoria della storia d'Italia sin dall'unificazione nel 1861. Dal rapporto con le potenze continentali nel periodo precedente alla Grande guerra e alla successiva fase interbellica, passando per la genesi della Repubblica nata dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, il "partito della maggioranza"⁵⁰ ha da sempre avuto come interesse preminente la riconferma dell'unità nazionale raggiun-

ta tardivamente rispetto alle altri grandi nazioni europee. Una riconferma dell'unità statuale che passa dalla "cintura di sicurezza" garantita dal vincolo esterno europeo, che non pone, tuttavia, al riparo la classe politica italiana dalla difficoltà di mantenere la necessaria e indispensabile legittimazione popolare da parte dell'elettorato. Nel trentennio successivo al crollo della "prima Repubblica", il cortocircuito tra governabilità del Paese e legittimità popolare della classe politica è esplosa senza precedenti, raggiungendo il suo picco massimo con l'insediamento a Palazzo Chigi dell'ex Commissario europeo Mario Monti, la cui unica fonte di legittimazione è fornita dalla precedente nomina a senatore a vita da parte del Capo dello Stato Napolitano. La nomina di Monti rappresenta uno spartiacque nella storia recente della Repubblica⁵¹, perché ripropone drammaticamente l'annosa questione sulla incapacità della classe politica italiana di saper governare una società incline soventemente a comportamenti poco "virtuosi", in quanto sprovvista sostanzialmente di una *civic culture*⁵² condivisa dall'intera cittadinanza⁵³.

Riaffiora, così, lo spauracchio della "sindrome d'Azeglio" nel faticoso processo di legittimazione del regime repubblicano a cavallo tra i due secoli, restando, invece, inalterata la funzione imprescindibile della Costituzione quale centro di gravità permanente del destino politico della nazione, come testimoniato dalla invidiabile longevità della Carta del '48⁵⁴. Longevità, in realtà, che è legata indissolubilmente al destino dell'Italia in Europa. Si tratta, in definitiva, dell'edificazione – almeno teoricamente considerando l'esito negativo di ratifica della "Costituzione" europea

nel 2005 – di un patriottismo costituzionale europeo *multi-level*, sintetizzato, il 22 dicembre 1947, con grande efficacia dallo stesso De Gasperi in occasione del varo della Costituzione repubblicana:

Valga tale auspicio anche per questa Assemblea del nuovo risorgimento, il soffio dello spirito animatore della nostra storia e della nostra civiltà cristiana passi su questa nostra faticosa opera, debole perché umana ma grande nelle sue aspirazioni ideali, e consacri nel cuore del popolo questa legge fondamentale di fraternità e di giustizia, sicché l'Europa e il mondo riconoscano nell'Italia nuova, nella nuova Repubblica, assisa sulla libertà e sulla democrazia, la degna erede e continuatrice della sua civiltà millenaria e universale⁵⁵.

3. *Il corpo giuridico-normativo della Costituzione: la scrittura e la venerazione costituzionale in Francia e in Italia*

Nel continuo e costante processo di adattamento delle proprie istituzioni, le moderne democrazie hanno fatto ricorso a più riprese alla Costituzione come strumento giuridico-normativo di legittimazione. Tale legame si può ben intravedere analizzando le modalità di scrittura delle stesse Costituzioni e il fenomeno della “venerazione” di quest’ultime⁵⁶.

Attraverso la lettura di una Carta fondamentale si può vivisezionare sostanzialmente la storia politico-istituzionale di una nazione. La Costituzione francese del 1958 e quella italiana del 1948 non sfuggono a tale assunto. Il caso francese è, in tal senso, esemplare mettendo a confronto la Costituzione del 1946 con quella del 1958. La cesura costituzionale tra i due regimi è evidente sin dalle modalità di redazione delle due Carte: nella prima i

costituenti collocano al centro dell’architettura costituzionale il Parlamento inserendolo al Titolo II della Costituzione; nella seconda, invece, dopo aver incorporato il preambolo alla Costituzione del ‘46 con il richiamo alle dichiarazioni dei diritti del 1789, si opera una significativa scelta di discontinuità rispetto al precedente regime, dedicando al Presidente della Repubblica il Titolo II del dettato costituzionale. Il perno dell’architettura costituzionale del regime del 1958 è indiscutibilmente il Presidente della Repubblica – pur non potendolo qualificare direttamente come Capo dello Stato⁵⁷ –, mentre al Parlamento è dedicato il Titolo IV, a sottolinearne la “sordinazione” nei confronti dell’esecutivo anche da un punto di vista formale attenendosi semplicemente alla lettura della Carta costituzionale. Questa annotazione serve a tener presente la funzione delle Costituzioni come di “bussole” dei processi storici conclusi o in divenire. «Tutte le Costituzioni sono state lo specchio delle preoccupazioni – scrive nel 1946 Arturo Carlo Jemolo – e delle speranze proprie a un momento storico, e ci dicono quali problemi apparissero in quel momento salienti»⁵⁸. «Le Costituzioni del 1946 – conclude Jemolo – daranno un grande posto ai problemi economici come ai più sentiti, ma per quanto possa avere oggi il primo posto la preoccupazione economica le Costituzioni non potranno certo dimenticare, dopo un pericolo di dittature, le garanzie della libertà»⁵⁹.

La soluzione francese nel ‘46 è quella di racchiudere i riferimenti alla inviolabilità delle libertà individuali nel preambolo, perché tali garanzie fondamentali sono già il frutto di una tradizione – pur dovendo considerare la parentesi autoritaria di

Vichy⁶⁰ – democratico-repubblicana con settant'anni di storia alle spalle, mentre in Italia tali limiti nei confronti dell'arbitrio del potere politico devono essere ricostruiti e perimetrati dopo il gioogo ventennale della dittatura fascista. Le Assemblee costituenti francesi del dopoguerra hanno come spauracchio, nella alterità delle posizioni dei principali partiti politici, il riproporsi della crisi della forma di governo parlamentare della III Repubblica verificatasi nel 1934, in una sorta di preludio all'assunzione dei pieni poteri da parte di Pétain nel 1940. Il completamento del lungo processo costituente del dopoguerra si attuerà solo nel 1958 con il ritorno di de Gaulle al governo. In tal senso, le Costituzioni della IV e della V Repubblica devono essere dunque lette ed interpretate come la testimonianza storica del travagliato percorso di ingegneria costituzionale che ha portato allo sviluppo della Francia attuale, pur indubbiamente tra luci ed ombre. La Costituzione italiana, in virtù anche del lungo e inusitato periodo di gestazione, diviene, invece, il pilastro della ricostruzione democratica della nazione, perimetrando nella prima parte della Carta i vincoli costituzionali inderogabili, su cui edificare la futura vita democratica del Paese. Anche la stessa tardiva attuazione della Costituzione⁶¹, realizzatasi faticosamente nei due decenni successivi alla sua promulgazione, ne testimonia – neanche troppo paradossalmente – la centralità politico-istituzionale assunta nelle fasi di *impasse* del sistema politico. «Sarebbe il caso di ricordare – sottolinea Livio Paladin – che l'attuazione della Carta repubblicana si concentrò nel corso della seconda e della quinta legislatura (dal 1953 al 1958 e dal 1968 al 1972) cioè [...]

in due fasi di accentuata instabilità delle istituzioni»⁶². Dall'attuazione del dettato costituzionale passa, in definitiva, l'attivazione o il rilancio di cicli politici in momenti di stallo del sistema partitico. Dalla centralità istituzionale della Costituzione si è poi potuto strutturare il nesso tra l'eredità storica della Resistenza e il concetto di arco costituzionale, in modo particolare dopo la crisi politica nell'estate del 1960 con la controversa fine del Governo Tambroni. «[...] Oltre i ruoli contingenti – ricorda Gaetano Quagliariello – di maggioranza e opposizione determinati dai riflessi nazionali della Guerra Fredda, di lì a poco si sarebbe affermata la nozione di arco costituzionale [...], affermando così il nesso indissolubile tra la stagione antifascista e il momento costituzionale»⁶³. Tale processo storico-politico ha indubbiamente favorito la progressiva “venerazione” dei principi fondamentali della Costituzione, intesi come *passe partout* nella comprensione dell'intero ordinamento costituzionale repubblicano.

Concepiti come una sorta di “decalogo mosaico”, i primi dodici articoli sono stati poi elevati a veri e propri principi supremi dell'ordinamento costituzionale da una pronuncia storica – sentenza 1146/1988 – della Consulta⁶⁴, in un processo tutt'altro che dissimile da quello operato dal Consiglio costituzionale francese nel 1971 con l'ampliamento nel *bloc de constitutionnalité* del preambolo alla Costituzione. Una dinamica, dunque, di costante traduzione o – per dirla con un termine tecnico – di continui *entanglements* risalenti al periodo costituente postbellico⁶⁵. L'influenza francese nella formulazione dei principi fondamentali è evidente sin dalla presentazione della relazione di Giorgio La

Pira, uno dei costituenti democristiani più significativi nell'elaborazione della prima parte della Costituzione, concernente i diritti e i doveri dei cittadini. «La Pira – ricorda Sandro Guerrieri – si ispirò in una visione organicistica che intendeva superare la matrice individualistica dell'89, alle suggestioni Emmanuel Mounier, ed essa richiamò anche il progetto “de Menthon”, vale a dire il testo del 1943 di “*France combattante*” presentato dal dirigente due anni dopo dal dirigente Mrp come base di discussione»⁶⁶. Nodo essenziale della questione – non solo di natura formale ma anche sostanziale – è se menzionare i diritti civili e sociali in un preambolo, come optato nel secondo progetto di Costituzione in Francia dopo la bocciatura referendaria del primo in cui vi era una corposa dichiarazione dei diritti, oppure inserirli in un «riassunto brevissimo ed estremamente suggestivo» nella prolusione al dettato costituzionale⁶⁷. La scelta ricade – com'è noto – sull'inclusione dei diritti civili e sociali nella prima parte della Costituzione grazie agli interventi di Togliatti e Mortati, al fine di dare una base sostanziale e non meramente formale all'architettura costituzionale della neonata Repubblica italiana. Fatta eccezione per il divieto esplicito di revisione costituzionale per la forma repubblicana, sancito all'art. 89 delle Costituzioni francesi del '46 e del '58 e all'art. 139 in quella italiana del '48⁶⁸, la non emendabilità dei riferimenti ai diritti fondamentali negli ordinamenti costituzionali in Francia e in Italia si è consolidata grazie al fattore tempo, da interpretare sulla base del fenomeno della *venerazione costituzionale*. Anche nel caso di una riforma strutturale come quella del Titolo V, nel 2001, della Costitu-

zione italiana, che «ha accentuato – ricorda Piero Craveri – l'impronta pluralistica della Carta del '48»⁶⁹ per arginare il secessionismo della Lega nord, la continuità politico-costituzionale dell'ordinamento è stata salvaguardata e dal riferimento all'art. 5 e dal faticoso e utilissimo lavoro della Corte costituzionale «per rendere coerente un sistema zoppicante»⁷⁰.

Il riferimento all'art. 5 nella attuazione della riforma del Titolo V segnala la centralità assunta dai principi supremi della Carta del '48 nell'articolazione della vita istituzionale, politica e sociale della nazione. Una centralità analizzabile attraverso la venerazione costituzionale⁷¹. La prima parte della Costituzione italiana, infatti, rappresenta a tutti gli effetti uno degli esempi più evidenti di venerazione costituzionale, con un grado di intensità maggiore rispetto alla Carta francese del '58. Quest'ultima, pur avendo incorporato al suo interno la tradizione democratico-repubblicana del preambolo alla Costituzione del '46, non ha mantenuto una dichiarazione dei diritti dall'alto carattere simbolico a differenza del dettato costituzionale italiano, non troppo dissimile da questo punto di vista alla Costituzione statunitense⁷². In entrambe le esperienze costituzionali il catalogo dei diritti fondamentali è l'architrave su cui si fonda sostanzialmente l'intera struttura dell'ordinamento costituzionale, pur avendo la Costituzione statunitense conferito ai primi dieci emendamenti un carattere ancor più sacro in virtù della loro modalità di scrittura, secondo il cosiddetto *appendative model*, vale a dire la proposizione degli emendamenti alla fine del dettato costituzionale. I primi dieci emendamenti assurgono così, da un lato,

ad una sorta di “decalogo mosaico”, mentre, dall’altro, il *corpus* degli emendamenti diventa una sorta di cartina tornasole della storia politico-costituzionale degli Stati Uniti. I costituenti italiani, invece, si convincono della necessità di porre alla base dell’intero impianto costituzionale la natura democratico-sociale della neonata Repubblica per ragioni eminentemente – anche qui – storico-politiche: da un lato, certamente, per ripudiare l’eredità della dittatura fascista e, dall’altro, per far fronte alle evoluzioni post-belliche delle democrazie di massa con il contestuale avvento del *Welfare State*. Il radicamento nella coscienza nazionale – in forme di vero e proprio patriottismo costituzionale – della prima parte della Carta del ‘48 è stato il frutto di una costante e crescente venerazione costituzionale. Si può intravedere questo tipo di operazione anche nell’esperienza francese limitatamente ai principi di continuità statuale e radicamento dell’identità repubblicana, che sono il *fil rouge* della storia costituzionale transalpina nel passaggio dalla IV alla V Repubblica, da leggere in filigrana negli articoli 5 e 89 della Costituzione del ‘58. L’art. 5, da una parte, colloca l’inquilino dell’Eliseo al centro dell’architettura costituzionale in quanto incarnazione politica del *pouvoir d’État*⁷³, mentre, dall’altro, consacra, sulla scorta di quanto già fatto nella redazione della Carta del ‘46, la non emendabilità del regime repubblicano. De Gaulle è il primo ad essere consapevole della sintesi attuata nella Costituzione della V Repubblica:

Ce qui saute aux yeux dans cette réforme constitutionnelle, c’est, me semble-t-il, qu’elle a réussi parce qu’avant tout, elle correspond à une nécessité vraiment absolue des temps modernes. Il est banal de constater que l’évo-

lution actuelle rend toujours, et de plus en plus essentiel le rôle de l’Etat. Et il n’y a pas d’activité nationale qui dès à présent puisse s’exercer sans son consentement. Souvent, sans son intervention. Et parfois sans sa direction. [...] A cette action-là comme à toute action, il faut une tête et comme cette tête est une personne, et bien il convient que cette personne reçoive l’expression personnelle de la confiance de tous les intéressés. [...] Je crois que ce sont ces conditions qui ont exclu dorénavant notre ancien système, assez instable, assez incertaine, assez inconstant qu’on appelle le système des partis et je crois que ce sont ces mêmes conditions qui ont porté le pays dans son instinct et dans sa raison à répondre comme il l’a fait⁷⁴.

Non a caso, le revisioni costituzionali successive, non rimettendo in discussione la sintesi operata da de Gaulle, hanno cercato di riequilibrare – pur con risultati non sempre positivi – le istituzioni con il fine neanche troppo celato di fornire una nuova fonte di autoregittimazione al vertice politico.

L’irriformalità della Costituzione italiana, a differenza dell’esperienza francese, è “arricchita” da una ulteriore forma di inemendabilità, che riguarda limitatamente le regole di gestione della governabilità del sistema politico, vale a dire la seconda parte del dettato costituzionale. Si tratta di una sorta di trattato di controassicurazione per il mantenimento di una situazione di equilibrio tra tutti gli attori partitici, descritta da Richard Albert con l’espressione di *constructive unamendability*. «It is a condition that attaches to the extraordinary difficulty – afferma Albert – of assembling the required majorities to amend a rule that is nonetheless identified in the Constitution as freely amendable»⁷⁵.

Gli onerosi vincoli alla revisione costituzionale, sanciti all’art. 138, hanno reso

di fatto impraticabili i tentativi di riforma alla forma di governo parlamentare a propulsione partitica del secondo dopoguerra, negando qualsivoglia ipotesi di attuazione dell'ordine del giorno Perassi del 1946. L'«insormontabile problema della forma di governo»⁷⁶ ha conosciuto una evoluzione significativa solo dinanzi alle tornate referendarie del 1991 e del 1993 con il passaggio al maggioritario, non trovando, tuttavia, risposte né da un punto di vista dell'aggiornamento della Costituzione né tanto meno da un punto di vista istituzionale. Il fallimento di tre Commissioni bicamerali e di due progetti di revisione costituzionale – bocciati dal corpo elettorale nel 2006 e nel 2016 – hanno confermato la *constructive unamendability* della forma di governo semi-parlamentare⁷⁷. Anche quest'ultima sarebbe, dunque, da annoverare come sezione non emendabile del dettato costituzionale, frutto di una “convenzione costituzionale” tra gli attori partitici? Ciò che è evidente nel caso italiano è l'utilizzo della venerazione costituzionale come strumento di inattuazione – *cum grano salis* – della Costituzione per non rompere, in definitiva, la complessa e articolata unità nazionale dinanzi ad un quadro politico-sociale estremamente eterogeneo.

Conclusioni

Nella seppur breve rassegna storico-costituzionale presentata, si è cercato di dimostrare la centralità politica assunta dalle Carte costituzionali nella evoluzione delle esperienze democratiche di Francia e Italia nel secondo dopoguerra.

Non appare, dunque, così peregrina l'attribuzione di una soggettività istituzionale alle Costituzioni francesi e italiane⁷⁸, in quanto – in definitiva – “Carte fondamentali” viventi⁷⁹. Si tratta di un tema da analizzare in una prospettiva di *longue durée* come sottolineato da Burdeau:

Il est évident d'abord que les régimes politiques ne peuvent plus être identifiés par l'analyse de la Constitution en vigueur dans le pays où ils fonctionnent. Les règles constitutionnelles sont une chose, celles qu'observe la vie politique en sont une autre. Sans doute entre le dessein officiel du régime tel que le consignent les textes et la pratique suivie par les gouvernements il y a toujours eu un décalage⁸⁰.

Un filone di ricerca rilanciato tutt'altro che casualmente da Duverger in una conferenza, tenuta il 9 marzo 1989 alla Camera dei Deputati, dal titolo piuttosto esplicativo, *La V^e République, achèvement de la Révolution française*⁸¹. Secondo l'arguta tesi di Duverger, infatti, la V Repubblica rappresenterebbe una sintesi «*hors-série*» tra la tradizione monarchica e quella repubblicana nella storia costituzionale transalpina.

Specularmente anche l'esperienza costituente italiana del dopoguerra, appare come l'esito di un processo storico-politico secolare originatosi dalla breve e tormentata vicenda della Repubblica romana del 1849, come suggerito da De Gasperi, il 22 dicembre 1947, al momento del varo definitivo della Costituzione: «A distanza di cento anni, mi giunge all'orecchio come l'eco del programma mazziniano, che suonava: “La Costituente nazionale, raccolta a Roma, metropoli e città sacra della nazione, dirà all'Italia e all'Europa il pensiero del popolo e Dio benedirà il suo lavoro”»⁸². La Costituzione del 1948 diventa, così, il

centro di gravità permanente della storia repubblicana, fungendo da trattato di controassicurazione sulla tenuta dell'unità nazionale⁸³.

¹ E. Kantorowicz, *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology* (1957); tr. it., *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, Einaudi, 1989.

² Afferma, infatti, il padre delle istituzioni della V Repubblica che «a differenza dei regimi, delle dinastie e dei governi, [...] lo Stato si caratterizza per la permanenza e la continuità». J. Lacouture, *De Gaulle – Le politique (1944-1959)*, Paris, éd. du Seuil, 1985, Vol. II, p. 32.

³ F. Bonini, L. Ornaghi e A. Spiri (a cura di), *La seconda Repubblica – Origini e aporie dell'Italia bipolare*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021.

⁴ Ora in P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017, p. 59.

⁵ A. Pereyfitte, *Le mal français*, Paris, Plon, 1976, p. 56.

⁶ Questo dato costitutivo della V Repubblica è stato ben sottolineato da Jean Louis Quermonne e Dominique Chagnollaude: «Issu d'un compromis historique entre le mouvement de la réforme de l'État, chère à la droite, et la volonté d'affermir la République, propre à la gauche, le régime établi en 1958 a d'abord cherché à doter le gouvernement de la France[...] de la stabilité et de l'autorité». D. Chagnollaude e J.L. Quermonne, *Le gouvernement de la France sous la V^e République*, Paris, Fayard, 1996, p. 789.

⁷ G.M. Sperelli, *La crisi della democrazia liberale: tecno-sovranoismo e tecno-populismo in prospettiva storica in Francia e in Italia (1992-2022)*, in *Power and democracy* – Rivista internaziona-

le di politica, filosofia e diritto, n. 1, 2024, p. 35.

⁸ È sempre de Gaulle a fungere da garante della tradizione repubblicana sia nella fase transitoria tra il 1945 e il 1946 dopo la proclamazione della illegittimità del regime di Vichy, come del resto nella crisi istituzionale dell'estate 1958. Cfr., Fondation Charles de Gaulle, *Le rétablissement de la légalité républicaine (1944)*, Bruxelles, Complexe, 1996.

⁹ A favore di questa linea interpretativa si è espresso lo stesso Michel Debré affermando che «la légitimité est la fidélité aux principes moraux et à l'intérêt public dans le respect de la souveraineté nationale». M. Debré, *La Constitution de 1958, sa raison d'être et son évolution*, in *Revue de sciences politiques*, n. 5, octobre 1978, p. 838.

¹⁰ Con la conclusione della parentesi del regime di Vichy, l'ordinamento democratico-repubblicano è ristabilito con il decreto del 9 agosto 1944 che mira – non casualmente – al ripristino della legalità repubblicana.

¹¹ Sulla distinzione tra legalità e legittimità nella scienza giuridica, si rimanda all'intramontabile volume di C. Schmitt, *Legalität und Legitimität* (1932); tr. it., *Legalità e legittimità*, Bologna, il Mulino, 2018.

¹² J. Touchard, *Le Gaullisme (1940-1969)*, Paris, éd. du Seuil, 1978, p. 246.

¹³ A. Passeron, *De Gaulle parle*, Paris, Plon, 1963, pp. 227-228.

¹⁴ Ivi, pp. 298-299.

¹⁵ Debré, *La Constitution de 1958, sa raison d'être et son évolution* cit., p. 831.

¹⁶ Per una comparazione tra gollismo e bonapartismo cfr., R. Rémond, *Les droites en France*, Paris, Aubier, 1982, pp. 322-334.

¹⁷ E. Renan, *Qu'est-ce qu'une nation?*, Paris, Calmann Lévy Éditeur, 1882.

¹⁸ Y. Papadopoulos, *Présent et avenir de la démocratie directe*, Genève, éd. Georg, 1994.

¹⁹ M. Duverger, *La démocratie sans le peuple*, Paris, éd. du Seuil, 1967. A sostegno di tale teoria è riportata come esempio la tornata elettorale del 2 gennaio 1956, contrassegnate dal successo della coalizione del *Front républicain* di cui il leader indiscusso è Mendès France. Malgrado l'indiscutibile vittoria elettorale del blocco guidato da Mendès France, il consumato statista radicale non viene indicato dalle segreterie politiche dei partiti della maggioranza quale candidato a Matignon. Il Presidente della Repubblica Auriol nominerà Presidente del Consiglio l'esponente socialista Guy Mollet, il quale guiderà uno degli esecutivi più longevi della storia travagliata della IV Repubblica. La decisione presidenziale, frutto della negoziazione tra i partiti, di fatto negherebbe, secondo questa tesi interpretativa, la volontà popolare minando la legittimità politica del governo.

²⁰ Sempre Duverger, ammettendo l'impossibilità della nascita di un sistema politico bipartitico o – quantomeno – bipolare, auspica sul finire del 1958 l'elezione a suffragio universale diretto del Presidente del Consiglio, prefigurando la forma di gover-

no neo-parlamentare successivamente adottata – seppur infruttuosamente – tra il 1996 e il 2004 nello Stato d'Israele. Cfr., M. Duverger, *Demain la République*, Paris, Julliard, 1958.

²¹ P. Viansson Ponté, *Histoire de la République gaullienne. Mai 1958-avril 1969*, Paris, Laffont, 1984.

²² Kantorowicz, *The king's two bodies*, trad. cit., p. 308.

²³ Istituito sul finire del secondo mandato di Mitterrand, nel 1992, il compito del comitato presieduto dal “doyen” Georges Vedel è quello di procedere ad un lavoro di *restyling* costituzionale che non comporti lo stravolgimento delle istituzioni sorte nell'estate del 1958, portando così a compimento il *rééquilibrage* istituzionale auspicato dall'inquilino dell'Eliseo come una sorta di vero e proprio testamento costituzionale prima della sua definitiva uscita di scena nel 1995. *Propositions pour une révision de la Constitution: rapport au Président de la République*, Paris, La documentation française, 1993.

²⁴ G. Burdeau, *Écrits de droit constitutionnel et de science politique*, Paris, Panthéon Assas, 2011, p. 644.

²⁵ Così Françoise Decaumont ricostruisce la *ratio* della procedura di revisione costituzionale, annunciata – il 3 aprile 1973 – con un messaggio di Pompidou al Parlamento: «L'élection du président de la République au suffrage universel direct en effet a profondément modifié la nature du septennat. L'accroissement continu des pouvoirs présidentiels rend nécessaire un retour plus fréquent devant les électeurs. Le temps n'est donc plus comme par le passé le meilleur allié du président il est ni un gage d'efficacité ni un gage de stabilité». Ora in F. Decaumont, *Le quinquennat, échec d'hier, solution de demain?*, in «Revue française de science politique»,

n. 4-5, 1984, pp. 1066-1083. La maggioranza neo-gollista che sostiene Pompidou, pur essendo tuttavia uscita vincitrice alle elezioni politiche del 1973, non può contare sui numeri indispensabili per varare la revisione costituzionale nel caso di convocazione del Parlamento in congresso. L'unica alternativa percorribile a quel punto sarebbe l'indizione di un referendum costituzionale, ma il Presidente Pompidou, per non correre il rischio di incappare in una *débâcle* speculare a quella affrontata da de Gaulle nel 1969, decide di bloccare l'iter di revisione costituzionale. Un progetto di riforma che sarà portato a compimento quasi trent'anni dopo da uno dei suoi “delfini”: Jacques Chirac.

²⁶ Per una comparazione sul *domaine réservé* del Presidente della Repubblica tra teoria e prassi, mi permetto di rinviare al mio saggio, “*Monarchi repubblicani?*” *Il domaine réservé* del P.d.R. e il vincolo esterno europeo in Francia e in Italia, in M. Mazziotti di Celso, E. Tosti di Stefano (a cura di), *Oltre il Trattato del Quirinale: le relazioni italo-francesi alla prova dei mutamenti politico-strategici in Europa*, Roma, Nuova Cultura, 2023, pp. 35-50.

²⁷ È da segnalare anche una interessante iniziativa da parte del gruppo parlamentare “Les Républicains” – l'attuale erede del movimento neogollista – che, contestualmente alla presentazione da parte del Governo Philippe del progetto di revisione costituzionale n. 911 (poi ritirato il 29 agosto 2019) “pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace”, ha depositato un emendamento, il 28 giugno 2018, per ripristinare il settennato: «Cet amendement vise à instaurer un septennat non-renouvelable afin de renouer avec l'esprit de la présente Constitution et redonner au Président de la République

son rôle “d'arbitre” (article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958). Ce retour à notre tradition républicaine corrigerait ainsi la confusion des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier Ministre, en réattribuant à ce dernier son rôle de chef de la majorité. [...] L'amendement proposé va dans le sens de la vision du Général De Gaulle ne souhaitant pas que le Président de la République « soit élu simultanément avec les députés » (conférence de presse du 31 janvier 1964). Ce présent amendement vise ainsi à pallier le déséquilibre du quinquennat au cours duquel les élections législatives se tiennent peu de temps après les élections présidentielles, transformant le Parlement en chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif». *Projet de loi constitutionnelle n. 911, Amendement n. 66*, Assemblée Nationale, 28 juin 2018.

²⁸ Sugli effetti imprevisti della riforma, basterà ricordare a titolo esemplificativo il risultato delle elezioni legislative del 2022, svoltesi a poche settimane dal successo alle presidenziali di Emmanuel Macron, che hanno inaspettatamente fatto registrare soltanto una maggioranza relativa per il partito presidenziale *En Marche* a Palais Bourbon, in virtù della compresenza di tre blocchi parlamentari in grado di ostacolare ed indebolire l'azione politica dell'inquilino dell'Eliseo. Cfr., J. Y. Dormagen, S. Fournier e G. Tricard, *Présidentielle: trois blocs et deux perdants*, in *Le Monde diplomatique*, 1 mai 2022.

²⁹ N. Roussellier, *La Force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIX^e-XXI^e siècles*, Paris, Gallimard, 2015, pp. 620-621.

³⁰ Archivio Camera dei Deputati, Fondo Francesco Cossiga, *Corrispondenza*, Lettera di Francesco Cossiga a Oscar Luigi Scalfaro, 29 settembre 2004.

- ³¹ Archivio storico della Camera dei Deputati, Fondo Francesco Cossiga, *Corrispondenza*, lettera di Oscar Luigi Scalfaro a Francesco Cossiga, 3 dicembre 2004.
- ³² B. Pezzini e M. Baronchelli (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino*, Bergamo, Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, 2007; M. Fioravanti (a cura di), *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- ³³ E. Di Nolfo, *Sistema internazionale e sistema politico italiano: interazione e compatibilità*, in L. Graziano e S. Tarrow (a cura di), *La crisi italiana*, Torino, Einaudi, 1979, p. 89.
- ³⁴ F. Chabod, *L'idea di nazione*, Roma-Bari, Laterza, 1974.
- ³⁵ A. Giovagnoli, *La Repubblica degli italiani (1946-2016)*, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. VIII.
- ³⁶ F. Bonini, *Un percorso di storia costituzionale della Repubblica*, in F. Bonini, V. Capperucci e P. Carlucci (a cura di), *La Costituzione nella storia della Repubblica – sette decenni: 1957-2018*, Roma, Carocci, 2020, pp. 14-15.
- ³⁷ G. Della Loggia, *La morte della patria – La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1998.
- ³⁸ E. Scalfari, Intervista a Enrico Berlinguer: *I partiti sono diventati macchine di potere*, in *La Repubblica*, 28 luglio 1981. Sulla figura di Berlinguer negli anni '80, si rimanda a S. Pons, *Berlinguer e la fine del comunismo*, Torino, Einaudi, 2006; A. Guiso, *Dalla politica alla società civile. L'ultimo Pci nella crisi della sua cultura politica*, in G. Acquaviva, M. Gervasoni (a cura di), *Socialisti e comunisti negli anni di Craxi*, Venezia, Marsilio, 2011, pp. 181-220. Sulla tipologia della democrazia repubblicana italiana ascrivibile ad un "particolare" modello di democrazia consensuale, si rimanda al noto volume di A. Lijphart, *Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries*, Yale, Yale University Press, 1984.
- ³⁹ Il merito dell'ammissione dell'Italia al club ristretto dei paesi fondatori della Nato è da attribuire all'ostinazione del Presidente del Consiglio De Gasperi coadiuvato dall'allora Ministro degli Affari esteri Sforza. Quest'ultimo sottolinea, infatti, che: «il governo italiano ha desiderato il Patto atlantico nel quale non eravamo desiderati». Ora in Archivio centrale dello Stato, Minute di verbali del Consiglio dei ministri, 1950, busta 10. Cfr., sull'adesione italiana alla Nato, M. Leonardis, *L'atlantismo italiano da Alcide De Gasperi a Gaetano Martino: l'art. 2 del Patto atlantico*, in P. Ballini (a cura di), *Quaderni degasperiani per la storia dell'Italia contemporanea*, Soveria Mannelli, Vol. VI, Rubbettino, 2017, pp. 179-180.
- ⁴⁰ F. De Felice, *Doppia lealtà e doppio Stato*, in «Studi storici», n. 3, 1989, p. 516.
- ⁴¹ F. Barbagallo, *Il doppio Stato, il doppio terrorismo, il caso Moro*, in «Studi storici», n. 1 2001, pp. 127-138.
- ⁴² M. Segni, *Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021.
- ⁴³ Per una analisi sintetica della strategia della tensione, si rimanda al lavoro di M. Dondi, *L'eco del boato. La strategia della tensione 1965-1974*, Roma-Bari, Laterza, 2015.
- ⁴⁴ Atti parlamentari della Camera dei Deputati, *resoconto stenografico della seduta del 24 ottobre 1990*, p. 71561.
- ⁴⁵ Sulla richiesta di impeachment nei confronti di Cossiga per alto tradimento da parte del Partito comunista, cfr., E. Galavotti, *Francesco Cossiga*, in S. Cassese, G. Galasso e A. Melloni (a cura di), *I Presidenti della Repubblica Il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana*, Bologna, il Mulino, vol. I, 2018, pp. 146-147; F. Benedetti, *Le elezioni di Sandro Pertini e Francesco Cossiga: la crisi della "Repubblica dei partiti"*, in F. Bonini, M. Olivetti, G.M. Sperelli, F. Benedetti (a cura di), *Le elezioni presidenziali nella storia – Il Mattarella bis in prospettiva*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 94-95.
- ⁴⁶ P. Scoppola, *La Repubblica dei partiti – Evoluzione e crisi di un sistema politico*, Bologna, il Mulino, 1997.
- ⁴⁷ Vi è da ricordare, a sostegno di tale tesi interpretativa, che a partire dalla metà degli anni '90 si sono avvicendati al Quirinale esponenti direttamente o indirettamente riconducibili allo schieramento di centro-sinistra, come sottolineato recentemente da Luigi Ciarro: «Non sembri quindi peregrino sostenere che – parafrasando Leopoldo Elia – nel periodo più recente dell'esperienza repubblicana si sia verificata una *conventio ad excludendum* nei confronti dello schieramento di centro-destra, in base alla quale non possa esserci un Presidente della Repubblica che non sia riconducibile in modo diretto o indiretto all'area del centro-sinistra. In realtà, ciò sarebbe dovuto ad una sorta di "forza delle cose" più che ad accordi veri e propri tra le parti politiche. Forse per questo si potrebbe trattare, più che di una *conventio*, di una *consuetudo ad excludendum*». Ora in L. Ciarro, *L'elezione del Presidente della Repubblica: regole e prassi parlamentari*, in Bonini, Olivetti, Sperelli, Benedetti (a cura di), *Le elezioni presidenziali*, cit. p. 152.
- ⁴⁸ Il primo a tematizzare la portata politico-istituzionale del vincolo europeo è il governatore della Banca d'Italia Menichella nelle Considerazioni finali del 1953, in cui afferma che nel processo

di rinascita economica del dopoguerra ha concorso l'opera benefica «dell'organizzazione europea che ci vincola, ma ci aiuta col suo consiglio». Ora in Banca d'Italia, Assemblea ordinaria generale dei partecipanti, *Considerazioni finali, anno 1953*, Roma, Tip. Banca d'Italia, 1954, p. 375.

⁴⁹ G. Carli, *Cinquant'anni di vita italiana*, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 5.

⁵⁰ F. Bonini, *Dinamiche del sistema politico italiano: il "partito della maggioranza"*, in F. Bonini, T. Di Maio, G. Tognon (a cura di), *L'Italia Europea. Dall'Unificazione all'Unione*, Roma, Studium, 2017, pp. 104-117.

⁵¹ S. Colarizi, M. Gervasoni, *La tela di Penelope – Storia della seconda Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 230.

⁵² G. Almond, S. Verba, *The civic culture: political attitudes and democracy in five nations*, New York, Sage Publications, 1963.

⁵³ R. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University press, 1993.

⁵⁴ E. Cheli, *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, Il Mulino, 2012.

⁵⁵ A. De Gasperi, *Discorsi parlamentari*, Roma, Camera dei Deputati, Vol. I, 1985, p. 356.

⁵⁶ Sul tema della controassicurazione, J. Elster, *Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984; J. Elster, G. Loewenstein (eds), *Choice Over Time*, New York, Russell Sage Foundation, 1992.

⁵⁷ De Gaulle, nel glossare il progetto di Costituzione, si interroga su un quesito tutt'altro che secondario: «Le Président de la République est-il le Chef de l'État ?». Archives Nationales, Fonds de Gaulle, partie « Solferino », Secrétariat général, affaires constitutionnelles, AG/5(1)/1680, *Élaboration de la Constitution – Copie annotée et*

corrigée par le général de Gaulle.

⁵⁸ A.C. Jemolo, *Costituenti 1946*, in *Bollettino di informazione e documentazione del ministero per la Costituente*, 30 gennaio, n. 3, 1946, p. 16.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ A. Kapp, *The uncertain foundation. France at the liberation, 1944-47*, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2007.

⁶¹ La tardiva attuazione della Carta del 1948 provoca indubbiamente la nascita del mito della "Costituzione tradita". A titolo esemplificativo basterà citare la formula coniata da Piero Calamandrei già nel 1950, per cui «per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa». P. Calamandrei, *Cenni introduttivi*, in P. Calamandrei, A. Levi (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, Barbera, 1950, p. XXXV.

⁶² L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 64.

⁶³ G. Quagliariello, *Le destre in Europa nel secondo dopoguerra: una periodizzazione*, in G. Orsina (a cura di), *Storia delle destre nell'Italia repubblicana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, p. 23.

⁶⁴ Nel dispositivo della sentenza, la Consulta dichiara che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non

assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. [...] Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si porrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore». *Sentenza 1146/1988 della Corte costituzionale*, pp. 4-5. Sui limiti al processo di revisione della Carta del 1948, si esprimerà, nel 1991, lo stesso Leopoldo Elia nel commentare il messaggio inviato, il 26 giugno 1991, dal Capo dello Stato Cossiga alle Camere: «Praticamente tutti i costituzionalisti sono d'accordo con la Corte costituzionale nel ritenere che è insuscetibile di ogni forma di revisione la forma democratica dello Stato (o se si preferisce quella repubblicana intesa in senso pregnante), considerata come complesso di principi supremi dell'ordinamento e di diritti inviolabili (si vedano le sentenze in tema di norme concordatarie, di trattati della Comunità europea e, da ultimo, la sentenza n. 1146 del 1988, in cui, pur nel corso di una pronuncia di inammissibilità, si afferma la vigenza di principi supremi che consentono alla Corte di sindacare anche norme di rango costituzionale, nella specie quelle dello Stato della regione Trentino Alto-Adige). Dunque questo è il limite, mentre non si scorgono ostacoli all'uso dell'art. 138 per modificare, od anche per mutare radicalmente la forma di governo». Ora in L. Elia, *Politica e istituzioni (1987-1991)*, Roma, Edizioni

- “La proposta culturale”, 1991, p. 145.
- ⁶⁵ Sulla categoria giuridica di *entanglement*, cfr., T. Duve (ed.), *Entanglements in Legal history: Conceptual approaches*, Frankfurt, Max Planck Institute for European Legal History, 2014, in particolare la riflessione ivi contenuta, *Entanglements in Legal history: Introductory Remarks*, pp. 6-8.
- ⁶⁶ S. Guerrieri, *Costituzioni allo specchio – La rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la liberazione*, Bologna, il Mulino, 2021, p. 150.
- ⁶⁷ Tesi sostenuta da Emilio Lussu nella seduta pomeridiana del 7 marzo 1947, Atti Assemblea costituyente, *resoconto stenografico*, p. 1885.
- ⁶⁸ Tale clausola formale presta il fianco ad una critica – seppur di natura estremamente teorica – incentrata non tanto sulla inemendabilità della forma repubblicana ma dell'articolo tout court, come rilevato recentemente dal giurista americano Richard Albert: «The design flaw is evident in its susceptibility to double amendment, leaving open the possibility of amending this rule first by removing the prohibition on changes to republicanism [...]. To correct the design flaw the constitutional designers should make the amendment rule itself unamendable [...]. The revised text would read as follows: “The republican form of government shall not be the object of any amendment. Any alteration to this Article shall be inadmissible”». R. Albert, *Constitutional amendments – Making, breaking and changing Constitutions*, Oxford, Oxford University press, 2019, p. 202.
- ⁶⁹ P. Craveri, *Caduta di sovranità e riforma delle istituzioni in Italia*, in S. Colarizi, A. Giovagnoli, P. Pombeni (a cura di), *L'Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi*, Roma, Carocci, vol. III, 2014, p. 21.
- ⁷⁰ F. Bonini, *La Corte nel maggioritario*, in G. De Vergottini, T.E. Frosini (a cura di), *Giustizia costituzionale e politica*, in «Percorsi costituzionali», n.2/2010, p. 113.
- ⁷¹ I primi illustri protagonisti del dibattito sul fenomeno della venerazione costituzionale sono James Madison e Thomas Jefferson. Il primo vede nella venerazione costituzionale un importante fattore di stabilizzazione nella vita delle Costituzioni, per impedirne continue e repentine modifiche, mentre il secondo, invece, espone i rischi del congelamento costituzionale dinanzi alle esigenze di cambiamento manifestatesi nel corso del tempo. Jefferson considera, infatti, imprescindibile un costante aggiornamento delle Costituzioni preconizzando revisioni periodiche con apposite convenzioni. Quello sollevato da Jefferson è un tema cruciale nella storia del costituzionalismo moderno e contemporaneo, come sottolineato da Luigi Lacchè: «È il tema della vita come dimensione del presente e del rapporto di *commitment* tra democrazia e costituzionalismo. Può ogni generazione voler essere libera di legare a sé le seguenti, senza però essere più legata alle precedenti? Per Thomas Jefferson la durata non era garanzia di venerabilità». L. Lacchè, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 371. Sulle posizioni di Madison e Jefferson, cfr., rispettivamente, *The Federalist*, n. 49, p. 340; *Letter to Samuel Monticello*, 12 July 1816, in *The writings of Thomas Jefferson*, Cambridge, Cambridge University Press, vol. XII, 2011.
- ⁷² Non a caso il giurista americano Ackerman ha espresso a più riprese l'ipotesi di rendere costituzionalmente non emendabile il *Bill of rights* contenuto nei primi dieci emendamenti della Costituzione statunitense. Cfr., B. Ackerman, *We the people – Vol. I: Foundations*, Harvard, Harvard University press, 1991, p. 16.
- ⁷³ Così Georges Burdeau definisce il concetto di *pouvoir d'État* all'indomani dell'approvazione della Costituzione della V Repubblica: «Le trait essentiel de la Constitution de 1958 réside dans le rétablissement de l'État au rang des forces animatrices de la vie politique. [...] Légitimé par le référendum, doté d'un organe – le Président de la République –, assuré de faire efficacement valoir ses exigences grâce aux pouvoirs dont il dispose, défini enfin par son assise nationale et par son rôle de mainteneur de la cohésion et de la grandeur française, l'État est un pouvoir». Ora in Burdeau, *Écrits de droit*, cit. p. 274.
- ⁷⁴ Conférence de presse du Président de la République du 14 janvier 1963, ora in C. de Gaulle, *Discours et messages*, vol. IV, Paris, Plon, 1970, pp. 65-66.
- ⁷⁵ Albert, *Constitutional amendments*, cit., p. 159.
- ⁷⁶ Craveri, *Caduta di sovranità*, cit., p. 23.
- ⁷⁷ Definizione ripresa dal deputato Cesare Salvi, relatore del progetto di riforma nella Commissione bicamerale D'Alema, nella seduta del 22 ottobre 1997. Archivio storico della Camera dei Deputati, *XIII Legislatura – Commissione per le riforme costituzionali – Resoconti*, seduta n. 66, 22 ottobre 1997, p. 2637.
- ⁷⁸ Cfr., F. Bonini, S. Guerrieri (a cura di), *La scrittura delle Costituzioni – Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale*, Bologna, il Mulino, 2020.
- ⁷⁹ J. Balkin, *Le constitutionnalisme américain. Au-delà de la constitution des origines et de la constitution vivante*, Paris, Dalloz, 2016.

⁸⁰ Burdeau, *Écrits de droit*, cit., pp. 236-237.

⁸¹ M. Duverger, *La V^e République*, achèvement de la Révolution

française, Roma, Camera dei Deputati, 1989.

⁸² De Gasperi, *Discorsi parlamentari*, cit. p. 356.

⁸³ F. Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica*, Roma, Carocci, 2007, p. 23.



Primo piano:

Massimo Luciani, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*

Milano, Giuffrè, 2023, ISBN 9788828853208, Euro 32, pp. 269

LUIGI LACCHÈ

1. Al centro del libro di Massimo Luciani ci sono – mi pare – due principali protagonisti: la Costituzione e la scienza giuridica. È un libro sulla Costituzione, su un'idea di fedeltà al testo del 1948 e sulla sua complessa storia di inveramento nei successivi, ormai lunghi, decenni. È un libro su quello che la scienza giuridica – secondo l'A. – avrebbe dovuto e potuto fare per *sostenere* la dimensione dello sviluppo costituzionale riflettendo sulle alterazioni del suo codice genetico e, soprattutto, funzionando da 'barriera' verso gli sviamenti che hanno contribuito nel tempo a de-strutturare l'«ordine costituzionale dei poteri». È un libro sul pieno rispetto e sull'attuazione del dettato costituzionale, sul mantenimento della centralità del Parlamento, sulla

necessità di innovazioni che potrebbero dare risposte nel solco delle potenzialità costituzionali della forma di governo. E si comprende subito che la storia repubblicana, specialmente nell'ultimo periodo, è andata in un senso ben diverso – caratterizzato da alcune macroscopiche alterazioni – rispetto all'originario disegno costituzionale. «Né – scrive Luciani nella Prefazione – il necessario ripensamento di quanto è accaduto riguarda la sola forma di governo: il corretto equilibrio fra i poteri va mantenuto anche nel più vasto campo che l'eccede (in particolare nel dominio dei rapporti fra giurisdizione e legislazione) e laddove vi sono state alterazioni è necessario rimediare. E rimediare significa appunto, restaurando (per via di dinamico restauro o di ri-

pristinatoria restaurazione), rimettere *ogni cosa al suo posto*» (p. XIV).

Per Luciani, dunque, la "casa comune" progettata dai Costituenti nel clima politico e culturale del dopoguerra appare come quegli edifici che, a forza di superfetazioni e delle abitudini di vita, perdono progressivamente la fisionomia originaria e il disordine ne invade le stanze, confonde i piani e le funzioni, snatura l'originaria identità. Rimettere *ogni cosa al suo posto* diventa, allora, compito arduo.

Restauro e restaurazione possono essere utilizzati come sinonimi che evocano riparazioni, ripristini, risanamenti, ristrutturazioni, rifacimenti... Insomma, un campo semantico tutt'altro che ristretto. Luciani usa, nel sottotitolo, il verbo re-

staurare che contiene il *range* più esteso di significati (su cui torneremo alla fine). I più avvertiti e influenti costituenti ebbero chiara la coscienza di star edificando una “casa comune”, basti pensare a Dossetti¹, all’“architettura” di La Pira², a certi interventi di Calamandrei. Una casa frutto di una architettura complessa che aveva bisogno di solide fondazioni. Se la volta della Costituzione ha nel suo complesso retto bene è perché le fondamenta e i muri maestri sono stati concepiti con mano sapiente. Il momento costituyente partiva, in realtà, dall’immagine, purtroppo drammatica, delle “macerie”. Fu quello un tempo segnato, secondo lo *Zeitgeist*, dal linguaggio della rigenerazione, della rifondazione, della ricostruzione. Piero Calamandrei usava proprio un’immagine “architettica” quando parlava della necessità che la futura Costituzione accogliesse un principio. «Ma come gli architetti nel costruir l’ala di un edificio che dovrà esser compiuto nell’avvenire, lasciano nella parete destinata a servire d’appoggio certe pietre sporgenti che essi chiamano “ammorature”, così è concepibile che nella costituzione italiana siano inserite... cosiffatte ammorature giuridiche...»³.

Le pietre sporgenti della Costituzione sono al centro di questo libro di Luciani.

Le ali dell’edificio di cui parla Calamandrei hanno assunto forma ordinata e sostanziale equilibrio fintantoché l’azione riformatrice del potere politico-parlamentare è riuscita a corrispondere alle intenzioni, con i necessari aggiustamenti, del costituente nel contesto di un plausibile equilibrio dei poteri. Ma le cose – almeno alcune – non sono più andate al loro posto da quando certi fattori di squilibrio – notomizzati nel libro – hanno cominciato ad alimentare sempre di più – e sino ai nostri giorni – la retorica dell’“inattualità” della Costituzione e della sua pretesa inadeguatezza rispetto ai mutamenti dettati dalla realtà.

In un saggio assai stimolante di qualche anno fa Luciani osservava: «Il fatto è che nessun discorso sulle costituzioni, sulla misura della loro prescrittività attuale, sulle loro prospettive storiche, insomma sui loro destini, può reggere se non è condotto da una molteplicità di prospettive e con l’ausilio degli apporti di molte discipline. È molto forte, dunque, la sensazione che la tesi dell’inadeguatezza della Costituzione repubblicana rispetto alle sfide del presente e del prossimo futuro (oltre, nessuno sa ragionevolmente vedere) si appoggi su una serie di semplificazioni teoriche e su una povertà di acquisizioni probatorie che

ne segnano negativamente la capacità esplicativa»⁴.

Il contributo teorico-critico di Massimo Luciani è davvero «condotto da una molteplicità di prospettive e con l’ausilio degli apporti di molte discipline». Ne è prova assoluta il volume di cui qui si parla, capace di intrecciare, con rara e ammirevole maestria, i diversi saperi e i diversi piani necessari per affrontare temi che richiedono una profonda complessità di analisi. Ecco allora il dialogo e le connessioni tra teoria del diritto, storia delle idee e del pensiero politico, storia costituzionale e del costituzionalismo, e, ovviamente, diritto costituzionale nella sua più ampia estensione. Il lettore che conosca un po’ i lavori di Luciani ha l’impressione che questo libro rappresenti una sorta di ricapitolazione e sistemazione di tanti importanti fili tematici che l’A. ha colto negli ultimi decenni dando loro una veste unitaria e, per certi versi, ‘definitiva’. Il lavoro – con la sua ricchezza di riferimenti culturali, fonti, esempi storici, sguardi comparativi – è forse anche un ‘memento’ di ordine metodologico, ovvero che solo una visione “politica”⁵ dell’ordine costituzionale possa offrire qualche vera risposta ai problemi del giorno andando al di là dei singoli istituti giuridici o di frammenti più o meno significativi. Tutti i

filii sono importanti ma solo dall'ordito e dalla trama saremo in grado di vedere il tessuto nella sua interezza.

2. La struttura del libro espone con chiarezza le intenzioni e le idee dell'A. Le tre parti del lavoro sono infatti dedicate a «La scienza giuridica, l'ordine, il limite», a «La rottura dell'ordine», a «Esercizi di restauro e di restaurazione». È una struttura dialettica che, cerca, alla fine, di «Ragionare in campo vasto e nel tempo lungo» (Parte III, cap. II), una prospettiva, questa, che non può non trovare consentaneo lo storico costituzionale. Il metodo e la pratica di ricerca si congiungono e disegnano le grandi questioni problematiche di carattere generale che stanno alla base delle tendenze che evocano i movimenti di allontanamento se non proprio di rinuncia, più o meno consapevole, all'ordine costituzionale. I temi sono di tale ampiezza che in questa sede sarà possibile richiamarne rapidamente solo alcuni.

Al principio ho detto che la scienza giuridica, la sua essenza e il suo ruolo, è centrale nell'analisi e nella diagnosi dell'A. L'assunto di partenza è che la scienza giuridica abbia uno statuto ordinante che dipende dalla natura stessa del diritto come fattore di rego-

lazione e di ordine. «Ed è per questo che una rinuncia della scienza giuridica a fornire prestazioni di ordine e di certezza sarebbe non soltanto un suo fallimento, ma anche un fallimento del diritto oggettivo» (p. 4). Negli ultimi decenni le grandi visioni filosofiche del diritto che intendevano soddisfare le esigenze di sistematizzazione scientifica e di certezza hanno subito una costante erosione determinata da una condizione storico-spirituale che alimenta paradigmi disordinanti, facendo dubitare dell'«antica pretesa di ordine, di coerenza sistematica, di precisione dommatica, di elargizione di certezza [...]» (p.9). Il volume rintraccia, in maniera essenziale ma sempre puntuale, la lunga genealogia che, dal mondo greco in poi, ha fatto del diritto l'antitesi della forza bruta, della violenza, dell'anarchia. Attraverso il paradigma hobbesiano e la figura dello Stato moderno si giunge all'idea che la certezza *del diritto* e *nel diritto* sia la declinazione giuridica del concetto di sicurezza e debba restare – malgrado le «crisi» e le obiezioni dei critici – al centro delle prestazioni di una scienza giuridica 'custode' delle nozioni di diritto, di ordine e di limite.

Lo spazio che il Novecento ha consacrato a questo obiettivo è e rimane lo Stato costituzionale di diritto. L'A. ha

ragione a pensare che questa grande costruzione non sia semplicemente una mera evoluzione dello Stato liberale di diritto. Il passaggio – malgrado gli elementi di continuità – è «una vera e propria cesura, non un pacifico adattamento»⁶. Questa dimensione di storicità è fondamentale per cogliere le trasformazioni ma anche per situare il problema della certezza nell'ordine costituzionale come principio costitutivo non esente da mutamenti. A preoccupare, in specie, è l'ordine costituzionale dei poteri. Luciani analizza con poche, ma efficaci pennellate, le condizioni di operabilità del rapporto tra poteri e certezza, i cambiamenti, anche radicali, intercorsi, che, tuttavia, non rendono fisiologiche le alterazioni, quindi le patologie, che riguardano la forma di governo e l'assetto costituzionale della separazione dei poteri.

Il costituzionalismo moderno ha diviso il potere per limitarlo, incidendo anche sul piano, potremmo dire contiguo, della sua legittimazione. Il potere è legittimo se incontra limiti. L'analisi storica è, ancora una volta, importante per comprendere la teoria della separazione dei poteri che si è progressivamente radicata, sino al pieno sviluppo dello Stato costituzionale di diritto, in preci-

si presupposti logici. Essa è utile anche per cogliere nella Costituzione la disciplina positiva dell'ordine dei poteri (e degli organi, funzioni ecc.) in una prospettiva che l'A. definisce «concretamente costituzionale» (p. 90).

È nella seconda parte che Luciani affronta il tema della «rottura dell'ordine», ovvero gli effetti di una crisi risalente per un verso, e di una determinata visione dello Stato costituzionale di diritto per un altro. Luciani respinge la lettura dominante che identifica nella Costituzione la sede dei valori e l'idea che la *razionalità politica* assicurata in passato «dal confronto parlamentare tra partiti molto robusti e fortemente insediati» possa essere sostituita *sic et simpliciter* da una *razionalità costituzionale* non più intermediata dalla legge, «ma direttamente attinta dall'interprete della Costituzione, specie importando i paradigmi della filosofia dei valori» (pp. 107-108). In tal modo, secondo l'A., si è affermata l'idea che il testo normativo abbia meno *valore dei valori* che di volta in volta dovrebbero inverarsi per trovare la soluzione più «giusta» della controversia giuridica. Ma la legalità costituzionale non sostituisce quella legale, si crea invece un duplice circuito delle legalità. «Nello Stato costituzionale di diritto, pertanto, la legge conserva ancora una sua "sfera" e non è

riducibile a mero svolgimento della Costituzione, sicché la salvaguardia dei suoi tratti caratterizzanti continua a essere un requisito essenziale del mantenimento dell'ordine dei poteri e della certezza dei diritti» (pp. 109-110). Se la legge è dunque «il punto di critica convergenza di pressoché tutte le linee di tensione istituzionale» (p. 111), è la legge, nelle fasi della produzione, dell'applicazione e del controllo, che deve essere sottoposta ad attento esame per comprendere sì le ragioni fisiologiche determinate da grandi trasformazioni politiche e sociali ma soprattutto quelle che «sono vere e proprie *patologie* che di quelle trasformazioni hanno indebitamente aggravato i costi in termini d'ordine e certezza» (p. 110).

I capitoli II, III e IV della seconda parte sono dedicati all'analisi delle principali 'patologie' che hanno depotenziato e in taluni casi mortificato il legame originario tra legge parlamentare e prestazioni di certezza. I confini costituzionali della legge baluardo, fortezza, mura di cinta, architrave⁷ sono stati fortemente erosi da un lato dall'invasività governativa sulla nomopoiesi primaria, dall'altro dall'applicazione giurisdizionale, da un controllo della legge che può trasformarsi, con varie gradazioni, in creazioni-

simo giudiziario. La legge-architrave, per una pluralità di ragioni, ha perso l'aura della tradizione dello Stato legislativo e secondo l'A. il problema vero «sta nel recupero della dignità della legislazione e in particolare della dignità della legislazione parlamentare, oggi mortificata o a rischio di mortificazione nei vari momenti del suo manifestarsi, dalla sua produzione alla sua applicazione al suo sindacato di legittimità» (p. 114).

3. Non è certo possibile in questa sede dare conto delle raffinate analisi, ricostruzioni e argomentazioni che l'autore dedica ai tre temi appena evocati. Ma la domanda finale, sostanziale, è: ci sono soluzioni, ci sono alternative per questo recupero di dignità della legge, quindi del ruolo del Parlamento e, più in generale, dell'ordine e dell'equilibrio costituzionale dei poteri? Luciani è perfettamente consapevole delle difficoltà e tuttavia ritiene che non si debba rinunciare né alla testimonianza né, soprattutto, a mantenere una riflessione critica e argomentata capace di individuare i nodi problematici e la via "restaurativa" per rimettere ordine nella "casa comune" diventata sgheмба. Certo, il termine "restaurazione" non è di quelli che evocano dina-

mismo, sguardo verso il futuro, trasformazione, mutamento. La categoria politica⁸ affermata dopo la fine del sistema di potere napoleonico è stata associata al ritorno all'“antico regime” se non a vera e stizzosa reazione. Non a caso, per Luciani *restaurare* è verbo provocatorio. Rimettere-in-sede significa ripristinare l'ordine (p.226). Il riposizionamento – poiché il ripristino nelle cose umane non potrà mai essere quello dello *status quo ante* – «non equivale a integrale ripristino, bensì a recupero della *logica* originaria dello stare-in-sede, epperò con gli *adattamenti* e gli *aggiornamenti* necessari in un contesto storico diverso da quello primigenio (di qui il necessario accoppiarsi al *restauro*)» (pp.226-227).

Il “sovrano” da restaurare è, nel regime democratico-rappresentativo, quella legge che rischia di essere “detroizzata” dalle forze disordinanti. È innanzitutto la legge che va rimessa al suo posto (p. 227). Una prospettiva, radicalmente diversa da chi, invece, vede nello “scoronamento” non solo il portato dei tempi (delle condizioni politico sociali) ma l'auspicato cammino verso nuovi equilibri costituzionali.

Ma ci sono anche le condizioni culturali sulle quali Luciani insiste molto. E qui ritorniamo al principio. Ovvero che i due protagonisti di questo libro sono la difesa della Costituzione e di un'idea “polemica” della scienza giuridica. Le ultime pagine del volume sono appunto dedicate al ruolo della scienza giuridica e

a ciò che essa dovrebbe essere e fare. Non poco, secondo l'A. Luciani non si lascia sopraffare dal sentimento di *melanconia costituzionale*⁹. Gli *adattamenti* non possono basarsi sulla mera registrazione della realtà, sull'acquiescenza verso una legislazione imprecisa e ondivaga, sul recepimento passivo delle esigenze di governabilità, sulla rinuncia al ruolo ordinante e sistematizzatore (p.98).

Rimettere *ogni cosa al suo posto* – o almeno *qualcosa al suo posto* – ha, come si può capire, una grossa *posta in gioco*. Che è la salvaguardia della democrazia, dello Stato costituzionale e delle nostre libertà.

¹ G. Dossetti, *La ricerca costituente (1945-1952)*, Bologna, il Mulino, 1994.

² G. La Pira, *La casa comune. Una costituzione per l'uomo*, Firenze, Cultura ed., 1979.

³ P. Calamandrei, *Costituente italiana e federalismo europeo* (1945), in *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, con un saggio introduttivo di P. Barile, Firenze, Vallecchi, 1995, p. 168.

⁴ M. Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della costituzione repubblicana*, in *Dalla costituzione “inattuata” alla costituzione “inattuale”? Potere*

costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana, a cura di G. Brunelli e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 2013, pp.67-68. Cfr. sul punto L. Lacchè, *Il tempo e i tempi della costituzione*, ivi, pp. 365-386.

⁵ Ho usato più volte l'immagine del “politico” nella prospettiva storico-costituzionale. V. in particolare, L. Lacchè, *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th-20th centuries)*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016, pp. 6-8.

⁶ Mi è capitato di scrivere – usando una categoria cara a Luciani – che «La novità della Costituzione italiana sta proprio in ciò che i liberali “ottocenteschi” (ma anche una parte dei costituenti democratici) stentavano a comprendere: la sua «eccellenza progettuale». Essa immagina una società che sta oltre le condizioni reali del presente. La costituzione democratica è quindi «una freccia del futuro». Essa nasce dalla società costituente e dal conflitto “naturale” tra soggetti concreti e sempre più “compositi” (lavoratori, consumatori, imprendi-

tori, ecc.) e appresta principii, regole e meccanismi istituzionali che dovrebbero consentire alla società stessa di progredire» (L. Lacchè, *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. XII-XIII).

⁷ L. Lacchè, «Alzate l'architrave, carpentieri». I livelli della legalità penale e le "crisi" tra Otto e Novecento, in *Le legalità e le crisi*

della legalità, a cura di C. Storti, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 183-205; nella versione tedesca *Errichtet den Tragbalken, ihr Zimmerleute!* "Die Ebenen der Strafgesetzhlichkeit und die „Krisen“ an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, in *Jahrbuch* 2017, Juristische Zeitgeschichte, Th. Vormbaum hrsg., band 18, Berlin, De Gruyter, 2018, pp. 43-69; una versione modificata è stata pubblicata anche in *Revista Bra-*

sileira de Ciências Criminais, 25, 131, 2017, pp. 187-220.

⁸ L. Lacchè, *Dopo la Restaurazione: culture giuridiche nel crogiolo italiano*, in *I codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, Atti del Convegno di studi, Parma 29 novembre – 1 dicembre 2021, a cura di A. Errera, Roma, Historia et Ius, 2023, pp. 5-20.

⁹ L. Lacchè, *Il tempo e i tempi della costituzione*, cit., p. 383.

Primo piano:

Ronald Car, *Searching for a Leftist Constitutionalism. The German Left vs Rechtsstaat 1848-1949*

Springer Nature, 2024, ISBN 9783031620973, Euro 146,88, pp. 216

MARCO FIORAVANTI

Viene pubblicato, nella prestigiosa collana *Studies in the History of Law and Justice* della casa editrice Springer, il volume di Ronald Car, *Searching for a Leftist Constitutionalism. The German Left vs Rechtsstaat 1848-1949*, dedicato a un tema da sempre sottovalutato (se non ignorato) dalla storiografia giuridica, come quello che va sotto il nome di costituzionalismo di sinistra. Invero la riflessione sul rapporto tra il movimento democratico e operaio e le scelte istituzionali rappresenta un campo di ricerca che può rendere meno manichea, limitata e provinciale la riflessione sullo Stato di diritto e sul costituzionalismo *tout court*.

Di fronte al fallimento della rivoluzione del 1848-49, che non era riuscita a raggiungere il duplice obiettivo

della libertà politica e dell'unità nazionale e alla risposta bismarckiana di una rivoluzione dall'alto che portò alla fondazione del Secondo Reich tedesco e all'unificazione della Germania, l'Autore segue le tracce di quel dibattito, spesso sotterraneo altre volte esplicito, sul paradosso di uno Stato di diritto da un lato garante di libertà e spazi di autonomia, da un altro, espressione del dominio borghese e, di lì a breve, dello Stato monoclasse. Paradosso del resto presente nella storia del costituzionalismo, liberale prima, sociale poi, che conosce un'origine rivoluzionaria rispetto all'assetto dei poteri dell'*Ancien régime* trovando ben presto il proprio Terrore in una ricomposizione di classe a "egemonia borghese", per dirla con Pietro Costa.

La contraddizione intrinseca del costituzionalismo liberale, che separava Stato e società, a vantaggio della tutela della proprietà e della libertà (del proprietario) e dell'eliminazione, per lo meno formale, dei corpi intermedi riconducibile alle rivoluzioni settecentesche, sopita di fronte alla ricostruzione dell'Europa borghese dopo il Congresso di Vienna, riesplode con la primavera europea del 1848. La subitanea sconfitta dei movimenti rivoluzionari o le loro effimere vittorie, rappresentate emblematicamente da quelle francesi e tedesche, portarono, in particolare in Germania ma si potrebbe ampliare il raggio a livello europeo, a ciò che con l'Autore possiamo definire una depolitizzazione del "momento" Quarantotto.

Il diritto pubblico europeo che si andò affermando sulle ceneri delle rivoluzioni democratiche (e protosocialiste) può essere identificato con quella formula ossimorica di costituzionalismo duale, basato da un lato sull'egemonia borghese da un altro su un ancora forte radicamento aristocratico. In altri termini, uno Stato di diritto edificato sul compromesso tra borghesia liberale e aristocrazia conservatrice sfociò nelle carte ottriate e nella definizione, nel loro alveo, del *Rechtsstaat*. Il modello trionfante nel nuovo *Reich* trovò la forza nelle dottrine elaborate da una scuola riconducibile a Carl Friedrich Gerber, Paul Laband, Rudolf von Gneist e Otto Mayer – autori ampiamente affrontati nel testo – sullo “Stato persona giuridica” ricalcata sulla figura romanistica della *persona ficta*, che considerava gli organi costituzionali rappresentativi in quanto realizzavano la rappresentanza e la sovranità statuale, alternativa sia a quella del monarca che a quella del popolo. Nella lettura gerberiana – paradigma di un'intera generazione di giuristi tedeschi e, di riflesso, italiani – il ricorso al concetto di popolo stava a indicare l'utilizzo di una figura retorica molto lontana dalla realtà, anzi lontanissima da quel popolo reale che le nuove sensibilità politico-giuri-

diche nell'*entre deux-guerres* avrebbero rivendicato. Come ricordato con grande acume e precisione dall'Autore, per Greber lo Stato rappresentava la forma giuridica unitaria e onnicomprensiva dell'intera vita del popolo, dove quest'ultimo lemma era incomprensibile senza quello dello Stato che lo incarnava: il popolo si riconosceva nella sua volontà. Così scrive Car: «by people Gerber does not actually mean citizenship present and acting – whose will would be empirically verifiable – but rather ‘the whole spiritually united in the historical community, of which the generation currently living expresses only the present moment’» (p. 70).

Laband, a sua volta, definito dall'Autore con icastico brio, “l’apostolo del positivismo giuridico” (p. 74), sosteneva che lo stesso principio di legalità era sufficiente a distinguere lo Stato di diritto dal dispotismo. In altri termini, ricorrendo a un'immagine moderna, il “salvante della forma” era l'unico strumento per salvare il neonato Stato tedesco dalle bufere politiche e sociali che spiravano all'orizzonte, ancora non conclusi i bombardamenti della Parigi assediata nell'autunno del 1870 e ancora vivi i drammatici ricordi della Comune (sulle cui ceneri, detto per inciso, verrà edificato l'*État*

légal in Francia). Nonostante la *Verfassung* imperiale tedesca, sottolinea correttamente l'Autore, non prevedesse nessuna delle prerogative dello Stato di diritto, con l'organizzazione dei poteri fortemente squilibrata a favore dell'esecutivo, per Laband e i padri del *Rechtsstaat* europeo, la mera presenza di uno Stato che si dichiarasse interprete della volontà del popolo, bastava a distinguerlo dalla tirannia. Discorso simile si sarebbe sviluppato a occidente del Reno, dove, in un contesto diverso, con una tradizione politica alle spalle decisamente più democratica, o per lo meno repubblicana, si andava affermando il predominio della dottrina che possiamo definire per brevità neo-rousseauiana, di Raymond Carré de Malberg della legge “espressione della volontà generale”, indipendentemente, sia chiaro, da ciò che la legge rappresentasse nella realtà. Così come lo Stato di Gerber e Laband incarnava il popolo in una proiezione tanto ideale quanto mistificante, la legge di Carré de Malberg si allontanava dalle sue origini rousseauiane e rivoluzionarie per ridursi a espressione della volontà del legislatore (i.e. dello Stato), virtuoso per definizione.

La crisi del sistema liberale ottocentesco, che accomunò le diverse esperien-

ze europee, e lo sviluppo di nuove forme di democrazia sociale, caratterizzate *in primis* dall'affermarsi dei partiti politici di massa e dall'accentuarsi del conflitto di classe, comportò un'ulteriore trasformazione del ruolo dei parlamenti in quei *Times of Extremes*, che l'Autore individua intelligentemente nel Secolo breve. Nacquero nuove forme di partecipazione democratica, basate principalmente sul progressivo allargamento del suffragio che segnò il passaggio tendenziale dalla costituzione oligarchica a quella liberal-democratica – il cui *trait-d'union* è individuato dall'Autore in Ferdinand Lassalle – caratterizzata dal superamento dell'individualismo liberale, dal ridimensionamento della concezione napoleonica della proprietà privata e dall'ampiamento dei margini del diritto pubblico e amministrativo.

Profonda è poi l'analisi delle dottrine sullo Stato di diritto, i suoi limiti i suoi rapporti con la lotta di classe (e i suoi teorici, quali Marx, Engles, Kautsky e, soprattutto Rosa Luxemburg) sviluppatasi intorno alla crisi del 1919, alla faticosa nascita della Repubblica di Weimar e all'esperimento politico-costituzionale (oltre che giuridico in senso stretto) delle repubbliche consiliari, imprescindibili que-

ste ultime per comprendere lo sforzo di coniugare costituzione (non costituzionalismo) e socialismo. Tentativo fallimentare (per motivi anche esogeni) che rappresenta tuttavia un riferimento ancora fortemente sottostimato. Se Weimar, comprensibilmente, trova nel libro un'analisi all'altezza dell'ambiziosa sfida posta dall'Autore (interpretata attraverso giuristi e politologi quali Hugo Preuß, Franz Neumann, Ernst Fraenkel, Hans Kelsen e Carl Schmitt), rimangono sullo sfondo le coeve esperienze consiliari che non solo all'epoca ebbero un'eguale risonanza ma che condizionarono il dibattito italiano ed europeo. Si pensi per esempio a Kurt Eisner, primo presidente della Repubblica bavarese (*Freistaat Bayern*), il cui contributo a un'idea di costituzione orientata in senso sovietista, federalista e aperta alle istanze democratiche più avanzate, condizionò gli orientamenti italiani sulle istituzioni rappresentative.

Opportunamente sottolineato invero è il ruolo di un giurista tanto fondamentale quanto rimosso come Hermann Heller, che solo recentemente ha trovato alcune aperture da parte di una minoritaria e attenta storiografia, nella quale il libro di Car rientra a pieno titolo. La figura di Heller appare in tutta la sua pienezza non solo come

l'anti-Schmitt ma in una certa misura, dal nostro punto di vista ancora più interessante, come l'anti-Kelsen: il rifiuto, in sintesi, di una visione depolitizzata del diritto, non solo evidentemente del diritto pubblico ma del diritto tout court.

L'attenzione dell'opera, precisa e approfondita, sul caso tedesco risente forse di una certa autoreferenzialità: l'apertura a realtà extra-germaniche – francesi e italiane in primis – avrebbe non solo arricchito il testo ma permesso di comprendere più globalmente il caso studiato. Il rapporto tra Stato di diritto, nella sua versione di *Rechtsstaat* tedesco e Stato legale, à la francese, la riflessione di Santi Romano e di Giuseppe Capograssi sulla crisi del paradigma Stato-centrico e sulla sua unicità nel monopolio normativo, o quella, ancora più pregnante nella prospettiva del libro, di Antonio Gramsci e di Karl Polanyi, sulla pianificazione economica, sulla democrazia sociale e sullo Stato dei consigli, avrebbero sicuramente fornito una lettura maggiormente problematizzante.

La ricerca condotta da Ronald Car, tuttavia, mantiene il suo pregio di fondo che è quello di aver affrontato in maniera esaustiva un tema trascurato e sottovalutato dalla dottrina giuridica, colmando non solo una lacu-

na storiografia ma incoraggiando ad allargare il campo di studio ad altre latitudini –

Francia, Spagna, Stati Uniti e, soprattutto, Italia – sempre attraverso la lente del *Leftist*

Constitutionalism che è risultata, in questo notevole volume, una fervida intuizione.

Ventiquattro proposte di lettura

A CURA DI ANDREA RAFFAELE AMATO, RONALD CAR,
NINFA CONTIGIANI, CHIARA FELIZIANI, ROCCO GIURATO,
LUIGI LACCHÈ, GIUSEPPE MECCA, GIACOMO MENEGUS,
RAUL RODRIGUES KÜHL

B

Sir John BAKER

*Sources of English Legal History:
Public Law to 1750*

Oxford, Oxford University Press,
2024, pp. 848
ISBN 9780199546794, £150,00.

Nel mondo accademico di lingua inglese, John Baker è considerato il più autorevole studioso di storia giuridica. La sua lunga carriera viene coronata (temporaneamente, essendo ancora in attività) da questo volume che raccoglie numerose fonti storiche del diritto pubblico inglese tra il Medioevo e l'Età moderna. Si distingue dalle precedenti raccolte che dal XIX secolo in poi hanno riproposto «documenti costituzionali» (per lo più medievali) di natura qua-

si esclusivamente legislativa e amministrativa, mettendo da parte quindi le opinioni e le discussioni di giudici e giuristi, le quali formano in gran parte il *case law* concernente le questioni di diritto pubblico inglese. Ragioni culturali e accademiche hanno determinato questa preferenza tradizionale per le «fonti costituzionali».

Storicamente la distinzione tra diritto pubblico e privato era infatti nota soltanto ai *common lawyers* che avessero una certa familiarità con il diritto romano; sino a un'epoca non troppo remota, la locuzione «Public Law» non aveva un significato molto chiaro nel Regno Unito (F.W. Maitland, *Trust and Corporation*, in *Collected Papers*, vol. III, Cambridge University Press, 1911, p. 324 [pubbl. orig. 1904]), e infine sol-

tanto negli ultimi decenni la storiografia giuridica di lingua inglese ha iniziato a prestare una maggiore attenzione al diritto pubblico. Oggi, il diritto pubblico che viene insegnato nelle università britanniche «concerne in larga parte il diritto amministrativo e i diritti umani», come nota l'A. nella sua prefazione, ma il suo «scopo principale è sempre stato quello di porre limiti giuridici al potere governativo», cioè alla prerogativa regia. Superati i conflitti costituzionali del XVII secolo e dopo che in tempi più recenti il governo ha acquisito il controllo del Parlamento in modo da espandere i propri poteri mediante la legislazione, le garanzie della libertà personale sono attualmente l'argomento più importante nel diritto pubblico. Il che ha indotto l'A. a include-

re nell'ambito pubblicistico – tra le altre cose – anche il diritto penale in quanto «centrale rispetto al rapporto tra l'individuo e lo Stato».

Rocco Giurato

Olivier BEAUD

Le pacte fédératif

*Essai sur la constitution de
la Fédération et sur l'Union
européenne*

Paris, Editions Dalloz, 2022, pp. 609
ISBN 9782247207923, Euro 56,00

Con questo imponente volume – pubblicato nella collana “Droit politique textes fondamentaux” e sotto l’egida dell’“Institut Villey pour la culture juridique et la philosophie du droit” – Olivier Beaud prosegue la sua riflessione sul tema della federazione che aveva prodotto nel 2007 un testo come la *Théorie de la Fédération* (Paris, Puf, 2007). *Le pacte fédératif* – che nasce proprio come prosecuzione e completamento del precedente volume – contiene probabilmente la più importante riflessione degli ultimi anni sulla natura peculiare e sui caratteri specifici della costituzione della federazione come forma identitaria di unità politica.

Nel precedente volume l'A. aveva sostenuto che oltre allo Stato e all'Impero, esiste un terzo tipo di entità politica, appunto la Federazione, che designa un'unità composta d'altre unità politiche (gli

Stati membri). La Federazione tiene insieme fenomeni complessi e per certi versi in “contrasto”: da un lato l'unione di Stati, dall'altro una istituzione indipendente dagli Stati membri. Combinare insieme l'unità (con fini comuni) e la diversità (garanzia di salvaguardia di peculiarità storiche e funzionali) è compito difficile e necessita di forme istituzionali proprie. Per mostrare l'esistenza di una autonomia costituzionale della Federazione e per comprendere in profondità questo fenomeno occorre ripensare criticamente i concetti “stato-centrici” elaborati dalla tradizione del diritto pubblico moderno, riflettendo diversamente sul concetto di sovranità e sulla distinzione tra Confederazione di Stati e Stato federale.

In questo nuovo volume Olivier Beaud intende approfondire la specificità del patto federativo superando la mera distinzione tra costituzione/Stato federale e trattato/Confederazione di Stati. Per l'A., invece, la costituzione di una Federazione si distingue tanto dalla costituzione unitaria che dal trattato internazionale. Nel mondo binario della visione “classica” non c'è spazio per un terzo *genus*. La dottrina dominante studia essenzialmente la costituzione di uno Stato federale che è vista perlopiù come una specificazione della co-

stituzione statale, mentre nel caso di una Confederazione di Stati l'atto che crea l'unione federale avrebbe la natura del trattato internazionale o dell'accordo interstatale.

Per l'A. di questo volume, invece, ogni Federazione, qualche ne sia la forma, riposa su un patto costituzionale che si definisce *pacte fédératif*. Questa è la nozione per pensare l'articolazione tra l'idea di Costituzione e quella di Federazione intesa come forma politica. Come esiste una unità di tipo federativo, così c'è un'unità dell'atto giuridico che dà forma alla Federazione e questo è il patto federativo. È un *pacte costituzionale* che ha per oggetto e fine quello di “costituire” una Federazione. Lo spirito dell'idea federale si esprime – non va dimenticato – nel federalismo per aggregazione e non in quello per “dissociazione”.

Lo studio storico e giuridico del patto federativo come elemento fondante la costituzione di una Federazione mostra che all'origine l'atto giuridico ha la natura di un contratto, quindi di un accordo di volontà, e diventa infine una legge speciale, cioè una vera e propria costituzione. È un atto costituzionale nella misura in cui regge non solo l'entità politica Federazione ma anche i rapporti tra questa e gli Stati membri che sono le parti del contratto. I sogget-

ti alla costituzione federale (Federazione, Stato membri ecc.) lo sono non più nella logica di un diritto internazionale pubblico ma di un diritto interno, il diritto federativo.

Il concetto di patto federativo ha anche un altro vantaggio, ovvero di vedere insieme, come uno stesso fenomeno, sia le forme di federazione che hanno radici premoderne e che vengono prima dello sviluppo del costituzionalismo moderno, sia quelle successive.

Il volume si articola in cinque parti. La prima sul patto federale come patto costituente, la seconda come patto costituzionale e istituzionale, la terza riguarda il contenuto specifico del patto ovvero l'analisi materiale della costituzione federale, il quarto due questioni rilevanti, la revisione del patto federativo e la secessione. Merita una sottolineatura particolare il quinto capitolo che ha per titolo una domanda divenuta ormai classica: i trattati europei costituiscono un patto federativo? e alla quale l'A. – sulla base di ampie argomentazioni – risponde negativamente.

Il libro di Olivier Beaud rappresenta un altro contributo fondamentale alla storia e alla teoria della federazione. A differenza di analisi che spesso tengono conto solo della dottrina di un paese o di un ambito più vasto – ma

non esaustivo – come quello anglosassone, il volume si avvale di una vera prospettiva comparata che tiene conto della più vasta produzione scientifica internazionale.

Luigi Lacchè

Ernst Wolfgang BECKER,

Frank BÖSCH (Hg.)

Partizipation per Post

Bürgerbriefe an Politiker in

Diktatur und Demokratie

Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2024,

pp. 380

ISBN 97835136600, Euro 58,00

La fondazione intitolata al primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, Theodor-Heuss-Haus, promuove dal 2019 i colloqui che indagano forme, regole e limiti che hanno determinato la 'pratica della democrazia' nella Germania contemporanea. Il sedicesimo volume della serie pubblicata dalla fondazione illustra i risultati delle ricerche d'archivio dedicate ad una specifica forma di pratica democratica: quella delle lettere inviate dai cittadini alle personalità di spicco del sistema istituzionale. L'arco temporale della ricerca si estende dalla Rivoluzione del 1848 fino all'indomani della riunificazione del 1990. Esso permette di porre a confronto i vari significati che la pratica ha assunto nei contesti istituzionali radicalmente diversi che hanno scandito le tappe del burrascoso proces-

so di modernizzazione politico-sociale. Per affrontare con un criterio classificatorio la grande mole di spunti che emergono dalle quattordici ricerche raccolte nel volume, conviene adottare come perno centrale proprio la categoria della modernità, intesa come progressiva massificazione, razionalizzazione e spersonalizzazione del rapporto tra il governante e il governato.

La prassi che emerge dagli archivi testimonia come tale trasformazione fosse foriera anche del disagio della modernità, al punto che si è tentati di assegnare a queste voci dal basso una collocazione quasi liminale rispetto al tema della democrazia. Una lettera personale o una petizione collettiva possono essere intese come un modo per vivificare e rendere più incisiva la partecipazione democratica. Esse sovente denunciano la restrizione e l'ossificazione dei canali istituzionali, nonché la sensazione che il singolo elettore, benché elemento cardine della democrazia di massa, acquisti voce solo nella forma aggregata del risultato elettorale. Tale aspetto impone al cittadino di accettare la propria "trivialità", come lamentava Hegel nel 1831 riferendosi all'insignificanza quantitativa del singolo elettore. Da qui, la fuga nel premoderno rapporto diretto con il potente, fos-

se esso l'esponente di un governo democratico (nel caso della Repubblica di Weimar o della FRG), di un regime solo parzialmente aperto alle dinamiche dal basso (l'Impero eretto da Bismarck) o di una dittatura di partito che pretende il consenso dei cittadini (il Terzo Reich e la RDT). Come inevitabile corollario della fine del rapporto di fedeltà tra il sovrano ed il suddito, la lettera esprime anche la nostalgia per la dimensione affettiva e quindi personalizzata.

L'anonimato che contraddistingue il momento della dichiarazione di voto può essere inteso con favore, come uno schermo protettivo nei confronti della sfera personale del cittadino. Ma può anche essere vissuto con disagio, come un segno di alienazione nei confronti di un potere lontano che ci dirige senza veramente conoscerci. Le lettere sono difatti intrise di aspetti ambigui e ambivalenti, che però costituiscono stimoli per una riflessione non scontata sull'evoluzione della cultura politica. La chiara distinzione tra modernità e pre-modernità si perde tra le righe di chi, scrivendo al titolare delle cariche istituzionali, combina registri linguistici teoricamente incompatibili. Non dobbiamo stupirci nel vedere i cittadini di uno stato moderno combinare la rivendicazione

dei loro diritti nei confronti del servizio pubblico con suppliche, adulazioni o minacce personali che caratterizzavano l'atteggiamento del suddito premoderno. L'interesse del tema non è limitato alle sole intenzioni di quanti scrivono, che possono dipendere dalla loro ingenuità o dal rifiuto di accettare le regole del dialogo predisposte dai detentori del potere. Altrettanto significative per la comprensione delle caratteristiche dei vari regimi succedutisi in Germania sono le reazioni istituzionali. Queste possono rivelare la tendenza a ricreare un rapporto di devozione personale, come nel caso delle indicazioni fornite dal Re di Prussia Guglielmo I ai cittadini che gli chiedevano per chi votare durante il conflitto costituzionale del 1863. Parimenti, le risposte delle autorità naziste alle suppliche dei cittadini confermano il principio chiave del Terzo Reich, che in luogo del valore universale dei diritti applicava ad ogni singolo questuante un 'giudizio di merito' secondo criteri ideologici e razziali. Nella RDT, gli incessanti inviti alla partecipazione attiva dei cittadini hanno prodotto un enorme flusso di lettere.

Sul piano teorico, esse corrispondevano agli obiettivi dell'ideologia ufficiale che prometteva la democratizzazione della società al di là delle storture del par-

lamentarismo liberale. Sul piano pratico però, le sincere manifestazioni di pensiero dei cittadini non erano che un'occasione in più per l'apparato repressivo di identificare anche il minimo segnale di insoddisfazione e punirlo come dissenso. Nel contesto democratico della FRG, la lettera con cui un singolo apostrofa in nome della 'gente', o delle 'maggioranze silenziose' il capo politico è denotata sovente come un modello partecipativo di destra, il cui corrispettivo di sinistra sarebbe invece il 'militante' che prende parte alle manifestazioni di piazza. Un'altra polarità infine riguarda le diverse concezioni della democrazia che emergono dalle lettere dei cittadini delle due Germanie durante e dopo i negoziati sull'unificazione del 1990. Queste variano dalle preoccupazioni che le istituzioni della FRG siano infiltrate da tendenze illiberali della cessata RDT, alle speranze (deluse) che la democrazia dal basso che ha condotto al crollo della dittatura apra la nuova Germania unita a modalità di dialogo dei cittadini con le istituzioni che vadano oltre i limiti della democrazia dei partiti.

Ronald Car

C

Sabino CASSESE

Varcare le frontiere. Una autobiografia intellettuale

Milano, Mondadori, 2024, pp. 279
ISBN 9788804792079, Euro 20,00

«Ognuno ha un debito verso il proprio tempo, la famiglia da cui proviene, la scuola che l'ha istruito, i maestri che l'anno guidato, gli allievi di cui ha seguito il percorso. Il servizio migliore che può rendere a essi è di dare conto di quello che ha fatto, l'opera, i suoi intenti, i risultati (se ve ne sono), descrivendo l'epoca, i mutamenti della cultura, i protagonisti» (p.3). Così Sabino Cassese, tra i grandi protagonisti della cultura giuridica italiana, apre la sua autobiografia che si legge tutta d'un fiato e offre innumerevoli stimoli. Le venature, quasi "calviniste", di questo "rendiconto" conducono l'A. a fissare in trentuno capitoli (e un'appendice) i momenti, gli incontri, gli studi, la vita accademica, gli incarichi istituzionali nei contesti di riferimento.

Nato in un paesino in provincia di Avellino, figlio di colti impiegati statali, trova nella ricca biblioteca del padre e in alcuni professori del ginnasio e liceo a Salerno gli stimoli per aprire quei vasti orizzonti che lo accompagnano

ranno prima a Pisa alla Scuola normale superiore e poi lungo tutte le tante esperienze vissute. *Accidental lawyer*, deluso dal purismo kelseniano (ovvero soprattutto dai kelseniani «molto peggiori di Kelsen stesso») (p.15) e dalle ristrettezze della cultura giuridica ancora dominante negli anni '50, trovò altrove – tra alcuni professori della Normale e i suoi colleghi di studio – le motivazioni e i riferimenti culturali per maturare anche una visione diversa del giuridico. Furono anni importanti perché a Pisa incontrò quello che sarebbe presto diventato il suo maestro, Massimo Severo Giannini, e lo avrebbe introdotto allo studio rinnovato del diritto amministrativo.

L'Eni di Enrico Mattei fu poi un grande laboratorio dove venne in contatto con l'economista Giorgio Fuà che ne dirigeva l'Ufficio studi. «L'Eni fu un luogo di innovazione e di invenzione di politica industriale, e mi permise anche di prendere parte alla elaborazione di provvedimenti esterni» (p.36). Nei quattro anni vissuti intensamente nell'ente che più ha segnato lo sviluppo italiano nel dopoguerra Cassese ha avuto la possibilità di cominciare a leggere la realtà in modo diverso. Continuò a collaborare con Giannini, scrivendo i primi lavori e ottenendo nel 1963 la libera docenza.

Dal 1961 aveva iniziato a insegnare istituzioni di diritto pubblico e diritto pubblico dell'economia nella nuova facoltà di Economia dell'Università di Urbino, ma con sede ad Ancona, la città di Giorgio Fuà che ne fu il principale artefice. Ad Ancona si concentrarono giovani studiosi di grande valore e Cassese vi insegnò per tredici anni contribuendo così allo sviluppo di un altro importante laboratorio di innovazione didattica e culturale. Citare i compagni di viaggio di Cassese richiederebbe molte pagine. Certamente in questo lungo elenco emergono due figure, due «intellettuali che mi sono stati maestri» (p.51): ovviamente Giannini, ma anche Giorgio Fuà.

La parte centrale del libro è dedicata agli studi e alle opere. Cassese ne individua le diverse fasi, i moventi, i temi, la crescente proiezione internazionale, il collegamento con l'attività di insegnamento («Quanto all'insegnamento, i miei studenti sanno che non ho perduto una lezione») (p.26), la costante ricerca di profili innovativi. Organizzatore di cultura in molti modi (dalle riviste scientifiche all'attività vastissima come editorialista nei principali organi di stampa e radio-televisivi italiani, quello che Cassese chiama «L'insegnamento in pubblico»), uomo delle istituzioni (dalle innu-

merevoli commissioni ministeriali all'esperienza come ministro della funzione pubblica (1993-94) sino alla più recente attività come giudice costituzionale di nomina presidenziale (2005-2014), ma anche raffinato lettore e appassionato di musica («Le parole mi hanno condotto alla musica», p. 134). L'autobiografia ci fa quindi entrare nel labirinto esistenziale delle scelte, dei gusti, delle predilezioni, delle analisi profonde, delle critiche e anche autocritiche dell'A., ma sempre all'interno di una visione più ampia che coinvolge la società, la cultura, la politica, l'economia, la situazione italiana e la dimensione globale. L'io e il noi, intrecciati inestricabilmente.

C'è un profilo, un *fil rouge* che emerge costantemente nel volume e che è anche uno dei grandi insegnamenti che Cassese offre al giurista in formazione e al giurista del futuro ed è molto ben sintetizzato dal titolo-manifesto *Varcare le frontiere*, che dà conto immediatamente del *leitmotiv* che accompagnerà l'opera. Per l'appassionato di musica, di Bach, è parlare del canone e delle Variazioni Goldberg (BWV 988). Nel libro di Cassese ci sono almeno venti "variazioni sul tema". Ne ricordo, in maniera sintetica, alcune.

«Mi fu chiaro fin da allora... che vi sono problemi,

non discipline; che è sbagliato parlare di un metodo esclusivamente giuridico del giurista... che il positivismo conduce all'omissione di tutti i dati che non consistono nella legge e nella norma» (p. 18); «laddove era necessario, ho cercato di rompere le barriere disciplinari, consapevole del fatto che i progressi scientifici si fanno nelle intersezioni» (p. 62); «Tra diritto e altre scienze sociali vi è una fertilizzazione reciproca» (p. 71); «Tocqueville mi ha insegnato a combinare la miniatura con l'affresco, a violare i confini...» (p. 124); «Che cosa avevano in comune questi giuristi? Nella cultura americana e inglese verrebbero definiti *trespassers*, ovvero persone che entrano nei campi degli altri» (p. 187); «Oggi rimanere nello spazio angusto del proprio campo di indagine non serve più; è anzi importante ampliare lo sguardo, analizzando il diritto da più punti di vista (logico, storico, sociale) e con più strumenti di analisi (quelli dell'economia, delle scienze sociali, della politica), comparando istituti e tradizioni nazionali con quelli di altri paesi» (p. 194); «Il giurista-intellettuale, e non solo tecnico, deve essere scienziato sociale, non solo mero ingegnere del diritto. Non deve, in altre parole, tagliare la realtà a spicchi, come fanno per esempio, i tardi cultori dell'interesse

legittimo» (p. 204); «Le divisioni tra gli insegnamenti sono accorgimenti pratici: una cattedra non è necessariamente una scienza; e le scienze non procedono, come gli eserciti, per plotoni separati. Bisogna sapersi muovere trasversalmente, perché i problemi reali sono per loro natura ibridi... Anche nel diritto, occorre lavorare sulle frontiere tra aree, discipline, materie, ciò che consente di scoprire e capire fenomeni nuovi...» (p. 246).

Sabino Cassese ha seguito l'insegnamento di Lucien Febvre che mette, non a caso, in esergo alla sua autobiografia: «Non è all'interno di ogni scienza, ma alla frontiera tra le diverse scienze che si fanno le grandi scoperte». Varcare le frontiere senza dover abbandonare ciò che resta importante della tradizione, della propria identità disciplinare e dei relativi ferri del mestiere. Che il giovane studioso di oggi mediti sull'ultimo capitolo dedicato a «Un nuovo canone per gli studi di scienze sociali».

Cassese parla dei tanti compagni di viaggio e dei suoi due maestri. «Il lascito culturale di Giannini e di Fuà è enorme, e con il passare del tempo e l'avvio degli studi storici sulla seconda metà del Novecento ce ne renderemo meglio conto. Sono stati ambedue degli innovatori. Ambedue hanno avuto

una vera e propria scuola: sono stati, quindi, maestri, non solo docenti. Ambedue hanno preso parte attiva alle vicende del loro tempo, lasciandovi un segno duraturo. Ambedue hanno aperto nuove strade scientifiche, indicandone i percorsi» (p. 57). Un lascito ben riposto: è proprio tutto quello che Cassese ha fatto e costruito nel corso della sua vita.

Luigi Lacchè

Peter COLLIN, Agustín CASAGRANDE (ed. by)
Law and Diversity: European and Latin American Experiences from a Legal Historical Perspective, Vol. 1: *Fundamental Questions* Global Perspectives on Legal History, n. 21

Frankfurt am Main, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, 2023, pp. 764
ISBN 9783944773407, Euro 42,84.

Pubblicato con il numero 21 nella prestigiosa collana *Global Perspectives on Legal History* del *Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory* di Francoforte sul Meno *Theory Law and Diversity: European and Latin American Experiences from a Legal Historical Perspective*, a cura di Peter Collin e Agustín Casagrande, raccoglie gli atti di due importanti convegni svolti presso l'Istituto storico-giuridico tedesco nel giugno del 2019 – nell'ambito del pro-

getto *Law and Diversity: perspectives from legal history* – e, come recita il sottotitolo, rappresenta soltanto il volume I: *Fundamental Questions* di una serie di scritti antologici che vuole indagare il rapporto complesso tra diritto e diversità in tutte le branche del giuridico, dal diritto pubblico al civile ed al penale, passando per la prospettiva filosofica, quell'antropologica e sociologica, e naturalmente quella storica.

In effetti, il termine *diversity* – come sottolineano correttamente Peter Collin e Agustín Casagrande nella loro lunga *Introduction* (pp. 1-36) – «has different levels of meaning in several respects», tutti accomunati però almeno da due funzioni fondamentali: una che possiamo definire *descriptive* ed un'altra che possiamo considerare *normative*. Da una parte, infatti, questo «refers to a certain reality, which it contours through its terminology, and calls for a certain way of dealing with it». Parallelamente, «this reality is also normativity shaped», ed il concetto teoretico di diversità assume – per dirlo con le parole di Steven Vertovec – la funzione di «a wind-rearing corpus of normative discourse, institutional structure, policies and practices» (S. Vertovec, «Diversity» and the Social Imaginary, in «European Journal of Sociology», n. 53/3,

2012, p. 288). La vera sfida, allora, diventa quella di utilizzare questo concetto nell'indagine storiografica, non solo «as a mere description of difference and manifoldness», ma soprattutto come «a core function that can be observed throughout the age» e come «signaling a need for action and therefore as normatively relevant».

Da questo punto di osservazione, il caso europeo e quello dei paesi dell'America Latina mostrano profonde differenze, fondate su una diversa declinazione storica del concetto di *diversity* avvenuta in epoca premoderna, ma con evidenti ricadute a strascico sulla costruzione assiologica del pensiero giuridico dei secoli XIX e XX. Caratteristica dei paesi latino-americani è, infatti, una «continuity of pre-modern rationalities based on differentiated structures founded on a logic of inequality», e questa concezione persiste anche «when liberal European legal and political thought of the 19th century» – fondato sulla nozione di eguaglianza d'impronta giusnaturalistica ed illuministica – «penetrated the Latin American region, it had to pass through the filter of the pre-modern colonial legal and political tradition». Una «constellation of problems», dunque, quella che emerge da questa trasfigurazione del con-

cetto di *diversità*, resa ancora più complessa dal processo di immigrazione, che tra XIX e XX secolo interessa i paesi latino-americani aggiungendo «a new layer of normativity based on national differences».

Il risultato di questo «temporal interplay of religious, social and state-legal values» ha determinato, a sua volta, «a very heterogeneous normative integration, which in turn shows similarities and differences at the spatial level, be it supranational, national, regional, local, or even from ranch to ranch». Un complesso «phenomenon of multinormativity and diversity» che è stato rilevato e parzialmente integrato, in maniera piuttosto evidente, nel discorso giuridico tra Otto e Novecento, anche se, allo stesso tempo, i giuristi latino-americani sembrano aver cercato di ignorarlo, in gran parte a causa della «self-limitation of 19th-century Latin American nationalism», indotto tanto dal processo di codificazione del diritto (sia pubblico che privato), sul modello europeo, quanto dal «self-proclaimed “exceptionalism”», che ha reso del tutto impossibile riconoscere «local phenomena as overarching». «In the face of this double national (historical-narrative) and state (legal-mythological) pressure, little is known about that norma-

tive knowledge from which the need to recognise normative diversity arises».

Questo primo volume cerca di affrontare, dunque, nella prospettiva più estesa della *Global Legal History*, i dilemmi fondamentali che scaturiscono dal pluridimensionale rapporto tra diritto e diversità, declinato nei suoi differenti livelli di normatività, confrontando l'esperienza storica europea con quella latino-americana dei secoli XIX, XX e XXI.

Il primo gruppo tematico di ricerche, intitolato *Thinking on diversity and law*, si concentra da una parte sugli «statements of those sociological theories that dealt with social differentiation and could offer theoretical orientation to jurists» e sulle «traditions of pluralistic thinking within the legal field», mentre dall'altra approfondisce le «pluralistic traditions of legal thought». Trovano spazio in questa sezione: Alfons Bora, *Social Differentiation, Inequality, and Diversity in the Sociological Theory of Law* (pp. 41-92) e Ralf Seinecke, *Traditions of Pluralistic Legal Thought: The Example of Germany* (pp. 117-176), entrambi sul dibattito giuridico tedesco; Augustín Casagrande, *Law, Diversity and Sociological Imagination in Argentina* (pp. 93-113); Armando Guvara Gil, *Monist or Pluralist Legal Tradition in 19th-Century Peru?* (pp. 177-207); Rodrigo

Míguez Núñez, *Pluralistic Legal Thought in Chile* (pp. 209-226).

Il secondo gruppo tematico di lavori, intitolato *Diversity and Nation-building*, affronta il tema della diversità in relazione all'«emergence of the modern national-state», associandola con la sua «promise of equality» ed agli effetti discriminatori sulle minoranze. Compongono questa sezione: Pedro Henrique Ribeiro, *National Identity through Diversity. Brazilian Nation Building Ideas and Theories (and their Aftermath)* (pp. 231-266); Bruno Debaenst, *The Tower of Babelgium. The Never-ending Belgian Nation-building* (pp. 267-281); Alfons Aragoneses, *The “cuestión foral”: Legal Diversity and Nation-building in Spain* (pp. 283-310); Fernando Muñoz, *On the Constitutional History of a Fundamental Concept: a Chilean Perspective* (pp. 313-346); Barbara Havelková, *The Different Meanings of Discrimination from a Czech Perspective* (pp. 347-356); Orlando Villas Bôas Filho, *Juridification and the Indigenous Peoples in Brazil: The Ambivalence of a Complex Process* (pp. 359-384); Eduardo Zimmermann, *Racial Thinking and Ethnic Minorities in Latin America* (pp. 385-393); Nancy Yáñez Fuenzalida, *The Juridification of Indigenous Claims in Latin America: Obstacles and Challenges* (pp. 395-416).

Il terzo gruppo tematico di studi, intitolato *Legal Frameworks*, ha ad oggetto, invece, come le «normative knowledge and social-history framework conditions combined in the acceptance, rejection or ignorance of diversity and were reflected in the mentality of the actors». Sono riuniti in questa sezione: Manuel Bastias Saavedra, *The Constitutional Embedding of Differences: Chile* (pp. 421-444); Agnieszka Bień-Kacała e Anna Tarnowska, *The Constitutional Embedding of Differences: The Polish Example* (pp. 445-463); Massimo Meccarelli, *The Limits of Equality: Special Law in the Age of Legal Monism in Italy (19th–20th Centuries)* (pp. 467-500); Carsten Fischer e Hans-Peter Haferkamp, *System and Codification. Exclusion or Inclusion of Special Law? A German Perspective* (pp. 501-516); Jean-Louis Halpérin, *A French Perspective about the Limits of Equality in 19th-20th Centuries Law* (pp. 517-531); Thiago Reis, *Diversity, Codification and Political Representation: Comments from the Brazilian Perspective* (pp. 533-543); Peter Collin, *German Discourses on Autonomy from the Beginning of the 19th Century Until Today* (pp. 547-567); Michele Pifferi, *Construction and De-construction of Legal Identity: Different Notions of Autonomy in Italian Legal Thought* (pp. 569-580); Agustín Casagrande,

Autonomy, Subjectivity and Diversity: Genesis and Logic of a Juridical-political Concept in Argentina (19th-20th Centuries) (pp. 581-597); Samuel Barbosa, *Mask of Legal Subjectivity: Equality and Difference within Personal Regimes in Brazil (1824-1988)* (pp. 601-623); Stephan Kirste, *The Theory and Ethics of the Person in Law: The German Perspective* (pp. 625-639); Victoria Barnes, *Legal Person and Legal Personality: A View from English Legal History* (pp. 641-654); Gloria Patricia Lopera-Mesa, *Linguistic Diversity and the Language of State Law in Colombia* (pp. 657-679); Thomas Simon, *Austria-Cisleithania: a Non-nation Multi-ethnic State and its Language Policy* (pp. 681-692); Zülâl Muslu, *From Pragmatic Overtness to Legal Taxonomy of Equality. Ottoman-Turkish Perspectives on Colombian Linguistic Diversity and Law* (pp. 693-715); Stefan B. Kirms, *Linguistic and Cultural Diversity in the Legal Sphere: Insights from Late Imperial Russia* (pp. 717-734). Conclude la rassegna una lezione seminale riassuntiva di Leonard Wolckenhaar, dal titolo *Categories and Concepts, Themes, References, and Outlooks in the Conference Discussions on “Law and Diversity”* (pp. 737-756), che ha l’obiettivo di «present and suggest some possible structuring and certain approaches of categorisation» del rapporto complesso e problematico tra *Legal (pluralism)*,

multi-level systems e discrimination in politics and ideology.

Andrea Raffaele Amato

Paul CRAIG

English Administrative Law from 1550: continuity and change

Oxford, Oxford University Press,

2024, pp. 752

ISBN 9780198908326, £ 140,00

Paul Craig è un autore che non ha certo bisogno di presentazioni e che nel tempo ci ha regalato contributi scientifici di grande importanza con riguardo tanto al diritto inglese quanto al diritto europeo. Non fa eccezione il suo più recente lavoro: *English Administrative Law from 1550: continuity and change* che, con le sue 752 pagine, si presenta senza dubbio come un’opera imponente e destinata ad imporsi per originalità.

In perfetto equilibrio tra il diritto e la storia del diritto, il volume si propone di fare un viaggio indietro nel tempo fino ad arrivare alle origini del diritto amministrativo inglese che, in maniera senz’altro originale, l’Autore colloca nel 1550.

Diversamente infatti dalla dottrina (sin qui) maggioritaria, che ne fissa la data di nascita tra la fine del XIX secolo e la prima metà XX secolo, Craig – argomentando sulla base di testi normativi e di interessanti casi giurisprudenziali – fa risalire addirittura al XVI

secolo le prime linee di sviluppo di quello che solo alcuni anni dopo (e non senza qualche approssimazione) si imporrà come il diritto amministrativo inglese.

Il volume si articola in quattro parti, per un totale di ben ventidue capitoli.

La prima parte è forse la più interessante, nella misura in cui l'Autore illustra la propria tesi e le ragioni principali che lo inducono a retrodatare di circa tre secoli la nascita del diritto amministrativo inglese.

Dal canto loro, le tre parti successive – dedicate, rispettivamente, allo stato amministrativo e regolatore, al potere giurisdizionale e alle forme di tutela – possono essere lette come altrettanti momenti che permettono all'Autore di saggiare e ulteriormente corroborare, con ricchezza di argomenti, la tesi posta alla base del volume.

Chiara Feliziani

D

Marilena DELLAVALLE, Guido MELIS (a cura di)

Le radici del welfare. La prima Conferenza Internazionale di Servizio Sociale (Parigi, 1928).

Roma, Viella, 2023, pp. 220
ISBN 9791254693971, Euro 27,00

Le radici del welfare è un importante contributo alla sto-

ria del servizio sociale internazionale e della protezione sociale nel XX secolo. Frutto di un convegno organizzativo nel 2020, il progetto editoriale nasce sotto il patrocinio di istituzioni chiave quali l'INPS, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, la SOSTOSS (*Società per la Storia del Servizio Sociale*), il GREHSS (*Groupe de recherche sur l'histoire du service social*) e il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino. Il volume si focalizza sulla Prima Conferenza Internazionale di Servizio Sociale, tenutasi a Parigi nel 1928, un evento cruciale per lo sviluppo del *welfare* e delle politiche sociali moderne. Nella conferenza del 1928 vi fu tra l'altro un tentativo di definire il servizio sociale distinguendolo dall'intervento dello stato e dall'attività assistenziale, un processo che si chiuderà solamente con la definizione di Melbourne del 2014.

Dopo una prefazione di Carlo Emanuele Casula, attuale presidente della SOSTOSS, e l'introduzione dei curatori, il volume si divide in due sezioni, ciascuna delle quali esplora aspetti diversi del contesto storico e dei retaggi della conferenza del 1928.

La prima parte ospita i contributi che affrontano il tema del *welfare* da una prospettiva storica e comparati-

va. Maurizio Ferrera apre con un'analisi sulla protezione sociale e la statualità, esaminando il ruolo cruciale dello Stato nell'evoluzione delle politiche di *welfare*. Enrico Pugliese, invece, si concentra sulle origini dei sistemi nazionali di *welfare*, mentre Michela Minesso si occupa delle origini della previdenza durante il fascismo, fornendo una panoramica degli effetti del regime sulle politiche sociali. Infine, Antonella Sellaroli esplora l'Archivio Storico Nazionale dell'INPS, offrendo una riflessione sugli strumenti di ricerca e sulla conservazione della memoria storica del *welfare* italiano.

La seconda parte si addentra nelle dinamiche specifiche della Conferenza Internazionale del 1928, a partire dal saggio di Maria Lorenzoni Stefani, che contestualizza l'evento come un momento fondamentale per lo sviluppo del servizio sociale a livello globale. Rita Cutini analizza la partecipazione della delegazione italiana alla conferenza, evidenziando il contributo del Paese alle discussioni internazionali. Annamaria Campanini, con uno sguardo di ampio respiro, collega la conferenza del 1928 agli sviluppi successivi della dimensione internazionale del servizio sociale. Marilena Dellavalle, curatrice del volume, esplora le anticipazioni e le convergenze del servizio

sociale nel mondo, mettendo in luce i processi di cooperazione tra i diversi Stati.

Tra gli altri contributi, Patrick Lechaux descrive il ruolo della Francia nel contesto della conferenza del 1928, mentre Pilar Munuera Gomez e Clarisa Ramos Feijoo offrono un'analisi della partecipazione spagnola e delle sue implicazioni durature. La sezione si chiude con un saggio di Alessandro Sicora, che analizza lo sviluppo della ricerca nel servizio sociale in Italia e in Europa agli inizi del XXI secolo, mettendo in evidenza le prospettive future della professione, e con quello di Gianmario Gazzì e Annunziata Bartolomei, che collegano le radici storiche del *welfare* alle sfide contemporanee del servizio sociale in un mondo profondamente trasformato.

La postfazione di Henri Pascal offre una riflessione sintetica sull'importanza di queste radici storiche per la costruzione di un *welfare* moderno e inclusivo.

Nel complesso, *Le radici del welfare* è un testo prezioso per chiunque sia interessato alla storia del servizio sociale, nonché per gli studiosi di politiche sociali e *welfare*. L'opera non solo offre un'analisi dettagliata della conferenza del 1928, ma apre a nuove prospettive di riflessione sul ruolo del *welfare* nelle società contemporanee.

Giuseppe Mecca

Donato DONATI

Stato e territorio

a cura di Antonio Cassatella

Macerata, Quodlibet, 2023, pp. 272
ISBN 9788822920195, Euro 21,00

Apparsa per la prima volta sulle pagine della prestigiosa *Rivista di diritto internazionale* nel 1914 – una «data di alto valore storico e simbolico» per l'intero svolgimento del diritto pubblico e del diritto internazionale contemporanei – la prima parte di *Stato e territorio*, che comprende l'*Introduzione* ed i primi due capitoli dell'omonima monografia pubblicata dopo la fine della Grande Guerra, può considerarsi lo studio maggiormente rappresentativo del pensiero giuridico di Donato Donati (1880-1946) – uno tra i maggiori giuristi «dimenticati» del secolo scorso – tanto «per la discontinuità nei metodi» rispetto ai magisteri dominanti di Arangio-Ruiz, Orlando e Romano, quanto «per l'obiettivo interesse storico e scientifico» di quest'opera rispetto a questioni giuridiche di grande attualità contemporanea, quali la dimensione territoriale come «elemento costitutivo» della sovranità statale e i suoi effetti sulla personalità giuridica dello Stato, la possibile esistenza di Stati privi di un territorio stabile, l'espansione territoriale e l'obbligo «di assoluta astensione degli altri Stati ri-

guardo al territorio» stranieri, lo sfruttamento economico delle risorse sul territorio statale, il diritto migratorio ed i limiti «alla potestà d'imperio sugli stranieri», il regime giuridico della proprietà pubblica del suolo, il potere amministrativo di gestire e regolamentare la potestà edilizia privata e gli altri diritti di godimento sulla proprietà terriera, fino all'esistenza di spazi territoriali qualificabili come «beni comuni».

Bastano questi pochi cenni sui temi affrontati dall'Autore per spiegare il valore assiologico che assume per la cultura giuridica del nostro tempo l'attenta riedizione della parte di «teoria generale, declinata nella prospettiva del diritto pubblico» e del diritto internazionale, di *Stato e territorio*, curata da Antonio Cassatella – docente di diritto amministrativo all'Università di Trento – ed accolta, con il numero 10, nella ormai ricchissima collana *Ius* di Quodlibet.

A questa prima constatazione, poi, bisogna aggiungere – come sottolinea correttamente il Cassatella nel suo dotto saggio introduttivo sul *realismo critico* di Donati – che la «figura e l'opera» del giurista modenese «sono stati oggetto di tre rimozioni da parte della storiografia giuridica» tradizionale, e che giustificano una più accurata riflessione scientifica sul suo

contributo agli sviluppi del diritto pubblico nel Novecento. Si tratta, in vero, di una vicenda «non certo isolata», ma che è «indicativa della tendenza a tratteggiare la storia recente del diritto pubblico italiano attraverso stereotipi, trascurando i singoli percorsi intellettuali dei giuristi ascritti alla scuola italiana di diritto pubblico fondata da Orlando». Questo atteggiamento storiografico ha portato, nel caso di Donati, da una parte «a sottovalutar[ne] l'incidenza [...] sulla formazione dei giuspubblicisti attivi a Padova attorno alla metà degli anni Trenta», a differenza di quanto avvenuto per figure coeve come Romano, Cammeo o Ranalletti. Dall'altra a trascurare il modo peculiare «in cui formalismo e realismo hanno integrato negli studi» di Donati al fine di una compiuta comprensione del fenomeno giuridico in maniera empirica e «senza la pretesa di fornire classificazioni universali di ascendenza giusnaturalistica», talvolta in maniera addirittura «dissonante rispetto all'indirizzo di Orlando e del primo Romano».

In particolare, fin dalle prime pagine della sua densa *Introduzione* – eccellente esempio della più dotta teoretica novecentesca della statualità – *Stato e territorio* induce il lettore a «mettere in discussione la vulgata per cui

la moderazione della scuola italiana in chiave realistica risalirebbe ai tardi anni Trenta, specie ad opera dei giovani Giannini e Mortati». Già nel pensiero giuridico di Donati, infatti, «l'ordinamento non era [...] un dato esistente a priori ma rappresentava il prodotto dell'attività intellettuale del ceto dei giuristi che attribuivano una forma, un sistema ed un limite al potere esercitato dai gruppi che componevano le diverse organizzazioni» politiche e sociali. Tuttavia, e qui sta la sua più intrinseca debolezza, «il realismo di Donati si fermava [...] alle soglie dell'attività legislativa dello Stato, senza affrontare le questioni sull'origine delle strutture organizzative che avevano reso possibile l'emersione della statualità».

Andrea Raffaele Amato

F

Gabriel FAUSTINO SANTOS
The Invention of the Mandado de Segurança. Protecting rights and (re)building the state in the Vargas Era (Brazil 1934-1945)

Macerata, Eum, 2023, pp. 447
ISBN 9788860568731, Euro 18,00

Nel 1936, nella seduta plenaria del Senato federale brasiliano, dopo l'arresto di parlamentari presumibilmente coinvolti in movimenti sov-

versivi l'anno precedente, il senatore Cunha Melo, per giustificare la relativizzazione della garanzia dell'immunità parlamentare di fronte alla difesa nazionale, affermò che «contro la Patria non ci sono diritti». Questa tensione tipica dello Stato liberale – tra la garanzia dei diritti individuali e la conservazione dello Stato – è affrontata con un esempio illuminante nell'opera di Gabriel Faustino.

Publicato nella Biblioteca del Giornale di Storia costituzionale, il libro ha come obiettivo l'analisi del pensiero giuridico che ha portato alla nascita e al consolidamento del *mandado de segurança* come istituto di tutela giuridica dei diritti individuali in Brasile. L'autore sceglie di analizzare il tema attraverso le lenti della tradizione, dell'innovazione e della transizione. In altre parole, si analizza come la tradizione del diritto pubblico brasiliano, che mostra una continuità tra il periodo imperiale e quello repubblicano, abbia favorito l'amministrazione pubblica rispetto agli individui nella progettazione di un rimpedio visto come innovativo e che avrebbe dovuto riempire lo spazio lasciato dall'*Habeas Corpus* dopo che la sua portata era diminuita in un periodo di transizione come l'Era Vargas (1930–1945), momento fertile per l'attribuzione di nuovi significati al diritto.

Le fonti utilizzate dall'autore riguardano la letteratura giuridica sulla tutela dei diritti fondamentali nel Brasile repubblicano, che mostra come il funzionamento del *mandado de segurança* sia stato influenzato dalla cosiddetta "dottrina brasiliana dell'habeas corpus" – una sorta di movimento di espansione semantica ed ermeneutica delle funzioni di questo rimedio durante la Prima Repubblica (1889 – 1930); ma anche dai dibattiti parlamentari che hanno preparato le basi normative del rimedio costituzionale. L'autore analizza anche l'uso delle dottrine straniere. Come metodo, l'autore si è interessato al processo di appropriazione di esempi stranieri e, di conseguenza, all'attribuzione di significati specifici come risultato di questo processo. Il diritto straniero è servito come strategia persuasiva, cioè le dottrine straniere sono state manipolate, enfatizzando questo o quell'aspetto di un particolare rimedio, secondo l'intenzione dei suoi interpreti. Si trattava di una traduzione creativa, piena di significati e intenzioni nascoste, che utilizzava il *juicio de amparo* messicano e i *writs* del diritto angloamericano come esempi principali.

Inoltre, per illustrare la costruzione dell'immagine pubblica dell'istituto, l'autore effettua un *case study* sul

quotidiano *Correio da Manhã*, analizzando come il giornale ha presentato il *mandado de segurança* alla società brasiliana. Santos individua, sulla base della copertura giornalistica di casi emblematici, come il rimedio si sia depositizzato e burocratizzato, perdendo il suo potenziale come strumento di controllo del potere. L'autore sostiene che, lungi dall'essere uno strumento di protezione individuale contro lo Stato, l'istituto ha finito per essere plasmato per servire gli interessi dell'amministrazione pubblica durante l'era Vargas.

Infine, il lavoro di Faustino Santos offre una nuova prospettiva sulla storia del *mandado de segurança* in Brasile, mostrando come la tendenza autoritaria del diritto pubblico durante l'era Vargas abbia marcato i contorni dell'istituto, lasciando al lettore la curiosità di future ricerche sulla traiettoria del *mandado de segurança* dopo la fine dell'*Estado Novo* e su come sia stato ricostruito durante la ridemocratizzazione del Paese.

Raul Rodrigues Kühl

GUNNAR FOLKE SCHUPPERT
*A Global History of Ideas in the
Language of Law*
coll. Global Perspectives on
Legal History, n. 16

Frankfurt am Main, Max Planck
Institute for Legal History and Legal
Theory, 2021, pp. 314
ISBN 9783944773308, Euro 22,79

«È innegabile che l'avvio e la causa scatenante del processo di trasformazione del sapere storico che stiamo vivendo stia in primo luogo nelle clamorose ed epocali vicende del 1989: nelle conseguenze della fine del socialismo reale e del mondo diviso in due, del trionfo del modello capitalistico e della pretesa supremazia dell'Occidente democratico» (Vincenzo Ferrone e Franco Motta, *L'età dell'oro e del ferro. Una storia del mondo moderno*, Torino, Einaudi, 2023). Gli storici – ed, in particolare, i maggiori esponenti della cultura storiografica angloamericana degli ultimi due decenni – «sono stati tra i primi a capirlo, esplorandone i processi e inventando» la *Global history*, che è una cosa assai differente tanto «dalla vecchia storia universale radicata nella cultura settecentesca», quanto dalla più moderna *World history* «che assume il mondo come punto di osservazione privilegiato», senza però analizzare «i meccanismi interni del processo di globalizzazione» o «le connessioni tra mondi e civiltà differenti» nel contesto globale. Qualcuno potrebbe obiettare che siamo di fronte all'ennesimo «fenomeno internazionale transitorio, come nel caso di altre mode storiografiche del passato», e pure, così non sembra, e la tendenza della storiografia verso un approccio globa-

lizzante ai fenomeni storici appare davvero «qualcosa di ben più profondo e irreversibile che rispecchia un reale processo di trasformazione del mondo».

A questa nuova tendenza del sapere storico – che per alcuni rappresenta addirittura «a fundamental challenge to the social sciences and to the dominant narratives of social change» (Sebastian Conrad, *What is Global History?*, Princeton, Princeton University Press, 2016) – non è rimasta immune la storiografia giuridica più avanguardistica che, nel corso degli ultimi anni, ha visto germogliare, ad opera di Thomas Duve e Stefan Vogenauer – in seno al *Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory* – fiorenti studi fondati su un approccio che non si esita a definire – in perfetta assonanza con il lessico della storiografia generale – *Global legal history*, e che consisterebbe in una «critical history of the production of multinormative knowledge, understood as a process of distributed knowledge production through cultural translation, comprising theory and practice, drawing on a wide range of sources, on a transnational scale, with special attention for the dialectics of globalisation» (T. Duve, *What is global legal history?*, 2020).

In questo filone di ricerca si iscrive anche *A Global His-*

tory of Ideas in the Language of Law di Gunnar Folke Schupert – tra le voci più autorevoli della storia delle idee e del linguaggio giuridico in Europa – pubblicato (non a caso) nella prestigiosa collana *Global Perspectives on Legal History* dell'istituto storico-giuridico di Francoforte sul Meno. Lo scopo del saggio, dall'ampio respiro metodologico e dalla struttura rigorosamente geometrica, è quello di rispondere alle domande «whether and why a *Global History of Ideas* should also be written in the *Language of Law*». Un quesito che presuppone, prima di tutto, una definizione del linguaggio giuridico come «a language of politics in discourse on the good and just order of society», e che solo in questa prospettiva consente di coglierne, fino in fondo, «the potential [...] for a global history of ideas and knowledge». Questo approccio permette, in prima analisi, di dimostrare che i discorsi sulla «legitimacy of political authority as a social-critical discourse is generally conducted as a legal discourse», con la formazione spontanea nei differenti contesti storici di «new language that requires either new concept or reinterprets existing legal concepts». A sua volta, «the language of law always manages to contribute something to the global dimension of a histo-

ry of ideas», come si può osservare nel più moderno linguaggio del *Costituzionalismo Globale* o della *Rule of Law Promotion*, ma come emerge anche dal «globalization “gene” [...] of justice discourse at the global level, as inevitable response to the ongoing globalization process». Questi rilievi conducono l'autore a due conclusioni che ci appaiono come davvero incontestabili. Da una parte, infatti, «a global history of ideas that wishes to be taken seriously cannot be written without the language of law», e dall'altra «a history of political ideas would not only be incomplete but also deficient if law were not be taken into sufficient account as one of pillars of political authority and political culture».

Andrea Raffaele Amato

Marie-France FORTIN
*The King Can Do No Wrong:
Constitutional Fundamentals,
Common Law History, and
Crown Liability*

Oxford, Oxford University Press,
2024, pp. 352
ISBN 9780198886914, £ 110.00

L'onda lunga della *Brexit* e le sue conseguenze giuridiche e politico-istituzionali continuano a dare linfa agli studi storici sui poteri di prerogativa spettanti alla monarchia britannica. Il libro di Marie-France Fortin esamina in modo assai ampio e det-

tagliato il noto principio del *common law* per cui il re o la regina non possono commettere ingiustizie. Tra le prerogative “personali”, il *common law* riconosce infatti l'irresponsabilità civile e penale del monarca del Regno Unito in quanto appunto persona. La massima «the king can do no wrong» riassume e statuisce questo principio dal quale discendono importanti conseguenze; la prima e più evidente consiste nel fatto che la responsabilità per qualsiasi danno cagionato da un atto dell'esecutivo nei confronti di uno più sudditi non sarà imputabile al monarca o alla Corona bensì al «funzionario pubblico incaricato di eseguirlo» (p. 5).

La massima non è stata però intesa allo stesso modo in tutte le epoche e in tutti i Paesi di *common law*, creando difficoltà teorico-pratiche, tra cui spiccano le divergenze nella sua applicazione. L'A. propone quindi un'interpretazione storico-costituzionale incentrata sull'utilizzo della frase «the king can do no wrong» che mira a mostrare quali significati la dottrina giuridica britannica abbia attribuito ad essa nel tempo «al fine di gettare nuova luce sulla nostra attuale comprensione della responsabilità della Corona e di suggerire delle riforme» (p. 18). L'approccio al problema è tuttavia eminentemente dottrinale (ispi-

rato, sostiene l'A., al metodo della storia delle idee sviluppato da Quentin Skinner) e prende in esame soltanto i casi giudiziari, le leggi, e i testi dei più influenti autori nella storia del pensiero giuridico inglese che dal Medioevo a oggi abbiano trattato la suddetta frase, slegati dal contesto in cui sono apparsi.

Rocco Giurato

Felipe FRELLE
*Quand il faut décider.
Benjamin Constant et le
problème de l'arbitraire*

Paris, Classiques Garnier, 2023, pp. 282
ISBN 9782406149469, Euro 35,00

In questo volume, dal taglio innovativo, l'autore offre un angolo di osservazione meno consueto sul pensiero di Benjamin Constant. Rilegge infatti le sue opere nei contesti storici, dalla Rivoluzione alla monarchia costituzionale del 1814, facendo emergere e tematizzando la prospettiva della “decisione” come “risposta” al problema dell'arbitrario. Sulla scia della storiografia degli ultimi decenni, Freller mostra che la proverbiale “incostanza” politica di Constant si inserisce in realtà nella trama di principi che lo scrittore svizzero ha seguito per l'intera sua vita. La condanna dell'arbitrario è senza appello ma non è assoluta in quanto Constant si pone il problema incorporandolo in una diversa dimensio-

ne. Per fare questo non si può separare l'elaborazione teorica dalla pratica politica. Certi “voltafaccia” non dipendono dalla debolezza di carattere ma vanno indagati all'interno di questioni nuove che lo scrittore liberale si trova a dover affrontare, modificando e aggiustando il tiro.

Constant definisce arbitrario tutto ciò che non può essere ricollegato ai principi, né è suscettibile di essere regolato da assiomi fissi. Ciò che Freller vuole analizzare è proprio la tensione tra la forza dei principi e la necessità della decisione. Specialmente nei momenti di crisi politica la decisione resta al di fuori del “pensare per principi” operando in relazione al carattere contingente, mutevole, della politica. Il “decisionismo” di Constant – nei momenti dati – è ben diverso da quello “costitutivo” schmittiano. L'A. lo definisce un altro tipo di decisionismo che non presenta gli stessi rischi di deriva tirannica. Freller rilegge il grande contributo di Constant alla luce dei momenti centrali della sua riflessione teorico-pratica: la Rivoluzione e la reazione politica; il colpo di stato; la giuria e il diritto di grazia nel giudiziario; la responsabilità dei ministri e il potere neutro.

Luigi Lacchè

G

Andrea GIORDANO

*Introduzione alla tutela del
clima come bene comune*Napoli, Jovene, 2024, pp. 246
ISBN 9788824328623, Euro 38,00

Dal pionieristico caso *Urgenda* fino ai più recenti casi *KlimaSeniorinnen Schweiz* e *Giudizio Universale* il tema della giustizia climatica ha assunto un rilievo sempre crescente nel panorama internazionale e nazionale.

Sullo sfondo il progressivo aggravarsi della crisi ambientale, al punto da far parlare di quella attuale come dell'era della recessione ecologica. E se ciò, per un verso, sta spingendo le istituzioni alla adozione di misure volte (quanto meno) a contenere il fenomeno (si v. – ad es. – il *Green Deal*), per altro verso si registra un sensibile aumento della richiesta di tutela in sede giurisdizionale.

Coglie dunque nel segno la recente monografia di Andrea Giordano – già Procuratore e Avvocato dello Stato, oggi Magistrato della Corte dei Conti – intitolata *Introduzione alla tutela del clima come bene comune*.

Il volume si articola in tre capitoli, a cui si accompagna una introduzione e le conclusioni. Secondo un apprezzabile ordine logico, l'Autore

muove da un aspetto di ordine sostanziale: l'inquadramento del clima come bene oggetto di tutela (capitolo primo). Con ciò esplorando sia le tesi del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, sia quella – sin qui meno indagata – del bene comune.

Tanto si rivela funzionale alla disamina, nei capitoli successivi, dei profili processuali della materia. Qui l'Autore analizza innanzitutto i diversi modelli di giustizia climatica emersi a livello internazionale (i.e. U.S.A., India, Pakistan, Filippine, America Latina) ed europeo, restituendo così al lettore un quadro puntuale delle diverse opzioni percorse (capitolo secondo).

Il terzo ed ultimo capitolo è invece dedicato all'ordinamento interno, dove – come noto – l'esigenza di tutela si scontra nella materia *de qua* con alcuni tratti peculiari del sistema di giustizia. È qui, dunque, che si rintraccia uno dei contributi più interessanti offerti dal volume laddove l'Autore, muovendo dalla tesi del clima come bene comune, suggerisce il recupero di un modello di giurisdizione oggettiva come strada per «preservare la stabilità climatica».

Chiara Feliziani

Mirko GRASSO

*L'oppositore
Matteotti contro il fascismo*Roma, Carocci, 2024, pp. 214
ISBN 9788829022144, Euro 21,00

Il centenario del rapimento-assassinio di Giacomo Matteotti ha prodotto nel 2024 – come era prevedibile – una grande mole di pubblicazioni, di varia natura, un po' su tutti gli aspetti della personalità, della vita e dell'azione politica del deputato socialista. Il dato è positivo poiché dimostra che la memoria di Matteotti è ancora viva e suscita il dovuto interesse.

Il libro di Mirko Grasso si inserisce in questo filone. Si tratta di una bella biografia intellettuale che vuole però mettere in luce in particolare alcuni profili di un personaggio dalle molteplici dimensioni. È un lavoro ben scritto, denso, capace di cogliere la complessità del personaggio. Il libro ha dunque un focus: «tenta di costruire un profilo di Matteotti privilegiando la dimensione intellettuale e politica per meglio spiegare la sua tenace battaglia contro il fascismo» (p.10). Come è noto, il delitto, le sue modalità, il coinvolgimento di Mussolini e di una cerchia di personaggi a lui vicinissimi, oltre alla banda degli esecutori, le trame, i processi, hanno da sempre attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e degli stessi studiosi. Molto sappiamo su tutto ciò. Alla fine, è il Matteotti martire ad essere in primo piano, al centro dell'immaginario popo-

lare, artistico e intellettuale. Inevitabile, come detto, ma ciò ha finito per relegare «la sua azione politica in secondo piano rispetto allo scontro con il fascismo che è stato figlio del suo intenso itinerario politico...».

Il volume rievoca il delitto del 10 giugno e i suoi sviluppi ma l'obiettivo principale è ricollocare Matteotti nel suo tempo, negli anni decisivi che vanno dalla prima guerra mondiale agli anni frenetici e drammatici della sua attività politica. Matteotti fu, senza alcun dubbio, una delle grandi personalità politiche dell'Italia contemporanea. Ricostruire il contesto territoriale dal quale Matteotti proveniva – il Polesine delle lotte braccianti ma anche della reazione del capitale fondiario e del nascente fascismo – serve a entrare in quel “laboratorio” che gli ha permesso di comprendere per tempo che il fascismo non era un “accidente” e che la violenza era parte integrante del suo *essere politico*. Di famiglia assai ricca, commercianti e proprietari terrieri, Matteotti aveva vissuto, sin dagli anni liceali e poi universitari, in quell'ambiente e sarà tra i primi, e i più attrezzati, per analizzare acutamente il fenomeno fascista sin dalle sue origini.

Il primo capitolo del libro si occupa dei “conti con Matteotti”, a partire da Mussoli-

ni, sin dagli anni della comune militanza socialista, ma con visioni già ben diverse. La vicenda di Matteotti viene riletta dall'autore alla luce della sua eredità politica e dei rapporti difficili all'interno della tradizione socialista e comunista, ma anche di quella liberale e cattolica. Il “riformista pragmatico” (cap. 2) emerge presto. Matteotti è un “provinciale” dallo sguardo vasto, in questo favorito dalle condizioni familiari e dalla possibilità di compiere studi giuridici all'estero (profilo questo, dello studioso di stampo europeo, ben rilevato da Grasso). Il terzo capitolo coglie Matteotti nella sua dimensione “esistenziale”: di oppositore coerente, che non dà tregua al nascente regime, che, grazie alla sua spiccata cultura politico-amministrativa ed economica, è una spina nel fianco sino al celebre discorso del 30 maggio 1924. «Ragionava – ha scritto Carlo Rosselli – a base di fatti, freddo, preciso, tagliente. Metodo salveminiano. Quando affermava, provava. Niente esasperò più i fascisti del metodo di analisi di Matteotti che sgonfiava uno dopo l'altro tutti i loro palloni retorici». Pacifista, collegato alle più avanzate esperienze del socialismo riformista europeo, Matteotti aveva un'idea di Europa destinata a riemergere dagli anni '40.

Luigi Lacché

Sandro GUERRIERI, Leonida TEDOLDI (a cura di)

Storia delle istituzioni internazionali

Roma-Bari, Laterza, 2024, pp. 272
ISBN 9788859300786, Euro 22,00

Il volume si presenta come una raccolta di saggi a firma di autorevoli studiosi nel campo delle istituzioni internazionali e si configura come una solida risorsa per coloro che desiderano comprendere l'evoluzione di queste istituzioni, tracciando un percorso che va dal Congresso di Vienna fino ai giorni nostri. Gli autori esplorano come le grandi potenze europee, inizialmente motivate da un bisogno politico di stabilità post-bellica, abbiano promosso la creazione di istituzioni destinate a ridurre l'uso della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Questo tema centrale del libro evidenzia come le conferenze di pace e la Guerra Fredda siano stati momenti decisivi per la definizione delle organizzazioni internazionali del Novecento.

Un aspetto particolarmente interessante del volume è il modo in cui si lega agli eventi storici, come le guerre napoleoniche e la Seconda guerra d'indipendenza italiana, la nascita delle prime istituzioni internazionali. Guerrieri e Tedoldi sottolineano, ad esempio, l'importanza delle Conferenze dell'Aia

del 1899 e del 1907, che portarono alla creazione del primo tribunale internazionale di arbitrato. Questi sviluppi evidenziano come, fin dall'Ottocento, le istituzioni internazionali siano state il risultato di un complesso intreccio di interessi politici e giuridici, volto a preservare la pace in Europa.

La narrazione si arricchisce ulteriormente con l'analisi delle due guerre mondiali, che hanno segnato tappe fondamentali per la nascita di nuove organizzazioni. La Prima guerra mondiale portò alla creazione della Società delle Nazioni, mentre la Seconda guerra mondiale generò l'impulso per la fondazione delle Nazioni Unite, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Gli autori pongono particolare enfasi sul fatto che la Guerra Fredda abbia creato le condizioni per la nascita di istituzioni di sicurezza come la NATO, contrapposta al Patto di Varsavia, e per organizzazioni economiche come il GATT, precursore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Il libro non si limita a una semplice cronologia, ma offre una sintesi sui processi di costituzione delle istituzioni internazionali, esaminandole da diverse prospettive (politica, giuridica ed economica). Esplora con rigore l'evoluzione di queste istituzioni in risposta agli eventi

storici, dai tentativi di stabilire una pace duratura dopo la stagione napoleonica fino alla formazione dell'Unione Europea, una realtà che fonde dimensione internazionale e sovranazionalità.

Di particolare interesse è la scelta degli autori di mantenere nel titolo il termine "istituzioni" piuttosto che "organizzazioni". Questa scelta terminologica riflette la volontà di sottolineare la natura istituzionale e la struttura formale di questi organismi, che perseguono obiettivi sistematici seguendo regole precise, nonostante molte di esse siano comunemente definite "organizzazioni".

In conclusione, l'opera riesce a coniugare il rigore della ricerca con una narrazione accessibile, offrendo uno sguardo approfondito sui processi costitutivi delle principali istituzioni internazionali e fornendo chiavi di lettura essenziali per comprendere le sfide attuali del panorama globale, come le emergenze climatiche e le tensioni belliche.

Giuseppe Mecca

H

Jean-Louis HALPERIN
Une histoire des droits dans le monde

Paris, CNRS Editions, 2023, pp. 542
ISBN 9782271146960, Euro 28,00

È possibile fare una storia dei "diritti" nel mondo? Certamente è molto difficile, richiede vastissime conoscenze, una metodologia innovativa e adatta ai temi e ai problemi del XXI secolo. Jean-Louis Halpérin, storico del diritto di grande e meritata fama, ci mostra che una storia dei diritti è possibile, ed è estremamente utile nel contesto, ormai da decenni consolidato, della mondializzazione e della globalizzazione economica. Il primo problema, da affrontare, per studiare la storia dei diritti e dei sistemi giuridici nel mondo, dall'antichità al XXI secolo, è di carattere epistemologico e riguarda la visione del diritto, di cosa consideriamo come "diritto". «Doit-on – si chiede l'Autore – se *déprendre de notre conception du droit, encore très liée aux ordres juridiques des États modernes, et adopter, dans une perspective résolument pluraliste, l'idée qu'il y a eu, dans le temps et l'espace, plusieurs "conceptions" du droit irréductibles les unes aux autres?*» (p. 9). Il problema è serio e Halperin compie una chiara scelta di campo. Non tutte le regole "normative" (religiose, morali, comunitarie ecc.) sono o generano diritto e logiche giuridiche.

Per affrontare un tema così complesso occorre dunque avere una chiave ricostruttiva, una strumentazione effica-

ce che Halperin trova soprattutto in Herbert Hart e nel suo *The Concept of Law* (1961) laddove i sistemi giuridici vengono caratterizzati dall'esistenza di "regole primarie" (regole che attraversano i vari ambiti, religioso, morale, ecc.) e di "regole secondarie", di carattere procedurale e formale, di tre tipi: regole di "riconoscimento", ovvero quando l'autorità e/o una popolazione "riconosce" uno o più tratti tipicamente giuridici; regole di "mutamento" per consentire e organizzare la procedura volta a sostituire regole primarie; infine regole di "applicazione" del diritto da parte dei giudici. Secondo Halpérin «Le schéma de Hart a l'immense avantage d'allier les bases du positivisme juridique à la méthode historique» (p. 10). Lo storico del diritto può trarre vantaggio dallo schema di Hart avendo la possibilità di distinguere il diritto dagli altri sistemi normativi, soprattutto religiosi e morali, che difettano delle regole secondarie. Il passaggio da mondi pre-giuridici a mondi in cui il discorso giuridico è dotato di un certo margine di autonomia e di identità è reso possibile, pur in modi e in tempi diversissimi a seconda delle evenienze storiche, dallo sviluppo, quasi sempre coordinato, delle regole secondarie, di natura essenzialmente procedurale.

Partendo da questo corredo teorico, testato sugli esem-

pi storici dei vari sistemi giuridici (che l'A. intende come «la *synthèse transhistorique* d'un noyau dur de traits communs à plusieurs ordres juridiques successifs que l'on peut envisager à travers le maintien des mêmes règles secondaires ou "constitutives"» (p. 14), il volume supera l'ipoteca eurocentrica, e propone di dare ampio spazio ai sistemi giuridici che, nei secoli, si sono affermati nella Cina antica, a Roma, tra i popoli ebraici e nei califfati musulmani, con le loro successive diramazioni tra i vari continenti. L'approccio metodologico permette all'A. di discernere e di identificare i diritti. Applicando lo "schema" – mai meccanicamente, ma con il dovuto senso storico-contestuale – Halpérin arriva ai diritti "africani" o "precolombiani" dopo l'avvio dei contatti di questi popoli con il diritto musulmano e i colonizzatori europei; o dubita dell'esistenza antica di un diritto babilonese o *hindu*; o, ancora, nega l'esistenza di un vero e proprio diritto celtico o germanico. In tutti questi casi non mancano "regole primarie", anche di lungo periodo, ma «nous – osserva l'A. – ne faisons pas dans ce livre une "histoire des mœurs"» (p. 16).

Halpérin è anche ben consapevole dei "rischi" di "riduzionismo", di eccessiva "stilizzazione", di "selet-

tività" e di privilegiamento di un'analisi che tiene conto del ruolo dei poteri e dei giuristi piuttosto che delle opere scientifiche. Il volume ci conferma alcune consolidate acquisizioni – talvolta con radici lontane – in materia di diritto romano, cinese, ebraico, islamico, ma esso amplia enormemente la prospettiva a diversi sistemi giuridici che hanno preso forma in vasti territori nell'arco di numerosi secoli. Una volta "accertata" la dimensione giuridica di antichi e moderni sistemi giuridici, è nei singoli contesti che bisogna entrare in profondità. I Romani "inventano" il diritto – ha osservato Max Weber – in una cronologia 'corta', *uno actu*, mentre in Cina o nel mondo ebraico le regole secondarie si sono sviluppate sul lungo periodo. Halpérin esercita bene il *métier d'historien*: «Analyser historiquement la diffusion des modèles juridiques occidentaux et faire preuve de prudence sur la qualification juridique d'anciennes normativités sociales en dehors de l'Occident, de la Chine ou des mondes islamique et juif n'est pas réductible à un biais ethnocentrique et signifie encore moins le ralliement à un projet faussement universaliste d'unification des systèmes juridiques» (p. 528). Le storie comparate o connesse dei sistemi giuridici devono essere guidate da un atteggiamento

mento prudente «à l'égard de tableaux encyclopédiques sur les idéologie juridiques à travers l'histoire» (p. 530).

In questa sede è impossibile dare conto della ricchezza tematica. Basti dire che il volume è composto da 15 capitoli che spaziano dal diritto cinese antico a tutto il Novecento. Un volume ricchissimo, sostenuto da idee chiare, problematico, con tagli tematici di grande interesse. Insomma, un volume su cui meditare.

P.S. C'è da sperare che un editore voglia assumersi l'impresa di farlo tradurre e pubblicare in italiano...

Luigi Lacchè

L

KARL LOEWENSTEIN

Democrazia militante e diritti fondamentali

A cura di Mariano Croce

Macerata, Quodlibet, 2024, pp. 120
ISBN 9788822922199, Euro 15

Nella nostra contemporaneità, segnata da torsioni autoritarie rivendicate esplicitamente come legittime e da guerre – più guerre – che segnano profondamente il continente europeo scuotendone la Pace, nel senso militare ed anche morale, si può guardare alla Repubblica di Weimar come luogo emblematico della contraddizione di fondo

della democrazia, chiedersi sulla base di quell'esperienza costituzionale passata se la democrazia debba e possa approntare misure radicali per chi della sua struttura di garanzie si avvale per azioni sovversive e di annientamento.

Il volume lo fa attraverso il pensiero del politologo e costituzionalista tedesco di cui ripubblica i due saggi del 1937 dedicati a «Democrazia militante e diritti fondamentali I e II» insieme ad un «profilo biografico» dell'autore e un saggio finale del curatore dedicato a «Liberalismo o democrazia? La controversa eredità di Karl Loewenstein».

Certo, in quell'esperienza storica – sottolinea il curatore del volume – fu peculiare l'unione delle forze politicamente diverse ed opposte nella critica al sistema parlamentare della Repubblica di Weimar indicata come formula costituzionale incapace di affrontare la crisi epocale generata anche dall'attribuzione della totale responsabilità della Prima guerra mondiale alla Germania con relativo accollo dei danni e il sentimento di vera e propria vessazione che ne conseguì. Tuttavia, dalla sua osservazione emergono anche gli elementi strutturali dell'orizzonte costituzionale democratico, tra gl'altri per esempio la fatica della procedura come fatica insop-

portabile della democrazia, il ricorso alla legislazione di emergenza per limitare i diritti fondamentali.

Quasi inevitabile diventa il chiedersi fino a che punto sia ancora democrazia, quali siano i criteri per limitare i diritti, chi davvero può decidere di limitare i diritti e contro chi? Che cosa è autoritario? Cosa rende reale il pericolo di autoritarismo in uno stato democratico?

È molto interessante proprio oggi guardare al crinale, che massimamente ci dovrebbe interessare, se condividiamo con il curatore che nello stato mono o pluripartitico ciò che rende la realtà autoritaria appare il controllo dell'opinione pubblica e dell'apparato amministrativo (p. 15).

Il crinale ci dice infatti della possibilità di svuotamento per contraddizione o per riduzione della democrazia ed è il momento su cui vale la pena soffermarsi in chiave preventiva, tale rischio si può – forse – evitare solo con la lucida consapevolezza dell'aporetico nodo di fondo tra «Democrazia militante o Democrazia».

Loewenstein nel suo lavoro sottolinea con secchezza determinata l'impossibilità di individuare una causa comune al fascismo internazionale e che, se non bastassero altre ragioni, è evidente che «lo Stato totalitario porta

inevitabilmente alla guerra, mentre la democrazia e il capitalismo necessitano in primo luogo della pace e della sicurezza degli investimenti» (p. 26) dunque come porsi di fronte alla guerra che sembra riaccendersi proprio oggi, di nuovo in una fase economica di crisi?

Seppur continuando un discorso che è sempre sul crinale del paradosso e dell'aporia, l'autore dichiara anche apertamente, come consapevolezza anche degli stessi aderenti e operanti per il fascismo, che «la democrazia non può, senza rinunciare a sé stessa, negare a nessun segmento dell'opinione pubblica il pieno uso delle libertà di parola, stampa assemblea e rappresentanza parlamentare» e questo segna inevitabilmente un'*impasse* (p. 28) che vede la democrazia in seria difficoltà a reagire alla propaganda aperta dei suoi oppositori che punta ad «esercitare la sua irresistibile forza di seduzione emotiva sulle masse» (p. 31).

Lo sguardo dell'autore muove dal passato liberale, la democrazia – in particolare di Weimar – fu una innovazione costituzionale che non ha avuto i frutti del radicamento e del consolidamento tuttavia la lucidità ficcante dell'analisi rende – forse ancora di più – importante la lettura di questo volume che in fine ci dice che anche oggi

la Democrazia contemporanea – dentro una nuova fase di transizione – può mantenersi solo nel costante consapevole scambio tra la dottrina costituzionale pura e la scienza della politica e delle sue prassi come le opere della maturità di Loewenstein indicarono (p. 88).

Ninfa Contigiani

M

Federica MARTINY
Malinowski e l'idea della reciprocità del diritto

Pisa University Press, Pisa, 2024,
pp. 268
ISBN 9788833399379, Euro 18

Se è vero che '*ubi societas ubi ius*' certo non è possibile dimenticare che «la definizione di diritto che si decide di adottare non è mai neutra» (p. 18). Tanto è vero che, prima operazione di pre-comprensione metodologicamente necessaria, bisogna sgomberare il campo dall'idea che nelle società tradizionali la rappresentazione del diritto sia quella che lo identifica con 'l'impianto statualistico' e con la sanzione ad esso collegata (p. 20).

C'è poi la dirimente questione della scrittura e dell'impatto che il suo utilizzo ha avuto sullo strutturarsi del nostro ordine giuridico moderno, segnandolo ben

prima della frattura rivoluzionaria, a partire dalla territorializzazione degli *Iura propria*.

Inoltre, di fondamentale importanza nella comprensione – o nel suo tentativo – è la necessità di non operare ragionamenti e conclusioni 'marcatamente' deduttivi in quanto già di per sé comporterebbero una sovrapposizione straniante rispetto all'oggetto studiato.

Nel caso del volume è centrale la questione dell'affermare il 'diritto' (?) primitivo come tale. Se lo è, propriamente diritto, come evitare un'assenza di qualcosa di analogo al nostro, di cadere nel tranello della deduzione dalle nostre categorie? Come non arrivare automaticamente a «dedurre il postulato dell'obbedienza spontanea ai costumi vigenti»? (p. 29).

A Malinowski l'occasione fu data dal caso, quando rimase confinato in terra straniera con lo scoppio della prima guerra mondiale, infatti l'Australia era per lui, suddito austro-ungarico, territorio nemico. In un periodo ben più lungo di quanto avesse programmato egli imparò la lingua e tentò una conoscenza non mediata delle popolazioni indigene. Fu così che con la ricerca sul campo poté definire due importanti aspetti della sua opera proprio riguardo alla riflessione giuridica: l'uno, quello per

cui, bisogna andare sul campo ed osservare quella società e i suoi fenomeni concreti perché il diritto sia riavvicinato alla realtà non potendo essere soltanto un insieme di principi astratti, l'altro quello che vedeva la società come un tutto interdipendente in cui anche il diritto «dipende da altri dati, biologici e culturali» (p. 30).

Dentro queste due coordinate essenziali si dipana il lavoro originale di Malinowski che l'autrice ha seguito nel filo che conduce alla ricostruzione del senso del diritto nelle società primitive, sgombrando il campo da sovrastrutture, per accedere all'idea di una diversità profonda che vede il fondamento dell'obbligazione giuridica nel meccanismo della reciprocità.

Ninfa Contigiani

Salvatore MURA (a cura di)
Antonio Segni e i giuristi: Carteggio sui poteri del Presidente della Repubblica.

Milano, FrancoAngeli, 2024, pp. 282
ISBN 9788835149880, Euro 43,00

Il volume curato da Salvatore Mura getta nuova luce sul ruolo e sull'effettiva attività del Presidente della Repubblica Antonio Segni. Questo volume raccoglie la corrispondenza tra Antonio Segni e tredici noti giuristi, avvenuta nel 1956 e poi nuovamente tra il 1962 e il 1964, sul

tema dei poteri e delle limitazioni del Presidente della Repubblica. Nonostante Segni fosse un giurista di formazione e avesse già maturato una significativa esperienza politica, sentì comunque il bisogno di discutere alcune questioni delicate con i più autorevoli rappresentanti del panorama giuridico-costituzionale italiano. Il Capo dello Stato era consapevole della complessità di alcune tematiche, che richiedevano il contributo tecnico di esperti, e cercava di acquisire una comprensione più profonda del ruolo del Presidente della Repubblica, che gli appariva, in alcuni aspetti, difficile da afferrare e interpretare.

Diviso per anni, il volume si apre con alcune lettere del 1956, periodo in cui Segni non aveva ancora assunto la carica presidenziale. Nonostante ciò, già allora emerge una preoccupazione che lo accompagnerà lungo tutta la sua carriera al Quirinale: la definizione e la difesa delle prerogative presidenziali. L'introduzione di Mura è particolarmente efficace nel segnalare che la storiografia sui presidenti della Repubblica dovrebbe ampliare lo sguardo anche all'entourage presidenziale, includendo segretari generali, consiglieri ufficiali e non, con particolare attenzione ai giuristi, spesso ex colleghi accademici, con cui Segni si confrontava.

Il cuore del carteggio riprende nel 1962, subito dopo l'elezione di Segni a Presidente, con uno scambio epistolare intenso, in particolare con Leopoldo Elia, che all'epoca aveva da poco vinto la cattedra universitaria. Le lettere scambiate tra Segni ed Elia sono ben 21 su un totale di 24 nell'anno 1962, mentre le rimanenti coinvolgono giuristi di spicco come Mortati, Esposito e Sandulli. Nel 1963 il carteggio diventa ancora più ricco, con 40 lettere che vedono l'ingresso di altre figure illustri come Ruini, Ambrosini, Crisafulli, Chiarelli e Biscaretti di Ruffia. Le lettere di questo periodo sono dense di contenuti, con risposte articolate e appunti dettagliati che mostrano la complessità e la profondità delle questioni sollevate da Segni.

Il 1964 porta, purtroppo, ad una brusca interruzione a causa della malattia che colpì Segni, ma le ultime lettere, soprattutto quelle con Crisafulli e Sandulli, completano un quadro in cui emerge un Presidente attivo, attento e geloso difensore delle sue prerogative. Tuttavia, come giustamente sottolineato, anche le risposte dei suoi interlocutori meritano uno studio attento: sebbene non emergano dissensi espliciti, si percepiscono diverse sfumature interpretative che riflettono le diverse sensibilità giuridiche.

Dietro lo scambio epistolare si svolse una rilevante partita politica, volta a chiarire il ruolo effettivo del Presidente della Repubblica in relazione all'azione governativa e alla definizione dell'indirizzo politico nazionale. Segni, oltre a cercare di comprendere meglio la complessità della carica che ricopriva, desiderava anche ottenere un supporto teorico-giuridico che potesse dare alle sue scelte una sorta di legittimazione e copertura.

In conclusione, il carteggio curato da Mura è un contributo fondamentale per comprendere non solo la figura di Antonio Segni, ma anche il dibattito sui poteri del Presidente della Repubblica nel contesto della giurisprudenza italiana degli anni '60. È altresì uno strumento prezioso per gli studiosi del diritto costituzionale e della storia repubblicana, arricchito da un'introduzione che ne valorizza ulteriormente il contenuto.

Giuseppe Mecca

P

Alberto PREDIERI

*Lineamenti della posizione
costituzionale del Presidente del
Consiglio dei ministri.*

Milano, Giuffrè, 2023, pp. XIX, 164,
ISBN 9788828853008, Euro 23,00

L'opera di Alberto Predieri, riproposta nella sua for-

ma originaria con l'aggiunta di una prefazione di Giuseppe Morbidelli e un'introduzione di Augusto Barbera, attuale presidente della Corte costituzionale, rimane una pietra miliare nello studio del ruolo costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri in Italia. Pubblicata per la prima volta nel contesto degli anni '60, l'analisi di Predieri conserva un'attualità sorprendente, fornendo una chiave di lettura fondamentale per comprendere l'evoluzione e le sfide connesse alla figura di un organo esecutivo così centrale.

La prefazione di Giuseppe Morbidelli offre una prospettiva attuale sul pensiero di Predieri, contestualizzandolo nel panorama contemporaneo. Morbidelli sottolinea come alcune delle intuizioni di Predieri – in particolare il ruolo di “coordinamento” e “indirizzo” che il Presidente del Consiglio dovrebbe assumere – siano state confermate dalle trasformazioni successive del sistema politico-istituzionale italiano.

L'introduzione di Augusto Barbera, d'altra parte, è una vera e propria lezione di storia costituzionale. Con la sua solida formazione da costituzionalista, Barbera riesce a restituire la complessità delle dinamiche storiche e politiche che hanno contribuito a definire la posizione del Presidente del Consiglio

all'interno del sistema parlamentare italiano. Egli riflette inoltre sulle ambiguità di tale posizione, in bilico tra l'esigenza di una leadership forte e il rispetto del principio di collegialità del Consiglio dei ministri.

Nel corpo dell'opera, Predieri esplora con finezza giuridica i limiti costituzionali e normativi che definiscono la funzione del Presidente del Consiglio, evidenziando le tensioni tra la sua responsabilità politica e il suo effettivo potere decisionale. Pur essendo una ristampa inalterata, l'opera mantiene una rilevanza notevole anche oggi, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi della politica italiana e dei dibattiti sulle riforme costituzionali. La lungimiranza di Predieri nell'individuare i principali nodi irrisolti della *governance* italiana emerge in modo netto, rendendo la lettura non solo un'importante riflessione storica, ma anche uno spunto di riflessione per il futuro. Insomma, quest'opera merita di essere riletta e studiata con attenzione, per comprendere le basi del nostro ordinamento e le sfide del presente.

Giuseppe Mecca

R

Giovanni Rossi, Pietro
SCHIRÒ, ed. by

*Law and Art in the 19th Century.
Power in images*

Pisa, Pacini giuridica, 2024, pp. 515
ISBN 978833796857, Euro 60,00

Questo importante volume inaugura una nuova collana dedicata a “Immagini, Diritto e Storia”. Uno dei due curatori, Giovanni Rossi, ha già offerto, con i suoi colleghi veronesi, diversi contributi al tema complesso e multidimensionale dei rapporti tra diritto, giustizia e “altre” visioni (letterarie e artistiche in primo luogo). Questo filone di studi si è radicato in Italia da qualche decennio ma solo più di recente si è aperto un cantiere significativo nell’ambito della storia del diritto.

L’opera raccoglie venti contributi (in italiano, inglese e francese), preceduti da una densa introduzione di Giovanni Rossi, che traggono origine da un Convegno – con lo stesso titolo – organizzato a Verona nel 2022. L’opera – che ha uno sguardo europeo – compie una scelta opportuna ovvero quella di rivolgere la propria attenzione al XIX secolo creando connessioni e individuando temi trasversali. Il volume è diviso in quattro sezioni, con una preponderanza di temi francesi (per esempio episodi e personaggi della Rivoluzione, le rappresentazioni di Napoleone e del codice civile, la ritrattistica satirica, *l’Affaire Dreyfus*)

ma senza dimenticare altri casi meritevoli di attenzione (Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Polonia, Svezia, Spagna), attraversando le quattro articolazioni tematiche: la rappresentazione del potere; Rivoluzioni, leggi e arti; la forza del diritto e la tirannia del potere; le forme tangibili del diritto.

I saggi, tutti di buon livello, affrontano in molti modi il tema della rappresentazione del potere nella multidimensionalità delle immagini: basti qui ricordare, a titolo di esempio, i contributi che muovono da un celebre dipinto, che sia il *Napoléon dans son cabinet de travail* di Jean-Louis David (B. Bernabé) o, dello stesso artista e straordinario narratore della storia francese tra la fine dell’antico regime e l’epopea napoleonica, *Gli ultimi istanti di Lepeletier* (M. Riberi), o ancora *L’esecuzione dell’imperatore Massimiliano* (T. Ixcel Atilano); o sia, invece, un’indagine su come furono rappresentate Maria Luigia d’Asburgo (P. Schirò) o Maria Antonietta di Francia (C. Pedrazza Gorlero), o come una litografia di Honoré Daumier possa evocare in maniera originale i temi della schiavitù e della razza (M. Fioravanti) o, infine, un tema come il giuramento costituzionale possa comunicare il momento decisivo nella ricostruzione della sovranità monarchica

nel corso dell’Ottocento (U. Müssig).

Il filo rosso dei saggi è dato dalla capacità delle immagini, soprattutto di quelle artistiche, di rappresentare e trasfigurare temi e concetti chiave del diritto e della giustizia. Questo tipo di studio mostra le potenzialità di un approccio che sia in grado di cogliere la forza del messaggio iconico, la sua capacità comunicativa, la dimensione simbolica. Le opere artistiche, e certamente le immagini, arrivano talvolta dove la parola, lo scritto non riesce. Non è solo una questione evocativa o decorativa ma, di più, si tratta di coglierne una vera e propria valenza epistemica. In genere si tratta di immagini che hanno una lunga storia ma che, risemantizzate, acquistano – come nel caso del XIX secolo – significati ulteriori e riescono a cogliere le novità di un giuridico in forte trasformazione (il codice, la legge e il giudice, il potere costituzionalizzato ecc.). «La convinzione di fondo alla base del volume – scrive Rossi – concerne il fatto che studiando la pittura, l’architettura, la grafica di una determinata epoca sia possibile anche acquisire elementi utili per addentrarsi nella realtà giuridica e comprenderla più a fondo, osservando il diritto nella sua complessità e valorizzando la sua capacità di porsi nel cuore stesso del-

la vita associata, così da darle una struttura ed un ordine non effimeri» (p.12).

È evidente che un volume come questo – incentrato sul rapporto tra diritto e *visual culture* in un determinato momento storico – intende rifuggire le ristrettezze del formalismo legalistico che ha plasmato la modernità e lo stesso ruolo del giurista, inaridendo o addirittura recidendo i legami fecondi con i campi *altri* della cultura. Il diritto si continuerà a studiare nelle sue fonti tradizionali ma ciò non significa dover ignorare la forza euristica di un approccio che intende irrobustire la consapevolezza del giurista circa il carattere *fondativo, mitologico*, in alcuni casi *performativo* delle immagini per leggere più in *profondità* il diritto. I curatori – e con essi gli autori – sono consapevoli che non si tratta di inseguire una “moda” del momento, creandosi una sorta di “giocattolo” appagante ma inutile se puramente erudito e con effetti “di colore”. Al contrario prendere sul serio e praticare bene questo modo di fare storia del giuridico – cosa in verità difficile e per alcuni aspetti *res periculosa* – può aprire vasti orizzonti e, soprattutto, creare “ponti”, intersezioni tra saperi. «I contributi della storia dell'arte e delle sue varie manifestazioni (quali, ad es., la storia dell'architettura) così

come l'apporto della *visual history* in senso proprio possono condurre a una lettura più profonda e consapevole del fenomeno giuridico, che tenga conto della sua irriducibile specificità ma anche del suo legame vitale con le manifestazioni culturali e artistiche contemporanee» (Rossi, p. 29).

Luigi Lacchè

S

Benjamin A. SCHUPMANN
Democracy despite Itself. Liberal Constitutionalism and Militant Democracy

Oxford, Oxford University Press,
2024, pp. 256
ISBN 9780192873026, € 100,03

La pubblicazione di questo nuovo libro di Benjamin A. Schupmann non poteva essere più tempestiva e attuale. A fronte dell'incertezza nelle elezioni americane e dell'ascesa della democrazia illiberale in molti paesi, ritornare a riflettere sul tema della *militant democracy* immaginata da Karl Loewenstein non è solo astratto esercizio di teoria costituzionale, ma una pratica necessaria per affrontare quella che appare la più pressante minaccia per il costituzionalismo contemporaneo.

Partendo dal precedente volume *Carl Schmitt's State and Constitutional Theory: A*

Critical Analysis (OUP, 2017), ma tentando, al contempo, di “distanziarsi consapevolmente da Schmitt e dalla sua controversa eredità”, Schupmann elabora una teoria normativa della democrazia militante concepita per rispondere al problema delle c.d. *legal revolutions*, ovvero il rovesciamento della democrazia con metodi legali. E lo fa cercando di porre le basi di una teoria più solida, che nelle intenzioni dovrebbe risolvere il grande dilemma della *militant democracy*: difendere la democrazia senza comprometterne l'identità.

LA. si impone, da principio, un ripensamento di cosa esattamente si voglia difendere e come. Individua, dunque, sulla scorta di un'originale combinazione delle idee, invero divergenti, di John Rawls e Carl Schmitt, la necessità di riconoscere nel liberalismo l'elemento costitutivo della democrazia (*Part II*). E da ciò ricava la possibilità, per lo Stato, di disporre di strumenti per difendere tale elemento costitutivo: l'intangibilità espressa (*unamendability*) degli elementi essenziali della Costituzione, restrizioni ai diritti politici delle organizzazioni contrarie a tali elementi essenziali e un “guardiano della Costituzione” di schmittiana memoria (*Part III*).

Pur a fronte della riconosciuta fallibilità delle singole

misure e della necessità di un “approccio stratificato” con interventi di accompagnamento (come la promozione dell’educazione civica), il libro risulta particolarmente interessante per il tentativo di offrire una nuova ragione fondativa per alcuni strumenti essenziali per la difesa della democrazia.

Giacomo Menegus

U

Frank UEKÖTTER

Atomare Demokratie

*Eine Geschichte der Kernenergie
in Deutschland*

Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2022,
pp. 380

ISBN 9783515132572, euro 29,00

Il volume offre un’esauriente ricostruzione delle dinamiche che avevano determinato la parabola del nucleare in Germania, dall’euforico avvio del Ministero per le Questioni Atomiche nel 1955 fino alla decisione adottata a larghissima maggioranza dal Bundestag nel 2011 di spegnere le rimanenti centrali nucleari entro il 2022. Sviluppata con metodo storico-istituzionalistico, l’opera offre uno sguardo simultaneo al modo in cui partiti, associazioni civiche, movimenti di protesta, mass-media, ma anche burocrazie a livello federale e locale, tribunali am-

ministrativi, nonché operatori sul mercato energetico, cartelli industriali e istituti di ricerca avevano plasmato e modificato il dibattito pro e contro la tecnologia nucleare. Il quadro che ne esce è fortemente rivelatore delle fasi di sviluppo della democrazia nella Repubblica Federale, ad iniziare dall’era Adenauer, quando la scelta per il nucleare (che nel primo momento non escludeva l’uso militare) fu adottata in assenza di un reale dibattito e con poche e spesso erronee nozioni sulla sua effettiva portata. Ai primi centri di ricerca seguirono due decenni di forti investimenti pubblici decretati in un contesto di controllo democratico ancora “amorfo”, nonché accordi con i grandi cartelli come la Siemens che operavano in un regime di sostanziale monopolio.

Solo gradualmente i meccanismi di vigilanza riconducibili al confronto intra – ed extra-parlamentare, allo stato di diritto e al libero mercato ebbero la possibilità di vagliare la validità della scelta iniziale. Difatti, dagli anni Settanta si andò diffondendo la consapevolezza che le premesse alla base risultavano erronee. La tecnologia nucleare era molto più complessa, e di conseguenza considerevolmente più costosa ed insicura di quanto prospettato. Le aspettative in rivoluzionari progressi scientifici in

grado di aprire il nucleare a nuove applicazioni o di soddisfare le richieste di sicurezza e di economicità non si sono avverate. Le fonti di uranio sono gelosamente custodite dalle potenze globali per via del loro valore strategico-militare, mentre una soluzione definitiva per lo smaltimento delle scorie radioattive non è stata trovata. Ma a questo punto la revisione della scelta pro-nucleare non riguardava solo il dato scientifico o di mercato, ma anche gli interessi radicati nella rete delle istituzioni che guidano il sistema politico ed economico della Federazione. In altri termini, il nucleare aveva acquisito i tratti di una *path dependency*, legata ad un fitto intreccio tra progetti di sviluppo e politiche energetiche a lungo termine, che miravano a sovvenzionare le vecchie centrali a carbone con gli utili attesi da quelle nucleari. Al quadro va aggiunto anche il peso esercitato da investimenti onerosi, la cui revoca comportava conseguenze indesiderate sugli equilibri interpartitici e gli accordi con le associazioni sindacali e imprenditoriali, nonché sulle carriere di un personale altamente specializzato. Nonostante tutto ciò, e nonostante gli episodi di violenti conflitti tra la polizia e il movimento antinucleare, nei primi anni Duemila fu possibile riaprire la discussione e ribaltare

il verdetto. A detta dell'autore, tale esito depona a favore della democrazia consensuale tedesca, i cui meccanismi si erano progressivamente sviluppati negli ultimi decenni grazie anche alle sfide ardue come questa.

Ronald Car

V

Wim VOERMANS

*The story of Constitutions.
Discovering the We in Us*

Cambridge, Cambridge University
press, 2023, pp. 406
ISBN 9781009385084, Euro 27,90.

The Story of Constitutions: Discovering the We in Us è un'esplorazione del significato e della funzione delle costituzioni, intrecciando insieme storia, teoria giuridica e filosofia politica. Voermans, professore di Diritto Costituzionale all'Università di Leida, accompagna i lettori in un viaggio che ripercorre le origini e l'evoluzione delle costituzioni, mostrando come queste abbiano modellato le società e le strutture di governo.

Il libro analizza come le costituzioni riflettano i valori e l'identità collettiva di un popolo, fornendo al contempo un quadro normativo per il governo e lo stato di diritto. In tal modo, l'A. invita i lettori a riflettere sul concetto

più ampio di "noi" all'interno della cornice dello sviluppo costituzionale e del governo. Uno degli aspetti più affascinanti del libro è l'analisi delle radici storiche delle costituzioni. Invece di limitarsi agli esempi moderni più noti, come la Costituzione degli Stati Uniti o la Costituzione francese del 1791, Voermans ci riporta indietro nel tempo, esplorando le origini antiche e medievali del pensiero costituzionale. Presenta la Magna Carta (1215) come una pietra miliare nel percorso storico, insieme ad altri esempi meno noti, incluse le costituzioni dell'antica Grecia e di Roma.

Voermans sostiene che le prime forme di costituzioni avevano un campo d'azione limitato, focalizzandosi principalmente sul rapporto tra governanti e sudditi piuttosto che sui documenti democratici e comprensivi a cui associamo le costituzioni moderne. Tuttavia, questi testi pionieristici posero le basi per l'idea che l'esercizio del potere dovesse essere regolato da quadri giuridici, un concetto che risuona ancora oggi.

L'Autore sottolinea che le costituzioni non sono semplicemente documenti giuridici. Sono

espressioni dei valori fondamentali di una società, della sua comprensione dei diritti e della natura del go-

verno. Nell'ambito del diritto costituzionale, Voermans mette in luce il ruolo delle costituzioni come strumenti che aiutano una società a definire chi siamo come popolo. Questo "noi" include ideali condivisi, un'identità collettiva e le norme morali e legali che uniscono una comunità.

Voermans si sofferma in particolare su come le costituzioni riflettano il contratto sociale tra i cittadini e lo stato. Analizza il lavoro di filosofi come Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e John Locke per illustrare come i quadri costituzionali si siano evoluti parallelamente al pensiero filosofico. L'idea di Rousseau della *volonté générale*, ad esempio, si riflette in molte costituzioni che cercano di bilanciare i diritti individuali con i bisogni e i valori del collettivo. Voermans mostra abilmente come le costituzioni codifichino questo delicato equilibrio tra individuo e società, tra libertà e ordine.

La seconda parte del libro si concentra sulle costituzioni moderne e sull'idea di inclusività. Esplora la questione di chi è incluso nel "noi" che le costituzioni dichiarano di rappresentare. Storicamente, le costituzioni hanno spesso escluso porzioni significative della popolazione, come le donne, gli schiavi e le minoranze. Voermans mette in evidenza come le costitu-

zioni moderne siano diventate gradualmente più inclusive, riflettendo i cambiamenti sociali e la spinta per i diritti uguali.

Ad esempio, l'espansione del diritto di voto e la protezione delle libertà civili nel XIX e XX secolo sono visti come momenti chiave nella storia costituzionale. Tuttavia, Voermans osserva che molte costituzioni moderne lottano ancora con questioni di inclusività e rappresentanza, soprattutto in società multiculturali dove la questione di "chi appartiene" è spesso al centro dei dibattiti costituzionali. Questa discussione è particolarmente rilevante nel contesto politico globale attuale, dove temi come il nazionalismo, la migrazione e i diritti delle minoranze sono spesso al centro del dibattito costituzionale.

Un tema centrale che accompagna l'intera riflessione è che le costituzioni non sono documenti statici e immutabili, ma piuttosto "strumenti viventi" che si evolvono insieme alla società. Voermans sostiene un approccio più dinamico, suggerendo che le costituzioni debbano esse-

re adattabili ai cambiamenti della società. Esplora come gli emendamenti costituzionali e l'interpretazione giudiziaria svolgano un ruolo cruciale nel mantenere rilevanti le costituzioni. Man mano che i valori della società si evolvono, anche i documenti che la governano dovrebbero evolversi. Questa flessibilità, secondo Voermans, è essenziale per garantire che le costituzioni rimangano una vera espressione del popolo che servono.

Voermans affronta anche i limiti delle costituzioni, in particolare nei contesti in cui vengono utilizzate come semplici formalità o dove i regimi autoritari le cooptano per legittimare il proprio potere. Fa riferimento a paesi in cui le costituzioni esistono solo di nome, non essendo realmente attuate o rispettate da chi detiene il potere. In questi casi, il "noi" delle costituzioni diventa vuoto, poiché la popolazione è esclusa dalla partecipazione significativa al governo.

Questa critica è particolarmente rilevante nelle discussioni sulle democrazie illiberali e sui regimi auto-

ritari, dove i leader manipolano i quadri costituzionali per consolidare il potere. Voermans avverte che le costituzioni, da sole, non sono sufficienti a garantire la democrazia o a proteggere i diritti dei cittadini; devono essere supportate da una società civile forte, istituzioni indipendenti e un impegno civico attivo. In questo senso, Voermans sottolinea che le costituzioni sono sia strumenti potenti per il governo sia strumenti fragili che richiedono vigilanza e protezione.

L'esplorazione di Voermans del "noi" nelle costituzioni – l'idea che questi documenti siano espressione di identità e valori collettivi – è particolarmente convincente. In un mondo sempre più polarizzato, l'appello di Voermans a riscoprire il "noi" nelle costituzioni è sia tempestivo sia urgente.

In definitiva, *The Story of Constitutions* ci invita a riflettere sul potere delle costituzioni di unire gruppi eterogenei sotto principi condivisi, pur riconoscendo le sfide ancora aperte in termini di inclusività e rappresentanza.

Giuseppe Mecca

Autori / *Authors*

Luigi Lacchè, Prof. ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Via Garibaldi 20, 62100 Macerata, Italia, email: luigi.lacche@unimc.it

Giuseppe Mecca, Prof. associato di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Via Garibaldi 20, 62100 Macerata, email: giuseppe.mecca@unimc.it

Bernardo Sordi, Prof. ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Firenze, Via delle Pandette 35, 50127 Firenze, email: bernardo.sordi@unifi.it

Francesco Bonini, Prof. ordinario di Storia delle istituzioni politiche, Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, economia, scienze politiche, Via Pompeo Magno, 21, 00192 Roma, email: bonini@lumsa.it

Paolo Colombo, Prof. ordinario di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Scienze politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, 20123 Milano, email: paolo.colombo@unicatt.it

Anna Gianna Manca, Prof.ssa ordinaria di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento, Via Tommaso Gar 14, 38122 Trento, email: annagianna.manca@unitn.it

Francesco Di Donato, Prof. ordinario di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II, Via Leopoldo Rodinò 22, 80133 Napoli, email: francesco.didonato@unina.it

Sonia Scognamiglio, Prof.ssa associata di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Università di Salerno, Via della Tecnica, 84084 Fisciano, Salerno, email: sscognamiglio@unisa.it

Sandro Guerrieri, Prof. ordinario di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Scienze politiche, Sapienza Università di Roma, Piazzale A. Moro 5, 00185 Roma, email: sandro.guerrieri@uniroma1.it

Massimiliano Gregorio, Prof. associato di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Firenze, Via delle Pandette 35, 50127 Firenze, email: massimiliano.gregorio@unifi.it

Francesco Soddu, Prof. ordinario di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari, Viale Mancini 5, 07100 Sassari, email: soddu@uniss.it

Michela Minesso, Prof.ssa ordinaria di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Studi storici, Università Statale di Milano, Via Livorno 1, 20122 Milano, email: michela.minesso@unimi.it

Romano FerrariZumbini, Prof. di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Giurisprudenza, Luiss “G. Carli”, Via Parenzo 11, 00198 Roma, email: rz.ferrari@luiss.it

Marco Fioravanti, Prof. ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata, Via Cracovia 50, 00133, email: marco.fioravanti@uniroma2.it

Ronald Car, Professore associato di Storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, Università di Macerata, Via Don G. Minzoni, 22/A, 62100 Macerata, email: ronald.car@unimc.it

Giovanni Di Cosimo, Prof. ordinario di diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Piaggia dell’Università, 2, 62100 Macerata, email: giovanni.dicosimo@unimc.it

Dana Portaleone, Ricercatrice, Centre de Recherches en Histoire des Idées, Université Côte d’Azur, Campus Carlone, 98 Bd Edouard Herriot, Nice, France, email: dana.portaleone@gmail.com

Gian Marco Sperelli, Dottorando in Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia, LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta, Via Pompeo Magno 28, 00192 Roma, email: g.sperelli@lumsa.it

Abstracts

Bernardo Sordi, *Storia costituzionale per futuri giuristi / Constitutional History for Future Jurists*

La storia costituzionale è parte integrante delle radici costituzionali dell'ordinamento giuridico vigente. Per superare questa condizione, importante ma ancora ausiliare rispetto all'interpretazione costituzionale, è necessario che lo sguardo storico si proietti sulla lunga durata. Solo così, anche la tormentata vicenda italiana potrà essere immessa nella storia europea dello Stato e della costituzione, districando – come in tutte le grandi esperienze occidentali – il nesso tra *ancient and modern constitutionalism* e aprendo la strada, anche sul piano didattico, ad una piena comparazione.

Constitutional history is traditionally associated with the constitutional roots of each legal system. To break this association, which is important but still auxiliary to constitutional interpretation, the historical perspective needs to be projected over the long term. Only in this way can the tormented Italian constitutional history be included in the European history of the State and of the constitution, untangling – as in all Western constitutional experiences – the connection between ancient and modern constitutionalism and opening the way, also on a didactic level, to a full comparison.

Keywords / Parole chiave: *Storia costituzionale, State building, Lunga durata, Europa, Italia / Constitutional History, State building, Longue durée, Europe, Italy.*

Francesco Bonini, *Una storiografia empirica. Stipulazioni, esempi e sviluppi / An empirical historiography. Stipulations, examples, and developments*

La storia costituzionale è un “campo”. È un punto di vista positivo, caratterizzato da un approccio sintetico, realistico e concreto. Implica attenzione all'elemento storico, giuridico e politico. È una storia “social-strutturale”.

Sono proposte prospettive di sviluppo, sui flussi, con particolare riguardo all'Ottocento, sulle ondate, con riferimento al Novecento e alla Costituente, intese come Assemblee e come per la prima volta presenza femminile nelle stesse, sul nesso amministrazione-costituzione con particolare riferimento alle circoscrizioni territoriali e agli "orizzonti di cittadinanza".

Constitutional history is a "field." It is a positive point of view, characterized by a concise, realistic and concrete approach. It implies attention to the historical, legal and political element. It is a "social-structural" history.

Developmental perspectives are proposed, on flows, with special reference to the nineteenth century; on waves, with reference to the twentieth century and the Constituent Assembly, understood as Assemblies and as for the first time women's presence in them; on the administration-constitution nexus with special reference to territorial constituencies and "horizons of citizenship".

Keywords / Parole chiave: Governabilità, costituzioni, circoscrizioni, sistema politico, flussi costituzionali / Governability, constitutions, constituencies, political system, constitutional flows.

Paolo Colombo, *Per un futuro della storia costituzionale (e non solo). Osservazioni a proposito di didattica e comunicazione del sapere / For a future of constitutional history (and not only). Remarks on teaching and knowledge communication*

Il saggio di Paolo Colombo prende le mosse da due interrogativi di fondo che muovono dall'ambito didattico: come e perché insegnare la storia costituzionale? Rimane fondamentale coltivare il legame con la tradizione ma indispensabile è rispondere alle sfide del presente, che è in rapidissima trasformazione. Il cuore della storia delle istituzioni politiche (come si organizza il potere politico nel corso del tempo) è argomento che dovrebbe rientrare nella formazione di base di ogni cittadino: se si parte da questo presupposto, il suo insegnamento dovrebbe interessare non solo l'accademia ma anche le scuole pre-universitarie. Impegnarsi per trasmettere l'afflato potente della Storia costituzionale – e non trascurare la divulgazione e la "Terza Missione" – è la condizione *sine qua non* per assicurarle un ruolo importante nella costruzione della nostra società.

Paolo Colombo's essay stems from two fundamental questions that derive from the didactic environment: why and how to teach Constitutional History. Cultivating the link with tradition remains essential, but responding to the challenge of the rapidly changing present is indispensable. The core of the History of Political Institutions (how political power is organized over time) is a subject that should be inculcated in every citizen. If we start from this assumption, teaching should interest not only universities but also pre-university schools. Making the commitment to communicate powerfully inspirational Constitutional History – without disregarding popularization and the "Third Mission" – is the *sine qua non* condition of ensuring their important role in the building of society.

Keywords / Parole chiave: Didattica, cambiamento, sperimentazione, educazione civica, divulgazione, Terza Missione / Teaching, change, experimentation, civic education, popularization, Third Mission.

Anna Gianna Manca, *La storia costituzionale in Italia e in Germania: tra storia speciale e 'trans'disciplinare' / On constitutional history in Italy and Germany: Between special and 'trans'disciplinary history*

Il saggio tenta di ricostruire, per grandi linee, il dibattito, di differente intensità, svoltosi sino a oggi in Germania e in Italia sullo statuto scientifico e la collocazione accademica della disciplina della storia costituzionale. L'autrice individua il nodo centrale del dibattito nell'alternativa tra due diverse concezioni della disciplina. La prima la considera come una storia speciale, con un suo oggetto privilegiato (la struttura del sistema politico e amministrativo e le relative istituzioni) e un suo metodo di indagine, la seconda la vede come terreno di incontro di discipline differenti, come una storia 'trans'disciplinare.

The essay attempts to reconstruct, in broad terms, the debate of different intensity, which has taken place until today in Germany and Italy on the scientific status and academic position of constitutional history. The author identifies the central crux of the debate in the alternative between two different views of the discipline. The first considers it as a special history, with its own privileged object (the structure of the political and administrative system and the related institutions), its own method of investigation and point of view; the second sees it as a meeting ground of different disciplines, that is as a trans'disciplinary history.

Keywords / Parole chiave: storia costituzionale, costituzione, istituzioni politiche, stato / constitutional history, constitution, political institutions, state.

Francesco Di Donato, *I paradossi della Storia costituzionale in Italia / The paradoxes of constitutional history in Italy*

Partendo dalla constatazione dell'assenza, tanto nella ricerca quanto nella didattica, della storia costituzionale, il saggio indaga sui motivi di questa grave lacuna nelle università italiane e sugli effetti deleteri che essa produce nella formazione dei giuristi e per loro tramite in tutto l'establishment nel pubblico e nel privato. Si porta poi l'attenzione sulla confusione, che si constata in alcuni influenti e autorevoli autori, tra storia costituzionale e storia delle costituzioni moderne e si indica nella cronologia di lungo periodo uno degli elementi-cardine della storia costituzionale. La tesi di fondo è che il soffocamento sul nascere della storia costituzionale in Italia è dovuta soprattutto all'egemonia della storia del diritto (italiano) che ne ha impedito l'inserimento nelle Facoltà di giurisprudenza. Questa esclusione ha determinato per un verso il carattere agiografico e asseverativo della storia del diritto verso l'ideologia giuridica (di cui è parte) e per un altro l'impossibilità d'individuare e studiare a fondo in Italia il fenomeno centrale dell'esperienza giuspolitica occidentale costituito dal conflitto tra i poteri dello Stato e dalla prevalenza schiacciante, al punto da divenire tirannica, della magistratura negli affari politici.

Starting from the observation of absence both in research and teaching of constitutional history, the essay investigates the reasons of this serious gap in Italian universities and on the deleterious effects it produces on the training of jurists and through them throughout the establishment in the public and private sectors. Attention is then brought to the confusion, which can be seen in some influential and authoritative authors, between constitutional history and the history of modern constitutions and long-term chronology is indicated as one of the key ele-

ments of constitutional history. The basic thesis is that the nipping at the bud of constitutional history in Italy is mainly due to the hegemony of the history of (Italian) law which prevented its inclusion in the Faculties of Law. This exclusion has determined on the one hand the hagiographic and assertive character of the history of law towards the legal ideology (of which it is part) and on the other hand the impossibility of identifying and studying in depth the central phenomenon of political law experience in Italy western world constituted by the conflict between the powers of the State and the overwhelming prevalence, to the point of becoming tyrannical, of the judiciary in political affairs.

Keywords / Parole chiave: storia costituzionale, storia del diritto, storia delle costituzioni moderne, ideologia giuridica, civilizzazione statuale, tirannia degli apparati, egemonia del ceto giuridico, legislazione/giurisdizione, separazione dei poteri, *scientia juris*, tecnocrazia giuridica, Stato di diritto, Stato costituzionale, governo dei giudici / constitutional history, history of law, history of modern constitutions, legal ideology, state civilization, tyranny of the apparatus, hegemony of the legal class, legislation/jurisdiction, separation of powers, *scientia juris*, legal technocracy, rule of law; constitutional state, government of judges.

Sonia Scognamiglio, *La storia costituzionale: metodi pedagogici e progressi scientifici nei (li)miti dell'insegnamento universitario / Constitutional History: Pedagogical Methods and Scientific Progress in the Limits and Myths of University Teaching*

Partendo dalla nuova metodologia d'insegnamento basata sul divertimento e sull'educazione al dubbio metodico e non sull'imposizione di strutture concettuali fisse e dogmatiche, il saggio indaga sull'evoluzione dell'insegnamento della storia costituzionale e sulla difficoltà che questa materia incontra nelle università italiane. Dopo aver esaminato, con diverse statistiche, la disastrosa situazione determinatasi nella formazione giuridica, si passa a proporre, nella seconda parte, diverse strategie di comunicazione scientifico-didattica per la storia costituzionale a partire dall'uso dei linguaggi audiovisivi e in particolare a sperimentazioni focalizzate sull'opera lirica, per arrivare, nella terza parte, a una ri-definizione dei confini e dei contenuti della storia costituzionale. L'idea di fondo consiste qui nel collegare la storia costituzionale alla storia dello Stato, soprattutto francese, dal Medioevo all'Età moderna e non invece alla storia delle città, soprattutto italiane.

Drawing on a new teaching methodology that emphasizes enjoyment and education through methodical doubt rather than the imposition of fixed, dogmatic conceptual structures, this essay examines the evolution of constitutional history teaching and the challenges this subject faces in Italian universities. The first part analyzes the dire state of legal education, supported by various statistics. The second part then proposes several scientific and didactic communication strategies for teaching constitutional history, including the use of audiovisual media and experimental approaches involving opera. Finally, the third part redefines the boundaries and content of constitutional history, advocating a focus on the history of the state – particularly French history from the Middle Ages to the Modern Age – rather than on the history of cities, particularly Italian cities.

Keywords / Parole chiave: Storia costituzionale, Costituzione, Costituzionalismo, Stato medievale, Stato moderno, Nuovo Paradigma Pedagogico, Insegnamento universitario, Formazione dei giuristi, Civilizzazione statuale, Critica dello Stato regionale, Città, Microfeudi,

Macrofeudi / Constitutional History, Constitution, Constitutionalism, Medieval State, Modern State, New Pedagogical Paradigm, University Teaching, Training of Jurists, State Civilisation, Critique of the Regional State, Cities, Microfeudes, Macrofeudes.

Sandro Guerrieri, *L'integrazione europea come storia costituzionale. Profili didattici / The European integration as constitutional history. Didactic profiles*

L'articolo propone una lettura della didattica della storia costituzionale europea incentrata su tre assi tematici fondamentali. Il primo riguarda il processo di costituzionalizzazione incrementale, con i suoi limiti e le sue aporie. Si è infatti venuto sviluppando un crescente intreccio tra un polo internazionalistico e un polo costituzionalistico, con combinazioni variabili, multiformi e dal differente grado di efficacia. Il secondo concerne i tentativi (dall'esperienza dell'Assemblea ad hoc degli anni 1952-53 a quella della Convenzione europea all'inizio del nuovo secolo) di conferire alle Comunità e all'Unione una natura politico-costituzionale più solida, e le ragioni del loro mancato successo. Infine viene preso in considerazione il rapporto tra i sistemi costituzionali nazionali e le scelte europee, nel senso sia di quanto i primi abbiano inciso sulle seconde, sia di come le seconde si siano a loro volta riverberate sui primi.

The article proposes an interpretation of the didactics of European constitutional history centred on three fundamental thematic axes. The first concerns the process of incremental constitutionalisation, with its limits and aporias. In fact, an increasing intertwining of an internationalist pole and a constitutionalist pole has developed, with variable, multiform combinations and varying degrees of effectiveness. The second concerns the attempts (from the experience of the ad hoc Assembly in 1952-53 to that of the European Convention at the beginning of the new century) to give the Communities and the Union a more solid political-constitutional nature, and the reasons for their lack of success. Finally, the relationship between national constitutional systems and European choices is considered, in the sense of both how much the former have affected the latter, and how the latter have in turn reverberated on the former.

Keywords / Parole chiave: Istituzioni europee, Unione europea, Europa politica, Trattato/ Costituzione, tradizioni costituzionali/ European institutions, European Union, Political Europe, Treaty/Constitution, Constitutional traditions.

Luigi Lacchè, *Un'esperienza di insegnamento alla luce del Giornale di storia costituzionale / A teaching experience in the light of the Journal of Constitutional History*

In questo contributo mi riprometto di proporre qualche rapida riflessione a partire dalla mia esperienza didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, cercando di rispondere ad alcune delle domande poste all'inizio del nostro Seminario. In particolare, bisogna ricordare che l'insegnamento di storia delle costituzioni moderne, e poi di storia costituzionale, è stato introdotto nel curriculum di Giurisprudenza nel contesto di un "progetto" culturale e accademico che è poi sfociato nella fondazione e nello sviluppo del Giornale di storia costituzionale.

In this article I intend to propose some reflections starting from my teaching experience at

the Faculty of Law of the University of Macerata, trying to answer some of the questions posed at the beginning of our Seminar. In particular, it should be remembered that the teaching of the history of modern constitutions, and then of constitutional history, was introduced into the Law curriculum in the context of a cultural and academic “project” that then resulted in the foundation and development of the “Journal of constitutional history”.

Keywords / Parole chiave: Insegnamento, storia delle costituzioni moderne, storia costituzionale, Giornale di storia costituzionale / Teaching, History of modern constitutions, constitutional history, Journal of constitutional history.

Massimiliano Gregorio, *La storia costituzionale: un Sabir per marinai / Constitutional History: a Sabir for Sailors*

Il saggio si propone di riflettere sullo stato dell'arte degli studi di storia costituzionale, sulla natura di questo campo disciplinare, sulla metodologia più idonea a studiarlo e ad insegnarlo. Dialogando con Maurizio Fioravanti, che individuava il carattere fondamentale della storia costituzionale nella sua riluttanza a farsi circoscrivere entro confini disciplinari prefissati, il saggio propone di ricercarne i tratti distintivi nel linguaggio utilizzato per studiarla ed insegnarla: una lingua franca, come lo era il Sabir mediterraneo.

The essay aims to reflect on the current Status of Constitutional History studies, on the definition of this research field, on the most suitable methodology to study and teach it. In Dialogue with Maurizio Fioravanti, who used to identify the fundamental character of Constitutional History in its reluctance to be circumscribed within pre-established disciplinary boundaries, the essay proposes to identify its main character in the language used to study and teach it: a pidgin, like the Mediterranean Sabir.

Keywords / Parole chiave: Costituzione, storia costituzionale, linguaggio / Constitution, Constitutional History, Language.

Francesco Soddu, *La storia costituzionale nei corsi di Storia delle istituzioni politiche all'Università di Sassari / Constitutional History in the History of Political Institutions courses at the University of Sassari*

L'articolo è una sorta di ricostruzione della presenza dei temi della storia costituzionale negli insegnamenti di storia delle istituzioni politiche nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Sassari. Quest'ultima non ha mai avuto, nella sua offerta formativa, un insegnamento espressamente dedicato alla storia costituzionale. Eppure i temi sviluppati nei corsi così come i testi indicati per la preparazione degli esami dei diversi insegnamenti ascrivibili alla storia delle istituzioni politiche testimoniano un'attenzione costante verso i temi propri della storia costituzionale, forse anche per la comune inclinazione ad essere terreno d'incontro, di confronto e di contaminazione tra saperi diversi (o forse solo parzialmente diversi) per oggetto di indagine e per metodologia.

The article is a kind of reconstruction of the presence of constitutional history topics in the teaching of the history of political institutions in the Faculty of Political Science at the Univer-

sity of Sassari. The latter has never had a course expressly devoted to constitutional history in its curriculum. Yet the topics developed in the courses, as well as the texts indicated for the preparation of the examinations of the various courses ascribable to the history of political institutions, testify to a constant attention to the themes of constitutional history, perhaps also due to the common inclination to be a shared ground for encounters, comparisons and contamination between different areas of knowledge that are different (or perhaps only partially different) in terms of subject matter and methodology.

Keywords / Parole chiave: Storia costituzionale, storia delle istituzioni politiche, metodi d'insegnamento, obiettivi didattici / Constitutional history, History of Political Institutions, Teaching methods, Teaching objectives.

Giuseppe Mecca, *La Storia costituzionale come materia di insegnamento universitario / Constitutional history as a subject in university teaching*

L'articolo esplora l'importanza della storia costituzionale come insegnamento accademico, tracciandone l'evoluzione, gli approcci pedagogici e la rilevanza contemporanea. Lo studio sottolinea la necessità di un approccio integrato nell'insegnamento della storia costituzionale, che combini fatti storici, dottrine giuridiche, concetti fondamentali e analisi istituzionale per favorire una comprensione più profonda dei quadri politici e giuridici. L'A. discute anche del ruolo della disciplina nel promuovere il pensiero critico, la consapevolezza civica e la comprensione dei principi democratici.

The article examines the importance of constitutional history as an academic subject, tracing its development, pedagogical approaches and contemporary relevance. The study emphasises the need for an integrated approach to the teaching of constitutional history, combining historical facts, legal doctrines, basic concepts and institutional analysis to promote a deeper understanding of political and legal frameworks. The author also discusses the role of the discipline in promoting critical thinking, civic awareness and understanding of democratic principles.

Keywords / Parole chiave: Storia costituzionale, educazione civica, approccio interdisciplinare, metodologie didattiche / Constitutional history, civic education, interdisciplinary approach, teaching methods.

Michela Minesso, *Insegnare Storia Costituzionale in una Facoltà di Studi Umanistici / Teaching Constitutional History in a Humanities Faculty*

Il saggio si sofferma su alcuni aspetti dell'insegnamento della Storia costituzionale alla Facoltà di studi Umanistici dell'Università di Milano sulla base dell'esperienza dell'autrice. Analizza in particolare il carattere della cultura di base degli studenti e i fondamenti del percorso di studio proposto a lezione.

Based on the author's experience, this essay examines specific aspects of teaching Constitutional History at the Faculty of Humanities at the University of Milan. It focuses in particular on the students' foundational knowledge and the curriculum proposed in the lectures.

Keywords / Parole chiave: Storia costituzionale, Costituzioni dell'Europa Occidentale, Costituzioni Italiane / Constitutional History, Constitutions of Western Europe, Italian Constitutions.

Romano Ferrari Zumbini, *Storia (costituzionale) in una società fuori del Tempo / (Constitutional) History in a Society beyond the time*

Punti (date), linee (nel passato), traiettorie (verso l'avvenire): questi gli obiettivi di una ricerca che assume a parametro il principio di realtà. Narrazione, narrativa e meta-narrativa. Purezza della ricerca storica.

Points (dates), lines (in the past), paths (toward the future): these are the research objectives, taking the principle of reality as a parameter. Narration, narrative and meta-narrative. Purity of historical research.

Keywords / Parole chiave: Principio di realtà, rispetto della cronologia, narrazione, narrativa e meta-narrativa / principle of reality, respect for chronology, narration/narrative/meta-narrative.

Marco Fioravanti, *Tra storia, diritto e comparazione: la Storia costituzionale come incontro tra saperi / Between History, Law and Comparison: Constitutional History as an Encounter Between Knowledges*

Lo studio del diritto e delle scienze sociali – campi del sapere, come insegnano i grandi Maestri, da ultimo Sabino Cassese, non facilmente distinguibili – sono stati, fino ad alcuni decenni orsono, insegnati in maniera separata e differenziata. L'effervescenza degli studi giuridici e sociali degli ultimi anni, invero, ha spinto a ripensare i tradizionali steccati disciplinari, anche alla luce dei mutamenti indotti dalla globalizzazione dei mercati. In questo rinnovato contesto, la storia costituzionale gioca un ruolo rilevante proprio perché, più di altre discipline, si pone a cavaliere tra più campi del sapere ed è nella migliore posizione per “mettersi in ascolto” rispetto alle grandi trasformazioni in corso.

The study of law and social sciences – fields of knowledge, as taught by the great Masters, most recently Sabino Cassese, that are not easily distinguishable – were, until a few decades ago, taught separately and differentially. The effervescence of legal and social studies in recent years, indeed, has prompted a rethinking of traditional disciplinary fences, also considering the changes brought about by the globalization of markets. In this renewed context, constitutional history plays an important role precisely because, more than other disciplines, it straddles several fields of knowledge and is in the best position to ‘listen’ to the great transformations underway.

Keywords / Parole chiave: Insegnamento, diritto, scienze sociali, costituzione, metodologia / Teaching, Law, Social sciences, Constitution, Methodology.

Ronald Car, *Una storia costituzionale, tre articolazioni disciplinari: giuridica, sociologica, politologica* / *One constitutional history, three disciplinary specifications: legal, sociological, politological*

La storia costituzionale può costituire un campo di ricerca e di insegnamento unitario ed autonomo? Ad oggi vi è scissione tra tre articolazioni: una guidata dalla storia del diritto che studia le garanzie giuridiche del potere; una sociologica incentrata sui presupposti socio-strutturali; e una politologica, sulle dinamiche del conflitto e/o compromesso tra le forze politiche disposte sull'asse destra/sinistra. In uno stato costituzionale il diritto è il prodotto dell'azione politica, ma allo stesso tempo l'attività politica *dovrebbe essere* organizzata e limitata dal diritto. Il metodo giuridico da solo stenta a sciogliere i complessi intrecci tra la teoria e la prassi, tra l'essere e il dover essere. Inoltre, la storia costituzionale riflette la storia della modernizzazione in generale e dei conflitti sociali che essa comporta. Pertanto, l'evoluzione, la transizione e la crisi delle strutture sociali che sono alla base dell'ordine pubblico costituiscono l'oggetto dell'insegnamento e della ricerca, al pari del dibattito sulla presunta a-politicità e oggettività degli scopi del diritto costituzionale.

Can constitutional history constitute a unitary and autonomous field of research and teaching? There is a split between three specifications: one guided by the history of law that studies the legal guarantees of power; a sociological one focused on socio-structural premises; and a political one, about the dynamics of conflict and/or compromise between the political forces positioned on the right/left axis. In a constitutional state law *is* the product of political action, but at the same time political activity *ought to be* organized and limited by law. The legal method alone struggles to unravel the complex entanglements of theory and practice and the is-ought gap. Furthermore, constitutional history reflects the history of modernization in general and the social conflicts it entails. Therefore, the evolution, transition and crisis of the social structures that underlie public order constitute the object of teaching and research, as well as the debate on the presumed apoliticality and objectivity of the purposes of constitutional law.

Keywords / Parole chiave: scissione disciplinare, essere/dover essere, sociologia costituzionale, conflitto/compromesso / specification split, is-ought gap, sociology of constitutions, conflict/compromise.

Giovanni Di Cosimo, *La storia nei manuali di diritto costituzionale e di diritto pubblico* / *University textbooks on public law and history*

Il saggio traccia un quadro dei modi con cui gli studiosi di diritto costituzionale trattano la storia nei manuali per gli studenti universitari.

The essay outlines the ways in which constitutional law scholars treat history in textbooks for university students.

Keywords / Parole chiave: Diritto costituzionale, storia, manuali universitari / Constitutional law, history, university textbooks.

Dana Portaleone, *L'ultimo passo per l'uguaglianza. Eredità e costituzione della società nella Francia post-rivoluzionaria / The Last Step Toward Equality. Inheritance and the Constitution of Society in Post-Revolutionary France*

L'articolo approfondisce il problema dell'eredità nella Francia rivoluzionaria e, attraverso l'analisi di specifici dibattiti, mostra come in essi si trovi una vera e propria diatriba sul significato dell'uguaglianza rivoluzionaria e sul regime politico che si intende stabilire. Muovendo dall'ipotesi che la Rivoluzione francese abbia rivelato il carattere anacronistico e dispotico del criterio ereditario, il saggio analizza in primo luogo le trasformazioni che investono la concezione del tempo storico nella cesura rivoluzionaria e il loro legame con l'eredità, in quanto rapporto tra proprietà e tempo. In un secondo momento, attraverso l'esame delle discussioni dell'Assemblea costituente sulla materia successoria, e il ruolo giocato dal principio di uguaglianza al loro interno, si evidenzia il carattere politico e costituzionale dell'eredità. Da una parte la riforma delle successioni contiene la promessa di abolire i resti della proprietà e della famiglia feudale e l'uguaglianza sancita nel 1789 permette la formulazione del principio del *partage égal*, dall'altra le discussioni sull'eredità funzionano da innesco per le lotte di soggetti con differenti pretese di accesso alla proprietà, lotte che mentre svelano il potere dell'eredità di costituire la società e le sue gerarchie, contribuiscono a forzare i limiti dell'uguaglianza.

The article delves into the issue of inheritance in Revolutionary France and, through the analysis of specific debates, demonstrates how these discussions reveal a dispute over the meaning of revolutionary equality and the political regime to be established. Starting from the hypothesis that the French Revolution exposed the anachronistic and despotic nature of the hereditary principle, the essay first examines the transformations affecting the conception of historical time during the revolutionary rupture and their connection to inheritance, understood as the relationship between property and time. Secondly, by analyzing the Constituent Assembly's discussions on inheritance laws and the role played by the principle of equality within them, the aim is to highlight the political and constitutional nature of inheritance. On the one hand, the reform of succession laws contains the promise to abolish the remnants of feudal property and family structures, and the equality enshrined in 1789 allows for the formulation of the principle of *partage égal*; on the other hand, debates over inheritance ignite struggles among different groups with competing claims to property. While revealing inheritance's power to shape society and its hierarchies, these struggles also help to push the boundaries of equality.

Keywords / Parole chiave: Eredità, Rivoluzione francese, Uguaglianza, Tempo, Successioni / Inheritance, French Revolution, Equality, Time, Successions.

Gian Marco Sperelli, *I "due corpi" della Costituzione e la venerazione costituzionale: i casi di Francia e Italia nel secondo dopoguerra / The Constitution's "two bodies" and constitutional veneration: the cases of France and Italy in the post-war period*

L'articolo tenta di proporre una rilettura sintetica della storia costituzionale di Francia e Italia, nell'insistere – prendendo a prestito la suggestiva immagine coniata da Kantorowicz – sulla esistenza di due corpi della Costituzione: il primo di natura mistico-politica legato alla legittimazione della tradizione repubblicana nelle due nazioni; il secondo, invece, di natura giuridica

che si articola essenzialmente nei processi di scrittura e riforma delle Carte fondamentali collegandosi al fenomeno della venerazione costituzionale.

The article attempts to propose a synthetic reinterpretation of the constitutional history of France and Italy, insisting – borrowing the evocative image coined by Kantorowicz – on the existence of the Constitution's two bodies: the first one of a mystical-political kind linked to the legitimization of the republican tradition in the two nations; the second one of a legal kind linked to the Constitution making and amendment process and the phenomenon of constitutional veneration.

Keywords / Parole chiave: Francia, Italia, secondo dopoguerra, due corpi della Costituzione, venerazione costituzionale / France, Italy, post-war period, the Constitution's two bodies, constitutional veneration.

Nel prossimo numero / In the next issue

N. 49, I semestre / 1st semester, 2025

La rivoluzione americana degli Europei / *The American Revolution of the Europeans*

A cura di / ed. by: MANUELA ALBERTONE, FRANCESCO DI DONATO, BERTRAND VAN RUYMBEKE

Contributi di / Articles by: MANUELA ALBERTONE, MATTEO BATTISTINI, CECILIA CARNINO, PIERANGELO CASTAGNETO, ANTONINO DE FRANCESCO, AGNÈS DELAHAYE, FRANCESCO DI DONATO, MARCO FIORAVANTI, GHISLAIN POTRIQUET, EDOARDO TORTAROLO, IRMA TOTI, BERTRAND VAN RUYMBEKE

Library of the Journal of Constitutional History / **Biblioteca del Giornale di Storia costituzionale**

Series directed by / Collana diretta da: Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

L'evidenza dei diritti. La déclaration des droits di Sieyès e la critica di Bentham, con testi originali a fronte, a cura di / edited by Giovanni Ruocco, 2009

Lucien Jaume, *Che cos'è lo spirito europeo?*, 2010

Maurizio Ricciardi, *La società come ordine. Storia e teoria politica dei concetti sociali*, 2010

Simona Gregori, *L'enfance de la Science du Gouvernement. Filosofia, politica e istituzioni nel pensiero dell'abbé de Saint-Pierre*, 2010

Ronald Car, *"Un nuovo Vangelo per i tedeschi". Dittatura del Cancelliere e Stato popolare nel dibattito costituzionale tedesco del secondo Ottocento*, 2011

Il 'giureconsulto della politica'. Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico, a cura di / edited by Giacomo Pace Gravina, 2011

Michele Basso, *Max Weber. Economia e politica fra tradizione e modernità*, 2013

Luca Cobbe, *Il governo dell'opinione. Politica e costituzione in David Hume*, 2014

Andrea Marchili, *Genealogia della comunità. Amor di sé e legame sociale in Rousseau*, 2014

Paolo Colombo, *Emmanuel Sieyès: le idee, le istituzioni*, con in appendice l'opera di Antoine Boulay de la Meurthe, *Théorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l'an VIII*, 1836, 2015

Michael Stolleis, *Introduzione alla storia del diritto pubblico in Germania (XVI-XXI sec.)*, traduzione di Paolo Scotini, 2017

Giuseppe Mecca, *Il governo rappresentativo. Cultura politica, sfera pubblica e diritto costituzionale nell'Italia del XIX secolo*, 2019

Eleonora Cappuccilli, *La critica impreveduta. Politica, teologia e patriarcato in Mary Astell*, 2020

Romano Ferrari Zumbini, Giulio Stolfi, Lorenzo Carmineo, *Senato segreto*, 2021

Gabriel Faustino Santos, *The Invention of the Mandado de segurança. Protecting rights and (re)building the state in the Vargas Era (Brazil 1934-1945)*, 2023

Ulrike Müßig, *Legal thinking between Art and Mathematics*, 2024

Gabriele Magrin, *Dispotismo democratico e autocoscienza della rivoluzione. Percorsi di ricerca*, 2024

Demands and informations / Per richieste ed informazioni:

eum edizioni università di macerata

T (39) 07332586080 - info.ceum@unimc.it <http://eum.unimc.it>

INDICAZIONI REDAZIONALI PER GLI AUTORI

1. La redazione accetta articoli nelle principali lingue di comunicazione scientifica.
2. Gli articoli vanno elaborati in formato digitale (file .doc o .rtf), contenendone la lunghezza entro le 60.000 battute (spazi inclusi). Possono essere recapitati all'indirizzo di posta elettronica giornalecostituzionale@unimc.it oppure registrati su supporto elettronico (Cd-Rom) e inviati per posta ordinaria all'indirizzo della Redazione: Giornale di Storia costituzionale, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università degli Studi di Macerata, piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italia.
3. Ogni articolo deve essere corredato da:
 - titolo, eventuale sottotitolo, nome e cognome dell'autore, titolo accademico, denominazione e indirizzo dell'ente, recapito di posta elettronica;
 - un abstract (non più di 2.500 battute) e da 5 parole-chiave, redatti sia nella lingua del contributo che in lingua inglese.
4. L'eventuale materiale iconografico va consegnato in file separati, nominati in modo da indicarne la sequenza. Le immagini (formato .tiff o .jpeg) dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e una larghezza alla base di almeno 70mm; grafici e tabelle dovranno essere consegnati nel formato originale di elaborazione, con una larghezza non superiore ai 133mm. In un apposito file di testo vanno invece riportate le didascalie relative a ciascuna immagine, tabella o grafico.

NORME EDITORIALI

TITOLI. Evitare l'uso del maiuscolo o del maiuscoletto. I titoli dei contributi e degli abstracts vanno riportati anche in inglese. I titoli di paragrafi e sottoparagrafi debbono essere numerati, con numerazione progressiva in cifre arabe. Il punto finale non va messo in nessun caso.

REDAZIONE DEL TESTO. La formattazione del testo deve essere minima. Si richiede soltanto che siano riconoscibili gli elementi che compongono il contributo: il titolo, i titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi, il corpo del testo, le citazioni, le note e la collocazione degli eventuali materiali di corredo (immagini, grafici e tabelle). Vanno evitate tutte le istruzioni/impostazioni 'superflue' ai fini della comprensione dei contenuti, che pure rendono meno agevole il trattamento del file. Da evitare la formattazione automatica, la giustificazione, l'uso degli elenchi numerati (o puntati) da programma, l'utilizzo del trattino e del tasto invio per la sillabazione. Evitare anche la sillabazione automatica; è sufficiente allineare il testo a sinistra. Usare il ritorno a capo (tasto invio) solo per chiudere il paragrafo. Rispettare la funzione e la gerarchia delle virgolette; limitare l'uso dei corsivi e, se possibile, evitare quello dei grassetti e dei sottolineati.

Si scelga font comuni (arial, times, verdana) e si segnali – in una nota per la redazione – l'eventuale utilizzo di caratteri speciali. Per ulteriori indicazioni si veda di seguito.

CITAZIONI. Le citazioni lunghe (superiori a 3-4 righe) vanno staccate dal testo (precedute e seguite da uno spazio), senza essere racchiuse da virgolette, composte in corpo minore e sempre in tondo.

Le citazioni brevi vanno incorporate nel testo e poste fra virgolette basse (o caporali) « »; eventuali citazioni interne alla citazione vanno poste fra virgolette doppie alte “ ”, sempre in tondo.

NOTE. Le note al testo sono destinate essenzialmente a mero rinvio bibliografico e a fini esplicativi. Si raccomanda di contenere al massimo il numero delle note. In ogni caso, le battute relative alle note (spazi inclusi) non devono superare il terzo delle battute complessive del testo (nel caso di un testo standard di 60.000, spazi inclusi, le note non dovranno superare le 20.000 battute).

Il rimando alle note, all'interno del testo, va elaborato automaticamente e va collocato prima della punteggiatura (salvo i casi dei punti esclamativo, interrogativo e di sospensione). Anche se si tratta di note di chiusura (e non a piè di pagina), i riferimenti nel testo non vanno in nessun caso creati assegnando l'apice a un numero posto manualmente, ma solo utilizzando l'apposita funzione del programma di video scrittura (che automaticamente genera il numero e colloca il testo di nota; in Word, dal menù Inserisci > riferimento). Il punto chiude sempre il testo delle note.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE. I dati bibliografici di un'opera citata vanno in nota.

Nella prima citazione debbono essere completi dei seguenti elementi, nell'ordine indicato.

- se si tratta di un'opera **compiuta**: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore (con solo le iniziali in maiuscolo e mai in maiuscoletto); titolo in corsivo; luogo; editore; anno (in apice, l'eventuale segnalazione del numero dell'edizione

citata). Tutti questi elementi saranno separati l'uno dall'altro mediante virgole. Sempre mediante la virgola, vanno separati i nomi degli autori in un'opera a più mani. Nel caso in cui l'autore abbia un nome doppio, le iniziali vanno indicate senza lo spazio separatore. La cura di va riportato (tra parentesi tonde) nella lingua di edizione del testo, subito dopo il nome del curatore e con la virgola solo dopo la parentesi di chiusura. Se viene indicata una parte della pubblicazione, va aggiunta la pagina (o le pagine) di riferimento. Qualora si tratti di un'opera in più volumi, l'indicazione del volume (preceduta da 'vol.') va anteposta ai numeri di pagina. Esempi:

F. Jahn, *Deutsches Volksthum*, Lübeck, Niemann & Co, 1810.

L. Pegoraro, A. Rinella, *Le fonti del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2000.

R.D. Edwards, *The Best of Bagehot*, London, Hamish Hamilton, 1993, p. 150.

A. King (edited by), *The British Prime Minister*, London, Macmillan, 1985^a, pp. 195-220.

AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615.

- se si tratta di un'opera tradotta: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore; titolo originale dell'opera in corsivo; anno di pubblicazione tra parentesi tonde, seguito dal 'punto e virgola'; l'abbreviazione che introduce il titolo della traduzione 'tr. it.' (o 'tr. fr.', 'tr. es.' etc.); titolo della traduzione in corsivo; luogo; editore; anno. Esempi:

W. Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte* (1940); tr. it. *Sul concetto di storia*, Torino, Einaudi, 1997.

J.S. Mill, *Considerations on Representative Government* (1861); tr. it. *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, 1999.

- se si tratta di un contributo che compare in un volume miscelaneo: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore del contributo; titolo del contributo in corsivo; nome (puntato) e cognome del curatore/autore del volume, preceduto da 'in' ed eventualmente seguito da (a cura di); titolo del volume in corsivo; luogo; editore; anno; paginazione del contributo. Esempi:

G. Miglio, *Mosca e la scienza politica*, in E.A. Albertoni (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 15-17.

O. Hood Phillips, *Conventions in the British Constitution*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599 s.

- se si tratta di un contributo che compare in una pubblicazione periodica: nome dell'autore e titolo dell'articolo (riportati come in tutti gli altri casi); testata del periodico tra virgolette caporali preceduta da 'in'; (ove presenti) indicazione dell'annata (in numeri romani) e numero del fascicolo preceduto da 'n.' (e non da n°, N., num. etc.); anno di pubblicazione; numero pagina/e. Nel caso di citazione da un quotidiano, dopo il titolo della testata si metta la data per esteso. Nel caso si faccia riferimento ad articoli pubblicati in riviste online, si dovrà fornire l'indirizzo esatto del testo (o, in alternativa, della pagina principale del sito che lo rende disponibile) e la data di consultazione. Esempi:

G. Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl*, in «Rivista storica italiana», CXV, n. 2, 2003.

A. Ferrara, M. Rosati, *Repubblicanesimo e liberalismo a confronto. Introduzione*, in «Filosofia e Questioni Pubbliche», n. 1, 2000, pp. 7 ss.

S. Vassallo, *Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa*, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre 2007, p. 42.

G. Doria, *House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta*, in «federalismi.it», n. 4, 2007, <<http://federalismi.it>>, settembre 2010.

I dati bibliografici dovranno essere completi solo per il primo rimando; per i successivi si procederà indicando solo il cognome dell'autore/curatore; il titolo (o una parte) in corsivo e seguito dall'abbreviazione 'cit.' o 'tr. cit.' (nel caso di opere tradotte); l'indicativo delle pagine. Di seguito gli esempi per le diverse tipologie di:

Jahn, *Deutsches Volksthum* cit., pp. 45, 36.

Pegoraro, Rinella, *Le fonti del diritto* cit., p. 200.

King, *The British Prime Minister* cit., p. 195.

Benjamin, *Über den Begriff* tr. cit., pp. 15-20, 23.

Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico* cit., p. 19.

Ferrara, Rosati, *Repubblicanesimo* cit., pp. 11 ss.

Doria, *House of Lords* cit.

Nel caso si rimandi alla stessa opera e alla stessa pagina (o pagine) citate nella nota precedente si può usare 'Ibidem' (in corsivo), senza ripetere nessuno degli altri dati; se invece si rimanda alla stessa opera citata nella nota precedente, ma a un diverso numero di pagina, si usi 'Ivi', seguito dal numero di pagina.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL TESTO

RIMANDI INTERNI AL VOLUME. Non debbono mai riferirsi a numeri di pagina; si può invece rimandare a sezioni di testo, interi contributi e paragrafi o immagini (opportunamente numerati).

PAGINAZIONE. Nei riferimenti bibliografici, il richiamo al numero o ai numeri di pagina deve essere sempre preceduto (rispettivamente) da p. o pp. e riportato per intero; quindi, ad es., pp. 125-129 e non pp. 125-9. Qualora non si tratti di pagine consecutive, i numeri vanno separati dalle virgole: per es. pp. 125, 128, 315. Per indicare anche la pagina seguente o le pagine seguenti si utilizzi rispettivamente s. o ss. (quindi senza 'e' precedente) e non sgg., seg. o formule analoghe.

DATE. Riportando le date, l'autore può adottare il criterio che ritiene più adeguato, purché rispetti rigorosamente l'uniformità interna all'articolo. Nel caso vengano utilizzate forme abbreviate, il segno per l'elisione è l'apostrofo e non la virgoletta alta di apertura (per es. '48 e non '48).

SIGLE E ACRONIMI. Le sigle devono sempre comparire senza punti tra le lettere e, la prima volta in cui sono citate, vanno fatte seguire dalla dicitura per esteso e dall'eventuale traduzione tra parentesi. Non occorre l'esplicitazione delle sigle di uso comune (come USA, NATO, ONU, UE, etc.).

PUNTI DI SOSPENSIONE O ELISIONE. Sono sempre 3, quindi non si rendono digitando tre volte il punto sulla tastiera ma inserendo l'apposito simbolo. Quando indicano sospensione – come ogni segno di punteggiatura – vanno staccati dalla parola che segue e attaccati alla parola che li precede (ad esempio ... *non mi ricordo più...*). Non richiedono il punto finale. Quando indicano elisione, quindi un taglio o una lacuna nel testo, il simbolo viene incluso tra parentesi quadre, in questo modo [...].

TRATTINI. Il trattino medio viene usato, seguito e preceduto da spazio, per aprire e chiudere gli incisi. Quando il trattino di chiusura dell'inciso coincide con la chiusura della frase, si omette e si inserisce solo il punto fermo. Ad es. ... *testo – inciso che chiude anche la frase.*

Il trattino breve si usa solo per i termini composti formati da parole intere (ad es. centro-sinistra) e per unire due quantità numeriche (ad es. pp. 125-148); sempre senza spazi prima e dopo.

VIRGOLETTE. Le virgolette basse « » (caporali) si usano per indicare il discorso diretto, le citazioni brevi e, nei riferimenti bibliografici, per i titoli delle pubblicazioni periodiche. Le virgolette alte “ ”, invece, per le parole di uso comune a cui si vuole dare particolare enfasi (o assunte prescindendo dal loro significato abituale). Inoltre, nelle citazioni di titoli di quotidiani, periodici, riviste oppure di capitoli e sezioni di paragrafi di un libro (ad es. ... come indicato nel paragrafo “La Germania assassinata” della *Storia dell'età moderna...*). Infine, quando è necessario fare uso delle virgolette all'interno di un discorso già tra caporali. La gerarchia è la seguente: «... “... ‘...’ ...” ...». I segni di punteggiatura (salvo il punto esclamativo o interrogativo quando fanno parte della citazione) vanno sempre posposti alla chiusura delle virgolette.

RIMANDI AL WEB. Quando si fa riferimento a contenuti online, bisogna sempre indicare in maniera completa l'indirizzo (compreso il protocollo <http://> o <ftp://> etc.; possibilmente senza spezzarlo) e racchiuderlo tra i segni minore e maggiore; va indicata sempre anche la data di consultazione o di verifica (dell'indirizzo). Altro dato indispensabile è il titolo (o nome) del sito/pagina o una breve descrizione dei contenuti che si troveranno all'indirizzo riportato. Quindi, ad esempio, un riferimento corretto può essere così formulato: Sezione novità delle Edizioni Università di Macerata, <<http://eum.unimc.it/novita>>, giugno 2010.

CODICE ETICO

DOVERI DEI DIRETTORI E DEI REDATTORI

I principi etici su cui si basano i doveri dei Direttori e dei Redattori del *Giornale di Storia costituzionale* si ispirano a COPE (Committee on Publication Ethics), *Best Practice Guidelines for Journal Editors*: http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf.

I Direttori e Redattori del *Giornale* decidono quali articoli pubblicare fra quelli sottoposti alla redazione.

Nella scelta sono guidati dalle politiche stabilite dal Comitato Internazionale del *Giornale* e sono tenuti al rispetto delle norme vigenti.

Essi tendono fattivamente al miglioramento della qualità scientifica del *Giornale*.

Direttori e Redattori valutano i manoscritti sulla base del loro contenuto intellettuale senza tener conto di razza, sesso, orientamento sessuale, fede religiosa, origine etnica, cittadinanza, o orientamento politico dell'autore.

I Direttori e i membri della redazione non devono rivelare alcuna informazione concernente un manoscritto sottoposto alla redazione a nessun'altra persona diversa dall'autore, dal referee, dal referee potenziale, dai consiglieri di redazione, dall'editore.

Il materiale non pubblicato contenuto in un manoscritto non deve essere usato nella ricerca di uno dei Direttori o Redattori senza l'espresso consenso scritto dell'autore.

DOVERI DEI REFEREES

I principi etici su cui si basano i doveri dei Referees del *Giornale di Storia costituzionale* si ispirano a <http://www.njcmindia.org/home/about/22>.

Il referaggio dei pari assiste i Direttori e i Redattori nel compiere le scelte redazionali e attraverso la comunicazione redazionale con gli autori può anche aiutare gli autori a migliorare l'articolo.

Ogni referee scelto che si senta inadeguato a esaminare la ricerca riportata in un manoscritto o che sappia che gli sarà impossibile esaminarlo prontamente deve comunicarlo ai Direttori del *Giornale* e esentare se stesso dal processo di esame.

Ogni manoscritto ricevuto e da sottoporre a valutazione deve essere trattato come documento confidenziale. Esso non deve essere mostrato o discusso con altri eccetto quelli autorizzati dai Direttori e Redattori.

L'esame del manoscritto deve essere condotto in maniera obiettiva. Critiche personali concernenti l'autore sono inappropriate. I referees devono esprimere i loro pareri chiaramente con argomenti a loro supporto.

I referees devono individuare lavori rilevanti pubblicati che non sono stati menzionati dall'autore. Affermare che osservazioni, deduzioni, o tesi siano state precedentemente già sostenute deve essere accompagnato dalla citazione pertinente. I referees devono anche portare all'attenzione dei Direttori e Redattori ogni somiglianza sostanziale o sovrapposibilità tra il manoscritto sotto esame e ogni altro paper pubblicato di cui essi abbiano conoscenza personale.

Informazioni privilegiate o idee ottenute attraverso il referaggio devono essere considerate confidenziali e non usate a vantaggio personale. I referees non dovrebbero accettare di esaminare manoscritti che possano far nascere conflitti di interesse risultanti da relazioni o rapporti competitivi o collaborativi o di altra natura con gli autori, le società o le istituzioni connesse con il paper.

DOVERI DEGLI AUTORI

I principi etici su cui si basano i doveri degli Autori del *Giornale di Storia costituzionale* si ispirano a http://www.elsevier.com/framework_products/promis_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf.

Gli autori di manoscritti che riferiscono i risultati di ricerche originali devono dare un resoconto accurato del metodo seguito e dei risultati ottenuti e devono discuterne obiettivamente il significato e valore. I dati sottostanti la ricerca devono essere riferiti accuratamente nell'articolo. Questo deve contenere sufficienti riferimenti tali da permettere ad altri di ripercorrere la ricerca eseguita. Affermazioni fraudolente o scientemente inaccurate costituiscono comportamento non etico e sono inaccettabili.

Gli autori devono assicurare di aver scritto lavori interamente originali, e se gli autori hanno usato il lavoro e/o le parole di altri ciò deve essere citato in modo appropriato.

Di norma, gli autori non pubblicano manoscritti che presentano la stessa ricerca in più di un periodico o pubblicazione primaria.

Deve sempre essere dato riconoscimento appropriato del lavoro degli altri. Gli autori devono citare le pubblicazioni che hanno influito nel determinare la natura del lavoro da essi svolto.

La paternità di un manoscritto deve essere limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo alla concezione, pianificazione, esecuzione o interpretazione dello studio riportato. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo dovrebbero essere elencati come co-autori. Nel caso in cui ci siano altri che hanno partecipato in alcuni aspetti sostanziali del progetto di ricerca, essi dovrebbero essere menzionati o elencati come contributori.

L'autore con cui è in contatto il *Giornale* dovrebbe assicurarsi che tutti i co-autori siano inclusi nell'articolo, e che tutti i co-autori abbiano visto ed approvato la versione finale del contributo e siano d'accordo a sottoporlo al *Giornale* per la sua pubblicazione.

Quando un autore scopre un errore significativo o una inesattezza nel proprio articolo pubblicato, ha l'obbligo di notificarlo prontamente ai Direttori, Redattori o Editori del *Giornale* e di cooperare con i Direttori per ritrattare o correggere l'errore.

BOARD OF EDITORS OF THE GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE / JOURNAL OF CONSTITUTIONAL HISTORY

STYLE SHEET FOR THE AUTHORS

1. The editorial staff accepts articles in the main European languages.
2. The articles must have an electronic format (a '.doc' file or a '.rtf' file) and should not exceed 60,000 characters (including spaces). They can be sent to the following email address giornalestoriacostituzionale@unimc.it or copied onto a CD or a DVD and sent to the postal address of the Board of Editors: *Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History*, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università degli Studi di Macerata, piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italy.
3. Every article must include:
 - title, eventual subtitle, name and surname of the author, her / his academic title, name and address of the institution to which she / he belongs, email address;
 - abstract (no longer than 2,500 characters) and 5 keywords, written both in the language of the article and in English.
4. The eventual iconographic material should be sent in separate files named in such a way as to indicate their sequence. Images ('.tiff' or '.jpeg' format) should have a definition of, at least, 300 dpi and a width at their base of, at least, 70 mm; graphs and tables should be sent in their original format with a width no larger than 133 mm. The captions relating to every image, table or graph have to be inserted in a separate text file.

EDITORIAL RULES

TITLES. The use of capital letters or small capital letters is to be avoided. The titles of articles and abstracts are to be written in English as well. Subheadings and sub-subheadings must be numbered with progressive Arabic numerals. Please avoid to put a full stop at the end.

MANUSCRIPT PREPARATION. The manuscript must have basic stylistic features. The editors only require the recognisability of the elements of which the contribution is made up: the title, the subheadings and sub-subheadings, the body of the text, the quotations, the endnotes and the position of the eventual explicative material (images, graphs, tables). All the layout that is not necessary for the comprehension of the content must be avoided, in that it makes less easy file processing. Automatic text formatting, justifying lines, using numbered (or bullet) lists provided by a programme, using the hyphen or striking the enter key in order to divide words into syllables must be avoided. Automatic division into syllables must be avoided as well; it is sufficient to justify the left margin. Use the enter key only in order to end a section. Respect the function and the hierarchy of inverted commas (" ") and quotation marks (« »); limit the use of italics and, if possible, avoid the use of bold type or underlined parts.

Choose common fonts (Arial, Times, Verdana) and indicate – in a note for the editorial board – the eventual use of special type. For further instructions see below.

QUOTATIONS. Lengthy quotations (more than 3 or 4 lines) must be separated from the body of the text (preceded and followed by a blank line), should not be in inverted commas or quotation marks, should be written with types of a smaller size and never in italics.

Short quotations should be incorporated in the text body and put in quotation marks « »; eventual quotations which are within a quotation must be put in inverted commas " ", and never in italics.

ENDNOTES. Endnotes are essentially destined to mere bibliographical reference and to explicative purposes. We recommend limiting the number of endnotes. In any case, the number of characters (including spaces) of the endnotes should not exceed a third of the total number of characters of the text (therefore in a standard text of 60,000 characters, including spaces, endnotes should not exceed 20,000 characters, including spaces).

Note numbers in the text should be automatically created, should precede a punctuation mark (except in the cases of exclamation and question marks and of suspension points) and be superscripted without parentheses.

Even if it is a question of endnotes (and not footnotes), note numbers in the text should never be created superscripting numbers manually, but always using the specific automatic function of the writing programme (for example in Word for Windows 2003 in the menu Insert > Reference). A full stop always ends the text in the notes.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES. Bibliographical information of a quoted work belongs in the notes.

In the first quotation of the work, complete data must be indicated, that is the below-mentioned elements following the order here established.

- if it is a **monograph**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title in italic type; place of publication; publishers; year

of publication (eventual indication of the quoted edition superscripted). All these elements must be separated from one another by a comma. A comma must also separate the name of the authors, if a work has been written by more than one person. In the case in which the author has a double name, the initials should not be separated by a space. 'Edited by' must be written between parentheses in the language in which the quoted text is written, immediately after the name of the editor and the comma must be inserted only after the last parenthesis. If only a part of the work is quoted, the relative page (or pages) must be added. If it is a work of more than one volume, the indication of the number of the volume (preceded by 'vol.') must be given and it should be placed before the numbers of the pages. Examples:

F. Jahn, *Deutsches Volksthum*, Lübeck, Niemann & Co, 1810.

L. Pegoraro, A. Rinella, *Le fonti del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2000.

R.D. Edwards, *The Best of Bagehot*, London, Hamish Hamilton, 1993, p. 150.

A. King (edited by), *The British Prime Minister*, London, Macmillan, 1985², pp. 195-220.

AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615.

– if it is a **translated work**: initial of the name (in capital letter) followed by a full stop and surname of the author (with only the initial in capital letter and never in small capital letters); original title of the work in italic type; year of publication between parentheses, followed by a semicolon; the following abbreviations: It. tr. or Fr. tr. or Sp. tr. etc. (which precede and introduce the title of the translation); title of the translation in italic type; place of publication; publishers; year of publication. Examples:

W. Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte* (1940); It. tr. *Sul concetto di storia*, Torino, Einaudi, 1997.

J.S. Mill, *Considerations on Representative Government* (1861); It. tr. *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, 1999.

– if it is an **article published in a miscellaneous work**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author of the article (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title of the article in italic type; initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the editor / author of the volume (with only the initial in capital letters and never in small capital letters) preceded by 'in' and eventually followed by ('edited by'); title of the volume in italic type; place of publication; publishers; year of publication; pages of the articles. Examples:

G. Miglio, *Mosca e la scienza politica*, in E.A. Albertoni (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 15-17.

O. Hood Phillips, *Conventions in the British Constitution*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599 s.

– if it is an **article which appeared in a periodical**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author of the article (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title of the article in italic type; name of the periodical in quotation marks (« ») preceded by 'in'; number of the volume of the periodical (if present) written in Roman numerals; number of the issue preceded by 'n.' (not by n°, N., num. etc.); year of publication; page number(s). In the case of quotation from a newspaper, after the name of the newspaper indicate the complete date. In the case of reference to articles published in online periodicals, the exact 'http' address of the text must be given, or alternatively, of the main page of the website which publishes it. Examples:

G. Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl*, in «Rivista storica italiana», CXV, n. 2, 2003.

A. Ferrara, M. Rosati, *Repubblicanesimo e liberalismo a confronto. Introduzione*, in «Filosofia e Questioni Pubbliche», n. 1, 2000, pp. 7 ss.

S. Vassallo, *Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa*, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre 2007, p. 42.

G. Doria, *House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta*, in «federalismi.it», n. 4, 2007, <<http://federalismi.it>>, settembre 2010.

Bibliographical data must be complete only for the first quotation; the following quotations are shortened, indicating only the surname of the author / editor; the title (or part of it) in italic type followed by the abbreviation 'cit.' or 'cit. tr.' (in the case of translated works); the number of pages. Here we give some examples for the different typologies of works:

Jahn, *Deutsches Volksthum* cit., pp. 45, 36.

Pegoraro, Rinella, *Le fonti del diritto* cit., p. 200.

King, *The British Prime Minister* cit., p. 195.

Benjamin, *Über den Begriff* cit. tr., pp. 15-20, 23.

Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico* cit., p. 19.

Ferrara, Rosati, *Repubblicanesimo* cit., pp. 11 and following pages.

Doria, *House of Lords* cit.

In the case of reference to the same work and the same page (or pages) quoted in the preceding endnote '*Ibidem*' (in italic type) can be used, without repeating any of the other data; if instead reference is made to the same work quoted in the preceding endnote, but to a different page, '*Ivi*' can be used followed by the page number.

FURTHER INSTRUCTION FOR THE PREPARATION OF THE MANUSCRIPT

REFERENCES WITHIN THE ISSUE. They should never refer to page numbers; instead sections of the text, full articles and paragraphs or images (opportunately numbered) can be referred to.

PAGES. In bibliographical references, referring to the number or the numbers of the pages must always be preceded by (respectively) 'p.' or 'pp.' and reported entirely; therefore, for example, 'pp. 125-129' and not 'pp. 125-9'. In the case in which it is a question of non consecutive pages, numbers must be separated by commas: for example: 'pp. 125, 128, 315,' in order to indicate the following page or pages, as well please use 'f.' or 'ff.' respectively (hence without the preceding 'and').

DATES. Reporting dates, the author can adopt the criterion which he believes to be the most adequate, as long as he rigorously respects the internal uniformity of the article. In the case where abbreviated forms are used, please use the preceding apostrophe and not the single inverted comma (for examples '48 and not '48).

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS. Abbreviations must always be without the dot between the letters and, the first time they are quoted, they must be followed by the full name and by the eventual translation in brackets. It is not necessary to explain common use abbreviations (like USA, NATO, ONU, UE, etc.).

SUSPENSION POINTS. Are always three in number, therefore they should not be inserted in the text writing three full stops, rather inserting its symbol. When they indicate suspension – as every punctuation mark – they should be separated by a space from the following word and attached to the word that precedes them (for example: ... *I do not remember any more*...). They do not require the final full stop.

When they indicate elision, therefore a cut or a gap in the text, the symbol must be included in square brackets, like this [...].

DASHES AND HYPHENS. The dash is used, followed or preceded by a space, in order to open and close an incidental sentence. When the dash that closes the incidental sentence coincides with the closing of the whole sentence, it is omitted and only a full stop is inserted. Eg.: ...*text – incidental sentence that closes also the whole sentence*. The hyphen is used only for compound words formed by entire words (eg.: tree-house) and in order to unite two numerical quantities (eg.: pp. 125-148); always without spaces before and after.

QUOTATION MARKS AND INVERTED COMMAS. Quotation marks « » are used in order to indicate direct speech, short quotations, and, in bibliographical references, for the titles of the periodicals. The inverted commas " ", instead are used for words of common use to which the author would like to give a particular emphasis (or which are used regardless of their habitual meaning). Moreover, in the quotation of titles of newspapers, periodicals, magazines or chapters or sections of paragraphs of a book (eg.: ... as indicated in the paragraph "La Germania assassinata" of the *Storia dell'età moderna*...). Finally, when it is necessary to use inverted commas within a sentence which is already in quotation marks. The hierarchy is the following: «... "... '...' ...". Punctuation marks (except the exclamation or the question mark when they are part of the quotation) should always be placed after the closing quotation marks or inverted commas.

WEB REFERENCE. When referring to online contents, the complete address (including the protocol 'http://' or 'ftp://' etc. possibly without breaking it) must be indicated and must be included between the signs < >; the date of consultation or verification of the address should always be indicated. Another essential element is the title (or name) of the website / page or a brief description of the contents that could be found at the quoted address. Therefore, for example, a correct reference can be formulated as follows: Sezione novità delle Edizioni Università di Macerata, <http://eum.unimc.it/novità>, June 2010.

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

DUTIES OF EDITORS

Our ethic statements concerning the duties of the editors of the *Journal of Constitutional History* are based on COPE (Committee on Publication Ethics), *Best Practice Guidelines for Journal Editors*: http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf.

The editors of the *Journal* are responsible for deciding which of the articles submitted to the *Journal* should be published. They are guided by the policies of the *Journal's* International Board and constrained by the laws in force. They actively work to improve the quality of their *Journal*.

The editors evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political orientation of the authors.

The editors and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

DUTIES OF REVIEWERS

Our ethic statements concerning the duties of reviewers are based on <http://www.njcmindia.org/home/about/22>.

Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper.

Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts which can give birth to conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

DUTIES OF AUTHORS

Our ethic statements concerning the duties of authors are based on http://www.elsevier.com/framework_products/promis_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf.

Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective

discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the article. This should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Usually, authors should not publish manuscripts presenting the same research in more than one *journal* or primary publication.

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors.

The corresponding author should ensure that all co-authors are included on the article, and that all co-authors have seen and approved the final version of the article and have agreed to its submission to the *Journal* for its publication.

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the *Journal* editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Gabriel Faustino Santos

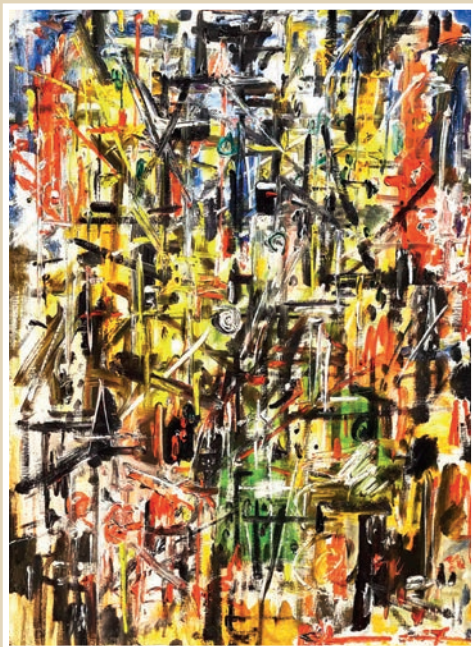
The Invention of the *Mandado de segurança*

Protecting rights and (re)building the state
in the Vargas Era (Brazil 1934-1945)



eum

biblioteca Giornale di Storia costituzionale



Ulrike Müßig

Legal Thinking between Art and Mathematics



eum

biblioteca Giornale di Storia costituzionale





Gabriele Magrin

**Dispotismo democratico
e autocoscienza
della rivoluzione.
Percorsi di ricerca**

Luigi Lacchè

La Costituzione nel Novecento

Percorsi storici e vicissitudini
dello Stato di diritto



Giappichelli



Filippo Contarini

Immaginare le Corti d'assise

Una storia della modernizzazione del diritto
in Svizzera

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI GENTILIANI

SAN GINESIO (MC)

Alberico Gentili

ieri e oggi.
Teologia, religioni e diritto internazionale

Atti del convegno della
XX Giornata Gentiliana

San Ginesio, 16-17 settembre 2022

a cura di Luigi Lacchè e Vincenzo Lavenia



eum edizioni università di macerata